



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura

e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Anno XV - 1928




SALERNO


Premiato Stabilimento Tipografico del Commercio

Ditta Cav. Antonio Volpe & Figli

1932 Anno X.









BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione Prov. degli Enti
Autarchici e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Anno XV. - 1928

(Anno VI-VII era fascista)

Compilatore :: :: :: ::
:: Cav. D.r R. Ruggi d'Aragona

SALERNO

Premiato Stabilimento Tipografico del Commercio

Ditta Cav. Antonio Volpe & Figli

1928

Indice alfabetico - analitico

ABBREVIAZIONI

A. — <i>Agricoltura</i>	L. P. — <i>Lavori Pubblici</i>
All. — <i>Alligato</i>	M. — <i>Ministero</i>
C. — <i>Circolare</i>	O. — <i>Ordinanza</i>
Cop. — <i>Copertina</i>	P. — <i>Prefetto o prefettizio</i>
D. — <i>Decreto</i>	Pag. — <i>Pagina o Pagine</i>
DD. PP. — <i>Depositi e prestiti</i>	P. T. — <i>Poste e Telegrafi</i>
E. A. — <i>Enti Autarchici</i>	Q. — <i>Questore o Questura</i>
E. N. — <i>Economia Nazionale</i>	R. — <i>Regio o Reale</i>
F. — <i>Finanza</i>	Reg. — <i>Regolamento</i>
Fas. — <i>Fascicolo</i>	T. — <i>Tesoro</i>
G. — <i>Giustizia</i>	T. U. — <i>Testo Unico</i>
Gu. — <i>Guerra</i>	V. — <i>Vedi</i>
I. — <i>Interno</i>	
L. — <i>Legge</i>	

N. B. — C. *Circolare*, se non seguita da altri segni deve intendersi: circolare Prefetto di Salerno.

Le date dei provvedimenti enunziate col giorno e mese si riferiscono al corrente anno: col numero in **grassetto** dopo il provvedimento si indica la pagina e, se preceduto dalla abbreviazione **Cop.** si indica la copertina del fascicolo, che il numero contrasegna. Es. Inchiesta sulle acque potabili C. 5 nov. n. 43082 — **409**—leggi: Circolare Prefetto Salerno 5 Novembre 1928 n. 43082 pagina 409; elenco degli ascensori C. 26 genn. n. 3325—**cop. 3**—leggi: Circolare Prefetto Salerno 26 gennaio 1928 n. 3325 copertina del fascicolo 3.

INDICE

Acque.

Inchiesta sulle acque potabili C. 5 nov. 43082 **409.**

Affissioni.

Regol. per i servizi com. delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine. R. D. 14 giu. n. 1399- **281 e 297** - C. 14 ago. n. 28356-**303.**

Anagrafe (v. Popolazione).

Argentina (v. Atti).

Ascensori.

Elenco degli ascensori. C. 26 genn. n. 3325-**cop. 3-C.** 6 marzo n. 8432-**87.**

Assicurazioni.

Di beni comunali contro gl'incendi. C. E. A. 16 dic. 1927 n. 2206-**14.**

Assistenza dei fanciulli illegittimi.

Ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi o esposti all'abbandono. R. D. L. 8 mag. 1927 n. 798-**161-Reg.** 29 dic. 1927 n. 2822-**183 e 193.**

Aste, appalti ecc. (v. Cooperative).

Cop. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 34, 35, 36.

Avvisi d'asta. C. P. S. 30 ago. n. 33819-**cop. 25.**

Atti.

1. Atti e documenti che si inviano in Argentina: legalizzazione. C. 11 mar. n. 1168-**cop. 8,**

2. Richieste nell'interesse di connazionali residenti all'estero, C. 13 mar. n. 1174-**101.** C. 8 ott. n. 5084-**382.** C. 16 dic. 1928 n. 685-**cop. 36.**

3. Atti di chiamata prodotti da connazionali all'estero: legalizzazione. C. 20 mag. n. 2711-**cop. 15.**

4. Certificati penali relativi a cittadini italiani nati all'estero, C. 15 ott.-**384.**

Austria Ungheria.

Archivi dell'ex monarchia Austro-Ungarica. C. 22 giu. num. 3325-cop. 19.

Autoveicoli (v. Veicoli).

Bachi da seta.

Campagna bacologica C. 24 ago. n. 31847-cop. 24.

Balilla (*Opera Nazionale*).

1. Comitati locali C. 14 genn. n. 156-18.

2. Pro opera naz. Balilla. C. 7 mar. n. 1103-87.

Bandiera.

Esposizione bandiera nazionale. C. 20 giu. n. 3197-241.

Benzina.

1. Distributori automatici. C. 31 mag. n. 19971-cop. 16.

2. Rilascio licenze di esercizio e versamento di cauzione. C. 6 sett. n. 35451-351.-C. 7 nov. n. 39539-410-C. 28 nov. n. 44055-439.

Bibliografia (v. Federazione Enti autarchici e Pubblicazioni)

Bibliografia fascista. C. 13 mar. n. 1154-100.

Biglietti di Stato.

Proroga per cessazione del corso legale e per la pubblicazione dei biglietti di Stato. C. 23 dic. 1927 n. 5095-cop. 1-C. 19 giugno n. 3155-cop. 19.

Bilanci.

1. Bilancio comunale 1928. C. 10 mar. n. 9644-99.

2. » » 1929. C. 14 feb. n. 36451-348.

3. Bilanci comunali e prov. 1929. C. 8 ott. n. 39674-365.

Boschi.

Prevenzione d'incendi nei boschi D. P. S. 6 giu. n. 22767-227.

Caccia.

1. Divieto di caccia e di uccellazione nei terreni che presentano coltivazioni in atto. C. 2 febb. n. 1420-70.

2. Cattura dei passerì per la protezione della coltura granaria. C. 5 giu. n. 21902-cop. 17.

Calendario.

1. Calendario di udienze della G. P. A. e del Consiglio di Pref.-cop. 1.

2. Calendario 1928 della Croce rossa italiana. C. 31 genn. n. 492-47. id. 1929. C. P. S. 8 ott. n. 5083-387.

Calzature.

Vendita di calzature tipo. C. 5 giu. n. 21059-258. C. 25 lugl. n. 29391-279.

Canadà.

Permessi di entrata nel Canadà. C. Q. S. 8 mar. n. 987-cop. 8.

Carceri e carcerati.

Rimborso di spese per trasporti carcerari. C. 20 genn. num. 49078-34.

Carni.

1. Disciplina della vendita delle carni fresche e congelate. C. 17 dic. 1927 n. 47470-4. C. 28 dic. 1927 n. 24621-5. C. 28 dicem. 1927 n. 22229-34 Ordinanza P. S. 27 nov. n. 31244-441.

2. Vigilanza sanitaria sulle macellazioni. C. 18 genn. num. 2280-cop. 2.

3. Ammissione degli animali alla macellazione. Classifica. C. 1.º febb. n. 4349 50.

4. Vendita delle carni. Applicazione R. D. L. 19 mag. 1927 n. 868. C. 28 dic. 1927 n. 45489-62.

5. Visita ai locali ed impianti destinati alla vendita ed alla lavorazione delle carni. C. 17 febb. n. 5584-cop. 6.

6. Statistica sulle macellazioni del Regno, C. 28 febb. num. 6887-88. C. 26 apr. n. 16149-150. C. n. 147-188. C. 30 magg. num. 18096-cop. 16. C. 15 ott. 1928 n. 36446-392. Prospetto mod. A. C. 17 dic. n. 18095-cop. 35.

7. Macellazione animali destinati all'alimentazione. D. P. S. 2 apr. n. 12874-152.

8. Uso del pungolo per spingere gli animali al macello. C. 7 mag. n. 2156-206.

9. Carni classificate di bassa macelleria. C. 20 lug. numero 29903-278.

10. Vigilanza sanitaria sulla produzione e sul commercio di carni insaccate. C. 29 sett. n. 39077-cop. 28. C. 31 ott. n. 4185-412.

C. 30 nov. n. 47780-447. Insaccati contenenti carne congelata.

C. 2 dic. n. 48350-459.

Carta da involgere. C. 7 luglio n. 30192-cop. 20.

Carta d'identità. C. 5 febb. n. 324-57.

Casa per abitazioni.

Costruzione di nuove case per abitazioni: difesa della campagna. C. 13 lug. n. 3365-cop. 20.

Cassa di Previdenza (v. Contributi).

Elenchi generali impiegati 1929. C. 27 ott. n. 43176-394.

Cattedra ambulante di agricoltura (v. Contributi).

Cauzioni.

Corso medio dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato pel 2° semestre 1927 da accettarsi in cauzione pel 1.° semestre 1928. C. M. F. 9 mar. n. 1162-cop. 19. id. id. pel 1.° semestre 1928 da accettarsi in cauzione pel 2.° semestre 1928. C. M. F. 15 settem. n. 5017-cop. 27,

Cemento.

Costruzioni in cemento semplice ed armato. C. 28 apr. num. 16401-cop. 14.

Certificati penali (v. atti).

Chinino dello Stato.

Concessione a prezzo di favore agli enti pubblici e privati. C. 25 febb.-91.

Chiusura esercizio 1927.

Verbale C. 2 mar. n. 8557-82.

Circoscrizioni (v. Consolati) (v. Esattorie).

Unificazione dei Comuni di Camerota e di Licusati C. 16 ottobre n. 5113-391. Unificazione dei Comuni di Cannalonga, Moio della Civitella, Novi Velia e Vallo della Lucania. C. 25 dic. n. 5936-cop. 36.

Cittadinanza italiana.

Concessione in base all'art. 4 della legge 13 giugno 1912 n. 555. C. 1.° agos. n. 30816-295.

Coltura italiana

Coordinamento dell'attività degli enti e degli istituti, che si

propongono l'espansione della cultura italiana all'estero. C. 4 mag. n. 4387-172.

Commercio (disciplina del)

1. *Apertura di nuovi esercizi*. Divieto. C. 24 dicem. 1927 num. 47232-6. C. 12 dic. n. 47591-436.

2. *Vigilanza* perchè il commercio esercitato resti nei limiti di quello autorizzato. C. 29 dic. 1927 n. 47236-6-C. 28 febr. num. 5911-88.

3. *Licenze*. Validità. C. 30 giu. num. 25973-255. Commercianti sprovvisti di licenza. C. 9 ott. n. 39519-386.

4. **Cauzioni**. C. 21 giu. n. 23355-256. C. 20 ago. n. 30617. 320. C. 24 sett. n. 34501-cop. 27. Restituzione delle cauzioni per indigenza. C. 22 lug. n. 29765-cop. 22. C. P. S. 31 ott. n. 41825-cop. 31-non applicabilità esonero famiglie numerose. C. 13 nov. n. 44108-424-riconoscimento esenzione famiglie numerose. C. 22 nov. n. 45501-cop. 33.

5. *Vendita dell'uva*. C. 9 ott. n. 39672-392.

Comunità artigiane.

Designazione del fiduciario locale e inquadramento artigiani. C. 27 febb. n. 6560-84.

Domande degli artigiani pel 1928. C. 17 nov. n. 19066-cop. 31.

Concessioni ferroviarie.

1. *Rilascio richieste concessioni ferroviarie agli operai viaggianti in comitiva*. C. Q. S. 15 apr. n. 1530-cop. 11.

2. *id.* statistica emigrazione interna. C. 26 aprile num. 1743-cop. 12.

Concimaie.

Obbligatorietà D. P. S. 2 genn. n. 26614-cop. 1. C. 17 genn. n. 1962-cop. 2.

Concorsi ed esami (v. pubblicazioni).

Bandi — Cop. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36.

Concorsi per segretario comunale. *L. Sangiuolo-77.*

Esami per commesso ed agente daziario. C. 11 settem. n. 36531-cop. 26. Candidati che hanno riportata l'idoneità-cop. 32.

Congregazioni di carità (v. Opere Pie).

Consorzio antitubercolare (v. contributi).

Consolati.

Circoscrizioni dei R. Consolati già in Buenos Aires e La Plata .

C. 6 ottobre n. 4980-**cop. 29.**

Consulenza.

Uffici di consulenza. C. 17 dic. 1927 n. 5042-**II.** C. 5 sett. n. 4529-**cop. 25.**

Consulte municipali.

1. Le Consulte mun. dei comuni eccedenti i 20,000 abit. D.r
A. Telesca-**71.**

2. Funzionamento. C. 5 apr. n. 12637-**133.**

3. Sedute. C. 23 apr. n. 1993-**146.**

4. Processi verbali delle delib. della Consulta Mun. Tassa di bollo. C. 2 luglio n. 25498-**250.**

Conti.

1. Conti consuntivi 1926 e retro. C. 24 genn. n. 1325-**cop. 3**

2. Conti 1927 e retro. C. 23 mar. n. 11314-**123.**

Contratti (v. Segretari comunali).

Contratti enti locali. Revisione dei prezzi. C. 27 ago. num.
33041-**cop. 25.**

Contributi, sussidi, concorsi.

1. Contributi al Consorzio antitubercolare. C. 3 genn. num.
111-**10.**

2. Contributi alla Federazione prov. enti autarchici. C. 3 gen.
n. 111-**10.** Contributo pel 1928. Modalità per il versamento. C. E.
A. 24 febb. 1928 n. 488-**124.** Cessazione dal 1929. C. 8 ott. num.
39387-**385.**

3. Quote di concorso per la integrazione provvisoria dei bilanci dei comuni, in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali, di cui alla legge 15 luglio 1926 n. 383. C. 9 genn. num.
41892-**cop. 4.**

4. Contributo a favore della Cattedra ambulante di agricoltura. C. 15 mar. n. 950-**121.** C. 13 ago. n. 25824-**cop. 23.** C. 31 ott. n. 40125-**408.**

5. Contributi. Cassa di Previdenza. L. 29 mar. n. 632-189.

6. Contributi a favore Patronato medico legale. Cessazione dal 1929. C. 8 ott. n. 39387-385.

Contributo di miglioria.

Applicazione del reg. per l'esecuzione della L. 16 dic. 1926 n. 2251 sul contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione di opere pubbliche. R. D. 16 febb. n. 470-137.

Cooperative.

Cooperative iscritte nel registro della Prefettura. Appalti. C. 26 mag. n. 20920-cop. 15.

Corrispondenze (v. Poste e Telegrafi).

Costruzioni (v. Cemento).

Croce Rossa Italiana (v. Calendario).

Cessione alla Croce Rossa delle liste elettorali. C. 8 nov. n. 40704-cop. 32. Scarti d'archivio. C. 20 nov. n. 43075-cop. 33.

Dazi comunali.

1. Rinnovo per l'anno 1928 dell'autorizzazione, di cui all'art. 7 del R. D. 24 sett. 1923 n. 2030. C. 30 genn. n. 166-53.

2. *Voci daziarie.* Dazi sulle lignite e torbe, sospensione. C. 7 marzo n. 89611-100. Dazio sul consumo delle polveri e sugli agglomerati di carbone vegetale e fossile. C. 26 lug. n. 29326-cop. 22. Esenzione per i materiali impiegati nella costruzione di linee elettriche. C. 17 sett. n. 35947-359.

3. Orario degli uffici daziari presso le stazioni ferroviarie. C. 28 febb. n. 7639-102.

4. *Statistica daziaria* anno 1927. C. 28 giugno n. 24195-cop. 19.

5. *Comuni unificati.* Sistemazione dei servizi di riscossione. L. 21 giugno n. 1581-300. C. 24 ago. n. 31614-356.

6. *Addizionale governativo* sulle bevande vinose, alcooliche e sulla birra. Modifica dell'aliquota. R. D. L. 24 sett. n. 2112-381. C. 3 ottobre n. 39129-cop. 29. C. M. F. 28 sett. n. 96-425. Rappresaglie delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini. C. 20 nov. n. 43430-444.

7. *Aumento del quarto* delle aliquote daziarie. Proroga. C. 18 dic. n. 49131-455.

(v. Concorsi ed esami)

Dolci (v. Pane).

Donne.

Ammissione donne al lavoro. Richiesta di libretto. C. 24 apr. n. 1478 **cop. 12.**

Dopolavoro (Opera nazionale).

Pubblicazioni. C. 29 febb. n. 954-86. C. 21 ago. n. 4110-**cop. 24.**

Sviluppo e incremento. C. 20 luglio n. 3602-**cop. 21.** C. 10 ott. n. 5051-**393.**

Spacci delle istituzioni dopolavoristiche. C. 15 ott. n. 40355-**cop. 30.**

Elezioni ed elettorato (v. Croce Rossa).

a) Modificazione art. 2, 11 e 13 del T. U. 2 sett. 1928 n. 1293. R. D. 30 sett. n. 2225-**397.**

b) *Liste elettorali, elenchi preparatori, formazione.*

1. generali. C. 26 magg. n. 20603-**205.**

2. moduli. C. 15 ott. n. 41081-**391.**

3. invio ai tribunali per rilascio certificati penali. C. 11 giu. n. 20603-**253.** C. 26 giu. n. 26113-**233.** C. 7 lug. n. 27730-**251.** C. 23 ago. n. 32990-**313.**

4. invio all'esattore e adempimenti dello stesso. C. 7 luglio n. 27740-**252.** C. 21 sett. n. 37809-**356.**

5. termini di adempimento. C. 3 sett. n. 35534-**330.** C. 16 sett. n. 36691-**348.** C. 16 ott. n. 39276-**378.**

6. revisione. C. 17 nov. n. 46099-**422.**

c) *Liste elettorali, categorie da comprendere negli elenchi.*

1. cittadini che pagano il contributo sindacale. C. 8 agosto n. 31773-**291-morosi.** C. 30 sett. n. 38607-**375.** Indebite esclusioni di lavoratori che pagano il contributo sindacale. C. 29 nov. num. 47700-**434.**

2. componenti azienda tipo familiare, iscrizioni. C. 30 sett. n. 36668-**375.**

3. datori di lavoro del commercio. C. 13 ago. n. 30607-302. C. 3 sett. n. 35534-cop. 25.
 4. decorati al valore con soprassoldo. C. 7 sett. n. 18720-347.
 5. famiglie (componenti). C. 21 sett. n. 33079-355.
 6. impiegati e pensionati dello Stato, della Provincia, dei Comuni e delle Opere Pie. C. 18 lug. n. 28860-276. C. 18 luglio n. 28886-277. C. 18 ago. n. 33551-301. C. 15 ott. n. 4128-380.
 7. lavoratori manuali. C. 31 ago. n. 34770-cop. 24.
 8. possessori rendite nominative e rilascio certificati delle stesse. C. 28 lug. n. 30159-293. C. 10 ott. n. 40221-380.
 9. prenditori di lavoro delle industrie. C. 22 sett. n. 37158-354.
- d) *Servizio elettorale. Franchigia telegrafica.* C. 24 sett. num. 38050-cop. 27.

Elettricità (energia elettrica).

Vertenze in corso tra produttori, distributori e consumatori energia elettrica. C. 17 nov. n. 41915-cop. 32.

Emigrazione.

1. Ricerche di connazionali all'estero. C. Q. S. 30 mar. n. 983-cop. 10.
2. The Morris foreign. Exchange. C. Liscio. C. 2 giu. num. 10301-230.
3. Revoca dall'esenzione dalle tasse di bollo e di ogni altra tassa per il rilascio del passaporto per gli emigranti, che si recano all'estero e per le loro famiglie. R. D. 21 giu. n. 1730-377.

Esattorie (v. Stemma).

Disposizioni per la sistemazione dei servizi di esattoria di imposte dirette e di tesoreria nei comuni unificati. C. M. F. 30 nov. 1927 n. 7871-389.

Estintori incendio tipo « Milizia ». C. 25 mag. n. 2818 cop. 15. (v. Federazione Prov. E. A.).

Famiglie (v. Popolazione).

Concessione di esenzioni tributarie alle famiglie numerose L. 14 giu. n. 1312-265. R. D. 10 ago. n. 1944-321.

Farmacie (v. Federazione Prov. E. A.).

Farine (v. Pane).

Fascio littorio.

Autorizzazione alle Province, ai Comuni e alle Cong. di Carità di far uso del Fascio Littorio. R. D. 14 giu. 1430-274. C. 19 ago. n. 4117-307.

Fascismo (mostra del) C. 1° dic.-434.

(v. Gran Consiglio)

Federazione Prov. Enti Autarchici (atti).

1. Assicurazione contro gli incendi di beni comunali. C. E. A. 16 dic. 1927 n. 2206-14-di beni Opere Pie. C. E. A. 3 ago. n. 1448-296. Comitato naz. difesa contro il fuoco. C. E. A. 12 giu. n. 1114. 231.

2. Complementare (imposta)-v. Focatico.

3. Contributi pel 1928, modalità per il versamento. C. E. A. 24 febb. n. 282-76.

4. Dazi, aumento del 4°. Autorizzazione. C. E. A. 30 genn. n. 166-53.

5. Distintivi di carica per i Podestà. C. E. A. 31 dic. 1927 n. 2298-24.

6. Farmacie delle istituzioni Ospitaliere. C. E. A. 29 mag. n. 229-216.

7. Focatico (tassa) ed imposta complementare. C. E. A. 23 mar. n. 488-124.

8. Francavilla al mare-2.^a esposizione ecc. C. E. A. 13 aprile n. 673-158.

9. Mineraria (legge). Disposizioni. C. E. A. 20 genn. num. 180-40.

10. Mosca olearia (lotta contro la) C. E. A. 23 marzo num. 488-125.

11. Pubblicazioni per gli E. A.-C. E. A. 3 genn. n. 2261-15.

12. Sportivi (campi e boschi del Littorio). C. 19 dic. 1927 n. 2211-14. C. E. A. 17 giu. n. 1156-246. C. E. A. 1° ago. n. 1445-376. C. E. A. 5 ott. n. 1766-376.

13. Usi Civici L. 16 giu. 1927 n. 1766. C. E. A. 21 febr. n. 291-75.

Ferrovie.

Incendi lungo le linee ferroviarie. D. P. S. 19 maggio num. 15632-cop. 15.

Fida.

1. Diritto di fida. Incompetenza G. P. A. a decidere sugli appelli avverso l'iscrizione nella matricola. *G. d'Alessio-175.*

2. Diritto di fida nella provincia di Salerno. *G. d'Alessio-429.*

Fiere, mercati, esposizioni.

1. Seconda fiera campionaria di Tripoli. C. 27 dic. 1927 n. 5137-12.

2. Fiere e mercati. Invio notizie. C. 15 nov.-424.

Finanze enti locali (v. Contributo migliorìa).

Sovrimposta com. e prov. Proroga del termine. R. D. L. 1° nov. n. 2486-433.

Complementare (imposta) v. Focatico.

Focatico (tassa) v. Federazione Prov. E. A.

Bestiame (Valore medio agli effetti della tassa). C. 9 magg. n. 13622-186.

Occupazione spazi pubblici (tassa). C. 27 nov. n. 45237-437.

Ruoli comunali. C. 13 sett. n. 36835-cop. 26.

Fiore (festa del). C. 27 apr. n. 11258-cop. 13.

Fondari (libri).

Ricostituzione dei libri fondiari distrutti della città di Vienna C. 13 mar. n. 1137-cop. 8. C. 21 mar. 1373-119.

Fuoco (giornata del).

Organizzazione di una « giornata del Fuoco ». C. 3 apr. n. 1655-136.

Gran Consiglio del Fascismo.

Ordinamento e attribuzioni. L. 9 dic. n. 2698-449.

Giunta Prov. Amm.

Limite di competenza per i ricorsi per licenziamento d'impiegati. Avv. P. De Vito-92.

Giurati.

Liste dei giurati. C. 20 apr. n. 32604-314.

Grano (v. Pane).

Guerra nazionale.

Conservazione delle salme dei caduti in guerra. C. 26 genn. n. 3259-52.

Impiegati e salariati Enti locali.

1. Associazione pubblico impiego, iscrizioni. C. 24 febb. n. 6385-79. C. 12 mar. n. 1208-97. Esazione delle quote dovute. C. 17 dic. n. 48819-455.

2. Carovivere (Indennità). R. D. L. 29 dic. 1927 n. 2672-41. C. 4 febb. n. 3125-45. C. 28 febb. n. 6491-81.

3. Circoscrizioni. Riordinamento del personale dei comuni in seguito a modificazioni di circoscrizione territoriale. C. 4 luglio n. 25976-267.

4. Concorsi, Dispensa dal limite di età. C. 27 dic. 1927 n. 48032-4.

5. Consiglio di disciplina. C. 23 mag. n. 1934-206.

6. Regolamento organico tipo per i dipendenti dei piccoli comuni. V. *Pintozzi*-103 e 126.

7. Riordinamento uffici e servizi, dispensa del personale. C. 12 genn. n. 160-17.

8. Sanitari. Indennità per missioni straordinarie. C. 12 mar. n. 9280-98. Congedi. C. 23 nov. n. 47034-438.

9. Segretari comunali (v. Segretari comunali).

Identità (carte di) (v. Carta di identità).

Lavoro (decisione controversie).

Norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro. R. D. 26 febb. n. 478-398 e 413.

Lavoro (igiene del)

Regolamento generale. C. 27 genn. n. 41712-52.

Lavoro (patto di)

Patto di lavoro e mano d'opera. C. 18 apr. n. 13864-148.

Legalizzazione di atti (v. Atti).

Legge com. e prov. (v. Regolamenti edilizi).

Leva e servizi militari.

1. Istruzione premilitare. C. 27 genn. n. 364-cop. 3.

2. Operazioni di leva. C. 18 febb. n. 709-73.

3. Compilazione della situazione di famiglia mod. 29 per iscritti di leva che hanno diritto alla riduzione di ferma. C. 3. apr. n. 1679-cop. 10.

4. R. Decreto legge 3 ago. n. 1922 che modifica la legge sul reclutamento del R. Esercito. C. 5 dic. n. 47709-435.

Macellazioni (v. Carni)

Maestri (v. Scuole)

Medici chirurghi.

Uffici di collocamento. C. 11 febb. n. 3302-cop. 5.

Mestieri.

Mestieri ambulanti: ciarlatani e chiromanti. C. Q. S. 14 apr. n. 1363-154.

Militari.

Comunicazioni da farsi dagli uffici municipali relativamente ai militari in congedo. C. 17 sett. 1928 n. 4768-cop. 27.

Miniere.

Disposizioni sulla nuova legge mineraria (v. Federazione Prov. E. A.).

Denuncia di miniere e concessioni minerarie. C. 14 maggio n. 17149-190.

Monete.

Ritiro dalla circolazione e prescrizione degli scudi di argento da lire 5. C. 21 mar. n. 1273-122.

Mosca olearia (v. Federazione Prov. E. A.).

Mosche (v. Sanità).

Mulini.

1. Disciplina della macellazione: elenco dei mulini. C. 28 dic. 1927 n. 48458-4. C. 9 apr. n. 1000-cop. 11.

2. Divieto di rilasciare licenze per l'esercizio di nuovi impianti di macinazione. C. 20 dic. 1927 n. 47234-7.

3. Termine domande concessione licenze. C. 19 genn. num. 1157-22.

4. Impianti molitori. C. 16 giu. n. 23354-cop. 17.

5. Classificazione dei mulini in seguito alla sospensione della legge sull'abburrattamento delle farine. C. 18 ott. n. 41079-395.

6. Rinnovazione licenze. C. 30 nov. n. 47591-440.

Monopoli.

Passaggio dei servizi in materia di monopoli di Stato della Intendenza di Finanza agli Uffici compartimentali di ispezione. C. 7 dic. n. 48173-457.

Mutilati ed invalidi.

Concentramento invalidi di guerra a Roma per decennale vittoria. C. 24 ott. n. 5307-cop. 30.

Mutui e Prestiti.

Provvedimenti a favore delle Provincie, dei comuni e dei concessionari di opere di bonifica. L. 28 giu. n. 1608-299.

Nascite (denunzie di). V. Stato Civile.

Navigazione interna (v. Trasporti terrestri).

Nazionalità (difesa della). C. 13 mar. n. 1179-cop. 8.

Notizie e comunicazioni diverse.

1. Nel personale delle R. Prefetture e Questure-cop. 4, 28, 34, 36.

2. Attestati e benemerenze-cop. 17.

3. Carteggio concernente i comuni già appartenenti alla Provincia di Lucca ed ora compresi nella giurisdizione della Provincia di Pistoia. C. 24 sett.-cop. 28.

Opere di arte, di musica.

1. Alienazione. C. 23 dic. 1927 n. 47147-II.

2. Tutela del patrimonio musicale nazionale. C. 13 dic. 1927 n. 4985-13.

Opere Pie.

1. *Congregazioni di Carità*. Riforma dell' Amm. L. 4 mar. n. 423-129. Presidenti, nomina-cop. 18. id. sostituzioni. C. 9 ago. n. 30450-cop. 23. Assicurazione incendi (v. Federazione Prov. E. A.)

2. Istituzioni ospitaliere. Farmacie. (v. Federazione Prov. E. A.)

Opere Pubbliche.

Inaugurazione. C. 5 lug. n. 1580-254.

Bonifica (opere di) v. Mutui e Prestiti.

Orfani di guerra.

1. Raccolta di somme e di oggetti in favore degli orfani di guerra. C. 31 mar. n. 1597-cop. 10. C. 21 apr. n. 2131-151.

2. Censimento. C. 16 ago. n. 279-cop. 24.

Ostetriche.

Servizio di collocamento per le ostetriche. C. 19 apr. num. 14978-157.

Pane.

1. Celebrazione del pane. C. 19 febb. n. 766-69. C. 3 mar. n. 905-84. C. 8 mar. 1107-cop. 7. C. 5 mag. n. 2477-174. C. 14 dic. n. 6056-460.

2. Industria panificazione (disciplina della). R. D. L. 29 lug. n. 1843-324. C. 29 ago. 33821-333. C. M. F. 21 ago. n. 63051-318. Tassa sulle concessioni governative. C. M. F. 21 ago. n. 63056. 353. Licenze. C. 8 ott. n. 40217-cop. 28. C. 1.º ott. n. 37018-373. C. 23 nov. n. 46852-cop. 23. C. 7 dic. n. 40217-441. C. 27 dic. n. 51343-467.

3. Calmiere pane (disciplina). C. 30 ago. n. 33822-331.

4. Abburrattamento farine di frumento. Analisi. C. 18 apr. n. 14865-cop. 11. C. 26 mag. n. 20610-cop. 15. C. 1.º lug. n. 21790 cop. 16.

5. Farine (prezzo delle). C. 2 lug. n. 26951-255. C. 3 ago. n. 30502-cop. 22.

6. Trebbiatura (obbligatorietà della denuncia della trebbiatura a macchina di grano. C. 6 giu. n. 22530-214. C. 21 giu. n. 25294-234.

7. Dolceria fresca (fabbricazione e vendita) nelle feste Pasquali. C. 29 mar. n. 12487-123.

8. Concorso nazionale per la vittoria del grano. C. 23 genn. n. 243-cop. 3. C. 19 lug. n. 3622-cop. 21.

Passaporto (v. Emigrazione).

Passeri (v. Caccia).

Pesca.

1. Pesca in acque dolci. Licenza per 1928. C. 23 dic. 1927 n. 46892-12.

2. id. Licenze per 1929. C. 7 dic. n. 49797-458.

3. Diritti esclusivi di pesca. C. 1.º mar. n. 14594-192.

Podestà.

1. Distintivi di carica (v. Federazione Prov. E. A.).

2. L'istituto podestarile e le funzioni del Segretario Comunale. *C. Leonetti-25.*

3. Applicazione della legge 4 febb. 1926 n. 237 e del R. D. 3 sett. 1926 n. 1910 circa l'istituzione dei Podestà e delle Consulte municipali. *C. M. I. 15 apr-169.*

4. Rimborso di spese sostenute dai podestà per spese di viaggio od altro. *R. R.-176.*

5. Atti podestarili. Ricorsi. (v. Ricorsi).

6. Ordinamento podestarile. Modifica art. 10 legge 9 febb. 1926 n. 237 (L. 21 giu. n. 1485-313.

Popolazione, statistiche ecc.

1. Movimento naturale della popolazione. Rilevazioni statistiche mensili. *C. 12 genn. n. 1361-17. C. 8 mar. n. 8501-87. C. 17 ago. n. 30450-cop. 23.*

2. Registri anagrafici municipali. Tenuta al corrente e revisione. *C. 20 apr. n. 16148-147. C. 13 sett. n. 30610-352.*

3. Inchiesta sulle famiglie che hanno avuto 7 o più figli. *C. 4 lugl. n. 11100-263.*

4. Denunce tardive di nascite. *C. 6 dic. n. 47588-cop 34.*

5. Politica demografica. *C. 7 dic. n. 47707-452.*

Poste e telegrafi, telefoni.

1. Corrispondenza di ufficio. Telegrammi espressi di Stato. *C. 24 apr. n. 14587-151.*

2. Esenzioni tasse postali. Bolli di contrassegno. *C. 7 mag. n. 2393-174.*

3. Applicazione tariffa telefonica agli uffici gov., provin. e opere pie. *C. 10 mag. n. 2525-187.*

4. Riordinamento delle norme che regolano lo scambio della corrispondenza postale fra gli uffici statali e i podestà. *L. 14 giu.-273. C. P. S. 7 ago n. 30985-305.*

Posteggio.

Rinnovamento della licenza di posteggio nei mercati. Iscrizione ai Sindacati. *C. 10 dic. n. 48186-cop. 35.*

Prefetto.

1. Saluto alle popolazioni della Provincia di Salerno-1.

2. S. E. Antonio De Biase. Prefetto di Salerno-177.

Prezzi, calmieri ecc. (v. Contratti).

1. Prezzi base dei generi alimentari. C. 18 genn. n. 2160-18. C. 29 genn. n. 3418-39.
2. id. Criteri per la loro determinazione. C. 6 febb. num. 4987-48.
3. Prezzi del riso. C. 26 genn. n. 379-cop. 3.

Propaganda agraria cinematografica. C. 17 settembre n. 36101-350.

Pubblicazioni.

1. Pubblicazioni per gli enti autarchic. C. E. A. 3 gennaio n. 2201-15.
2. » legislative. C. 8 genn. n. 59-21.
3. Opera omnia di Gabriele d'Annunzio. C. 12 genn. num. 4715-22.
4. Bollettino nazionale dei concorsi degli E. A. C. 29 genn. n. 940-85. C. 22 marzo n. 1341-122.
5. Invio da parte di editori e direzioni di periodici di pubblicazioni non richieste. C. 11 ago. n. 4003-cop. 23.
6. Recensioni. cop. n. 7, 9, 10, 12, 14, 17, 26, 30, 31.
7. Abbonamenti a riviste. C. 30 ott. n. 5390-409.
8. Società « Libri fecondi » - Annuario commerciale e industriale. C. 10 nov. n. 5581-cop. 32. C. 18 nov. n. 5712-cop. 32.

Pubblicità (v. Affissioni-v. Propaganda).

Raccolta di fondi mediante sottoscrizioni, sussidi enti pubblici ecc. C. 6 giugno n. 2917-225. Sottoscrizione pro danneggiati eruzione Etna. C. 11 nov. n. 5466-cop. 32.

Radioaudizioni. C. 5 giu. n. 21771-cop. 17.

Rappresentanza politica. (Riforme della) L. 19 mag. num. 1018-209.

Regolamenti edilizi.

Inasprimento delle penali stabilite per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti edilizi L. 26 febb. n. 613-161.

Requisizioni quadrupedi e veicoli.

Tenuta dei registri prescritti. C. 29 mag. n. 18242-215.

Ricorsi.

Gravami agli atti podestarili. *Aldo Barbadoro*-310.

Riposo festivo.

Applicazione legge sul riposo festivo aziende commerciali.

C. 7 mar. n. 8649-117.

Riso (v. Prezzi).

Giornata del riso e diffusione del consumo di tale prodotto.

C. 12 febb. n. 5591-68.

Sanità.

1. *Adempimenti e servizi sanitari.* Licenze per pubblicità, mezzi, prevenzione e cura malattie e specialità medicinali e presidii chirurgici. Tassa di concessione governativa. C. 31 marzo numero 12273-cop. 10.

Pulizia veterinaria. C. 20 genn. n. 2641-cop. 2. C. 12 giu. n. 23212-262. C. 28 luglio n. 29660-cop. 20. C. 21 dic. n. 51078-cop. 36.

Bestiame. Malattie infettive, raccolta ed invio del materiale patologico. C. 19 lug. n. 29298-277.

Bollettino sanitario settimanale del bestiame. C. 16 ago. n. 33239-305.

Servizio veterinario C. 7 dic. n. 49121-cop. 34.

2. Alimenti e merci.

Vendita dello scatolame di pesce in conserva. C. 20 marzo, n. 9814-120. Certificato sanitario di scorta dei prodotti alimentari di origine animale diretti in Francia. C. 12 maggio num. 17826-coper. 14. Divieto ai macelli di manipolare o prelevare sangue a scopo di preparazione di prodotti medicinali. C. 4 dic. n. 48440-458.

3. *Assistenza sanitaria.* Assistenza sanitaria gratuita ai sanitari ed ai quadrupedi del'Arma dei RR. CC.. C. 14 genn. num 46987-cop. 2.

4. *Chinino di Stato.* Versamenti. C. 21 giu. n. 25097-263.

5. Malattie infettive.

a) *Afta epizootica.* Vigilanza sanitaria. C. 15 mar. n. 9142. III. C. 8 giu. n. 22536-228. C. 23 giu. n. 24365-243. C. 27 ago. n. 33816-314. Misure di polizia veterinaria per la lotta contro l'afta epizootica ed altre epizoozie. C. 30 lug. n. 30842-293. Afta epizootica e vaiuolo ovino, demonticazione. D. P. S. 13 ottobre n. 41135-383. Revoca decreto 23 giu. n. 34365-447.

b) *Carbonchio.* Vaccinazioni anticarbonchiose degli animali. C. 9 febb. n. 4996-cop. 5.

c) *Epidemia di Dengue*. C. 28 ago. n. 34574-**315**. C. 13 sett. n. 34534-**cop. 26**.

d) *Malaria*. Lotta contro la malaria. C. 25 maggio num. 11529-**237**.

e) *Rabbia canina*. Profilassi. C. 24 mar. n. 11531-**cop. 9**. C. 29 ott. n. 33450-**395**. Invio prospetti. C. 19 mar. n. 3144-**120**. Profilassi. C. 28 lug. n. 30721-**cop. 21**. Ord. P. S. 27 genn. 1927 n. 3365 nella C. del 20 ago. 1928 n. 33450-**316**.

f) *Vaiuolo*. Profilassi. C. 12 apr. n. 12817-**142**. Vaiuolo ovino Demonticazione D. 13 ott. n. 41135-**383**.

g) *Tracoma*. Indagine diffusiva del tracoma. C. 26 aprile n. 11445-**cop. 13**.

h) *Tifo*. Vaccinazione antitifica. C. 26 ott. n. 42812-**411**.

Mosche, (lotta contro le). Disposizioni L. 20 mar. n. 858-**217**. D. del Capo del Governo 20 maggio-**218**. Cartella di propaganda per la lotta contro le mosche. C. 5 sett. n. 34770-**cop. 26**.

Professioni sanitarie ed arti ausiliarie. C. 8 dic. n. 50215-**461**.

Sanitari (v. Impiegati comunali).

Scuole.

1. Autorizzazione per l'occupazione temporanea di locali da adibirsi ad uso di scuole primarie nel mezzogiorno e nelle isole R. D. L. 29 dic. 1927 n. 2823-**113**. C. 21 mar. n. 10262-**116**.

2. Borse di studio per gli aspiranti alla carriera magistrale C. 4 magg. n. 2283-**191**.

3. Scuole di avviamento professionale. Spese facoltative enti locali. C. 15 ott. n. 40622-**378**.

Segretario comunale.

1. *Stato giuridico ed economico*. C. 7 lug. n. 27595-**250**. C. 20 ago. n. 27595-**301**. C. 1.º sett. n. 4412-**329**. R. D. L. 17 ago. n. 1953-**337**. C. 10 sett. n. 36368-**347**. C. 18 ott. n. 27595-**386**. Consiglio di ammin. dei segretari comunali. Istituzione. D. P. S. 9 ott.-**cop. 30**. Nomine provvisorie di segretari comunali.-**cop. 31, 32, 33**.

2. L'istituto podestarile e le funzioni del Segretario comun. *G. Leonetti-25*.

3. La funzione del Segretario comunale. *Avv. G. Greco-54*.

4. I Segretari comunali e gli onorari in tema di contratti - *D.r A. Telesca-159*.

5. Risultato esami per segretario comunale-**cop. 16**.

Sindacale (inquadramento). Ricorsi.

Ricorsi in materia d'inquadramento sindacale. C. 26 nov. n. 46340-428.

Spese.

1. Spese facoltative degli enti locali. C. 21 giugno numero 22821-249.

2. Spese per rimpatrio d'indigenti ed accompagnamento ammalati celtici in luoghi di cura. C. 17 ott. n. 41849-396.

3. Ripercussione sulle finanze dei comuni dei maggiori oneri addossati dallo Stato dal 1922 al 1928. C. 7 nov. n. 44429-403.

4. Spese per i servizi igienico-sanitari. C. 7 dic. n. 48481-454.

Spettacoli.

Licenza Autorità P. S. per spettacoli in luoghi pubblici diversi dai teatri. Tassa di concessione. C. Q. S. 18 marzo num. 1068-148.

Spiriti.

Aumento dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti. R. D. L. 14 sett. n. 2113-363. C. 1.º ott. n. 18691-387.

Sport, ginnastica, gare ecc.

1. Autorizzazione per manifestazioni e gare sportive. C. 18 dic. 1927-8.

2. *Campi sportivi*. C. E. A. 19 dic. n. 2211-14. Provvedimenti per la costruzione. L. 20 giu. n. 1580-275. Norme per l'approvazione dei progetti. C. 27 lug. n. 3747-cop. 22. (v. Federazione Prov. E. A.).

Stabilimento (R) Termale C. Alberto di Acqui.

Concessione della cura gratuita e semigratuita. C. 16 febb. n. 5060-cop. 6.

Stato civile.

Norme per disciplinare la imposizione dei nomi nelle denunce delle nascite. L. 8 mar. 1928 n. 383-165.

Stemma.

1. Uso di stemma. C. 27 dic. 1927 n. 4847-2.

2. Esattorie imposte. Stemma Sabauda e Littorio. C. 28 giu. n. 22756-264.

Strade.

1. Viabilità vicinale. C. 22 magg. n. n. 20171-207.

2. Concessioni stradali. C. 3 nov. n. 43127-407.

Tassa di macellazione.

Versamento quote, emissione di vaglia di servizio, revoca.
C. 20 lug. n. 29035-280.

Tassa speciale animali caprini.

1. Compilazione ruoli. C. 3 genn. n. 39434-9. C. 20 genn. n. 1062-23. C. 21 giu. n. 23359-254. C. 14 sett. n. 22359-cop. 27.

2. Rilascio delle licenze da parte delle autorità comunali. C. 12 ott. n. 39032-385.

Teatri.

Norme per i teatri. C. 27 ago. n. 32410-cop 24.

Teleferiche.

L. 13 giu. 1907 n. 403 e reg. 25 ago. 1908 n. 829. Applicazione. C. 23 apr. n. 14435-cop, 12.

Telegrammi (v. Poste e Telegrafi).**Tesorerie comunali (v. Esattorie).****Tessuti tipo,**

Vendita di tessuti tipo controllati dallo Stato. C. 6 giu. n. 21058-270. C. 19 giu. n. 25636-cop. 20. C. 28 giu. n. 24025-278. C. 29 sett. n. 37627-cop. 28.

Toponomastica stradale.

1. Esecuzione legge 23 giu. 1927 n. 1188. C. 3 febb. num. 509-cop. 5. C. 12 dic. n. 48478-453.

2. Raccolta del materiale toponomastico stradale. C. 10 febb. n. 633-cop. 5.

Tori.

Accertamento dei tori destinati alla monta pubblica. C. 22 mar. n. 11307-123.

Tramvie (v. Veicoli).**Trasporti terrestri e navigazione interna.**

Elenco dei datori di lavoro rappresentanti della Confederazione Naz. fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna C. 28 mar. n. 11122-cop. 9.

1 **Trattori agricoli.** C. 17 apr. n. 16360-cop. 12.

Tributi locali (v. Finanze E. L.).**Usi civici.**

Applicazione legge 16 giu. 1927 n. 1766 (v. Federazione Prov. E. A.).

Veicoli.a) *Automobili, autoveicoli.*

1. Autoveicoli R. Marina. C. 7 genn. n. 49405-20.
2. Copia Mod. 6. C. 7 dic. **cop. 35.**
3. Conducenti autoveicoli. Patentino, elenco di documenti. C. 20 giu. n. 25230-242. Vidimazione patentino. C. 4 lug. n. 26201-256. Visto annuale. C. 1° sett. n. 36215-**cop. 27.** C. 5 ott. n. 39919-**cop. 29.**
4. Circolazione autoveicoli. C. 27 sett. n. 36958-**cop. 29.**
5. Illuminazione targhe. C. 20 febb. n. 6900-**cop. 6.**
6. Immatricolazione targhe e illuminazione autoveicoli. C. 12 genn. n. 49404-20.
7. Immatricolazione per servizio pubblico di noleggio da rimessa. Conducenti. C. 9 apr. n. 11722-**cop. 11.** C. 24 apr. num. 14591-156.
8. Obbligo degli apparecchi per riduzione dei rumori e per evitare esalazioni moleste. C. 24 nov. n. 47392-**cop. 33.**
9. Regime tributario automobilistico. C. 4 genn. n. 69601-10.
10. Servizi pubblici urbani tramviari ed automobilistici. C. 17 ago. n. 31333-319.
11. Smarrimento targhe di riconoscimento. C. 4 lug. num. 22469-257.
12. Tasse automobilistiche 1928. C. 20 genn. n. 49501-**cop. 3.**
13. Tramvie (v. sopra n. 8).

b) *Veicoli.*

Cerchioni dei veicoli. C. 19 giu. n. 23328-241. C. 25 lug. n. 27199-**cop. 21.**

Verifiche di cassa. C. 27 genn. n. 3156-33.

Vienna.

Municipio di Vienna. Richiesta di bollettini statistici. C. 18 ott. n. 5219-**cop. 3.**

Viti americane.

Commercio e vendita. C. 27 genn. n. 4935-51.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

ALLE POPOLAZIONI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

1. Uso di stemma
2. Impiegati e salariati dispensati, dispense dal limite di età per le loro partecipazioni ai concorsi. (R. D. L. 27 ottobre 1927 n. 2049).
3. Disciplina della macinazione, elenco dei mulini.
4. Disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.
5. Disciplina del commercio di vendita delle carni fresche e congelate.
6. Disciplina del commercio. Apertura di nuovi esercizi.
7. id. Vigilanza perchè il commercio esercitato resti nei limiti di quello autorizzato.
8. Divieto di rilasciare licenze per l'apertura di nuovi impianti di macinazione.
9. Autorizzazione per manifestazioni e gare sportive.
10. Tassa speciale sugli animali caprini.
11. Contributi al Consorzio antitubercolare ed alla Federazione Prov. E. A.
12. Regime tributario automobilistico.
13. Alienazione di opere d' arte.

(cont. pag. 2)

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

14. Uffici di consulenza.
15. Pesca in acque dolci, licenze pel 1928. Tassa di concessione governativa.
16. 2.^a fiera campionaria di Tripoli.
17. Tutela del patrimonio musicale nazionale.
18. Proroga per cessazione del corso legale e per la prescrizione dei biglietti di Stato.
19. Obbligatorietà delle concimaie.

c) **Atti Ufficiali della Federazione Prov. degli Enti Autarchici.**

1. Assicurazione dei beni comunali contro gli incendi.
2. Campi sportivi.
3. Pubblicazioni per gli Enti autarchici.

COPERTINA

Contin. atti ufficiali R. Prefettura n. 18 a n. 19 — R. Prefettura di Salerno: Calendario di udienze della G. P. A. e del Consiglio di Prefettura. — Concorsi—Aste, appalti ecc.

Indice analitico alfabetico per l'anno 1927.

18. **Proroga per cessazione del corso legale e per la prescrizione dei biglietti di Stato.** (C. P. S. 23 dic. 1927 n. 5095 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Con D. M. del 6 dic. 1927 il termine per l'accettazione da parte delle pubbliche casse dei biglietti di Stato da lire 25 è stato prorogato al 30 giugno 1928 e alla stessa data viene prorogato il termine per la cessazione del corso legale dei biglietti da lire 5 e lire 10, che dovranno essere accettati dalle casse predette fino al 31 dicemb e 1928.

Si prega perciò di voler dare a quanto sopra la massima diffusione per mezzo di manifesti al pubblico e per mezzo delle autorità ecclesiastiche, favorendo un cenno di conferma.

Il Prefetto — DE BIASE

19. **Obbligatorietà delle concimaie.** (Decreto prefettizio 2 gennaio 1928 n. 26614).

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Visto la legge 23 giugno 1927, n. 1155, pubblicata nella Gazz. Uffic. del 15 luglio u. s. n. 162, concernente l'obbligatorietà delle concimaie;

Visto il parere espresso dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura e dalla Commissione Granaria Provinciale:

DECRETA

Entro tre anni dalla data della presente ordinanza ai termini dell'art. 1 della legge suindicata, tutte le stalle rurali per bovini ed equini della Provincia di Salerno, adibiti a più di due capi adulti, dovranno essere dotate, qualora già non lo siano, di una concimaia avente le seguenti caratteristiche:

- 1.^o essere costruita in muratura, con muretto perimetrale

Alle popolazioni della Provincia di Salerno

Mando il più vibrante saluto di ammirazione alle genti operose e fedeli di questa proficua Terra — che attendono alle usate fatiche con rinnovata lena, mentre l'aurora dell'anno VI irraggia nel cielo rasserenato della vita nazionale la splendente certezza di domani. Ed esprimo dal profondo dell'animo mio il voto augurale che nulla rallenti il ritmo superbo, col quale ascendono secure verso le mete segnate da Dio.

A tutte le forze affasciate in disciplina sindacale nell'orbita del Regime, l'augurio sincero che presto divengano le incrollabili basi dello Stato corporativo.

Alle Camicie Nere della Provincia, esempio mirabile di fede inesausta e di consapevole obbedienza, lo schietto affettuoso augurio di camerata che più in alto e sempre più oltre — agli ordini infallibili del Duce — portino il nostro gagliardetto, segnacolo di battaglie, segnacolo di Vittorie.

Dal Palazzo del Governo — Capodanno 1928 — Anno VI.

Il Prefetto

Antonio De Biase

Siamo lieti di iniziare il 3.^o lustro di questa pubblicazione col riportare il messaggio augurale di S. E. il Prefetto di Salerno alle popolazioni della nostra Provincia.

Associandoci alle attestazioni di riconoscenza e di devozione, che dalle Autorità e delle Rappresentanze di Enti della nostra terra sono pervenute al Degno Uomo, facciamo voti, certi di condividere i sentimenti di tutti, che il Comm. De Biase sia lasciato ancora a lungo a reggere il governo della nostra Provincia.

La Direzione

Parte I.

b) Atti ufficiali della R.^a Prefettura.

1. **Uso di stemma.** (C. P. S. 27 Dic. 1927 n. 4847 al Presidente della Commissione Reale per la Provincia e ai Podestà e Commissari della Provincia).

Non di rado si è avuto occasione di notare l'uso, da parte di Enti, associazioni ed Istituti diversi, dello stemma dello Stato e di quello dei Comuni del Regno. Allo scopo di ovviare al grave inconveniente, con mia circ. in data 27 aprile 1927, num. 1689, pubb. a pag. 133 del Bollettino Amm. del 1927, richiamai le SS. LL. all'osservanza delle norme legislative in materia.

A maggior chiarimento, reputo opportuno ricordare che le Amministrazioni prov. e com., le Opere Pie e i vari Enti morali non possono usare intestazioni, emblemi, distintivi e sigilli, senza indicare, con apposita leggenda, la denominazione dell'Amministrazione stessa e non possono usare lo stemma dello Stato, ma soltanto il proprio, e quando ne abbiano ottenuto la concessione e il riconoscimento, per legittimo possesso, da parte della Consulta Araldica. Lo stemma Reale, poi, non può essere usato senza la leggenda: « Brevetto della Real Casa ».

Le surriportate limitazioni vanno tenute presenti per evitare le conseguenze dell'abuso dello stemma dello Stato, e cioè la contraffazione della natura giuridica dell'Ente; l'attribuzione allo Stato di responsabilità e manifestazioni non proprie; ed il conferimento, quale organo di Stato, di credito e di prestigio all'Ente, a danno della buona fede pubblica.

I Sigg. Podestà vorranno pertanto accertare se da parte degli Enti locali si faccia eventualmente indebito uso di stemma,

e, se qualche caso si verifichi, denunciare a questa Prefettura l'Ente contravventore per le conseguenti sanzioni, ai sensi degli art. 1 e 5 del Decreto Legge 20 marzo 1924, n. 442.

Le SS. LL. dovranno nel tempo stesso verificare se lo stemma della rispettiva Amministrazione abbia ottenuto il legale riconoscimento; giacchè, diversamente, questo dovrà essere richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

All'uopo credo utile ricordare che, ai sensi degli art. 47 e seguenti del Regolamento della Consulta Araldica, approvato con R. Decreto 5 luglio 1896, n. 314, le Provincie, i Comuni e gli altri Enti, che devono provvedere alla legalizzazione dell'uso del proprio stemma, devono presentare istanza a S. E. il Capo del Governo, redatta su carta da bollo da L. 3, corredata dai seguenti documenti:

- 1.° verbale del Podestà o del Consiglio di amministrazione, con la dichiarazione motivata dall'assunzione dello stemma o del gonfalone;
- 2.° cenno storico giustificativo dello stemma prescelto, e, per gli Enti, accompagnato dallo statuto dell'Ente;
- 3.° bozzetto figurato, con i colori araldici, dello stemma o del gonfalone prescelto, legalizzato dall'autorità dirigente;
- 4.° vaglia di L. 10,10 per deposito regolamentare, intestato al Cassiere della Consulta araldica.

Di conseguenza, le Provincie e i Comuni devono, alla loro volta, vigilare che il proprio stemma non sia usato, nella sua integrità o nella spezzatura, da enti diversi non civici, poichè viene lamentato che ben sovente Istituti commerciali, e particolarmente le Banche, assumono stemmi ed emblemi dei Comuni di loro dimora.

I Comuni hanno il dovere di accertare gli abusi del proprio stemma civico e di denunciarli, come già si è detto.

I sigg. Podestà, infine, non devono consentire che in lapidi sepolcrali e in prospetti di edifici, o in qualunque luogo esposto al pubblico, sieno elevati e apposti stemmi od emblemi araldici,

senza che al Comune siano prodotti i certificati della Consulta araldica, a prova del legittimo possesso di essi.

Confido nell'azione diligente ed energica delle SS. LL., affinché le disposizioni che precedono vengano scrupolosamente osservate.

Il Prefetto — DE BIASE

2. Impiegati e salariati dispensati; dispensa del limite di età per loro partecipazione ai concorsi. R. D. L. 27 ottobre 1927 n. 2049. (C. P. S. 27 Dic. 1927 n. 48032 ai Podestà e Commissari della Provincia).

La Gazz. Uff. 16 nov. u. s. n. 265, pubblica il R. D. legge 27 ottobre 1927 n. 2049, (1) concernente l'esenzione per un biennio dai limiti di età fissati per partecipare ai concorsi presso amm. com. nei riguardi degli impiegati o salariati com. dispensati in virtù di provvedimenti adottati in base al R. D. legge 17 marzo 1927, n. 383.

Si richiama la particolare attenzione delle SS. LL. perchè il citato decreto legge abbia regolare attuazione, ed intanto si resta in attesa di un cenno di assicurazione per l'adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

3. Disciplina della macinazione; elenco dei mulini. (C. P. S. 29 dic. 1927 n. 48458 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Prego la S. V. trasmettermi un elenco dei mulini esistenti in codesto Comune, tanto se in attività che chiusi provvisoriamente, indicando il sistema (idrico o termico) ed il nome del proprietario.

Gradirò immediata risposta.

Il Prefetto — DE BIASE

4. Disciplina della vendita di carni fresche e congelate. (C. P. S. 17 dic. 1927 n. 47470 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Prego le SS. LL. favorire sollecito riscontro alla mia circolare n. 39484 pubb. nel Bollettino Amm. (copertina) del 31 ottobre 1927.

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 407.

Con l'occasione informo che da parte di quest'ufficio è stato con rincrescimento rilevato che in alcuni Comuni di questa Provincia, e specialmente in qualche Comune di massima importanza, non ancora è stata data attuazione alla mia ordinanza del 30 giugno c. a. pubblicata a pag. 235 del Bollettivo Amm. del 1927.

Attendo subito precise assicurazioni.

Il Prefetto — DE BIASE

5. **Disciplina del commercio di vendita delle carni fresche e congelate.** (C. P. S. 28 dicembre 1927 n. 24621 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Il Ministero dell' Economia Naz. comunica quanto appresso:

« Questo Ministero, ad evitare che il funzionamento degli spacci di carne gestiti in nome e per conto delle aziende cooperative di consumo possa esser turbato per la rigida applicazione del R. D. L. 19 maggio 1927 n. 868 (1) o in considerazione che le aziende suddette adempiono a scopi sociali di alta importanza nel moderare la tendenza al rialzo del prezzo delle derrate, è venuto nella determinazione di consentire agli spacci suddetti la vendita promiscua di carni congelate e carni fresche, escludendosi però nel modo il più assoluto la vendita di carni congelate e fresche di animali della medesima specie.

« Così, ad esempio, se un determinato spaccio venda carni congelate bovine (vitelli, manzo, vacca, bue, toro, ecc.) potrà vendere contemporaneamente carni fresche ovine e suine; ma non potrà vendere carne bovina fresca in nessun genere.

« Nell' occasione si fa presente che è in corso la rettifica delle seguenti parole del terzo ultimo comma dell' art. 1 del R. D. suddetto, dove si tratta delle carni suine di 2.^a qualità, nel senso che invece di « maschi e femmine castrati da almeno 2 mesi » devesi intendere « maschi e femmine castrati da meno di 2 mesi ».

Avvertesi pure che il regolamento sanitario sulla ispezione

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 227.

delle carni da macello d'imminente pubblicazione da parte del Ministero dell'Interno assegna i verri non castrati e criptorchidi alla bassa macelleria ».

Il Prefetto — DE BIASE

7. Disciplina del commercio. Apertura di nuovi esercizi. (C. P. S. 24 dic. 1927 n. 47232 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Viene segnalato che le Commissioni Comunali non seguono criteri uniformi nel provvedere in merito alle domande di apertura di nuovi esercizi di vendita al pubblico di merci e derrate e che si concedono con eccessiva facilità le relative licenze e si autorizzano altresì trasferimenti di esercizi non giustificati da alcuna reale necessità.

Come è noto alla S. V. e come è stato già ripetutamente chiarito dal Ministero dell'Economia Naz., tra gli scopi principali che il R. D. L. 16 dic. 1926, n. 2174 si è proposto di raggiungere rientra anche quello della graduale riduzione degli esercizi, che devesi ritenere uno dei mezzi più efficaci per il ribasso dei prezzi di vendita al minuto.

Il numero eccessivo degli esercizi di vendita è infatti una delle cause maggiori della sostenutezza dei prezzi stessi, in quanto importa inevitabilmente aumento di spese generali, di quote di utile per i commercianti, ecc.

Prego pertanto la S. V. di volersi interessare personalmente per la più rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nel citato decreto legge e delle istruzioni impartite in materia da questa Prefettura, curando che alla concessione di nuove licenze di esercizi di vendita al pubblico si faccia luogo soltanto nei casi di reale comprovata necessità.

Gradirò un pronto cenno di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

7. Disciplina del commercio. Vigilanza perchè il commercio esercitato resti nei limiti di quello autorizzato. (C. P. S. 29 dic. 1927 n. 47236 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Richiamo l'attenzione della S. V. su di un grave inconve-

niente, che verrebbe a vulnerare lo spirito della legge 16 dicembre, n. 2174, che disciplina il commercio di vendita al pubblico.

Accade di frequente che dei negozianti, i quali hanno ottenuto la licenza di esercizio per la vendita di determinate merci, inizino, ad un certo momento, il commercio di generi i più variati e che nessuna attinenza hanno con quelli costituenti la prima ragione di essere dell'esercizio.

Tale fatto non è chi non veda come potrebbe portare addirittura ad un completo cambiamento del genere di commercio eludendo il controllo degli organi e delle Autorità preposte al rilascio delle licenze.

E' pertanto che prego la S. V. di raccomandare alla Commissione comunale di esercitare la più scrupolosa sorveglianza in modo che quanto sopra non abbia a verificarsi.

Si verifica, inoltre, che vari negozianti, che attendono al commercio di generi che non hanno alcuna affinità con la dolceria, all'approssimarsi delle maggiori solennità annuali, intraprendano la vendita specialmente di panettoni, focaccine ed altri dolci lievitati. Ciò, con non lieve danno per la classe dei dolcieri, la quale in dipendenza della concessione delle licenze, dovrebbe, a priori, ritenersi tutelata circa il numero degli spacci della specie.

A tale stato di cose che, oltre a generare malumore, contrasta con lo spirito della legge, è necessario che sia ovviato; sicchè prego le SS. LL. di provvedere in conformità.

Resto in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

8. Divieto di rilasciare licenze per l'apertura di nuovi impianti di macinazione. (C. P. S. 20 dic. 1927 n. 47234 ai Podestà e Commissari della Provincia),

Il R. Decreto legge 12 agosto u. s. n. 1580, si propone, com'è noto, la più scrupolosa disciplina dell'industria della macinazione dei cereali e subordina l'esercizio di tale industria alla concessione di una speciale licenza da parte dei Prefetti. Ciò s'in-

tende, sempre quando i vari impianti diano precisa garanzia di poter compiere nei modi voluti dal provvedimento la macinazione.

Senonchè è da considerare che l'industria molitoria è colpita attualmente da una grave preoccupante crisi, la quale, per quanto se ne possano stabilire le cause, è seguita con ogni attenzione dal Governo Nazionale, preoccupato soltanto di apporarvi tutti quei rimedi, che si ravvisino necessari.

Sta di fatto che in Italia il numero dei molini è stato ed è tuttora superiore al fabbisogno e che a tale plethora di impianti deve, in parte, attribuirsi la crisi che attraversa l'industria molitoria.

Inoltre, non può sfuggire che l'esorbitante numero di molini provoca inevitabilmente un aumento delle spese generali di macinazione, in quanto queste vengono a ripartirsi su una modesta quantità di grano macinato e si risolve per di più a danno di una razionale macinazione.

Per le anzidette ragioni il Ministero della Econ. Naz. nella considerazione, altresì, che il R. D. L. 12 agosto u. s. si propone, fra l'altro, di conseguire una graduale diminuzione degli impianti di macinazione dei cereali, dispone di non accordare d'ora innanzi licenze per l'impianto di nuovi molini di qualsiasi genere essi siano, avvalendosi, ove sia il caso, anche delle disposizioni contenute nel R. D. L. 3 nov. 1927 n. 2422, riguardante l'impianto di stabilimenti industriali.

Tanto comunico a V. S. per intelligenza, con l'avvertenza di richiamare l'attenzione di questa Prefettura nel caso che le domande possono riguardare impianto di nuovi molini.

Il Prefetto — DE BIASE

9. **Autorizzazione per manifestazioni e gare sportive.** (C. P. S. 18 dic. 1927 ai Podestà e Commisari Prefettizi della Provincia).

Nell'intento di disciplinare le attività sportive nazionali, ormai inquadrate nel P. N. F., ed in relazione alla legge, che ha recato norme precise per regolare le pubbliche manifestazioni,

venne, com'è noto, stabilito nel nuovo statuto del comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) che le richieste di autorizzazione a svolgere manifestazioni sportive, gare, ecc., per le quali fosse già intervenuta approvazione da parte del C.O.N.I., dovessero essere indirizzate ai Prefetti.

Fu disposto, per ciò, che le domande anzidette dovessero trasmettersi dalle organizzazioni interessate per il tramite delle Federazioni provinciali fasciste, restando poi a queste la cura del relativo inoltro alla Prefettura, dopo aver apposto in calce alle domande stesse il timbro del C.O.N.I., a comprova di avere la gara o manifestazione sportiva già riportata la preventiva approvazione tanto del C.O.N.I. quanto delle gerarchie provinciali del Partito.

Il Ministero, nel confermare in massima le norme predette, ha ora impartito, con recentissima circolare, le seguenti istruzioni esplicative, a scanso di equivoci ed inconvenienti, che si sono verificati in qualche Provincia:

a) le richieste di autorizzazione a manifestazioni sportive, quando partono da *organizzazioni aderenti al C.O.N.I.*, devono pervenire alle Prefetture per mezzo delle Federazioni provinciali Fasciste, cui spetta di munirle del timbro del C.O.N.I.

b) nei casi, invece, di manifestazioni promosse da *organizzazioni libere*, cioè non dipendenti dal C.O.N.I., le domande devono essere presentate direttamente alla Prefettura, che avrà cura di richiedere l'assenso dell'Ente Sportivo provinciale del C.O.N.I.

Poichè le norme, che precedono, devono essere rigorosamente osservate, per qualunque manifestazione sportiva, importante o modesta che sia, le SS. LL. sono pregate di renderne edotte le organizzazioni interessate.

Il Prefetto—DE BIASE

10. Tassa speciale sugli animali caprini, (C. P. S. 3 genn. 1928 n. 39434 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Giusta il regolamento approvato con R. Decreto 12 agosto

« dell'inizio del pagamento delle tasse riferibili al 1928. Dovrà
« soprassedersi pertanto all'accertamento delle contravvenzioni
« fino al 20 gennaio corrente ».

Prego di dare massima pubblicità.

Il Prefetto — DE BIASE

13. **Alienazione di opere d'arte.** (C. P. S. 23 dic. 1927 n. 47147 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Pervengono alla R.^a Soprintendenza per l'Arte della Campania continue domande da parte di parroci, fabbricieri, presidenti di opere pie e di altri enti morali e perfino da parte di podestà e di commissari, per ottenere l'autorizzazione ed alienare opere d'arte e arredi sacri di pertinenza dei singoli enti.

Ad evitare inutili carteggi, prego le SS. VV. di voler ricordare agli interessati che, a norma dell'art. 2 della legge 20 giugno 1909 n. 364, tutti gli oggetti di arte e gli arredi sacri appartenenti agli enti suddetti sono *inalienabili*. E' solo consentita dal Ministero, previo parere del consiglio superiore per le antichità e belle arti, a mezzo della detta soprintendenza, il trasferimento di tali oggetti da uno ad un altro ente.

Il Prefetto — DE BIASE

14. **Uffici di consulenza.** (C. P. S. 17 dic. 1927 n. 5042 ai Podestà e Commissari della Provincia; al sig. Presidente Commissione Reale, al sig. Questore di Salerno).

E' stata segnalata al Governo l'esistenza all'estero di alcuni cosiddetti « Uffici di consulenza » i quali, con i fini nettamente antinazionali, svolgono opera deleteria, e consta che, per una migliore esplicazione di tale attività, detti uffici sogliono anche rivolgersi ai pubblici uffici del Regno per ottenere informazioni e documenti.

Tale attività deve essere senz'altro paralizzata ed a tale scopo S. E. il Capo del Governo ha disposto che tutti i pubblici Uffici tronchino immediatamente qualsiasi rapporto con i cosiddetti « uffici di consulenza » o con altri analoghi, anche se diversamente

denominati, e che alle richieste dirette a soddisfare bisogni dei cittadini italiani in territorio straniero venga corrisposto soltanto se pervenute per il tramite dei RR. Uffici consolari, della Segreteria generale dei fasci italiani all'estero, o anche direttamente dagli interessati, avvertendo però, che anche in quest'ultimo caso, alle richieste dovrà corrispondersi soltanto per il tramite dei competenti uffici consolari.

Avverto anche che analoghe istruzioni, per quanto particolarmente concerne gli Uffici di stato civile, sono state impartite dal Ministero della Giustizia alle Regie procure generali presso le Corti di appello.

Si gradirà un pronto cenno di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

15. Pesca in acque dolci—Licenze pel 1928—Tassa di concessione governativa. (C. P. S. 23 dic. 1927 n. 46891 ai Podestà e Commissari prefettizi della Provincia).

Il Ministero delle Finanze ha disposto che pel rilascio delle nuove licenze di pesca in acque dolci pel prossimo anno 1928 debbono continuare ad osservarsi le norme attualmente in vigore.

Per ottenere poi la rinnovazione delle licenze, che scadono col 31 corr., gli interessati dovranno presentare a quest'Ufficio apposita istanza in carta da bollo da lire 2,00 corredata dalla vecchia licenza e di un vaglia postale per concessioni governative di lire 12,05 o 30,05, secondo che si tratti di pescatore di mestiere o pescatore dilettante, intestato al Procuratore del registro di Salerno.

Il Prefetto — DE BIASE

16. Seconda fiera campionaria di Tripoli. (C. P. S. 27 dicembre 1927 n. 5137 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Con richiamo alla mia precedente circolare del 5 corr., numero 4875, (1) prego vivamente le SS. LL. perchè vogliano aderire ed appoggiare nel miglior modo possibile le direttive che la

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 420.

Confederazione Gen. degli Enti autarchici diramerà fra breve con apposita circolare, al fine di assicurare il più lusinghiero successo alla Seconda fiera campionaria di Tripoli.

Il Prefetto — DE BIASE

17. **Tutela del patrimonio musicale nazionale.** (C. P. S. 13 dic. 1927 n. 4985 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Viene assai spesso lamentata, e non a torto, l'ingiustificata preferenza che in molti locali di pubblico spettacolo si dà alla musica estera, danneggiando così notevolmente gli autori e gli editori italiani.

Richiamo perciò l'attenzione delle SS. LL. affinchè vogliano impartire disposizioni a chi di ragione perchè nelle sale di concerti, nei cinematografi e nei pubblici ritrovi in genere, almeno una metà di ciascun programma sia dedicata a musica italiana, e ciò non solo per quel senso di alta dignità nazionale, che deve presiedere sempre a qualsiasi manifestazione, ma nell'interesse stesso dei nostri musicisti e di coloro che danno opera quali editori alla divulgazione dei loro lavori.

S'intende che in tale obbligo non vengono comprese le manifestazioni dedicate appositamente ad onorare la memoria d'insigni musicisti stranieri e nemmeno, per ora, le rappresentazioni teatrali, nelle quali, del resto, si segue di massima un tale criterio. Alla limitazione predetta potrà farsi qualche eccezione per i concerti organizzati dalle maggiori Associazioni o Accademie del Regno, le quali abbiano già dato prova di sapere interpretare le esigenze dell'alta cultura musicale con un largo spirito d'Italianità, o che abbiano, tra le finalità loro, quella d'incoraggiare, promuovere anche l'esecuzione di lavori di nostri autori viventi e particolarmente dei giovani.

Gradirò dalle SS. LL. un cenno di riscontro.

Il Prefetto—DE BIASE

(V. cont. circolari in copertina)

c) Atti ufficiali delle Federazione Provinciale degli Enti Autarchici.

1. **Assicurazione dei beni comunali contro gl' incendi.** (C. 16 dic. 1927 n. 2206 ai Podestà dei Comuni federati).

Con circ. del 25 febb. 1926, n. 434, relativa al controindicato oggetto, raccomandavasi alle SS. LL. di valersi per l' assicurazione contro gli incendi dei beni di proprietà comunale, dell' Istituto « Le Assicurazioni d' Italia », emanazione dell' Istituto Naz. delle Assicurazioni, e che assumevasi la funzione di coadiuvare la Federazione naz. degli Enti autarchici nell' opera di coordinamento di tali assicurazioni.

Con la surriferita circolare raccomandavasi inoltre: di procedere alla totale copertura del rischio sul valore reale ed attuale dei beni; di accertare la regolarità e validità dei contratti in corso, verificando se dessi fossero stati stipulati in seguito a regolari deliberazioni debitamente approvate dalle competenti autorità; di ordinare l' aggiornamento della rubrica scadenza in corso per evitare la tacita rinnovazione dei contratti stessi.

Risultando a questa Federazione che da molti Comuni si è trascurato quanto disponevasi con la predetta circolare, prego nuovamente le SS. LL. di voler provvedere senz'altro indugio al riguardo, assicurandomene.

Saluti fascisti.

Il Presidente — ARTURO DELLA MONICA

2. **Campi sportivi.** (C. 19 dic. 1927 n. 2211 ai Podestà dei Comuni federati).

Facendo seguito alle circ. n. 1857 e 1979 dei 18 e 31 ottobre pp., (1) relative alla costituzione dei Campi sportivi, porto a conoscenza delle SS. LL. che la Segreteria Gen. del Partito Naz. Fascista ha sul proposito comunicato alla Confederazione Gen. Enti autarchici quanto segue:

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 360 e 376.

« Per la costituzione dei Campi Sportivi del Littorio, il cui progetto tipo è alle stampe e sarà pronto tra qualche giorno, il Ministero degli interni, d'accordo col Ministero delle Finanze, aderendo alla mia richiesta, ha disposto uno schema di R. D. Legge, nel quale sono dichiarate di pubblica utilità le opere relative alla costituzione di Campi sportivi, esentando da ogni tassa sugli affari gli atti degli Enti pubblici per l'esecuzione di tali opere.

In tale decreto, che sarà prossimamente pubblicato sulla *Gazzetta Uff.*, l'esenzione comprende gli atti necessari per l'esecuzione delle opere in parola, compresi anche gli atti di acquisto dell'immobile necessario per la costruzione del Campo sportivo.

Naturalmente, per ottenere l'esenzione in questione, bisognerà che la costruzione dei Campi sportivi sia fatta a cura dei Comuni o di altri Enti pubblici.

Questa concessione deve facilitare notevolmente la costruzione dei campi sportivi del Littorio.

Gli E. S. P. mi segnaleranno le eventuali esigenze locali, che si riscontrassero per la creazione dei campi sportivi.

Il Segretario Generale — F.to AUGUSTO TURATI »

Riservandomi d'inviare a suo tempo il progetto tipo sopra accennato, porgo saluti fascisti.

Il Presidente — ARTURO DELLA MONICA

3. **Publicazioni per gli Enti autarchici.** (C. 3 gennaio 1928 n. 2261 ai Podestà della Provincia).

Com'è noto alle SS. LL. gli Enti autarchici sono stati posti, mediante l'avvenuta pubblicazione dell'indice della legislazione dal 1860 al 1926 e del Bollettino amm. quindicinale a cura della Confederazione Gen., nella favorevole condizione di essere informati a tempo e con esattezza di tutte le disposizioni che li riguardano.

Un sommario confronto con tutti i numerosi periodici similari, i quali peraltro si limitano alla trattazione di speciali ma-

terie, sarà bastato per indurre i capi degli enti ed i preposti ai loro uffici nella convinzione dell' assoluta preminenza di pratica utilità di tali pubblicazioni, il cui importo complessivo è di L. 85.

E pertanto, mentre richiamo quanto formò oggetto della mia circ. n. 1684 pubblicata nel n. 22 del Bollettino Amm. 1927, (1) informo che le pubblicazioni stesse saranno continuate per il corr. anno 1928.

Prego quindi le SS. LL. di iscrivere nel bilancio preventivo la somma come sopra occorrente per l' abbonamento , per il cui invio saranno comunicate le opportune disposizioni.

Gradirò un cenno di assicurazione.

Saluti fascisti.

Il Presidente— ARTURO DELLA MONICA

(1) pagina 311.

discontinuo o con feritoie, delle seguenti misure dal piano terra: 40-50 cm. di spessore, elevantesi per cm. 50-60;

2.° avere la platea impermeabile, solida, rivestita di cemento;

3.° dove la natura del terreno dà la massima garanzia di solidità e di impermeabilità, si potrà fare a meno della costruzione della platea in calcestruzzo od altro;

4.° la superficie della platea dovrà essere al minimo di metri quadrati tre per ogni capo grosso di bestiame stabulato;

5.° la concimaia può essere costruita ad una o più ali, di conveniente pendenza per lo scolo; sarà però a due ali o platea quando il numero del bestiame stabulato è superiore a 4;

6.° la concimaia dovrà avere un pozzetto impermeabile in muratura a perfetta chiusura per la raccolta del colaticcio, della capacità minima di ettolitri 1,50 per concimaie coperte e di ettolitri 3 per concimaie non coperte;

7.° rimane facoltativa la costruzione di una tettoia di copertura, e la recinzione parziale con alberi a fronda espansa;

8.° sono esonerati dall'obbligo della concimaia i ricoveri per bestiame brado e semibrado nei pascoli di montagna e nei latifondi a coltura estensiva.

Il personale tecnico della Cattedra ambulante di agricoltura, i Veterinari provinciale e comunali, gli agenti comunali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Il Prefetto — DE BIASE

R. Prefettura di Salerno

Calendario di udienze delle seguenti Commissioni per l'anno 1928.

Giunta Prov. Amm., in sede giurisdizionale così fissate con decreto di S. E. il Prefetto in data 16 dic. 1917 n. 46768: genn. ore 10 del giorno 14; febbraio id. dei giorni 4 e 25; marzo id. del giorno 17; aprile id. dei giorni 7 e 28; maggio id. del giorno 19; giugno id. dei giorni 9 e 30; luglio id. del giorno 21; agosto id. dei giorni 4 e 25; settembre id. del giorno 15; ottobre id. dei giorni 6 e 27; novembre id. del giorno 17; dicembre id. dei giorni 1 e 22.

id., *in sede di tutela*—ciascun venerdì alle ore 16.

Consiglio di Prefettura per l'esame dei conti della Provincia, dei Comuni e delle Opere pie, ai sensi del R. D. 23 ottobre 1925 n. 2289 — Resta fermo il decreto prefettizio 15 dic. 1926 n. 42436 per il quale le udienze sono fissate per le ore 10 del primo e terzo lunedì di ciascun mese ed occorrendo in quegli altri giorni ed ore da stabilirsi con apposito decreto.

Concorsi.

Comune di Rutino — *Levatrice condotta* — E' aperto un concorso per titoli al posto di levatrice condotta per l'assistenza gratuita dei poveri, con lo stipendio di L. 2000.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 31 gennaio 1928.—Il Podestà: D.r Salvatore Magnoni.

Comune di Cicerale Cilento — *Medico condotto* — Si rende noto che la scadenza del concorso al posto di medico condotto presso questo Comune, di cui al bando 26 ottobre 1927, è prorogata al 31 gennaio 1928 con deliberazione approvata dal Prefetto.

Cicerale Cilento 23 dicembre 1927, anno VI.—Il Segretario Rispoli — Il Podestà G. Fiorillo.

Comune di Agropoli — *Secondo inserviente e spazzino municipale* —

Da oggi a tutto il 20 genn. 1928, in conformità del deliberato 6 dic. 1927, An. VI^o, n. 110, approvato da S. E. il Prefetto della Provincia in data 20 dic. stesso, è aperto pubblico concorso ai posti:

a) Secondo inserviente, adibibile a guardia municipale, con l'annuo salario di L. 2000, al lordo di ritenute per R. M. e C. P., oltre l'indennità di caroviveri, in ragione del 10 o/o sul salario lordo, ridotta a *sette decimi*, salvo maggiori riduzioni o soppressioni dipendenti da eventuali nuove disposizioni legislative;

b) Spazzino municipale, con l'annuo salario di L. 2000, al lordo di ritenute per R. M. e C. P.

I salari di cui sopra sono suscettibili di aumenti quadriennali del *decimo* a norma del regolamento organico sul personale.

Documenti di rito; tassa di ammissione L. 25,00.

Agropoli, li 30 dicembre 1927. Anno VI^o.

Il Podestà—Avv. GENNARO CAGNANO

Aste, appalti ecc.

Amm. Prov. di Salerno — *Costruzione della strada Vito Lembo* — Nel giorno 26 gennaio 1928, innanzi al Presidente della Commissione reale della Provincia di Salerno, nel palazzo del Governo, si terrà l'asta pubblica per l'appalto dei lavori di costruzione della strada **Vito Lembo**, che dalla stazione di Sicignano va verso Palomonte. Il prezzo di asta è di L. **1,035,924,00**. La cauzione provvisoria è fissata in L. 30,000, e quella definitiva in L. **55,000**. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'incanto scade il **18 gennaio 1928**. Per ogni altro chiarimento bisogna rivolgersi alla Segreteria della Provincia.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

20. Disposizioni per la dispensa dal servizio del personale dipendente dai Comuni e dalle Amministrazioni Prov. in conseguenza del riordinamento degli uffici e dei servizi.
21. Movimento naturale della popolazione.
22. Comitati locali dell'Opera Nazionale Balilla.
23. Prezzi base dei generi alimentari.
24. Immatricolazione targhe e illuminazione autoveicoli.
25. Autoveicoli della R.^a Marina.
26. Pubblicazioni legislative.
27. Esercizio macinazione cereali.
28. Opera « Omnia » di Gabriele d'Annunzio.
29. Tassa sugli animali caprini.
30. Vigilanza sanitaria sulle macellazioni.
31. Assistenza sanitaria gratuita ai militari ed ai quadrupedi dell'arma dei RR. CC.
32. Obbligatorietà delle concimaie.
33. Pulizia veterinaria.

(cont. pag. 2)

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

c) **Atti Ufficiali della Federazione Prov. degli Enti Autarchici.**

4. Distintivo ufficiale di carica per i Podestà.

Parte II.

Commenti pratici di leggi, giurisprudenza, dottrina ecc.

L'istituto podestarile e le funzioni del segretario comunale. — Rag. *Giuseppe Leonetti*.

COPERTINA

Contin. atti ufficiali R. Prefettura n. 30 a n. 33—Concorsi—Aste, appalti ecc.

30. **Vigilanza sanitaria sulle macellazioni.** (C. P. S. 18 gennaio 1928 n. 2280 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Con circ. Prefettizia n. 5232 del 14 marzo 1922, n. 24312 del 28 luglio 1923, n. 9094 del 28 agosto 1926 furono disciplinate, tra l'altro, le norme relative alla vigilanza sanitaria sulle macellazioni dei suini per uso privato e per le preparazioni di carni insaccate, e fu richiamata l'attenzione dei Comuni sulla necessità d'invigilare il regolare funzionamento del servizio veterinario. Con successiva circ. n. 36855 del 6 dic. 1927 (art. 3) furono invitati i Comuni a provvedere entro il termine di tre mesi affinché tutte le macellazioni nelle varie frazioni siano concentrate in apposito locale.

In relazione a quanto sopra, nel ricordare che le suindicate circolari sono rispettivamente pubblicate a pag. 59 del Bollettino Amministrativo del 1922, a pag. 187 di quello del 1923, a pag. 207 di quello del 1926 ed a pag. 418 di quello del 1927 prego la S. V.:

1.° di stabilire, qualora non sia stato ancora stabilito, l'orario di macellazione dei suini per uso privato nelle varie frazioni del Comune, a norma delle circ. n. 5032 del 1922 e n. 9094 del 1926;

2.° Curare che la vigilanza sanitaria su tali macellazioni sia disimpegnata dal personale sanitario dipendente (Veterinario o ufficiale sanitario) con espresso divieto al personale stesso di riscuotere compensi a carico di privati o di esercenti durante l'orario stabilito da V. S., trattandosi di servizio d'interesse generale (art. 5 circ.);

3.° Consentire soltanto in linea eccezionale che le macellazioni siano praticate in giorni ed in ore fuori orario, stabilendo di volta in volta e per ciascuna autorizzazione le modalità per pagamento delle indennità spettanti al sanitario per le visite

Parte I.

b) Atti ufficiali della R.^a Prefettura.

20. Disposizioni per la dispensa dal servizio del personale dipendente dai Comuni e dalle Amministrazioni Provinciali in conseguenza del riordinamento degli uffici e dei servizi. (C. P. S. 12 gennaio 1928 n. 160 al Sig. Presidente Commissione Reale per la Provincia e ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Il Ministero ha rilevato che troppo frequentemente ad esso pervengono proposte di proroga del termine stabilito per l'esercizio dei poteri straordinari conferiti agli Enti locali per il riordinamento degli uffici e la dispensa dal servizio del personale dipendente.

A prescindere dalla inopportunità di moltiplicare i decreti legge necessari, allo stato attuale della legislazione, per concedere simili proroghe, il Ministero ritiene che le proroghe stesse non rispondono agli interessi delle amministrazioni, in quanto che, per ovvie considerazioni, non giova prolungare uno stato d'incertezza, che si risolve in sicuro danno dei servizi.

Tanto comunico, per opportuna norma, alle SS. LL., con richiamo alla mia circ. n. 1061 del 9 marzo 1927, pubb. nel Boll. Amm. del decorso anno, n. 5, pag. 70. (1)

Il Prefetto — DE BIASE

21. Movimento naturale della popolazione. (C. P. S. 12 genn. 1926 n. 1361 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Facendo seguito a precedente corrispondenza, prego le SS. LL. a disporre che la *cartolina mensile del movimento naturale della popolazione*, mi sia spedita entro il 3 di ogni mese, come è pre-

(1) v. anche B. A. anno 1927 pag. 66.

scritto. (1) Il ritardo nella spedizione fa sì che questo ufficio sia spesso e ripetutamente sollecitato dall'Ufficio Centrale di Statistica, ciò che intendo non avvenga d'ora innanzi.

Saranno quindi senza meno inviati Commissari pel ritiro degli atti, con le spese a carico di chi di ragione.

Il Prefetto — DE BIASE

22. **Comitati locali dell'Opera Nazionale Balilla.** (C. P. S. 14 genn. 1928 n. 156 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Com'è noto alle SS. LL., l'art. 14 della legge 3 aprile 1926, n. 2247, stabilisce l'obbligo per i Comuni di fornire gratuitamente i locali per i Comitati dell'Opera Nazionale Balilla.

Poichè mi risulta che detti Comitati sono già stati costituiti in tutti i Comuni, interesso le SS. LL. a provvedere senza indugio, ove ancora non l'abbiano fatto, all'assegnazione di idoneo locale per la relativa sede, prendendo opportuni accordi con la Presidenza del comitato.

Credo superfluo rammentare nella circostanza che l'Opera Nazionale Balilla, voluta e creata dal Duce per preparare fisicamente e spiritualmente i capi ed i gregari, i reggitori ed i cittadini del domani, esige a pro delle sue organizzazioni le più assidue ed affettuose cure; onde io sono certo che le SS. LL. non mancheranno di dare ai fiduciari locali dell'Opera la più efficace e fervida collaborazione per il raggiungimento delle finalità altissime, che si propone di conseguire detta istituzione, giustamente considerata fra le creazioni più geniali e provvide del Regime.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

23. **Prezzi base dei generi alimentari.** (C. P. S. 18 gennaio 1928 n. 2160 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Partecipo alle SS. LL. i prezzi base al minuto deliberati da

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 54.

questo Comitato intersindacale nella seduta del 16 corr. per alcuni generi alimentari.

I prezzi stessi restano in vigore fino a nuova deliberazione del Comitato stesso.

Riso — giapponese brillato intero 1,65 al kg; id. col 10 °/10 di spezzato 1,55 kg;

Pasta — di 1.^a qualità (prodotta con semolino superiore di grano duro ad una estrazione dal 55 al 60 °/10) lire 2,05; di 2.^a qualità (prodotta con semolino ad estrazione dal 65 al 70 °/10) lire 1,75 al kg;

Carni bovine — *fresche* di 1.^a qualità a L. 9,80 per kg; di 2.^a qualità a L. 7,80 per kg; — *congelate*: magra lire 8,50, con osso lire 5,50;

Carni ovine — Agnello lattante lire 7 al kg; castrato lire 8, capretto lire 8.

Formaggi — Reggiano lire 18, pecorino sardo tipo romano lire 17, vacchino tipo romano lire 14,50 al kg.

Burro naturale comune lire 15 al kg.

Merluzzo — *Norvegese* secco lire 4,80 kg., *Salinato o Francese*: mussillo ammollato a lire 4 il kg, fette a lire 3, pancetto L. 2,25; *Gaspier o S. Giovanni*: mussillo ammollato a lire 4,80, fette a lire 3,70, pancetto a lire 3.

Stoccafisso non spugnato: Hammerfest Fiumarchen a lire 4,90 al kg; primario a lire 5,60.

Tonno all'olio — produzione nazionale lire 19, id. locale L. 19;

Olio di uliva — Finissimo, lire 9 al litro; fino lire 8,50; locale buono lire 8, misto (con non più del 50 °/10 di olio di semi) lire 6,50; olio di semi lire 6 al litro.

Latte di vacca per uso alimentare lire 1,50 al litro.

Zucchero — cristallino lire 6,80 al kg; semolato lire 7, pilè lire 7.

Caffè crudo — Portorico fino 30 lire al kg, Santos superiore 25, Santos buono 24, Rio e Minas fuori calmiera.

Lardo nostrano lire 10 al kg.

Strutto americano lire 8,50 al kg., *nostrano* locale in vescica a lire 10,20 il kg., *dell'Alta Italia* in latta 8,20.

Farina di granoturco qualità danubiana lire 1,20, Plata rossa lire 1,25.

Fagioli: bianchi danubiani lire 1,55; bianchi nostrali 1,80 se di 1.^a qualità e 1,70 se di 2.^a qualità; bianchi tabacchini a lire 2,15, bianchi cannellini a lire 2,60; colorati misti 1,90, colorati regina 2,10, colorati gialli 1,95. — I predetti prezzi si intendono escluso il dazio comunale e per fagioli di ottima cottura.

Fave secche da cottoio 1,55 al kg., dazio comunale escluso.

Lenticchie di ottima cottura 2,50, dazio escluso.

Ceci di 1.^a qualità (grandi) a lire 1,70, di 2.^a qualità a L. 1,55, merce di cottura, escluso il dazio comunale.

N. B. Il Comitato, all'infuori dei prezzi delle merci di cui sopra, non fissa prezzi base per altri generi.

per Il Prefetto — LICATA

24. **Immatricolazione targhe e illuminazione autoveicoli.** (C. P. S. 12 gennaio 1928 n. 49404 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Il Ministero delle Comunicazioni, con dispaccio 24 dicembre 1927, ha diramato la seguente disposizione:

« In via eccezionale prorogo a tutto il 29 febbraio 1928 il termine entro il quale deve essere provveduto alla variazione d'immatricolazione degli autoveicoli ed alla conseguente sostituzione delle targhe di individuazione e del dispositivo d'illuminazione elettrica, (1) avvertendo che a decorrere dal 1.^o marzo 1928, salvo quanto sarà disposto per gli autocarri sprovvisti d'illuminazione elettrica, non potranno più circolare autoveicoli che non siano muniti della nuova targa e relativo sistema d'illuminazione ».

Il Prefetto — DE BIASE

25. **Autoveicoli della R. Marina.** (C. P. S. 7 gennaio 1928 n. 49405 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Per opportuna conoscenza e norma, e per le necessarie istruzioni agli agenti preposti alla vigilanza sulla circolazione stradale,

(1) v. B. A. anno 1927, cop. 6, 10, pag. 310, cop. 20.

comunico che, a decorrere dal 1.º gennaio 1928, gli autoveicoli appartenenti alla R. Marina saranno muniti di una nuova targa di riconoscimento, che porterà in rosso su fondo bianco la sigla « R. M. », in sostituzione dell'attuale di « R. Marina », seguita dal numero progressivo di immatricolazione.

Prego accusare ricevuta della presente.

Il Prefetto — DE BIASE

26. **Pubblicazioni legislative.** (C. P. S. 8 gennaio 1928 n. 59 ai Podestà e Commissari dei Comuni della Provincia).

La Confederazione Gen. degli Enti Autarchici, cui non è sfuggita la particolare difficoltà che gli uffici pubblici incontrano nella quotidiana ricerca delle disposizioni di legge, che regolano le diverse materie, specie in questo periodo di più intensa attività legislativa, ha iniziata una pubblicazione, che, per la praticità di consultazione, può, in detto campo, realmente costituire per le amministrazioni locali un valido ausilio per l'espletamento del loro mandato.

Mancava, innanzi tutto, un'opera che indicasse per materia ed in ordine cronologico tutta la legislazione dalla costituzione del Regno ad oggi, e la Confederazione predetta ha curato la stampa di un « Indice sistematico cronologico della legislazione italiana dal 1861 al 1926 », che ottimamente provvede a colmare la cennata lacuna e che è la prima delle pubblicazioni destinate agli Enti autarchici in rapporto a tutto un particolare programma, che, nell'interesse degli enti stessi, la Confederazione intende svolgere.

Detto « Indice », che effettivamente è un'assai pregevole ed interessante pubblicazione, viene poi aggiornato dal « Bollettino Ammin. degli Enti Autarchici », rassegna quindicinale, che contiene in testo le disposizioni legislative e regolamentari, le circolari e le istruzioni che nella quindicina vengono emanate, nonché la giurisprudenza della Cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, che può interessare gli Enti stessi, ed infine una rubrica per la risoluzione di quesiti.

Data la loro indubbia utilità, raccomando particolarmente le suddette pubblicazioni. (1)

Il Prefetto—DE BIASE

27. **Esercizio macinazione cereali.** (C. P. S. 17 gennaio 1928 n.° 1157 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Il Ministero dell'Economia Naz., con circ. 7 corr., ha stabilito che le domande di concessione di licenza per macinazione cereali possono effettuarsi a tutto il 31 gennaio, e che le tasse già pagate e da pagarsi entro tale termine varranno per tutto il corr. anno 1928, durante il quale periodo di tempo avranno efficacia le licenze.

Si avverte però che gli esercenti, i quali non provvederanno al pagamento della tassa stessa entro il corr. mese, saranno tenuti a pagare una penale uguale a 3 volte la tassa.

Prego le SS. LL. di dare pubblicità alla presente.

Il Prefetto — DE BIASE

28. **Opera « Omnia » di Gabriele d'Annunzio.** (C. P. S. 12 gennaio 1928 n. 4789 ai Podestà e Commissari della Provincia e Presidente Commissione Reale per la Provincia).

E' sorto in Milano, Via Maddalena n. 1, un Istituto Nazionale per la edizione di tutte le opere di Gabriele d'Annunzio.

La nobile iniziativa, oltre che un atto di riconoscenza pel grande Poeta e Soldato, vuol essere un'opera di cultura e di arte grafica, che costituirà indubbiamente una nobile affermazione delle energie spirituali e materiali della Nazione nel mondo intero. Pertanto, all'ardua impresa S. M. il Re si è compiaciuto concedere il Suo alto patronato, e dello stesso Istituto Nazionale S. E. il Capo del Governo ha accettato di assumere la presidenza onoraria.

E' dovere, in conseguenza, di tutti i buoni italiani di contribuire, nel limite delle loro forze, al pieno e più rapido successo

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 311 e anno corr. pag. 15.

dell'opera, che, essendo concessa, come si è detto, ad una edizione di pregio artistico mai raggiunto, richiede l'impiego di mezzi finanziari imponenti.

L'Amministrazione dello Stato ha già concesso e concede senza dubbio all'Istituto tutto il possibile appoggio, ma è d'uopo rilevare che l'alto fine proposto non potrà essere conseguito nel modo e colla rapidità che sono desiderabili se, con pari slancio, non sarà incoraggiata da tutte le pubbliche Amministrazioni, dalle Gerarchie del Partito, dai Sindacati e dai singoli cittadini.

Ciò premesso, prego le SS. LL. di voler raccomandare, nel modo più opportuno, l'adesione all'iniziativa, tanto agli Enti quanto alle maggiori personalità, che ogni Comune annovera nel censo e nell'attività industriale e commerciale; e ciò previ accordi col Segretario politico, con la Milizia V. S. N. e coi Sindacati, al fine di coordinare l'opera di propaganda.

L'Istituto Nazionale per l'edizione delle opere di d'Annunzio si riserva l'invio di un conveniente numero di volumi-programma, in cui sono descritte le caratteristiche ed i prezzi delle varie edizioni.

Attendo cortese assicurazione e notizia, a suo tempo, di quanto sarà compiuto.

Il Prefetto — DE BIASE

29. **Tassa sugli animali caprini.** (C. P. S. 20 genn. 1928 n. 1162 ai Podestà della Provincia).

Invito i Sigg. Podestà di quei Comuni, che, essendo tenuti a farlo, non provvidero finora alla prescritta compilazione del ruolo della tassa sugli animali caprini per l'anno 1927, a provvedervi, a vista della presente, con le modalità indicate in precedenti circolari.

Decorso invano il termine perentorio massimo di giorni 15, sarà provveduto di ufficio, mettendo le spese a carico di chi risulterà responsabile.

Ogni eccezione deve intendersi senz'altro rimossa.

Attendo precisa e sollecita assicurazione dello adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

(V. cont. circolari in copertina)

c) Atti ufficiali della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici.

4. **Distintivo ufficiale di carica per i Podestà.** (C. 31 dicembre 1927 n. 2298 ai Podestà dei Comuni Federati).

Ad opportuna norma, si porta a conoscenza delle SS. LL. la seguente circ. della Confederazione Gen. Enti Autarchici:

In relazione a numerose richieste di chiarimenti e di conferma pervenute a questa Confederazione da parte delle Federazioni provin. e di molti interessati in merito alla informazione, diffusa anche a mezzo della stampa, secondo la quale la Segreteria Gen. del P. N. F. avrebbe autorizzato l'opera « Pro Oriente » a coniare e porre in vendita un distintivo ufficiale di carica per i Sigg. Podestà e Vice Podestà, porto a conoscenza delle SS. LL. Ill.me quanto dispone in proposito il Segretario generale del Partito con circ. n. 63 del 16 corr.:

« Ad evitare equivoci, ritengo opportuno segnalare a tutti i Segretari Federali, per le conseguenti comunicazioni ai Podestà della Provincia, che il *distintivo ufficiale* per i Podestà è quello stabilito dalla Confederazione Nazionale degli Enti Autarchici consistente in una medaglia d'oro. Il distintivo che è venduto dalla « Pro Oriente » (della quale è Presidente il benemerito Don Galloni, Cappellano di Guerra) è stato istituito a scopo di beneficenza per l'Opera stessa, che, come è noto, svolge soprattutto nei Balcani e nell'Asia Minore fervida ed efficace opera di Italianità.

Saluti cordiali.

Il Segretario Generale—F.to AUGUSTO TURATI »

Nell'occasione si fa presente alle SS. LL. che la coniazione e la distribuzione delle medaglie d'oro istituite dalla Confederazione Gen. Enti Autarchici sono effettuate dalla Società Italiana per l'arte della Medaglia in Roma, Via Nazionale n. 54, alla quale, pertanto, oltre che presso la Segreteria Gen. della Confederazione stessa, le richieste vanno dirette.

Saluti fascisti,

Il Presidente—ARTURO DELLA MONICA

Parte II.

L'istituto podestarile e le funzioni del segretario comunale.

Si va facendo strada, timido ancora, ma con l'aria della più naturale e della più logica conseguenza dell'istituto del podestà, il principio in base al quale si afferma che sussista la piena legalità degli atti deliberativi adottati dal Podestà medesimo senza l'assistenza del segretario comunale, e quindi la validità di essi a tutti gli effetti di legge.

Siamo ancora, è ben vero, allo stato dei semplici pareri, che si leggono qua e là in riviste amministrative. Sono però i sintomi della gestazione.

E' appunto questo lo stato il più delicato anche per l'elaborazione di qualsiasi principio. E' il momento critico in cui, attraverso il dubbio manifestato, l'aperta discussione ed il salutare cozzo d'idee, sta per balzare una nuova concezione, destinata poi ad essere la base o la piattaforma per una nuova codificazione, che si discosti dalla precedente, che la trasformi, che la innovi.

Opportuno è quindi che la discussione si apra su di un argomento, che si affaccia nuovo nel campo del diritto. I minori, come chi scrive, vanno ad esporre la loro idea; i maggiori le vaglieranno e le confuteranno o le approveranno; il legislatore infine, mettendosi al disopra degli empirici, e sono i pochi, dei pratici, e sono i moltissimi, ed infine dei teorici, che non sono molti, ma che costituiscono il maggior pericolo determinante, emetterà la sua sentenza. Sarà questa, o la conferma del vecchio principio, o la proposizione del nuovo, da cui scaturire dovrà una nuova situazione, ma con forza e vita di norma e non di esperimento, poichè nel campo del diritto pubblico non è consentito il lusso degli esperimenti, come quelli possibili in corpore vili.

E' per questo che i pareri recisi e categorici, che forse si

seguiranno a rincalzo l'uno dell'altro, e che tendono e tenderanno ad affermare ed a dar sembianze di legittimità al nuovo embrionale principio, sono pericolosi in materia, così come può esserlo il taglio affilato di una scure in prossimità delle radici di un albero.

Occorre quindi farne uso con prudenza non disgiunta da perizia, perchè il lusso di poter recidere due volte la parte vitale di una qualsiasi cosa esistente neanche è consentito.

Per giungere a negare in punto di diritto la necessità del concorso della funzione del segretario comunale nel momento in cui il podestà va ad adottare i suoi atti deliberativi, si parte naturalmente ab ovo, e cioè da quella che è la vecchia ma anche l'attuale codificata concezione di tale funzione.

E si afferma: è vero che da un lato ed al tempo del consiglio com. l'art. 300 della Legge C. e P. faceva obbligo al segretario com. di stendere i verbali delle deliberazioni, e che dall'altro l'art. 301 imponeva che tali verbali fossero stati da lui sottoscritti in concorso del consigliere anziano e del sindaco.

Ma, si soggiunge, ciò era necessario appunto in rapporto alla speciale condizione di fatto che chi deliberava non era una sola persona fisica, ma un collegio di persone fisiche.

Quindi la *necessità pratica* della presenza e del concorso del segretario com., « date le difficoltà cui altrimenti sarebbero andati incontro gli adunati per la parte riguardante la materiale trascrizione dei loro deliberati sul registro dei verbali ». (1)

Giunto a questo punto, l'estensore del parere in discussione ha addotto a sostegno della sua tesi anche la seguente considerazione.

L'art. 51 del R. C. P. provvedeva a regolare il caso in cui fosse stato incompatibile in seno al Consiglio Comunale, per la peculiarità della materia su cui questo era chiamato a deliberare, la presenza del segretario com. che doveva essere perciò

(1) « Boll. Ammin. della Confed. Gen. Enti Aut., pag. 64 del § 2 del 15 ottobre 1927 ».

sostituito da uno dei consiglieri presenti, che ben assumeva la qualifica di « segretario assunto ». Il successivo artic. 59, poi, « prescriveva » che il segretario assistesse anche alle sedute della Giunta, avesse voto consultivo circa la legalità di ogni proposta e deliberazione, e redigesse il verbale dell'adunanza, che doveva essere sottoscritto dal Sindaco, dall'assessore anziano e da lui.

E perciò, allorquando la presenza del « segretario comun. » fosse stata incompatibile, tanto in seno al consiglio quanto in seno alla Giunta, a cagione dello speciale numero dell'ordine del giorno in discussione, e si fosse voluto applicare la disposizione di cui all'altro art. 51. le deliberazioni erano ugualmente legali e valide. E si conclude da ciò che l'assistenza del « segretario comunale » alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta non era richiesta dalla legge a pena di nullità; e che validi quindi dovevano considerarsi i relativi verbali, anche se non avessero recato la « sua » firma.

E si continua sostenendo che « a maggior ragione si deve ritenere che l'obbligo dell'assistenza del segretario non sussista per le deliberazioni del podestà, organo personale e non collegiale, per il quale non si verificano le difficoltà di ordine pratico accennate per il Consiglio e per la Giunta, potendo egli provvedere da sè alla materiale trascrizione dei suoi provvedimenti sul registro delle deliberazioni ».

E si conclude: « poichè la firma del Segretario Com. non è stata mai richiesta sui verbali delle deliberazioni per dare loro carattere autentico, ma per impegnare la responsabilità del segretario circa la reale rispondenza dei verbali alle decisioni adottate dagli organi deliberanti, si deve altresì concludere che hanno pieno valore legale le deliberazioni del podestà anche se i verbali non rechino la firma del segretario com. ».

I signori segretari com. sono quindi serviti!

Ma l'estensore del parere giunto a questo punto si riprende, e termina infine con l'affermare che egli non vuole con ciò che il segretario possa essere privato, senza una ragione qualsiasi,

della « funzione che la legge gli assegna » Il Podestà non sarà tenuto a fare menzione sul verbale dei motivi dell'esclusione del segretario dal prendere parte alle sue deliberazioni; ma occorrerà che questi motivi sussistano realmente; e ciò « nell'interesse dello stesso Podestà, il quale, privandosi dell'assistenza del segretario, rinuncia volontariamente al voto consultivo che questi può dare in merito ad ogni deliberazione, *contribuendo a renderla perfetta dal punto di vista della legalità* ».

Questa conclusione si può considerare come un temperamento del principio di negazione espresso prima. Ma ciò per vero non soddisfa affatto.

E' la questione di principio quella che bisogna risolvere.

E' pacifico pertanto che « la legge assegni una funzione » al segretario comunale in tema di deliberazioni. E quindi, o il concorso della sua presenza è necessario sempre agli effetti legali, o mai. La casistica è per i mezzi termini. Nè si può ammettere la funzione e negare l'organo!

Anche il podestà è del resto un organo deliberante; e, come tale, egli deve essere assistito dal segretario, appunto perchè la firma di costui « impegni la propria responsabilità circa la reale rispondenza del verbale alle decisioni adottate dall'organo deliberante ».

Ma è bene andare per ordine.

L'estensore del parere ha potuto dimostrare che in base alla legge « la funzione del segretario comunale » era sostituibile in seno al consiglio, ed ha inoltre affermato che lo era altrettanto in seno alla Giunta; ma con ciò non ha potuto egli giungere alla negazione della « funzione » stessa, quando questa veniva nel primo caso esercitata dal segretario « assunto ». Ai fini nostri quindi, ed in difformità del parere che si discute, va de plano il principio che la « funzione » del segretario, (comunale od assunto), era necessaria, a pena di nullità, per la legalità e quindi per la validità stessa degli atti deliberativi.

Quello che perciò non si riesce ad assimilare facilmente è la considerazione in base alla quale si è affermato, sia pure in

tesi di diritto disgiunto dalla pratica, che in regime podestarile detta « funzione » non sia più necessaria ai fini di cui sopra, solo perchè sarebbe mutata la struttura dell'organo deliberante.

Trascuriamo, come quella che non ha un valore decisivo nella discussione, la considerazione fatta circa la necessità della presenza del segretario com., in sede di deliberazione adottata in regime di rappresentanza collegiale, per la difficoltà pratica della materiale trascrizione degli atti sul registro originale.

Ciò, perchè non potrà mai mettersi in dubbio che il segretario « assunto » era chiamato a sostituirlo proprio in tale funzione. Quindi la necessità di un « segretario ».

Sembra contestabile poi l'affermazione fatta sulla legittimità dell'allontanamento del segretario dal seno della giunta com. in sede deliberativa, e nella quale egli aveva financo facoltà di voto consultivo sulla legalità delle proposte e degli atti. Comunque la legge C. e P. con tutte le sue successive modificazioni, ne tampoco il Regol. hanno mai previsto esplicitamente tal caso.

Nè valga il dire che, per analogia della facoltà concessa al Consiglio, poteva applicarsi per le deliberazioni di Giunta il disposto dell'art. 151 del regol. Questo, fino a prova in contrario, prevedeva e risolveva soltanto il caso della incompatibilità del segretario in seno al consiglio com.

Et ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuit!

Ed ancora: non si riesce a comprendere come e perchè il segretario com., il quale per un lungo periodo di anni ebbe l'onore di far parte integrante della Giunta, (il comitato esecutivo della rappresentanza com.), godendo di sue prerogative ed esercitando facoltà sue proprie, dovrebbe essere considerato oggi, in presenza del podestà, come l'eunuco dell'azienda comunale, come una figura semplicemente decorativa. Ed infatti egli sarebbe per tal modo svuotato del più sostanziale e del più importante dei suoi attributi, qual'è quello di sentirsi come il necessario e legale collaboratore del podestà nel momento in cui si maturano e si deliberano atti e fatti interessanti la vita stessa del Comune.

Nè d'altra parte riesce senz'altro pacifico il perchè, mutata

l'originaria composizione organica della rappresentanza com. da collegiale in unipersonale, dovrebbe accedersi al principio totalmente opposto a quello che finora ha predominato in merito alla figura giuridica ed all'efficacia sostanziale del concorso del segretario com. negli atti deliberativi della rappresentanza medesima.

Ma se a tanto dovesse pur addivenirsi nella ulteriore trasformazione di questa parte del giure amm., verrebbe fatto allora di affermare che la legittimità di codificazione del nuovo principio sia stata sentita con ritardo eccessivo dai provetti cultori del diritto.

Ed invero, non sarebbe tale principio già sussistito in astratto, ma nella stessa ed identica pienezza di sua vitalità, a cui per altro sarebbe mancata la sola perfezione del carattere estrinseco al tempo in cui il Commissario Regio o Prefettizio gestiva il Comune in luogo del cessato consiglio?

Tutte le funzioni amministrative inerenti all'ente Comune non erano allora, così come lo sono oggi, racchiuse nella volontà, nei poteri, nell'azione di « una sola persona »?

Eppure, anche in regime di Commissariato Regio o Prefettizio, il concorso della funzione del Segretario Com. fu ritenuto sempre necessario ed essenziale per la legalità e per la validità degli atti amministrativi.

Ma v'è di ben altro.

Tanto in sede di rappresentanza com. collegiale, quanto in sede di rappresentanza podestarile, al segretario del comune fu assegnata ed è stata mantenuta una funzione integrativa e di perfezionamento delle deliberazioni adottate.

Ed infatti non per nulla la legge, che governa la materia di cui si discute, gli affida il compito di essere il custode responsabile del sigillo del comune. Egli quindi è nella veste e nella funzione di notaro dell'Ente; notaro davanti al quale va espressa la volontà del deliberante per essere poi trasfusa in forma concreta e quindi consacrata in quell'atto solenne, che si chiama deliberazione. soltanto per tale opera del segretario l'atto deliberativo fa stato e fa fede di atto pubblico.

Se perciò dovesse giungersi ad abolire tale funzione, chi garantirebbe lo stesso Comune, gli stessi amministrati, l'eventuale e possibile successore dello stesso Podestà, gli stessi organi di vigilanza e di tutela che quella, e proprio quella e non altra, sia stata la volontà podestarile, e che proprio quello e non altro sia stato l'atto deliberato, e quindi l'impegno assunto, per un determinato oggetto ed in quel determinato momento?

Chi potrebbe più escludere la pericolosa instabilità di criterio, di opinione, di volontà da parte del podestà, una volta messo in condizione di poter agire non più in una sfera di autonomia relativa, perchè integrabile con l'opera di altri, sia pure ai soli fini del carattere esterno dei suoi atti, ma in una autonomia assoluta nel principio e nel fatto?

E se a tanto infine dovesse pur giungersi, attraverso il martellare sodo e concorde dei pareri dei competenti, bisognerebbe pur conciliare le due seguenti circostanze.

Il privato cittadino, allo scopo di far ritenere incontrovertibilmente valido un atto di sua volontà, e quindi allo scopo di garantire i suoi aventi causa, od i terzi in genere *deve* o consegnarlo già scritto nelle mani di un notaio, oppure dettarglielo. Ciò posto, se tale elementare cautela è dettata al « privato », il quale può « a suo piacimento » disporre della sua volontà e dei suoi beni a favore di coloro, che non sono altro che i suoi stessi eredi, come e perchè tale obbligo cautelare non dovrebbe sussistere come imperativo per la persona del podestà, allorquando egli, come « uomo pubblico », delibera e dispone su cose e di cose non sue, le quali si riflettono non sui suoi eredi, ma sui terzi, ma su tutta la generalità dei suoi amministrati?

Quindi la necessità del concorso della funzione del segretario agli effetti cautelari per la insostituibilità e per la validità dell'atto deliberativo del podestà.

Ciò a parte di qualsiasi altra ragione di convenienza, di natura intrinseca, per la bontà degli stessi provvedimenti podestari, frutto della volontà e del sapere di un uomo solo, e quindi assoggettati più facilmente ad una tal quale possibilità di errore

sotto il riflesso della tempestività o della legalità! Che avverrebbe nei comuni rurali?

Io stesso estensore del parere, di cui si discute, ha ritenuto necessaria proprio sotto tale riflesso l'assistenza del segretario, che « contribuisce a rendere perfetta *dal punto di vista legale* la deliberazione podestarile ».

Che se, per pura ipotesi, la presenza del segretario nella casa comunale dovesse correre il non desiderabile e non augurabile rischio di non valere e non funzionare più come forza operante ed interessata della vita del *Comune*, come cellula fattiva ed attiva, come organo vivente e concomitante nel pensiero e nell'azione del podestà, per vedersi delimitato il suo campo alla modestissima mansione di semplice, inerte e passivo detentore meccanico del sigillo e degli atti municipali, per il semplice rilascio delle copie, ogni desiderio, ogni passione di bene pel Comune sarebbe certamente spenta in lui col mortificato suo amor proprio. Si finirebbe così per avere un organo, oneroso finanziariamente, pericoloso politicamente, per la sorta sua irresponsabilità, ingombrante materialmente e quindi superfluo e dannoso.

Tanto varrebbe di disfarsene definitivamente, affidando allo stesso podestà od al notaio, retribuito per l'occasione ed a tariffa, il rilascio delle copie degli atti.

Concludendo:

Il segretario com., anche e forse più in sede di istituto podestarile, deve vedersi conservate, a fin di pubblico bene, le sue prerogative, e quindi integre le sue funzioni, quali esse sono contemplate nell'attualità dalle disposizioni vigenti, le quali, invero, già ne rafforzarono la sua figura con la codificazione dei casi di sua responsabilità.

E perciò il concorso della sua funzione, come carattere integrativo « essenziale » per la legalità e per la validità degli atti deliberativi del podestà, deve essere ritenuto come principio legale e necessario oggi più che prima. Esso va più chiaramente ribadito e rafforzato nello spirito, nella lettera e nella pratica della legge, se si vuole che l'ardita e provvida istituzione del podestà, come nuovo organo completo di rappresentanza com., non sia esposta al pericolo di non poter fare completa buona prova.

Epifania del 1928 - VI.

GIUSEPPE LEONETTI

Primo Ragioniere di Prefettura

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

straordinarie, tenendo presente che l'indennità stessa deve essere riscossa dopo praticata la visita *e sempre pel tramite del Comune*;

4.° disporre che sia senz'altro elevato verbale di contravvenzione a carico dei proprietari che macellino animali fuori orario senza speciale preventiva autorizzazione di V. S.;

5.° affrettare gli atti per l'impianto del locale destinato alle macellazioni in ciascuna frazione.

Attendo particolareggiato rapporto circa il funzionamento del servizio e circa le provvidenze adottate da V. S.

p. Il Prefetto — LICATA

31. **Assistenza sanitaria gratuita ai sanitari ed ai quadrupedi dell'Arma dei RR. CC.** (C. P. S. 14 gennaio 1928 n. 46987 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Con riferimento a circ. n. 21674 del 23 giugno u. s. prego le SS. LL. di trasmettermi subito il deliberato sull'assistenza sanitaria gratuita ai militari ed ai quadrupedi dell'Arma dei Reali Carabinieri.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

32. **Pulizia veterinaria.** (C. P. S. 20 gennaio 1928 n. 2641 ai Podestà della Provincia).

Con riferimento alla mia Circolare n. 29147 del 5 agosto 1927 pubblicata nel Bollettino amm. n. 19 c. a. (copertina), prego la S. V. di significarmi l'attuale stato sanitario del *bestiame* di codesto Comune, specialmente, in rapporto alle seguenti malattie: 1.° carbonchio ematico, 2.° infezioni dei suini, 3.° rogna ovina, 4.° afta opizootica, 5.° vaiuolo ovino o altro.

Attendo sollecito riscontro.

pel Prefetto — LICATA

33. **Obbligatorietà delle concimaie.** (C. P. S. 17 gennaio 1928 n. 1962 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Prego la S. V. di dare comunicazione al personale dipendente di codesto Comune del mio decreto n. 26614 del 2 corr. riguardante « obbligatorietà delle concimaie », pubbl. nel Boll. Ammin. del c. a. n. 1 (copertina), invitando il veterinario locale a trasmettere ora a quest'Ufficio, ed in seguito il 31 dicembre

d'ogni anno, l'elenoo delle stalle rurali per bovini ed equini, dotate di concimaia rispondente alle caratteristiche richieste.

Il Prefetto — DE BIASE

Concorsi.

Comune di Atena Lucana — Levatrice — E' aperto il concorso per titoli al posto di levatrice condotta dei poveri di questo Comune. Lo stipendio, gravato delle ritenute di R. M. e C. P., è di lire 2000 annue per un numero di poveri non eccedenti il 20 o/o della popolazione. Per ogni povero in più sarà corrisposta un'addizionale di L. due. Documenti di rito — Tassa di concorso L. 25,10.

Il termine utile per la presentazione dei documenti scade a mezzogiorno del 15 febbraio 1928.

Il Podestà: Di Santi

Pagani — Ospedale A. Tortora. — Segretario - Economo — Concorso per titoli. Stipendio annuo lire 3000 lorde aumentabile del decimo per 5 quadrenni. Età da 21 a 40 anni, fatta eccezione per gli aspiranti in attività di servizio presso pubbliche amministrazioni. Inviare domanda, documenti di rito, diploma di maturità classica o scientifica, o diploma di ragioneria o di insegnante elementare non oltre 15 febbraio 1928. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria detto Istituto.

Aste, appalti ecc.

Comune di Sanza — Vendita taglio misto di castagno, cerro, ontano ecc. del bosco Acquasparta — Incanto a schede segrete da sperimentarsi presso la R.^a Prefettura il 4 febbraio 1928 in aumento del prezzo di lire 305,880. Cauzione provvisoria lire 3800, definitiva decimo prezzo di aggiudica. Capitolato ed atti visibili presso l'ufficio Contratti della R. Prefettura di Salerno.

Comune di Euccino — Vendita taglio N. 850 piante di alto fusto *ai faggio del bosco Montagna* — Incanto a candela vergine da sperimentarsi presso la R. Prefettura il 3 febbraio 1928 in aumento del prezzo di L. 67,998,60. Cauzione provvisoria L. 7500, definitiva decimo prezzo di aggiudica. Capitolato ed atti visibili presso l'ufficio contratti della R. Prefettura di Salerno.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

33. Verifiche di cassa.
34. Rimborso di spese per trasporti carcerari.
35. Disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.
36. Prezzi base al minuto dei generi alimentari.
37. Conti consuntivi 1926 e retro.
38. Ascensori.
39. Tasse Automobilistiche 1928.
40. Concorso nazionale per la vittoria del grano.
41. Prezzo del riso.
42. Istruzione premilitare.

c) Atti Ufficiali della Federazione Prov. degli Enti Autarchici.

5. Disposizioni sulle nuova legge mineraria.

COPERTINA

Contin. atti ufficiali R. Prefettura n. 37 a n. 42—Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

37. **Conti consuntivi 1926 e retro.** (C. P. S. 24 gennaio 1928 n. 1325 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Per corrispondere ad analoga urgente richiesta del Ministero, prego V. S. d'inviarmi a vista un prospetto dal quale risultino i seguenti dati:

A) *Pei conti 1921 e retro:*

- 1.° Non ancora presentati;
- 2.° Presentati ma non ancora deliberati;
- 3.° Deliberati dal Consiglio comunale, dal Podestà e deferiti al giudizio del Consiglio di Prefettura, in base alle disposizioni contenute nel 1° comma dell'art. unico del R. D. 4 febbraio 1923 n. 335 (1) e nel R. D. Legge 20 febbraio 1927 n. 257, art. 6 (2);
- 4.° Pei conti, di cui al n. 1, se e quali provvedimenti siano stati emessi per la compilazione di ufficio a carico dei tesorieri ed il nome del Commissario.

B) *Pei conti 1922 a 1926:*

- 1.° Non ancora presentati (fornendo, anche per questi, le indicazioni di cui al n. 4);
- 2.° Presentati ma non ancora deliberati;
- 3.° Deliberati ma non ancora approvati dal Consiglio di Prefettura, distinguendo se la deliberazione ebbe luogo prima o dopo l'entrata in vigore del R. D. Legge 23 ott. 1925 n. 2289 (3).

Il Prefetto — DE BIASE

38. **Ascensori.** (C. P. S. 26 gennaio 1928 n. 2134 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Facendo seguito alla mia circ. 15 gennaio 1927 n. 6578, prego la S. V. favorirmi un elenco, anche se negativo, degli ascensori esistenti in cotesto Comune e ciò per l'applicazione del R. D. n. 1404 del 1927.

Gradirò sollecito adempimento.

per Il Prefetto — LICATA

39. **Tasse automobilistiche 1928.** (C. P. S. 20 gennaio 1928 num. 49601 ai Podestà e Commissari della Provincia).

A causa del ritardo frapposto inizio pagamento tasse automobilistiche riferibili 1928 consentesi che si soprassieda accertamento contravvenzioni fino mezzanotte trentuno gennaio.

Prego dare massima pubblicità.

Il Prefetto — DE BIASE

(1) v. B. A. anno 1923 pag. 49.

(2) v. " " 1927 " 82.

(3) v. B. A. anno 1926 pag. 3.

Parte I.

b) Atti ufficiali della R.^a Prefettura.

33. **Verifiche di cassa.** (C. P. S. 27 gennaio 1928 n. 3156 ai Podestà della Provincia).

Mi è occorso di rilevare che alcuni tra i Podestà della Provincia hanno dimostrato di dare scarsa importanza alle operazioni di verifica tanto ordinaria (bimestrali) che straordinaria della cassa comunale, attribuendo ad esse il carattere di mera formalità.

Ciò deve assolutamente cessare.

E pertanto, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da apporsi sul verbale a norma della mia circ. n. 46330 del 9 dic. u. s., inserita nel n.º 30 del Boll. Amm. 1927, i Sigg. Podestà tengano per buona e costante norma che dette verifiche debbono essere *effettivamente* eseguite ed in modo perfetto, senza facile acquiescenza alle dichiarazioni dei tesorieri, ed esercitandovi accertamenti e controlli *diretti*; e soprattutto facendosi esibire il numerario.

Le SS. LL. saranno quindi considerate come direttamente responsabili per qualsiasi irregolarità, che possa verificarsi, con o senza danno dell'Ente, per effetto di infrazione ad una qualsiasi delle norme suddette.

Avverto infine, una volta per sempre, che i fondi di pertinenza del Comune ed eccedenti gli ordinari bisogni della gestione del bilancio, dovranno essere depositati *esclusivamente* a Cassa postale di risparmio.

Attendo un cenno di assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — DE BIASI

34. **Rimborso di spese per trasporti carcerari.** (C. P. S. 20 gennaio 1928 col n. 49078 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Continuano a pervenire a questo Ufficio da parte di parecchi Comuni della Provincia richieste documentate per il rimborso di spese anticipate per il trasporto di detenuti e di corpi di reato.

Allo scopo di evitare inutile carteggio, avverto che, fin dal 1.º luglio 1925, la competenza per la liquidazione ed il rimborso di dette spese fu assegnata alla locale Direzione delle Carceri Giudiziarie.

E pertanto le contabilità relative a tale servizio dovranno essere trasmesse direttamente a tale ufficio.

Il Prefetto — DE BIASE

35. **R. Decreto legge 19 maggio 1927 n. 868 che disciplina la vendita delle carni fresche e congelate.** (C. P. S. 28 dicembre 1927 n. 22229 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Il Ministero dell'Economia Naz. comunica quanto segue:

« La Gazz. Uff. del 14 giugno 1927, n. 137 pubblica il R. Decreto Legge 19 maggio 1927, n. 868 (1) concernente l'obbligo, da parte dei Comuni, della classificazione, agli effetti dei prezzi di vendita al pubblico, delle carni normali bovine, ovine e suine fresche e congelate, in carni di 1.^a e 2.^a qualità, rimanendo ferma la classificazione per la bassa macelleria delle carni fresche, a seconda dei vigenti regolamenti sanitari.

Non può sfuggire alle SS. LL. la grande importanza di questo provvedimento, che mira ad eliminare gli inconvenienti, più volte lamentati, della libertà sinora lasciata agli esercenti di macellerie di vendere nello stesso spaccio carni di diversa qualità e specie, senza un'efficace distinzione di prezzi, con evidente danno economico del consumatore.

Il consumatore, oltre che essere tutelato sulla salubrità delle carni poste in vendita, ciò che è rigorosamente adempiuto dagli organi sanitari competenti, in base a regolamenti speciali, deve

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 227.

essere tutelato anche sulla qualità commerciale della carne, nel senso che egli deve avere a priori la garanzia che la derrata, che acquista ad un dato prezzo, sia effettivamente corrispondente al pregio ed al valore nutritivo di essa.

La fissazione della qualità delle carni poste in vendita, mediante bolli e separazioni di spacci, è pertanto di capitale importanza, perchè il consumatore non può essere mai in grado, all'atto dell'acquisto, di controllare in altro modo se la carne abbia i pregi e le caratteristiche che sono da attribuire a quella determinata qualità che egli domanda e per la quale è costretto a sborsare un determinato prezzo.

Ove si pensi poi che le distinzioni di qualità con notevoli oscillazioni nei prezzi sono già sanzionate dal mercato degli animali vivi, scaturisce evidente l'opportunità di classificare anche le carni, che ne derivano, agli effetti del loro valore commerciale.

Le disposizioni contenute nel citato R. D. Legge non hanno bisogno di particolare illustrazione. Tuttavia, trattandosi di provvedimenti che, specialmente nelle provincie con grossi centri popolati, ove si fa largo consumo di carne, porteranno un mutamento sensibile nelle consuetudini commerciali ed annonarie, valendomi delle facoltà portate dall'art. 14 dello stesso R. D. L., ritengo opportuno dettare alcune norme fondamentali di massima per la migliore sua applicazione nelle più comuni contingenze della pratica.

Anzitutto giova tener presente che come criterio informatore generale del D. Legge si è adottato quello di stabilire limiti piuttosto ristretti di età, combinati coll'ottimo stato di nutrizione o di ingrassamento, per la classificazione delle carni, specialmente delle bovine, nella 1.^a qualità, per modo che soltanto le carni provenienti dagli animali molto giovani ed in ottimo stato di nutrizione siano ad essa assegnate.

Questo criterio corrisponde al noto, sano principio zootecnico, che riconosce che l'animale da macello tanto più rende quanto più è sacrificato in età giovane, sia pure in rispondenza armonica

colle esigenze delle altre tecnologie animali (latte e lavoro). Dalla sua applicazione deriverà quindi indirettamente, per l'avvenire, il vantaggio della graduale eliminazione del metodo antieconomico di assegnare pel macello animali troppo vecchi o logori dall'uso, di scarso valore alimentare e commerciale.

Comunque, poichè specialmente nella prima applicazione del Decreto laddove sono già in uso classificazioni delle carni, nei rispetti della qualità, occorrerà tener presenti le esigenze locali zootecniche e commerciali, il criterio fondamentale di cui sopra, quello cioè dei limiti stretti dell'età degli animali, va inteso come criterio di larga massima.

Pertanto, la Commissione provinciale annonaria, della quale entrerà a far parte anche il Veterinario provinciale e, ove occorra il Veterinario Direttore del macello del Capoluogo, come consulente esperto, stabilirà subito le direttive per l'applicazione dell'art. 1 nell'ambito della Provincia, direttive da concretare in apposita ordinanza prefettizia, avvertendo che ad evitare contrasti stridenti fra Province contermini non sarà fuori di luogo un'intesa reciproca preventiva.

Circa al tempo e alla competenza tecnica per l'applicazione della classificazione, è evidente che essa sarà fatta, per le carni fresche, dal veterinario a macellazione compiuta e, per quelle congelate, sia all'uscita dai frigoriferi di deposito o all'atto dell'immissione negli spacci dai veterinari adibiti a tale servizio.

I certificati sanitari per il trasporto delle carni da un Comune all'altro dovranno contenere anche l'indicazione della loro qualità.

Ciò premesso, in linea generale, sarà da tener presente quanto segue nei riguardi delle singole specie di carni:

a) carni bovine — La classificazione dei vitelli e vitelle da latte, in qualità superiore, è facoltativa e di essa si consiglia di far uso laddove le esigenze zootecniche locali lo impongono.

Comunque, per limite minimo di peso vivo dei vitelli e vitelle da latte da ammettersi alla macellazione si intende quello consentito usualmente nei riguardi della salubrità e commestibilità delle carni.

Nella 1.^a qualità delle carni bovine devono comprendersi anche i maschi non castrati, che vanno sotto il nome generico di vitelloni, purchè non adibiti alla monta. E ciò per evidente connessione delle disposizioni del comma 2°, riguardante la 2.^a qualità.

Oltre il criterio dell'età, nella classificazione dei maschi interi di cui sopra, gioverà molto l'applicazione della legge sull'approvazione preventiva dei tori destinati alla monta, essendo così agevole determinare se un maschio intero sia stato già adibito alla monta o meno.

b) carni suine — Circa il criterio della avvenuta castrazione da due mesi dei suini (maschi e femmine) per la classificazione di 1.^a qualità, è evidente che esso ha per oggetto esclusivo di eliminare da tale qualità le carni dei verri e delle scrofe, già adibiti alla riproduzione, che siano stati castrati pochi giorni prima della destinazione a macello per non essere classificati di 2.^a qualità.

Del resto la pratica generale della castrazione dei suini, a pochi giorni di età, se da un lato rende impossibile il verificarsi di casi di suini interi non adibiti alla riproduzione presentati alla macellazione, permette d'altro lato al veterinario ispettore di distinguere subito nei verri e nelle scrofe adulti presentati alla macellazione, il tentativo di frode per mezzo della castrazione.

È lasciato al giudizio insindacabile del veterinario ispettore, senza bisogno di certificati, stabilire l'epoca dell'avvenuta castrazione agli effetti della classificazione.

c) carni ovine — La classificazione degli agnelli e capretti da latte in qualità superiore è facoltativa.

d) carni congelate — Il criterio della classificazione delle carni congelate in 1.^a e 2.^a qualità si fonda sulla età degli animali da cui provengono e sullo stato loro di nutrizione.

Pertanto alla 1.^a qualità si assegneranno le carni di vitello e di vitella, di manzo e di manza in ottimo stato di nutrizione e di ingrassamento.

Alla 2.^a qualità si assegneranno invece tutte quelle altre che

provengono da animali di età avanzata e solamente in buono stato di nutrizione.

I caratteri delle due diverse qualità di carni, rilevabili dallo stato e dal volume dei quarti, saranno dai veterinari ispettori valutati secondo il prudente ed insindacabile giudizio tecnico loro.

Così dicasi delle trippe e delle cervelle, per quanto per queste ultime sia evidente la scarsa importanza della distinzione.

Per quanto concerne le carni dissossate si richiama su di esse la particolare attenzione del veterinario ispettore, poichè non è infrequente che esse appartengano ad animali piuttosto adulti e non in ottimo stato di nutrizione: l'assegnazione alla 1.^a qualità può pertanto costituire un'eccezione e non la regola.

In conformità di quanto è prescritto all'art. 5, mi riservo di determinare la qualità delle carni congelate a seconda della provenienza e le norme per la loro classificazione sino all'introduzione nel Regno.

Rimane intanto fermo il concetto informatore che fino a quando non saranno rese note le determinazioni sulle provenienze le carni congelate saranno classificate dai veterinari all'atto della visita, prima che siano ammesse negli spacci di vendita o all'uscita dei frigoriferi.

La disposizione portata dall'art. 11 del R. D. L. va intesa nel senso che i 15 giorni prescritti per la vendita e determinazione delle qualità delle carni congelate esistenti nei frigoriferi, verifica da farsi *su richiesta delle ditte interessate*, riguardano l'inizio delle operazioni di verifica, poichè queste indubbiamente richiedono un tempo maggiore.

Tale verifica ha lo scopo di accertare lo stato di fatto attuale delle carni esistenti nei depositi medesimi, e a tal uopo le SS. LL. invieranno a questo Ministero, entro il 30 settembre p. v. un prospetto nel quale saranno riassunti i risultati per ogni frigorifero o deposito colla indicazione dei paesi originari delle carni.

Naturalmente sono esclusi dalla verifica i frigoriferi esercitati per conto e in nome delle autorità militari.

Confido che dopo i chiarimenti forniti con la presente circ., il provvedimento abbia sollecita e precisa applicazione, tanto più che, con i poteri discrezionali affidati alle SS. LL., la vendita delle carni potrà essere d'ora innanzi effettuata, senza recare troppo bruschi turbamenti, con i sani criteri che hanno informato il provvedimento legislativo da tempo atteso dalla classe dei consumatori.

Il Prefetto — DE BIASE

36. **Prezzi base al minuto di generi alimentari.** (C. P. C. 29 genn 1928 n. 3418 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Partecipo alle SS. LL. i prezzi base al minuto deliberati da questo Comitato Intersindacale nella sedula del 23 corrente;

Carni suine — 1.^a qualità al Kg. — Polpa e filetto L. 8,50, lardo con cotena L. 7,00, lardo scotinato L. 8, sugna in pani l. 8, fegato con rete l. 7,50, salciccia l. 8,70, costate di quarto l. 7,50, capo l. 4, cotena l. 5, verrigine l. 7;

id. 2.^a qualità al Kg. — Polpa e filetto l. 7,50, lardo con cotenna l. 6,50, lardo scotinato l. 7,50, sugna in pani l. 7,50, fegato con rete l. 7, salciccia l. 7,70, costate di quarto l. 6,50, capo l. 3,50, cotenna l. 4,50, verrigine l. 6,50;

Patate — l. 0,90 al kg. (I podestà stabiliranno i prezzi distinguendo le patate « biancone » dalle « riccie » tenendo per base il predetto prezzo di lire 0,90;

Uova — l. 0,70 ciascuna;

Formaggi « grana » — In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministero della Econ. Naz., il Comitato Intersindacale ha deliberato il prezzo del « reggiano » produzione 1927. Quelli prodotti nelle annate precedenti non sono sottoposti a calmieramento. Però qualora i commercianti di generi al minuto non abbiano in vendita il tipo 1927, *dovranno cedere ai consumatori i formaggi « grana » delle annate precedenti* » al prezzo di calmiera attribuito a quello del 1927 e che è stato fissato in lire 14,50. L'annotazione di cui sopra è bene che venga riportata dai Podestà sul manifesto contenente i prezzi di calmiera.

Altri generi contenuti nella circolare del 18 corr. n. 2160, (1) non compresi in questa circolare non hanno subito variazione.

Il Prefetto — DE BIASE

(1) v. B. A. anno corr. pag. 18.

(V. cont. circolari in copertina)

c) Atti ufficiali della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici.

5. **Disposizioni della nuova legge mineraria.** (C. 20 gennaio 1928 N. 180 ai Podestà delle Aziende Autonome delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo della Provincia).

Ad opportuna norma porto a conoscenza delle SS. LL. la seguente circolare del Presidente del Consorzio nazionale stazioni di cura, soggiorno e turismo:

« Richiamo l'attenzione delle pubbliche rappresentanze interessate sulle disposizioni portate dalla nuova legge mineraria (R. D. 20 luglio 1927 N. 443), la quale annulla e sostituisce tutta la preesistente legislazione in materia.

La legge ha una speciale importanza per la ricerca e la utilizzazione delle acque minerali e termali, che, ad ogni effetto giuridico, vengono considerate come miniere.

In relazione alle disposizioni sopra citate e specialmente in base all'art. 60 e segg. tutti i concessionari o proprietari di miniere sono tenuti entro un anno e « a pena di decadenza da ogni eventuale diritto » a farne denuncia al Ministero della Economia Nazionale.

Poichè molti Comuni sono proprietari, concessionari o comunque interessati della gestione delle fonti idro-minerali, ricordo l'obbligo della sopra indicata denuncia e non solo per ottenere il riconoscimento della miniera ma soprattutto per una esatta regolarizzazione dei « limiti territoriali » della miniera stessa estendendola all'intero bacino sorgivo: e questo ad evitare (per la tranquilla utilizzazione) la possibilità ed il pericolo di dannose concorrenze ed interferenze future.

Questo consorzio provvederà a mezzo del suo Ufficio legale e per conto degli Enti aderenti, a tutte le pratiche procedurali prescritte dalla legge, nonchè alla preparazione degli atti necessari a corredo delle pratiche.

Occorre però che i Comuni od enti interessati diano al Consorzio un preciso mandato in proposito, indicando in maniera esatta gli estremi riferibili al procedimento di denuncia, oltre a quelli eventualmente intesi a chiarire la posizione giuridica dei rispettivi patrimoni idrotermali di fronte alla legge. Le SS. LL. quando lo ritenessero opportuno, vorranno dell'azione che questo Consorzio intende svolgere in materia, informare — qualora le fonti non facciano parte del patrimonio comunale — le Aziende o gli Enti locali interessati ».

Saluti fascisti.

Il Presidente — ARTURO DELLA MONICA

Direttore responsabile — R. Ruggi d' Aragona

40. **Concorso Nazionale per la vittoria del grano.** (C. P. S. 23 gennaio 1928 n. 243 ai Podestà e Commissari della Prov. di Salerno).

Sono lieto di portare a conoscenza delle SS. LL. la seguente lettera del Segretario Gen. del Concorso Nazionale per la Vittoria del grano, bandito da S. E, il Capo del Governo:

« Eccellenza, compio il gradito incarico di esternare a V. S. il vivo compiacimento del nostro Presidente S. E. Bisi, per l'opera di propaganda, che tutti i Podestà da Lei dipendenti hanno svolto e vanno svolgendo, sotto la sua illuminata guida, a favore del V° Concorso Nazionale per la vittoria del grano.

Confidando nella sua cortesia perchè Ella voglia, all'occasione, farsi interprete presso i Podestà stessi di quanto sopra, mi è grata l'occasione per porgerLe i miei particolari ringraziamenti per la sollecitudine con la quale Ella ha sempre accolto le mie richieste agevolando in ogni modo il mio compito.

All' E. V. i miei distinti saluti ».

Il Prefetto — DE BIASE

41. **Prezzo del riso.** (C. P. S. 26 gennaio 1908 N. 379 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Il Ministero dell'Economia Naz. comunica:

« Dalla Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli viene segnalato che molti Comuni applicherebbero il calmiere sul riso sulla sola base dei prezzi all'ingrosso. Con ciò si lamenta implicitamente nei negozianti al minuto la tendenza a non provvedersi del riso o a frodare nella qualità.

L'operato di tali Comuni contrasta con le norme impartite da questo Ministero circa la determinazione dei prezzi di vendita al minuto.

Ond'è che si raccomanda vivamente alle SS. LL. di dare precise disposizioni ai dipendenti Podestà perchè nella fissazione del prezzo del riso, come del resto di tutti gli altri generi, tengano nel debito conto delle spese di trasporto, delle spese generali alle quali vanno incontro nel Comune i commercianti di determinate merci, dell'equo profitto commerciale etc.

Quest'Amministrazione confida che le SS. LL. faranno sì che i lamentati inconvenienti saranno al più presto eliminati; ciò che

varrà anche ad attenuare la grave crisi che attraversa il commercio del riso; del quale genere il Governo Nazionale mira a diffondere il più possibile l'uso, sia perchè si tratta di una derrata di produzione nazionale, sia perchè si riconosce ad essa particolari pregi per l'alimentazione delle popolazioni ».

Si prega di dare assicurazione dell'adempimento di quanto sopra.

Il Prefetto — DE BIASE

42. **Istruzione premilitare.** (C. P. S. 27 gennaio 1928 n. 364 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

È stato rilevato che ai Corsi premilitari, testè riaperti sotto la Direzione di ufficiali della M. V. S. N., diversi Comuni hanno dato un contributo di allievi addirittura insignificante: il che è indice dell'assoluto difetto di opera di propaganda, di persuasione e di incitamento in favore della istruzione premilitare, le cui finalità sono troppo note perchè sia ancora necessario illustrarle.

Lo stesso dicasi per i Corsi premilitari per le località marittime, nelle quali siano stati istituiti.

Ad evitare che i Comandi competenti, con evidente danno pei giovani soggetti al servizio militare, vengano nella determinazione di sopprimere quei corsi, i cui iscritti raggiungano un numero troppo limitato, ed affinchè non si dica che agli organi della Milizia sia, in tale importantissima branca di attività, mancata la doverosa collaborazione dell'autorità cittadina, interesse le SS. LL. a voler spiegare, in armonia con gli intendimenti del Governo Nazionale, una più intensa ed energica opera per indurre i giovani a frequentare i Corsi predetti, facendo loro comprendere i notevolissimi vantaggi, di cui potranno fruire.

Attendo in proposito un sollecito cenno di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

Concorsi.

Comune di Valle [dell' Angelo. — Tesoriere Comunale — E' aperto pubblico concorso al posto di tesoriere comunale per la durata di anni 5. Assegno base annuo di lire 1000 in diminuzione. Cauzione lire 4000. Termine offerte scade 8 febbraio 1928.

Il Podestà — MAZZEI



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

43. Estensione al personale degli enti locali delle norme relative alla riduzione delle indennità temporanee mensili, dei soprassoldi e degli altri assegni di caro vivere.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

44. Estensione al personale degli Enti autarchici delle norme relative alla abolizione e riduzione del caro viveri.
45. Calendario 1928 della Croce Rossa Italiana.
46. Prezzi dei generi alimentari. Criteri per la loro determinazione.
47. Ammissione degli animali alla macellazione. Classifica.
48. Commercio e vendita delle viti americane.
49. Conservazione delle salme dei caduti in guerra.
50. Regolamento generale d'igiene del lavoro.
51. Quota di concorso per la integrazione provvisoria dei bilanci dei comuni in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali, di cui alla legge 15 luglio 1906 num. 383.

c) Atti Ufficiali della Federazione Prov. degli Enti Autarchici.

6. Rinnovo per l'anno 1908 dell'autorizzazione di cui all'art. 7 del Decreto 24 settembre 1923 n. 2030. *(cont. pag. 2)*

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

Parte II.

Commenti pratici di leggi, giurisprudenza, dottrina ecc.

La funzione del Segretario comunale. *Avv. Gennaro Greco.*

COPERTINA

Contin. atti ufficiali R. Prefettura n. 51. — Nel personale della R. Prefettura. Aste, appalti ecc.—Concorsi.

51. Quote di concorso per la integrazione provvisoria dei bilanci dei Comuni, in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali, di cui alla legge 15 luglio 1906 n. 383. (C. P. S. 9 genn. 1928 n. 46892 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Si avvertono i qui appresso elencati Comuni che, giusta il disposto dell'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116 e dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442, è stato emesso il mandato per la somma per ognuno indicata per l'oggetto suddetto, in conformità alle risultanze delle liquidazioni approvate con R. D. del 26 agosto 1927 n. 1900, pubb. sulla Gazz. Uff. del 22 ottobre 1927 n. 245:

Anno 1917, comuni di Galdo L. 623,90; Magliano Vetere L. 118.

Anno 1918, comune di Casalbuono L. 254; Galdo L. 594,83; Magliano Vetere L. 118; Torchiara 312.

Anno 1919, comune di Buccino L. 1430; Buonabitacolo Lire 1014; Controne L. 139,50; Casalbuono L. 254; Galdo L. 431,90; Magliano Vetere L. 118; Oliveto Citra L. 289; Praiano L. 1017; Salvitelle L. 610; Torchiara L. 311.

Anno 1920, comuni di Buccino L. 1430; Buonabitacolo Lire 1014; Casaletto Spartano L. 1184; Controne L. 139,50; Casalbuono L. 254; Giffoni Sei Casali L. 507; Magliano Vetere L. 127; Minori L. 144; Oliveto Citra L. 510; Praiano L. 1089; Salvitelle L. 561; S. Gregorio Magno L. 600; Santomena L. 1554,50; Stio L. 166; Torchiara L. 307.

Anno 1921, comuni di Buccino L. 1430; Casaletto Spartano L. 1184; Casalbuono L. 254; Castel S. Lorenzo L. 1430; Centola L. 267; Contursi L. 1431; Laureana Cilento L. 178; Licusati Lire 388; Lustra Cilento L. 83; Magliano Vetere L. 127; Minori Lire 644; Montesano sulla Marcellana L. 1388; Padula L. 672; Praiano L. 1096; Salerno L. 3615,50; Salvitelle L. 610; Scala L. 604; S. Gregorio Magno L. 600; Stio L. 140; Torchiara L. 374.

Anno 1922, comune di Acerno L. 1132; Amalfi L. 625; Buccino L. 1430; Casaletto Spartano L. 1184; Casalbuono L. 254; Castel San Lorenzo L. 1430; Centola L. 267; Colliano L. 435; Conca Marini L. 426,50; Contursi L. 1431; Laureana Cilento L. 178; Licusati L. 411; Lustra Cilento L. 97; Magliano Vetere L. 127; Minori L. 644; Padula L. 720; Rutino L. 178; Salerno Lire 3224; Salvitelle L. 170; S. Gregorio Magno L. 600; Torchiara L. 366; Vibonati L. 909.

Anno 1923, comune di Buccino L. 1430; Castel S. Lorenzo

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

43. Estensione al personale degli enti locali delle norme relative alla riduzione delle indennità temporanee mensili, dei soprassoldi e degli altri assegni di caro viveri. (R. D. L. 29 dicembre 1927 n. 2672 pubb. G. U. 25 Genn. 1928 n. 20).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3 n. 2 della legge 31 gennaio 1926 n. 100; (1)

Visto l'art. 6 del R. D. L. 23 ottobre 1927 n. 1966; (2)

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere al personale degli enti autarchici le norme relative alla abolizione e riduzione della indennità temporanea mensile, dei soprassoldi e degli altri assegni di caro vivere corrisposti al personale statale in effettivo servizio ed in quiescenza delle Amm.ni dello Stato; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dal 1.° dicembre 1927, le indennità temporanee mensili, i soprassoldi e gli altri assegni di caro-viveri che le Provincie, i Comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i Consorzi, le aziende, eccetto quelle di trasporto, in gestione diretta delle Provincie e dei Comuni, nonché gli altri Enti ed istituzioni da quelli anzidetti amministrati o mantenuti col loro concorso, corrispondono, sotto qualsiasi forma o denominazione, al personale dipendente, compresi gli insegnanti od i sanitari, sono aboliti fino a concorrenza dell'importo corrispondente a quello percepito al 31 ottobre 1927 per tale titolo dal personale dipendente dallo Stato:

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

(2) » » 1927 » 369.

a) per il personale provvisto di un trattamento economico non inferiore a quello stabilito dall'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato per il grado settimo;

b) per il personale provvisto di un trattamento inferiore, che non sia coniugato o sia vedovo senza prole convivente ed a carico di età inferiore ai 18 anni o pel quale non ricorra l'ipotesi di cui al primo comma del successivo art. 3.

Per il computo del trattamento economico ai fini della lettera a) del presente articolo si tien conto di ogni retribuzione, paga, emolumento, indennità, anche di carattere temporaneo, percepiti dal personale, esclusi soltanto le indennità, i soprassoldi e gli altri assegni di caro-viveri fino a concorrenza dell'importo corrispondente a quello percepito per lo stesso titolo al 31 ottobre 1927 dai dipendenti statali.

Agli effetti dell'applicazione della lettera b) non si tien conto del coniuge legalmente separato o dichiarato assente con sentenza passata in giudicato.

Art. 2. — Qualora negli stipendi, salari, paghe, retribuzioni ed altre competenze di carattere continuativo di cui è provvisto il personale contemplato alla lettera a) dell'art. 1 siano stati assorbiti o consolidati, in tutto od in parte, indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni di caro-viveri in precedenza corrisposti al personale medesimo, per il computo del trattamento economico di cui al penultimo comma dell'art. 1 si tien conto soltanto della quota assorbita fino alla concorrenza di lire 780, mentre la quota residua sarà considerata come assegno di caro-viveri e conglobata con gli altri assegni allo stesso titolo eventualmente corrisposti agli effetti della soppressione di cui alla lettera a) dell'articolo medesimo.

Qualora negli stipendi, salari, paghe, retribuzioni ed altre competenze di carattere continuativo di cui è provvisto il personale che si trovi nelle condizioni di famiglia contemplate alla successiva lettera b) dell'art. 1, siano stati assorbiti o consolidati, in tutto o in parte, indennità temporanee mensili, soprassoldi od

altri assegni di caro-viveri in precedenza corrisposti al personale medesimo, la soppressione disposta dall'articolo stesso si estende a tali indennità, soprassoldi ed altri assegni di caro-viveri per la parte eccedente l'indicata somma di L. 780.

Art. 3. — Le indennità, i soprassoldi e gli altri assegni di cui al precedente art. 1 sono ridotti di L. 30 mensili per il personale che si trovi nelle condizioni di famiglia di cui alla lettera b) dell'articolo stesso, il cui trattamento economico complessivo sia inferiore a L. 5400 per gli impiegati, a L. 4180 per gli agenti e, rispettivamente, a L. 3168 e 1848 per il personale salariato, maschile e femminile.

La riduzione di cui al precedente comma si applica anche al personale non di ruolo che si trovi nelle stesse condizioni di famiglia, nonchè a quello operaio in dette condizioni che sia provvisto di assegni di caro-viveri regolati in relazione alla remunerazione locale della mano d'opera.

Per il personale provvisto di paghe, retribuzioni o analoghi assegni fissati in misura giornaliera la riduzione è applicata in ragione di una lira al giorno.

Art. 4 — Fermo il disposto dell'art. 2, gli assegni di carattere normale e continuativo corrisposti al personale il cui trattamento economico non sia inferiore a quello previsto dalla lettera a) del precedente art. 1 ed a quello che si trovi nelle condizioni di famiglia indicate alla lettera b) dello stesso articolo che, in aggiunta allo stipendio, paga, retribuzione ed altre competenze analoghe, non percepisca alcuna indennità, soprassoldo od assegno a titolo di caro-viveri, saranno ugualmente ridotti a decorrere dal 1.º dicembre 1927 di L. 30 mensili. Per il personale che percepisce assegni giornalieri la riduzione è applicata in ragione di una lira al giorno.

Le riduzioni disposte dal presente articolo non potranno però, in nessun caso, eccedere il decimo degli assegni di carattere normale e continuativo di cui il personale gode attualmente e saranno applicate, in primo luogo, sugli assegni non computa-

bili ai fini di pensione o di altro trattamento di quiescenza o assicurativo.

Le riduzioni stesse non sono applicabili nei riguardi del personale il cui trattamento economico non abbia subito, successivamente al 30 giugno 1924, alcun miglioramento neanche a titolo di indennità, soprassoldi od assegni di caro-viveri.

Art. 5. — A decorrere dal 1.° dicembre 1927, le indennità temporanee mensili e gli altri assegni di caro-viveri che gli Enti di cui all'art. 1 abbiano stabilito di corrispondere al proprio personale pensionato saranno ridotti di un terzo tanto per i pensionati diretti quanto per quelli indiretti.

Tale riduzione si estende alle indennità, soprassoldi od altri assegni di caro-viveri eventualmente conglobati nelle pensioni od assegni diretti o di reversibilità.

Art. 6. — Le amministrazioni degli Enti di cui all'art. 1 dovranno far luogo alle soppressioni e riduzioni previste dal presente decreto entro venti giorni dalla pubblicazione nella « Gazz. Uff. », dandone comunicazione al Prefetto, al quale spetta di apportarvi le correzioni eventualmente necessarie e, come di provvedere di ufficio in caso di inadempimento e di risolvere i ricorsi degli interessati contro l'operato delle amministrazioni.

I provvedimenti del Prefetto sono definitivi.

Art. 7. — Nulla è innovato al disposto dell'art. 1 del R. D. L. 16 agosto 1926 n. 1577, (1) dell'art. 1 del R. D. 25 novembre 1926 n. 2108 e dell'art. 1 del R. D. 17 febbraio 1927 n. 228 (2).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 218.

(2) » » corr. » 66.

b) Atti ufficiali della R.^a Prefettura.

44. Estensione al personale degli enti autarchici delle norme relative alla abolizione e riduzione del caro viveri. (C. P. S. 4 febbraio 1928 N. 3125 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

La Gazzetta Uff. del 25 corr. pubblica il R. D. Legge (1) col quale vengono estese al personale delle provincie, dei comuni, e delle istituzioni di beneficenza ed enti amministrativi, le norme per l'abolizione e riduzione delle indennità di caroviveri dettate per il personale dello Stato col R. D. 23 ottobre 1927, n. 1966 (2).

A differenza del R. decreto-legge 23 giugno p. p. n. 1159, (3) che riguardava tutto indistintamente il personale in servizio, provvisto o meno di indennità od assegni di caro viveri, prescindendo, in ogni caso, dalle condizioni di famiglia, il nuovo provvedimento colpisce:

a) il personale il cui trattamento economico non sia inferiore a quello stabilito dall'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato per il grado 7.^o e quello che, essendo provvisto di un trattamento non inferiore ai limiti indicati nella successiva lettera *b)*, non sia coniugato o sia vedovo senza prole convivente ed a carico di età inferiore ai 18 anni, sopprimendo, fino a concorrenza dall'importo corrispondente a quello corrisposto al 31 ottobre 1927 agl'impiegati governativi, le indennità temporanee mensili, i soprassoldi e gli altri assegni di caro viveri attualmente percepiti, nonchè quelli assorbiti e consolidati negli stipendi e salari, per la parte eccedente la somma di L. 780, assorbita e consolidata con l'art. 188 del R. D. 11 novembre 1923, n. 2395, che approva l'ordinamento predetto;

b) il personale che si trovi nelle condizioni di famiglia suaccennate, il cui trattamento economico complessivo (per assegni di carattere normale e continuativo e per indennità, soprassoldi

(1) v. innanzi pag. 41

(2) v. B. A. anno 1927 pagina 369.

(3) » » » » 241.

ed assegni di caro-viveri) sia inferiore a L. 5.400 per gl'impiegati a L. 4.180 per gli agenti e, rispettivamente, a L. 3.168 e 1.848 per i salariati, nomini e donne, nonchè il personale non di ruolo e quello operaio di dette condizioni di famiglia, riducendo di L. 30 mensili le indennità, i soprassoldi e gli altri assegni di caro viveri di cui fruisca;

c) il personale il cui trattamento economico non sia inferiore a quello indicato alla precedente lettera a) e quello che si trovi nelle condizioni di famiglia di cui alla lettera stessa che, in aggiunta allo stipendio, paga, retribuzione ed altre competenze analoghe, non percepisca alcuna indennità, soprassoldo od assegno a titolo di caro viveri, riducendo di lire 30 mensili i rispettivi assegni fissi di carattere normale e continuativo (stipendi, aumenti periodici, supplementi di servizio attivo, indennità di carica, di alloggio, di cavalcatura, ecc.) fino a non oltre il dieci per cento del loro importo complessivo, o di una lira al giorno se trattasi di personale che percepisce assegni giornalieri, escluso però il personale che non abbia subito, successivamente al 30 giugno 1914, alcun miglioramento;

d) il personale pensionato, riducendo di un terzo le indennità temporanee mensili, i soprassoldi e gli assegni di caro viveri attualmente percepiti, nonchè quelli eventualmente conglobati nelle pensioni ed assegni diretti o di riversibilità.

Come le SS. LL. potranno agevolmente rilevare dal testo, il provvedimento é informato agli stessi principi sui quali si basa quello adottato nei riguardi degl'impiegati governativi: le disposizioni di cui al 1° ed al 2° comma dell'art. 1 si propongono infatti di parificare, per quanto è possibile, la situazione dell'una e dell'altra categoria di personale in modo che le riduzioni le colpiscano ugualmente.

Per facilitarne l'applicazione si fa presente che, sino al 31 ottobre 1927, il personale dipendente dallo Stato appartenente al grado 7° (stipendio L. 16.000, supplemento servizio attivo L. 4.200) percepiva l'indennità di caro viveri di cui appresso:

1. Celibe L. 480,00, 2. Coniugato senza prole di età inferiore ai 18 anni L. 772,10, 3. idem con un figlio idem L. 896,15, 4. idem con 2 figli idem L. 1020,25, 5. idem con 3 figli idem L. 1144,30, 6. con 4 figli idem L. 1392,50, 7. idem con 5 figli idem L. 1640,65, 8. idem con 6 figli idem L. 1888,80, 9. idem con 7 figli L. 2137,00, 10. idem con 8 figli idem L. 2385,10, 11. idem con 9 figli idem L. 2633,30, mentre quello celibe appartenente ai gradi inferiori percepiva l'indennità di caro-viveri di L. 720 (gradi 8° 9° 10° ed equiparati) e di L. 840 (gradi 11° 12° e 13° ed inferiori).

Appena giova avvertire che le limitazioni di cui al 1° e 2° comma dell'art. 1 non sono applicabili nei riguardi degl'impiegati che fruiscono di indennità temporanee, soprassoldi ed altri assegni di caro viveri minori di quelli percepiti al 31 ottobre 1927 dai funzionari governativi. Al contrario le disposizioni di cui al 1° e 2° comma dell'art. 2 non sono applicabili nei riguardi degl'impiegati, agenti e salariati che fruiscono di un trattamento di caro-viveri superiore a quello del quale erano provvisti, a tale data, detti funzionari, dovendo in tal caso (art. 1°) la riduzione essere effettuata soltanto fino alla concorrenza della somma di caro-viveri goduta dai funzionari stessi.

Richiamo sull'importante provvedimento la personale attenzione delle SS. LL. perchè abbia immediata e precisa esecuzione e prego intanto assicurarmene.

Il Prefetto — DE BIASE

45. **Calendario 1928 della Croce Rossa Italiana.** (C. P. S. 31 gennaio 1928 n. 462 ai Podestà e Commissari Prefettizi).

Pochissimi Comuni della Provincia hanno ottemperato alla mia circ. del 24 novembre u. s. N. 3873, (1) con la quale invitavo i Signori Podestà e Commissari Prefettizi a interessarsi nel migliore modo per il collocamento del benefico calendario 1928 della Croce Rossa Italiana.

E' mancata anche l'adesione delle Amministrazioni com. e degli altri Enti esistenti nel Comune.

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 394.

A nessuno può sfuggire l'alto significato di questa annuale pubblicazione, la quale mentre mira, essenzialmente, a procurare alla benemerita Associazione i mezzi necessari per continuare ad intensificare la sua opera benefica, serve, d'altra parte, a far conoscere le varie e molteplici attività della Croce Rossa Italiana, la quale, dopo il turbinoso periodo della guerra, ha modificato ma non limitato, le proprie attività, dedicandosi interamente al risanamento igienico del nostro paese, intraprendendo nobilissime lotte contro la tubercolosi, la malaria e le numerose altre malattie che continuamente minano l'umanità, assistendo i fanciulli, i minorati di guerra, gli operai sul lavoro, portando, ovunque è richiesta la sua opera lenitrice e benefica.

E' dovere quindi di ogni cittadino concorrere, nei limiti del possibile, in questa gara di bene, giacchè la Croce Rossa, dalla collaborazione di tutti, trae i mezzi per continuare ad insistere efficacemente nel magnifico programma propostosi.

In considerazione di quanto sopra io devo nuovamente pregare le SS. LL. a voler svolgere attiva propaganda per il collocamento del maggior numero possibile di tale calendario, il quale è edito in due soli tipi.

Tipo di lusso: interamente confezionato in pelle e costa L. 50.

Tipo di propaganda: imitazione cuoio sbalzato e costa L. 15.

Entro il 15 febbraio le SS. LL. faranno tenere a quest'ufficio, il quale provvederà poi per l'inoltro al Comitato Provinciale, l'elenco in doppio delle prenotazioni, fra le quali non deve naturalmente mancare quella del Comune.

Il pagamento potrà essere effettuato all'atto della consegna dei calendari prenotati.

Confido moltissimo nell'interessamento personale delle SS. LL.

Il Prefetto — DE BIASE

46. Prezzi dei generi alimentari — Criteri per la loro determinazione.
(C. P. S. 6 febbraio 1927 n. 4987 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Con le circ. 18, 29 e 31 gennaio u. nn. 2160, 3418 e 4260

pubbl. le prime due nel Bollettino del corr. anno a pagg. 18 e 39 e la terza inviata direttamente, si sono partecipati alle SS. LL. i prezzi base al minuto dei generi alimentari di largo consumo fissati da questo Comitato Prov. Intersindacale.

Per opportuna intelligenza delle SS. LL. devo avvertire che il compito del Comitato Intersindacale è quello di reperire i prezzi all'origine dei generi alimentari di prima necessità, secondo un elenco stabilito dal Comitato Centrale Annonario presso il Ministero dell'Economia Naz. e di fissarne il prezzo base per la vendita al minuto. Per prezzo base quindi può intendersi il prezzo all'origine per le merci vendute nell'ambito della Provincia, ove trovasi il centro di produzione; se invece le merci sono vendute fuori del centro di produzione, il prezzo base sarà costituito dal loro prezzo all'origine, gravato delle spese necessarie a trasportarle, col percorso più breve ed economico, fino al confine della Provincia, dove ne sarà effettuata la vendita.

Le SS. LL. pertanto, avuta notizia volta per volta dei prezzi base stabiliti dal Comitato Intersindacale, e che rappresentano i prezzi di vendita al minuto nel Capoluogo di questa Provincia, fisseranno il prezzo massimo di vendita di tali generi nel Comune con i criteri suesposti e ne cureranno la scrupolosa applicazione. E' ovvio che il carico delle maggiori spese di trasporto, per i generi non di produzione locale, conglobato nel prezzo base, non può dare oscillazioni assai sensibili tra i prezzi di vendita al minuto, per cui il prezzo base rimane la quasi esatta misura del calmiere.

Avverto ancora che, in materia di prezzi, il Comitato Intersindacale ha il compito che per l'art. 4 del R. D. L. 16 dicembre 1926 n. 2174 era affidato ai Consigli dell'Economia ed alle Organizzazioni sindacali interessate, per cui restano sospese soltanto alcune delle modalità stabilite in materia dall'art. 4 predetto. Sono per conseguenza modificate, in conformità, e limitatamente ai criteri di formazione dei calmieri, anche le circ. 24 giugno 1927 n. 18917 e 19 settembre 1927 n. 33473, pubbl. rispettivamente a pagine 231 e 305 del Bollettino Amm. 1927.

Fatta simile eccezione, nessuna delle altre norme stabilite del R. D. L. 16 dicembre 1926 deve intendersi modificata. Sono perciò sempre in vigore le norme relative alla competenza delle Commissioni Comunali, per quanto riguarda il rilascio, il diniego e il ritiro della licenza di esercizio e la prestazione delle cauzioni. Le penalità da applicarsi ai contravventori alle norme sulla pubblicità dei prezzi ed ai casi di veri e propri reati relativi all'esercizio del commercio di generi alimentari soggetti a regime di calmiera, sono ancora quelle enunciate nella menzionata circ. 24 giugno 1927.

Così pure restano in pieno vigore le disposizioni contenute nella mia circ. 3 dicembre 1927 n. 324, pubbl. nel Bollettino Amm. 1927 pag. 413, circa la sospensione del rilascio di licenze di esercizio a privati da parte dell'Autorità comunale.

Si attende un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto — DE BIASE

47. Ammissione degli animali alle macellazioni—Classifica. (C. P. S. 1° febbraio 1928 n. 4349 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Per evitare difformità di applicazione nei Comuni di questa Provincia delle direttive di questo Ufficio intese a coordinare le disposizioni sanitarie con quelle economiche, prego la S. V. di provvedere affinché siano ammessi costà alle macellazioni, indipendentemente dalle prescrizioni di cui all'art. 18 del regolamento sulle carni del 21 luglio 1927, n. 1586, soltanto gli animali:

a) in ottimo stato di nutrizione e d'ingrassamento;

b) in buono e soddisfacente stato di nutrizione e d'ingrassamento.

Le carni degli animali di cui alla lettera a) potranno essere destinate agli spacci di 1.^a categ. quando vi concorrano le altre condizioni prescritte, quelle di cui alla lettera b) non potranno essere destinate che agli spacci di 2.^a.

Gli animali denutriti saranno in linea generale respinti dal

macello con invito al proprietario di prepararli, sottoponendoli a conveniente regime. Nei casi in cui il proprietario prospetti la deficienza di mangimi, detti animali denutriti saranno ammessi alle macellazioni e, se riconosciuti atti al consumo alimentare, non potranno avere destinazione differente da quella di bassa macellazione, giusta le disposizioni dell'art. 21 del regolamento alle carni del 21 luglio 1927 n. 1586.

Prego inoltre di fornire l'ufficio del macello di codesto Comune degli stampati prescritti dagli articoli 17 e 20 del suindicato regolamento, invigilando l'osservanza delle altre disposizioni in detto regolamento contenute, nonchè di quelle emesse in relazione al R. D. L. 19 maggio 1927 n. 868 (1) circa la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto—DE BIASE

48. **Commercio e vendita delle viti americane.** (C. P. S. 27 gennaio 1928 n. 4935 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Viene segnalato al Ministero dell'Econom. Naz. che il commercio e la vendita delle viti americane non sempre si svolge nell'osservanza delle norme dettate dalle leggi 26 settembre 1920, n. 1163, relativa al controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane, 26 giugno 1913, n. 888, che reca provvedimenti intesi a prevenire e a combattere le malattie delle piante, nonchè del decreto ministeriale 6 luglio 1912, che vieta la vendita delle viti e parti di viti su pubblici mercati.

Nell'intento di ovviare ai gravi pericoli derivanti dall'impiego di materiale infetto e non rispondente ai requisiti per la difesa contro la fillossera, prego le SS. LL. di esercitare, nell'interesse dei propri amministrati, la più efficace ed attiva vigilanza affinchè il commercio delle viti si svolga in conformità delle norme sancite dalle leggi vigenti, testè richiamate con circol. 2 corr. mese del direttore dell'Istituto Superiore Agrario di Portici.

Il Prefetto — DE BIASE

(1) v, B. A. anno 1927 pag. 227.

49. **Conservazione delle salme dei caduti in guerra.** (C. P. S. 26 gennaio 1928 n. 3259 ai Podestà e Commissari Prefettizi).

Per effetto delle disposizioni contenute in un R. Decreto Legge di prossima emanazione, le salme dei militari italiani morti nell'ultima guerra mondiale, dal 24 maggio 1915 al 31 ottobre 1920, dovranno essere conservate in perpetuo nei cimiteri e negli ossari.

Uguale trattamento deve essere fatto alle salme dei militari appartenenti agli eserciti alleati ed anche a quelli ex nemici inumati nel territorio del Regno.

Prego pertanto provvedere perchè le disposizioni succennate siano osservate, nel modo più assoluto, e che le salme di cui sopra siano conservate *ad perpetuum* nei posti dove si trovano, senza che siano soggette alla esumazione decennale prescritta per tutte le altre salme dal vigente regolamento di polizia mortuaria.

Attendo un cenno di cortese riscontro e di assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

50. **Regolamento generale d'igiene del lavoro.** (C. P. S. 27 gennaio 1928 n. 44712 ai Podestà e Commissari Prefettizi).

Con riferimento alla circ. 12 dicembre 1927, pari numero, prego le SS. LL. di sollecitare la trascrizione di copia dei regolamenti locali d'igiene e di edilizia, che contengono disposizioni concenenti materie trattate dal regolamento locale d'igiene del lavoro, nella parte che si riferisce a tale oggetto.

pel Prefetto — LICATA

(V. cont. circolari in copertina)

c) **Atti ufficiali della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici.**

6. **Rinnovo per l'anno 1928 dell'autorizzazione di cui all'art. 7 del decreto 24 settembre 1923 N. 2030.** (C. 30 gennaio 1928 n. 166 ai Podestà della Provincia).

Con preghiera di renderne edotti gli interessati, ad opportuna norma, comunico alle SS. LL. la seguente circ. della Confederazione Gen. Enti Autarchici.

« Questa Confederazione venuta a conoscenza delle vive premure che la classe dei commercianti e degli industriali andava svolgendo contro il rinnovo per l'anno 1928 dell'autorizzazione di cui all'art. 7 del decreto 24 settembre 1923, n. 2030, riguardante l'imposizione di dazi, entro il 10.° del valore, sui generi di consumo locale non compresi nella tariffa annessa al predetto decreto, non mancò di interessarsi nel modo più attivo affinchè fosse evitato ai Comuni un provvedimento del genere, il quale li avrebbe gravemente danneggiati in un momento particolarmente critico per le finanze degli Enti locali.

Mi è gradito ora comunicare alle SS. LL. che il Ministero delle Finanze ha dichiarato che, ove ricorrano anche per il 1928, ultimo anno del periodo considerato dall'art. 7 del R. D. L. 24-9-23 n. 2030, tutte le condizioni previste dalla legge in base alle quali fu concessa per gli anni precedenti ai Comuni, che ne avevano fatto richiesta, la speciale autorizzazione Ministeriale ad imporre altri dazi sui generi di consumo locale non ordinariamente imponibili, l'autorizzazione medesima, semprechè regolarmente deliberata e domandata, potrà essere riconfermata anche per detto ultimo anno 1928 ».

Saluti fascisti.

Il Presidente — ARTURO DELLA MONICA

Parte II.

La funzione del Segretario Comunale.

A rafforzare le ragioni addotte dall' egr. sig. G. Leonetti, primo ragioniere di Prefettura, (1) per mantenere integre le funzioni del Segretario Com. nel vigente sistema podestarile, aggiungo altri motivi, desunti da precedenti legislativi e parlamentari e dallo stato della nostra legislazione.

La legge organica sull' amministrazione civile per il Regno delle Due Sicilie, in data 12 dicembre 1816 n. 77 (rimasta in vigore fino al 2 gen. 1861) quando fu pubblicata la legge del 23 ottobre 1859 nelle provincie napoletane, nell' art. 61 si occupava del Cancelliere archivio: Il Cancelliere archivio è incaricato, sotto la dipendenza e gli ordini immediati del Sindaco, dell'ufficio e dell'archivio comunale, di cui è responsabile; egli *forma* tutti gli atti, i registri e la corrispondenza, che esige il servizio dell'Amministrazione. Egli legalizza, col visto del Sindaco, tutte le copie degli atti che si estraggono dall'archivio comunale, apponendovi il suggello di cui è il custode, e accompagna con la sua firma tutti gli atti che si pubblicano dal Sindaco.

La legge com. e prov. del 20 marzo 1865 all. A) all'art. 10 prescriveva: « ogni Comune *deve* avere un segretario ed un ufficio comunale ». Nell'art. 224 è detto: « i processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal segretario com. »; e nello art. 226: « i processi verbali sono firmati dal Presidente, dal membro anziano tra i presenti e dal Segretario ». Le stesse disposizioni si trovano negli art. 12, 252 e 254 del T. U. approvato con R. D. 10-2-1889 n. 5921; negli art. 212, 276 e 278 del T. U. 4 maggio 1898 n. 164; negli art. 112, 295 e 297 del T. U. 21 maggio 1908 n. 269 e negli art. 117, 300 e 301 del T. U. 4 febbraio 1915 n. 148,

Vi è dunque una tradizione legislativa più che secolare, che riconosce al segretario com. delle funzioni integrative dell'atto amministrativo.

Ne deriva che la presenza e l'assistenza del segretario com. agli atti dell'amministrazione non è decorativa ma sostanziale.

(1) v. B. A. anno corr. pag. 25.

Il Saredo insegna: « a) che il processo verbale è l'atto col quale un ufficiale od agente di una pubblica autorità o di una pubblica amministrazione (giudiziaria o amministrativa) rende conto di ciò che ha fatto nell'esercizio delle sue funzioni o di ciò che fu detto o fatto in sua presenza; b) che dunque il processo verbale è un atto pubblico, che è steso dal segretario, al quale, perchè compiuto da un pubblico ufficiale nel luogo ove questi esercita le sue funzioni, è attribuito dalle legge la pubblica fede (art. 1315 C. Civile); c) che il segretario, come il cancelliere del tribunale, è il notaio che la legge ha posto presso i consigli com. e prov. per raccogliere, ricevere ed autenticare gli atti e le deliberazioni. Se manca la sua firma, il processo verbale è privo di quella autenticità che la legge richiede per la legalità ed efficacia delle deliberazioni predette ».

Abbiamo pertanto disposizioni di dritto positivo, unica fonte d'interpretazione, che attribuiscono al Segretario Com. speciali prerogative e funzioni, che integrano le attribuzioni di chi governa il Comune (prima consiglio comunale, giunta, sindaco) ora il Podestà, il quale, per l'art. 5 della legge 4 febb. 1926 n. 237 esercita le attribuzioni del sindaco, della giunta e del consiglio com.

E' notevole quanto dispone il citato art. 5 che cioè, quando il parere della consulta mun. sia contrario alle proposte del Podestà, questi dovrà *farne* constatare nel verbale delle relative deliberazioni podestarili, cui deve assistere il segretario comun. Nel sistema podestarile si è abolito il Consiglio com. e la G. M., ma sono rimaste integre le materie sulle quali il Podestà deve deliberare, ed i controlli variano a seconda che quelle materie erano di competenza della giunta o del consiglio com. Si è forse abrogato l'art. 59 del Reg. 12-2-1911 n. 297? Non vi è abrogazione espressa nè tacita. La legge del 4 febb. 1926 n. 237 ha accentrato nel Podestà le funzioni del Sindaco, della giunta e del consiglio com., ma niuna innovazione ha apportata agli uffici com. e al suo capo. Vi è forse incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti al riguardo del segretario com. Ma nel nuovo sistema non se ne parla proprio; e se il segretario aveva dritto di assistere alle sedute della giunta com. con voto consultivo, maggiormente lo conserva oggi che vi è un organo personale al quale è di grande aiuto l'esperienza amministrativa del Segre-

tario. Oltre di che la deprecata esclusione del Segretario dalle deliberazioni del podestà porterebbe a un gravissimo inconveniente circa il rilascio delle copie. Dispone infatti l'art. 52 del regolamento 12 febb. 1911 che le copie delle deliberazioni devono essere certificate conformi all'originale dal segretario del comune, vistate dal Sindaco e munite del bollo del Comune. Per tali copie si riscuotono le tasse e gli emolumenti stabiliti dalla tariffa. Ora, nel caso che la deliberazione sia stata compilata e scritta materialmente dal Podestà nel registro delle deliberazioni, potranno esservi lacune o spazi vuoti non interlineati, abbreviature, correzioni, alterazioni, od addizioni nel corpo dell'atto o raschiature, per cui giustamente il segretario potrà rifiutarsi di rilasciarne copia, per non assumere la responsabilità di un atto da lui non redatto.

L'interessato, che chiede la copia della deliberazione, ne risentirà certamente del danno; ed è dubbio se il Podestà possa avvalersi dell'opera di un notaio. Nella affermativa, si verrebbe a manomettere la disposizione dell'art. 169 del T. U. 4 febb. 1915, per il quale spetta al Segretario la metà dei dritti di segreteria.

Rebus sic stantibus è da ritenersi essenziale alla validità dell'atto amministrativo la collaborazione, l'assistenza e la firma del Segretario com.

A titolo di onore di questa benemerita classe, trascivo quanto si legge nella relazione ministeriale del 25 nov. 1882, circa la riforma della legge com. e prov.:

« Tutti sappiamo quale sia la importanza degli uffici del segretario, il quale nella maggior parte dei comuni è, in fatto, la vera forza motrice dell'amministrazione ». E nella relazione della Commissione parlamentare si aggiunge: « nell'accettare il progetto ministeriale sul capitolo che riguarda il Comune, varia e non breve fu la discussione circa le garanzie da darsi alla classe dei segretari com. Nessuno ignora che principalmente su questa benemerita classe di impiegati si poggia l'asse delle amministrazioni locali; ed invece passando a rassegna le molteplici e diverse incombenze del segretario com., a cominciare dagli atti che fanno fede pubblica fino all'iscrizione in falso, per finire a quelli di semplice corrispondenza, non è senza fondamento la opinione di coloro, che fanno dipendere da costoro la buona riuscita di gran parte dell'amministrazione locale ».

Salerno, li 25 gennaio 1928 - VI.

AVV. GENNARO GRECO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

L. 1430; Colliano L. 450; Conca Marini L. 325; Contursi L. 1431; Laureana Cilento L. 178; Licusati L. 236; Lustra Cilento L. 77; Minori L. 644; Olevano sul Tusciano L. 1999; Padula L. 866; Pollica L. 454; Ricigliano L. 732; Salerno L. 2958,50; Salvitelle L. 195; S. Gregorio Magno L. 600; Torchiara L. 367; Vibonati L. 914.

Anno 1924, comune di Buccino L. 715; Castel S. Lorenzo L. 715; Conca Marini L. 220; Laureana Cilento L. 89; Licusati Lire 109; Minori L. 322; Olevano sul Tusciano L. 1051; Padula L. 433; Pollica L. 220; Ravello L. 506; Salerno L. 1442; Salvitelle L. 89; S. Gregorio Magno L. 300; Torchiara L. 182.

p. Il Prefetto — FALCETTI

Nel personale della R.^a Prefettura

Il Dottor Cav. Giovanni Contini, Consigliere di questa Prefettura, è stato destinato a compiere le sue funzioni presso la Prefettura di Frosinone.

Al degno funzionario ed amico, che con rincrescimento vediamo allontanare da questa Sede, dove si è distinto per le sue doti non comuni di funzionario e di gentiluomo, mandiamo il nostro saluto, con gli auguri di indubbi ascensi nella carriera.

Aste, appalti ecc.

R. Prefettura di Salerno. — *Appalto stampa del foglio Annunzi legali per il triennio 1928-31* — L'appalto seguirà a schede segrete con unico esperimento e sarà definitivo anche con un solo offerente, in questa Prefettura, alle ore 10 del 28 febbraio 1928. — L'asta sarà aperta in diminuzione del prezzo di L. 10 per ogni facciata di stampa di una copia del foglio considerata come originale. — Deposito provvisorio L. 1000, cauzione L. 300 — Capitolato di oneri ostensibile presso l'Ufficio contratti della R. Prefettura.

Comune di Buccino. — *Vendita taglio N. 850 piante di alto fusto di faggio del bosco montagna* — 2.^o incanto a candela vergine da sperimentarsi presso la R. Prefettura il 28 febbraio 1928 in aumento del prezzo di L. 67,998,60. Cauzione provvisoria lire 7500, definitiva decimo prezzo di aggiudica. Capitolato ed atti visibili presso l'Ufficio contratti della R. Prefettura di Salerno.

Comune di Perdifumo. — *Vendita taglio delle sezioni 1.^a e 2.^a del bosco denominato S. Arcangelo* — Incanto a schede segrete da sperimentarsi presso la R. Prefettura il 20 febbraio 1928 in aumento del prezzo di lire 122,200. Cauzione provvisoria lire 10 mila, definitiva decimo prezzo aggiudica. Capitolato ed atti visibili presso l'Ufficio contratti della R. Prefettura di Salerno.

Concorsi

R. Prefettura di Salerno. — *Concorsi per ufficiali sanitari*—Concorsi per titoli ed esami ai seguenti posti di ufficiale sanitario: *Comune di Mercato S. Severino* — Stipendio 5000 cavalcatura 1500: *Comune di Capaccio*—stipendio 4000, caval. 3000; *Comune di Laurino*, stip. 4000, caval. 1500; *Consorzio tra i comuni Vallo lucania, Ceraso, Novi Velia, Moio della Civitella, Cannalonga e Castelnuovo Cilento* stip. 9000 caval. 3000 — Gli aspiranti dovranno produrre alla R. Prefettura, non oltre le ore 12 del 30 marzo 1928, atto di nascita dimostrante che non si sia oltrepassata l'età di 45 anni, salvo le eccezioni di legge, certificato di cittadinanza, penale, buona condotta, diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguita entro il 1924 o entro il 1925 da coloro che si trovarono nella condizione prevista dall'art. 6 del R. D. 31 dic. 1923 n. 2909, certificato di esito di leva, certificato di sana e robusta costituzione fisica, titoli scientifici e di carriera in due originali. Coloro che chiedono di concorrere per più di un posto devono farne domanda separata.

Comune di Pagani — *Segretario Capo* — Concorso per titoli. Stipendio annuo lire 10 mila, lordo di ritenuta, aumentabile del decimo per ogni quadriennio e per non più di 4 quadrenni. Documenti di rito, fra i quali atto di nascita, da cui risulta che il concorrente ha compiuto gli anni 21 e non oltrepassati gli anni 40, eccezione fatta per coloro, che si trovino in servizio con nomina stabile presso altre pubbliche amministrazioni. Tassa di esame lire 50—L'eletto dovrà assumere servizio entro 15 giorni dalla partecipazione di nomina. Per altro si fa riferimento al regolamento organico comunale del 4 luglio 1925. Termine presentazione domanda e documenti 28 febbraio 1928.

Il Podestà — FAZIO

Comune di Romagnano al Monte. — *Concorso per titoli al posto di Segretario Comunale* — Scadenza 15 marzo p. Stipendio 4500 con cinque aumenti quadriennali del decimo. Documenti: Atto di nascita; certificati: sana costituzione e di immunità da imperfezioni o difetti incompatibili col posto, condotta ultimo triennio, penale generale, esito di leva, dichiarazione di non appartenenza ad associazioni o partiti, di cui all'art. 3 del R. D. L. 23 ottob. 1925, N. 2113, patente originale o copia notarile. Quietanza tassa L. 50.

Il Podestà Pintozzi.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

52. Carte d'identità.
53. Vendita delle carni. Applicazione R. D. L. 19 maggio 1927 n. 869.
54. Giornata del riso e diffusione del consumo di tale prodotto.
55. Celebrazione del pane.
56. Divieto di caccia e di uccellazione sui terreni che presentano coltivazioni in atto.
57. Vaccinazioni anticarbonchiose degli animali.
58. Ufficio di collocamento per i medici.
59. Toponomastica stradale.
60. Raccolta del materiale toponomastico italiano.

Parte II.

Commenti pratici di leggi, giurisprudenza, dottrina ecc.

Le Consulte Municipali nei comuni eccedenti i 20 mila abitanti.

COPERTINA

Cont. Atti ufficiali R. Prefettura N. 57 a. n. 60 — Aste, appalti, ecc.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

57. **Vaccinazioni anticarbonchiose degli animali.** (C. P. S. 9 febb. 1928 n. 4996 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia.

Con riferimento alle circ. prefettizie n. 31388 dei 18 dic. 1924 pubbl. a pag. 26 Boll. 1924; n. 12795 del maggio 1925 pubbl. in copertina del Bollettino 1925; n. 4014 del febb. 1926 pubbl. a pag. 66 del Boll. 1926; n. 7374 del marzo 1926, pubbl. a pag. 83 del 1926 e 7190 del febb. 1927 pubbl. a pag. 63 Boll. 1927, nonché ad altra diretta corrispondenza, prego la S. V. d'intensificare la lotta contro il carbonchio ematico, preordinando i servizi per incoraggiare e facilitare la pratica dei trattamenti immunizzanti degli animali esistenti o destinati ad essere immessi in località nelle quali pel passato si siano verificati casi di morte d'animali riferibili a detta malattia. Quest'ufficio ricorda che la malattia colpisce specialmente gli animali caprini, pecorini e bovini ed è conosciuta dai pastori sotto la denominazione di milza, bile, fiele flotta di sangue, ecc. e che l'esistenza di essa è spesso messa in evidenza dall'insorgere nei Comuni di casi di pustola maligna nelle persone.

Qualora sussistano costà le condizioni indicate nella suindicata circ. n. 31388 del 1924 spetta alla S. V.:

a) designare subito a quest'ufficio la denominazione delle località di codesto Comune, e specialmente quelle destinate a pascolo, nelle quali si siano pel passato verificati casi di morte di animali riferibili al carbonchio;

b) promuovere l'emanazione del decreto prefettizio d'obbligatorietà dei trattamenti immunizzanti contro il carbonchio degli animali esistenti o destinati ad essere immessi in dette località;

c) curare l'osservanza delle disposizioni in vigore circa l'obbligatorietà delle vaccinazioni anticarbonchiose degli animali, in modo che dette vaccinazioni siano sempre praticate entro i mesi di marzo od aprile di ogni anno;

d) chiedere all'occorrenza a questo Ufficio la concessione di somme da destinare all'acquisto del vaccino o del siero anticarbonchioso per dare ai proprietari di costà la dimostrazione pratica dell'efficacia dei trattamenti.

La cooperazione della S. V. nell'attuazione delle suindicate provvidenze è necessaria ed imprescindibile per la efficace tutela del patrimonio zootecnico.

Attendo assicurazioni.

Il Prefetto — DE BIASE

Parte I.

b) Atti ufficiali della R.^a Prefettura.

52. **Carte di identità.** (C. P. S. 5 febbraio 1928 n. 324 ai Podestà della Provincia).

Malgrado le continue e numerose circ. diramate da questo ufficio e dal dipendente ufficio di Questura, circa il servizio delle carte di identità, ho dovuto notare che gli uffici comunali dipendenti non si attengono alle disposizioni impartite, ciò che mi dimostra come non ancora sia stata ben compresa la grande importanza annessa dal Ministero al rilascio del predetto documento di riconoscimento.

Questo ufficio non ha potuto, perciò, ancora spedire al superiore Ministero dell' Interno alcuna delle carte di identità rilasciate dai comuni della provincia a persone pregiudicate o sospette, perchè tutte presentavano dei difetti che, malgrado le continue restituzioni con nuove norme spiegative fornite per curarne la regolarizzazione, non è stato possibile eliminare, sia per errata interpretazione, sia per la poca diligenza spiegata dai funzionari comunali addetti a tale servizio.

Allo scopo, perciò, di evitare tali inconvenienti, che implicano grave intralcio e grande perdita di tempo nello espletamento del lavoro da parte dell'ufficio provinciale di P. S., riassumo qui di seguito, in breve sintesi, tutte le norme finora emanate, perchè le SS. LL. ne prendano buona nota, dando tassative disposizioni al personale preposto a tale ramo di servizio, affinchè siano eliminati, una buona volta per sempre, gli inconvenienti finora lamentati, avvertendo che, se per l'avvenire si dovesse ritornare nuovamente in argomento, saranno presi opportuni provvedimenti a carico dei responsabili.

* *

Le SS. LL. cominceranno col proporre al servizio del rilascio delle carte di identità un funzionario capace e che abbia un'ottima calligrafia, munendolo della *cassetta dactiloscopica*, cassetta che non tutti i Comuni hanno ancora acquistata. Nella compilazione delle schedine Mod. 2 saranno evitati tutti gli svolazzi ed altre forme di ornamenti calligrafici, che rendono, più che altro, illeggibili le generalità della persona a cui la carta viene rilasciata.

Norma importante, ed alla quale bisogna strettamente attenersi, è quella di accertare le complete e precise generalità e i precedenti penali della persona, alla quale si rilascia il documento, cosa che si potrà fare scrivendo al comune di nascita del richiedente, quando questi non sia nato nel comune dove vien fatta la richiesta, a meno che costui non risieda da lungo tempo nel comune e sia personalmente ben conosciuto.

Per accertare se il richiedente sia persona incensurata, oppure pregiudicata o sospetta, sia in linea politica che giudiziaria, le SS. LL. potranno rivolgersi per le informazioni del caso all'Arma dei CC. RR., alla quale sono state impartite opportune disposizioni in proposito.

Rilascio del documento a persone incensurate.

Accertata la vera identità dell'individuo, se trattasi di persona incensurata, il Comune gli richiederà 3 copie di *chiare* fotografie a capo scoperto e, possibilmente, di perfetto fronte, in modo che i connotati della persona sieno perfettamente visibili. Debbono rifiutarsi le fotografie nelle quali il richiedente figuri in gruppo con altre persone.

Ottenute le fotografie, il Comune procederà al rilascio della carta di identità sull'apposito Mod. 1 all'interessato, compilando, poi due schedine Mod. 2, delle quali una sarà conservata nell'apposito schedario comunale ed un'altra sarà inviata a questo ufficio per il tramite dell'arma dei CC. RR.

Rilascio della carta di identità a persone pregiudicate o sospette.

Quando risulti che il richiedente sia persona pregiudicata o sospetta, il comune richiederà all'interessato, non 3, ma 4 fotografie e compilerà anzichè 2 schedine Mod. 2, trasmettendone 2 copie a questo ufficio, per gli ulteriori incumbenti.

La schedina Mod. 2 per carta di identità rilasciata a persona pregiudicata o sospetta dovrà contenere, oltre che le solite notizie, anche :

1.° sulla parte superiore della schedina, *ed in nessun altro luogo*, la dicitura: **pregiudicato** (o **sospetto**) in **linea giudiziaria** (o **politica**) da apporsi con apposito timbro in gomma *e non a mano*, nè in altro luogo che non sia *lo spazio superiore* della schedina. A tale scopo i Comuni dovranno subito provvedersi di 4 timbri in gomma con le 4 diciture ;

2.° l'impronta del dito indice sinistro dell'individuo o, qualora per cicatrici, callosità, asportazione dell'epidermide o altre cause, non fosse possibile rilevare l'impronta di detto dito, di un altro dito qualsiasi, facendone espressa menzione.

Il Mod. 1, che viene rilasciato all'interessato, potrà essere rilasciato senza impronta digitale e senza alcuna dicitura speciale, così come si trattasse di persona incensurata.

Sulle schedine Mod. 2 non bisognerà mai mettere la dicitura: « Rilasciata » ai sensi dell'art. 3 della legge di P.^a S.^a », essendo inutile.

Rilievo impronte digitali.

Per quanto le operazioni inerenti al rilievo delle impronte digitali sieno state molto chiaramente specificate nella circ. N.° 3591 del 25 luglio 1927 (circ. che prego di tenere costantemente in evidenza) tuttavia tornerò a ripeterle allo scopo di facilitarne la interpretazione.

Il segnalatore incomincerà con lo spalmare una piccola quantità d'inchiostro *tipografico* sull'apposita lastra di zinco, col rullo in gomma; poscia, dopo avere ben pulito con un pannolino, magari imbevuto di alcool o etere, il dito da segnalare, appoggerà

il polpastrello da segnalarsi sulla lastra di zinco imprimendogli un leggero movimento rotatorio, in modo che si imbeva di inchiostro non soltanto la parte mediana, ma anche le parti laterali del polpastrello. Ciò fatto e dopo essersi assicurato che il dito è bene spalmato di inchiostro, appoggerà il dito stesso sulla schedina mod. 2, un po' di lato, facendogli descrivere un semicerchio (avvertendo di non ripassare una seconda volta sull'impronta già rilevata) in modo che venga rilevata l'impronta di tutto il dito. In tal modo l'impronta stessa risulterà di forma quasi rettangolare e presenterà allo sguardo dell'osservatore il disegno non soltanto delle linee papillari mediane, ma delle linee papillari di tutto intero il polpastrello.

Qualora, poi, per eccesso di inchiostro o per altre cause, le linee papillari non fossero perfettamente visibili e classificabili, si ripeterà l'operazione fino a quando non si sia ottenuta una impronta perfetta.

Pare infatti che sia opinione di molti funzionari comunali che, purchè in fondo alla schedina vi sia una imbrattatura qualsiasi, il loro compito è finito, senza contare che il Casellario Centrale presso il Ministero dell'Interno deve conservare le schede Mod. 2 non secondo l'ordine alfabetico, ma secondo una speciale classificazione fatta in base alle linee papillari delle impronte digitali, il che importa che se esse non sono perfettamente e chiaramente visibili, è inutile inviarle, perchè non potrebbero essere in alcun modo classificate.

Connotati.

Anche sul rilievo dei connotati mi occorre richiamare l'attenzione delle SS. LL. poichè da molti è ritenuto che per le persone incensurate il rilievo dei connotati sia cosa inutile o trascurabile. Invece i connotati debbono essere sempre ed accuratamente rilevati, poichè colui, che oggi è incensurato, domani potrebbe essere portato a delinquere ed occorre che sia accuratamente descritto e segnalato.

Per tale motivo, dispongo che il rilievo dei connotati sia

fatto per i connotati sottoindicati e secondo il modellario annesso.

Statura : — **G** — G — (G) — M — (P) — P — **P** secondo la seguente serie graduata:

G — Molto grande — cm. 177 in su

G — Grande — » 172 a 177

(G) — Leggerm. grande » 167 a 172

M — Media — » 163 a 167

(P) — Legger. bassa — » 163 a 157

P — Bassa — » 157 a 153

P — Molto bassa — » 153 in giù

Corporatura : che si divide in *adiposità* e *robustezza*, intendendosi per adiposità il grasso e per robustezza lo scheletro osseo, e che deve essere indicata secondo gli stessi segni convenzionali usati per la statura;

Capelli : per i capelli occorrerà indicare: *il colore* (biondi, castagni, neri, brizzolati, bianchi, non omettendo mai di indicare il colore originario, per quelli brizzolati, ad es.: Capelli castagno scuri, brizzolati).

Forma (lisci, ondulati, ricci o crespi) ed infine la *foltezza* (sfolti, poco, o, molto, media foltezza, folti leggermente o molto);

Occhi : per i quali occorrerà indicare la forma, la grandezza ed il colore;

Spazio intersopraccigliare : che potrà essere stretto o vasto;

Segni particolari : avvertendo che debbono essere indicati come segni particolari i nei, le cicatrici, i tatuaggi, le macchie della pelle (voglie) e le anomalie di ogni genere, descrivendole accuratamente nella forma, nel colore e nella località dove si trovano.

* *

Con le norme più sopra dettate ritengo debba eliminarsi qualsiasi dubbio da parte delle SS. LL. e dispongo, pertanto, che il dipendente ufficio di Questura restituisca tutte le schedine Mod. 2 rilasciate finora a persone pregiudicate o sospette, con

carico alle SS. LL. di provvedere alla regolarizzazione nel piú breve tempo possibile.

Ricordo e raccomando, infine, di non piegare nè maltrattare in alcun modo le schede Mod. 2, che vengono inviate a questo Ufficio, avvertendo che in tale caso sarei costretto a farle restituire per la ricompilazione.

Avverto ancora che le dette schede dovranno essere trasmesse all'Ufficio Provinciale di P.^a S.^a per il tramite dei Comandi di Stazione dei CC. RR., ai quali saranno impartite opportune disposizioni in proposito.

Con un cenno di ricevuta e di assicurazione, gradirò conoscere il nome del funzionario preposto dalle SS. LL. a tale servizio.

Il Prefetto — DE BIASE

53. **Vendita delle carni. Applicazione R. D. L. 19 maggio 1927 n. 868.** (C. P. S. 28 dic. 1927 n. 45489 ai Podestà e Commissari della Prov.).

Il Ministero dell'Economia Naz. comunica quanto appresso:

« Il R. D. Legge 19 maggio 1927, n. 868, (1) sulla classificazione delle carni da macello, agli effetti commerciali, è stato rapidamente applicato in tutte le Provincie, senza gravi difficoltà di ordine pratico, seguendo le direttive tracciate da questo Ministero con le circ. 15 giugno n. 331, 4 luglio n. 430 e 18 luglio 1927, n. 479 (1) e suggerite, caso per caso, a seconda delle particolari questioni prospettate. Di tale risultato, frutto evidente dell'encomiabile zelo delle SS. LL. e dei funzionari dipendenti, questo Ministero si compiace vivamente.

Come era da prevedersi, non sono mancate obiezioni, anche semplicemente teoriche, contro il provvedimento per sè stante, che ha colpito in pieno abitudini inveterate, e delle quali potevano profittare esercenti poco scrupolosi a tutto danno dei consumatori. Ma di ogni obiezione non fondata su dati di fatto positivi, *attuali*, si è avuto ben presto ragione e le autorità e le

(1) v. B. A. anno 1927, pagg. 227, 235, 278.

popolazioni hanno fatto cordiale accoglienza al provvedimento, che li mette al riparo contro le frodi più sfacciate, e che, del resto, in parecchi Comuni era già stato preceduto, da tempo, da volontarie e forse più rigorose discipline sulla materia di cui si tratta.

Peraltro, di fronte ad un provvedimento divenuto generale e che, per la sua uniforme applicazione in ambienti commerciali ed annonari così diversi dal nord al sud del nostro Paese, richiede attento e prudente studio nella prima fase della sua esecuzione, questo Ministero non ha mancato — e non mancherà per l'avvenire — di esaminare con tutta ponderazione le proposte che, pur agevolando i legittimi interessi degli esercenti, tendano contemporaneamente a raggiungere più facilmente, in pratica, le finalità di interesse pubblico insite nel provvedimento stesso.

Intanto, si ritiene opportuno di richiamare l'attenzione delle SS. LL. su alcuni punti del citato R. D. Legge, che meritano una più ampia delucidazione.

1. *Vendita di carni di 1^a qualità in spacci di 2^a qualità.* E' questo uno dei più abili tentativi di eludere la legge, al quale accorti esercenti non hanno mancato di ricorrere, specialmente per conservare la clientela abituale, che vorrebbe fare tesoro delle agevolazioni economiche portate dalle nuove, precise disposizioni annonarie, e non sa ancora orientarsi all'atto della contrattazione.

A priori sarebbe un assurdo ostacolare quei volenterosi, che mettessero in vendita carni di maggior prezzo in negozi apprestati per vendita di carni per prezzo inferiore; di tanta generosità verrebbe defraudato il pubblico senza ragione. Ma siffatto espediente, *se non fosse controllato con tutto il rigore dalle autorità responsabili*, condurrebbe agli stessi inconvenienti lamentati per la vendita promiscua, di carni di diversa qualità. Infatti, il consumatore, che si trova in uno spaccio di carni di 2^a per farne acquisto, cede facilmente alle lusinghe degli esercenti che, dimendicando la condizione obbligatoria di vendere la 1^a qualità allo stesso prezzo della 2^a, offre, mettendo in gioco qualche campione scelto,

la carne a un prezzo inferiore a quello stabilito per la 1^a ma superiore a quello fissato per la 2^a, spesso cedendo al cliente, non già la carne di 1^a, che egli detiene per vendere all'identico prezzo della seconda, ma quella di 2^a qualità. In tal modo l'esercente non soltanto omette di vendere la carne di 1^a qualità allo stesso prezzo della 2^a, ma vende questa a prezzi superiori a quelli che sono praticati nelle macellerie destinate alla vendita delle carni di 2^a qualità.

Occorre quindi che, laddove le autorità hanno fatto questa concessione per apprezzabilissime esigenze di ordine locale, sia impedito agli esercenti di chiedere un prezzo superiore a quello fissato per la 2^a qualità e che il consumatore sia messo in guardia, con avvisi posti negli stessi negozi che usufruiscono della concessione, del probabile pericolo cui va incontro.

Inoltre, un controllo severo sulla qualità di carne di 1^a qualità, che si introduce in tali spacci, rispetto alla quantità di carne di 2^a, potrebbe indurre l'autorità municipale a sopprimere la concessione della vendita promiscua, qualora si constatasse che ciò serve esclusivamente a scopo di richiamo.

Per quanto concerne la bollatura delle carni di 1^a qualità da introdurre negli spacci di 2^a, nulla vi è di variato a quanto prescrive l'art. 2 del R. D. legge 19 maggio 1927 n. 868, inquantochè l'applicazione di un marchio ufficiale di 2^a qualità su carni di qualità superiore porterebbe una ingiustificata svalutazione degli animali da macello, con gravi ripercussioni sulla industria zootecnica, che ha diritto alla più severa tutela, nel supremo interesse nazionale.

2. *Applicazione dei bolli.* E' stato fatto presente il caso in cui si voglia mantenere la classifica delle carni a seconda dell'usanza (bue, manzo, vitello, scottone, civetto, vitellone, sanato, vacca, manza, anecchia, ecc).

Questo Ministero richiede che sia più pratico e più rispondente agli interessi dei consumatori apporre un unico bollo sulle carni, cioè o quello di 1^a o quello di 2^a qualità, procurando di

eguagliare nel prezzo tutte le categorie di animali aggruppate nella stessa qualità. Ciò porterà, in alcuni casi eccezionali, a qualche lieve differenza fra il prezzo del bestiame vivo e il prezzo reale delle carni; ma eviterà sempre il pericolo maggiore pel consumatore di pagare i prezzi più alti della tariffa, ricevendo invece carni riferentisi alla tariffa più bassa, come avviene facilmente anche in conseguenza delle innumerevoli suddivisioni dei tagli. A proposito di questi tagli non sarà mai abbastanza raccomandato di limitarne le voci al minimo possibile.

E' stata pure prospettata la difficoltà, per i veterinari consorziali, di portare seco, nei giri di ispezione dei vari macelli appartenenti ai vari Comuni costituenti il Consorzio, una quantità di bolli esagerata, qualora si dovesse, pei macelli dei diversi territori comunali, usare bolli differenti.

Si fa osservare a questo proposito, che l'art. 16 del R. D. 21 luglio 1927 n. 1586 prescrive che le carni ed i visceri degli animali ammessi a regolare consumo debbono venire contrassegnati con bollo del comune, munito della sigla V. S. (visita sanitaria). Ottemperato a questo obbligo imprescindibile e premimente, i bolli di 1^a e di 2^a qualità non occorre che portino l'insegna del Comune e quindi basta un solo bollo per ciascuna delle due qualità e per tutti i Comuni.

Circa il colore rosso del timbro delle carni di 1^a qualità, che avrebbe dato luogo a qualche osservazione per le difficoltà che s'incontrerebbero nella preparazione della sostanza colorante e per il fatto che esso non si distaccerebbe bene dal colore della carne macellata, sono in corso delle esperienze anche con inchiostri di colore diverso dal rosso per una conveniente risoluzione della questione.

E' ovvio che i bolli riguardanti la qualità delle carni e i bolli di visita sanitaria, nonchè i bolli apposti dal dazio di consumo, possono essere tutti dello stesso colore per un'identica qualità.

3. *Suddivisione della seconda qualità.* E' stato anche fatto presente, a proposito di carni bovine, che, in alcune provincie, spe-

cialmente dove si ha prevalente l'industria lattiera, che dà spesso vacche di scarto, dopo uno sfruttamento eccessivo, alcuni animali, molto scadenti e di infimo prezzo, non starebbero bene nella 2^a qualità, nella quale figurano spesso animali assai migliori, e che per essi occorrerebbe invece istituire una 3^a qualità, ovverosia, una *seconda inferiore*. Il Ministero non ha nulla in contrario acchè sia adottato un provvedimento di questo genere aggiungendo *la seconda inferiore*, sia suddividendo all'uopo gli spacci di seconda, come è stato fatto in alcuni Comuni, sia utilizzando, come è stato fatto già in qualche altro, gli spacci di bassa macelleria nei giorni in cui questi resterebbero chiusi, e semprecchè siano *scrupolosamente sgombri di qualsiasi altro pezzo di carni e visceri*.

4. *Classifica delle carni suine*. La classifica delle carni suine non ha presentato e non presenterà difficoltà sostanziali. E' però stato fatto presente il caso dell'assegnazione alla 2^a qualità di scrofe non castrate, le cui carni sarebbero invece molto apprezzate, specialmente per la lavorazione degli insaccati.

Non risulta che le carni ed i lardi di questi suini, particolarmente di età inoltrata, o che abbiano avuto molti parti, vantino lo stesso gusto alimentare delle altre di 1^a qualità. Nondimeno è da tenere presente che il R. D. L. 19 maggio 1927 n. 868 riguarda esclusivamente le carni suine da vendersi fresche; quindi la classifica di 1^a e 2^a non riguarda affatto le carni suine e nemmeno le carni bovine destinate ai laboratori di insaccati, per i quali vi sono disposizioni sanitarie apposite, di cui al Titolo VI del R. Decreto 21 luglio 1927 n. 1586.

5. *Trasporto di carni da un Comune ad un altro*. E' stato, infine, fatto il quesito se le carni che provengono da altro Comune debbono essere classificate esclusivamente dal veterinario del Comune di origine, potendosi incorrere in qualche divergenza di interpretazione nel caso positivo.

Premesso che niun dubbio può sussistere sulla perfetta regolarità della applicazione del R. Decreto Legge 19 maggio 1927 n. 868 da parte dei veterinari municipali, a qualunque Comune

essi appartengano e che il controllo delle spedizioni di carne dal veterinario del Comune di arrivo è più che legittimo anche nei riguardi sanitari (v. art. 39 e 49 del R. Decreto 21 luglio 1927 n. 1586) si fa osservare, a questo riguardo, che l'art. 2 dello stesso R. Decreto legge è stato opportunamente chiarito dalla circ. 15 giugno 1927 n. 331 nei punti in cui si afferma *che la classificazione sarà fatta dal veterinario ispettore a macellazione compiuta e che i certificati sanitari per il trasporto delle carni da un Comune all'altro dovranno contenere anche l'indicazione della loro qualità.*

Gioverà pure ricordare, a questo proposito, che quando il trasporto delle carni viene fatto da Comuni della stessa Provincia, non possono esservi differenze sostanziali di classifica poichè un'ordinanza prefettizia regola la materia con *criterio unico* per tutta la provincia stessa. Nè si può nemmeno ritenere esistano gravi differenze fra Comuni di provincie finitime per il fatto che *ad evitare contrasti stridenti fra provincie contermini devono i Prefetti aver avuto un'intesa reciproca nella emanazione delle rispettive ordinanze.* (v. Circ. 15 giugno sovracitata).

Il caso potrà riguardare i trasporti di carne a grandi distanze e allora vedranno le SS. LL., sulla scorta delle ordinanze prefettizie delle provincie di origine e previo oculato accertamento da parte dei veterinari provinciali, quali provvedimenti saranno necessari per evitare discordanze gravi.

Un provvedimento consigliabile, in quest'ultimo caso, potrebbe essere quello di prescrivere per Comuni di provincie lontane, che fanno spedizioni frequenti di carni, l'obbligo di segnare nel certificato sanitario di scorta, di cui all'art. 40 del R. Decreto 21 luglio 1927 n. 1586, anche l'età e la categoria dell'animale da cui le carni, già classificate e bollate, provengono.

Con le suesposte dettagliate istruzioni, che completano quelle già emanate, non si dubita che saranno eliminati i residui di incertezze che qua e là permanevano su alcuni punti secondari relativi all'esecuzione del provvedimento legislativo, che deve continuare ad essere diligente e soprattutto severa, laddove gli esercenti dimostrano di non rendersi conto della imprescindibile necessità del pubblico interesse, di sottomettersi ».

Il Prefetto — DE BIASE

54. **Giornata del riso e diffusione del consumo di tale prodotto.** (C. P. S. 12 febbraio 1928 n. 5591 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Come è certamente noto alle SS. LL. il Sindacato nazionale fascista dei medici ha deliberato di indire una giornata del riso per il giorno di domenica 19 corr.

L'iniziativa del predetto sindacato trae origine dalle seguenti considerazioni:

1. Che è dovere di ogni italiano coadiuvare il Governo Naz. nella Battaglia del grano;

2. che, consumando all'interno del Regno maggiore quantità di riso, prodotto eminentemente nazionale, si viene a favorire la vittoria del grano perchè se ne diminuisce così la importazione dall'estero;

3. che il riso è cibo sano, igienico (dalla semina al consumatore non è al contatto con l'uomo) ed il più facilmente digeribile non solo, ma molto utile in molte malattie, specialmente all'apparato digerente, ed è coadiuvante dell'allattamento materno;

4. che il consumo di tale prodotto nazionale è ridotto a poco più di 4 Kg. per persona e per anno, mentre le nazioni europee più progredite arrivano a consumare fino ad oltre 40 Kg. per persona e per anno;

5. che poco si conosce del riso in molte regioni d'Italia e meno lo si sa cucinare;

6. che la risicoltura italiana attraversa una grave crisi che ne minaccia l'esistenza, con eventuale conseguenza di forte disoccupazione operaia agricola.

Il Ministero dell'Economia Naz. si è compiaciuto per il fatto che la classe dei medici abbia considerato, con la sua indiscutibile competenza, l'importanza del riso nell'alimentazione umana e molto si preoccupi della grave crisi che si è manifestata in tale industria, crisi che venne già segnalata con la circ. 26 gennaio u. s. n. 379, (1) con cui fu fatta raccomandazione alle SS. LL. di procedere con la massima ponderazione nella fissazione del relativo prezzo.

(1) v. B. A. anno corr. n. 3 copertina.

E' pertanto che si rivolge viva preghiera alle SS. LL. di volere prestare tutta la loro efficace opera per la completa riuscita dell'iniziativa presa dal Sindacato fascista dei medici al fine di diffondere sempre più il consumo del riso; ciò che del resto risponde agli intendimenti del Governo fascista, trattandosi di un prodotto della massima importanza, tanto dal punto di vista igienico-alimentare, quanto dal punto di vista dell'economia nazionale.

Il Prefetto — DE BIASE

55. **Celebrazione del pane.** (C. P. S. 19 febbraio 1928 n. 766 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

S. E. il Capo del Governo ha accettato il patronato per la « Celebrazione del Pane » iniziativa generosa e necessaria di un sacerdote italiano, che sente la nostalgia secolare delle vie di oriente.

L'Opera italiana pro-Oriente preparerà speciali forme di pane, che saranno distribuite nei giorni 14 e 15 aprile p. v. ed il ricavato di questa distribuzione, accessibile a tutti, sarà destinato a proficue opere assistenziali nelle terre del vicino oriente.

A nessuno può sfuggire l'alto significato morale e patriottico della manifestazione. Occorre ricordare che Roma, nei tempi della sua espansione militare e civile, cuoceva il pane nei forni domestici e che dall'Italia il pane si diffuse nelle altre contrade dell'Impero.

La celebrazione del pane esalta il mito della rinascita morale e civile d'Italia fascista, rinascita che trova la sua base salda nella famiglia: il pane è il simbolo del focolare domestico, che il Duce vuole protetto con le più severe sanzioni contro le degenerazioni del costume, del celibato vile per calcolo di personale benessere, alla limitazione volontaria e delittuosa delle nascite.

Le SS. LL. hanno già ricevuto direttamente dal Direttore generale dell'Opera le norme concrete e definitive che devono disciplinare la manifestazione. Esse sono affidate all'autorità del suo posto, alla sollecitudine, alla capacità e all'agilità della sua mente e del suo cuore, perchè abbiano l'applicazione più saggia

e completa e portino ogni Comune ad una mirabile gara di fervore fraterno e di entusiasmo generoso.

Ivvito intanto le SS. LL. a costituire immediatamente il Comitato locale, dandone notizia a questo ufficio e al Segretariato generale dell'Opera, Via Barbara, 28-B-Milano.

A suo tempo mi faranno tenere una relazione sull'opera svolta e sui risultati ottenuti.

Il Prefetto — DE BIASE

56. **Divieto di caccia e di uccellazione sui terreni che presentino coltivazioni in atto.** Art. 21 L. 24 giugno 1923 n. 1420 (C. P. S. del 2 febbraio 1928 N. 2856 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia.

Com'è noto, l'art. 21 della legge 24 giugno 1923, n. 1420 sulla caccia, stabilendo che la caccia e la uccellazione sono consentite nei terreni a coltivazione, durante i periodi di sospensione delle colture, sancisce implicitamente il divieto di cacciare ed uccellare sui terreni, che presentino coltivazioni in atto.

Il divieto stesso dev'essere dovunque rigorosamente osservato, non essendo in nessun caso ammissibile che l'esercizio venatorio possa costituire un pericolo per le sorti delle coltivazioni, che rappresentano le basi precipue dell'economia del paese.

Sembra, comunque, opportuno avvertire che, nei luoghi dove si tema l'ingresso dei liberi cacciatori, nulla vieta che gli agricoltori, durante il periodo in cui la protezione prevista dalla legge è ritenuta necessaria, appongano delle tabelle con la seguente scritta: « Temporaneo divieto di caccia (art. 21 legge 24 giugno 1923 n. 1420) », corrispondendo naturalmente la tassa di bollo dovuta per qualsiasi annunzio.

La S. V. è pregata di adoperarsi perchè le coltivazioni siano tutelate, tenendo presente che i contravventori debbono essere deferiti senz'altro al magistrato, per incorrere nell'ammenda da L. 100 a L. 1000 (art. 30 citata legge). Vorrà, altresì, curare che le istruzioni contenute nella presente circ. siano portate a conoscenza della classe interessata.

Il Prefetto — DE BIASE

(vedi cont. 2. pag. cop.)

Parte II.

Le Consulte Municipali nei comuni eccedenti i ventimila abitanti.

In base alla circ. del Ministero degl' Interni 21 nov. 1926, n. 15800, (1) richiamante l'art. 9 del R. D. L. 3-9-1926, n. 1910, (2) nella parte dove è detto « riservato alla esclusiva competenza del Consiglio » si avverte che tale espressione dev'essere intesa nel senso che il provvedimento vada sottoposto al parere della Consulta soltanto nel caso in cui esso non sia compreso tra quelli pei quali l'art. 26 del R. D. L. 30 dic. 1923, n. 2839 consentiva al Consiglio la delegazione alla Giunta Municipale.

Ciò premesso, tenendo presente gli art. 25, 26 e 52 del R. D. L. 30 dic. 1923, n. 2839, e gli art. 129, 131 e 183 del T. U. della L. C. P. 24 febb. 1915, n. 148, cerchiamo di fissare, per via di esemplificazione, in quali casi la Consulta dev'essere chiamata ad esprimere il proprio parere.

L'art. 26 succitato stabilisce, infatti, che i Consigli potevano delegare alla Giunta di deliberare intorno agli oggetti indicati al N. 1 del 1° comma dell'art. 25, che, eccedendo i valori ivi indicati, erano di competenza dei Consigli.

Pertanto, per il N. 1, 1° comma: intorno alle azioni possessorie e tutte le altre da sostenersi in giudizio, il cui valore eccede le lire 5000.

Per la lettera A) del 2° comma: agli oggetti indicati ai nn. 3 e 4 dell'art. 131 della L. C. P., e cioè, acquisti, accettazione e rifiuto di lasciti e doni, salva l'autorizzazione del Prefetto; alle alienazioni, alle cessioni di credito, ai contratti portanti ipoteca, servitù e costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra diritti di proprietà e di servitù.

Per la lettera B): alla natura degl' investimenti fruttiferi ed alle affrancazioni di rendite e di censi passivi.

Per la lettera C): ai progetti di lavori, alle forniture, agli appalti ed ai contratti che eccedono, per i Comuni di cui alla lett. c) dell'art. 52 del R. D. L. 30 dic., i limiti ivi previsti.

Per il n. 2 dell'art. 26: alla nomina ed alla sospensione degli impiegati, fatta eccezione del Segretario, del Vice Segretario e dei Capi delle ripartizioni.

Per il n. 3: in genere, a tutti gli altri oggetti che da dispo-

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 33.

(2) v. » » » 1926 » 241.

sizioni speciali di legge, non siano **espressamente** demandati all' esclusiva competenza del Consiglio.

Oltre a questi provvedimenti, che la Giunta poteva adottare per delega, per l' art. 25 del R. D. L. 30 dic. 1923, n. 2839, le Giunte Comunali erano chiamate a deliberare intorno:

a) alle azioni possessorie e a tutte quelle altre da sostenersi in giudizio non eccedenti il valore di lit. 5 mila;

b) allo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che dev'essere integrato si riferisce ad una spesa obbligatoria, nonchè all'erogazione delle somme a calcolo per le spese variabili, o per esercizi in economia.

Tali provvedimenti ora sono devoluti al Podestà, che non ha d'uopo di sentire il parere della Consulta.

Dimodochè, tale parere è obbligatorio quando si deve provvedere intorno:

a) all'esame del conto;

b) al bilancio preventivo del Comune e delle istituzioni che gli appartengono;

c) all'assunzione diretta dei pubblici servizi;

d) agli uffici, stipendi, indennità e salari;

e) alla nomina, sospensione e licenziamento del Segretario, Vice Segretario e dei Capi delle ripartizioni;

f) alla creazione di prestiti;

g) ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali e sulle istituzioni che appartengono al Comune, come pure ai regolamenti d'igiene, edilizia, polizia locale;

h) alla costruzione e trasloco dei cimiteri;

i) al concorso del Comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termini di legge;

l) alle nuovi e maggiori spese ed allo storno di fondi da una categoria all'altra;

m) alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali;

n) ai dazi ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nell'interesse del Comune, ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione;

o) alle istituzioni ed ai cambiamenti delle fiere e dei mercati, salvo i ricorsi e le opposizioni, anche in merito, alla G. P. A. in sede giurisdizionale.

Ed in generale sopra tutti gli oggetti che sono propri dell'amministrazione comunale e che non sono attribuiti alla Giunta od al Sindaco, ora Podestà.

Torre del Greco, Febbraio 1928 (VI E. F.).

DR. ALFREDO TELESCA

58. **Ufficio di collocamento per i medici.** (C. P. S. 11 febbraio 1928 n. 3302 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Comunico alle SS. LL. che è stato istituito, in questo Capoluogo, presso il Sindacato medico fascista, in Via Indipendenza 11, un ufficio di collocamento per i medici, col compito di raccogliere notizie di concorsi e di richieste di personale da parte dei Comuni, Opere pie, Enti statali, Parastali, Mutue private ecc.

Perchè l'ufficio predetto possa corrispondere allo scopo cui è stato istituito, prego le SS. LL. di dare, in ogni evenienza, sollecito avviso al detto ufficio di apertura di concorsi o di vacanze di posti.

Il Prefetto — DE BIASE

59. **Toponomastica stradale. Legge 23 giugno 1927 n. 1188.** (C. P. S. 3 febb. 1928 n. 509 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

La legge 23 giugno 1927 n. 1188, (1) all'art. 3, nel disporre che nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente, possa essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone, che non siano decedute da almeno 10 anni, prescrive che, per quanto riguarda la scelta del luogo, debba sentirsi il parere della R. Commissione Prov. per la conservazione dei monumenti.

Poichè le leggi 20 giugno 1909. n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778 affidano alle Regie Sovrintendenze alle arti, competente per luogo, la tutela del patrimonio artistico nazionale, il Ministero dell'Interno, di concerto con quello della Pubblica Istruzione, ritiene necessario che quando si tratti della scelta del luogo adatto per collocare un monumento, una lapide od altro, nei termini di cui all'art. 3 della legge 23 giugno 1927 n. 1188, debba essere preventivamente sentito anche il parere del Sovrintendente alle arti.

Tanto comunico alla SS. LL. perchè ne abbiano norma nell'istruttoria delle pratiche e di segnare ricevuta della presente.

Il Prefetto — DE BIASE

60. **Raccolta del materiale toponomastico italiano.** (C. P. S. 10 febbraio 1928 n. 633 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Nel X Congresso geografico italiano, tenutosi recentemente a Milano, è stato votato un ordine del giorno, col quale, metten-

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 250.

dosi in rilievo lo sviluppo raggiunto dalla raccolta del materiale toponomastico italiano, si fanno voti perchè il lavoro che la Commissione di toponomastica presso il Comitato geografico italiano svolge al riguardo, trovi appoggio, per la raccolta del materiale necessario, presso le autorità provinciali e presso le amministrazioni degli enti locali, delle quali si chiede il patronato.

Data la importanza, che tale iniziativa riveste nell'interesse del patrimonio toponomastico nazionale, e la complessività del lavoro, che la Commissione predetta è chiamata a svolgere, si pregano le SS. LL. di cooperarsi, nel modo che riterranno migliore, con la Commissione stessa, per facilitarne il compito ed esaudirne le eventuali richieste.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

Aste, appalti ecc.

Comune di Campora. — *Vendita di 2656 piante nella contrada Fosso del Tufo, Piano S. Maria, Piano Arzilli, Serra del bosco Montagna* — Incanto a schede segrete da sperimentarsi presso la R. Prefettura il 29 febbraio 1928, in aumento del prezzo di L. 172,935. Cauzione provvisoria L. 5000, definitiva decimo prezzo di aggiudica. Capitolato ed atti visibili presso l'Ufficio contratti della R. Prefettura di Salerno.

Comune di Sassano. — *Vendita di 14110 piante di faggio colpite dall'incendio nel bosco Campolongo* — Incanto a schede segrete da sperimentarsi presso la R. Prefettura il 3 marzo 1928, in aumento del prezzo di L. 97707,80. Cauzione provvisoria L. 5000, definitiva decimo prezzo aggiudica. Capitolato ed atti visibili presso l'Ufficio contratti della R. Prefettura di Salerno.

Comune di Laurino. — *Vendita 1.^a sezione bosco Salandro* — 1.^o Incanto a candela vergine da sperimentarsi presso la R. Prefettura il 6 marzo 1928 in aumento del prezzo di L. 113,700. Cauzione provvisoria L. 5000, definitiva decimo prezzo di aggiudica. Capitolato ed atti visibili presso l'Ufficio Contratti della R. Prefettura di Salerno.

Comune di Valle dell'Angelo. — *Appalto lavori strada accesso al cimitero.* — Il giorno 29 corr., alle ore 10, si terrà nella Sede del comune un pubblico incanto per l'appalto dei lavori suindicati in diminuzione del prezzo di lire 28137,35. Deposito provvisorio lire 1000. Atti visibili nella Segreteria del Comune.

Il Podestà — MAZZEI



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

61. Iscrizione dei dipendenti comunali all' associazione del pubblico impiego.
62. Operazioni di leva.
63. Autoveicoli. Illuminazione targhe.
64. Visita ai locali ed impianti destinati alla vendita ed alla lavorazione delle carni.
65. Concessione della cura gratuita e semigratuita nel R. Stabilimento termale C. Alberto di Acqui.

c) Atti Ufficiali della Federazione Prov. degli Enti Autarchici.

7. Usi civici. Legge 16 giugno 1927 n. 1766.
8. Contributo pel 1928. Modalità per il versamento.

Parte II.

Commenti pratici di leggi, giurisprudenza, dottrina ecc.

Concorsi per Segretario comunale di *L. Sanguuolo, con nota.*

COPERTINA

Cont. Atti ufficiali R. Prefettura N. 63 a n. 65.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

63. Autoveicoli. Illuminazione targhe. (C. P. S. 20 febbraio 1928 n. 6900 ai Podestà e Commissari prefettizi della Provincia).

Richiamo l'attenzione sul decreto ministeriale 10 corr., pubb. nella Gazz. Uff. del giorno 15, corr. contenente le norme per la illuminazione delle targhe di determinate specie di autoveicoli. Per eliminare i possibili equivoci per la incompleta pubblicazione del decreto stesso da parte di alcuni giornali, avverto che le disposizioni particolari del 2° comma dell'art. 3 per l'illuminazione delle targhe dei motocicli sono applicabili solamente ai motocicli delle amministrazioni militari, esentate dall'obbligo dell'applicazione del dispositivo di illuminazione elettrica.

Prego di dare la massima diffusione alle disposizioni del decreto, avvertendo che col 1° marzo prossimo gli autoveicoli non potranno circolare se non provvisti di nuova targa e del prescritto sistema di illuminazione.

Prego darmi assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

64. Visita ai locali ed impianti destinati alla vendita e alla lavorazione delle carni. (C. P. S. 17 febb. 1928 n. 5584 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« L'art. 60 del reg. 21 luglio 1927, n. 1586, sulla vigilanza sanitaria delle carni, prescrive che tutti i locali ed impianti destinati alla vendita e alla lavorazione delle carni, già esistenti, devono uniformarsi alle norme di detto regolamento.

In conformità di tale disposizione, è stata segnalata da diverse Prefetture la necessità di accertare, nei casi in cui è previsto il controllo del Veterinario prov., come detti locali si trovino di fronte alle condizioni volute dalle norme suaccennate.

L'igiene delle carni costituisce senza dubbio parte fondamentale dell'igiene annonaria e perciò conviene ottenere che da tutti e dappertutto vengano strettamente osservate le norme che disciplinano l'importante materia.

D'altra parte è pure evidente che da una razionale sistemazione, agli effetti igienici, dei locali, in cui si lavorano o permanono le carni, trarranno maggior credito, e quindi, anche maggior vantaggio, la industria e il commercio degli insaccati, che tanta importanza hanno raggiunto nel nostro Paese.

Questo Ministero conviene, pertanto, nell'opportunità di detti accertamenti, il cui onere deve intendersi a carico degli interessati; ma crede opportuno avvertire che il servizio dovrà essere

Parte I.

b) Atti ufficiali della R.^a Prefettura.

61. **Iscrizione dei dipendenti comunali all'Associazione del pubblico impiego.** (C. P. S. 24 febbraio 1928 N. 6385 ai Podestà e Commissari prefettizi della Provincia).

Mi sono note le benevolenze e la devozione al Regime dei funzionari degli Enti locali di questa Provincia per poter sicuramente confidare nel più rapido e completo inquadramento sindacale di essi, che, della applicazione e divulgazione della legislazione corporativa, devono essere artefici non ultimi.

E poichè grande è nelle masse la forza dell'esempio, vedrei assai volentieri tutti i funzionari ed impiegati delle amministrazioni dipendenti iscritti e tesserati alla Associazione provinciale fascista del pubblico impiego.

Prego le SS. LL. di svolgere efficace azione in tali sensi, ed assicurarsi anche delle adesioni del tesoriere comunale a raccogliere i contributi d'iscrizione da parte del personale, che aderisse volontariamente alla organizzazione.

Tengano presente le SS. LL. e i funzionari dipendenti, che quanti hanno l'onore di militare nel Partito hanno anche l'obbligo della iscrizione alla propria Associazione sindacale di categoria.

Dell'esito della loro azione gradirò che sia informato questo ufficio e il segretario provinciale dell'Associazione del pubblico impiego, per le successive istruzioni che dovrà dare ai tesorieri comunali.

Il Prefetto — DE BIASE

62. **Operazioni di Leva.** (C. P. S. 18 febbraio 1928 n. 709 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Dai referti pervenuti sulle operazioni di leva della classe 1908

ho desunto che le autorità municipali, in complesso, hanno adempiuto molto meglio che nel passato anno a quanto loro incombe per legge in ordine alle operazioni predette. Ancora ho dovuto rilevare, però, che in alcuni Comuni capoluogo di Mandamento, malgrado le vive raccomandazioni fatte con precedenti circ., si è avuto nuovamente a deplorare l'inconveniente della scelta, per la visita medica degli iscritti, di locali non solo privi di arredamento il più indispensabile e di riscaldamento, ma nei quali l'igiene e la decenza lasciavano non poco a desiderare.

Ha formato oggetto ancora di rilievo il disinteressamento di alcuni uffici municipali, per quanto riflette la tutela dei diritti, che la legge riconosce a determinate categorie di iscritti di leva.

Ed infatti è stato constatato che non di rado si trascura di preparare a tempo debito i documenti per la ferma minima e riducibile, ed il più delle volte detti documenti non si rilasciano nemmeno sui prescritti moduli: il che torna a svantaggio dei giovani, che potrebbero fruire delle cennate agevolanze e che, invece, per avvenuta decorrenza di termini, vengono a trovarsi nella condizione di non poterne più beneficiare.

Aggiungasi che l'intempestivo allestimento delle pratiche del genere da parte dei Comuni, è spesso cagione di altro inconveniente, e cioè che la colluvie di domande per fruire dei benefici contemplati dalla legge finisce per riversarsi poi all'Ufficio di leva provinciale tutto in una volta, creando a detto ufficio un serio imbarazzo; laddove, se le medesime fossero preparate gradualmente ed a tempo debito, potrebbero venir prese in esame all'atto stesso in cui ogni singolo iscritto si presenta alla visita medica.

E' stato, infine, rilevato che non tutti i Comuni rilasciano agli iscritti la carta di identità personale: documento questo che è tassativamente prescritto per il riconoscimento di quanti devono presentarsi alle Commissioni mobili di arruolamento ed ai Consigli di leva.

Tutto ciò è indice di scarsa comprensione della importanza e della delicatezza del servizio di leva; epperò nuovamente richiamo le SS. LL. alla osservanza delle disposizioni tutte, che regolano la materia, con particolare raccomandazione di provvedere perchè gli inconvenienti lamentati non abbiano più a ripetersi.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

(vedi cont. 2.^a pag. cop.)

c) Atti ufficiali della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici.

7. Usi civici. Legge 16 giugno 1927 n. 1766. (C. 21 febb. 1928 n. 291 ai Podestà).

Con circ. 21 agosto 1926 N. 1811, e con successiva 22 marzo 1927, N. 474, (1) questa Federazione invitava le SS. LL. ad affrettare la presentazione al R. Commissario per la liquidazione degli usi civici in Napoli, della dichiarazione dei beni comunali sottoposti ad usi civici, pervenuti al Comune dall'Asse Ecclesiastico, ex federati o di Enti morali, o sui quali beni si ritenesse di poter accampare pretese ad esercitarveli.

Risultando che soltanto pochi comuni hanno finora provveduto al riguardo, si fa presente alle SS. LL. che col 31 marzo p. v. scade definitivamente la proroga all'uopo nuovamente concessa dalla legge 16 giugno 1927, N. 1766, (2) sugli usi civici.

Le dichiarazioni dovranno essere, non già generiche, ma specificate in tutti i loro elementi, con la indicazione dei canoni, della estensione e della consistenza dei terreni, su cui si pretende la revindicazione o la reintegra degli usi, dei titoli su cui la pretesa è fondata, delle generalità degli attuali possessori dei beni stessi e del loro recapito.

Con rincrescimento debbo intanto osservare, che il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici ha dovuto sospendere per diversi Comuni le operazioni relative all'accertamento della consistenza e dello stato dei demani, revindica di usi civici ecc., non avendo eseguito il relativo deposito.

Epperò, raccomando ancora una volta, e vivamente, alle SS. LL., di voler personalmente interessarsi di tale affare, di vitale importanza per il Comune, tenuto conto dei grandi vantaggi derivantini e nei riguardi dei singoli ed in quelli generali dell'agricoltura, e gradirò di essere con cortese sollecitudine assicurato dell'adempimento.

Saluti fascisti.

Il Presidente — ARTURO DELLA MONICA

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 96.

(2) „ „ „ „ 345 e 361.

8. **Contributo pel 1928. Modalità per il versamento.** (C. 24 febb. 1928 n. 282 ai Podestà della Provincia).

Porto a conoscenza delle SS. LL. che la Confederazione Gen. degli Enti Autarchici ha stabilito di riscuotere direttamente il contributo federale per il corr. anno 1928, fissato, com'è noto, nella misura di L. 0,06 per abitante.

All'uopo la stessa Confederazione provvederà con i suoi mezzi ad invitare singolarmente le SS. LL. a provvedere al versamento del contributo al conto corr. postale intestato a suo favore.

E pertanto, insieme all'invito di cui trattasi, perverrà Loro con tutte le occorrenti indicazioni l'apposito modulo di versamento.

Tale comodo sistema, che farà anche realizzare l'economia della tassa di vaglia postale, metterà i tesorieri comunali in condizione di poter agevolmente effettuare il versamento, che le SS. LL. andranno a disporre, fornendosi contemporaneamente del necessario titolo di quietanza, rappresentato dalla ricevuta all'uopo rilasciata dall'ufficio postale del Comune.

Necessita intanto che le SS. LL., appena in possesso dell'invito di cui innanzi, si compiacciano di fissare la data approssimativa del richiesto versamento, provvedendo a restituirlo con piego raccomandato alla Confederazione Generale, dopo averlo completato della dichiarazione richiesta e della firma, l'apposito modulo che sarà Loro inviato.

Infine occorre appena richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulla necessità che il contributo sia integralmente versato ed entro il minor tempo possibile.

Gradirò molto un cenno di assicurazione in tali sensi.

Con saluti fascisti.

Il Presidente—ARTURO DELLA MONICA

Parte II.

Concorsi per Segretario Comunale.

Già ebbi occasione di sollevare sulle colonne di questo autorevole periodico, (1) la questione importantissima relativa all'espletamento, non sempre legale, dei pubblici concorsi nelle Amministrazioni comunali.

Il recente concorso al posto di Segretario di un Comune della provincia di Como, bandito il 17 dicembre 1927, venne a violare, in modo abbastanza patente, uno dei più elementari e fondamentali principi, che stanno a base di tutta la importante legislazione in materia di Concorsi comunali. Quando una pubblica amministrazione si permette di sancire, in modo assoluto e insindacabile, che un qualunque titolo di studio, da per se stesso — si noti — inferiore al titolo base e indispensabile, richiesto per la partecipazione del concorso, potrà costituire, a suo libito, preferenza assoluta sulla scelta del concorrente, si dovrà pensare che si opera « ecstra legem », nel campo del favoritismo o per lo meno dell'ignoranza. Difatti dare la preferenza assoluta — come lo fa tale Amministrazione comunale suddetta — nel concorso al posto di Segretario, al diploma di ragioniere (in prima linea) e alla laurea in giurisprudenza (in seconda linea) è la stessa cosa che equiparare, agli effetti giuridici e culturali, la licenza di Istituto tecnico alla laurea di giurisprudenza. Non v'è chi non veda in questo principio addirittura illogico e antiggiuridico una delle più gravi violazioni del diritto universale e, conseguentemente per riverbero diretto, di quello singolo.

Sarebbe superfluo dimostrare come la patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale sia già, da se stessa, titolo immediatamente superiore al diploma di ragioniere.

Ed infatti, volendoci riportare ad una efficace immaginazione grafica, il diploma di segretario comunale conseguito per esame, equivarrebbe a uno dei titoli elencati nel n. 5 dell'art. 74 del vigente regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale 12 febbraio 1911 n. 207 (tra i quali, appunto il diploma di ragioniere), più la consecutiva preparazione — equivalente approssimativamente, come forse lo sarà per l'avvenire, a uno speciale corso superiore -- e l'ottenuta idoneità o abilitazione. E' evidente, quindi, che la licenza liceale, magistrale e di istituto tecnico vengono senz'altro assorbite — col conseguimento della patente di segretario comunale — dal nuovo titolo.

(1) Il Corriere dei Comuni di Roma.

Ma qualcuno — penso — potrebbe obbiettarmi che il diploma di ragioniere, facendo presumere nel possessore una più vasta e salda competenza contabile (che rappresenterebbe la parte più delicata e più importante di ogni azienda), induce le Amministrazioni dei Comuni ad accordare una preferenza ai concorrenti muniti di tale titolo.

Inganno!... Il Segretario comunale regolarmente patentato, sia che provenga dall'Istituto tecnico o magistrale che dal Liceo ci fa credere — per lo meno sino a prova contraria — che abbia una esatta conoscenza della contabilità comunale, sulla quale appunto ha dovuto sostenere due prove scritte e una orale nell'esame pel conseguimento della patente.

Se poi volessimo analizzare la delicata questione con maggiore minutezza e scrupolosità, dovremmo affermare — come egregiamente rilevava l'illustre Avv. Achille Guerra, Segretario Capo Sezione del Comune di Napoli -- che la più alta percentuale dei bocciati, negli esami di segretario comunale, è data in genere dai laureati in legge (appunto perchè dottori... in legge!) e, nelle prove di contabilità comunale, dai diplomati in ragioneria. Con ciò non intendo menomamente intaccare il valore culturale dei laureati in giurisprudenza e dei diplomati in ragioneria. Voglio solamente addivenire a questa ovvia e logica conclusione: che il segretario comunale non sarà insuperabile, nelle materie politico-amministrative, sol perchè dottore in legge; come non sarà il solo competente in materia con tabile chi è diplomato in ragioneria.

Se così non fosse, la legge (vedi art. 34 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839) non sancirebbe il principio assoluto che « Per essere nominato Segretario o Vice-Segretario è necessario aver ottenuto il diploma di abilitazione in seguito ad esame, dato secondo le norme da stabilirsi per regolamento ».

Segretario più provetto, in verità, dovrà ritenersi chi avrà seriamente studiato e quindi conseguita una più alta votazione nel complesso delle prove sostenute!...

Questo è l'unico e infallibile elemento, che dovranno seguire, nella scelta del funzionario, le Commissioni giudicatrici dei corsi comunali.

Ogni altro criterio sarà solamente coreografico e falso, non legale e convincente!...

Una preferenza veramente giusta e giuridicamente doverosa dovranno avere, nei concorsi comunali, soltanto i titoli superiori alla patente di segretario (e non già quelli che di essa sono parte), e cioè le lauree rilasciate dalle Regie Università del Regno o Istituti ad esse assimilati, e quei titoli che comprovano nel candidato coltura generale, esperienza e rettitudine a reggere il posto.

Una esatta e scrupolosa interpretazione dei pochi e imprecisi principi fondamentali, che vigono in materia di legislazione nei concorsi comunali, è stata fatta recentemente dalla Commissione giudicatrice del concorso al posto di Segretario dell'importante Comune di Galluzzo (prov. di Firenze).

Il dotto funzionario cav. Paolo Giuffrida, Consigliere di Prefettura, ed estensore della relazione della Commissione, ha saputo scolpire in modo veramente magistrale i criteri di valutazione dei titoli dei partecipanti al concorso.

Nella relazione è detto principalmente che il diploma di segretario comunale è titolo di prim'ordine, come prova di competenza specifica per il disimpegno delle funzioni di segretario, tantochè, per legge, qualunque altro titolo, si può ad esso aggiungere, ma non sostituire.

Poi soggiunge: « Per valutare il titolo di abilitazione (patente di segretario), bisognerà tener conto del risultato dei relativi esami, traducendo in decimi i voti riportati nel diploma ».

Quindi — aggiungo io — tra due concorrenti al posto di segretario, aventi medesima carriera, dovrà preferirsi colui che avrà riportato — in confronto dell'altro — una più alta votazione, tradotta in decimi, nel complesso delle prove di esame, e non già chi possiede il diploma di ragioniere o di licenza liceale, che fanno parte — come ho detto innanzi — della patente stessa.

Scrive, poi, l'esimio relatore dott. Giuffrida: « Gli studi universitari del corso di giurisprudenza, seguiti da esami, e gli speciali esami di abilitazione all'esercizio del notariato o delle funzioni di Procuratore legale, non solo dimostrano una maggiore competenza nelle discipline giuridiche, ma danno inoltre affidamento di una più sicura e retta azione del segretario nella esplicazione di tutte le sue funzioni, danno garanzia di un maggior presidio degli interessi del Comune. In ultimo sono da annoverarsi tra i titoli preferenziali la carriera percorsa, le missioni, gli incarichi speciali, le pubblicazioni e i lavori ».

« Per giudicare del grado di coltura generale dei singoli concorrenti — scrive ancora il cav. Giuffrida — saranno valutati

soltanto i titoli di studio superiori ai titoli prescritti per l'esame del diploma di segretario: cioè gli studi universitari ».

Concludendo, dunque, il diploma di ragioniere è da ritenersi completamente inutile nella valutazione dei titoli nei concorsi al posto di segretario, così come sono da considerarsi titoli inutili la licenza liceale, magistrale e degli altri rami dell'istituto tecnico.

Nel concorso di segretario comunale la patente di abilitazione — titolo indispensabile — costituisce il punto di partenza nella valutazione dei titoli: quelli ad essi giuridicamente e culturalmente superiori costituiranno titoli preferenziali, mentre quelli insiti in essa o ad essa inferiori non avranno diritto ad essere presi in considerazione.

Solamente nel concorso al posto di Ragioniere o Vice-ragioniere comunale il diploma di ragioneria viene ad acquistare la veste giuridica di titolo indispensabile (e non preferibile) nel criterio di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

Nel concorso al posto di Segretario, invece, esso resta sempre licenza di scuola media di secondo grado (cioè titolo prescritto per poter solamente essere ammesso all'esame di abilitazione), e non può giammai elevarsi a titolo che comprovi cultura generale, e quindi preferibile.

Nusco, 25 genn. 1928 — Anno VI.

Luigi Sangiuolo

Segretario Capo Comune di Nusco

Ci pare opportuno di riportare l'articolo del Sig. Sangiuolo, pubblicato nel N. 5 di quest'anno del periodico « Il Corriere dei Comuni » di Roma, perchè conveniamo perfettamente con l'autore che nei concorsi per Segretario Comunale deve essere ritenuto come titolo di prim'ordine la patente di Segretario comunale e si deve tener conto, ridotta a decimi, della votazione conseguita in tale esame, non dando alcuna preferenza ai titoli di scuola media di secondo grado, che sono presupposto per il conseguimento della abilitazione a Segretario comunale. In aggiunta a questo titolo è giusto si dia la preferenza, come presupposto di cultura specifica, agli studi universitari di giurisprudenza, a quelli di scienze sociali ed economiche, agli studi di notariato e di procuratore legale, e si dia poi anche peso alla carriera percorsa, alle missioni, agli incarichi speciali, alle pubblicazioni e ai lavori, purchè dati alle stampe.

Alcune Commissioni giudicatrici usano considerare come titoli e di assegnare punti di preferenza alle attestazioni presentate dagli aspiranti, comprovanti la loro classificazione in terna, in concorsi per Segretario comunale. Noi riteniamo che non debba tenersi conto alcuno di tali attestazioni, le quali certificano soltanto che il candidato fu preferito ad altri aspiranti, i cui titoli la Commissione non può valutare. Qualche peso però potrebbe darsi, secondo noi, ai soli concorsi vinti per esami e titoli, allorchè sia preponderante la prova di esame nella scelta, e sia conosciuto il numero dei candidati, che si sono presentati e ciò perchè con l'esame il candidato per lo meno ha dovuto dare prova di cultura specifica, superiore a quella degli altri candidati, che si sono assoggettati all'esperimento dell'esame.

R. R. d' A.

Direttore responsabile — R. Ruggi d' Aragona

organizzato in modo da provvedere, salvo casi di assoluta impossibilità, a più controlli con un medesimo sopraluogo effettuato in una stessa località e nella stessa giornata, in guisa che l'onere per l'indennità di missione spettante al Veterinario Prov., possa essere ripartito fra tutti gli interessati.

Resta inteso che tali ispezioni devono essere autorizzate, di volta in volta, da V. E. e che, per le modalità del pagamento delle relative indennità, dovranno osservarsi rigorosamente le norme contenute nel 2° comma dell'art. 3 del D. M. 26 giugno 1924 ».

Nel ricordare che giusta le disposizioni contenute nel N. 4 della mia circ. N. 43320, pubb. a pag. 417 del Bollettino amm. N. 31-32 del 31 dicembre 1927, con la fine del corr. mese scade il termine assegnato agli esercenti macellai per mettere gli spacci di vendita delle carni nelle condizioni di igiene prescritte dall'art. 29 del Reg. 21 luglio 1927 N. 1586, e che col N. 5 della circ. stessa furono disciplinate le norme per autorizzare la lavorazione delle carni insaccate, prego la S. V. di:

1. trasmettermi l'elenco degli esercenti macellai di codesto Comune, indicando per ciascun esercente:

a) l'ubicazione dello spaccio;

b) le condizioni dello spaccio stesso nei riguardi igienici.

2. Significarmi come viene provveduto costà alla lavorazione ed alla vendita di carni insaccate, specificando se esistano in codesto Comune impianti del genere, anche di piccola importanza, fornendo in tal caso le indicazioni come al suindicato numero 1.

Attendo riscontro per gli accertamenti del caso.

Il Prefetto — DE BIASE

65. Concessione della cura gratuita e semigratuita nel R. Stabilimento termale Carlo Alberto di Acqui. (C. P. S. 16 febbraio 1928 N. 5060 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Avvicinandosi l'epoca di apertura della stagione balneare 1928 nello stabilimento termale « Carlo Alberto » di Acqui, questa Prefettura prega le SS. LL. di volersi attenere alle seguenti istruzioni, per quanto riguarda l'accettazione e la istruttoria delle istanze di ammissione alla cura, sia a titolo gratuito, che a titolo semigratuito.

Per le concessioni a titolo gratuito, gli interessati dovranno far pervenire alla Prefettura della Provincia in cui risiedono:

a) domanda di ammissione contenente: le generalità complete del richiedente, l'indicazione della professione, mestiere od arte che egli esercita, recapito (via, numero) nel Comune di residenza, turno al quale egli preferirebbe di essere assegnato per la cura. A tal fine, si fa presente che i turni di cura sono dieci, hanno la durata di quattordici giorni ciascuno, ed avranno rispettivamente inizio alle date seguenti:

1° 1 maggio, 2° 17 maggio, 3° 2 giugno, 4° 18 giugno, 5° 4 luglio, 6° 20 luglio, 7° 5 agosto, 8° 21 agosto, 9° 6 settembre, 10° 22 settembre.

b) certificato medico, contenente, oltre la diagnosi della infermità, per la quale si chiede la cura, tutte le altre denunce indicate nell'apposito modulo, che dovrà essere richiesto a questo ufficio.

c) certificato del Podestà, da cui risulti che il richiedente è iscritto nell'elenco comunale dei poveri ammessi alla completa assistenza sanitaria gratuita, approvato nei modi di legge.

Per le concessioni a titolo semigratuito, gli interessati devono produrre alle Prefetture, oltre ai documenti di cui ai precedenti N. 1 e 2, anche:

a) certificato del Podestà, da cui risulti che l'istante, pur non essendo iscritto nell'elenco degli ammessi alla cura sanitaria gratuita, trovasi in condizioni di povertà tali che non gli consentono di sostenere le spese per la cura termale, che gli è stata sanitarimente prescritta.

b) dichiarazione con cui l'istante assume l'obbligo di versare la quota stabilita per l'ammissione semigratuita, in lire 160. Questa dichiarazione può essere contenuta pure nel corpo della domanda.

Il termine utile per la presentazione delle domande alla Prefettura competente scade il 31 marzo. Trascorso tale termine, nessuna domanda potrà essere presa in considerazione.

Del pari non sarà tenuto conto alcuno delle domande che fossero inviate ad altri uffici, che non siano la Prefettura competente.

S. E. il Prefetto di Alessandria seguirà, nelle ammissioni, l'ordine di graduatoria, ed invierà, per ciascun turno, ai singoli ammessi, a mezzo della Prefettura competente, apposito avviso, unitamente alla richiesta per il rilascio, dalla stazione di partenza, del biglietto di viaggio a riduzione del 70% sulla tariffa ordinaria, in base alla concessione XVI.

Si prega codesto comune di accusare ricevuta della presente e provocare l'invio tempestivo delle domande di coloro che intendono fruire dei vantaggi economici per una cura termominerale.

Il Prefetto — DE BIASE



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

66. Applicazione dell'art. 2 del R. D. L. 23 giugno 1927 n° 1159 circa riduzione delle indennità temporanee mensili, dei soprassoldi e degli altsi assegni di caroviveri.
67. Verbale di chiusura esercizio 1927.
68. Disciplina del commercio. Vigilanza perchè il commercio esercitato resti nei limiti di quello autorizzato.
69. Celebrazione del pane.
70. Comunità artigiane. Designazione del fiduciario locale e inquadramento artigiani.
71. Bollettino nazionale dei concorsi degli enti autarchici.
72. Pubblicazioni dell'Opera Naz. dopolavoro.
73. Pro Opera Nazionale Balilla.
74. Ascensori.
75. Rilevazioni statistiche mensili degli atti dello stato civile.
76. Statistica sulle macellazioni del Regno.
77. Chinino dello Stato. Somministrazione a prezzo di favore agli enti pubblici e privati.
78. Celebrazione del pane.

Parte II.

Commenti pratici di leggi, giurisprudenza, dottrina ecc.

Limiti di competenza della G. P. A. sui ricorsi per licenziamento impiegati. *P. de Vita.*

(v. 2^a pag.)

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

COPERTINA

Cont. Atti ufficiali R. Prefettura N. 78—Appalti, aste, ecc. — Concorsi—
Pubblicazioni.

78. **Celebrazione del pane.** (C. P. S. 8 marzo 1928 N. 1107, ai Podestà e Commissari Prefettizi dalla Provincia).

Nell'intendimento di facilitare e disciplinare convenientemente il compito dei Comitati locali per la organizzazione della « Celebrazione del Pane » reputo opportuno, anche per l'ipotesi che qualche Comune non abbia ricevuto le istruzioni direttamente impartite dall'Opera « Pro-Oriente », di riassumere qui di seguito le norme precise alle quali ciascun comitato dovrà scrupolosamente uniformarsi per la riuscita della patriottica e benefica manifestazione.

1. In ogni Comune si formerà immediatamente un comitato che comunicherà subito la propria costituzione alla Prefettura ed al Segretario Generale dell'Opera Italiana « Pro-Oriente » Milano, Via S. Barnaba 28;

2. I comitati cominceranno a funzionare appena riceveranno il materiale. Si dovrà procurare di vendere gran numero di cartellini, riviste e libri, cose tutte queste che, oltre procacciare una buona raccolta di fondi, costituiscono un'ottima propaganda per la manifestazione che dovrà culminare nei giorni 14 e 15 aprile con la vendita pubblica del « panino »;

3. I materiali di cui i comitati dovranno curare la vendita sono i seguenti:

a) Panino galletta di frumento confezionato in sacchetti pergamena da vendersi a L. 1,00.

b) Copia di cartelli artistici con frasi di S. E. il Capo del Governo da vendersi a L. 2,00 ciascuno;

c) Cartello in nero con autografo di S. E. Mussolini da vendersi a L. 2,00 cadauno;

d) Numero unico della rivista « Le vie dell'Oriente » da vendersi a L. 5,00 la copia.

e) Libri vari.

4. I Comitati dovranno anche curare, nel contempo, la raccolta di abbonamenti alla rivista « Le vie dell'Oriente » e di sottoscrizioni a favore dell'Opera.

5. In ogni Comune tutti i fondi provenienti dalla manifestazione dovranno essere versati al Podestà.

6. A chiusura della manifestazione i Sigg. Podestà compileranno rendiconto in triplo su appositi moduli, che saranno spediti dalla Segreteria Generale dell'Opera. Un esemplare dovrà essere trasmesso all'Opera. Il secondo trattenuto dal Comune quale documentazione dell'attività svolta. Il terzo dovrà essere inviato a quest'Ufficio col versamento delle somme raccolte.

I Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi sono invitati ad attenersi scrupolosamente alle norme suddette.

Attendo ricevuta della presente con assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

COPERTINA

Cont. Atti ufficiali R. Prefettura N. 78—Appalti, aste, ecc. — Concorsi—
Pubblicazioni.

78. **Celebrazione del pane.** (C. P. S. 8 marzo 1928 N. 1107, ai Podestà e Commissari Prefettizi dalla Provincia).

Nell'intendimento di facilitare e disciplinare convenientemente il compito dei Comitati locali per la organizzazione della « Celebrazione del Pane » reputo opportuno, anche per l'ipotesi che qualche Comune non abbia ricevuto le istruzioni direttamente impartite dall'Opera « Pro-Oriente », di riassumere qui di seguito le norme precise alle quali ciascun comitato dovrà scrupolosamente uniformarsi per la riuscita della patriottica e benefica manifestazione.

1. In ogni Comune si formerà immediatamente un comitato che comunicherà subito la propria costituzione alla Prefettura ed al Segretario Generale dell'Opera Italiana « Pro-Oriente » Milano, Via S. Barnaba 28;

2. I comitati cominceranno a funzionare appena riceveranno il materiale. Si dovrà procurare di vendere gran numero di cartellini, riviste e libri, cose tutte queste che, oltre procacciare una buona raccolta di fondi, costituiscono un'ottima propaganda per la manifestazione che dovrà culminare nei giorni 14 e 15 aprile con la vendita pubblica del « panino »;

3. I materiali di cui i comitati dovranno curare la vendita sono i seguenti:

a) Panino galletta di frumento confezionato in sacchetti pergamena da vendersi a L. 1,00.

b) Copia di cartelli artistici con frasi di S. E. il Capo del Governo da vendersi a L. 2,00 ciascuno;

c) Cartello in nero con autografo di S. E. Mussolini da vendersi a L. 2,00 cadauno;

d) Numero unico della rivista « Le vie dell'Oriente » da vendersi a L. 5,00 la copia.

e) Libri vari.

4. I Comitati dovranno anche curare, nel contempo, la raccolta di abbonamenti alla rivista « Le vie dell'Oriente » e di sottoscrizioni a favore dell'Opera.

5. In ogni Comune tutti i fondi provenienti dalla manifestazione dovranno essere versati al Podestà.

6. A chiusura della manifestazione i Sigg. Podestà compileranno rendiconto in triplo su appositi moduli, che saranno spediti dalla Segreteria Generale dell'Opera. Un esemplare dovrà essere trasmesso all'Opera. Il secondo trattenuto dal Comune quale documentazione dell'attività svolta. Il terzo dovrà essere inviato a quest'Ufficio col versamento delle somme raccolte.

I Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi sono invitati ad attenersi scrupolosamente alle norme suddette.

Attendo ricevuta della presente con assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

Parte I.

b) Atti ufficiali della R.^a Prefettura.

66. Applicazione dell'art. 2 del R. D. L. 23 giugno 1927 n. 1159 circa riduzione delle indennità temporanee mensili, dei soprassoldi e degli altri assegni di caro viveri (C. P. S. 28 febbraio 1928 n. 6491 ai Podestà, Commissari e al sig. Presidente della Commissione Reale per la Provincia di Salerno).

Per opportuna norma delle SS. LL. comunico la circ. 7 c. m. n. 15700.5 del Ministero dell'Interno, Direzione generale dell'Amministrazione Civile, ai Prefetti del Regno — circa l'applicazione dell'art. 2 del R. D. L. 23 giugno 1927 n. 1159 (1) riguardante la soppressione e riduzione delle indennità di caro viveri al personale degli enti locali:

« E' stato segnalato a questo Ministero che da parte di alcune Prefetture non verrebbero sempre ed esattamente applicate le disposizioni dell'art. 2 del R. D. L. 23 giugno 1927 n. 1159, riguardante la soppressione e riduzione delle indennità di caro viveri al personale degli enti locali.

Poichè le disposizioni del citato art. hanno dato luogo a non pochi quesiti, questo Ministero ritiene opportuno di precisarne la portata.

Come è stato fatto presente con la circ. 10 luglio 1927, (2) l'art. 2 del R. D. L. 23 giugno detto n. 1159 mira, in sostanza, ad assoggettare alle soppressioni e riduzioni previste dall'art. 1° del decreto stesso, le indennità di caro-viveri eventualmente assorbite o conglobate, in tutto o in parte, negli stipendi e salari,

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 241.

(2) » » » » 244.

per la parte eccedente la quota di L. 780, assorbita e consolidata negli stipendi e salari del personale statale con l'art. 188 del R. D. L. 11 novembre 1923 n. 2395, e ciò allo scopo di evitare che il personale, nei cui riguardi sia stato effettuato tale conglobamento, possa sfuggire alle falcidie previste dall'art. 1° nei confronti di quello nei cui assegni normali e continuativi delle indennità non siano state conglobate.

Ciò stante, perchè il disposto dell'art. 2 possa essere applicato, è necessario che nelle deliberazioni con le quali le Amministrazioni locali abbiano modificate le tabelle organiche o comunque abbiano migliorate le condizioni del dipendente personale *sia stata fatta espressa menzione dell'assorbimento o conglobamento* del trattamento di caro-viveri, non potendo tale conglobamento od assorbimento presumersi dal solo fatto della contemporaneità della soppressione del caro viveri e della modifica degli stipendi.

In relazione pertanto all'art. 5 del R. D. 23 giugno 1927 suaccennato, le EE. LL. vorranno tener presente tale criterio, provvedendo, ove occorra, alla rettifica dei provvedimenti adottati eventualmente dagli enti locali in contrasto con i principii suesposti ».

Il Prefetto — DE BIASE

67. **Verbale chiusura esercizio 1927.** (C. Prefetto Salerno 2 marzo 1928 n. 8557 ai Podestà della Provincia).

Parecchi Comuni della Provincia non hanno ancora fatto pervenire a questa Prefettura il verbale di chiusura 1927.

La mancanza di tale importante documento, oltre a costituire una grave inadempienza alle tassative disposizioni di legge, è di intralcio a quest'Ufficio per l'esame dei bilanci comunali 1928 e per quant'altro ha attinenza con la posizione finanziaria dei diversi Comuni.

Avverto pertanto i Comuni inadempienti che attenderò l'invio del verbale fino *al 15 marzo p. v.*, dopo di che disporrò per l'invio di Commissari mettendo la spesa a carico dei responsabili dell'inadempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

68. **Disciplina del commercio. Vigilanza perchè il commercio esercitato resti nei limiti di quello autorizzato.** (C. P. S. 28 febbraio 1928 n. 5911 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

E' stato segnalato al Ministero che la circ. N. 878, in data 12 dicembre 1927, anno VI, il cui contenuto è riportato nella mia circ. 28 dicembre 1927 N. 47236, pubblicata a pagina 6 del Bollettino Amministrativo di quest'anno, avrebbe dato luogo ad interpretazioni restrittive da parte delle competenti autorità comunali.

Più precisamente è stato lamentato che verrebbe vietato ai prestinaï, droghieri, bar, etc. di procedere alla vendita di generi di dolceria aventi requisiti di lunga conservazione, quali biscotti, cioccolato e confetti.

Tali interpretazioni restrittive non possono non risolversi che in un inceppo pel commercio di vendita portando inevitabilmente a vincoli intollerabili nell'esercizio del commercio stesso.

E' pertanto che si raccomanda alle SS. LL. di agire con la massima cautela quando si tratti di procedere all'applicazione delle disposizioni di cui alla su citata circ. la quale, come è noto, mira ad impedire il pericolo che i negozianti possano addivenire alla trasformazione del loro commercio e vengano in tal modo a sottrarsi al prescritto controllo sul rilascio delle licenze.

Fa d'uopo però avvertire che tale pericolo può sorgere allorché i negozianti intraprendano la vendita di merci, che non abbiano alcuna affinità con quelle già da loro trattate, e per le quali ottennero le prescritte licenze di esercizio; in tal caso le autorità competenti dovranno intervenire per ricondurre il genere di commercio entro i naturali confini.

E' da avvertire, inoltre, che nell'applicazione delle norme contenute nella più volte citata circ. non dovrà prescindersi dalle esigenze delle varie località, dato che sarebbe assurdo pretendere la esatta osservanza delle norme medesime là dove il commercio viene esercitato da un limitatissimo numero di persone.

In ogni modo poi la raccomandazione in ordine alle restrizioni non deve essere intesa fino al punto di urtare palesemente

contro le consuetudini commerciali, quali sono venute perpetuandosi nel tempo nelle varie località, per modo da portare un grave e repentino turbamento nella vendita dei generi nei diversi tipi di negozi.

E' ovvio che della raccomandazione si debba far uso prudenziale, rispettando le consuetudini, e ricorrendo ai ripari nei casi in cui il contrasto si presenti in modo evidente e non sia giustificato dalle invalse abitudini commerciali.

Il Prefetto—DE BIASE

69. **Celebrazione del pane.** (C. P. S. 3 marzo 1928 N. 906 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Pochissimi comuni della Provincia mi hanno dato comunicazione dell'avvenuta costituzione del Comitato per la « Celebrazione del Pane ».

Dovendo dare informazioni sull'andamento dell'organizzazione, invito le SS. LL. a dare immediata esatta esecuzione alle disposizioni direttamente impartite dal Direttore Generale dell'Opera, richiamate nella mia circ. del 19 febbraio u. s. N. 766, pubbl. nel Bollettino N. 5 del corr. anno (1).

Il Prefetto — DE BIASE

70. **Comunità artigiane. Designazione del fiduciario locale e inquadramenti artigiani.** (C. P. S. 27 febbraio 1928 n. 6560 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Il Fiduciario della Federazione fascista autonoma delle Comunità artigiane ha ripetutamente richiesto l'intervento delle SS. LL., sia per la designazione di un fiduciario sul posto, sia per l'inquadramento degli artigiani, mediante compilazione, raccolta e restituzione dei moduli delle denunce da chiedersi dalle SS. LL. al Fiduciario provinciale.

Mi risulta che non tutti i Podestà hanno risposto con la dovuta premura a tale richiesta di collaborazione, per cui l'inquadramento degli artigiani della Provincia non ha ancora raggiunto

quella perfezione che è desiderabile, e ciò è tanto più dannoso in quanto non mancano nella Provincia nuclei di artigiani meritevoli di tutela e di assistenza sindacale.

Al ricevere della presente, le SS. LL. vorranno prendere in sollecito ed attento esame la situazione, allo scopo di procedere sulla scorta degli elementi, che vorranno richiedere al Fiduciario provinciale, e di accordo col rappresentante locale, alla più rapida distribuzione e raccolta delle schede di denuncia.

Vorranno pure addivenire, dove manchi, alla designazione del fiduciario locale, indicandolo al fiduciario provinciale.

Si desidera precisa assicurazione.

Il Prefetto—DE BIASE

71. **Bollettino Nazionale dei concorsi degli Enti Autarchici.** (C. P. S. 29 febbraio 1928 n. 940 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Il Presidente della Confederazione Gen. degli Enti Autarchici ha manifestata l'intenzione di promuovere la pubblicazione di un Bollettino Nazionale dei concorsi degli Enti Autarchici, a cura di detta Confederazione, per facilitare agli Enti stessi l'adempimento dell'obbligo, stabilito per legge, di rendere pubblici i bandi di concorso per la nomina dei loro impiegati.

Il Bollettino uscirebbe ogni 15 giorni, e sarebbe venduto al prezzo di lira 1 al numero. Gli abbonamenti semestrali ordinari sarebbero di lire 8, quelli annuali di lire 15. Ai Comuni sarebbe accordato un abbonamento straordinario annuo di lire 10, con diritto ad avere 3 copie di ogni numero recante una inserzione di avviso di concorso, interessante rispettivamente i Comuni stessi.

Ritengo che l'iniziativa assunta dal Presidente della Confederazione Gen. degli Enti Autarchici risponda ad una reale utilità per gli Enti locali, rendendo ad essi possibile sia un risparmio di spesa, in confronto di quella che attualmente sostengono per l'inserzione degli avvisi di concorso nei giornali, sia una migliore disciplina dei concorsi, che potranno dare risultati più u-

tili quando sia per essere assicurato un maggiore concorso di candidati, per virtù di una più organica forma di pubblicazione dei bandi.

Prego pertanto le SS. LL. a volersi servire del Bollettino Nazionale in parola per la pubblicazione dei loro bandi di concorso. (1)

Gradirò un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

72. **Pubblicazioni dell'Opera Nazionale dopolavoro.** (C. P. S. 29 febbraio 1928 n. 954 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Numerosi uffici municipali respingono all'Opera Nazionale Dopolavoro le pubblicazioni di propaganda e specialmente il giornale settimanale « Il Dopolavoro », il quale è indispensabile per seguire lo sviluppo delle iniziative assistenziali dopolavoristiche, da attuarsi gradualmente in ogni Comune.

Poichè viene sovente addetta, a giustificazione del rinvio, la impossibilità per i Comuni di abbonarsi a periodici che non siano obbligatori per legge, le SS. LL. restano avvertite che, qualora le condizioni della finanza comunale non comportino la spesa dell'abbonamento, possono trattenere ugualmente il predetto settimanale ed il bollettino mensile dell'Opera, *senza obbligo di pagarne l'abbonamento.*

L'Opera Nazionale Dopolavoro invia il giornale per rendere possibile la realizzazione delle precise disposizioni del Governo, che cioè anche da parte dei Comuni si spieghi il più attivo interessamento a favore di questa provvida istituzione del regime fascista, di cui sono ormai troppo note le alte finalità, dirette alla elevazione culturale e morale, oltre che al miglioramento materiale, delle classi del lavoro.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

(1) Ciò oltre alla pubblicazione in sunto del bando stesso nel Bollettino Amm. di questa R. Prefettura, che è diramato a tutti i comuni della Provincia.

73. **Pro opera nazionale Balilla.** (C. P. S. 7 Marzo 1928 n. 1103 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Invito i Podestà ed i Commissari Prefettizi della mia Provincia a dare sollecita prova della loro consapevole simpatia per l'Opera Nazionale Balilla, iscrivendo il Comune, che governano, fra i Soci perpetui benemeriti.

Bisogna assicurare vita gagliarda ad una delle istituzioni più geniali del Fascismo, che ha l'altissimo e delicato compito di curare l'assistenza e l'educazione fisica e morale dei nostri giovani virgulti, nostro orgoglio e nostra splendente speranza di domani!

Atleti superbi, invincibili, con l'animo plasmato da romana fierezza devono essere i figli nostri, perchè, interpreti degni del volere del Duce, possano condurre l'Italia agli alti fastigi della gloria.

I legionari di Roma segnano alle nuove generazioni che il Fascismo crea, le immancabili mete.

Sentiamone il fascino irresistibile e sorreggiamo con tutte il nostro amore, con tutte le nostre forze l'Opera Balilla.

Il Prefetto — DE BIASE

74. **Ascensori.** (C. P. S. 6 marzo 1928 n. 8432 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Prego nuovamente di affrettare l'invio dell'elenco degli ascensori esistenti nel Comune, oggetto delle mie circolari 15 gennaio 1927 n. 6578 e 26 gennaio 1928 n. 3134. (1)

Il Prefetto — DE BIASE

75. **Rivelazioni statistiche mensili sul movimento naturale della popolazione.** (C. P. S. 8 marzo 1928 N. 8501 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

S. E. il Capo pel Governo e Primo Ministro ha notato che, solo per poche Provincie, il Bollettino Mensile di Statistica dell'Istituto Centrale contiene le notizie sul movimento naturale della

(1) v. B. A. anno corr. n. 3 cop.

popolazione, relative al mese precedente a quello in cui il Bollettino è pubblicato, ed ha espresso il proprio compiacimento per quelle Prefetture che inviano, nei limiti di tempo prescritti, le notizie.

Al fine di eliminare le lacune notate da S. E. il Capo del Governo, ritengo opportuno di rammentare che, giusta le disposizioni contenute nella circ. n. 571 del 24 gennaio 1927, (1) i Comuni debbono trasmettere alle Prefetture, entro il terzo giorno del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, le notizie relative al movimento naturale della popolazione.

Tale disposizione è stata ricordata nel n. 66 della circ. n. 78 del 30 nov. 1927, inviata dall'Istituto Centrale di Statistica a tutti i Comuni del Regno, insieme agli stampati necessari per le rilevazioni statistiche per il 1928.

Prego V. S. di dare disposizioni al personale dipendente per l'esatta esecuzione delle suaccennate disposizioni, con la prevenzione che, nel caso di ritardo, sarà senza preavviso inviato apposito Commissario, la cui spesa cadrà a carico del personale del servizio.

Attendo ricevuta della presente.

Il Prefetto — DE BIASE

76. **Statistica sulle macellazioni nel Regno.** (C. P. S. 28 febbraio 1928 n. 6887 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« Allo scopo di stabilire il quantitativo di carne consumata nel Regno ed il relativo indice medio di consumo per ogni abitante, nonché la produzione delle pelli secondo la specie e l'età degli animali macellati, agli effetti dell'industria conciaria, il Ministero è venuto nel divisamento di eseguire i necessari rilevamenti al riguardo. A tale uopo, d'accordo con i Dicasteri dell'Economia Nazionale e delle Finanze e con l'Istituto Centrale di Statistica, sono stati approntati due tipi di moduli, che verranno quanto prima spediti alle Prefetture, giacchè la raccolta di tali

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 24.

dati dovrà avere inizio col mese in corso e durare per tutto l'anno 1928.

La compilazione di uno dei moduli è affidata ai Veterinari Comunali, e, nei Comuni sprovvisti di servizio zoiatrico, agli Ufficiali sanitari, mentre l' approntamento dell'altro modulo, quello, cioè relativo al numero delle pelli ed al peso medio di ciascuna di esse per ogni categoria di animali macellati, deve eseguirsi dai Veterinari provinciali. Il modulo da compilarli dai Veterinari comunali dovrà contenere i dati riferentisi ad un intero mese. Tali dati dovranno essere collocati con chiarezza e precisione ognuno nel punto che gli è assegnato nel modulo, in guisa che questo risulti chiaro a prima vista e che facile riesca la determinazione dei totali generali per le colonne in cui essi debbono essere eseguiti.

Tra i dati da raccogliere nel rilevamento sono anche quelli relativi al pollame, ai conigli ecc. da collocarsi nelle colonne 19 e 20 del modulo.

Particolare accuratezza richiede anche la compilazione del quadro riassuntivo per la determinazione dell'effettivo consumo carneo e le relative cifre dovranno esservi riportate in guisa che il controllo, prima da parte degli Uffici Veterinari prov. e successivamente da parte del Ministero, riesca quanto più possibile agevolato.

Per la raccolta degli elementi, di cui non dispongano direttamente, i Veterinari com. faranno ricorso al locale dazio consumo o ad altri eventuali uffici, e, soltanto per i dati mancanti, la determinazione, necessariamente approssimativa, sarà fatta al seguito di diligenti indagini.

L'eccezionale importanza di questo rilevamento statistico generale, preceduto soltanto da altro eseguito nell'anno 1903, non ha bisogno di particolare illustrazione, anzi essa balza subito evidente, quando si pensi al significato dell'indice « consumo carneo » in rapporto al benessere economico ed al miglioramento fisico della razza, e quando se ne considerano i possibili riflessi

sugli sviluppi dell'industria zootecnica, parte notevolissima della nostra ricchezza, e su quelli della industria conciaria nazionale.

Pertanto le EE. LL. nell'atto di trasmettere ai comuni il modulo mensile, dovranno raccomandare la massima cura da parte dei compilatori, ritenendo responsabili questi ultimi, ogni qual volta al controllo di codesto Ufficio Veterinario provinciale dovessero riscontrarsi errori di cifre, conseguenza di poco interesse spiegato nella raccolta degli elementi. E dovrà anche essere richiamata l'attenzione del Podestà sulla necessità imprescindibile che ogni modulo, regolarmente riempito, pervenga alle Prefetture entro la prima decade del mese seguente a quello cui si riferisce. Successivamente, gli Uffici veterinari provinciali provvederanno, coi dati tratti dai prospetti dei singoli comuni, a compilare il modulo riepilogo delle pelli e ad inviare, nel più breve tempo, al Ministero tanto i prospetti dei Comuni, quanto quest'ultimo modulo.

Per la migliore riuscita di tali rilevamenti, destinati a figurare nel grande quadro d'insieme dei dati statistici, che si raccolgono nel Regno, si fa completo assegnamento sulle EE. LL. affinchè, dagli uffici chiamati a collaborare, si proceda con zelo e disciplina, provvedendo ai necessari richiami ove si dovessero lamentare negligenze o ritardi nella trasmissione delle notizie richieste ».

In relazione a quanto sopra, con riserva di trasmettere al più presto a codesto ufficio il modulo per la compilazione del prospetto relativo al mese di gennaio c. a. prego la S. V. di dare fin da ora disposizioni affinché sia sempre aggiornato costà il registro delle macellazioni prescritto dall'art. 17 del Regolamento sulle carni del 21 feb. 1927 n. 1586 con l'indicazione della specie, dell'età e del peso di ciascun animale macellato.

Per provvedere in completa corrispondenza con le direttive del Ministero, ricordo che, ai fini della statistica, occorre integrare i dati emergenti dal registro sulle macellazioni e quelli comunque in possesso dell'ufficio sanitario per effetto dell'art. 59

del suindicato Regolamento sulle carni, con opportune informazioni presso il locale dazio consumo circa il numero, la specie ed il peso degli animali macellati. Occorre inoltre disporre diligenti indagini intese specialmente ad accertare il quantitativo approssimativo di carni di pollami, di conigli ecc. che viene ogni mese consumato nel Comune, ricordando che tali carni, non essendo ovunque soggette a dazio, possono sfuggire al regolare controllo.

Il Prefetto — DE BIASE

77. Chinino dello Stato. Somministrazione a prezzo di favore agli Enti pubblici e privati. (C. Prefetto Salerno 25 febbraio 1928 ai Podestà, Commissari Prefettizi e Presidenti delle Congreche di carità della Provincia di Salerno).

Informo le SS. LL. che con decreto 14 Gennaio 1928 numero 154910 e con decorrenza dal 1.° Marzo c. a., i prezzi di favore dei preparati chinacei dello Stato, da fornire ai comuni, alle congregazioni di carità ed agli enti pubblici e privati, che hanno l'obbligo di farne la gratuita somministrazione, sono determinati come appresso:

bisolfato semplice od inzuccherato	L. 500 al Kg.
idrociorato e bicloridrato	» 700 » »
soluzione di bicloridrato	» 1000 „ »
soluzione di idrociorato con etiluterano	» 1200 » »
tannato in cioccolatini	» 600 » »

Il Prefetto — DE BIASE

(vedi cont. 2.^a pag. cop.)

Parte II.

Limite di competenza della Giunta Prov.le Amm.va sui ricorsi per licenziamento di impiegati.

(Dec. 4 febb. 1928 della G. P. A. di Salerno in sede giurisdizionale, nella causa tra Moauro Filippo c. Manicomio di Nocera Inferiore. Pres. Comm. Avv. *Licata*, rel. avv. *De Vito* (1).

La competenza esclusiva della G. P. A. sui ricorsi per questioni derivanti dal rapporto di impiego, riguardo a quegli istituti sui quali la pubblica amm. locale non eserciti funzioni di controllo in senso tecnico, vale a dire controlli di legittimità, di opportunità o di convenienza.

Fatto: Con delib. dell'11 gennaio 1927 il R. Commissario del Manicomio interprovinciale Vittorio Emanuele II di Nocera Inferiore licenziava, con decorrenza dal 1° febbraio successivo, il segretario capo Sig. Filippo Moauro, per incapacità e per negligenza grave nell' adempimento del suo ufficio, risultanti da sentenza penale 31 maggio 1926 e da due inchieste disposte dal Consiglio Prov. di Salerno nella seduta del 1° settembre 1922 e dal Governo del Re con decreto del 27 ottobre 1922. Contro quella delib. il Moauro ricorse a questa Giunta Prov. Amm., deducendone la nullità per eccesso di potere e per violazione di legge, e precisamente; a) perchè non gli fu comunicato il parere 7 gennaio 1927 del Consiglio dei Presidenti delle Deputazioni prov. di Salerno, Cosenza, Foggia e Campobasso, il quale servì di base al licenziamento impugnato; b) perchè gli fu negato il diritto alla stabilità; c) perchè il Commissario aveva sostituito al proprio il giudizio delle due Commissioni d'inchiesta, e questo in

(1) Crediamo utile pubblicare questa decisione recente della nostra G. P. A. — di cui è estensore l'avv. Pasquale de Vito — sia per le importanti e delicate questioni di diritto che vi sono trattate, sia perchè mette in luce la condizione giuridica tutt'affatto speciale in cui oggi si trova il Manicomio di Nocera Inferiore.

ogni modo non solo non preludeva affatto al provvedimento che venne di poi adottato, ma era anche chiaramente contraddetto dai molti attestati di benemerenzza rilasciati al Moauro dai successivi Commissari e da altri funzionari del Manicomio; d) perchè la negligenza addebitatagli riguarda fatti che esulano dalle funzioni di segretario; e) perchè, infine, tutti i vari addebiti non gli furono regolarmente contestati.

Il Manicomio, comparso in giudizio, ha innanzi tutto eccepito l'incompetenza di questa Giunta Amm. e subordinatamente ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito, con la condanna in ogni caso del Moauro alle spese del giudizio e compenso d'avvocato.

Diritto: L'eccezione d'incompetenza è pienamente fondata. Qual'è oggi la condizione giuridica, sia pure transitoria, del Manicomio Vittorio Emanuele II di Nocera Inferiore? In altri termini, è il Moauro dipendente da un ente pubblico sottoposto alla tutela o anche alla sola vigilanza dell'amministrazione locale? Per convincersi della negativa, basta tener presente:

1. che nel contratto del 6 febbraio 1884 le Province di Salerno, Avellino, Bari, Campobasso, Cosenza e Foggia, riunite in consorzio per il mantenimento e la cura dei folli, convennero che il Consorzio avrebbe cominciato a funzionare non appena sarebbe cessata la concessione, la quale con istrumento di pari data era stata fatta in favore del Dottor Federico Ricco;

2. che questa ipotesi non si verificò affatto in conseguenza del R. decreto 11 marzo 1920 con cui il Ministero dell'Interno affidò la gestione del Manicomio a un R. Commissario: e dunque il Consorzio non potette cominciare a funzionare. Se infatti questo decreto esplicitamente dichiarava da un lato di non voler pregiudicare i rapporti giuridici tra le sei Province e la ditta concessionaria, e dall'altro ha privato le Province stesse del controllo che fino allora avevano esercitato mediante un Consiglio d'Amministrazione o il suo Presidente, ponendo accanto al Commissario un collegio dei Presidenti delle varie Deputazioni Provinciali con funzioni meramente consultive, è evidente che esso

non fece se non sospendere soltanto per gravi motivi d'interesse pubblico la gestione del concessionario, senza però che a questa subentrasse la gestione diretta del Consorzio ;

3. la ipotesi invece di cui al n. 1 si verificò certamente con la transazione del 23 agosto 1924 conclusa tra le Provincie e il concessionario, la quale appunto pose fine alla concessione; se non che, essendo sopravvenute frattanto col r. d. 30 dicembre 1923 N. 2939 le norme per la costituzione dei consorzi com. e prov. e tutte le formalità che esse stabiliscono non essendo state ancora adempiute per il Manicomio di Nocera Inferiore, ne deriva che neppure dopo la detta transazione il Consorzio previsto nel contratto del 1884, fu in condizioni di poter funzionare: a tutt'oggi, insomma, il Consorzio interprovinciale non esiste.

Da queste premesse di fatto, che il Moauro non disconosce, è facile trarre la illazione. Era egli impiegato di una delle sei Provincie? No, perchè nessuna di queste lo assunse mai in servizio. Ovvero dipendeva egli da un ente pubblico, sottoposto al controllo dell'amministrazione locale? Neppure, sia perchè, come abbiám detto, le Provincie non poterono più esercitare alcuna vigilanza sul Manicomio per effetto del decreto 11 marzo 1920, e sia soprattutto perchè non esistendo giuridicamente il Consorzio, il Manicomio Vittorio Emanuele II non potette essere e di fatto non fu mai sottoposto al controllo del Prefetto (art. 16 e 95 del decreto citato). Non ricorrendo adunque nessuna delle ipotesi per le quali dall'art. 4 del nuovo testo unico 26 giugno 1924 N. 1058 è attribuita alla Giunta Prov. Amm. giurisdizione esclusiva su le questioni derivanti dal rapporto d'impiego, il Moauro avrebbe dovuto impugnare la deliberazione di licenziamento innanzi al Consiglio di Stato, come del resto pare abbia anche fatto.

Tuttavia egli (che con questo duplice ricorso ha per lo meno confessato il suo dubbio su la competenza a giudicare della Giunta), s'ingegna di negare ogni fondamento alla eccezione del Manicomio; ma i suoi sforzi son vani, perchè o si fondano tutti su la confusione di istituti e concetti giuridici affatto diversi tra loro, ovvero partono da premesse che, pur esatte in punto di fatto e di diritto, non concludono però al fine di stabilire la com-

petenza di questo Consesso. Così, è verissimo che quello del mantenimento dei folli sia un servizio essenzialmente provinciale e niente affatto statale o parastatale (come dice con parola d'uso molto imprecisa il Moauro), appunto perchè la legge del 14 febbraio 1904 e l'art. 263 N. 11 della legge com. e prov. mettono a carico della Provincia le spese per il mantenimento dei mentecatti poveri e alcune altre spese accessorie; ed è parimenti vero che con il ricordato decreto del 1920 la gestione del Manicomio fu affidata a un Commissario per conto delle sei Provincie interessate, e non poteva essere altrimenti; ma da questo a dire che il Manicomio, *rebus sic stantibus*, sia soggetto alla vigilanza o alla tutela delle Provincie corre un abisso. Quanti altri servizi la medesima legge com. e prov. e molte leggi speciali non pongono, in tutto o in parte, a carico della Provincia? Forse che gli enti o gli istituti che disimpegnano quei servizi acquistano perciò solo carattere e natura di enti o istituti provinciali?

E neppure può avere importanza che il Consiglio Prov. di Salerno si sia creduto in diritto di disporre un'inchiesta su l'amministrazione straordinaria dell'on. Pietravalle. Certo, uno dei mezzi più concreti e forse anche più efficaci di cui s'avvale l'attività di controllo è appunto l'inchiesta; se non che, prima di tutto, è evidente la illegittimità di quel provvedimento dopo che il decreto del 1920 aveva sostituito alla vigilanza attiva delle Provincie sul Manicomio una funzione meramente consultiva; ma, ciò che più importa, non è chi non veda come proprio a causa di quel decreto, l'inchiesta disposta si riduceva a nulla più che una lustra priva di ogni pratica efficacia, dappoichè nè la Provincia di Salerno nè tutte le altre Provincie insieme avrebbero mai potuto servirsi dei risultati di essa per adottare nei riguardi degli amministratori del Manicomio un provvedimento qualsiasi. Quell'inchiesta insomma era fine a se stessa: e appunto perchè tale non sarebbe lecito considerarla come una manifestazione seria del controllo che le Provincie esercitano per legge su gli stabilimenti mantenuti a loro spese. E non è senza ragione che proprio qualche giorno dopo la deliberazione 1° Settembre 1922 del Consiglio Prov. di Salerno, sia intervenuto direttamente il Ministero dell'Interno a disporre una sua propria inchiesta col decreto del 27 ottobre successivo.

E da ultimo erroneamente il Moauro cerca conforto alla sua tesi nella citata legge del 1910 che mette i manicomi pubblici e privati sotto la vigilanza, oltre che del Ministero dell'Interno, anche dei Prefetti. Qui egli confonde due istituti giuridici che non hanno nulla di comune: confonde l'attività amministrativa di polizia con quella di controllo in senso tecnico. E' nota la grande imprecisione formale da cui su questo punto è dominata tutta la nostra legislazione di diritto pubblico, come son note l'incertezza e la difficoltà della dottrina ad orientarsi in proposito; ma per verità non si dubita da alcuno che la vigilanza e la tutela, cui si riferisce la legge per stabilire la competenza degli organi giurisdizionali amministrativi, non possono essere se non quelle speciali forme di controllo, che la scuola designa rispettivamente con i nomi più propri di legittimità e di opportunità o convenienza. Con provvido criterio la legge ha messo tutti i manicomi sotto la ingerenza dello Stato, sia per la pericolosità dei folli e sia per la cura che lo Stato deve avere della salute fisica e morale della popolazione; ma appunto perchè quella ingerenza si esercita tanto su i manicomi pubblici, quanto, e più energicamente, su quelli privati, è evidente com'essa non ha nulla da vedere con la vigilanza e la tutela tecnicamente intese. Per la finalità a cui tendono, per la funzione positiva cui adempiono e per i poteri che includono, questa tutela e questa vigilanza non sono concepibili se non su gli enti di diritto pubblico; laddove l'ingerenza, lo intervento o, se si vuole, la vigilanza degli organi centrali e locali su i manicomi e su ogni altro ente privato, non potendo implicare nessuna forma di controllo amministrativo su i loro atti e non potendo perciò applicarsi se non soltanto su le persone fisiche (cfr. art. 9 legge cit.) erroneamente sarebbe confusa con l'attività di controllo vera e propria.

Omissis.

Per questi motivi la G. P. A. dichiara la propria incompetenza.

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

Appalti, aste ecc.

Comune di Acerno — *Vendita di n. 4098 piante di alto fusto nella seconda parte della zona Polveracchio del comune di Acerno* — Incanto a scheda segreta da sperimentarsi presso la R.^a Prefettura il 27 Marzo 1928, in aumento del prezzo di lire 145,540. Cauzione provvisoria lire 5000, definitiva decimo prezzo di aggiudica. Capitolato ed atti visibili presso l'Ufficio contratti della R. Prefettura di Salerno.

Comune di Vallo dell'Angelo — *Appalto lavori di costruzione della strada di accesso al cimitero* — Alle ore 9 antimeridiane del 16 corr. mese si terrà nella Casa Comunale un 2.^o esperimento di asta per l'appalto dei lavori predetti in diminuzione, non minore di lire 10, della base di lire 28137,35. Deposito lire 1000.

Il Podestà Mazzei

Comune di Laurino — *Vendita 1.^a sezione bosco Salandro* — 2.^o incanto a candela vergine da sperimentarsi presso la R.^a Prefettura il 26 marzo 1928 in aumento del prezzo di lire 113,700,00. Cauzione provvisoria lire 5000, definitiva decimo prezzo di aggiudica. Capitolato ed atti visibili presso l'Ufficio contratti della R. Prefettura di Salerno.

Comune di Giffoni Valle Piana. — *Appalto opere acquedotto frazione Sorvico* — L'asta si terrà il 24 corrente nell'ufficio comunale di Giffoni V. Piana, col sistema della scheda segreta, in diminuzione del prezzo di lire 101,000, con aggiudicazione definitiva anche con un solo offerente, I concorrenti devono inviare entro il giorno precedente all'asta le domande ed i documenti; deposito provvisorio lire 3500, cauzione definitiva 6 o/ò prezzo effettivo aggiudica. — Il Podestà Dini.

Concorsi.

Amministrazione Provinciale di Salerno — Concorsi per titoli a un posto di *ingegnere di sezione* e a un posto di *vice segretario* e per titoli ed esami a 4 posti di geometra di 2.^a classe.

Trattamento economico: *Ingegnere di sezione* stipendio lire 11600 aumentabile con 3 quadrienni a 13,700, oltre supplemento servizio attivo lire 2800; *Vice-segretario* stipendio lire 9,500 aumentabile con 3 quadrienni a 11600, oltre supplemento servizio attivo lire 2100; *geometra di 2.^a classe* stipendio lire 9500 aumentabile con 2 quadrienni e 1 quinquennio a lire 11600, oltre supplemento servizio attivo lire 2100. Indennità caroviveri secondo le norme vigenti per impiegati dello Stato.

Età non meno di 21 nè più di 30. Limite massimo è pro-
tratto a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare
durante la guerra e fino a 39 per gl' invalidi di guerra: nessun
limite per coloro che siano impiegati in pianta stabile presso pub-
bliche amministrazioni.

Diploma originale o copia di laurea in ingegneria civile per
il posto di ingegnere di sezione, di laurea in giurisprudenza e
patente di segretario comunale per il posto di vice segretario,
di licenza Istituto tecnico, ramo agrimensura, per i posti di
geometra.

Domanda, diploma predetto ed altri documenti, nonchè tassa
di esame di lire 50,15 e titoli da presentarsi alla Segreteria
dell'Amministrazione non più tardi delle ore 15 del 4 aprile 1928.

Esami per i posti di geometra consisteranno in una *prova
scritta ed orale* sui materiali da costruzione, costruzione e disegno
di costruzioni, idraulica, topografia, estimo, leggi sui lavori pu-
blici e stradali, nozioni catastali, espropriazioni, contabilità dei
lavori, conoscenza del capitolato generale; in una *prova* di cam-
pagna di rilievi planimetrici e altimetrici e celerimensura.

Salerno 28 febbraio 1928 a. VI.

Il Direttore Capo Divisione

Il Presidente della Comm. Reale

GALELLA

VALENTE

Congregazione di Carità di Polla. — *Infermiera all' Ospedale* — Sti-
pendio annuo lire 2000. Condizione: indispensabilmente nubile.
Documenti: Certificato di nascita, di buona condotta, di sana co-
stituzione fisica, penale. Titoli atti a comprovare la idoneità. Ter-
mine utile alla presentazione 31 Marzo 1928. Il Presidente Fasano.

Pubblicazioni.

Rag. M. Massa — **La disciplina del Commercio** — Como. Tip. Edi-
trice Ostinelli di C. Nani — lire 5,50.

In questo volumetto della « Biblioteca pratica raccolta Osti-
nelli » l'Autore, dopo una premessa generale sul commercio e
sui commercianti, illustra le nuove norme di disciplina del com-
mercio contenute nel R. Decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2174
e nel D. Ministeriale 31 dicembre 1926, che riporta in appen-
dice, tenendo presente le numerose circolari di esecuzione e di
interpretazione. Nella parte III, che ha per titolo: la tutela degli
interessi del consumatore, vengono esposte le disposizioni vi-
genti riguardanti l' intricata materia dei calmieri e quella dei car-
tellini dei prezzi, nonchè le norme di carattere penale.

Il lavoro è chiaro ed accessibile a tutti e si rende indispen-
sabile sia alle Commissioni comunali preposte alla sorveglianza
e alla tutela del commercio che ai commercianti.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

79. Associazione prov. fascista del pubblico impiego.
80. Indennità spettanti ai sanitari dipendenti dai comuni per missioni straordinarie.
81. Bilancio comunale 1928.
82. Dazio sulle lignite e torbe. Sospensione.
83. Bibliografia fascista.
84. Richieste nell'interesse di connazionali residenti all'estero.
85. Afta epizootica.
86. Dazio Consumo. Orario degli uffici daziari presso le stazioni ferroviarie.
87. Difesa della nazionalità.
88. Atti e documenti che si inviano in Argentina: legalizzazione.
89. Ricostituzione di libri fondiari distrettuali della città di Vienna.
90. Permessi di entrata nel Canada.

Parte II.

Commenti pratici di leggi, giurisprudenza, dottrina ecc.

Regolamento organico-tipo per gli impiegati, agenti e salariati dei piccoli comuni. — *V. Pintozzi.*

COPERTINA

Cont. Atti ufficiali R. Prefettura N. 87 a 90—Appalti, aste, ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

87. **Difesa della nazionalità.** (C. Pref. S. 13 marzo 1928 n. 1179 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Per l'esatto adempimento, comunico alle SS. LL. la seguente comunicazione di S. E. il Capo del Governo :

« Ai giovani italiani residenti in Francia, i quali, nati nella Repubblica, optano, nell'anno della loro maggiore età, per la nazionalità italiana, va espresso, pubblicamente, l'apprezzamento del Paese per la prova di patriottismo e di fermezza di carattere che essi danno, di fronte ai numerosi allettamenti ed alle pressioni, anche economiche, che le Autorità francesi compiono per snazionalizzarli. A tal'uopo, e facendo mia una opportuna iniziativa del R. Console Generale in Nizza, ho dato, a tutti i Regi Consolati in Francia ed a quelli nelle dipendenze francesi nel Mediterraneo, istruzioni perchè vengano, volta a volta, dai medesimi, segnalati ai Podestà del Regno, acciò tali nomi vengano iscritti in un Albo di onore da esporre al pubblico nella sede comunale della loro città o borgata di origine ».

Il Prefetto — DE BIASE

88. **Atti e documenti che si inviano in Argentina. Legalizzazione.** (C. Pref. S. 11 marzo 1928 n. 1168 ai Podestà della Provincia).

E' stato rilevato che, quasi sempre, i nostri connazionali, nell'inviare in Argentina copie degli atti dello stato civile, procure, stati di famiglia, ecc., omettono di far prima legalizzare detti documenti dal Console Argentino accreditato nel Regno: il che arreca grave pregiudizio al disbrigo delle pratiche, per le quali i documenti stessi sono stati richiesti, specie se trattasi di successioni o di infortuni sul lavoro.

Infatti i documenti spediti dagli interessati, per accreditare la loro qualità di erede, restano privi di ogni valore se sprovvisti della prescritta legalizzazione consolare argentina, e varie volte si è potuto in casi simili constatare che eredi legittimi, residenti nel Regno, si son visti esclusi da successioni liquidate in fretta da altri eredi residenti in Argentina.

Le SS. LL. sono pregate di tener presente quanto sopra, perchè, all'occorrenza, possano renderne edotti gli interessati.

Il Prefetto — DE BIASE

Parte I.

b) Atti ufficiali della R.^a Prefettura.

79. Associazione provinciale fascista del pubblico impiego. (C. P. S. 12 marzo 1928 n. 1218 al Presidente della Commissione Reale per l'Amministrazione provinciale, ai Podestà e Commissari prefettizi e ai Presidenti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della Provincia).

Con circ. 24 febbraio u. s. n. 6385, pubblicata a pagina 73 del Bollettino Ammin. del corr. anno, ponevo in rilievo come tutti i funzionari ed impiegati degli Enti locali dovessero sentire l'obbligo di iscriversi all'Associazione fascista del pubblico impiego: organizzazione regolarmente riconosciuta dalla legge sindacale anche agli effetti della facoltà di rappresentanza degli associati, beninteso nei limiti consentiti dai vincoli disciplinari e di subordinazione gerarchica.

Credo opportuno ora rendere noto alle SS. LL. che detta associazione è altresì investita della facoltà di trattare con gli Enti pubblici tutte le questioni, sia di carattere individuale che collettivo, interessanti i funzionari ed impiegati in proprio ovvero il pubblico impiego in genere.

Al fine, pertanto, di stringere sempre più e meglio i vincoli di cordiale collaborazione tra tutte le forze operanti nel Regime, richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulla opportunità che ogni qualvolta occorra provvedere in merito a questioni che interessino direttamente o indirettamente il personale dipendente, sia sentito il segretario prov. dell'associazione: ciò che indubbiamente contribuirà a chiarire e perfezionare i rapporti d'impiego secondo la disciplina fascista, a dissipare eventuali malintesi e

prevenzioni ed a rendere possibile di raccogliere utili elementi di giudizio ai fini dei provvedimenti da adottare.

Prego le SS. LL. di volersi uniformare a tali direttive, tenendo presente che la Segreteria prov. dell'Associazione ha sede in questa città (via Velia, palazzo nuovo Granzio).

Il Prefetto — DE BIASE

80. Indennità spettanti ai sanitari dipendenti dai Comuni per missioni straordinarie. (C. Pref. 12 marzo 1928 n. 9280 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Vengono con frequenza rivolte istanze a quest'ufficio da parte di ufficiali sanitari e veterinari dipendenti dai Comuni, intese a stabilire se ed in quale misura spetti ad essi indennità per servizi straordinari di vigilanza sanitaria prestati, in seguito a richiesta di amministrazioni o di privati, in ore fuori orario ed in località distanti dalla loro ordinaria residenza.

Premesso che le norme relative debbono trovare la loro sede, per quanto concerne i veterinari, nel capitolato di servizio di ciascuna condotta, si ricorda che, in mancanza di precise disposizioni al riguardo nei capitolati delle condotte, sono applicabili le norme in vigore per i funzionari dipendenti dall'Amministrazione dello Stato. Epperò, per effetto dell'art. 89 del reg. com. e prov. del 12 febb. 1911 n. 297 e dei decreti del Ministero dell'Interno dell' 11 novem. 1923 n. 2395 e del 26 giugno 1924, l'indennità spettante agli ufficiali sanitari ed ai veterinari condotti, con stipendio fino a L. 11600 per servizi compiuti nei casi suindicati, deve essere ragguagliata nella seguente misura:

a) L. 50,00 per missioni in località distanti dall'ordinaria sede oltre 10 Km. tra andata e ritorno, per le quali il ritorno in residenza non abbia luogo nella stessa giornata;

b) L. 33,65 per missioni in località distanti oltre 10 Km. tra andata e ritorno, per le quali però il ritorno in residenza abbia luogo nella stessa giornata;

c) L. 15,00 in caso di percorrenza complessiva da oltre 3 a 10 Km.;

d) L. 5,00 per missioni fuori orario compiute nell'ambito dell'abitato del Comune ed in località distante dalla sede del sanitario complessivamente fino a 3 Km.;

Per le missioni di cui alle lettere a) b) e c), oltre l'indennità, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

La competenza passiva delle spese è a carico dell' Ammin. prov o com. che ha disposto la missione.

Per le missioni compiute a richiesta di privati le indennità suindicate sono aumentate di 4 decimi; tale aumento non riguarda le spese di viaggio. Qualora la missione venga compiuta in seguito a richiesta di più privati, la misura dell'indennità, aumentata come sopra di 4/10, resta invariata e la spesa complessiva sarà ripartita tra tutti i proprietari interessati.

E' vietato ai sanitari di riscuotere compensi direttamente dai proprietari, che chiedono la missione. A tal fine i proprietari dovranno in precedenza depositare all' Ufficio comunale la somma necessaria pel pagamento dell'indennità, ritirandone regolare bolletta di quietanza.

Il Prefetto—DE BIASE

81. Bilancio comunale 1928. (C. Pref. S. 10 marzo 1928 n. 9694 ai Podestà dei Comuni della Provincia).

Alcuni comuni di questa Provincia non ancora hanno compilato e trasmesso a questa Prefettura il rispettivo bilancio per l'esercizio 1928.

Avverto tali comuni che assegno loro tutto il corr. mese per adempiere all'invio dell'importante atto; e che, scorso invano tale termine, provvederò d'ufficio senz'altro avviso con commissario a spese del Segretario comunale.

Il Prefetto — DE BIASE

82. **Dazio sulle ligniti e torbe. Sospensione.** (C. P. S. ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia in data 7 marzo 1928 num. 89611).

La Gazz. Uff. del 5 corr. pubblica il decreto - legge 26 febbraio 1928 n. 312 che sospende l'applicazione del dazio comunale sulle ligniti e sulle torbe con effetto dal 6 corr..

Tanto si comunica a V. S. per opportuna norma ed eventuali provvedimenti.

Il Prefetto — DE BIASE

83. **Bibliografia fascista.** (C. P. S. 13 marzo 1928 n. 1154 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Nello intento di consentire e nello stesso tempo di regolare e disciplinare in modo preciso e definitivo le spese che i comuni sostengono, finora spesso in misura non adeguata alla potenzialità finanziaria dell'ente, per acquisto di pubblicazioni offerte dalla Federazione degli Enti autarchici, dalla Libreria del Littorio ed Enti similari, le SS. LL. sono autorizzate a mantenere nel bilancio apposito fondo, naturalmente proporzionato alle condizioni finanziarie del comune.

Nei limiti di detto fondo, le SS. LL. sono liberi di procedere ad acquisti, dando, come è ovvio, preferenza, oltre a qualche pubblicazione d'indole giuridica amministrativa, a quelle pubblicazioni che maggiormente rispondono alle finalità del Regime e necessaria propaganda fascismo, fra quelle degli Enti sopra accennati.

Esaurito detto fondo, è assolutamente proibito procedere a nuovi acquisti, sia imputando la spesa ad altri capitoli, sia impinguando mediante storni il capitolo già esaurito.

Ogni pressione da parte di chiunque dev'essere a me denunziata e come pressione diretta va considerato l'invio contro assegna, che dev'essere respinto.

Le SS. LL. sono personalmente responsabili dell'osservanza scrupolosa delle disposizioni anzidette.

Attendo assicurazione dell'adempimento per espresso.

Il Prefetto — DE BIASE

84. **Richieste nello interesse di connazionali residenti all'estero.** (C. P. S. 13 marzo 1928 n. 1174 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Con circ. n. 5042 del 17 dic. u. s. vennero interessate le SS. LL. a corrispondere alle richieste di atti nello interesse di cittadini italiani residenti all'estero soltanto nel caso che esse pervenissero per il tramite dei Regi uffici consolari, della Segreteria generale dei Fasci Italiani all'estero, o anche direttamente dagli interessati, esclusa ogni ingerenza dei cosiddetti uffici di consulenza o altri uffici analoghi, anche se diversamente denominati, ed a curare che il recapito degli atti richiesti fosse effettuato sempre per mezzo delle competenti autorità consolari.

Poichè da alcuni Consoli è stato segnalato al Ministero degli Affari esteri che non tutti gli uffici comunali si attengono strettamente alle suaccennate disposizioni, invito nuovamente le SS. LL. a curarne, per l'avvenire, la rigorosa e costante osservanza.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

85. **Afta epizootica.** (C. P. S. 15 marzo 1928 n. 9142 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

E' stata segnalata in alcuni Comuni della Provincia la comparsa dell'afta epizootica. Per impedire la diffusione della malattia, prego la S. V. di intensificare le misure di vigilanza specialmente nelle stalle dei negozianti di bestiame e sulle fiere e sui mercati, adottando all'occorrenza con ogni sollecitudine le prescrizioni di cui agli art. 6, 7, 42 e seguenti del regolamento di polizia veterinaria del 10 maggio 1914 n. 533. I Signori Podestà dei Comuni dove esistono stalle di negozianti di bestiame trasmetteranno, sino a nuovo ordine, a questo ufficio, il lunedì di ciascuna settimana, particolareggiato rapporto di un veterinario circa le condizioni sanitarie del bestiame ricoverato in dette stalle.

Il Prefetto — DE BIASE

86. **Dazio consumo — Orario degli Uffici daziari presso le stazioni ferroviarie** (C. Pref. S. 28 febbraio 1928 n. 7639 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

Il Ministero delle Finanze comunica:

Con riferimento alla circ. n. 116 del 20 luglio 1926 e per gli stessi motivi in essa indicati, si dispone col preventivo assenso dell'On. Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, in ulteriore parziale deroga a quanto fu stabilito dalla Presidenza medesima con circ. 17 gennaio 1924 n. 126, gli uffici daziari adibiti presso gli scali ferroviari al servizio di sdaziamento di merci osservino orario uguale a quello degli scali stessi, senza quindi alcun compenso o indennità da parte dei contribuenti, per le richieste operazioni daziarie.

E pertanto i detti uffici daziari, in conformità di quanto è disposto dal § 2 dell'art. 38 e dal § 5 dell'art. 45 delle condizioni e tariffe per i trasporti ferroviari, dovranno rimanere aperti, per le merci a grande velocità, in tutti i giorni, comprese le domeniche, nelle quali il servizio pomeridiano viene limitato alle merci specificate nelle suddette disposizioni ferroviarie, e per le merci a piccola velocità, tutti i giorni, eccettuate le domeniche e le ore pomeridiane degli altri giorni festivi a tutti effetti civili, nonchè del giorno anniversario della Marcia su Roma ».

Si pregano le SS. LL. di portare quanto sopra a conoscenza delle Amministrazioni daziarie interessate per la esatta osservanza, favorendo intanto un cenno di assicurazione in proposito

Il Prefetto — DE BIASE

(vedi cont. 2.^a pag. cop.)

Parte II.

Regolamento organico-tipo (1)

per gl'impiegati, agenti e salariati dei piccoli comuni.

CAPO I.

Pianta organica e nomina.

Art. 1. — La pianta organica degl'impiegati, salariati e agenti del Comune è stabilita dalla tabella annessa al presente regolamento.

Art. 2. — Alla nomina del personale stabilito dalla pianta organica si provvede mediante concorso per titoli.

Il bando di concorso, almeno 30 giorni prima del termine per la presentazione dei documenti, dev'essere pubblicato all'albo pretorio del Comune, inserito, per sunto, nel Bollettino Amm. della Prefettura, spedito alla Prefettura e ai comuni vicini, ed inviato, raccomandato, con ricevuta di ritorno, all'Opera Nazionale degl'invalidi di guerra, Sezione di Salerno, in conformità del disposto dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e 7 del R. D. L. 29 gennaio 1922, n. 92.

Art. 3. — Per essere ammessi ai concorsi occorre presentare i seguenti documenti :

1. Copia dell'atto di nascita, dal quale risulti che gli aspiranti

(1) Il presente tipo di regolamento, diligentemente compilato dal Cav. Uff. V. Pintozzi, Segretario Capo del Comune di Cava dei Tirreni, è applicabile ai comuni con popolazione non eccedente i 5000 abitanti, che abbiano un personale di ufficio composto del segretario comunale, di uno o due applicati, di un amanuense, di un messo, di uno o di due agenti comunali. Nei piccoli comuni il messo potrà assumere anche le funzioni di amanuense o scrivano.

Non sono considerati in pianta organica, giusta la tendenza manifestatasi in questi ultimi tempi, per ridurre gli oneri dei comuni: il custode ed i becchini del cimitero, gli spazzini, i bidelli delle scuole e gli addetti a servizi minori, all'assunzione dei quali potrà provvedersi con contratto a termine.

Vanno denominati sotto il nome generico d'impiegati: il segretario comunale, l'applicato, l'amanuense; sotto il nome di salariati il messo ed il messo scrivano; sotto il nome di agenti le guardie municipali e campestri.

abbiano compiuto il 21° anno d'età alla data di scadenza del bando e non superato il... (1)

Per gli agenti il limite massimo è di anni... (1)

Nessun limite d'età è prescritto per coloro che trovansi in servizio con nomina definitiva presso altre Amm. com. o Prefetture.

2. Certificato di cittadinanza italiana.

3. Certificato di sana e robusta costituzione fisica e d'immunità da imperfezioni o difetti incompatibili col posto.

4. Certificato di condotta morale e civile incensurabile, di data posteriore a quella del bando, rilasciato dal Podestà del o dai Podestà dei Comuni dell'ultimo triennio di residenza.

5. Certificato generale del casellario giudiziario, dal quale non devono risultare condanne che escludono la possibilità di essere elettori o eleggibili alla carica di consultore.

6. Certificato di avere adempiuto agli obblighi di leva.

7. Dichiarazione di non appartenere ad associazioni segrete e ad altri partiti di cui all'art. 3 del R. D. L. 23 ott. 1925, n. 2113.

8. *Pel posto di Segretario:* Diploma di abilitazione alle funzioni di segretario, conseguito per esami, in originale e copia notarile. Tiene luogo del diploma l'appartenenza agl'impieghi di categ. A delle Prefetture o l'appartenenza agl'impieghi di categoria B delle Prefetture medesime, qualora l'aspirante abbia prestato, per non meno di 5 anni, servizio effettivo.

Pei posti di applicato: la licenza di scuola media inferiore;

Pei posti di salariato: l'attestato di compimento elementare;

Sono dispensati dall'esibizione di detto titolo i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dei R.R. Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Milizie Volontarie Fasciste.

Pei posti di agenti: la prova di saper leggere e scrivere correntemente.

9. Quietanza di eseguito versamento alla tesoreria com.

(1) Il limite di età da segnarsi a criterio del Podestà. Giova avvertire, però, che tale limite non potrebbe sorpassare i 45 anni di età per il segretario ed i 35 anni per gli altri.

della tassa di cui al R. D. L. 21 ottobre 1923, n. 2261, nella misura seguente:

Pel segretario L. 50,10 compresa la marca di quietanza.

Pei messi-scrivani ed agenti » 25,10 » » »

I certificati di cui ai n. i 2, 3, 4, 5, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del bando di concorso e, se di altra provincia o circoscrizione giudiziaria, debitamente legalizzati.

Art. 4. — Pei posti, che si rendessero vacanti, si provvederà alla nomina definitiva dei titolari entro 6 mesi dall'avvenuta vacanza per quello di segretario, ed entro 3 mesi per gli altri.

Art. 5. — La nomina acquista carattere di stabilità dopo un biennio di esperimento. Il licenziamento per fine del periodo di esperimento deve essere adottato, con deliberazione motivata, almeno 3 mesi prima della scadenza del biennio.

Contro tale deliberazione è ammesso ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, e ricorso straordinario al Re, ai sensi dell'art. 16, n. 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato 26 giugno 1924, n. 1054.

Art. 6. — Il segretario, all'atto d'immissione in servizio, dovrà prestare il giuramento prescritto dal R. D. L. 23 ottobre 1925, n. 2113.

Art. 7. — L'impiegato, il salariato od agente licenziato per fine del periodo di esperimento e riassunto in ufficio, con o senza interruzione, ricongiunge al nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova.

Art. 8. — Tanto gl'impiegati che i salariati ed agenti hanno l'obbligo di iscriversi alla Cassa di Previdenza a favore dei segretari e salariati comunali.

Art. 9. — La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta:

a) *Pel Segretario:*

dal Podestà, che la presiede, da un segretario com. da nominarsi dal Podestà, prima che si chiuda il concorso e da un funzionario amministrativo di Prefettura da designarsi dal Prefetto.

b) *per gli altri impiegati, salariati ed agenti:*

dal Podestà, che la presiede, dal segretario del Comune e da un membro della Consulta, designato dal Podestà. In mancanza di questa, da altra persona scelta dal Podestà fra i cittadini in possesso dei requisiti per poter essere giurato, conciliatore e consultore.

Ai componenti della Commissione estranei al Comune spettano le indennità stabilite per gl'impiegati governativi.

Il Segretario Comunale funzionerà da segretario della Commissione.

La Commissione, constatata la regolarità delle domande e dei documenti di rito, decide sull'ammissione al concorso, esamina i titoli e forma la terna o la graduatoria, tenute presenti le disposizioni del regolamento per l'esecuzione della legge Comunale e Provinciale.

Art. 10. — Nella graduatoria dei concorsi, fermi restando i diritti concessi dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, agl'invalidi di guerra, saranno applicate le preferenze e le precedenzae rispettivamente stabilite dall'art. 9 del R. D. L. 30 settembre 1922, n. 1290 e dall'art. 7 del R. D. L. 28 gennaio 1923, n. 153 e cioè:

a) mutilati ed invalidi, secondo le categorie di mutilazione e di invalidità;

b) decorati al valore, secondo il grado della decorazione;

c) feriti di guerra;

d) altri ex combattenti, a seconda delle rispettive benemerenze di guerra e della durata e qualità del servizio continuamente prestato presso altre amm. locali.

Art. 11. — Con la deliberazione di nomina il concorso si esaurisce.

Art. 12. — Il nominato è tenuto ad assumere servizio entro 15 giorni dalla relativa partecipazione, da darsi mediante notifica a mezzo del messo com. e per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo legittimo giustificato impedimento, da non eccedere il termine di un mese dalla data di notifica e dalla data della ricevuta di ritorno, decorso il quale sarà, senz'altro, ritenuto rinunciatario.

CAPO II.

Attribuzioni e doveri.

Art. 13. — Le attribuzioni ed i doveri del segretario sono specificati dalle leggi e dai regolamenti in vigore e che potranno essere in seguito emanati.

Le attribuzioni ed i doveri dell'altro personale sono specificati dai regolamenti speciali in vigore e da quelli che potranno in seguito essere deliberati.

Art. 14. — Tutto il personale ha l'obbligo della residenza nel Comune, dal quale non potrà assentarsi senza il preventivo permesso del Podestà ed è tenuto all'osservanza scrupolosa dei doveri d'ufficio e delle attribuzioni ad esso rispettivamente assegnate.

Deve conservare condotta illibata, garentire il prestigio della carica, rispettare le autorità, usare modi urbani col pubblico, mantenere il segreto sulle cose d'ufficio, osservare l'orario ed eseguire le disposizioni che gli vengono impartite.

Gli impiegati e i salariati dovranno prestarsi ad ogni servizio che loro verrà ordinato dal Podestà o dal Segretario, attendere a tutto le scritturazioni di cui verranno richiesti dai suddetti superiori ed alla notifica di avvisi di atti diretti a persone residenti in paese.

I messi o messi scrivani avranno l'obbligo, altresì, di portare la posta in partenza all'ufficio postale e di ritirare quella in arrivo, nonchè di affiggere manifesti e di disimpegnare quelle altre attribuzioni che saranno specificate in regolamenti comunali o con ordinanze di servizio.

CAPO III.

Orario di servizio.

Art. 15. — L'orario normale di ufficio pel segretario e per gli altri impiegati o salariati è di 7 ore nei giorni feriali e di 3 nei giorni festivi.

Tuttavia essi non potranno mai abbandonare l'ufficio prima di aver compiuti i lavori riconosciuti di assoluta urgenza.

L'Ufficio resterà chiuso nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del Patrono, Natale, Natale di Roma, Statuto, 20 Settembre, 28 Ottobre, 4 Novembre.

L'orario normale di lavoro per gli agenti è di 8 ore giornaliere.

L'orario è fissato dal Podestà e può essere continuo e spezzato.

Art. 16. — Qualora nell'ufficio si constatasse del lavoro normale arretrato, è obbligatorio pel segretario e per gl'impiegati o salariati di protrarre l'orario di servizio in quella misura che verrà stabilita dal Podestà, sino a che il lavoro arretrato sia stato compiuto. Per tale prestazione non si avrà diritto ad alcun compenso.

Fino a quando dura il lavoro arretrato non sarà concessa alcuna licenza.

Art. 17. — Il segretario, ed il resto del personale non possono entrare in rapporti di affari con l'amm. com., nè occuparsi, in servizio, di affari propri ed altrui estranei alle rispettive incombenze.

E' loro altresì vietato di prendere parte direttamente o indirettamente in servizi di esazioni di diritti, somministrazioni di appalti di opere nell'interesse del Comune o di altri enti soggetti alla vigilanza o tutela dello stesso.

L'ufficio di impiegato, agente o salariato è inoltre incompatibile con l'esercizio di atti di commercio per professione abituale, nonchè con ogni altra occupazione che, a giudizio del Podestà, sia ritenuta non conciliabile con l'osservanza dei doveri e col decoro della carica.

E' assolutamente vietato di ricevere compensi e qualsiasi utilità dai privati per servizi o affari d'ufficio.

Art. 18. — Tutto il personale è tenuto a prestarsi gratuitamente oltre l'orario di ufficio, quando ciò sia richiesto da necessità di servizio o da lavori da compiersi in termini perentori di legge.

Pei lavori straordinari di eccezionale importanza, che non entrano nelle normali attribuzioni, riconosciuti tali dal Podestà, sarà assegnato un compenso speciale da determinarsi appena espletati.

All' uopo ogni anno ne sarà fatta previsione in bilancio.

CAPO IV.

Diritti.

Art. 19. — Gli stipendi e le paghe non potranno mai essere inferiori a quelli stabiliti nella tabella annessa al presente regolamento, a meno che speciali disposizioni di legge di ordine generale non ne disponessero la riduzione.

Essi saranno corrisposti a rate mensili posticipate, il 27 di ogni mese, al lordo delle ritenute per R. M., Cassa di Previdenza, o per altre disposizioni legislative.

Cessandosi dal servizio durante il mese, purchè non in seguito a procedimento disciplinare, si ha diritto allo intero mensile.

Art. 20. — Gli stipendi e paghe minimi, di cui al precedente articolo, saranno aumentate di un decimo per ogni quadriennio e per cinque volte, a datare dal giorno di assunzione in servizio.

Gli aumenti di stipendi e paghe, comunque e per qualsiasi causa conseguiti durante il quadriennio ed in misura non inferiore all'importo del decimo, assorbono l'aumento quadriennale e danno luogo all'inizio di nuovo quadriennio sulla base dello stipendio minimo aumentato.

Agli ex combattenti, mutilati e decorati saranno applicati i benefici di cui all'artic. 3 del R. D. 24 settembre 1923, n. 2073 con le aggiunzioni apportate dal R. D. L. 6 gennaio 1927, n. 27.

Art. 21. — Agli agenti aventi l'obbligo dell'uniforme verrà corrisposta una indennità annua uguale al 10 o/o della paga minima a titolo di indennità vestiario.

Art. 22. — Al personale che, per motivi di servizio, si reca fuori residenza, saranno liquidate le indennità nella misura stabilita per gl'impiegati e salariati dello Stato.

Art. 23. — Nel corso dell'anno sarà concessa una licenza ordinaria di giorni 30 al segretario e di 15 al resto del personale.

Le licenze saranno accordate per turno in uno o più periodi e nelle epoche che saranno riconosciute più adatte dal Podestà per modo che il servizio non abbia a risentirne danno.

Le licenze sono sempre revocabili per esigenze di servizio.

Nella concessione delle licenze si terrà calcolo delle assenze fatte durante l'anno, salvo che queste non siano state determinate da infermità.

Dopo l'aspettativa non si avrà diritto a licenze se non trascorsi 10 mesi di servizio continuativo.

La licenza dall'anno in corso non può essere cumulata con quella non goduta, per qualsiasi ragione, nell'anno precedente.

Agli effetti della durata della licenza ordinaria non sono computabili le assenze pel servizio di giurato e per altri servizi pubblici obbligatori.

Il solo segretario, durante la licenza, qualora le necessità lo impongano, sarà sostituito a spese del Comune.

Art. 24. — Compatibilmente con le esigenze di servizio, solamente per gravi motivi riconosciuti dal Podestà, potrà essere concessa una licenza straordinaria, la quale non potrà essere detratte da quella ordinaria, di cui al precedente articolo.

CAPO V.

Malattie—aspettative—chiamate alle armi—soppressione di posti—dispense ecc.

Art. 25. — Per malattie, aspettative, collocamenti a riposo soppressione di posti, assenze per chiamate alle armi e per altri servizi obbligatori, dispense dal servizio per inabilità, incapacità, inettitudine, motivi di salute, scarso rendimento e per interesse di servizio, saranno applicate le norme in vigore per gl'impiegati e salariati dello Stato.

CAPO VI.

Missioni.

Art. 26. — Il Podestà non potrà rifiutare ai propri dipendenti, senza giustificati motivi riconosciuti dal Prefetto, i permessi pel disimpegno di missioni loro affidate solamente dal Governo.

CAPO VII.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 27. — Per mancanze ai doveri di ufficio e inosservanza e violazione al presente regolamento e dei regolamenti speciali, il personale è soggetto alle seguenti punizioni :

- a) censura ;
- b) riduzione dello stipendio e paga ;
- c) sospensione dall' ufficio con privazione dello stipendio o paga ;
- d) revoca ;
- e) destituzione.

Art. 28. — Delle punizioni sarà presa nota nello stato di servizio.

Il procedimento disciplinare s'inizia con la comunicazione degli addebiti agl' interessati e con la prefissione del termine di almeno 10 giorni per la presentazione delle discolpe.

Le punizioni superiori alla riduzione dello stipendio per un mese non possono essere inflitte se non dopo aver sentito il parere del Consiglio di disciplina, di cui al regolamento per l'applicazione della legge comunale.

Il Consiglio di disciplina per tutto il personale, ad eccezione del segretario, è costituito dal Podestà, da un membro della consulta e, in mancanza di questa, da un cittadino in possesso dei requisiti per potere essere giurato, consultore e conciliatore, scelto dal Podestà, e dal Segretario del Comune.

Art. 29. — Per mancanze lievi, come la negligenza nell' adempimento del proprio dovere, l' inosservanza non abituale dell' orario, un' assenza non preventivamente permessa, anche non

superiore ad un giorno, ecc. il personale incorre nel richiamo verbale del Podestà.

Per le mancanze più gravi, come frequente inosservanza dell'orario, contegno non corretto verso il pubblico, trasgressione di ordini ricevuti, irregolare condotta privata, che abbia dato luogo a reclami presso l'Ammin., negligenza ripetuta dei doveri, ecc. è applicata la censura, con provvedimento del Podestà.

Art. 30. La riduzione dello stipendio non può superare il quinto, nè avere la durata superiore a 6 mesi e può essere inflitta per recidiva, entro 6 mesi, nelle mancanze di cui all'articolo precedente, per insubordinazione, per più di una assenza arbitraria e per qualsiasi mancanza, che dimostri difetto di rettitudine e di disciplina e porta con sè la perdita del diritto alla licenza annuale.

Art. 31. La sospensione dall'ufficio con privazione dello stipendio può durare da 1 a 6 mesi e può essere inflitta per recidiva entro un anno nelle mancanze di cui al precedente articolo, abuso di autorità, violazione di quei segreti di ufficio, che implicano importanti interessi del Comune.

Art. 32. Il personale rimane sospeso fino a giudizio definitivo, dalla data della sentenza ed ordinanza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data della citazione diretta dal Pubblico Ministero a comparire all'udienza, quando viene sottoposto a procedimento penale per uno dei reati considerati dall'art. 25 della legge com. e prov. 4 febbraio 1915, n. 148 e successive modifiche e dalla data del mandato di cattura, quando sia sottoposto a giudizio per qualsiasi delitto.

L'impiegato, salariato o agente, condannato, per sentenza passata in giudicato, alla pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare il licenziamento, è sospeso dall'ufficio e dallo stipendio fino a che non abbia scontata la pena; in questo caso potrà dal Podestà essere deliberato a favore della famiglia un'assegno alimentare nella misura di cui all'articolo seguente.

V. Pintozzi

(cont. prossimo numero)

Direttore responsabile — R. Ruggi d' Aragona

89. **Ricostituzione di libri fondiari distrettuali della città di Vienna.** (C. Prefetto S. 13 marzo 1928 n. 1137 ai Podestà della Provincia).

Con precedente circ. in data 23 nov. u. s. n. 4673 (pubb. a pag. 414 del Boll. Ammin. 1927), fu reso noto che, in seguito all'incendio del palazzo di giustizia di Vienna, il Governo della Repubblica Austriaca aveva disposta la ricostituzione di tutti i documenti distrutti, fra i quali i libri fondiari, registri ipotecari, ecc. di varii Distretti.

Viene ora fatto presente che i reclami per eventuali errori od omissioni nei nuovi libri e registri devono essere denunciati al Tribunale civile di Vienna, improrogabilmente, entro il 30 aprile 1928.

Quanto precede comunico alle SS. LL. perchè sia portato a conoscenza di quanti possono avervi interesse.

Il Prefetto — DE BIASE

90. **Permessi di entrata nel Canada.** (C. Questore S. 8 marzo 1928 n. 987 ai Podestà della Provincia).

Per intelligenza e per le relative disposizioni, comunico alla S. V. la seguente nota 22 and. n. 6870716 del Ministero degli Affari esteri:

« Risulta a questo Ministero che sedicenti società di colonizzazione con sede al Canada ed agli Stati Uniti d'America, vanno diffondendo nel Regno permessi di entrata per il Canada non autentici, a volte corredati da circolari con illusori allettamenti e finanche da lettere dirette ai nostri Podestà, con le quali si richiedono facilitazioni per il rilascio di passaporti.

Si tratta di esose speculazioni, che hanno, bene spesso, il precipuo scopo di favorire l'emigrazione clandestina agli Stati Uniti di America attraverso il Canada.

A prescindere che tale illecito traffico costituisce una violazione delle disposizioni in vigore, sta il fatto che il propagarsi nei centri rurali di siffatte notizie, rappresenta un pericoloso e pernicioso eccitamento ad emigrare, che può turbare i nostri lavoratori nei fecondi lavori dei campi, con evidente danno per l'economia nazionale.

Richiamo pertanto la personale attenzione delle LL. EE. su

quanto ho segnalato, perchè vogliono renderne edotti i signori Podestà della Provincia, disponendo altresì indagini per accertare gli eventuali emissari nel Regno di tali sedicenti società, che dovranno, se identificati, essere severamente diffidati e, se del caso, denunziati ».

Il Questore — MARTIN

Appalti, aste ecc.

Comune di Sanza. — *Vendita taglio ceduo misto di castagno, cerro, ontano, ecc. del bosco « Acquasparta ».*—L'asta sarà tenuta nella R. Prefettura di Salerno alle ore 10 del 6 aprile prossimo, col sistema delle schede segrete e ad unico e definitivo incanto, con aggiudica anche ad un solo concorrente, in aumento del prezzo di lire 275,292. Deposito provv. 3800, cauzione def. decimo prezzo aggiudica. Capitolato ed altri atti visibili Ufficio contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Castelvita. — *Vendita 3120 piante di faggio 3.^a sezione bosco Montagna* - La vendita avrà luogo nella sede municipale il 16 aprile 1928, a schede segrete, in aumento del prezzo di lire 454,230 — Deposito provv. lire 25000, cauzione def. decimo prezzo di aggiudica. — Capitolato ed atti visibili presso segreteria comunale.

Il Commissario Prefettizio—C. Poti

Concorsi.

Comune di Pontecagnano. — *Segretario* — Concorso per titoli, stipendio annuo lire 9000, aumentabile di un decimo ogni 4 anni e per 5 quadrienni, tenendo conto anche del periodo di prova, al lordo delle trattenute-Cassa di Previdenza e Ricchezza Mobile. Termine presentazione domanda, corredata documenti prescritti, 10 aprile 1928. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria del Comune.

Il Podestà Avv. Felice Sabato.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

91. Autorizzazione per l'occupazione temporanea di locali adibiti ad uso di scuole primarie nel Mezzogiorno e nelle Isole.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

92. Requisizione locali per uso delle scuole elementari.

93. Applicazione legge sul riposo festivo aziende commerciali.

94. Licenze Autorità P. S. per spettacoli in luoghi pubblici diversi dai teatri. Tassa di concessione.

95. Ricostituzione di libri fondiari distrettuali della città di Vienna.

96. Rabbia canina.

97. Vendita dello scatolame di pesce in conserva.

98. Contributo a favore della Cattedra ambulante di agricoltura.

99. Bollettino Nazionale dei concorsi degli Enti autarchici.

100. Ritiro dalla circolazione e prescrizione degli scudi d'argento da lire 5.

101. Accertamento tori destinati alla monta pubblica.

102. Fabbricazione e vendita di dolceria fresca nelle feste Pasquali.

103. Conti 1927 e retro.

104. Rabbia: profilassi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

105. Elenco datori lavoro rappresentanti Corporazione Nazion. Fascista trasporti terrestri e navigazione interna.

106. Statistica delle macellazioni nel Regro.

c) **Atti Ufficiali della Federazione Prov. degli Enti Autarchici.**

9. Tassa fuocatico ed imposta complementare.

10. Lotta contro la mosca olearea.

Parte II.

Commenti pratici di leggi, giurisprudenza, dottrina ecc.

Regolamento organico tipo per gli impiegati, agenti e salariati dei piccoli comuni. — *V. Pintozzi.*

COPERTINA

Cont. Atti ufficiali R. Prefettura N. 104 a 106—Appalti, aste.—Pubblicazioni

104. **Rabbia e profilassi.** (C. P. S. 24 marzo 1928 n. 11531 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Ricominciano a verificarsi con frequenza nella Provincia casi di morsicature, inferte a persone da cani sospetti rabbiati ed è stata in data recente accertata l'esistenza della rabbia in due cani morsicatori.

Per la tutela della pubblica salute e per evitare pericoli di responsabilità, con riferimento a precedente corrispondenza, rinnovo la preghiera d'intensificare i servizi di profilassi della rabbia, a norma delle disposizioni impartite da quest'ufficio in relazione agli art. 48 e seguenti del Regolamento di polizia veterinaria del 10 maggio 1914 n. 533.

Richiamo specialmente l'attenzione delle SS. LL. sulla mia circ. n. 14463 del 17 maggio 1927 pubbl. nel Bollettino Amm. n. 13 del 20 Giugno 1927 (copertina), ricordando che di ogni eventuale caso accertato o sospetto di detta malattia deve essere data sollecita comunicazione ai Comuni limitrofi ed a quest'Ufficio, con la indicazione dei provvedimenti adottati.

Attendo assicurazioni.

Il Prefetto — DE BIASE

105. **Elenco dei datori di lavoro rappresentanti della Confederazione Naz. Fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna.** (C. P. S. 28 marzo 1928 N. 11122 ai Podestà della Provincia).

Con circ. 25 gennaio u. s. la Confederazione Nazionale Fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna ha chiesto ai Podestà la compilazione di schede anagrafiche concernenti i datori di lavoro rappresentati dalla Confederazione stessa.

Trattandosi di elementi di controllo, che sono necessari alla detta Confederazione, agli effetti anche dell'applicazione dei contributi sindacali, si pregano le SS. LL. di voler agevolare, nei limiti del possibile, le richieste della Confederazione in parola.

Il Prefetto — DE BIASE

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

91. **Autorizzazione per l'occupazione temporanea di locali da adibirsi ad uso di scuole primarie nel Mezzogiorno e nelle Isole.** (R. D. L. 29 dic. 1927 (n. 2823, pubbl. G. U. 25 febb. 1928 n. 47).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (1)

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni per rendere possibile la sollecita sistemazione, in locali igienici, delle scuole primarie nei Comuni soggetti alla competenza dell'Alto Commissario per la provincia di Napoli e dei Provveditori alle opere pubbliche; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nei Comuni, nei quali i locali occupati dalle scuole primarie non siano corrispondenti alle norme didattiche ed igieniche, qualora non riesca possibile provvedere subito all'inizio della costruzione o dell'adattamento di appositi locali, nè di alloggiare le scuole in modo conveniente in stabili privati, ceduti in locazione alle Amministrazioni com., può essere disposta l'occupazione a uso temporaneo di beni immobili a chiunque appartengano per collocarvi le scuole stesse.

Art. 2. — Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni soggette alla competenza dell'Alto Commissario per la provincia di Napoli e dei Provveditori alle opere pubbliche.

Nessuna occupazione a uso temporaneo può essere disposta dopo il 31 dicembre 1928.

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

Art. 3. — La domanda, corredata da conforme parere del direttore didattico, è diretta dal podestà al prefetto e deve indicare il bene e la durata dell'occupazione e l'indennità che si offre.

Contemporaneamente il podestà notifica la domanda all'intestatario del bene, il quale, entro quindici giorni dalla notifica, potrà presentare le sue opposizioni.

Art. 4. — Trascorso il termine indicato nell'art. precedente, il prefetto, se ritiene fondata la domanda, emette il decreto di occupazione temporanea dell'immobile, indicando la durata dell'occupazione stessa.

Questa non potrà in ogni caso superare gli anni 5.

Art. 5. — Qualora l'indennità non sia stata accettata, il prefetto ricorrerà all'Ufficio del genio civile perchè compili il verbale di consistenza dell'immobile in contestazione con gli interessati e determini l'indennità provvisoria.

Art. 6. — Ricevuta la relazione dell'Ufficio del genio civile, il prefetto ordina al Comune il deposito o il pagamento dell'indennità determinata, ed accertato l'eseguito deposito o pagamento autorizza l'occupazione.

Il provvedimento del prefetto è definitivo e contro di esso non è ammesso reclamo, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Art. 7. — L'indennità definitiva per l'occupazione dei locali, da corrisondersi dal Comune, è stabilita, in mancanza di accordo fra le parti, sulla base dei prezzi medi di libera contrattazione, accertati o presunti dell'ultimo triennio, da un collegio composto del presidente del tribunale, che lo presiede, e di due altri membri, scelti l'uno dal prefetto e l'altro dal proprietario, entro il termine che sarà fissato dal presidente del tribunale. In mancanza di designazione da parte del proprietario del termine prefisso, provvederà il presidente del tribunale, scegliendo il componente del Collegio nell'albo dei periti giudiziari.

Qualora la occupazione abbia per oggetto locali tenuti in affitto, la locazione cessa di diritto. In tal caso, il Collegio non

può attribuire al proprietario un'indennità superiore al prezzo dell'affitto da lui percepito in base al contratto di locazione.

La deliberazione del Collegio ha carattere definitivo e non è soggetta ad alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art. 8. — L'Alto Commissario per Napoli o i Provveditori alle opere pubbliche, su domanda del Comune interessato, possono proporre al Ministero dei lavori pubblici la concessione di un sussidio non mai superiore alla metà della spesa occorrente per i lavori di pulizia e di riparazione dei locali da occupare.

In via del tutto eccezionale, qualora se ne presenti la necessità, a tali lavori potrà essere provveduto a totale carico dello Stato.

La spesa relativa, sia ai sussidi, sia alle riparazioni da eseguirsi a carico dello Stato, graverà sul bilancio dei lavori pubblici e sarà prelevata dal fondo del bilancio stesso destinato ai sussidi per l'edilizia scolastica, per quanto riguarda i Comuni del Mezzogiorno e della Sicilia, e da quello destinato alla costruzione degli edifici scolastici della Sardegna, per quanto riguarda i Comuni dell'isola.

Art. 9. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazz. Uff.* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GIURATI — ROCCO —
VOLPI — FEDELE

b) Atti ufficiali della R.^a Prefettura.

92. **Requisizione locali per uso delle scuole elementari.** (C. P. S. 21 marzo 1928 n. 10262 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Con R. D. Legge 29 dic. 1927 n. 2823, (1) pubb. nella Gazz. Uff. del 25 febb. n. 47, viene autorizzata l'occupazione ad uso temporaneo di locali per collocarvi le scuole elementari nei Comuni, che interessano la competenza dell'Alto Commissariato di Napoli e dei Provveditorati delle Opere Pubbliche.

Le pessime condizioni dei locali scolastici in buona parte dei comuni e le difficoltà che si frappongono alla costituzione di essi mediante la costruzione, l'adattamento o il restauro di appositi fabbricati comunali, sia che intervenga la concessione del concorso statale a norma di legge, sia che vi provvedano a tutto loro carico i Comuni, oppure mediante la locazione di stabili privati hanno indotto ad emanare il provvedimento,

L'applicazione di esso è da sperare apporti sensibile miglioramento nella cennata situazione.

Richiamo perciò tutta l'attenzione delle autorità locali interessate sulla importanza che hanno per la scuola le norme emanate, giacchè esse danno modo di fornirle di convenienti sedi tutte le volte che ciò non si rendesse altrimenti attuabile.

Conviene quindi che alle norme stesse si dia la più larga applicazione.

A norma dell'art. 7 la occupazione è consentita anche quando si tratti di stabili già dati in fitto.

Qualora essi siano adibiti ad uso di abitazione, occorre però che sia esaminato, caso per caso, non solo se esista la necessità di ricorrere all'applicazione ad uso temporaneo, ma anche se sia proprio che cada su quel determinato stabile, allo scopo di turbare il meno possibile il diritto dei privati in materia tanto delicata.

(1) Vedi innanzi pag. 113

Parmi opportuno far rilevare poi che l'art. 8 dello stesso R. D. Legge, nel riferirsi alle opere da eseguire nei locali occupati, stabilisce che esse siano contenute nei limiti di soli lavori di pulizia e di riparazioni, intendendo con ciò di escludere quelli che abbiano carattere di veri e propri adattamenti.

Tale esclusione è imposta dalla necessità di non incorrere in troppo notevoli spese o dalla convenienza che allo scopo di evitare eventuali strascichi di controversie con i proprietari i Comuni non si obblighino a restituzioni in pristino.

Avverto infine che, per preciso impegno preso dal Ministero dei LL. PP. con quello delle Finanze, in nessun caso potranno essere fatte richieste di maggiori assegnazioni di fondi a tale scopo. Per la parte di spesa che, a sgravio dei Comuni, si assumerà il Ministero dei LL. PP. occorrerà quindi che le proposte siano contenute entro i limiti delle sole quote attribuite per la concessione di sussidi a ciascuna Regione, a mente del R. Decreto 31 dicembre 1923 N. 3125.

Il Prefetto — DE BIASE

93. **Applicazione legge sul riposo festivo aziende commerciali.** (C. P. S. 7 marzo 1928 n. 8649 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Viene lamentata l'inosservanza della legge sul riposo festivo da parte di alcune classi di commercianti. Tale stato di fatto mi induce a richiamare l'attenzione della S. V. sull'esatta osservanza della legge, per quanto riguarda gli esercizi commerciali, regolati, come è noto, oltre che dalla legge generale 7 luglio 1907, n. 489, dal regolamento speciale 7 novembre 1907, n. 807.

In primo luogo, si lamenta la concorrenza fatta dai commercianti girovaghi durante la chiusura obbligatoria dei negozi. In proposito si osserva che l'esercizio domenicale del traffico ambulante, deve, per quanto è possibile, sottostare alle norme che disciplinano il riposo festivo dei negozi veri e propri e quindi deve di regola, essere come questi sottoposti all'osservanza della legge.

L'esercizio del commercio ambulante può essere tollerato di

domenica soltanto, quando non esistono nel Comune aziende stabili, che trattano gli stessi generi di commercio, poichè, in caso diverso, l'autorizzazione di vendere nelle domeniche deve essere concessa anche ai negozi stabili, che svolgono la loro attività in rami di commercio analoghi a quelli del traffico ambulante.

In secondo luogo si lamenta la vendita abusiva di generi di commercio, per i quali è vietato lo spaccio domenicale da parte di negozi di generi promiscui e che sono autorizzati ad esitare speciali prodotti, pei quali la vendita domenicale è permessa, come ad esempio: la vendita di profumerie, di oggetti di ceramica, di chincaglieria, di cornici, rispettivamente da parte dei parrucchieri, fiorai, dolciieri e fotografi.

Per ovviare, per quanto è possibile, all'inconveniente, prego la S. V. di voler predisporre una sempre maggiore ed oculata vigilanza su tali negozi, onde impedire la vendita abusiva di oggetti, che non possono esitarsi nelle domeniche.

La legge, pur riscontrando la necessità di derogare per alcuni rami di commercio all'obbligo della chiusura domenicale, si preoccupa di evitare concorrenze illegali a danno delle aziende, che devono restare chiuse, temperando in tal modo le esigenze commerciali con l'esigenza del deposito domenicale.

Si rende quindi necessario che venga intensificata la vigilanza per evitare i suddetti inconvenienti.

Mi sarà gradito un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

94. **Licenze autorità P. S. per spettacoli in luoghi pubblici diversi dai teatri. Tassa di concessione.** (Circ. Questore Salerno del 18 marzo 1928 N. 1088 ai Podestà della Provincia).

Comunico a V. S. la seguente circ. pervenuta dal Ministero delle Finanze:

« Col n. 22 lett. a) della tabella allegata all'art. 1 del R. D. legge 29 dic. 1926 n. 2191 la tassa di concessione governativa sulle licenze dell'autorità di P. S. per dare in luoghi pubblici diversi dai teatri, con e senza pagamento di prestabilito prezzo

di ingresso, accademie, spettacoli, corse di cavalli, audizioni, radioaudizioni ed altri simili trattenimenti, è stata fissata in L. 50, 100 e 200, a seconda che si tratta di spettacoli dati in comuni aventi una popolazione non superiore a 10.000 abitanti, ovvero in comuni con popolazione superiore a 10.000 e non a 50.000 abitanti, oppure in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Tale disposizione però si è rivelata piuttosto gravosa nei riguardi delle filodrammatiche e di tanti circoli educativi e ricreativi, che non hanno fini di speculazione, ma solamente scopi di esercitazione, che è anzi opportuno di favorire, in quanto che, spesso, servono di tirocinio a tanti giovani, che si dedicano poi, con successo, all'arte drammatica.

Pertanto questo Ministero, d'accordo con quello dell'Interno, è venuto nella determinazione di preparare un provvedimento per la riduzione delle tasse dovute dai detti luoghi di cultura e di ricreazione quando concorrano determinate condizioni.

Ciò stante dispongo che, *in via di esperimento*, e fino a quando potrà essere adottata una decisione definitiva al riguardo, le tasse di concessione governativa per gli spettacoli di cui al n. 22, lett. a) del R. D. legge 29 dic. 1926, n. 2191, vengano ridotte ad un quarto, col minimo di lire venti, quando si tratti di spettacoli dati dalle filodrammatiche e circoli educativi e ricreativi, nei loro locali, ed il prezzo per assistervi non superi lire due a persona.

La presente Circ. sarà riprodotta anche nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale della Direzione Generale del Demanio e delle Tasse sugli Affari ».

Il Questore — MARTIN

95. **Ricostituzione di libri fondiari distrettuali della città di Vienna.** (C. P. S. 21 marzo 1928 n. 1373 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Con circ. 21 nov. 1927 n. 467 inserita nel Bollettino della Prefettura a pagina 414 della raccolta anno 1927, relativa alla

ricostituzione dei libri fondiari austriaci, distrutti durante l'incendio del Palazzo di Giustizia di Vienna, si comunicava che fra i documenti andati perduti in quell'occasione vi era il « Nobiliare della Bassa Austria ».

A chiarimento di tale notizia il Dipartimento degli Affari Esteri Austriaco informa che l'espressione « Nobiliare della Bassa Austria » è stata usata per il « Landtafel von Niederösterreich », sotto il quale termine s'intende l'antico libro fondiario per la proprietà terriera, un tempo nobiliare, Dominikalgrundstücke, libro conservato, nonostante l'avvenuta abolizione dei privilegi, di cui le terre stesse godevano, come libro fondiario speciale per le terre signorili.

Tanto si comunica per opportuna notizia e norma.

Il Prefetto — DE BIASE

96. **Rabbia canina:** (C. P. S. 19 Marzo 1928 N. 3144 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Prego la S. V. trasmettere subito a quest'Ufficio il prospetto relativo all'azione di profilassi della rabbia canina, spiegata nel Comune durante il 4° trimestre (1° ottobre-31 dicembre 1927).

Ricordo che tale prospetto deve essere conforme a quello prescritto con la mia circ. n. 36572, pubbl. nel Bollettino Amm. del 20 ottobre u. s. n. 26 copertina.

Il Prefetto — DE BIASE

97. **Vendita dello scatolame di pesce in conserva.** (C. P. S. 20 marzo 1928 N. 9814 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Il Ministero dell'Economia Naz. in data 6 corr. comunica quanto appresso :

« Il giorno 3 corr. è scaduto il termine di 6 mesi concesso dall'art. 15 del R. D. Legge 7 luglio 1927 n. 1548, per la vendita dello scatolame di pesce in conserva non confezionato in conformità degli art. 4 e 5 del decreto legge medesimo.

Si comunica però, per debita conoscenza, che è in corso un provvedimento legislativo, il quale consentirà di concedere dero-

ghe relativamente alla vendita della merce che si trovasse nella suddetta condizione ».

Il Prefetto—DE BIASE

98, Contributo a favore della Cattedra ambulante di agricoltura. (C. P. S. 15 marzo 1928 n. 950 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Com'è noto alle SS. LL. le Cattedre ambulanti di agricoltura funzionano a base di contributi, alcuni stabiliti per legge ed altri volontari, e ciò ad affermazione del principio che tali Enti debbano vivere non soltanto per l'intervento dello Stato, ma anche, e soprattutto, attingendo alle risorse locali.

Questo concetto ha dato in pratica dei risultati diversi a seconda delle diverse Provincie, le quali hanno potuto dare incremento alle Istituzioni quando hanno avuto l'aiuto degli Enti locali, mentre, viceversa, si son dovute accontentare di una vita molto limitata quando l'aiuto è venuto a mancare.

La Cattedra di Salerno si è trovata precisamente fra queste ultime e quindi in evidente contrasto con le esigenze della Provincia, che, per essere prevalentemente agricola, ha invece tutto l'interesse a rafforzarne il funzionamento.

Ed oggi che la « Battaglia del grano » è in pieno sviluppo, la nostra Provincia deve sentire anche il dovere di dare incremento a questo Istituto che intanto ha già costituito diverse nuove Sezioni, le quali pesano non indifferentemente sul suo modestissimo bilancio.

Interessa pertanto le SS. LL. ad esaminare con particolare considerazione la delicata ed importante questione, che direttamente riguarda la economia agricola della Provincia, al fine di risolverla, in rapporto alle condizioni del bilancio, con un adeguato concorso finanziario.

Resto in attesa di conoscere le determinazioni che saranno adottate.

Il Prefetto — DE BIASE

99. **Bollettino Nazionale dei concorsi degli Enti Autarchici.** (C. P. S. 22 Marzo 1928 n. 1341 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Con riferimento alla circ. 27 febb. u. s. n. 940, inserita a pag. 85 del Bollettino della Prefettura del corrente anno, comunico alle SS. LL. che la pubblicazione del Bollettino Nazionale dei concorsi degli Enti Autarchici avrà inizio col giorno 10 aprile p. v. secondo le modalità già rese note con la suddetta circ. e concretantesi nelle comunicazioni contenute nella circ. 18 corr. n. 428 inviata direttamente alle SS. LL. dalla Confederazione Gen. degli Enti Autarchici.

Il Prefetto — DE BIASE

100. **Ritiro dalla circolazione e prescrizione degli scudi d'argento da L. 5.** (C. P. S. 21 marzo 1928 n. 1273 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Con decreto min. in data 7 corr., registrato alla Corte dei Conti il giorno successivo e in corso di pubblicazione nella Gazz. Uffic., è stato disposto che gli scudi d'argento da L. 5 di conio italiano, nonchè quelli emessi dalle altre nazioni già appartenenti alla disciolta Unione monetaria Latina, che, per effetto del R.° Decreto legge 23 giugno 1927 n. 1148, hanno cessato d'avere corso legale col 30 settembre 1927, a cominciare dal 10 corr., fino a tutto il 30 aprile p. v., saranno ammessi al cambio presso la R. Tesoreria Centrale, le Sezioni di R. Tesoreria Provinciale, i contabili finanziari e gli Uffici postali e ferroviari.

Ai portatori dei detti scudi sarà corrisposta la somma di L. 5 in valuta legale corrente nel Regno per ciascuno scudo presentato al cambio.

Decorso il 30 aprile 1928 i predetti scudi saranno prescritti e i detentori di tali monete saranno sottoposti alle penalità di cui all'art. 3 del citato R. D, Legge 23 giugno 1927.

Si pregano pertanto le SS. LL. di dare la massima diffusione a quanto precede per mezzo delle autorità ecclesiastiche e mediante manifesti al pubblico.

Si rimane in attesa di un cenno di ricevimento della presente.

Il Prefetto — DE BIASE

101. **Accertamento tori destinati alla monta pubblica.** (C. P. S. 22 marzo 1928 num. 11307 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Agli effetti dell' art. 55 del regolamento di polizia veterinaria del 10 maggio 1914 n. 533, prego la S. V. di significarmi se esistano costà tori destinati alla monta pubblica, indicandomi, nell'affermativa, se e con quale esito i tori stessi siano stati sottoposti alla prova diagnostica della tubercolina.

pel Prefetto — LICATA

102. **Fabbricazione e vendita di dolceria fresca nelle feste Pasquali.** (C. P. S. 29 marzo 1928 n. 12487 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Il Ministero dell'Economia Naz. comunica che d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri è consentita la fabbricazione e la vendita in paese della dolceria fresca con farina di frumento abburrattata al tasso prescritto per panificazione dal giorno 1° Aprile p. v. al 15 successivo, restando escluso qualsiasi ulteriore commercio di generi non venduti entro il termine anzidetto.

Prego di rendere di pubblica ragione.

Il Prefetto — DE BIASE

103. **Conti 1927 e retro.** (C. P. S. 23 marzo 1928 n. 11314 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Nel ricordare alla S. V. le disposizioni dell'art. 2 del R. D. Legge 23 ottobre 1925 N. 2289, per le quali il tesoriere comunale deve rendere il conto entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce, la prego di farmi immancabilmente noto, al 1° aprile p. v. se il conto 1927 di codesto Comune sia stato reso, e se e quali conti 1926 e retro siano per allora ancora da rendere.

Il Prefetto — DE BIASE

(vedi cont. 2.^a pag. cop.)

c) Atti ufficiali della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici.

9. **Tassa fuocatico ed imposta complementare.** (C. 23 marzo 1928 n. 488 ai Podestà della Provincia).

Per opportuna norma, comunico alle SS. LL. la seguente circ. della Confederazione Gen. Enti Autarchici:

« Sono certamente noti alle SS. LL. come i gravi inconvenienti generati nei confronti dei Comuni dagli accertamenti che molti Uffici distrettuali delle imposte hanno eseguito, con carattere retroattivo, per imposta complementare sul reddito a carico di contribuenti già sottoposti, per gli anni cui si riferisce l'accertamento stesso, al pagamento della tassa di famiglia, mettendo così i contribuenti medesimi in condizioni di chiedere alle rispettive Amministrazioni Com. la restituzione della tassa fuocatico pagata negli anni precedenti ed obbligando in tal modo le Amministrazioni stesse a rimborsare quote ingenti con grave perturbamento dei bilanci, nei quali non potevansi prevedere tali oneri.

Questa Confederazione ha avuto campo molte volte di esprimere l'avviso che i Comuni non fossero tenuti ad effettuare tali rimborsi poichè, essendo stato fatto l'accertamento per la tassa di famiglia, in base ad elenchi forniti dalle Agenzie delle imposte, l'applicazione della tassa medesima era regolare e non poteva essere annullata a causa di un'azione tardiva dello stesso Ufficio delle imposte distrettuale.

Si è ritenuto tuttavia opportuno investire del problema il Ministero delle Finanze, al quale si è fatto presente l'opportunità di invitare gli Uffici distrettuali delle imposte a non dare ai loro accertamenti per tassa complementare carattere retroattivo, per evitare contrasti in materia fra Comuni e contibuenti.

Con sua recente comunicazione la Direzione Generale delle Imposte Dirette ha fatto presente a questa Confederazione che non è possibile aderire alla suddetta richiesta perchè il Ministero non ha facoltà di apportare, in sede amministrativa, modificazioni alle vigenti disposizioni legislative in materia e sia perchè sarebbe contrario ad ogni precetto di giustizia tributaria adottare un provvedimento che si risolverebbe in un immeritato beneficio

per quei contribuenti, i quali, facendo affidamento sulle enormi difficoltà pratiche, che si frappongono alla scoperta dei redditi occultati, hanno tentato di evadere alla imposta.

La predetta Direzione, tuttavia, rendendosi conto delle conseguenze gravi dal punto di vista finanziario, alle quali molti Comuni andrebbero incontro per effetto di rimborso di varie annualità di tassa di famiglia già regolarmente riscosse, ha dichiarato che non mancherà di esaminare, caso per caso, con ogni benevolenza, le richieste che eventualmente le verranno avanzate da parte dei Comuni interessati del R. D. L. 3 Febbraio 1927, n. 115.

Con tale risoluzione Ministeriale il problema che maggiormente interessava i Comuni, quello cioè di evitare il rimborso della tassa di famiglia riscossa, si può considerare definito in modo favorevole per i Comuni stessi, i quali non dovranno in pratica far altro che rivolgere istanza al Ministero per ottenere il provvedimento di sanatoria ».

Saluti fascisti. *Il Presidente* — ARTURO DELLA MONICA

10. **Lotta contro la mosca olearia.** (C. 23 Marzo 1928 n. 488 ai Podestà della Provincia).

Gli ingenti danni apportati agli oliveti in questi ultimi anni dalla mosca olearia, e l'assoluta necessità di svolgere un'azione energica per combattere nella prossima stagione la sicura nuova invasione di tale insetto, ha indotto il Direttorio Federale a prendere le misure necessarie per debellare il terribile nemico delle olive.

Epperò, in esecuzione al suo deliberato del 16 corr., invitansi i Sigg. Podestà a svolgere un'attiva propaganda presso i proprietari di oliveti per combattere la mosca olearia col mezzo delle irrazioni con sostanze capaci di attirare ed avvelenare la mosca stessa, ed eseguendo le disposizioni che al riguardo verranno impartite dalla R. Prefettura in dipendenza di un'apposita istanza diretta a S. E. il Capo della Provincia dal Podestà di Celle Bulgheria.

Gradirò un'assicurazione sul proposito.

Il Presidente — ARTURO DELLA MONICA

Parte II.

Regolamento organico-tipo per gl' impiegati, agenti e salariati dei piccoli comuni.

(cont. vedi num. prec.)

Art. 33. — Alle famiglie del personale sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore ad un terzo dello stipendio o paga.

Nel caso che la sospensione sia revocata, si avrà diritto agli stipendi o paghe non percepiti, detratte le somme pagate alle famiglie a titolo di assegno alimentare.

Art. 34. — La revoca dall'impiego viene applicata, indipendentemente da azione penale :

a) per recidiva nelle infrazioni che dettero in precedenza motivo a sospensione dal servizio con privazione dello stipendio e paga, o per maggiore gravità delle infrazioni, di cui agli articoli precedenti ;

b) per gravi abusi di autorità e di fiducia;

c) per inosservanza del segreto di ufficio, che abbia portato grave pregiudizio al Comune ed a privati ;

d) per mancanza contro l'onore o per qualsiasi altra che dimostri difetto di senso morale.

Art. 35. — L'impiegato, salariato o agente, che abbandoni il posto senza giustificazione e, che, invitato dal Podestà a riassumere servizio entro un termine fisso, non si presenti, decade, senz'altro, dall'ufficio.

Art. 36. — S'incorre nella destituzione, indipendentemente da ogni azione penale :

a) per maggiore gravità delle infrazioni previste al precedente art. 34 ;

b) per illecito uso o distrazione di somme amministrative e tenute in deposito e per connivente tolleranza di tali abusi;

c) per accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti e sperati, dipendenti da affari trattati dall'impiegato stesso per ragioni d'ufficio;

d) per violazione dolosa dei doveri di ufficio, con pregiudizio del Comune o dei privati ;

e) per gravi atti di insubordinazione verso il Podestà e superiori gerarchici in genere, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;

f) per incitamento alle insubordinazioni collettive;

g) per offesa alla persona del Re, alla Famiglia Reale, al Parlamento, ai Ministri di Stato e per manifestazioni in ufficio e fuori, che non diano piena garanzia del fedele adempimento dei propri doveri e incompatibili con le generali direttive politiche del Governo.

Art. 37. — Si incorre, senz'altro, nella destituzione, esclusa qualunque procedura disciplinare :

a) per qualsiasi condanna passata in giudicato per delitti contro i poteri dello Stato e contro il buon costume, ovvero per delitti di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa ed appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 38. — L'impiegato, salariato o agente revocato o destituito non può essere riammesso in servizio, salvo, che, a parere del Podestà, non siano riconosciuti insussistenti gli addebiti che determinarono la revoca e la destituzione. In tal caso il Podestà, vagliate le circostanze che determinarono il fatto, può deliberare la riammissione in servizio.

Art. 39. — La revoca e la destituzione, di cui agli art. 34 e 36, saranno deliberate, sentiti gl'interessati ed il Consiglio di disciplina.

Il Podestà potrà applicare la sospensione fino a quando non siano state adottate le relative deliberazioni.

E' sempre, però, riservato all'impiegato, o salariato o agente il diritto di ricorso ai termini e nei modi stabiliti dalla legge Com. e Prov..

Art. 40. — L'azione disciplinare è distinta ed indipendente da quella penale. Anche nel caso che il procedimento penale sia chiuso con assoluzione, che non sia motivata sulla materiale insussistenza del fatto, non sarà preclusa al Podestà l'azione disciplinare per lo stesso fatto.

Art. 41. — Terminato il processo con l'assoluzione o con la dichiarazione di non luogo a procedimento, l'impiegato, agente o salariato avrà diritto agli arretrati dello stipendio o paga, dedotte quanto sia stato erogato per gli assegni di cui all'art. 33, salvo che non sia incorso in procedimento disciplinare.

Art. 42. — Per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento si fa richiamo al regolamento per l'applicazione della legge Com., e, in quanto applicabili, alle disposizioni sullo stato giuridico degl'impiegati e salariati dello Stato 30 dicembre 1923 n. 2960, e successive modifiche e nuove disposizioni.

CAPO VIII.

Disposizioni transitorie e generali.

Art. 43. — Restano salvi e impregiudicati i diritti quesiti relativi alla nomina, alla conferma ed alla stabilità del personale attualmente in servizio.

Art. 44. — Ogni altra disposizione incompatibile con quella del presente regolamento è abrogata.

Art. 45. — Il presente regolamento entrerà in vigore il 1.^o giorno del mese successivo alla data di approvazione dell'autorità tutoria.

Tabella degli impiegati, agenti e salariati.

N.° d'ord.	QUALIFICA	N.° dei posti	Stipendio iniziale	Totale della spesa	Annotazioni
	a) <i>Impiegati</i> (1)				
	Segretario				
	Applicato				
	<i>Agenti</i> (1)				
	Guardia municipale				Oltre il 10 % per l'uniforme e la metà del prodotto delle contravven- zioni.
	» campestre				
	c) <i>Salariati</i> (1)				
	Messo				

Ogni altro salariato, come custode del cimitero, becchino, spazzino, bidello ecc., sarà assunto con contratto a termine e con obbligo del Comune di provvedere, a norma di legge, all'assicurazione per infortuni, invalidità e vecchiaia.

(1) Vedi nota a pagina 103.

V. PINTOZZI

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

106. Statistica delle macellazioni nel Regno. (C. P. S. 23 marzo 1928 n. 10294 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Con riferimento alla mia circ. n. 6887, pubbl. a pag. 88 del Bollettino Ammin. del corr. anno, informo che il Ministero ha già disposto per una prima trasmissione a questa Prefettura degli stampati mod. A riguardanti la statistica delle macellazioni nel Regno da eseguire per ogni singolo mese a partire dal 1.º gennaio 1928.

Di detti stampati saranno quanto prima trasmessi per ora alla S. V. n. 8 esemplari per la compilazione dei singoli prospetti relativi ai mesi da gennaio ad aprile, ricordando che di ciascun prospetto mensile deve essere conservata la minuta negli atti dell'ufficio comunale.

Il Prefetto — DE BIASE

Appalti, aste ecc.

Comune di Buccino. — *Vendita di N.º 850 piante di alto fusto di faggio del bosco Montagna.* — L'asta sarà tenuta nella R. Prefettura di Salerno alle ore 11 del 6 Aprile prossimo col sistema della scheda segreta e ad unico e definitivo incanto, con aggiudica anche ad un solo concorrente, in aumento del prezzo di lire 61198,75. Deposito provvisorio lire 7500, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica. Capitolato ed altri atti visibili presso Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Corleto Monforte. — *Vendita materiale legnoso ritraibile dalla sezione Serra della Ciavola* — Termine utile presentazione offerte di ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione di lire 102,500 scade 14 aprile 1928, ore 10. Deposito lire 18,000.
id. id. — *Fitto tenuta pascolativa denominata Campo di Cerabona.* — Termine utile presentazione offerte di ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione di lire 4600 scade 4 Aprile 1928, ore 10. Deposito lire 800.

Capitolato ed atti visibili presso Segreteria Comunale durante orario di ufficio.

Il Podestà — Cav. Tomaso Rinaldi

R. Prefettura di Salerno. — *Farmacie* — Concorsi per titoli ad esercitare le seguenti farmacie :

Salerno — ab. 53627; 1.^a zona 4.^a, piazza Matteo Luciani, con i rioni Via Indipendenza, Monti, Lungo Porto e Masaniello; 2.^a zona 9.^a, Prato con le contrade e case sparse di S. Margherita, Picarielli, S. Eustachio, S. Maria a Mare, Parrocchia e case sparse di Giovi.

Caggiano ab. 3648: assegno com. di lire 4000 per 9 anni.

S. Gregorio Magno ab. 4079 » » 2000 per il 1.^o anno e 1000 per i 4 anni successivi.

Sacco—ab. 2191, id. id. lire 3000.

Ogliastro Cilento—ab. 2567, id. id. lire 2000.

Valle dell' Angelo—ab. 928 id. id. lire 2000 annue per 4 anni.

Salento — ab. 1043 id. id. lire 2000.

S. Rufo — ab. 1813 id. id. lire 4000.

Presentazione domande e documenti alla R. Prefettura entro 28 maggio 1928. Per chiarimenti rivolgersi R. Prefettura.

Il Prefetto — DE BIASE

Pubblicazioni.

Rag. M. Massa — **La disciplina del Commercio** — Como. Tip. Ed. Ostinelli di C. Nani — lire 5,50.

In questo volumetto della « Biblioteca pratica raccolta Ostinelli » l'Autore, dopo una premessa generale sul commercio e sui commercianti, illustra le nuove norme di disciplina del Commercio contenute nel R. Decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2174 e nel D. Ministeriale 31 dicembre 1926, che riporta in appendice, tenendo presente le numerose circolari di esecuzione e di interpretazione. Nella parte III, che ha per titolo la tutela degli interessi del consumatore, vengono esposte le disposizioni vigenti riguardanti la intricata materia dei calmieri e quella dei cartellini dei prezzi, nonchè le norme di carattere penale.

Il lavoro è chiaro ed accessibile a tutti e si rende indispensabile sia alle Commissioni Comunali preposte alla sorveglianza e alla tutela del commercio, che ai commercianti.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

107. Riforma dell' Amministrazione delle Congregazioni di carità (Legge 4 marzo 1928 n. 423).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

108. Funzionamento delle Consulte municipali.

109. Organizzazione di una « giornata del fuoco ».

110. Ricerche di connazionali all'estero.

111. Compilazione della situazione di famiglia mod. 29 per iscritti di leva che hanno diritto alla riduzione di ferma.

112. Raccolta di somme e di oggetti a favore degli orfani di guerra.

113. Licenza per pubblicità mezzi prevenzioni e cura malattie e specialità medicinali o presidi medici-chirurgici: tassa di concessione governativa.

COPERTINA

Cont. Atti ufficiali R. Prefettura N. 110 a 113 — Appalti, aste ecc.—Concorsi. Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

110. **Ricerche di connazionali all' estero.** (C. Q. S. 30 marzo 1928 n. 983 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Per norma, si comunica alle SS. LL. la seguente circolare 10 febbraio 1928 n. 442121699 dal Ministero dell' Interno:

« Il Ministero degli Affari Esteri riceve quotidianamente istanze di privati, inviate, sia direttamente che per il tramite di Municipi o di altre Autorità, intese ad avere informazioni e notizie sul conto dei parenti emigrati all' estero e che da tempo non danno loro notizie alle famiglie. Tali istanze sono spesso accompagnate da informazioni insufficienti per iniziare con probabilità di buon esito, le richieste indagini.

Si pregano pertanto le LL. EE. di voler dare disposizioni affinché siano rese note le seguenti norme da osservare nella redazione delle predette istanze:

1.° Indicare le complete generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita ecc.) della persona di cui si chiedono notizie, e la sua professione o mestiere.

2.° Indicare il suo ultimo e conosciuto indirizzo e l' epoca delle ultime notizie avute.

3.° Indicare quali precedenti indagini sono state fatte dacchè non si sono avute notizie.

4.° Favorire nomi e indirizzi di persone nell'ultimo luogo di residenza del ricercato, perchè potrebbero essere interrogate dalle RR. Autorità Consolari e fornire utili dati per le ricerche ».

Il Questore — MARTIN

111. **Compilazione della situazione di famiglia mod. 29 per iscritti di leva che hanno diritto alla riduzione di ferma.** (C. P. S. 3 aprile 1928 n. 1679 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Questo Ufficio Leva fa presente che non sempre gli uffici comunali si attengono alle prescrizioni in vigore nella compilazione dei documenti necessari a comprovare il titolo alla riduzione di ferma. Fra l' altro ha dovuto rilevare che le situazioni di famiglia mod. 29 non portano il numero progressivo, oppure sono inviate tanto la madre che la figlia, il che lascia supporre che non sono tenuti in regola i registri prescritti riguardanti la leva.

In vista di ciò e trattandosi di una materia molto delicata quale è quella che riguarda il servizio di leva, prego le SS. LL. volersi personalmente interessare perchè sia senz' altro e con la massima sollecitudine eliminato tale inconveniente, assicurandomene.

Il Prefetto — DE BIASE

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

107. **Riforma dell'amministrazione delle Congregazioni di carità.** (Legge 4 marzo 1928 n. 423, pubb. G. U. 19 marzo 1928 n. 66).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Gli articoli 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e 2 della legge 17 giugno 1926, n. 1187, sono abrogati.

Agli articoli 5 e 6 della legge 17 luglio 1890, n.º 6972, è sostituito il seguente:

« La Congregazione di carità è amministrata da un presidente assistito da un Comitato di patroni composto di 4 membri nei Comuni con popolazione non superiore ai 20,000 abitanti, di 6 nei Comuni con popolazione superiore a 20,000 e fino a 100,000 abitanti e di 8 nei Comuni con più di 100,000 abitanti.

« Il presidente è nominato dal prefetto tra persone particolarmente competenti in materia di assistenza e beneficenza; i patroni sono nominati dal prefetto stesso su terne presentate dalle Associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563.

« Nei Comuni ove manchino Associazioni sindacali riconosciute nel modo anzidetto, la designazione delle terne è fatta dalle Associazioni sindacali di 1º grado legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione è compreso il Comune per il quale la designazione stessa è richiesta. Le persone designate debbono però appartenere, per residenza o per esercizio di attività produttiva, al Comune stesso.

ni « Tanto il presidente quanto i patroni durano in carica quattro anni e possono essere sempre riconfermati.

« Per deliberazione del presidente, sentito il parere del Comitato dei patroni, a' sensi dell'articolo seguente, può essere ammesso a far parte del Comitato stesso, avuto riguardo all'indole della liberalità e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore o una delle persone da lui designate.

« Nella stessa forma, tenuto conto dell'indole dell'istituzione e della rilevanza del patrimonio, può esservi ammesso il fondatore o il rappresentante di un'Opera pia amministrata dalla Congregazione di carità, scelto secondo le indicazioni contenute nell'atto di fondazione.

« L'ammissione deve essere sempre consentita, quando la rendita netta derivante, secondo i casi dalla liberalità o dal patrimonio dell'opera amministrata, ecceda rispettivamente la somma di L. 1000 per i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti, di L. 2000 per i Comuni con popolazione superiore a 5000 e fino a 20.000 abitanti, di L. 3000 per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 e fino a 50.000 abitanti, di L. 5000 per i Comuni con più di 50.000 abitanti ».

Art. 2. — Le norme e i termini per le designazioni delle terne da parte delle Associazioni sindacali, ai sensi del 3° e 4° comma del precedente articolo, saranno stabiliti con decreto Reale su proposta del Ministero dell'interno di concerto con quello delle corporazioni.

Art. 3. — Il presidente esercita tutte le attribuzioni relative alla gestione della Congregazione di carità e delibera su tutti gli affari che interessano la Congregazione stessa.

Il Comitato dei patroni ha attribuzioni esclusivamente consultive; esso dà parere su tutte le materie che il presidente crede di sottoporgli.

Il parere del Comitato è obbligatorio in merito alle deliberazioni soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, a termini dell'art. 19 del R. decreto 30 dicembre 1923,

n. 2841, nonchè su tutte le proposte di riforma, in genere, interessanti gli istituti amministrati dalla Congregazione di carità.

Qualora, in tali casi, il parere del Comitato sia contrario alle proposte del presidente, questi dovrà farne constare nel verbale delle relative deliberazioni.

Art. 4. — Restano ferme anche nei riguardi dei patroni lo inleggibilità e le incompatibilità previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, per gli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 5. — Il presidente può essere sospeso o revocato con decreto motivato dal prefetto.

Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso, nel termine di cui all'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n.° 2841, al Ministro per l'interno, avverso la cui decisione non è esperibile alcun gravame amministrativo o giudiziario.

Art. 6. — In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci uno dei patroni da delegarsi dal presidente stesso con l'approvazione del prefetto.

Art. 7. — Per gravi ragioni di opportunità amministrativa, il prefetto può disporre lo scioglimento del Comitato dei patroni o sospenderne la nomina.

Il termine entro il quale avrà luogo la ricostituzione del Comitato sarà indicato nello stesso decreto del prefetto; ma non potrà superare la durata di un anno.

Quando il Comitato sia sciolto o ne sia sospesa la nomina, provvede senz'altro il presidente anche nei casi di cui al penultimo comma dell'art. 3. Nelle stesse circostanze la delega di cui all'art. 6 sarà fatta a favore di persona che possenga i requisiti per la nomina a patrono.

Il provvedimento adottato dal prefetto, ai sensi del primo comma del presente articolo, può essere impugnato soltanto nelle forme e nei termini di cui al 2° comma dell'art. 5.

Art. 8. — I patroni che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, sono dichiarati

decaduti dal prefetto, su proposta del presidente o anche d'ufficio, previa contestazione dei motivi all'interessato.

Il provvedimento con cui viene pronunciata la decadenza è definitivo.

Art. 9. — Il presidente convoca e presiede il Comitato dei patroni. Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento della metà dei componenti, oltre il presidente; i pareri vengono emessi a maggioranza assoluta di voti.

Quando in due successive convocazioni a distanza di non meno di cinque giorni il Comitato non possa pronunciarsi per mancanza di numero legale, il presidente è autorizzato a provvedere anche nei casi di cui al penultimo comma dell'art. 3, pur senza il parere del Comitato.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 10. — Finchè non siano emanate le norme di cui all'articolo 2 ed effettuata la nomina del Comitato dei patroni per ogni singolo Comune, resta sospesa l'applicazione delle disposizioni relative al Comitato stesso.

La nomina del Comitato dovrà peraltro essere effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione delle norme di cui al predetto art. 2.

Art. 11. — Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, la presente legge entra in vigore entro due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. (1)

Art. 12. — Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle delle leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390, nonchè del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e della legge 17 giugno 1926, n. 1187, e con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

(1) cioè entro il 19 maggio 1928.

b) Atti ufficiali della R.^a Prefettura.

108. **Funzionamento delle consulte municipali.** (C. P. S. 5 aprile 1928 n. 12637 ai Podestà della Provincia).

Si comunica alle SS. LL. la seguente circolare del Ministero dell'Interno, intesa a chiarire e precisare alcuni criterii sul funzionamento delle Consulte, onde essi abbiano ovunque rigorosa e uniforme applicazione.

1° Secondo i principii dell'ordinamento podestarile, il Comune ha un solo organo deliberativo, il podestà, il quale esercita le funzioni che la legge C. e P. conferisce al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale, (art. 5 legge 4 febbraio 1926 n. 237 (1)). La Consulta Municipale ha come la legge stessa dichiara attribuzioni meramente consultive.

Deriva da ciò che delle norme stabilite nelle legge C. e P. per il funzionamento degli organi collegiali deliberativi del Comune (Consiglio comunale e Giunta municipale) nessuna può, comunque, ritenersi applicabile al funzionamento di un organo che ha carattere meramente consultivo.

2° Il parere della Consulta è facoltativo, ovvero obbligatorio. All'uopo occorre distinguere i Comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti o capoluoghi di provincia, dai Comuni aventi popolazione pari o inferiore ai 20 mila abitanti e non capoluoghi di provincia.

A loro volta, in Comuni aventi popolazione superiore ai 20 mila abitanti, ma non superiore ai 100 mila abitanti.

Pei Comuni capoluoghi di provincia o aventi popolazione superiore ai 20 mila abitanti, ma non superiore ai 100 mila, il parere della Consulta è obbligatorio in tutti i casi nei quali, a termine delle leggi finora in vigore, il provvedimento sarebbe stato riservato alla esclusiva competenza del Consiglio comunale.

Pei comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti, il parere della Consulta è obbligatorio nei casi previsti dall' art.

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 27.

217 della legge com. e prov., testo unico 4 febbraio 1915 n. 148, sui bilanci, sui conti e sull'assunzione diretta dei pubblici servizi (art. 9 del R. Decreto-legge 3 settembre 1926 n. 1910, (2) prima parte.

All'incontro, nei Comuni aventi popolazione pari o inferiore ai 20 mila abitanti, e non capoluoghi di provincia, il parere della Consulta è obbligatorio per le deliberazioni del Podestà, concernenti l'approvazione del bilancio, gli impegni attivi e passivi vincolanti il bilancio per oltre 5 anni, la contrattazione dei prestiti, la imposizione dei tributi, l'alienazione di beni patrimoniali, l'assunzione diretta di pubblici servizi (art. 5, 3° comma, della legge 4 febbraio 1926 n. 237).

Qualora il provvedimento del Podestà non sia conforme al parere obbligatorio della Consulta, deve farsene constare nel verbale relativo al provvedimento stesso, e la deliberazione deve essere, in ogni caso sottoposta all'approvazione del Prefetto.

Il parere della Consulta è facoltativo in tutti gli altri casi. Sia nei casi in cui il parere della consulta è facoltativo, sia nei casi in cui, pure essendo obbligatorio, è accolto dal Podestà nel provvedimento conforme, la legge non stabilisce tassativamente che debba farsi constare del parere della Consulta nel verbale delle deliberazioni. Peraltro, argomentando analogicamente dall'art. 15 del T. U. delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. Decreto 26 giugno 1924 n. 1054, deve ritenersi che, ogni qualvolta il parere della Consulta è richiesto per legge, il verbale della deliberazione podestarile che ne consegue deve avere la formula « udito il parere della Consulta municipale ».

3° Dato il carattere della Consulta di organo meramente consultivo, è appena utile chiarire che essa non ha sessioni ordinarie o straordinarie; e non ha nessuna iniziativa di autoconvocazione.

Il Podestà, in conformità a quanto si è detto nel numero prec., ha obbligo di convocarla, nei soli casi in cui ha l'obbligo di sentirne il parere.

(2) v. B. A. anno 1926 pag. 241,

4° L'art. 10 del R. Decreto-Legge 3 settembre 1926 N. 1910 stabilisce che i pareri della Consulta vengono emessi a maggioranza assoluta di voti;

Che le adunanze della Consulta non sono valide qualora non intervenga almeno la metà dei suoi componenti; e che, quando, in due successive convocazioni a distanza non minore di 5 giorni, la Consulta non possa pronunziarsi per mancanza di numero legale, il Podestà è autorizzato a provvedere anche nei casi in cui il parere della Consulta sia obbligatorio.

La legge non fissa la durata del termine di preavviso per la convocazione della Consulta. Per creare una consuetudine uniforme si interessano i signori Podestà di convocare le Consulte, nei congrui casi, 3 giorni prima, salvo i casi di urgenza.

5° Data la facilità di convocazione della Consulta, la legge, nei casi in cui il parere di essa è obbligatorio, esige che essa venga sempre convocata. Sarebbe, pertanto, del tutto erroneo ammettere la facoltà dell'organo podestarile di adottare, in casi di urgenza, deliberazioni senza il parere della Consulta, quando tale parere sia prescritto per legge.

Ed, invero, la facoltà data alla vecchia Giunta municipale, di sostituirsi al Consiglio quando l'urgenza fosse tale da non permettere la convocazione, purchè dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consiliare, non troverebbe nessun riscontro analogico nè in fatto nè in diritto, per essere applicata al caso del Podestà, nei riguardi della Consulta.

6° Poichè la Consulta è organo meramente consultivo, ne consegue che le sue sedute non devono essere pubbliche, e che i verbali delle sue adunanze, presi per sè stanti, indipendentemente dal testo delle deliberazioni, in cui possono venire incorporati, non devono essere pubblicati.

7° Si richiama il disposto dell'art. 8 del R. Decreto-legge 3 settembre 1926 N. 1910, a tenore del quale i consultori che, senza giustificato motivo, non intervengano a 3 adunanze consecutive, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunziata dal Ministero per l'Interno o dal Prefetto, secondo la rispettiva competenza di nomina, su proposta del Podestà o anche d'ufficio, previa contestazione dei motivi all'interessato.

8° I Podestà cureranno che i verbali delle sedute delle Consulte, firmati dal segretario comunale, siano tenuti in modo da impedirne lo smarrimento o la dispersione.

Attendo assicurazione per espresso.

pel Prefetto — LICATA

109. **Organizzazione di una « Giornata del fuoco ».** (C. P. S. 3 aprile 1928 n. 1655 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Ad iniziativa del Comitato per la commemorazione del IV centenario di Emanuele Filiberto e del X anniversario della Vittoria, sarà tenuto nella città di Torino nei giorni 1, 2, 3, e 4 del prossimo settembre un concorso pompieristico internazionale.

Tale manifestazione assumerà notevole importanza, per le prove che le squadre dei pompieri italiani, insieme a numerose rappresentanze di corpi di pompieri esteri, saranno chiamate a svolgere, e per una mostra di prevenzione e di estinzione degli incendi, alle quali è assicurato il concorso delle più rinomate ditte produttrici di materiale pompieristico.

Il Comitato, allo scopo di sviluppare sempre più nel pubblico e più particolarmente nei grandi centri e presso le aziende comunali, agricole, industriali ecc., il senso della necessità di adottare misure preventive ed insegnare inoltre ai maggiormente interessati l'applicazione rapida e razionale, in caso di sinistro, dei mezzi più adatti per domare gli incendi, è venuto nella determinazione di organizzare, sotto l'auspicio della Federazione tecnica Nazionale corpo Pompieri, una « Giornata del fuoco ».

L'azione di propaganda, connessa all'iniziativa, avrebbe inizio il 1.º luglio p. v., per poi culminare, dopo conveniente preparazione in ogni centro d'Italia, nel giorno 1.º settembre, data fissata per l'apertura del concorso pompieristico di Torino.

La propaganda verrebbe svolta con ogni mezzo, come pubblicazione sui giornali, conferenze, opuscoli, numeri unici, manifesti, proiezioni luminose fisse e cinematografiche ecc. e il materiale occorrente verrebbe fornito dal Comitato, che emanerebbe in tempo utile le disposizioni e i consigli atti ad assicurare il successo.

Poichè il Comitato fa largo assegnamento sull'appoggio dei Municipi, dei corpi dei pompieri e delle Autorità locali, le SS. LL. sono pregate fin d'ora di volere, nei limiti delle loro possibilità, secondare le iniziative del Comitato predetto, alle quali il Governo ha accordato il proprio assenso.

Il Prefetto—DE BIASE

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

112. **Raccolte di somme e di oggetti in favore degli orfani di guerra.**
(C. P. S. 31 marzo 1928 n. 1597 ai Podestà, Commissari Prefet-
tizi e Presidenti delle Istituzioni pubbliche di Assistenza e Be-
neficenza della Provincia).

Il Governo ha rilevato che da parte di talune istituzioni e ,
particolarmente, di quelle aventi scopi specifici di assistenza agli
orfani di guerra, vengono spesso effettuate, nel nome degli or-
fani medesimi, e con forme sollecitatorie (come questue, ecc.)
raccolte di denaro o di oggetti in luoghi sacri e dovunque si
manifesti un notevole concorso di pubblico.

Con siffatte raccolte le istituzioni anzidette si propongono di
conseguire, ai loro fini, maggiori mezzi, approfittando all'uopo
di particolari condizioni di ambiente e delle più favorevoli di-
sposizioni del pubblico, del quale viene, così, eccitato l'inte-
ressamento a titolo caritativo in favore degli orfani di guerra,
rappresentati implicitamente come bisognosi di soccorso.

Devesi in proposito osservare che, per criteri informativi
della vigente legislazione, il carattere etico ed il fondamento giu-
ridico dell'assistenza agli orfani di guerra non derivano da un
generico sentimento di pietà umana, ma poggiano essenzialmente
sul debito di riconoscenza nazionale che lo Stato ha tenuto a
suo onore di contrarre verso i prodi Caduti per la Patria; onde
lo Stato stesso provvede ai mezzi all'uopo occorrenti, sia pure in
collaborazione con enti di volontaria assistenza.

Ora l'adozione, da parte di questi ultimi, di metodi che nella
loro visibile manifestazione si riportano a forme elemosiniere di
soccorso, ancorchè dirette a finalità meritevoli di riguardo, con-
traddice agli accennati criteri e non può essere consentita anche
per non ingenerare erronei apprezzamenti circa la efficacia del-
l'azione di assistenza che lo Stato direttamente esercita in tale
campo.

Pertanto è intendimento del Governo che le raccolte di de-
naro o di oggetti nelle forme suesprese in favore degli orfani
di guerra vengano impedito.

Ben s'intende, per altro, che restano eccettuate dal divieto
le pubbliche oblazioni contemplate negli articoli 31 e 32 della
legge 18 luglio 1917, num. 1143, il carattere delle quali, per la
spontaneità dell'offerta e il sentimento di riconoscenza nazionale,
cui l'offerta stessa è ispirata, è da considerarsi in conformità dei
ripetuti criteri.

Le SS. LL. sono quindi pregate di vigilare per la stretta
osservanza di tali direttive.

Il Prefetto — DE BIASE

113. Licenza per pubblicità mezzi prevenzioni e cura malattie e specialità medicinali o presidi medici-chirurgici: **tassa di concessione governativa.** (C. P. S. 31 marzo 1928 n. 12273 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia)

Informasi, per opportuna notizia, che il Ministero delle Finanze in relazione al quesito propostogli se siano soggette a **tassa di concessione governativa** le licenze rilasciate dai Prefetti, a norma dell'art. 16 della legge 23 giugno 1927, n. 1070, per pubblicità mezzi prevenzione e cura malattie o specialità medicinali, o presidi medici e chirurgici, ecc. ha ritenuto che le licenze stesse, non potendosi neanche far rientrare tra quelle comprese nel n. 34 della tabella A alligata alla legge 30 dicembre 1923 n. 3279, sono esenti da **tassa concessione governativa.**

Le licenze stesse sono soggette, soltanto, alla **tassa di bollo**, da L. 3, a norma del combinato disposto dell'art. III e 13 della vigente tariffa di bollo.

Il Prefetto — DE BIASE

Appalti, aste ecc.

Comune di Pagani — *Appalto lavori sistemazione macello comunale.* — Asta già indetta per il 4 aprile, rinviata ore 12 giorno **23 aprile 1928.** Base d'asta 21656,11. Restano ferme condizioni precedente avviso 16 marzo scorso. *Il Podestà Fazio*

Concorsi.

Comune di Tramonti. — *Levatrici condotte.* — Concorso per titoli ai due posti di organico di levatrice condotta—Scadenza 15 maggio 1928—Stipendio lordo L. 2000 con quattro aumenti quadriennali del decimo. — Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune. *Il Podestà — Bove*

Pubblicazioni.

Opere e leggi del Regime fascista. — Pubblicazione ufficiale del Provveditorato dello Stato. — Un volume in 8 grande di 230 pagg. lire 16.

Nell'interessante volume viene illustrata la complessa attività svolta dal Governo Fascista nei primi cinque anni della nuova Era e, nelle tre parti in cui l'opera è divisa, vengono commentate in un quadro organico le leggi fasciste emanate nel campo della politica, dell'economia e dell'amministrazione.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

114. Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 16 dicembre 1926 n. 2251 sul contributo di miglioria in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche. (R. D. 16 febb. 1928 n. 470).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

115. Profilassi del vaiuolo.
116. Abburattamento delle farine di frumento: analisi.
117. Autoveicoli immatricolati per servizio pubblico di noleggio da rimessa. Conducenti.
118. Elenco dei mulini.
119. Rilascio richieste concessioni ferroviarie agli operai viaggianti.

COPERTINA

Cont. Atti ufficiali R. Prefettura N. 116 a N. 119 — Aste, appalti—Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

116. Abburatamento delle farine di frumento. Analisi. (C. P. S. 18 aprile 1928 n. 14865 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Il Ministero della Econ. Naz., constatato l'esorbitante impiego delle farine bianche adibite per la fabbricazione del pane, non ostante le tassative disposizioni del R. D. L. 13 agosto 1926 n. 1488, ha dato disposizioni che sia intensificato il controllo sulle farine e siano richiamati gl'interessati alla osservanza della legge e che, a cominciare dal 20 corr. siano prelevati dei campioni da inviare per le analisi ai laboratori autorizzati con decreto Min. 10 dic. 1926, applicando i rigori della legge ove i risultati delle analisi accertino che si siano verificate infrazioni all'abburatamento prescritto. Il Ministero aggiunge che deve intendersi revocata la precedente disposizione circa l'invio dei campioni per le analisi direttamente al Ministero, invece che ai laboratori come sopra autorizzati.

Quanto sopra si comunica per la stretta osservanza, avvertendo che il decreto Ministeriale 10 dic. 1926 trovasi riportato nel Bollettino Amm. a pag. 8 dell'anno 1927 e che deve ritenersi annullato il contenuto della mia prec. circ. 15 sett. 1927 n. 34240, riportata a pag. 310 del Bollettino Amm. anno 1927.

Attendo assicurazioni dell'adempimento.

Il Prefetto—DE BIASE

117. Autoveicoli immatricolati per servizio pubblico di noleggio da rimessa. Conducenti. (C. P. S. 9 aprile 1928 n. 11722 ai Podestà e Commissari Prefettizi).

Con circ. 22 marzo u. s. n. 5694 il Ministero delle Comunicazioni dispone che soltanto i conducenti muniti della patente di 2° grado, possono guidare autoveicoli collaudati ed immatricolati per noleggio da rimessa, anche se sia stata pagata la tassa per uso privato.

Prego darne comunicazione ai dipendenti uffici, tenuti a vigilarne l'osservanza.

Il Prefetto—DE BIASE

118. Elenco dei mulini. (C. P. S. 9 aprile 1928 n. 1000 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Rinnovo preghiera fatta con circ. 29 dic. 1927 n. 48458, pubblicata a pag. 4 del Boll. Amm. anno corr. perchè mi sia trasmesso, non oltre il 25 corr., l'elenco dei mulini esistenti nel Comune, siano essi in efficienza, o chiusi per qualsiasi ragione.

pel Prefetto — LICATA

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

114. Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 16 dicembre 1926, n. 2251, sul contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione di opere pubbliche. (R. D. 16 febbraio 1928 ai 470 pubb. G. U. 22 Marzo 1928 n. 69).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 5 della legge 16 dicembre 1926, n. 2251, (1) che dà facoltà di emanare con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, norme per la valutazione dell'incremento del valore da assoggettarsi al contributo e per la decisione delle controversie relative, nonchè tutte le altre occorrenti per l'applicazione della legge stessa ;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (2)

Udito il Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'annesso regolamento per la imposizione del contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione di opere pubbliche, firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri predetti.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURATI — VOLPI
— ROCCO.

(1) B. A. anno 1927 pag. 130.

(2) B. A. • 1926 pag. 74.

Regolamento per l'applicazione della legge 16 dicembre 1926, num. 2251, concernente la imposizione del contributo di miglioria in dipendenza di esecuzione di opere pubbliche.

Art. 1. — Nell'atto che esplicitamente o implicitamente dichiara di pubblica utilità una determinata opera, ovvero con apposito successivo decreto, il Ministro che provvede alla esecuzione dell'opera stessa, o che vi concorre, dichiara se intenda avvalersi della facoltà di imporre ai proprietari degli immobili avvantaggiati il contributo previsto dall'art. 1 della legge 16 dicembre 1926, n. 2251, determinandone l'aliquota.

Il decreto deve essere preceduto dal parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del corrispondente organo od ufficio consultivo, se diverso dal Consiglio stesso.

Salvo il caso di opere iniziate dal 1923 in poi, l'imposizione del contributo deve essere decretata prima dell'inizio dei lavori, e può aver luogo una sola volta sugli stessi beni e per la stessa opera pubblica.

Art. 2. — Contemporaneamente alla formazione dell'elenco degli espropriandi, o separatamente, è formato, a cura dell'Amministrazione procedente, anche l'elenco dei proprietari degli immobili soggetti a contributo.

Il suddetto elenco deve contenere la descrizione di ciascuno degli immobili soggetti a contributo, indicandone i confini, la natura, la quantità, l'allibramento, possibilmente il numero di mappa e il nome e cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali, ed in difetto nei ruoli dell'imposta fondiaria.

Deve inoltre indicare, per ciascuno dei proprietari iscritti, il maggior valore attribuito agli immobili di sua proprietà.

Art. 3. — Gl'ingegneri, gli architetti ed i periti incaricati della formazione dell'elenco di cui al precedente articolo possono introdursi nelle proprietà private e procedere alle operazioni planimetriche ed altri lavori preparatori dipendenti dal ricevuto incarico, purchè siano muniti di un decreto del prefetto nelle cui Province debbonsi fare le suddette operazioni, e ne sia dato tre giorni prima avviso ai proprietari.

I prefetti, prima di rilasciare tale decreto, debbono accertarsi se gli studi sono stati debitamente autorizzati dall'autorità competente nei casi in cui ciò è richiesto.

L'avviso ai proprietari è dato a cura del podestà e a spese di chi ha ordinato gli studi e deve indicare i nomi delle persone cui è concessa la facoltà di introdursi nelle proprietà private.

Se trattisi di luoghi abitati, il podestà, sulla istanza delle parti interessate, fissa il tempo e il modo con cui la facoltà concessa può essere esercitata.

Coloro che intraprendono le suddette operazioni sono obbligati a risarcire qualunque danno recato ai proprietari e, per assicurare il pagamento di questa indennità, i prefetti possono prescrivere il preventivo deposito di una congrua somma.

Art. 4. — Del decreto di cui all'art. 1 e del relativo elenco il prefetto ordina il deposito, per la parte relativa a ciascun Comune nel quale ricadono gli immobili soggetti a contributo, nell'ufficio comunale per il termine di 15 giorni continui.

L'eseguito deposito, il luogo, la durata e lo scopo di esso devono annunciarsi dal podestà, mediante avviso da pubblicarsi in ciascuno dei detti Comuni.

Uguale avviso deve inserirsi nel giornale destinato alle pubblicazioni ufficiali amministrative della Provincia.

Art. 5. — La somma dei contributi che possono essere applicati in occasione di una determinata opera pubblica non può mai superare l'importo preventivato per l'opera stessa.

Art. 6. — Il maggior valore è costituito dalla differenza fra il prezzo di mercato che avrebbero, considerata l'opera come già eseguita.

Costituiscono elemento di maggior valore l'aumento di luce e di prospetto, la più larga e comoda circolazione, le comunicazioni più agevoli e più brevi, la cessazione di oneri e di servitù, il miglioramento delle condizioni igieniche, la possibilità di destinare gli immobili ad uso più redditizio e, generalmente, ogni sorta di vantaggi economicamente apprezzabili derivanti al fondo in conseguenza diretta dell'opera.

Art. 7. — Nel computo del maggior valore è detratta la parte che deve fare compenso con l'indennità dovuta per l'espropriazione, giusta l'art. 41 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

E' detratta altresì la somma corrispondente all'onere del concorso nella spesa dell'opera, che per legge fosse stabilita a carico dei fondi soggetti a contributo.

Art. 8. — L'elenco di cui al precedente art. 2 deve, a cura dell'Amministrazione precedente, essere notificato nella forma delle citazioni ai singoli proprietari, per la parte che riguarda ciascuno di essi, con la indicazione degli elementi ritenuti costitutivi del maggior valore dei rispettivi immobili, e del contributo posto a carico di ciascun proprietario.

Entro trenta giorni dalla notificazione il proprietario, od entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 4 chiunque altro abbia interesse, possono ricorrere al Ministro competente per l'art. 1.

Art. 9. — Il Ministro, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, decide con provvedimento motivato che non è soggetto ad alcun gravame nè in sede amministrativa nè in sede giudiziaria, salvo il ricorso di legittimità alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e quello straordinario al Re.

Art. 10. — Entro 60 giorni dalla notificazione della decisione Ministeriale o dalla notificazione prevista dall'art. 8, qualora il proprietario non abbia interposto ricorso, il proprietario del fondo gravato può dichiarare al Ministro di preferire l'espropriazione a termini dell'art. 2 della legge 16 dicembre 1926, n. 2251.

Tale dichiarazione deve risultare da apposito atto scritto, debitamente autenticato da Regio notaro.

Art. 11. — Scaduto il termine di cui al precedente art., gli elenchi modificati in relazione alle intervenute decisioni Ministeriali sono trascritti a norma dell'art. 1932 del Cod. civile.

Art. 12. — Ultimati i lavori, il Ministro ne dà notizia con avviso inserito nella *Gazz. Uff.* del Regno, e pubblicato a norma dell'art. 4. Nello stesso modo il Ministro dà notizia dell'apertura all'esercizio delle opere destinate ad un pubblico servizio.

Art. 13. — Sono esonerati da contributo i proprietari il cui reddito complessivo patrimoniale, accertato dai competenti organi finanziari, tenuto conto degli aumenti di reddito derivanti dalla esecuzione dell'opera, non superi le L. 12,000.

L'aumento di reddito si valuta applicando il saggio effettivo del consolidato al momento della determinazione del contributo, al maggior valore determinato a norma del presente regolamento.

L'aliquota del contributo è ridotta alla metà per i proprietari, il reddito complessivo dei quali, calcolato giusta il precedente comma, superi le L. 12,000 e non oltrepassi le lire 20mila.

Per ottenere l'esonero e la riduzione i proprietari devono a seguito della pubblicazione degli elenchi presentare istanza al Ministro competente per l'art. 1, nei modi e termini prescritti dall'art. 8.

Art. 14. — Il contributo è pagabile a decimi, per ciascun anno, senza interessi.

La prima annualità è dovuta a partire dal 1.º gennaio dell'anno successivo a quello nel quale l'opera è stata ultimata, o, trattandosi di opera destinata ad un servizio pubblico, questo è stato aperto all'esercizio pubblico.

Le annualità del contributo costituiscono un onere del fondo e sono riscosse contemporaneamente all'imposta fondiaria, con le forme e privilegi per essa stabiliti.

Art. 15. — Il Ministro, nel determinare la definitiva misura del contributo, può, con speciale riguardo alla potenzialità economica dei proprietari che ne facciano richiesta, consentire che il pagamento sia fatto in un termine maggiore di dieci anni, tenendo conto in tal caso degli interessi calcolati al saggio legale dall'undecimo anno in poi, ed anche senza interessi ove sia necessario.

Art. 16. — E' in facoltà del debitore di pagare il contributo anche in una sola volta.

Dalla somma dovuta è fatta detrazione degli interessi al saggio legale.

Art. 17. — Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al 3.º comma dell'artic. 2 della legge 16 dicembre 1926, n. 2251, di cedere cioè al concessionario dell'opera ed allo stesso prezzo di espropriazione gli immobili da essa espropriati, deve costituire distinto elemento nella determinazione dei patti e corrispettivi la presumibile differenza tra il valore che i beni potranno comunque raggiungere in commercio, e il prezzo di espropriazione dei fondi ceduti.

Art. 18. — Per le opere eseguite a totale carico dello Stato, i proventi derivanti dall'applicazione del contributo sono imputati ad apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato.

Per le opere eseguite dallo Stato con il concorso di altri enti, i proventi del contributo imposto in base al presente decreto sono ripartiti nella stessa proporzione del carico della spesa.

In tal caso, come nel caso di opere eseguite con il concorso dello Stato, la quota spettante allo Stato è versata dall'esattore direttamente in Tesoreria non oltre i dieci giorni dalla scadenza delle singole rate.

Nel caso che lo Stato anticipi le quote dovute dagli Enti locali, il contributo di miglioria deve essere versato all'Erario, salvo tenerne conto in liquidazione finale.

Art. 19. — Qualora per un'opera fosse già stato imposto il contributo stabilito dal R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, il proprietario deve corrispondere soltanto il contributo maggiore fra quello e la quota spettante alla Provincia ed al Comune per effetto del precedente articolo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re.

MUSSOLINI — GIURATI — VOLPI — ROCCO.

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

115. **Profilassi del vaiuolo.** (C. P. S. 12 aprile 1928 n. 12817 ai Podestà, Commissari Prefettizi e Ufficiali Sanitari dei Comuni della Provincia).

Trascrivo, perchè ne abbiano conoscenza e ne curino l'osservanza, la seguente circ. del Ministero dell'Interno:

« Le LL. EE. sono a conoscenza della diffusione assunta dal vaiuolo in vari Stati di Europa, con costituzione anche di importanti focolai epidemici.

Il nostro Paese può ritenersi da parecchi anni immune da manifestazioni epidemiche, non potendosi tali ritenere le rare, sporadiche manifestazioni di casi lievi.

Pur tuttavia occorre preoccuparsi dell'anormale stato sanitario all'Estero, ed insistere con perseveranza nell'opera attiva spiegata per dare la migliore organizzazione al servizio delle vaccinazioni Jenneriane, in modo da potere in ogni tempo assicurarsi che tutti abbiano subita la vaccinazione come per legge.

Ciò varrà non solo a mantenere e consolidare i risultati raggiunti nella profilassi del vaiuolo, ma anche a prevenire il pericolo dello sviluppo di epidemie nelle località più esposte all'importazione del contagio, e più sensibili, per motivi vari, alla possibilità di diffusione della malattia.

Rendesi anzitutto indispensabile che le EE. LL., a mezzo dei medici provinciali, si rendano esatto conto del modo come procede il servizio di vaccinazione nei vari comuni e lo seguano con diligente premura al fine di potere tempestivamente rilevare le manchevolezze e provvedere in merito con tutto rigore e sollecitudine.

Elemento essenziale per un utile controllo sull'organizzazione di questo importantissimo servizio profilattico è rappresentato dall'impianto dei registri per le prime vaccinazioni e per le rivaccinazioni, della cui regolare tenuta deve rispondere l'Ufficiale Sanitario.

A fine delle ordinarie sessioni primaverile ed autunnale di vaccinazione, e cioè non più tardi dei mesi di luglio e di gennaio, dovrà essere inviato un breve rapporto sul detto servizio, sul numero delle vaccinazioni eseguite e sugli esiti di esse, sulle contestazioni fatte dal medico provinciale, e sui provvedimenti adottati per la rassicurante sistemazione del servizio.

Nel contempo occorre accertarsi che gli altri congegni profilattici siano in efficienza, e sembra opportuno rammentare ai sanitari tutti l'obbligo che ad essi incombe di denunziare con la maggiore urgenza i casi, anche sospetti, senza attendere, come qualche volta si è dovuto constatare, che la diagnosi sia manifesta ed accertata.

Data la grave diffusibilità del vaiuolo, ogni ritardo negli interventi di profilassi rappresenta pericolo di diffusione, nonchè un serio ostacolo alla identificazione delle persone che possono essersi contagiate con contatti avuti con il malato.

Nella eventualità di manifestazione anche sospetta di vaiuolo, di vaiuoloide e di varicella, le EE. LL. dovranno darne comunicazione telegrafica a questo Ministero, facendo seguire breve rapporto esplicativo col quale, per ogni singolo caso, devono fornire le seguenti notizie:

1. generalità del colpito;
2. età;
3. data della prima vaccinazione ed esito di essa;
4. data dell'ultima rivaccinazione ed esito di essa;
5. numero delle cicatrici vaccinali;
6. notizie sul tipo della malattia (vaiuolo mite, discreto, grave, confluyente, emorragico) ed esito di essa;
7. origine del contagio speciale in rapporto alla manifestazione di casi miti e sospetti nella famiglia e nel comune;
8. provvedimenti adottati ».

Ho creduto di trascrivere la ministeriale per fare presente la grande importanza che il Governo Nazionale dà alla pratica della vaccinazione e alla scrupolosa profilassi del vaiuolo.

Delle manchevolezze nella vaccinazione e nella tenuta dei registri saranno personalmente responsabili i Podestà e gli Ufficiali sanitari,

Perchè questa Prefettura possa ottemperare alle disposizioni ministeriali, le SS. LL. dovranno inviare non più tardi del 15 giugno e del 15 dicembre un breve rapporto di servizio svolto nelle sessioni primaverile e autunnale, indicando, separatamente per i vaccinati e i rivaccinati, il numero degli obbligati, il numero delle vaccinazioni eseguite, l'esito e il numero delle eventuali denunce all'autorità giudiziaria. Non credo superfluo ricordare che, indipendentemente dalla denuncia all'autorità giudiziaria dei padri di famiglia responsabili, *le SS. LL. debbono provvedere alla vaccinazione coattiva degli obbligati*, richiedendo l'aiuto degli agenti municipali e della forza pubblica.

Ricordo infine di tenere presente l'ultima parte della circolare ministeriale, relativa alla denuncia telegrafica dei casi di vaiuolo, di vaiuoloide e di varicella, e all'invio delle notizie con successivo biglietto urgente di servizio.

I Signori Podestà daranno integrale comunicazione della presente agli ufficiali sanitari, e segneranno ricevuta assicurandomi l'osservanza.

Il Prefetto — DE BIASE

Direttore responsabile — R. Ruggi d' Aragona

119. **Rilascio richieste concessioni ferroviarie agli operai viaggianti in comitiva.** (C. Questore Salerno 15 Aprile 1928 n. 1530 ai Podestà della Provincia).

Comunico, per l'osservanza, la seguente circ. n. 10-10906114800 del Ministero dell'Interno, relativa all'oggetto:

« E' noto alle EE. LL. che i comuni, al pari di altri Enti autorizzati, hanno la facoltà di rilasciare, nelle forme e nei modi prescritti, le richieste di concessioni ferroviarie per gli operai viaggianti in comitiva: ciò allo scopo precipuo di agevolare gli spostamenti solleciti della mano d'opera dal luogo, ov'è disponibile, in altri, in cui fa difetto.

E' evidente la necessità che le autorità competenti, prima di rilasciare le richieste di viaggio in parola, si assicurino della effettiva richiesta di mano d'opera dalla località d'immigrazione, per evitare che gli operai, mossi da un'ipotetica speranza di trovare occupazione, si trovino, poi, senza lavoro e senza mezzi, e, abbandonati a sè stessi, in un ambiente estraneo, possano costituire un pericolo per la sicurezza pubblica.

Ora, è stato fatto presente che in qualche Comune è invalso l'uso di rilasciare le richieste di concessioni ferroviarie su semplice domanda degli interessati e senza alcun accertamento preventivo dei reali motivi che giustificano la domanda stessa.

E' poichè tale sistema potrebbe essere causa di gravi inconvenienti, questo Ministero dispone che in nessun caso i Comuni rilascino richieste di concessioni ferroviarie per gli operai viaggianti in comitiva senza che gli interessati abbiano prodotto i documenti, che comprovino la richiesta della mano d'opera, o senza che gli istituti provinciali, competenti per territorio del Patronato Nazionale, abbiano *rilasciata dichiarazione di benessere* ».

Il Questore — MARTIN

Appalti, aste ecc.

Comune di Castelcivita — *Rinvio d'asta* — Asta vendita materiale legnoso, già fissata pel 16 aprile 1928, rinviata 25 aprile 1928.

Il Comm. Pref. G. Poti

Comune di Ravello — Vendita legname 2^a sezione *bosco Chiaito* — Incanto si terrà ore 10 del 30 aprile presso la sede comunale, in aumento almeno un decimo della base di lire 23550, a candela vergine. Deposito provvisorio lire 1000.

Il Comm. Pref. — Generale Giovanni Albertazzi

Concorsi.

Comuni di Caggiano e Pertosa — *Segretario comunale consorziale* — Concorso per titoli, stipendio lire 8000, oltre lire 1000 indennità

cavalcatura. Nella domanda il concorrente dovrà indicare di essere a conoscenza delle condizioni e degli obblighi risultanti dallo statuto del Consorzio, dei regolamenti organici dei due comuni, e della legge com. e prov. e di sottomettersi ad esse, accettandole in ogni sua parte. Età dagli anni 21 a 45, salvo le eccezioni per quelli che si trovino in servizio presso altre amm. comunali. Domanda, documenti di rito, patente di abilitazione funzioni segretario comunale, quietanza seguito versamento lire 50,15 e titoli da presentarsi Segreteria Comune Caggiano entro 5 maggio 1928. Per chiarimenti rivolgersi municipio di Caggiano.

Il Podestà di Caggiano Avv. *Antonio Carrano*

Comune di Caggiano — *Secondo applicato dattilografo* — Concorso per titoli, stipendio annuo lire 3000, oltre 4 aumenti quadriennali del decimo. Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare di essere a conoscenza delle condizioni ed obblighi del regolamento organico e che si sottomette ad esse accettandole. Età da 21 a 45 anni, salvo eccezione per quelli in servizio presso altre amm. comunali. Domanda, documenti di rito, licenza elementare, quietanza seguito versamento lire 25 da presentarsi Segreteria Comunale entro 5 Maggio 1928. Per chiarimenti rivolgersi detta Segreteria.

Il Podestà Avv. *Antonio Carrano*

Comune di Torraca — *Levatrice condotta poveri* — Stipendio annuo lordo L. 2000,00 oltre L. 500,00 indennità alloggio. Termine utile presentazione documenti 30 Maggio prossimo. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Commissario Prefettizio *N. Cesarini*

Comune di Ortodonico — *Segretario Comunale* — Il Podestà del Comune di Ortodonico notifica che da oggi a tutto il 31 Maggio prossimo è aperto il concorso per titoli al posto di Segretario del Comune con l'annuo stipendio, al lordo della ritenuta di R^a Mobile e Cassa di Previdenza, di L. 5000, e metà dei diritti di Segreteria, non che col diritto dello aumento di un decimo per ogni quadriennio e per cinque quadrienni consecutivi.

I concorrenti dovranno far pervenire al predetto Municipio, nell'indicato termine, tutti i documenti richiesti.

Per chiarimenti rivolgersi al Municipio.

Ortodonico 14 Aprile 1928 — a. VI.

Il Podestà — *G. Piccirilli*



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

120. Norme per disciplinare l'imposizione dei nomi nelle denunce di nascita (Legge 8 marzo 1928 n. 383).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

121. Sedute delle Consulte municipali.
122. Registri anagrafici municipali. Tenuta al corrente, revisione.
123. Patti di lavoro e mano d'opera.
124. Statistica sulle macellazioni del Regno.
125. Statistica della finanza locale per l'anno 1928.
126. Corrispondenza di ufficio. Telegrammi espressi di Stato.
127. Raccolta di fondi a favore degli orfani di guerra ad opera del Comitato Nazion. Oberdan.
128. Macellazione degli animali destinati all'alimentazione.
129. Mestieri ambulanti: ciarlatani, chiromanti.
130. Autovetture adibite a noleggio di rimessa.
131. Ufficio di collocamento per le ostetriche.
132. Teleferiche.
133. Trattrici agricole.
134. Ammissione donne al lavoro. Richiesta di libretti.
135. Rilascio richieste per concessioni ferroviarie agli operai viaggianti in comitiva. Statistica emigrazioni interne. (cont. pag. 2)

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

c) **Atti Ufficiali della Federazione Prov. degli Enti Autarchici.**

11. Francavilla al Mare — 2.^a esposizione fiera nazionale della industria della pesca, dei suoi prodotti ed affini — 1.^a esposizione fiera nazionale dell'abbigliamento, attrezzature e giocattoli da spiaggia — 1.^a mostra regionale specialità abruzzesi molisane.

Parte II.

Commenti pratici di leggi, giurisprudenza, dottrina ecc.

I segretari comunali e gli onorari in tema di contratti.—*D.r A. Telesca.*

COPERTINA

Cont. Atti ufficiali R. Prefettura N. 132 a N. 135 — Appalti, aste ecc.—Concorsi. — Pubblicazioni.

132. **Teleferiche: legge 13 giugno 1907 n. 403 e reg. 25 agosto 1908, n. 829.** (C. P. S. 23 aprile 1928 n. 14435 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Come è noto, sulle *funicolari aeree* esercitate in base ad autorizzazioni rilasciate dalla Prefettura, ai sensi della legge 13 giugno 1907 n. 403, e del relativo reg. approvato con il R. D. 25 agosto 1908, n. 829, non possono essere trasportati che i prodotti dei fondi e delle industrie degli utenti delle funicolari stesse.

E' stata ora riconosciuta l'opportunità di consentire, eventualmente, sui detti impianti, anche il trasporto delle persone dipendenti dalle aziende che esercitano gli impianti stessi, sempre quando, s'intende, sia riconosciuto che tali mezzi di trasporto abbiano tutti i requisiti di sicurezza all'uopo necessari.

Avverto che, in proposito, sono in corso di elaborazione speciali norme tecniche, sotto l'osservanza delle quali potrà consentirsi sulle funicolari aeree di cui è parola il trasporto delle persone sopra indicate.

Frattanto, fermo restando, per ora il divieto contenuto nello art. 15 (comma 1.^o) del su richiamato reg. 25 agosto 1908, num. 829, rendesi opportuno che quanto sopra sia portato a conoscenza degli esercenti gli impianti di cui è parola, che si trovano nella circoscrizione di codesto Comune, affinché, ove essi intendano eseguire sugli impianti stessi anche il trasporto delle persone adatte al fondo o alla industria per la quale è stata espressamente impiantata ed è esercitata la funicolare aerea, rivolgano, a tale intento, apposita domanda a questa Prefettura. Mi riservo di far conoscere, non appena possibile, le norme tecniche, sotto l'osservanza delle quali potrà essere consentito il trasporto del quale si tratta.

Il Prefetto — DE BIASE

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

120. Norme per disciplinare la imposizione dei nomi nelle denunce delle nascite. (Legge 8 marzo 1928 n. 383, pubbl. Gazz. Uff. 13 marzo 1928 n. 61).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Negli atti di nascita è vietato di imporre cognomi come nomi, di imporre nomi e, per i figli di ignoti, anche cognomi ridicoli o vergognosi, o che rechino offesa all'ordine pubblico, o al sentimento nazionale o religioso o che siano denominazioni geografiche di luoghi.

E' vietato altresì di dare ai figli di ignoti nomi e cognomi che possono farne sospettare l'origine, ovvero cognomi appartenenti a famiglie illustri, o comunque note nel luogo dove l'atto di nascita è formato.

Se il dichiarante proponga un nome vietato a norma di questo articolo, il nome sarà scelto dall'ufficiale dello stato civile, salvo alla parte interessata il ricorso al tribunale.

Art. 2. — Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo precedente sono punite a norma dell'art. 404 del Cod. Civ. (1)

Art. 3. — Gli atti di nascita che saranno redatti in difformità dell'art. 1 sono rettificati di ufficio, ad istanza del pubblico ministero, col procedimento degli articoli 845 e 846 (2) del Cod.

(1) con pena pecuniaria da lire 10 a lire 200.

(2) cioè dal Tribunale, in Camera di Consiglio, sentito il ministero pubblico. Le sentenze di rettificazione sono trascritte sui registri dello stato civile e della rettifica l'Ufficiale dello Stato Civile eseguirà annotazione in margine dell'atto.

di proc. civ., sentite o chiamate in ogni caso le parti interessate, e tenendo conto, in quanto è possibile, del loro desiderio per la scelta del nuovo nome.

Sono pure rettificati di ufficio a norma del comma precedente gli atti di nascita di persone tuttora viventi, anche se redatti antecedentemente alla presente legge, quando contengano nomi che rechino offesa all'ordine pubblico, o al sentimento nazionale o religioso.

Art. 4. — Il Governo del Re è autorizzato a dare disposizioni per disciplinare il rilascio delle copie degli atti dello stato civile e la compilazione dei certificati ad essi relativi, anche in deroga alle leggi vigenti.

Art. 5. — La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

ROCCO

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

121. **Sedute delle Consulte municipali.** (C. P. S. 23 aprile 1928 n. 1993 ai Podestà della Provincia).

Con la precedente circ. in data 5 aprile corrente anno, n. 12637, (pubb. a pag. 133 del Bollettino Amm.), venne chiarito l'obbligo del Segretario comunale di intervenire alle sedute della Consulta Municipale e di firmarne i verbali.

Essendo ora stato mosso il quesito se la Consulta debba essere presieduta dal Podestà, il Ministero ha dato in proposito le seguenti direttive:

Giova premettere che, a norma dell'art. 3 delle preleggi al Codice Civile, qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondo i principi generali di diritto.

Ora nessuna norma di legge positiva e nessun principio generale di diritto stabiliscono che le riunioni di un corpo consultivo *debbono* essere presiedute dall'organo amministrativo deliberante, che ne richiede il parere.

D'altra parte, in alcuni casi potrebbe apparire non opportuno, per ragioni contingenti, l'intervento obbligatorio del Podestà alle sedute della Consulta.

Ciò, naturalmente, non esclude che il Podestà abbia sempre facoltà di intervenire, direttamente o a mezzo del Vice Podestà, ove esiste, alle sedute della Consulta Municipale, così come, a termini dell'art. 21 del T. U. 26 gennaio 1924, n. 1054, i Ministri possono intervenire, per gli affari consultivi, alle adunanze generali del Consiglio di Stato ed a quelle delle Sezioni.

Resta inteso che, nei casi nei quali il Podestà interviene alle sedute della Consulta Municipale, direttamente o a mezzo del Vice Podestà, la Consulta stessa sarà presieduta dal Podestà o dal Vice Podestà; nei casi nei quali il Podestà non credesse di intervenire, la Consulta sarà presieduta dal consultore avente maggiore anzianità di nomina e, in caso di eguale anzianità di nomina, dal consultore più anziano di età.

A tali norme le SS. LL. vorranno pertanto attenersi.

Il Prefetto — DE BIASE

122. Registri anagrafici municipali. Tenuta al corrente e revisione. (C. P. S. 26 aprile 1928 n. 16148 a: Podestà e Commissari della Provincia).

Con mia circ. del 25 febbraio 1927 n. 42734, pubbl. a pag. 73 del Bollettino Amm. di detto anno, si facevano premure a V. S. di far conoscere le seguenti notizie in riguardo al funzionamento del registro di popolazione in cotesto Comune:

- a) se trovasi impiantato nel Comune il registro di anagrafe, in conformità del R. D. 21 ottobre 1901 n. 425;
- b) nell'affermativa, se si trova regolarmente aggiornato e, se ciò non sia, fino a quale epoca fu tenuto al corrente;

c) se e quali provvedimenti sono stati finora adottati dalla S. V. per l'impianto e per l'aggiornamento;

d) quale sia l'impiegato responsabile della tenuta del registro, (cognome, nome e qualità).

A circa un anno di distanza devo ritenere che il registro di popolazione esistente nel Comune sia stato impiantato ed aggiornato. Ad ogni modo, essendo preciso intendimento di S. E. il Capo del Governo che esso sia al più presto regolare presso tutti i Comuni del Regno, richiamo la personale attenzione di V. S. a che siano date precise disposizioni per il regolare funzionamento del servizio di anagrafe.

Attendo una precisa risposta entro il 15 maggio prossimo, avvertendo fin d'ora che mi riservo di controllare direttamente il modo come procede il servizio predetto, come pure disporrò d'ufficio i provvedimenti del caso a carico dei responsabili del ritardo, ove non mi perverrà la risposta nel perentorio assegnato.

Il Prefetto — DE BIASE

123. **Patti di lavoro e mano d'opera.** (C. P. S. 18 aprile 1928 n. 13864 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

E' stata rilevata la persistente resistenza, da parte di molti datori di lavoro, all'applicazione piena, sincera, incondizionata dei patti di lavoro regolarmente stipulati, ed alla assunzione della mano d'opera tesserata ed inquadrata nei Sindacati fascisti.

L'alto senso di consapevolezza e di disciplina, di cui sempre hanno data prova le popolazioni di questa Provincia, mi lasciano ritenere che il fenomeno trovi la sua spiegazione nella scarsa conoscenza della organizzazione sindacale e nella incomprendione del nuovo spirito, che deve animare le forze della produzione e del lavoro nazionale.

Le SS. LL. per la carica che rivestono, per l'autorità di cui sono investite, per il prestigio, che esercitano, devono essere, nei Comuni, i più validi assertori della legislazione sindacale, e i più attivi collaboratori degli organi chiamati a tradurre in atto il nuovo ordinamento corporativo.

Spetta pertanto alle SS. LL., con la propaganda, l'esempio e l'opportuno intervento, conseguire, da tutti, la precisa applicazione dei contratti collettivi di lavoro, specie del patto agricolo, la cui influenza sulle condizioni dei lavoratori e, conseguentemente, sulla economia agraria della Provincia, non ha bisogno di essere illustrata; come di ottenere dai datori di lavoro che l'ingaggio della mano d'opera industriale ed agricola segua sempre pel tramite dei sindacati e tra i lavoratori tesserati ed inquadrati dal regime.

L'esecuzione dei patti di lavoro regolarmente stipulati è obbligatoria per tutti: le sanzioni di legge saranno severamente applicate ai contravventori, ma gli iscritti al partito e ai sindacati devono sentire che essi assolvono, con la precisa applicazione delle convenzioni stipulate, un impegno d'onore, in quanto ciascuno contribuisce, così, per la sua parte, alla costruzione dello Stato Corporativo, ideato e voluto dal *Duce*.

E la necessità della utilizzazione e dell'impiego della mano d'opera tesserata deve essere sentita dai datori di lavoro non come una coercitiva limitazione della loro libera attività, ma quale dovuta preferenza a quanti militano nel campo della produzione sotto le stesse insegne del *Littorio*, e che, aderendo subito alla nuova organizzazione e concezione fascista del lavoro, ed assumendone oneri e doveri, hanno il diritto di vedersi particolarmente considerati, in confronto di altri che, per qualsiasi motivo, continuano a rimanere estranei al magnifico motivo riorganizzativo delle forze produttive della Nazione.

Perchè così sia intesa la questione da parte dei datori di lavoro, largo campo di efficace attività è lasciato alle SS. LL., in collaborazione con le organizzazioni sindacali del luogo.

L'esempio, la divulgazione della materia, l'analisi dello spirito delle disposizioni, il richiamo, l'intervento, la denuncia alle organizzazioni interessate, e alle autorità competenti in caso di tassative violazioni di legge, sono tutti mezzi efficaci dei quali le SS. LL. si varranno con intelligenza ed oculata energia, perchè

gli interessi della produzione e delle classi, trovino nel primo cittadino la premurosa tutela che è necessaria.

A tali direttive le SS. LL. informeranno da oggi la propria azione in materia, assicurandomene formalmente.

Il Prefetto — DE BIASE

124. **Statistica sulle macellazioni del Regno.** (C. P. S. 26 aprile 1928 n. 16149 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Per la esatta compilazione del prospetto Mod A relativo ai dati statistici sulle macellazioni degli animali, con riferimento alla Prefettura n. 6887 del 28 febbraio c. a. (1) si ricorda che:

1. Il peso degli animali macellati deve essere determinato in relazione coi sistemi di sdaziamento in uso nel Comune, e pertanto, qualora nel Comune il dazio venga applicato a peso morto, sarà riempita soltanto la colonna 4 del prospetto; qualora invece il dazio venga applicato a peso vivo saranno riempite le colonne da 5 a 8, e, se infine il dazio venga applicato a capo, saranno riempite soltanto le colonne da 9 a 12.

2. Nel quadro riassuntivo per la determinazione dell'effettivo consumo carneo saranno, tra gli altri, riportati, rispettivamente ai numeri 19 e 20, i pesi in Kg. del pollame e selvaggina e dei conigli consumati nel Comune.

Il Prefetto — DE BIASE

125. **Statistica della Finanza locale per l'anno 1928.** (C. P. S. del 20 aprile 1928 n. 14590 ai Podestà dei Comuni della Provincia).

E' intendimento del Ministero delle Finanze che sia eseguita anche per l'anno 1928 la statistica della finanza locale, raccogliendo i relativi dati dai bilanci di previsione di ciascun Comune e di ciascuna Provincia, approvati dalla Giunta Prov. Amm.

In relazione alle istruzioni fornite dal detto Ministero per l'esecuzione della cennata statistica, invito le SS. LL. ad inviare, con la massima sollecitudine possibile, copia integrale dei bilanci di cui trattasi agli Ispettori provinciali delle Imposte dirette e

(1) v. Boll. Amm. 1928 pag. 38.

raccomando di curare perchè le copie stesse siano complete in ogni parte del bilancio.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

126. **Corrispondenza di ufficio, Telegrammi espressi di Stato.** (C. P. S. 24 aprile 1928 n. 14587 ai Podestà della Provincia).

Il Ministero delle Comunicazioni partecipa di aver dovuto constatare che molti Podestà seguitano a fare uso di telegrammi espressi di Stato.

Al riguardo si rammenta che poiché tale forma di corrispondenza è stata soppressa fin dal 1° settembre 1922, e considerato che l'esenzione delle tasse postali non si estende al servizio di recapito per espresso, nella corrispondenza ufficiale possono soltanto essere usati, ove se ne manifesti la necessità, i biglietti postali di Stato urgenti.

In considerazione del tempo trascorso dalla data di abolizione dei telegrammi espressi, è da arguire che gli speciali moduli 25 ter, rimasti a quella data, siano già esauriti; ma ove ne rimangono e si vogliono utilizzare, la qual cosa è da desumersi dall'uso che se ne fa tutt'ora, ad evitare che gli uffici postali possano toglierli di corso, sarà necessario che le autorità mittenti curino di cancellarvi, con un tratto ben marcato di penna o di matita a colore, l'indicazione di « telegramma espresso di Stato », salvo che non provvedano alla corresponsione della tassa relativa, mediante l'applicazione dello speciale francobollo.

Si pregano le SS. LL. di attenersi nella corrispondenza di ufficio alle istruzioni suaccennate.

Resto in attesa di sollecita assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

127. **Raccolta di fondi a favore degli orfani di guerra ad opera del Comitato Nazionale Oberdan.** (C. P. S. 21 aprile 1928 n. 2131 ai Podestà, Commissari Prefettizi e Presidenti delle Istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficenza della Provincia).

Con la mia circ. del 31 marzo u. s., n. 1597, pubbl. sul Bol-

lettino Amm. n. 10 del volgente anno, feci presente alle SS. I.L. illustrandone i motivi, il divieto ordinato dal Governo per qualsiasi forma di raccolte di danaro o di oggetti, che venisse promossa da Enti, Comitati, Istituzioni varie, a titolo caritativo, in favore degli orfani di guerra.

Poichè consta che persone, munite di tessera di riconoscimento rilasciata dal Comitato Naz. Oberdan, vendono almanacchi, opuscoli, cartoline, pezzi di sapone, talvolta anche a prezzo elevato, per beneficenza in favore degli orfani di guerra, asserendo anche di essere autorizzate dal Ministero, si avverte che, in conformità ad analoghe, precise disposizioni superiori, detta vendita deve essere assolutamente impedita.

Il Prefetto—DE BIASE

128. **Macellazioni animali destinati all' alimentazione.** (Decreto Pref. Salerno 2 aprile 1928 n. 12874 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Visto l' art. 60 del reg. sulle carni del 21 luglio 1927 num. 1586, col quale si stabiliscono le norme per la fissazione del termine di tempo entro cui i locali ed impianti destinati rispettivamente alle macellazioni degli animali, alla vendita delle carni macellate fresche, alla preparazione delle carni insaccate ecc. debbono uniformarsi alle disposizioni contenute nel Reg. stesso;

Visto il parere espresso al riguardo dal Consiglio Provinc. Sanitario nella seduta del 24 nov. 1927;

Vista la propria circ. n. 36855 del 6 dic. 1927, pubbl. a pag. 410 del Bollettino Ammin. del 1927, con la quale furono invitati i Comuni a preordinare i servizi per l'attuazione di quanto sopra, allo scopo precipuo di graduare il passaggio dalle secolari consuetudini locali all' applicazione delle nuove disposizioni;

Considerato che mercè la diligente efficace azione spiegata nei Comuni è stato possibile in molti di essi realizzare i vantaggi d'ordine sanitario previsti dal Regolamento;

Considerato che le maggiori difficoltà incontrate si riferi-

scono ai sistemi in uso nella provincia da parte di piccoli proprietari agricoltori, che preparano carni insaccate per proprio conto e vendono poi in piccoli quantitativi gli insaccati esuberanti all'approvvigionamento delle proprie famiglie, sistemi questi che potrebbero trovare la loro base legale nella circ. pref. pubbl. a pag. 25 del Bollettino Ammin. del 1927, esplicativa della legge 16 dic. 1926 n. 2124;

Riconosciuta la necessità di fissare i termini di tempo per l'applicazione esatta e precisa di tutte le disposizioni esistenti nel reg. sulle carni del 21 luglio 1927 n. 1586, in tutti i Comuni della Provincia.

Decreta

1.° E' assegnato ai Comuni provvisti di pubblico macello il termine di tempo fino al 31 dicembre c. a. per provvedere affinché le macellazioni degli animali bovini, bufalini, ovini, caprini destinati all'alimentazione, siano eseguite esclusivamente in detti pubblici macelli.

Dopo la data suindicata è vietata la macellazione degli animali delle specie suindicate fuori del pubblico macello senza speciale autorizzazione prefettizia;

2.° E' assegnato ai Comuni il termine di mesi 5 dalla data della pubblicazione del presente decreto per provvedere affinché nei centri urbani e nelle frazioni dove manchi il pubblico macello, le macellazioni degli animali di cui sopra siano eseguite in appositi locali riconosciuti idonei su conforme parere del veterinario comunale o, in mancanza del veterinario, dall'ufficiale sanitario;

3.° E' consentita fino al 1.° maggio 1928 la macellazione degli animali negli stabilimenti privati delle carni insaccate ecc. di cui all'artic. 5 del Reg. sulle carni del 21 luglio 1927. Dopo tale data la macellazione degli animali non potrà essere eseguita in locali annessi allo stabilimento, senza speciale autorizzazione prefettizia;

4.° E' assegnato a tutti gli esercenti macellai dei Comuni

della Provincia il termine di mesi due, dalla data di pubblicazione del presente decreto, per mettere gli spacci di vendita delle carni nelle condizioni d'igiene e di nettezza prescritte dall'art. 27 del Reg. 21 luglio 1927 n. 1586;

5.° E' fissato al 1.° giugno 1928 il termine entro cui i proprietari di impianti frigoriferi o di celle frigorifere per la conservazione delle carni debbono uniformarsi alle prescrizioni dell'art. 33 del suindicato ripetuto reg.;

6.° E' fissato al 31 dicembre 1928 il termine per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 50 e 58 del Reg. riguardante i laboratori per la produzione delle carni insaccate, salate, in iscatole, ecc.

Da detta data è vietato a chiunque, compresi i piccoli proprietari produttori diretti, d' esporre in vendita gli insaccati od altri prodotti di nuova lavorazione, sprovvisti di contrassegni prescritti dagli art. 55 e segg. del Reg. stesso.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data di pubblicazione nel foglio annunci legali della Provincia. (1)

I contravventori alle disposizioni in esso contenute saranno puniti a norma dell'art. 61 del reg. sulle carni del 21 luglio 1927 n. 1586.

Salerno, 2 Aprile 1928—Anno VI.

Il Prefetto — DE BIASE

129. **Mestieri ambulanti: ciarlatani, chiromanti.** (C. Questore Salerno del 14 aprile 1928 n. 1363 ai Podestà della Provincia).

Per la rigorosa osservanza, comunico alle SS. LL. la seguente circ. n. 11458/13500.3 del Ministero dell'Interno:

« L'art. 122 del T. U. delle leggi di P. S. concernente la disciplina dei mestieri girovagli, riproduce sostanzialmente la disposizione già dettata dall'art. 72 del precedente T. U. 30 giugno 1889 n. 6144.

Vi è però, nel nuovo testo, una differenza di notevole importanza.

(1) cioè dall'11 aprile 1928.

Mentre sotto l'impero della vecchia legge era lecito l'esercizio del ciarlatanesimo, tanto che il mestiere del ciarlatano figura tra quelli contemplati dall'art. 72 del testo abrogato, la nuova legge lo vieta espressamente.

La ragione del divieto, osserva la relazione Ministeriale, è evidente.

Non può consentirsi che in paese di civiltà così antica e così progredita, qual'è l'Italia, sia tollerato l'esercizio di una attività, la quale, se non si concreta sempre nell'inganno e nel raggiro dell'altrui buona fede, così da integrare un fatto delittuoso, mira, tuttavia, a speculare sulla ingenuità e sulla credulità del prossimo.

Nell'applicazione della norma in parola, v'è stata qualche incertezza, in quanto non tutti gli uffici hanno percepito, con chiarezza, quali siano le forme di attività, che il legislatore ha inteso proibire, vietando il mestiere del ciarlatano. Sembrano, pertanto, opportuno, nell'attesa del regolamento esecutivo, in corso di elaborazione, alcune avvertenze esplicative.

Sotto la denominazione di mestiere di ciarlatano deve intendersi compresa ogni attività diretta a speculare sull'altrui credulità, o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giuochi di sortilegio, incantesimo, esorcismi o millantano od effettuano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose. La indicazione ora esposta ha carattere meramente esemplificativo; onde, per la regola generale, devono ritenersi vietate, come esercizio di ciarlatanesimo, tutti quei mestieri che si concretano in forme di speculazione, che, se non raggiungano, sotto l'aspetto giuridico, gli estremi della truffa, altro non rappresentano se non espedienti per lucrare sulla altrui dabbenaggine. quando non celano ancor meno confessabili attività.

Un particolare accenno, peraltro, occorre fare dei chiromanti. Un assoluto criterio di rigore verso tutti coloro, che esercitano la chiromanzia, non sembra opportuno. Non può certo negarsi

che, per non pochi, sforniti di qualsiasi studio e preparazione e che non si peritano di dare a credere da avere l'abilità di predire, attraverso la lettura dei segni della mano, l'avvenire con l'assoluta sicurezza, l'esercizio della chiromanzia sia pure ciarlatanesimo. Ma ad uguale affermazione non si potrebbe pervenire in confronto di coloro che, di proba condotta, non privi di cultura, si dedicano all'esame della mano, per indagare, attraverso le sue caratteristiche, il carattere della persona e compiono a riguardo esperimenti in privato od in pubblico.

Senza affermare che, sotto questo aspetto, la chiromanzia riposi su basi scientifiche, non sarebbe nemmeno lecito escludere, in modo assoluto, che la mano, attraverso le speciali caratteristiche di forma, che essa può presentare e che variano da individuo ad individuo, possa fornire indizio del carattere e delle tendenze psichiche di una determinata persona, così come non si nega, anzi si dà valore scientifico, all'affermazione di chi vuole sussista intima connessione tra certe anomalie somatiche e la tendenza a delinquere.

Ora l'esercizio della chiromanzia, da parte di persone probe e nei limiti accennati, non pare possa celare insidia all'altrui buonafede, e in questo caso il divieto non troverebbe una plausibile ragione giustificativa ».

Il Questore — MARTIN

130. **Autovetture adibite a noleggio di rimessa.** (C. P. S. 24 aprile 1928 n. 14591 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Comunico la seguente circ. del Ministero delle Finanze in data 22 marzo 1928 n. 56374:

« Il n. I delle avvertenze alla tariffa all. B alla legge sulle tasse automobilistiche 30 dic. 1923 n. 3283 prescrive che coloro i quali esercitano un servizio pubblico di noleggio di rimessa con autoveicoli, per godere della riduzione di tassa, debbono, fra l'altro, produrre alla Prefettura il nulla osta del competente circolo ferroviario d'ispezione, senza però precisare se e quando il « nulla osta » debba essere rinnovato *per uno stesso veicolo*.

Siccome per il disposto dell'art. 5 della legge anzidetta la tassa si paga annualmente, non vi ha dubbio che i noleggiatori da rimessa, per ottenere la riduzione della tassa, devono richiedere, in ciascun anno, la rinnovazione del « nulla osta » del Circolo ferroviario, da esibirsi alla Prefettura per la rinnovazione della licenza di circolazione dell'autovettura « per noleggio di rimessa » insieme agli altri documenti atti a comprovare l'effettivo esercizio del noleggio da rimessa.

Pertanto le R. Prefetture dovranno prestarsi in ciascun anno alla rinnovazione sulle licenze di circolazione dell'annotazione anzidetta, su presentazione di nulla osta del circolo ferroviario, insieme agli altri documenti di cui al citato art. 1 delle avvertenze alla tariffa anzidetta ».

Prego le SS. LL. di portare a conoscenza quanto sopra ai proprietari di autovetture da rimessa, esistenti in cotesto Comune.

Il Prefetto — DE BIASE

131. Ufficio di collocamento per le ostetriche. (C. P. S. 19 aprile 1928 n. 14978 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni, ai Presidenti delle Congregazioni di Carità e dei Consigli di Amministrazione degli Ospedali e delle Opere Pie della Provincia).

Comunico che presso la Segreteria del Sindacato prov. delle ostetriche di questa Provincia è stato costituito un Ufficio Prov. di collocamento per le ostetriche, il quale avrà la cura di raccogliere le richieste del personale ed ogni notizia sui concorsi da parte dei comuni, enti statali, para-statali, mutue private, opere pie ecc.. I dati verranno pubblicati sul bollettino del Sindacato Nazionale delle ostetriche.

Il Prefetto — DE BIASE

(vedi cont. 2.^a pag. cop.)

c) **Atti ufficiali della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici.**

11. Francavilla al mare. — 2.^a esposizione fiera nazionale dell'industria della pesca, dei suoi prodotti ed affini. — 1.^a esposizione fiera nazionale dello abbigliamento, attrezzatura e giocattoli da spiaggia. — 1.^a mostra regionale specialità abruzzesi molisane. (C. 13 aprile 1928 n. 673 ai Podestà della Provincia).

Per notizia, comunico alle SS. LL. la seguente circ. del Presidente della Federazione Provinc. Enti Autarchici di Chieti, circa l'oggetto di contro distinto.

« Con Decreto in data 7 marzo u. s., S. E. il Capo del Governo ha autorizzato il Comune di Francavilla al mare, riconosciuto quale stazione di cura, soggiorno e turismo, ad attuare nel periodo 24 maggio 21 giugno p. v. una esposizione-fiera nazionale dell'Industria della Pesca ed affini, fiancheggiata, per accrescere l'importanza della manifestazione, da una mostra nazionale dell'abbigliamento, attrezzatura e giocattoli da spiaggia e da una mostra regionale di specialità abruzzesi molisane.

L'importanza dell'iniziativa non sfuggirà certamente all'attenzione delle SS. LL. Ill.me.

A maggior chiarimento, alligo copia della circ. programma che il Comitato, costituitosi sotto la presidenza onoraria di S. E. il Prefetto On. Luigi Russo, ha diramato largamente a tutte le ditte italiane e straniere che possano avere attinenza alle esposizioni.

Sono sicuro che le SS. LL. non mancheranno di assicurare alle esposizioni tutto il loro valido ed autorevole appoggio morale e fattivo, interessando enti e privati a prendervi parte.

Il loro intervento in questi sensi contribuirà efficacemente a diffondere ancora meglio la conoscenza precisa delle finalità, che si vogliono raggiungere, e sarà così di valido aiuto non solo al Comune di Francavilla al Mare, facendolo nell'occasione ancora meglio conoscere nei suoi apprezzatissimi pregi di spiaggia ridente e di stazione climatica di prim'ordine, ma anche a tutti gli altri Comuni della Provincia e alla intera regione ».

Saluti fascisti.

Il Presidente — ARTURO DELLA MONICA

Parte II.

I Segretari Comunali e gli onorari in tema di contratti.

L'art. 169 della L. C. P. stabilisce che i Segretari Comunali possono rogare i contratti nell'esclusivo interesse dei Comuni, indicati nell'art. 183.

A parte la dizione infelicissima, è pacifico che il Segretario, come volgarmente si usa dire, è il notaio del Comune, è, cioè, colui il quale *roga* i contratti nei quali entra il Comune.

E rogare, se il vocabolario italiano non mente, significa, distendere e sottoscrivere i contratti, come persone pubbliche, per l'autorità concessa loro.

Dimodochè, il Segretario del Comune dovrebbe limitarsi a dare veste legale all'atto, alla convenzione che viene stipulata nell'interesse del Comune, e solo per questo adempimento avrebbe diritto a dividere con uno dei contraenti, col Comune (altra comica assurdità!) gli emolumenti di cui all'allegato V al Regolamento per l'esecuzione della L. C. P..

Ma quando il Segretario Comunale, nella qualità di notaio del Comune, compie operazioni di cui è incaricato dalle parti, e cioè prepara la minuta dell'atto a rogarsi, pel quale è occorso studiare e consultare titoli e documenti, registri ipotecari o catastali, e tenere conferenze, tutte incombenze che non sono propriamente specifiche alla funzione del notaio, penso, nella liquidazione degli onorari, per analogia, dovrebbe senz'altro riportarsi all'art. 21 della tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato 16 febbraio 1913, n. 89.

Invero, la surrichiamata legge sul notariato, mentre all'art. 6 della tariffa stabilisce la misura degli onorari per valore, col successivo art. 21, indica la misura dell'onorario per gli adempimenti preliminari ed anteriori alla stipula.

E la ragione è di una evidenza palmare: nel primo caso il notaio non si occupa del merito del contratto, che egli è chiamato a rogare, ma limita la sua attenzione e responsabilità alla

formalità estrinseca del contratto stesso; nel secondo caso, invece, egli è investito di ben altra responsabilità: deve, cioè, preparare, studiare gli atti tutti che vi hanno attinenza, epperò un maggiore lavoro ed una maggiore e migliore remunerazione.

Nei confronti del Segretario Comunale la situazione diventa ancora più complessa, dappoichè, non solo il Segretario deve *rogare* il contratto, ma di fatto incombe a lui l'obbligo di studiare e consultare titoli e documenti, registri ipotecari e catastali, tenere conferenze, preparare la minuta, e rispondere delle eventuali controversie dipendenti dall'applicazione ed interpretazione di ogni singola clausola contrattuale.

Responsabilità alla quale talvolta si trova modo di sottrarsi, rinunciando alla facoltà che hanno di rogare i contratti nei quali è interessato il Comune, perchè non ne vale la pena.

Ed allora si rende indispensabile l'intervento oneroso del notaio e dell'avvocato.

L'inconveniente, apparentemente trascurabile, è di rilevante importanza finanziaria per il Comune e di discreta importanza per i Segretari Comunali, che, ove si ravvisasse fondata la tesi sostenuta, troverebbero una modesta quanto equa fonte di compenso al loro lavoro in tema contrattuale.

Torre del Greco, Marzo 1928. VI.

Dr. ALFREDO TEIESCA

133. **Trattrici Agricole.** (C. P. S. 27 aprile 1928 n. 16360 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Prego la S. V. trasmettermi un elenco delle *trattrici agricole* esistenti in cotesto Comune, con le indicazioni di cui all' art. 8 del R. D. 29 luglio 1927 n. 1814.

Ove i singoli proprietari non ne abbiano ancora richiesta l'iscrizione nel pubblico registro Aut., prego di invitarli a trasmettermi le relative domande (art. 9). Gradirò esserne assicurato con la massima sollecitudine.

Il Prefetto—DE BIASE

134. **Ammissione donne al lavoro. Richieste di libretti.** (C. Q. S. 29 aprile 1928 n. 1478 ai Podestà della Provincia).

Per disposizione del Ministero della Economia Nazionale, avverto le SS. LL. che le richieste di libretti per l'ammissione di donne al lavoro debbono esser fatte allo Ispettorato del lavoro di Napoli, e non più a questo ufficio, che n'è rimasto sprovvisto.

Il Questore — MARTIN

135. **Rilascio richieste per concessioni ferroviarie agli operai viaggianti in comitiva. Statistica emigrazione interna.** (C. P. S. 26 aprile 1928 n. 1743 ai Podestà della Provincia).

Con viva raccomandazione di attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dall' On. Ministero dell' Economia Nazionale, comunico alle SS. LL. la seguente circ. n. 10-12143114800 dell' On. Ministero dell' Interno:

« Il Ministero dell' Economia Nazionale, Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito, ha fatto presente che, in seguito ad accordi intervenuti col Ministero dei Lavori Pubblici, con la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato e con l' Istituto Centrale di Statistica ed allo scopo di raccogliere elementi per lo studio delle emigrazioni interne dei lavoratori, ha disposto che, a decorrere dal 1.º gennaio 1928, le richieste per la riduzione delle tariffe ferroviarie secondo la concessione XI.^a a favore dei viaggiatori viaggianti in comitiva siano accompagnate da uno speciale modulo di color rosa, che i comuni debbono compilare insieme con le richieste consuete e già vigenti prima della data suddetta.

All'uopo il detto Ministero, con circ. 25 novembre 1927 n.º 19, ha avvertito tutti i Podestà del Regno della obbligatorietà del nuovo modulo ed ha richiamato la loro attenzione sulla necessità che esso sia compilato esattamente.

Senonchè dall'esame dei moduli, sinora trasmessi al Ministero della Economia Nazionale, dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, è risultato che parecchi comuni hanno compilato con molta trascuratezza i moduli di cui trattasi, omettendo la risposta a molte domande e dando risposte incomplete ».

Il Prefetto—DE BIASE

Appalti, aste ecc.

Comune di Corleto Monforte. — *Vendita taglio bosco ceduo di cerro e faggio denominato Costa del Monte di proprietà promiscua del comune di Corleto Monforte e gli eredi Giuliano.* — L'asta, ad unico e definitivo incanto, ed a schede segrete si terrà presso la R. Prefettura in aumento del prezzo di lire 63459,20. Cauz. provvisoria lire 6346, definitiva decimo prezzo aggiudica. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.^a Prefettura di Salerno.

Concorsi.

Comune di Castellabate. — *Levatrici condotte* — Concorso per titoli a due posti, l'uno per la zona del capoluogo Castellabate e l'altra per la zona della frazione S. Maria. Scadenza 30 maggio 1928. Stipendio lordo L. 2000 per ciascuna condotta con quattro aumenti quadriennali del decimo. Documenti di prescrizione. Tassa concorso lire 50,10. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Il Podestà—A. Perrotti

Pubblicazioni.

Codice della pensioni. — Pubblicazione uff. della Libreria dello Stato. Vol. di 1360 pagg. rilegato, lire 30.

E' una raccolta sistematica, completa di tutte le norme vigenti sulle pensioni civili, militari e di guerra, a cura della Corte dei Conti.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. --
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

136. Inasprimento delle penalità stabilite per le contravvenzioni delle norme di regolamenti edilizi (L. 26 febr. 1928 n. 613).
137. Ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono (R. D. L. 8 maggio 1927 n. 798).
138. Applicazione della legge 4 febr. 1926 n. 236 e del R. D. 3 settembre 1926 n. 1910 circa l'istituzione dei Podestà e delle Consulte municipali (Circ. Ministero Interno 15 aprile 1928).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

139. Coordinamento dell'attività degli enti ed istituti che si propongono l'espansione della cultura italiana all'estero.
140. Celebrazione del pane.
141. Bollo di contrassegno per la esenzione delle tasse postali.
142. Indagini sulla diffusione del tracoma.
143. Festa del fiore.

Parte II.

Commenti pratici di leggi, giurisprudenza, dottrina ecc.

- Diritto di fida. Incompetenza della G. P. A. a decidere sugli appelli avverso l'iscrizione nella matricola. — (cont. 2^a pag.)

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

Rimborsi di spese sostenute dai Podestà per spese di viaggio od altro.

COPERTINA

Cont. Atti ufficiali R. Prefettura N. 142 a N. 148 — Appalti, aste ecc.—Concorsi.

142. **Indagini sulla diffusione del tracoma.** (C. P. S. 26 aprile 1928 n. 11445 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei comuni della provincia).

E' intendimento del Ministero dell'Interno di approfondire la conoscenza sulla diffusione del « *tracoma* » nel Regno, allo scopo di completare i dati raccolti nell'anno scorso a titolo di orientamento. A tale scopo si ritiene particolarmente interessante attuare accurate indagini in taluni gruppi di popolazione, nei quali più agevole e sicuro può riuscire il rilevamento, e cioè: la popolazione scolastica, le collettività civili ed industriali.

Per quanto riguarda il primo punto, le SS. LL. sono pregate di disporre che sia eseguito il rilievo dei casi di tracoma, indicando, per ciascuna scuola, il numero degli iscritti, il numero dei visitati, ed il numero dei riconosciuti affetti da tracoma.

Per il nuovo anno scolastico bisognerà richiedere anche il certificato di visita degli occhi, oltre quello di vaccinazione, ed eventualmente di rivaccinazione.

I dati di questi accertamenti nelle scuole devono essere inviati con la possibile sollecitudine e *non oltre la chiusura dell'anno scolastico.*

In apposito rapporto saranno indicati i provvedimenti attuati per la cura e la profilassi del tracoma nelle scuole.

Nei riguardi poi delle collettività occorre che sia portato il più attento esame su di esse e, specialmente, sulle maestranze degli opifici industriali, nei quali, sia per il genere del lavoro, sia per l'agglomeramento di persone, si ha la maggiore possibilità di diffusione del tracoma.

Occorre pertanto che siano eseguiti gli accertamenti in tutti gli opifici industriali, e che sia data alla Prefettura comunicazione dei risultati di essi, indicando per ogni opificio il nome della Ditta, il numero degli operai impiegati, il numero degli operai riconosciuti affetti da tracoma.

Questa Prefettura non si nasconde le difficoltà che, certamente, si incontrano in un rilevamento del genere, ma è sicuro che, mercè il personale interessamento delle SS. LL., coadiuvate dagli ufficiali sanitari, si potranno avere risultati attendibili sulla diffusione del tracoma; conoscenza questa che è fondamentale per determinare ed adeguare i provvedimenti profilattici.

Il Prefetto — DE BIASE

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

136. **Inaspimento delle penalità stabilite per le contravvenzioni alle norme di regolamenti edilizi.** (Legge 26 febbraio 1928 n. 613, pubb. G. U. 6 aprile 1928, n. 82).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'articolo 226 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, num. 148, modificato dall'art. 70 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è aggiunto il seguente capoverso:

« Per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti edilizi la pena dell'arresto può essere elevata fino ad un mese e l'ammenda fino a L. 2000 ». (1)

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO — GIURATI

137. **Ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono.** (R. D. L. 8 maggio 1927 n. 798, pubbl. Gazz. Uff. 1° giugno 1927, n. 126) (2).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (3)

Visto il regolamento generale per il servizio di assistenza degli esposti, approvato con R. decreto 16 dicembre 1923 n. 2900;

(1) il T. U. del 1915 comminava l'arresto non superiore a 10 giorni e l'ammenda fino a lire 50; il R. D. 30 dic. 1923 portava l'ammenda a L. 200.

(2) Con riserva di pubblicare in seguito l'importante regolamento di esecuzione, che la G. U. ha riportato il 7 marzo scorso, crediamo necessario di far precedere il R. D. L. 8 maggio 1927 n. 798.

(3) B. A. anno 1926 pag. 74.

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di emanare nuove disposizioni per l'ordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono, allo scopo di organizzarli in modo più congruo e razionale, e di ovviare alle deficienze che attualmente si riscontrano nel loro funzionamento; ecc..

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — In ogni provincia il servizio d'assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono è affidato, sotto le direttive e il controllo dell'Opera Naz. per la protezione della maternità e dell'infanzia, alla Amministrazione prov., la quale vi provvede o mediante la concessione di adeguati sussidi alle madri che allattino o allevino i rispettivi figli, o col ricovero e mantenimento dei fanciulli nei brefotrofi e in altri congeneri istituti, curando di ricoverarli per quanto sia possibile insieme alle madri quando sono poppanti, o mercè il collocamento dei medesimi a baliatico e in allevamento esterno.

Le provincie prive di brefotrofi debbono istituire e mantenere sale di ricezione, in numero corrispondente ai bisogni del temporaneo ricovero degli'infanti da collocare a baliatico esterno e di quelli restituiti dalle nutrici.

Dove esistano brefotrofi autonomi o altre istituzioni che provvedano in tutto o in parte all'assistenza degli illegittimi l'Amm. prov. sarà, secondo i casi, esonerata dal servizio o tenuta a completarlo.

Art. 2. — L'ordine di preferenza nell'applicazione dei sistemi di assistenza previsti nel 1.º comma del precedente art. è stabilito dall'Amministrazione incaricata del servizio con deliberazione motivata, tenuto conto delle condizioni economiche, morali, igieniche e assistenziali della popolazione locale.

La deliberazione è sottoposta all'approvazione della Giunta esecutiva dell'Opera Nazion. per la protezione della maternità e dell'infanzia, la quale deve promuovere in proposito il parere della Giunta esecutiva della Federazione prov. di cui nell'art. 8 della legge 10 dic. 1925, n. 2277.

Art. 3. — Le spese per il servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi, di cui all'art. 1, sono anticipate dalla Provincia e fanno carico ad essa ed ai rispettivi Comuni in una proporzione determinata con decreto Reale, salvo il contributo dell'Opera Nazion. per la protezione della maternità e dell'infanzia, a norma dell'art. seguente.

La quota assegnata ai Comuni viene tra essi ripartita dall'Amm. prov. in ragione della popolazione legale accertata col censimento generale del Regno, e il riparto è reso esecutivo dal Prefetto.

Qualora esistano brefotrofi autonomi o istituzioni pubbliche per il collocamento a balia esterno, che, in virtù dei loro statuti, debbano provvedere ai figli di ignoti rinvenuti in un Comune ed ai bambini illegittimi nati nel Comune stesso, questo è esente dal contributo. Ove tali brefotrofi ed istituti di collocamento non rispondano sufficientemente allo scopo, resterà a carico del Comune e della Provincia una parte di contributo da determinarsi d'accordo con gli istituti interessati, in ragione delle spese che occorreranno per integrarne l'opera.

Art. 4. — Sono ammessi all'assistenza, a norma dell'art. 1 del presente decreto:

a) i fanciulli abbandonati, figli di ignoti, che siano rinvenuti in un luogo qualsiasi della Provincia;

b) i fanciulli per i quali sia richiesta la pubblica assistenza, nati nei Comuni della Provincia da unioni illegittime e denunciati allo stato civile come figli di ignoti;

c) ogni fanciullo nato da unione illegittima, riconosciuto dalla sola madre, quando questa possa dimostrare di trovarsi in istato di povertà e provveda inoltre direttamente all'allattamento o allevamento del proprio figlio, salvo i casi in cui sia riconosciuta fisicamente incapace di allattare o si oppongano ragioni d'indole igienico-sanitaria, o gravi motivi d'ordine morale.

All'assistenza dei fanciulli di cui alla lettera c) del presente art. provvede l'Opera Naz. per la protezione della maternità e

dell'infanzia, o direttamente per mezzo dei propri organi locali, o corrispondendo un congruo contributo all'Amministrazione incaricata del servizio di assistenza degli illegittimi.

L'assistenza a carico delle Provincie e dei Comuni non può essere richiesta se il bambino abbia compiuto gli anni sei e si estende sino all'età prescritta per l'ammissione dei fanciulli al lavoro dalle norme legislative vigenti in materia.

Rimangono però ferme le speciali disposizioni in vigore presso i brefotrofi o le Ammin. prov., che estendano l'assistenza ad altre categorie di fanciulli, od oltre l'età suindicata. Restano inoltre salve le disposizioni della legge 10 dic. 1925, n. 2277, e del regol. 15 aprile 1926, n. 718, relative all'assistenza dei minori materialmente abbandonati da parte della predetta Opera Nazionale.

Nelle Provincie nelle quali lo consiglino le condizioni locali, l'assistenza del fanciullo deve, ove sia possibile, avere inizio dall'epoca della gestazione della madre, mediante la organizzazione di asili materni ed opere ausiliarie, coordinate coi brefotrofi e le case di recezione.

Art. 5. — Nei casi in cui è obbligatoria, a termini del 1.º comma (lettere *a*, *b* e *c*) del precedente art., l'assistenza è dovuta, sin dal giorno della nascita, a tutti indistintamente i fanciulli che per essa abbiano titolo, senza riguardo al luogo di nascita o di domicilio, all'età, allo stato civile, al numero dei precedenti parti, ed alle condizioni morali ed economiche della madre.

In tali casi, qualora dagli accertamenti, che all'uopo saranno fatti, la madre risulti appartenente ad altra Provincia, l'Amministrazione che presta l'assistenza ha diritto al rimborso della relativa spesa da parte della Provincia nel cui territorio è compreso il Comune del domicilio di soccorso della madre stessa.

Art. 6. — Sono sottoposti alle prescrizioni del presente decreto e a quelle della legge 10 dic. 1925, n. 2277, e del relativo regol. 15 aprile 1926, n. 718, i brefotrofi, ed in genere tutti gli

istituti pubblici e privati, che, sotto qualsiasi denominazione e in qualunque forma, provvedano, in modo principale, all'assistenza dei fanciulli di cui al precedente art. 4.

I detti istituti debbono avere un regol. speciale, che comprenda le disposizioni d'indole sanitaria e amministrativa, e un regol. organico.

La direzione dei servizi tecnico-sanitari e assistenziali nei brefotrofi e nelle case di recezione dev'essere affidata ad un medico specializzato in puericoltura, il quale è direttamente responsabile dei servizi di fronte all'Amministrazione.

Art. 7. — In tutti i brefotrofi ed istituti congeneri e nelle case di recezione mantenute dalle Provincie prive di brefotrofi l'ammissione degli' infanti ha luogo per consegna diretta all'istituto di assistenza o all'ufficio all'uopo incaricato.

Nei Comuni in cui non esistano brefotrofi o case di recezione, gli uffici municipali e i Comitati di patronato dipendenti dall'Opera Naz. per la protezione della maternità e dell'infanzia debbono curare in via provvisoria, per conto del servizio di assistenza degli illegittimi, il collocamento degli infanti, che fossero loro presentati, e l'invio di essi, non appena sia possibile, al brefotrofo o nella casa di recezione della Provincia, salvo le diverse disposizioni che l'Amministrazione incaricata del servizio di assistenza degli illegittimi possa dare per il definitivo collocamento dei detti infanti nel Comune medesimo o in quelli finitimi.

Art. 8. — Nei casi di urgenza, il Prefetto o l'Opera Nazion. per la protezione della maternità e dell'infanzia e i suoi organi prov. o locali dispongono il ricovero in un brefotrofo, o in un altro idoneo istituto, degl' infanti in istato di abbandono, salvo l'accertamento della competenza passiva della relativa spesa di assistenza, a norma di legge.

Uguale provvedimento possono adottare, anche su denuncia, in caso di rifiuto a provvedere all'assistenza di un infante da parte delle amministrazioni che vi siano obbligate.

Art. 9. — Quando venga richiesta la pubblica assistenza per un illegittimo, a norma degli art. 1 e 4 del presente decreto, la direzione sanitaria dell'istituto ricoverante deve compiere, nei modi che ritenga congrui, riservate indagini per accertarne la madre, allo scopo di constatare, ove sia possibile, le condizioni sanitarie di quest'ultima, di procurare all'infante l'allattamento materno e d'indurre la madre stessa a riconoscere il figlio.

La levatrice e il medico, che hanno prestato assistenza durante il parto alla madre dell'infante, son tenuti a rispondere alle domande delle persone incaricate delle indagini.

In caso di rifiuto, si applica l'art. 210 del Cod. pen.

E' rigorosamente vietato di rivelare l'esito delle indagini compiute per accertare la maternità degli illegittimi, ed è fatta salva, ove ne ricorrano gli estremi, l'applicazione degli art. 163 e 177 del Cod. pen..

Nulla è innovato alle disposizioni degli art. 190 e seguenti del Cod. civ. concernenti le indagini sulla maternità e l'azione per la dichiarazione di maternità.

Art. 10. — La dichiarazione prevista dall'art. 378 del Cod. civ. non sarà ostensibile da parte della direzione dell'istituto di assistenza che all'assistito, quando abbia raggiunto la maggiore età, o, con le debite cautele, al genitore che in qual siasi tempo dia affidamento di riconoscerlo.

Art. 11. — Al riconoscimento dei figli naturali, ammessi alla pubblica assistenza, quando venga compiuto con atto di notaio, sono applicabili le disposizioni contenute negli art. 4 della tariffa annessa alla legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, e 5 del decreto-legge Luog. 27 agosto 1916, n. 1058.

Art. 12. — In caso di riconoscimento la madre ha diritto di essere informata del nome e della residenza della nutrice, qualora il bambino sia stato collocato a baliatico esterno, per poter provvedere al ritiro del proprio figlio.

L'amministrazione dell'istituto deve comunicare l'indirizzo dell'infante anche alla madre od al padre, che, pur non avendolo

riconosciuto, diano fondata speranza di voler riconoscerlo e ritirarlo in un certo periodo di tempo da determinarsi dall'Amministrazione stessa, secondo le condizioni della persona che promette il riconoscimento.

Art. 13. — Gli uffici municipali, i comitati di patronato dipendenti dell'Opera Naz. per la protezione della maternità e dell'infanzia e i medici dei Comuni della Provincia, ove abbia sede il brefotrofo o la casa di ricezione, debbono curare ed agevolare, ove ne sia il caso, il collocamento dei fanciulli presso nutrici o famiglie dei rispettivi territori comunali.

Nei casi di collocamento a baliatico esterno o presso allevatori, gli esposti debbono essere direttamente consegnati alle nutrici od alle famiglie che ne assumano l'allevamento.

E' fatto assoluto divieto alle amministrazioni dei brefotrofi e delle case di ricezione di valersi dell'opera di intermediari per il collocamento dei fanciulli, all'infuori di quelli previsti nel 1.° comma del presente articolo.

Art. 14. — I medici condotti, nei territori dei rispettivi Comuni, sono obbligati al servizio sanitario dei fanciulli illegittimi collocati, a norma del presente decreto, a baliatico od in allevamento esterno.

A tal uopo essi debbono visitare periodicamente le nutrici e i fanciulli sino al 14.° anno di età e prestare a tutti i fanciulli assistiti, sino alla cessazione del periodo d'assistenza di cui all'art. 4 del presente decreto, le loro cure, se infermi.

Il Comune deve provvedere alla somministrazione gratuita dei medicinali ai fanciulli illegittimi allevati, a norma del presente decreto, nel proprio territorio.

Art. 15. — I minorenni non riconosciuti o legittimati, ammessi alla pubblica assistenza, sono confidati all'Amministrazione che provvede all'assistenza medesima, a norma dell'art. 262 del Cod. civile.

6 mesi prima che scada il periodo di assistenza, l'Amministrazione suddetta deve darne avviso al pretore, per la costitu-

zione del consiglio di tutela e la nomina del tutore, a termini dell'art. 248 del Cod. civile.

Analogo avviso deve darsi al Comitato di patronato del Comune di residenza del fanciullo.

Art. 16. — Salva la vigilanza spettante agli ispettori prov.li dell'Opera Naz. per la protezione della maternità e della infanzia e ai patroni, a norma dell'art. 10 n. 2 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, le amministrazioni dei brefotrofi debbono esercitare, mediante periodiche visite di speciali ispettori, un continuo controllo sul trattamento dei fanciulli collocati a balatico o in allevamento esterno.

Art. 17. — Il Ministero dell'interno dispone ispezioni periodiche sul servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi.

In ogni Provincia è istituita una commissione di vigilanza composta del consigliere di Prefettura addetto al servizio della beneficenza pia, del medico provinciale e dei direttori delle cliniche pediatrica ed ostetrica, dove esistano, ed, in mancanza, di un medico specializzato.

La commissione è nominata con decreto del Prefetto, che ne designa il presidente, e dura in carica un biennio.

Essa deve visitare, almeno una volta all'anno, i brefotrofi, le case di ricezione, e gli analoghi istituti che provvedono alla assistenza degli illegittimi.

Di tutti gli accertamenti eseguiti la commissione fa annualmente un particolareggiato rapporto al Prefetto, il quale riferisce al Ministero dell'interno, indicando i provvedimenti eventualmente adottati.

Art. 18. — Le amministrazioni dei brefotrofi e delle case di ricezione debbono compilare e trasmettere all'Opera Naz. per la protezione della maternità e dell'infanzia una statistica annuale circa l'assistenza degl' illegittimi, in conformità di un apposito modulo preparato dalla detta Opera Nazionale.

Art. 19. — Quando le Amm.ni prov. e com. non adempiano con mezzi idonei agli obblighi loro imposti dal presente decreto, provvede d'ufficio la Giunta prov. ammin., a norma degli articoli

220 e 269 della legge com. e prov. 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico).

Quando l'inadempienza provenga dall'amministrazione di una istituzione pubblica di beneficenza, provvede il Prefetto a norma dell'art. 50 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

I provvedimenti possono essere promossi dall'Opera Nazion. per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Art. 20. — E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle del presente decreto, il quale entrerà in vigore nel termine di 2 mesi dalla pubblicazione.

Nello stesso termine sarà approvato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, il regolamento per la sua esecuzione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

138. Applicazione della legge 4 febb. 1926 n. 237 (1) e del R. D. 3 settembre 1926 n. 1910 (2) circa l'istituzione dei Podestà e delle consulte municipali. (Circ. Ministero Interno 15 aprile 1928 ai Prefetti del Regno).

Ho avuto occasione di constatare che non tutte le Prefetture applicano in modo uniforme le disposizioni contenute nella legge 4 febbraio 1926 n. 237 e nel R. D. L. 3 settembre 1926 n. 191, per quanto attiene all'esercizio della vigilanza od ingerenza governativa e delle attribuzioni della Giunta Prov. Ammin..

Reputo, perciò, necessario di fissare alcuni punti fondamentali, dei quali le LL. EE. cureranno la rigorosa applicazione:

1). L'art. 13 della legge 4 febbraio 1926 n. 237 dichiara che

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 27.

(2) „ „ „ „ „ 241.

sono sottoposte all'approvazione della Giunta Prov. Amm. le deliberazioni del Podestà che riguardano le materie indicate nell'art. 217 della legge com. e prov. (T. U. approvato con R. Decreto 4 febbraio 1915 num. 148) e quelle relative alla cancellazione di iscrizioni ipotecarie, a svincolo di cauzioni ed a ritiro di capitali.

Tutte le altre deliberazioni del Podestà sono sottoposte alla approvazione del Prefetto.

La legge del 1926, come è evidente, non richiama affatto le disposizioni del R. Decreto 30 dicembre 1923 n. 2839, le quali, ad ogni modo, non soppressero nè sostituirono l'art. 217 della legge com. e prov. anteriore, ma soltanto lo modificarono per alcuni casi e parzialmente.

Non può dunque dubitarsi che, pei Comuni contemplati nella ripetuta legge del 4 febbraio 1926 n. 237, cioè per i Comuni la cui popolazione non eccede i 5000 abitanti, sono sottoposte all'approvazione della Giunta Prov. Ammin., tutte le deliberazioni del Podestà, che riguardano le materie indicate nell'art. 217 del T. U. 4 febbraio 1915 n. 148, nonchè quelle relative alla cancellazione di iscrizioni ipotecarie, a svincoli di cauzione ed a ritiro di capitali. Tutte le altre deliberazioni del Podestà, come esplicitamente è detto nel capoverso dell'art. 13 della legge 4 febb. 1926 n. 237 sono sottoposte all'approvazione del Prefetto. L'energica e tassativa espressione letterale della legge (tutte le altre deliberazioni...) indica in modo sicuro che anche le deliberazioni relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati devono essere trasmesse al Prefetto per la sua approvazione; e sarebbe assolutamente erroneo, di fronte alla esplicita dichiarazione legislativa, di ritenere la validità della disposizione contenuta nel primo alinea dell'art. 62 del R. Decreto 30 dicembre 1923 num. 2839, che venne tenuto ben presente dal legislatore del 1926, e fu voluto deliberatamente modificare col capoverso del ripetuto articolo 13.

2). A norma del R. D. L. 3 settembre 1926 n. 1910 occorre distinguere tre classi di comuni: i Comuni aventi popolazione

pari o inferiore ai 20,000 abitanti e non capoluoghi di provincia, i Comuni aventi popolazione superiore ai 20,000 abitanti o capoluoghi di provincia, che non eccedano i 100,000 abitanti; i Comuni aventi popolazione superiore ai 100,000 abitanti.

a) Per i comuni aventi popolazione pari o inferiore ai 20,000 abitanti e non capoluoghi di provincia si applicano, per virtù dell'art. 1 del R. D. L. 3 settembre 1926 n. 1910, le norme stabilite nell'artic. 1 della legge 4 febbraio 1926 num. 237, illustrato sopra.

b) Per i Comuni capoluoghi di provincia o aventi popolazione superiore ai 20,000 abitanti ma non ai 100 mila, le deliberazioni del Podestà, le quali non siano soggette all'approvazione della Giunta Prov. Amm. a termini del primo comma dell'art. 13 della legge 4 febbraio 1926 n. 237, sono sottoposte all'approvazione del Prefetto soltanto quando sarebbero state riservate alla esclusiva competenza del Consiglio Comunale, a termini delle leggi preesistenti. Negli altri casi sono soggette soltanto al visto di legittimità del Prefetto: (art. 11 R. D. L. 3 settembre 1926 num. 1910).

c) Per i Comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti le deliberazioni del Podestà, che non siano sottoposte all'approvazione della Giunta Prov. Ammin. a termini del più volte citato comma primo dell'art. 13 della legge 4 febr. 1926, n. 237, sono soggette soltanto al visto di legittimità del Prefetto (art. 11 suindicato R. D. L. 3 sett. 1926, n. 1910).

Da quanto sopra si evince in modo indubbio che in nessun caso il R. Decreto-legge del 3 settembre 1926 n. 1910 si è richiamato agli articoli 62 e 64 del R. Decreto 30 dicembre 1923 n. 2839, essendosi invece sempre ed esplicitamente richiamato all'art. 217 del T. U. 4 febb. 1926 n. 237, che fa, appunto, riferimento specifico a detto art. 217 del T. U. 4 febb. 1915 n. 148. Deve perciò ritenersi che le disposizioni dei citati art. 62 e 64 del R. Decreto 30 dicembre 1923 n. 2839, anche in quanto modificano l'art. 217 dell'antecedente legge com. e prov. (T. U. 4 febb. 1915 n. 148), siano state abrogate dal legislatore fascista.

In senso contrario si è osservato che « l'abrogazione di disposizioni a favore di subbietti di diritto non possa farsi se non esplicitamente ».

Ma il rilievo non sembra attendibile, sia perchè l'assunto, inteso in senso generico contrasta con l'art. 5 delle preleggi al codice civile, in virtù del quale le leggi possono essere abrogate da leggi posteriori, sia per dichiarazione espressa dal legislatore sia per incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti, qualunque sia il contenuto particolare della norma legislativa; sia perchè è giuridicamente inesatto affermare che le disposizioni contenute negli art. 62 e 64 del R. Decreto 30 dicembre 1923 n. 2839 costituiscano disposizioni « a favore di subietti di diritto » (Enti comunali), essendo tale concezione privatistica estranea al sistema della legislazione amministrativa e, in particolare, alle norme relative alla vigilanza e tutela governativa sugli Enti locali, norme che sarebbe erroneo concepire come restrittive di un diritto subbiettivo degli enti stessi, in quanto sono introdotte nell'interesse stesso di tali Enti.

Deve, all'incontro, ritenersi che il legislatore fascista, nel dettare le disposizioni regolatrici del nuovo ordinamento podestarile, abbia inteso di dare alla materia di che trattasi una rielaborazione conforme alle finalità e alla natura giuridica del nuovo ordinamento. Questo, in ogni modo, è il concetto che si evince dalla chiara ed esplicita dizione delle disposizioni legislative; e ad esso le LL. EE. dovranno rigorosamente attenersi.

Prego accusare, intanto, ricevuta della presente circolare.

Pel Ministro — BIANCHI

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

139. **Coordinamento dell'attività degli Enti ed Istituti che si propongono l'espansione della coltura italiana all'estero.** (C. P. S. 4 maggio 1928 n. 4387 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia, al Presidente Commissione Reale di Salerno, e al Presidente Consiglio Provinciale dell'Economia di Salerno).

Con D. 10 febbraio u. s. il Capo del Governo ha istituito presso il Ministero degli Esteri un apposito Comitato, presieduto da S. E. Bodrero, Sottosegretario di Stato per la Pubblica Istruzione, per coordinare e sviluppare tutte le iniziative relative all'espansione della cultura Italiana all'estero. Tali iniziative, come è noto, sono molteplici ma insufficienti specialmente oggi che l'Italia deve affermare fuori dei confini della Patria la sua responsabilità di grande Potenza e la forma dei principi d'ordine e disciplina nazionale, fondamento del Governo Fascista. Per dare tuttavia a tale vasto campo di attività nazionale il necessario sviluppo, reclamato dal quotidiano aumento di prestigio del nostro paese nel mondo, è necessario coordinare e inquadrare in un unico organo direttivo tali iniziative, che oggi sono affidate ad un numero eccessivo di Società e di Enti, quasi sempre forniti di mezzi inadeguati, tanto più che spesso gli scarsi mezzi sono, per la maggior parte, assorbiti da spese generali di amministrazione o, peggio ancora, qualche volta erogati a fini più personalistici che nazionali.

Aggruppare tali iniziative, inquadrare tali Società, distribuire con visione d'insieme compiti ed incarichi, rafforzare e sviluppare le Istituzioni più salde e più meritevoli, lasciando intatte le attuali autonomie, sarà precipuo lavoro di detto Comitato. Perchè un tale scopo possa essere raggiunto, prego le SS. LL. a voler comunicare, d'ora innanzi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a questo Ufficio tutti i sussidi continuativi o straordinari che siano concessi a favore di Società, Enti e persone private, allo scopo di favorire l'espansione della nostra lingua all'estero, o, al fine di facilitare manifestazioni artistiche ed intellettuali italiane fuori d'Italia, od estere in Italia, nonchè quelle altre informazioni in proposito che le SS. LL. ritenessero del caso.

Attendo ricevuta della presente con assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

140. **Celebrazione del Pane.** (C. P. S. 5 maggio 1928 n. 2477 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Non tutti i Comuni della Provincia hanno ancora trasmesso a questo Ufficio il rendiconto definitivo della « Celebrazione del Pane » compilato sull'apposito modulo inviato direttamente dalla Segreteria Generale dell'Opera Italiana Pro Oriente. (1)

Questo ritardo non certo giustificato, essendosi la manifestazione conclusa da oltre 20 giorni, impedisce di riassumere i risultati definitivi che dovranno essere comunicati di urgenza al superiore Ministero e all'Opera stessa.

Invito pertanto i Comuni tuttora inadempienti a trasmettere immediatamente tale rendiconto ed a versare le somme raccolte a questa Prefettura o direttamente all'Opera in Milano.

Il Prefetto—DE BIASE

141. **Bolli di contrassegno per la esenzione delle tasse postali.** (C. P. S. 7 maggio 1928 n. 2393 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia, Presidente Comm. Reale e Questura di Salerno)

Di seguito alla circ. del 19 aprile scorso n. 1996, inviata direttamente ai Comuni, si comunica che la R. Zecca può fornire i nuovi bolli di contrassegno per la corrispondenza spedita in esenzione delle tasse postali.

Tali bolli sono costituiti unicamente dal blocchetto di ottone munito della ghiera, che reca le impronte a stampo dello stemma Sabauda e dell'Emblema del Fascio Littorio e la leggenda « Regie Poste ».

I blocchetti sono venduti al prezzo di L. 5 ciascuno, lasciando alle singole amministrazioni la cura di farvi incidere la leggenda dell'ufficio ammesso alla esenzione e completarli col manico, ricorrendo all'opera di artefici locali.

Nelle richieste, che saranno rivolte alla R. Zecca, dovrà essere indicato se la leggenda dell'ufficio verrà incisa in 2 o 3 righe, e ciò per ottenere i blocchetti corrispondenti già predisposti.

E' pertanto opportuno che le SS. LL. si rivolgano direttamente alla R. Zecca per la fornitura dei blocchetti e ciò allo scopo di conseguire la necessaria uniformità nelle caratteristiche del timbro ed anche una maggiore garanzia da parte dell'amministrazione postale, venendosi in tal modo ad evitare l'eventuale indebito invio di corrispondenza in esenzione di tasse.

Si resta in attesa di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

(1) v. circ. 8 marzo 1928 n. 1107 pubblicata in cop. del N. 7 dell'anno corr.
'cont. 2.^a pag. cop.)

Parte II.

Diritto di fida — Incompetenza della G. P. A. a decidere sugli appelli avverso l'iscrizione nella matricola.

(Dec. 30 marzo 1928 della G. P. A. di Salerno. — Comune di Buccino. — Pres. Comm. Avv. Licata, relat. G. d'Alessio). (1)

Non potendo il tributo confondersi con il diritto di fida, la decisione delle controversie relative a tale diritto non può spettare, in grado di appello, alla G. P. A.; ma deve osservarsi il procedimento tracciato dal regolamento locale, di cui agli art. 178 e 217 n. 7 legge com. e prov..

Veduto gli appelli di 29 cittadini avverso le decisioni della Commissione per i tributi locali, circa l'iscrizione nella matricola per il pagamento del diritto di fida al Comune di Buccino;

Poichè, con gli art. 23 e 24 del R. d. 18 novembre 1923 n. 2538, (2) si provvede ad unificare per tutti i *tributi* comunali la procedura contenziosa amministrativa, per cui la decisione di ogni controversia relativa all'applicazione di tali tributi spetta in primo grado alla Commissione comunale ed in grado di appello alla G. P. A.;

Poichè il *diritto di fida* per l'uso del pascolo nei beni del Comune trae origine dalle disposizioni degli art. 188 a 191 della legge sull'Amministrazione Civile del Regno delle Due Sicilie 12 dicembre 1816;

Poichè, per l'art. 178 della legge com. e prov. può continuarsi tale uso mediante il pagamento di un *corrispettivo* ed in base ad un regolamento da approvarsi secondo la disposizione dell'art. 217 n. 7 della legge stessa;

Poichè, conseguentemente, il *tributo*, non potendo confondersi con il *diritto di fida*—secondo la dizione del legislatore del 1816—la decisione delle controversie relative a tale *diritto* non può spettare, in grado di appello, alla G. P. A.; ma deve osservarsi il procedimento tracciato dal regolamento del Comune;

Poichè detto regolamento, che, con espressione impropria, si qualifica: per la *tassa fida*—in data 6 Nov. 1925 vist. addì 28

(1) Con questa decisione, di cui è estensore il Chiar. Comm. D'Alessio, la G. P. A. ferma il principio importante di massima che non rientra nella sua competenza (ai sensi dell'art. 23 del R. D. 18 Nov. 1923 n. 2538) di decidere, in grado di appello, di controversie relative all'applicazione del diritto di fida, la cui natura è quello di corrispettivo e non di tributo comunale.

(2) v. B. A. anno 1924 pag. 73.

ottobre 1926 n. 33648, prescrive, con l'artic. 3, che, avverso la matricola, compilata dalla Giunta comunale, è ammesso il reclamo alla Commissione istituita per le *altre* tasse comunali e, con l'artic. 4, che, contro il ruolo, è ammesso il ricorso alla Giunta Municipale, solamente per errore materiale: tale è il sistema dei ricorsi consentito nella specie.

La Giunta

Dichiara la propria incompetenza a decidere sugli appelli predetti.

Rimborsi di spese sostenute dai Podestà per spese di viaggio od altro.

Il Corriere dei Comuni (n. 17 del 22 aprile 1928), al quesito rivoltagli dal Podestà di Prata P. U. « se per l'artic. 290 della legge c. e p. gli amministratori debbono astenersi dal prendere parte alle delib. riguardanti liti, contabilità loro proprie, può il Podestà liquidarsi e deliberarsi il pagamento del rimborso delle proprie spese sostenute per viaggi od altro a carico del comune che rappresenta » risponde che « mancando una precisa norma legislativa in proposito, tali spese devono essere liquidate da un Commissario prefettizio ».

Conveniamo col Corriere dei Comuni che la norma dell'art. 290 è in pieno vigore, ma dissentiamo allorchè egli fa rientrare nella dizione: *contabilità loro proprie* le spese che il Podestà sostiene per viaggio od altro nell'interesse del comune. Ciò per due ordini di considerazioni: la prima perchè nel merito di tali spese decide il Prefetto, cui va per l'approvazione la relativa deliberazione del Podestà, come già decideva sulle liquidazioni che sul riguardo venivano fatte dai Commissari Prefettizi e Regi con le loro deliberazioni; la seconda perchè, fatta astrazione dalle difficoltà delle continue sostituzioni di commissari prefettizi liquidatori ai Podestà, la sostituzione importerebbe un onere non indifferente alle stremate finanze dei Comuni.

Nella espressione « contabilità loro proprie » deve intendersi un vero e proprio conto, che può dar luogo a conflitti di interesse tra l'amministratore e il comune. Ora la liquidazione di diarie, preventivamente fissate dall'autorità governativa, il rimborso di spese di viaggio, i quali sono per lo più preventivamente autorizzati e le conseguenti spese effettive di soggiorno, non sono contabilità ai sensi dell'art. 290 della legge, ma semplici parcelle di rimborso, delle quali il vero liquidatore è il Prefetto, che approva la relativa deliberazione. R. R.

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

143. **Festa del fiore.** (C. P. S. 27 aprile 1928 n. 11258 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Come nello scorso anno, la organizzazione della « Festa del fiore » è demandata al Consorzio prov. antitubercolare.

S. E. il Capo del Governo vuole che « la cerimonia della giornata di propaganda antitubercolare e di vendita del simbolico fiore abbia vita e diffusione maggiore, così che la filantropica e civile manifestazione di solidarietà umana e sociale contro la grave malattia venga sempre più ad affermarsi e ad estendersi ».

La festa sarà celebrata la prima domenica di giugno, festa dello Statuto. Soltanto per i comuni della costiera amalfitana la celebrazione deve aver luogo la quarta domenica di giugno, osservando le istruzioni impartite con la circ. 27 maggio 1926 n. 11153 a suo tempo inviata ai comuni.

Raccomando di diminuire per quanto è possibile le spese di organizzazione, e di comunicare a suo tempo il risultato, segnalando la somma raccolta, le eventuali spese sostenute e il ricavo netto.

Per disposizione del Capo del Governo le somme raccolte debbono essere per intero rimesse al Consorzio prov. antitubercolare, non potendo essere destinate ad opere locali.

Il Prefetto — DE BIASE

Appalti, aste ecc.

Comune di Palomonte — *Appalto della riscossione del dazio di consumo per un quinquennio* — L'incanto sarà tenuto presso la sede del Comune, a candela vergine, in aumento del prezzo di lire 6500 annue. Ogni offerta non potrà essere inferiore lire 50. Cauzione provvisoria lire 1000, deposito per spese di asta lire 500. Capitolato ed atti visibili presso la Segreteria del Comune.

Il Podestà — A. Alfano

Concorsi.

Comune di Cava dei Tirreni — *Comandante e tre vigili.* — Concorso per titoli e per esami. Scadenza 20 giugno p. v. Stipendi lire 7.200 e 5.000 con cinque aumenti quadriennali del decimo, oltre

percentuale per caroviveri, 10 % su detti stipendi per annua indennità vestiaria, e concorso del 40 % nella spesa di prima vestizione, metà contravvenzioni agli agenti, 10 % sulla stessa al comandante. Documenti di rito e licenza elementare pei vigili, Ginnasiale, tecnica o di scuola inferiore di Commercio per Comandante. Nessun titolo di studio pei sottufficiali Esercito, Marina, M. V. S. N., Aeronautica, Milizia Forestale. Età 25 a 40 pel Comandante, 21 a 30 pei vigili. Nessun limite d'età per coloro che covrono posti simili presso altre Amm. comunali. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Podestà — Della Monica

Comune di Cava dei Tirreni — *Applicato di Segreteria* — Concorso per titoli e per esami. Scadenza 20 giugno p. v. — Età 18-30, nessun limite per coloro che trovansi in servizio presso Amm. comunali. Stipendio L. 5.500 con cinque aumenti quadriennali del decimo oltre percentuali per caroviveri. Documenti di rito. Licenza di scuola secondaria inferiore. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale

Il Podestà — Della Monica

Comune di Pagani — *Medico condotto* — Concorso per titoli, stipendio lire 6000 oltre 4 aumenti quadriennali del decimo. Scadenza presentazione domanda, documenti di rito e titoli 30 maggio 1928. Per chiarimenti rivolgersi all'ufficio di Segreteria.

Il Podestà — D.r Fazio

Comune di Pellezzano — *Custode del Cimitero* — Concorso per titoli, annuo salario lire 2400 al lordo R. M. e Monte Pensioni. Età 21 a 50, salvo eccezioni per provenienti da pubbliche amm. in pianta stabile. Domanda, documenti di rito, titoli, certificato passaggio dalla 3^a alla 4^a elementare, tassa di concorso lire 25, da presentarsi non oltre ore 12 del 15 giugno p. v. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria comunale.

Pellezzano 15 aprile 1928.

Il Podestà — D.r Raffaele Pastore

Comuni di Caggiano e Pertosa. — *Segretario Comunale consorziale.*

Il Podestà del Comune di Caggiano rende noto che il bando di concorso pubblicato sul Bollettino Amministrativo N. 11 dell' 11 - 20 aprile 1928, riflettente il posto di Segretario Comunale Consorziale pei Comuni di Caggiano e Pertosa, scadente il 5 corrente, è stato prorogato di un mese.

Caggiano, 4 maggio 1928. Anno VI.

Il Podestà — avv. Antonio Carrano



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

S. E. DE BIASE — PREFETTO DI SALERNO.

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

144. Regolamento sull'ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

145. Valore medio del bestiame agli effetti della tassa sul bestiame.

146. Applicazione tariffa telefonica agli Uffici gov. prov. com. ed opere pie.

147. Statistica delle macellazioni.

148. Riscossione dei contributi Istituto di Previdenza.

149. Denuncia di miniere e concessioni minerarie.

150. Borse di studio per gli aspiranti alla carriera magistrale.

151. Diritti esclusivi di pesca.

152. Costruzioni di cemento semplice ed armato.

153. Certificato sanitario di scorta dei prodotti alimentari d'origine animale diretti in Francia.

COPERTINA

Cont. Atti ufficiali R. Prefettura N. 152 a N. 153 — Appalti, aste ecc.—Concorsi. — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

152. **Costruzioni in cemento semplice ed armato.** (C. P. S. 28 aprile 1928 n. 16401 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Il R. decreto legge 4 settembre 1927. pubbl. nella Gazz. Uff. dell'11 novembre detto anno n. 2325, sanziona nuove norme obbligatorie per la costruzione di opere in cemento semplice ed armato.

In ottemperanza di tal decreto dispongo:

1. Le SS. LL. richiameranno subito, e con i mezzi più adatti allo scopo, l'attenzione degli enti e dei cittadini sulla assoluta obbligatorietà delle norme in discorso, anche da parte di quanti abbiano già, in corso di esecuzione, opere del genere, ai quali va data notifica per iscritto della necessità di attenersi ad esse.

2. Cureranno che, a norma dell'art. 4 della parte 2^a di detto decreto, i committenti opere del genere presentino a quest'ufficio il progetto dell'opera, in doppio esemplare, firmato dal committente e dal progettista, e con la indicazione del direttore dei lavori e dell'appaltatore, così come dovranno fare quanti avessero già in corso simili lavori, per averne la necessaria autorizzazione.

3. Cureranno che al termine dei lavori il committente presenti alla Prefettura il certificato di collaudo e attenderanno il benessere di quest'Ufficio prima di concedere l'uso o dichiarare l'abitabilità della costruzione.

4. Pretenderanno infine che ogni costruzione di cemento armato, da iniziarsi o in isviluppo, porti ben leggibile una tabella con l'indicazione dell'impresa costruttrice e dell'ingegnere direttore dei lavori.

Favoriscano darmi precisa assicurazione di adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

153. **Certificato sanitario di scorta dei prodotti alimentari d'origine animale diretti in Francia.** (C. P. S. 12 maggio 1928 n. 17826 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« La competente autorità Francese ha stabilito, con recente disposizione, che i prodotti di origine animale destinati all'alimentazione, per poter essere introdotti in Francia debbano essere accompagnati da regolare certificato veterinario attestante che i prodotti stessi provengono da animali sottoposti a visita veterinaria e riconosciuti sani, prima e dopo la macellazione, che non contengono alcuna sostanza antisettica e che sono stati preparati e confezionati seguendo tutte le esigenze dell'igiene alimentare;

S. E. Antonio De Biase

Prefetto di Salerno

Il Regime Fascista, ampliando i poteri del Prefetto ed elevandone il prestigio, secondo la nuova etica dello Stato veramente sovrano, ha trasformato completamente la istituzione del reggimento delle Provincie. Laddove nei vecchi regimi demo-liberali il Prefetto non era che uno strumento elettoralistico, a volta a volta padrone e schiavo delle masse, delle clientele, dei partiti, il Prefetto fascista invece è l'interprete ed esecutore della volontà centrale dello Stato, organata ai fini del superiore interesse e miglioramento morale e materiale della Nazione. Uno l'asse della ruota, molti i raggi concentrici, in maniera che il potere centrale abbia veramente la sua continuazione ideale nelle provincie a mezzo dei Prefetti che nelle provincie rappresentano l'autorità più alta.

Nella legge ideale dello Stato Fascista i Prefetti sono divenuti i collaboratori più diretti del Regime.

Certi di fare cosa gradita ai lettori, riportiamo in questa nostra pubblicazione, destinata ad essere conservata, l'articolo del *Mattino* del 10-11 corr. sulla figura e l'opera del nostro Prefetto, tratto dalla rivista *Italiani nel mondo*. E ricordiamo che S. E. De Biase, che è capo della nostra Provincia da circa due anni, ha potuto vedere realizzato, mercè il suo tatto e la sua abilità, quello che fermamente volle nell'assumerne il governo il 16 ottobre 1926 e cioè che (sono le parole del Suo messaggio diretto al Capi delle Ammin. dipendenti), **la provincia di Salerno doveva avere l'alto orgoglio di marciare fra i primissimi ranghi, all'ordine del Duce, verso le luminose mete della nostra stirpe immortale.** (1)

LA DIREZIONE

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 217.

In tal senso noi illustreremo l'opera di ognuno di essi.

E apriamo la serie di questa nuova rubrica con la figura del comm. dott. Antonio De Biase, Prefetto di Salerno, per un motivo di sentimento, anzi di campanile. Egli è della nostra terra di Basilicata.

Ed anche perchè nel quadro delle direttive fasciste impresse da Benito Mussolini alla missione del Prefetto nel nuovo Stato Italiano, il comm. De Biase ci appare come uno di quelli che, per struttura mentale, per taglio di carattere, per volontà ed energia, per passione e per preparazione, meglio tengono il posto di comando supremo nelle Provincie e più intensamente ed armoniosamente collaborano col potere centrale e con gli organi del Partito a imprimere il ritmo celere ed alacre, vivificatore della nuova epoca, in ogni parte del grande corpo della Nazione. Al dovere ed alla responsabilità egli ha consacrato intera la vita.

Interprete ed esecutore vigile, pronto, devoto del volere del Capo del Governo, il migliore elogio di S. E. A. De Biase sta nella sua opera. Alla quale basta accostarsi per avere precisa la sensazione della misura dell'uomo. E ad essa ci riportiamo, richiamandola sinteticamente con le parole più semplici.

*
* *

Antonio De Biase è nato nella dolce ed aspra e dura terra di Basilicata, in uno dei suoi comuni più prosperi e belli: Moliterno, che alla causa della indipendenza e della unità d'Italia ha legato l'ingegno e il sacrificio dei suoi figli migliori: bastano per tutti, Giacomo Racioppi e Petruccelli della Gattina.

Nel paese natio Antonio De Biase compì i corsi di scuole elementari. Seguendo poi la naturale vocazione del suo ingegno, seguì gli studi classici ed ultimò in solo sei anni i corsi di ginnasio e di liceo. A Roma, nella città eterna, studiò giurisprudenza all'Università, e vi si laureò svolgendo la tesi " Il Comune nelle sue origini storiche, politiche e amministrative „ che venne lodata dalla commissione esaminatrice e da essa data alle stampe.

Il giovane dottore non era, si può dire, ancora fuori dalle

soglie dell' Università , che subito concorse per quaranta posti di alunno di prima categoria nell' Amministrazione dell' Interno ed ebbe come sua prima destinazione Salerno.

Il suo tirocinio fu breve e proficuo. A ventitre anni era già R. Commissario di Giuliano di Roma, quindi Segretario alle Sottoprefetture di Matera e di Formia. Poco di poi, inviato R. Commissario nella città di Sessa Aurunca , vi svolse con grande tatto ed abilità una difficilissima missione di indole politica ed amministrativa , che gli valse il premio ambito della residenza di Napoli, dal 1901 al 1911.

Promosso per esame Consigliere di Prefettura , fu a Benevento, ed indi R. Commissario di Campi, nella Provincia di Teramo , ove lasciò orme permanenti della sua opera, costruendo in brevissimo tempo fontane, strade, ponti, che erano stati per oltre un sessantennio le aspirazioni insoddisfatte di quelle popolazioni.

A missione compiuta fu nominato Sottoprefetto di Alcamo, poscia di Palmi di Calabria, ove la proclamazione della nostra guerra di redenzione lo trovò assertore convinto e tenace del nostro buon diritto e dette tutte le forze della sua volontà e del suo ingegno per tenere saldo il morale delle popolazioni, alle quali, come presidente del Comitato di mobilitazione civile, recò grandi benefici, istituendo ricoveri per gli orfani di guerra, per gli invalidi, aprendo asili infantili, sussidiando largamente le famiglie dei combattenti.

In Calabria la sua azione diede largo impulso al Primo Prestito Nazionale di Guerra.

Trasferito alla Sottoprefettura di Gallipoli, punto sensibilissimo d' Italia, perchè colà affluivano tutti gli elementi civili, sbandati dalla guerra, dell' Albania, della Serbia, della Grecia, per imbarcarsi o sbarcarvi, tenne il comando con non comune senso di prestigio e decoro, anche di fronte ai rappresentanti militari dei nostri Alleati, che nei saloni della Sottoprefettura trovarono sempre larga e signorile ospitalità.

La stima delle alte Gerarchie del Governo per il comm. De

Biase divenne così grande, che, quando nel luglio 1919 gravi fatti di sangue funestarono Taranto, in conseguenza delle agitazioni del caro-viveri, e si ebbe bisogno di un Sottoprefetto di tatto e di energia eccezionali, egli fu inviato con poteri straordinari in quella città.

La trovò in istato di assedio: i poteri di polizia erano stati consegnati all'Autorità Militare Marittima. Tutti i negozi portavano la scritta a caratteri cubitali: « Le chiavi a disposizione del Segretario della Camera del Lavoro ». I sovversivi erano padroni di Taranto: la borghesia flaccida e tremebonda si era tappata in casa.

Il De Biase chiese ed ottenne dal Ministero dell'Interno la restituzione dei poteri di polizia: emanò un proclama che era un monito severo ed uno squillo di guerra per i sovversivi ed ordinò — come primo provvedimento — che tutti i carabinieri ed agenti di P. S. — ritirati dalla circolazione per misura della autorità militare marittima, riprendessero in pieno le loro funzioni e la loro dignità. In breve la città fu pacificata. Venti mesi il De Biase stette sulla breccia contro l'elemento turbolento e spesso scese in piazza a fianco della forza pubblica per vigilarne e stimolarne l'azione.

Impedì — rara avis — l'occupazione delle fabbriche nell'ottobre 1920 ed i cantieri navali " Franco Tosi " e " Salerni " per oltre due mesi furono occupati dalla polizia.

Tenne a battesimo nell'ottobre 1920 il primo Fascio di combattimento di tutta la bella terra d'Otranto — Segretario Politico il prof. Antonio Torro e ne volle l'intervento ufficiale nel primo corteo delle forze dell'ordine in Taranto, con a capo l'Ammiraglio Piazza, il Sindaco Delli Ponti e lui stesso, svoltosi in occasione del ritorno delle Bandiere del 48 e 49. Fucilieri, recatesi a Roma per rendere omaggio al Milite Ignoto.

Particolare degno della storia: uno degli aifieri di quei gloriosissimi vessilli era Francesco De Pinedo, che doveva diventare l'aquila d'Italia, amico di vecchia data del comm. De Biase.

Nel marzo 1921 egli fu promosso Vice - Prefetto ed inviato ad Avellino, ove rimase fedelmente per quattro anni e mezzo a fianco delle Gerarchie Fasciste nelle ore triste e nelle ore grigie. Designato dal Partito, tenne per tre anni l'amministrazione straordinaria di quella Provincia, lasciando colà orme magnifiche della sua opera di costruttore: il grande ponte sull'Avellino-Benevento; il Palazzo del Comando dei RR. CC. in Avellino; il Brefotrofio; la Sala di Maternità ed Infanzia; la sistemazione decorosa della biblioteca provinciale.

Il 16 maggio 1925 fu nominato Prefetto e mandato a Taranto, antico campo della sua battaglia vittoriosa, che nel frattempo era stata elevata per volontà del Duce a Capoluogo di Provincia. Diede colà vivo impulso alla soluzione dei problemi agricoli, alla irrigazione con le acque freatiche, e contribuì grandemente all'abbellimento e al decoro della città di Taranto, iniziando le pratiche per la costruzione del rettifilo dalla stazione centrale al Ponte Porta Napoli e sistemando la biblioteca comunale.

Dal 16 ottobre 1926 è Prefetto di Salerno — che è la terza Provincia del mezzogiorno d'Italia per estensione e per importanza politica, economica e sociale — assai stimato e ben voluto dalle popolazioni.

Propulsore instancabile del Prestito del Littorio, ottenne un risultato meraviglioso di sottoscrizioni — oltre 42 milioni — che collocò la Provincia di Salerno al 4.° posto fra le Provincie del Mezzogiorno e delle Isole. Il comm. De Biase si meritò per questo suo successo uno speciale plauso telegrafico di S. E. il Capo del Governo. Anche per la sottoscrizione delle "Ali alla Patria", egli è stato di una attività meravigliosa, raggiungendo il brillante risultato di L. 464,352.05, che mette la Provincia di Salerno fra le primissime del Regno, al punto di meritarsi il plauso di S. E. Mussolini, di S. E. Balbo e dell'Aero Club d'Italia.

In breve tempo il tatto e l'abilità del comm. De Biase hanno pacificato la Provincia di Salerno, ch'egli, al momento del suo

insediamento, trovò in pieno fermento, come quella che non aveva trovato ancora il suo assetto definitivo nel nuovo ordine del Fascismo. Ed oggi ha l'orgoglio, in completa armonia con le autorità provinciali del Partito, di presentare al Duce una provincia senza beghe, compatta, granitica nella compagine fascista, pronta a tutti gli appelli, risanata anche nelle vecchie consuetudini di clientelismo elettorale. Ed è veramente riuscito a dare una nuova fisionomia alla Provincia che gli è stata affidata dalla fiducia del Capo del Governo.

Notevole impulso il comm. De Biase ha dato ai lavori pubblici della Provincia ed all'abbellimento di Salerno. Basterà ricordare la Via Lungomare della città, delizioso arco sull'incantevole golfo, il brefotrofia, l'acquedotto sussidiario, la pavimentazione a sistema semipermanente della strada Vietri-Positano lungo la divina costiera di Amalfi, l'acquedotto di San Marzano sul Sarno e di S. Cipriano Picentino.

Tra le molte decorazioni il comm. De Biase è insignito della medaglia d'oro della Croce Rossa per la propaganda e di quella di argento al merito di guerra.

Tale, in breve riassunto, la figura e l'opera del comm. De Biase, strenuo ed abilissimo collaboratore del Regime; pure e fedele come sanno essere i nati all'ombra delle grandi e ferme montagne lucane.

N. F.

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

144. **Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, sull'ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono.** (R. D. 29 dicembre 1927 n. 2822 pubb. G. U. 7 marzo 1928 n. 69).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, sull'ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono; (1)

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 8 maggio 1927, n. 798, annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, sull'ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono.

Capo I.

Ordinamento del servizio di assistenza.

Art. 1. — L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, nell'esercizio del potere di controllo ad essa attribuito dall'art. 1 del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, cura che in ogni Provincia il servizio di assistenza dei fanciulli

(1) v. B. A. anno corr. pag. 161.

illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono sia organizzato e si svolga in conformità della deliberazione adottata, a norma dell'art. 2 del citato decreto, dall'Amministrazione incaricata di tale servizio, e venga, ove sia possibile, integrato in conformità dell'art. 4, ultimo comma, del decreto medesimo.

L'Opera nazionale, inoltre, accertate le condizioni delle singole Provincie, determina, d'accordo con l'Amministrazione provinciale, il numero delle sale di recezione da istituire in ciascuna di esse, per il temporaneo ricovero degli infanti da collocare a balatico esterno e di quelli restituiti dalle nutrici. In caso di dissenso, l'Opera nazionale ne riferisce al Ministro per l'interno per i suoi provvedimenti, sentito il Consiglio di Stato.

Per assicurare un'adeguata organizzazione del servizio d'assistenza, l'Opera nazionale può assumere, nei congrui casi, le iniziative previste dagli articoli 48 e 124 del regolamento 15 aprile 1926, n. 718.

Art. 2. — Nei casi previsti dall'art. 1, ultimo comma, del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, la richiesta di esonero totale o parziale dal servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono, è presentata dall'Amministrazione provinciale, con tutti i documenti giustificativi, all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'Infanzia.

L'Opera nazionale, compiuti gli opportuni accertamenti, dichiara, ove ne sia il caso, l'esonero totale, oppure stabilisce in quale misura l'Amministrazione richiedente debba completare il servizio.

In caso di contestazione tra l'Opera nazionale e l'Amministrazione provinciale decide il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 3. — La misura dei sussidi da corrispondere alle madri che allattino o allevino i rispettivi figli nell'interno del brefotrofo o a domicilio, e la misura dei compensi da assegnare alle nutrici mercenarie ed agli allevatori, nonchè il costo medio complessivo di assistenza e cura di ogni fanciullo assistito mediante il ricovero

nel brefotrofo o in altro istituto, è determinata, in sede di bilancio preventivo, previa intesa con la Giunta esecutiva delle Federazioni provinciali.

Il costo predetto dev'essere calcolato in base alle spese previste per l'alloggio, l'alimentazione, il rifornimento di vestiario e la cura di ogni fanciullo e ad una quota proporzionale delle spese generali di amministrazione e funzionamento dell'istituto.

Art. 4. — All'assistenza dei fanciulli di cui all'art. 4, lettera c), del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, deve, di regola, provvedere l'Amministrazione della provincia o quella che, in sua sostituzione, sia incaricata del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono, a norma dell'art. 1 del citato decreto, salvo il rimborso della relativa spesa da parte dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, quando si tratti di fanciulli ammessi all'assistenza dopo l'entrata in vigore del decreto ora citato, e salva all'Opera nazionale la facoltà di provvedere direttamente nei singoli casi per mezzo dei propri organi locali.

Non può essere richiesto il rimborso della spesa all'Opera nazionale, quando l'istituto che presta l'assistenza, in forza delle proprie norme statutarie o dei regolamenti provinciali, sia tenuto ad assistere gratuitamente i fanciulli illegittimi riconosciuti dalle rispettive madri.

Qualora però l'istituto in base agli statuti e regolamenti anzidetti debba provvedere soltanto in parte ai fanciulli suindicati, la spesa per la restante assistenza è a carico dell'Opera nazionale.

Art. 5. — Il rimborso della spesa per l'assistenza dei fanciulli di cui all'art. 4, lettera c), del R. decreto legge 8 maggio 1927, n. 798, è effettuato dall'Opera nazionale a semestri posticipati, nel mese di gennaio e nel mese di giugno di ciascun anno.

Ogni domanda di rimborso, presentata all'Opera predetta dall'Amministrazione incaricata del servizio di assistenza, deve essere corredata della contabilità della spesa effettivamente sostenuta per ciascuno dei fanciulli di cui nel precedente comma,

durante il semestre al quale la domanda si riferisce, e di un elenco nominativo dei fanciulli assistiti, nel quale siano indicati per ciascuno di essi la data del riconoscimento da parte della madre, la forma di assistenza adottata ed i motivi per i quali la madre sia stata eventualmente dispensata dall'allattamento.

Art. 6. — Il rimborso della spesa di assistenza, a termini dell'art. 5, secondo comma, del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, può essere richiesto alla Provincia di appartenenza della madre, soltanto quando la maternità risulti da un atto di riconoscimento o da una sentenza che dichiari la filiazione naturale, a norma degli articoli 181, 190 e seguenti del Codice civile, e quando inoltre non si tratti di un fanciullo assistito a carico dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

In mancanza di legale riconoscimento, resta salvo il divieto sancito dall'art. 9, penultimo comma, del citato decreto.

Art. 7. — Alle controversie fra Provincie, Comuni ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per il rimborso di spese di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono, sono applicabili le norme dell'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificato con l'art. 36 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.

(cont. prossimo fascicolo)

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

145. **Valore medio del bestiame agli effetti della tassa sul bestiame.** (C. P. S. 9 maggio 1928 n. 13622 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

La Giunta Prov. Amm. nella seduta del 4 maggio c. a., sentito il parere degli organi tecnici, ha determinato il valore medio del bestiame, a senso dell'art. 5 del R. D. L. 23 ottobre 1922 n. 1388, ed ai fini dell'applicazione della tassa sul bestiame, come segue:

Cavallo 2200, cavalla 1700, puledro 1200, puledra 1000, mulo 2200, mula 2200, muletto 1200, asino 500, asina 550, asinello 300,

bufalo 1200, bufala 1800, bufalotto 800, bufalotta 1000, bue 2000, toro stallino 2500, toro brado 1500, vacca stallina 1800, vacca brada 1400, vitelli 1000, becco 150, capra lattifera 140, capra di gregge 90, montone 120, pecora 80, verro 500, maiale 400.

Prego le SS. LL. tener presente detti valori medi ai fini di calcolare la tassa bestiame secondo l'aliquota approvata per ciascun Comune (1).

Il Prefetto—DE BIASE

146. **Applicazione tariffa telefonica agli Uffici governativi, prov., com. ed opere pie.** (C. P. S. 10 maggio 1928 n. 2543 al sig. Presidente Commissione Reale Provincia, ai Podestà e Commissari Prefettizi, ai Presidenti delle Istituzioni pubbliche di beneficenza della Provincia).

Con riferimento alla prec. circ. n. 1334 del 27 marzo 1927, inserita in copertina del n. 7 del Boll. Amm. anno 1927, ed in seguito a chiarimenti forniti dal Ministero delle Comunicazioni, Azienda di Stato per i servizi telefonici, si fa presente che in virtù del lodo arbitrale 3 febbraio 1927, anno V°, le Società telefoniche concessionarie di zona sono tenute a mantenere per il primo triennio di esercizio e cioè al 30 giugno 1928, in conformità dell'art. 46 delle Convenzioni, la situazione esistente, nei riguardi degli uffici governativi, prov., com. e delle opere pie, all'atto del trapasso della gestione telefonica (1° luglio 1925).

Per conseguenza le Società dovranno percepire dagli enti suddetti gli stessi canoni, che da essi si percepivano a quel momento.

Per quelli invece, fra i detti enti, che chiesero e ottennero il collegamento telefonico in epoca posteriore al 1° luglio 1925, devono applicarsi le tariffe contemplate dalle Convenzioni.

Il Prefetto — DE BIASE

(1) v. per gli opportuni confronti B. A. anno 1925 pag. 140.

147. **Statistica delle macellazioni.** (C. P. S. ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Per la esatta compilazione, con uniformità di indirizzo in tutti i Comuni della Provincia, del Mod. A per il rilevamento statistico delle carni macellate, con riferimento alla mia circ. n. 6887 pubbl. a pag. 88 del Bollettino Amm. del c. a. prego la S. V. d'invitare il personale incaricato costà della compilazione di detto Mod. a tener presenti le seguenti norme:

1.° La resa totale in Kg. a peso morto degli animali macellati deve essere indicata soltanto in una delle colonne 4, 8 o 12 e propriamente in quella corrispondente al sistema di sdaziamento in uso del Comune;

2.° Per resa totale a peso morto, per le finalità da conseguirsi nel presente rilevamento, deve intendersi il peso dei soli quarti degli animali macellati.

3.° Nella colonna 7 (o 11 a seconda i sistemi di sdaziamento in uso) deve essere espressa in cifra assoluta la differenza in Kg. tra il peso vivo totale ed il peso morto delle varie specie d'animali macellati;

4.° Se lo sdaziamento si pratica a peso vivo, la somma delle cifre espresse nelle colonne 7 e 8 deve corrispondere al totale peso vivo indicato nella colonna 5.

5.° Se lo sdaziamento si pratica a capo, la somma delle colonne 11 e 12 deve corrispondere al totale peso vivo indicato nella colonna 10.

6.° Debbono essere sempre riempite le caselle del modulo, riguardanti il consumo del pollame e della selvaggina e dei conigli, ricordando che i totali di dette caselle debbono essere riportati ai numeri 19 e 20 del quadro riassuntivo.

Qualora eccezionalmente nel Comune non si sia verificato consumo per uso pubblico o privato di carni di pollame, di selvaggina e di conigli, sarà apposta nelle caselle relative la seguente annotazione: « A seguito di diligenti indagini è stato accertato che nel Comune non si è verificato consumo di dette carni ».

7.° Deve essere sempre riempito il quadro riassuntivo del

modulo, riportandovi i totali generali delle colonne 4, 8, 12, 13, 14, 15 e quelli relativi al pollame, ecc.

8.° I moduli debbono essere sempre firmati dal veterinario o dall'ufficiale sanitario o da chi temporaneamente lo sostituisca.

9.° La statistica riguarda le macellazioni per uso pubblico e per uso privato, praticate nel Regno durante l'anno in corso, per cui spetta ai Comuni di provvedere alla compilazione del modulo per ciascuno dei mesi di gennaio a dicembre 1928. Detto modulo per i venturi mesi sarà trasmesso in Prefettura entro i primi giorni del mese successivo a quello cui si riferisce.

Con corrispondenza a parte ho disposto la restituzione ai Comuni, per le opportune correzioni, dei moduli relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile finora qui pervenuti, che risultano compilati con criteri differenti da quelli suindicati. Per venendo costà detti prospetti, prego la S. V. provvedere affinché, con le opportune correzioni, siano subito restituiti a quest'Ufficio.

Nel ricordare che con la suindicata circ. n. 6887 del 28 febbraio c. a., in relazione alla lettera del Ministero dell'Interno del 26 gennaio c. a. n. 24995 fu prospettata la necessità di curare la massima diligenza nella compilazione dei moduli, prego la S. V. di richiamare di nuovo l'attenzione dei compilatori dei moduli stessi su quanto è contenuto nella suindicata circ. e nella presente.

Il Prefetto — DE BIASE

148. **Riscossione dei contributi — Legge 29 marzo 1928 n. 632.** (C. Prefetto Salerno 14 maggio 1928 n. 17811 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Con recente disposizione della legge 29 marzo 1928 n. 632, pubbl. nella Gazz. Uff. del 12 aprile detto, n. 87, è stato elevato dal 4 al 6 % l'interesse di mora a carico degli enti debitori di contributi dovuti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione Generale della Cassa DD. e PP.

All'uopo la locale Intendenza di Finanza ha dato istruzioni ai dipendenti uffici perchè nei ruoli che passeranno in riscossione con scadenza posteriore al 27 aprile corrente anno, sia applicato, nella liquidazione degli interessi di mora, il nuovo tasso del 6 %.

La legge predetta dispone, inoltre, che gli elenchi dei debitori morosi siano compilati e trasmessi alla Direzione Generale non oltre il giorno 10 dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre. Pertanto gli elenchi stessi dovranno comprendere, da ora in poi, l'importo dei contributi scaduti e non pagati fino all'ultimo giorno dei mesi che precedono quelli suindicati.

Gli elenchi di debitori, che si sarebbero dovuti compilare alla fine del mese di aprile ed inviare ai primi del corr. mese di maggio alla Direzione Generale della Cassa DD. e PP. verranno invece compilati alla fine di maggio c.

Prego pertanto le SS. LL. di vigilare attentamente perchè i contributi predetti siano pagati in tempo utile per evitare ai Comuni l'onere dell'interesse di mora nella misura del 6^o/₁₀.

Il Prefetto — DE BIASE

149. Denuncia di miniere e concessioni minerarie. (C. P. S. 14 maggio 1928 n. 17149 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Come è noto, l'art. 60 del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443, che reca norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno, prescrive che entro un anno dalla pubblicazione del decreto stesso, 23 agosto 1927, debbono essere denunciate:

- a) le concessioni minerarie, siano esse perpetue o temporanee;
- b) le miniere in esercizio o abbandonate.

Approssimandosi la data della scadenza del termine per la denuncia, e cioè, il 23 agosto 1928, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei titolari di concessioni minerarie perpetue o temporanee, dei proprietari di miniere in esercizio o abbandonate e di quanti altri vi abbiano interesse, sulla necessità di procedere a tale denuncia entro il termine suddetto.

Le denunce devono essere redatte in carta bollata da L. 3,

dirette al Ministero dell'Economia Nazionale, Direzione Generale dell'Industria e delle Miniere, per il tramite del rispettivo Distretto Minerario, e corredate dai titoli comprovanti la disponibilità o la proprietà della miniera.

Date le gravi conseguenze che deriveranno dalla omessa denuncia entro il termine prestabilito, e cioè dalla decadenza da ogni diritto minerario, si prega la S. V. di voler dare la maggiore possibile diffusione alla presente circolare, in modo che essa sia portata a conoscenza di quanti possono avervi interesse.

La S. V. vorrà fare presente altresì che il detto termine ha carattere perentorio e che pertanto viene esclusa, fin d'ora, ogni possibilità di proroga.

Il Prefetto—DE BIASE

150. **Borse di studio per gli aspiranti alla carriera magistrale.** (C. P. S. 4 Maggio 1928 n. 2383 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia e al Sig. Presidente Commissione Reale Provincia Salerno).

E' certamente noto alle SS. LL., anche per la larga risonanza che il fatto ha avuto recentemente alla Camera dei Deputati e nella stampa, che nelle pubbliche scuole elementari vanno ormai progressivamente diminuendo gli insegnanti maschi, sicchè non è sempre possibile, e meno lo sarà nello immediato avvenire, affidare a maestri almeno le classi maschili superiori alla terza.

Non occorre insistere sulla gravità di tale fenomeno e sulle conseguenze che inevitabilmente ne deriveranno, per quel che riguarda la educazione e la formazione del carattere dei giovanetti che quelle classi frequentano. Il Governo e in particolar modo il Ministero della Pubblica Istruzione vivamente se ne preoccupano, ma, per il momento, non è possibile adottare provvedimenti di carattere generale, che valgano a risolvere in pieno l'assillante problema.

E' sembrato nelle attuali condizioni opportuno di favorire, almeno nei limiti del possibile, l'avviamento alla carriera magistrale di quei giovanetti, figli d'insegnanti primari, che per consuetudine di ambiente familiare meglio sono in grado di apprezzare la nobiltà dell'insegnamento elementare e ad esso si dedi-

cherebbero se scarsenza di mezzi non impedisse loro di intraprendere gli studi necessari.

L'On. Ministero agirà come meglio potrà in tal senso, ma ad integrarne gli sforzi occorre la valida ed efficace collaborazione delle SS. LL. che sarà tanto più fervida e pronta quanto più le SS. LL. medesime saranno convinte che il problema da risolvere non è soltanto scolastico, ma anche e soprattutto politico. La invocata collaborazione dovrebbe manifestarsi con l'istituzione da parte dei Comuni nonchè degli Enti, in particolar modo le Casse di Risparmio e le Banche, di almeno una borsa di studio a favore dei figli maschi degli insegnanti elementari del Comune, che intendano frequentare gli istituti magistrali. La tenuità della somma occorrente, non più di 3000 lire annue, e l'alto fine da raggiungere, che non potrà non essere convenientemente apprezzato, inducono a ritenere che il provvedimento auspicato sarà ben presto adottato dalla grandissima maggioranza dei Comuni, che avranno così data un'altra prova di attaccamento alla scuola e soprattutto al Regime.

Resto in attesa di conoscere le determinazioni che al riguardo saranno adottate.

Il Prefetto—DE BIASE

151. **Diritti esclusivi di pesca.** (C. P. S. 1° marzo 1928 n. 14594 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia)

Nel n. 9, in data 12 gennaio 1928, della Gazz. Uff. del Regno, è stato pubblicato il R. Decreto Legge 20 novembre 1927, n. 2525, che reca modificazioni alle disposizioni in vigore sulla pesca.

Fra le norme del R. D. Legge, prego la S. V. di volere particolarmente considerare quella dell'art. 1°, per la quale sono ritenute in termine le domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca su acque pubbliche iscritte in elenchi approvati e pubblicati entro il periodo decorrente dalla data di emanazione della legge 24 marzo 1921, n. 312, alla data di emanazione del medesimo decreto legge, purchè esse siano presentate entro 6 mesi da quest'ultima data; mentre per la presentazione delle domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca su acque dichiarate pubbliche posteriormente, è concesso un termine perentorio, a pena di decadenza, di 6 mesi dalla data di pubblicazione dei rispettivi elenchi nella Gazz. Uff. del Regno.

Il Prefetto — DE BIASE

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

Quantunque i prodotti alimentari d'origine animale, che si esportano dal nostro Paese, vengono, di regola, scortati da certificati veterinari analoghi a quelli richiesti dalle Autorità Francesi, si ritiene tuttavia necessario dare comunicazione di quanto sopra alle EE. LL. con preghiera di impartire al riguardo disposizioni ai dipendenti veterinari e di rendere del provvedimento edotti i Consigli Prov. dell'Economia, per opportuna norma degli esportatori interessati ».

Prego la S. V. di dare comunicazione di quanto sopra al veterinario od ai veterinari dipendenti da codesto Comune, con invito ad uniformarvisi all'occorrenza, nonchè agli esportatori interessati eventualmente residenti in codesto Comune.

Il Prefetto — DE BIASE

Appalti, aste ecc.

Comune di Calvanico. — *Vendita legname sezioni boschive Faragnito, Scampata Sopranaparte e Scampata Sottana del bosco Faggeto.* — Asta a schede segrete, da tenersi presso l'ufficio comunale l' 11 giugno c. a., in aumento base L. 68800. Offerte non inferiori L. 200. Deposito provvisorio L. 5000, cauz. def. decimo prezzo aggiudica. Per chiarimenti rivolgersi Ufficio comunale.

Il Podestà — Ansalone

Concorsi.

Comune di Ricigliano. — *Concorso ai posti di Messo-scrivano e Guardia campestre* — Scadenza 25 giugno p. — Paga annua L. 1900 suscettibile di 5 aumenti quadriennali del decimo. Indennità vestiaria di annue L. 190 per la guardia. — Età 21-45 pel messo scrivano e 21-35 per la guardia. — Documenti di rito. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Il Podestà — V. Pintozzi

Comune di S. Mauro la Bruca. — *Levatrice Condotta* — Concorso per titoli, stipendio annuo lordo lire 2000. Documenti di rito e diploma di abilitazione ostetricia. Termine presentazione domanda e documenti: 21 giugno 1928. Per chiarimenti rivolgersi segreteria Comune.

Il Podestà — Martuscelli

Comune di Centola. — *Applicato di Segreteria* — Concorso per titoli. Stipendio annuo lordo lire 2500. Termine presentazione domanda e documenti: 30 giugno 1928. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria Comune.

Il Podestà — Avv. G. Ciaccio

Publicazioni.

Un anno di vita sindacale. — 1927. V. dell'era fascista—Salerno
Tip. Spadafora.

E' il 3.^o fascicolo della « Collana sindacale » pubblicato dall'Ufficio provinciale di Salerno della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti e contiene l'esposizione dell'opera compiuta nel 1927, seguita da un'appendice contenente le nuove leggi corporative e le norme contabili e di tecnica sindacale.

Aprire il libro una bella prefazione del Prof. Cav. Grimaldi e la riuscita conferenza che egli tenne al teatro « Verdi » di Salerno il 28 settembre 1927 su « Sindacalismo e fascismo ». Seguono le notizie statistiche sull'organizzazione sindacalista nella Provincia nel 1927, con i raffronti all'anno precedente, dai quali apprendiamo che i lavoratori tesserati nel 1927 sono 21744 con un aumento di 6648 sui tesserati del 1926. Sono interessantissimi i ragguagli sull'opera degli ispettorati e sul contributo notevole che il Sindacalismo va apportando per la soluzione dei grandi problemi attinenti all'agricoltura e all'industria nelle provincie e che riguardano le questioni degli usi civici, del credito agrario, della produzione della lana, delle bonifiche, della edilizia. Succedono i ragguagli sulle riduzioni salariali, sull'attività dell'istituto provinciale del Patronato Nazionale, sulle istituzioni dopolavoristiche ed il libro si chiude con un capitolo sul programma del 1928, che il relatore riassume in una felice espressione « continuare ».

Lasciando agli organi competenti ogni apprezzamento sul funzionamento, organizzazione e sviluppo dei sindacati nel decorso anno, noi qui ci limitiamo a fare le nostre congratulazioni al Cav. Dino Andriani ed al Cav. Prof. Grimaldi per l'ottima e chiara pubblicazione, per la competenza con la quale sono trattati i vari argomenti di interesse delle nostre classi lavoratrici, e per lo spirito di entusiasmo, che aleggia in ogni pagina del volume, rispondente pienamente al motto di D'Annunzio posto a capo del libro « *Animus sufficit.* »





BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

154. Regolamento per l'esecuzione del R. D. 8 maggio 1927 n. 798 sull'ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi o esposti all'abbandono. (*Cont. e fine*).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

155. Formazioni delle liste elettorali.
156. Consiglio di disciplina per gl'impiegati comunali.
157. Uso del pungolo per spingere gli animali al macello.
158. Viabilità vicinale.
159. Incendi lungo le linee ferroviarie.
160. Atti di chiamata prodotti da connazionali all'estero: autenticazione.
161. Abburrattamento farine.
162. Estintori per incendio tipo « Milizia ».
163. Cooperative iscritte nei registri della Prefettura. Appalti.

COPERTINA

Cont. atti uff. R. Prefettura N. 159 a N. 163 — Appalti, aste ecc.—Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

159. **Incendi lungo le linee ferroviarie.** (Decreto Pref. Salerno n.° 15632 del 19 maggio 1928 ai Podestà della Provincia).

IL PREFETTO

Veduta la nota 20 aprile 1928 (Anno VI) del signor Capo del Compartimento delle Ferrovie dello Stato di Reggio C. relativa alla necessità di ingiungere ai proprietari interessati l'adozione di misure precauzionali atte ad impedire il verificarsi di incendi lungo le linee ferroviarie.

Attesochè tali incendi sono nelle maggior parte causati dalla inosservanza da parte dei proprietari latitanti delle prescrizioni di legge relative al divieto di mantenere depositi e cumuli di materie combustibili oltre i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni;

Visti gli articoli 71 e 237 della vigente legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2242—Alleg. F.

Ordina

1.° Allo scopo di impedire che nei terreni adiacenti alle linee ferroviarie di questa Provincia ed in conseguenza del naturale ed inevitabile lancio delle scintille si propaghino incendi per cause indipendenti dalle misure tecniche adottate dalla Ammin. delle Ferrovie, tutti i proprietari di terreni prossimi alle rotaie dovranno durante la stagione estiva tenere sgombre le loro terre fino a venti metri dal confine ferroviario da covoni di grano, erbe secche ed ogni altra materia combustibile.

2.° I proprietari ed affittuari dei terreni coltivati a cereali hanno l'obbligo di circoscrivere l'intero fondo appena mietuto con una presca (striscia di terreno solcata dall'aratro e completamente scevra di ristoppie) larga non meno di otto metri.

Eguale obbligo incombe ai proprietari ed affittuari di terreni incolti o tenuti a pascolo esistenti lungo le linee ferroviarie non appena per l'inoltrarsi della stagione le erbe ivi naturalmente nate si vanno seccando.

I proprietari e gli affittuari rimangono diffidati che saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza e per inosservanza della presente ordinanza, salvo sempre le altre comminatorie prescritte dalla citata legge.

Il Prefetto — DE BIASE

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

154. Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, sull'ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono. (1)

Capo II.

Istituti pubblici e privati di assistenza.

Art. 8. — I brefotrofi ed in genere tutti gli istituti pubblici e privati che, sotto qualsiasi denominazione, provvedano in modo principale all'assistenza dei fanciulli di cui nell'art. 4 del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, (2) sono sottoposti alla vigilanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, secondo le norme contenute negli articoli 5 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e 50, 51, 52 e 53 del regolamento 15 aprile 1926, n. 718.

Art. 9. — Gli istituti di cui nell'articolo precedente debbono aver sede in locali che dalle competenti autorità siano riconosciuti corrispondenti a tutte le esigenze dell'igiene e della edilizia sanitaria.

I brefotrofi e le case di ricezione, mantenute nelle Provincie prive di brefotrofi, debbono essere provvisti dei moderni mezzi e presidii per la diagnosi della sifilide e delle altre principali malattie infettive e disporre, oltre che dei locali per l'infermeria comune, anche di speciali reparti di contumacia e di isolamento per i bambini sospetti o infermi di malattie infettive a carattere contagioso, e di distinti reparti per la degenza dei bambini affetti da sifilide o oftalmie, provvisti di separati servizi ausiliari.

(1) vedi principio a pagina 183.

(2) v. B. A. anno corrente pag. 161.

Ove non siano istituiti laboratori interni che offrano tutte le necessarie garanzie tecniche, il direttore sanitario del brefotrofo o della casa di recezione deve valersi per gli accertamenti diagnostici di laboratori esterni ufficialmente autorizzati.

Per i casi in cui non sia possibile l'allattamento naturale esclusivo e si debba ricorrere all'allattamento misto o innaturale, i detti istituti debbono valersi di latte di sicura provenienza, provvedendo all'uopo, ciò che sia possibile, all'impianto ed al funzionamento di una vaccheria propria, o ricorrendo, in mancanza di tale impianto, ad una vaccheria sottoposta alla vigilanza dell'ufficiale sanitario del Comune.

Debbono, in ogni caso, provvedere all'impianto di una sezione per la razionale conservazione e pastorizzazione del latte, per la preparazione dei succedanei e per la conveniente pulitura dei poppatoi e dei recipienti di distribuzione.

Art. 10. — I brefotrofi mantenuti dalla Provincia sono gestiti dall'Amministrazione provinciale, la quale può affidare, nei limiti e con le cautele da stabilirsi nel regolamento organico dell'Istituto, l'esercizio delle sue funzioni amministrative ad uno o più dei propri membri, da scegliersi preferibilmente fra quelli che dimorino nel luogo ove l'istituto ha sede.

I membri delle Amministrazioni provinciali, incaricati della effettiva gestione dei brefotrofi, hanno facoltà di aggregarsi, con voto consultivo, persone che siano note per il loro interessamento all'assistenza della prima infanzia e per particolare competenza in questa materia.

I brefotrofi che hanno carattere di istituzione pubblica di beneficenza sono retti dalle speciali amministrazioni istituite dalle tavole di fondazione e dagli statuti regolarmente approvati.

Art. 11. — Il regolamento speciale, di cui all'art. 6, secondo comma, del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n.º 798, deve, in particolar modo, comprendere le disposizioni concernenti la nomina del personale tecnico sanitario, il numero delle nutrici in proporzione degli assistiti, gli orari di servizio e di libertà, l'assistenza dei lattanti e dei divezzi, i provvedimenti disciplinari da attribuirsi, secondo i casi, alla competenza del direttore sanitario o dell'Amministrazione.

Nel regolamento organico previsto nell'articolo citato debbono essere, fra l'altro, determinati il numero e le categorie del personale amministrativo e tecnico, i diritti ed i doveri dei vari impiegati e le responsabilità di ciascuno.

I detti regolamenti sono deliberati dall'Amministrazione provinciale o dalla Commissione amministrativa, secondo che trattisi di istituti provinciali o di istituzioni autonome, ed approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, la quale, prima di provvedere deve promuovere in merito il parere dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Art. 12. — Nei brefotrofi e nelle case di recezione il direttore sanitario soprintende, sotto la diretta dipendenza del presidente dell'istituto, all'organizzazione ed al funzionamento di tutti i servizi tecnico-sanitari e assistenziali, e, in ispecie, ai servizi che concernono l'ammissione dei fanciulli all'assistenza, l'allattamento, l'allevamento e il trattamento igienico-sanitario dei fanciulli assistiti e i rapporti assistenziali con le rispettive madri nei casi di riconoscimento, la disciplina dei medici, delle nutrici interne del personale di assistenza e vigilanza dei divezzi, la vigilanza sui fanciulli collocati a baliatico o in allevamento esterno, la statistica dell'assistenza.

Sui servizi di sua competenza il direttore sanitario riferisce direttamente al presidente dell'istituto, al quale fa le opportune proposte per il miglioramento dei servizi medesimi.

Ai servizi contabili amministrati provvede, sotto la dipendenza del presidente, l'ufficio di segreteria.

Art. 13. — Negli istituti pubblici, di cui all'art. 8 del presente regolamento, la nomina del direttore sanitario e dei medici ha luogo a norma dell'art. 195 del regolamento 15 aprile 1926, n.º 718, per concorso, e vien fatta rispettivamente dall'Amministrazione provinciale o da quella dell'istituto fra i primi tre classificati dalla Commissione di cui nell'articolo seguente.

Art. 14. — I concorsi per la nomina del direttore sanitario e dei medici negli istituti pubblici, di cui all'art. 8, debbono es-

sere fatti per titoli scientifici e pratici, e giudicati da una Commissione scelta dall'Amministrazione della provincia o dell'istituto e composta di tre membri, e cioè di un professore universitario ufficiale di pediatria, che sarà il presidente, di un direttore di brefotrofio e di un professore, anche libero docente, di ostetricia o igiene.

Art. 15. — Alle nutrici addette agli istituti di cui all'art. 8 sono applicabili tutte le norme in vigore per la tutela igienica del baliatico.

La direzione del servizio di assistenza interna deve essere affidata, sotto la dipendenza del direttore sanitario, ad una assistente sanitaria diplomata da una scuola di puericoltura, a norma dell'art. 69 del regolamento 15 aprile 1926, n. 718.

Il personale di vigilanza e quello di assistenza dei divezzi è scelto fra le donne che abbiano speciali attitudini ed adeguata preparazione, e possibilmente fra le diplomate delle predette scuole di puericoltura.

Art. 16. — I direttori dei brefotrofi, o direttamente o per mezzo dei medici dipendenti, provvedono ad impartire al personale di vigilanza e di assistenza le necessarie nozioni teoriche-pratiche di puericoltura.

L'Amministrazione, in seguito a richiesta del direttore sanitario, può istituire, previa l'autorizzazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia e previ i controlli di vigilanza e di tutela, se e quando occorrono, secondo le leggi organiche cui è sottoposto l'ente deliberante, speciali corsi di puericoltura, aperti ai medici e ad alunne esterne, con le norme di cui nel regolamento 15 aprile 1926, n. 718.

In caso di provvedimento negativo dall'Amministrazione provinciale, decide il Ministro per l'interno.

Capo III.

Ammissione degli illegittimi alla assistenza.

Art. 17. — La consegna diretta dell'infante all'istituto di assistenza o all'ufficio all'uopo incaricato, a norma dell'art. 7 del

R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, può essere fatta dalla madre, o dalla levatrice che abbia prestato l'assistenza durante il parto, o da qualsiasi altra persona.

La domanda di assistenza può anche essere fatta verbalmente all'atto della presentazione dell'infante.

Appena ricevuta la domanda, l'istituto o l'ufficio all'uopo incaricato deve provvedere all'assistenza, salvo ad accertare ulteriormente le condizioni dell'infante, ai sensi degli articoli 4 (lettere *a*, *b*, *c*) e 9 del decreto sopra citato, e a stabilire la competenza passiva della relativa spesa.

Art. 18. — Per la dimostrazione dello stato di povertà, ai sensi e agli effetti dell'art. 4 lettera *c*), del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, non è necessaria l'iscrizione della madre nell'elenco dei poveri del Comune.

Agli effetti del citato articolo, deve ritenersi in istato di povertà ogni madre nubile o vedova che si trovi nelle condizioni di cui nell'art. 121 (n. 1) del regolamento 15 aprile 1926, n. 718.

Tuttavia la madre che abbia riconosciuto il figlio illegittimo ammesso all'assistenza, quando dagli accertamenti disposti dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia risulti in grado di concorrere alle spese di mantenimento del fanciullo a carico dell'Opera nazionale, è tenuta a sostenere una quota di spesa, in misura ragguagliata alle sue condizioni economiche e non eccedente, in ogni caso, la metà dell'intera spesa.

Art. 19 — I bambini per i quali si chiede la pubblica assistenza sono immediatamente visitati dai sanitari del brefotrofio o della casa di recezione o dal medico addetto all'ufficio all'uopo incaricato, che rilasciano il certificato prescritto dall'art. 3 del regolamento 4 agosto 1918, n. 1395.

Nell'intervallo tra la presentazione al brefotrofio e la visita sanitaria da parte dei medici dell'istituto, i bambini sono trattati in apposite sale d'aspetto, distinte dagli altri locali del brefotrofio.

I bambini presentati al brefotrofio, se riconosciuti affetti da

malattie di carattere contagioso, vengono ricoverati nel reparto di isolamento; quelli che, pur non presentando sintomi certi di tali malattie, debbono, a giudizio dei sanitari, essere tenuti per un dato periodo di tempo in osservazione, sono tratti nelle sale di contumacia.

I bambini riconosciuti affetti da oftalmie o da sifilide sono accolti negli appositi reparti di isolamento di cui nel precedente articolo 9.

Art. 20. — Del provvedimento adottato a favore dei fanciulli di cui nell'art. 4, lettera c) del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, l'Amministrazione dell'istituto o l'ufficio incaricato di provvedere all'assistenza deve dar notizia, entro tre giorni, alla Federazione provinciale di cui all'art. 8 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277.

Qualora sia necessario, la detta Federazione può integrare il provvedimento con le forme di assistenza previste negli articoli 134, 135, 136, 138 e 139 del regolamento 15 aprile 1926, n. 718.

In tutti i casi nei quali all'assistenza dei fanciulli di cui nel primo comma del presente articolo provvedano direttamente gli organi dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, i singoli provvedimenti debbono essere di volta in volta notificati dagli organi medesimi all'Opera nazionale e all'Amministrazione incaricata, nella Provincia, del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono.

Capo IV.

Indagini sulla maternità.

Art. 21. — Le indagini per l'accertamento della maternità, ai sensi dell'art. 9 del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, debbono essere possibilmente compiute per mezzo di ispettori sanitari o di apposite assistenti visitatrici di comprovata serietà e riservatezza.

Art. 22. — Agli effetti dell'accertamento di cui nell'articolo precedente, si deve cautamente e con ogni possibile delicatezza interrogare la persona che presenta l'infante ed, occorrendo,

svolgere verso di essa una paziente opera di persuasione, per indurla a fornire tutte quelle notizie che valgono ad identificare la genitrice dell'infante medesimo, facendole presenti gli scopi ai quali tende la ricerca, la sua utilità e l'obbligo, per gli organi dell'assistenza, di tenere segreto l'esito delle indagini.

Nei casi in cui riesca possibile identificare la levatrice e il medico che hanno prestato assistenza durante il parto alla madre dell'infante, le persone incaricate delle indagini, a termini dell'art. 21, devono procedere al loro interrogatorio, allo scopo di accertare le condizioni sanitarie della puerpera.

Art. 23. — Nei riguardi degli infanti nati negli istituti di maternità od altri pubblici istituti ospedalieri, le indagini di cui all'art. 21, da condursi analogamente al disposto dell'art. 22, saranno più specialmente preordinate presso i detti istituti. All'uopo l'amministrazione incaricata del servizio di assistenza degli illegittimi deve prendere preventivi speciali accordi con le amministrazioni degli istituti di maternità e di quelli ospedalieri.

Per l'accertamento della maternità degli infanti abbandonati o rinvenuti in luoghi pubblici, si dovrà attendere il compimento delle indagini dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità giudiziaria, per avvalersene nei limiti consentiti dalle leggi.

Art. 24. — Le indagini per la ricerca della maternità, a termini degli articoli 22 e 23, si faranno di preferenza verbalmente. I risultati di tali indagini saranno registrati solo in quanto si riferiscano direttamente o indirettamente allo stato fisiologico e patologico del neonato, senza riferimento alle generalità della madre.

Qualora le indagini debbano essere fatte per iscritto, le carte relative dovranno conservarsi in piego sugellato, con le firme di due componenti del Consiglio di amministrazione dell'istituto e di due impiegati dell'ufficio che attende al servizio di recezione.

Art. 25. — Alla madre che abbia riconosciuto il figlio affidato alla pubblica assistenza, o ne abbia ottenuto la legittimazione per

decreto Reale, è corrisposto un premio, e, ove essa allevi il figlio riconosciuto o legittimato, le spetta, se povera, un congruo sussidio.

Il sussidio sarà ridotto, sospeso o soppresso, se la madre cessi di essere povera e di allattare il bambino quando ne sia fisicamente idonea, o non appresti le necessarie cure al figlio.

Art. 26. — In caso di riconoscimento la madre ha diritto di essere informata del nome e della residenza della nutrice, qualora il bambino sia stato collocato a baliatico esterno, per poter provvedere al ritiro del proprio figlio.

L'amministrazione dell'istituto può comunicare l'indirizzo dell'infante anche alla madre od al padre che, pur non avendolo riconosciuto, diano fondata speranza di volerlo riconoscere e ritirarlo in un certo periodo di tempo da determinarsi dall'amministrazione stessa, secondo le condizioni della persona che promette il riconoscimento.

Capo V.

Norme per l'allattamento e l'allevamento dei fanciulli ammessi alla pubblica assistenza.

Art. 27. — La Direzione sanitaria dell'istituto ricoverante deve, di regola, affidare il bambino, per l'allattamento, alla madre quando questa sia nubile o vedova.

Ove la madre non ne faccia richiesta spontaneamente, la Direzione stessa o l'ufficio incaricato del servizio di recezione debbono fare attive pratiche, nei modi che ritengano più cauti, per indurla ad allattare il bambino.

Non è ammesso l'allattamento materno, quando la madre sia riconosciuta fisicamente incapace di allattare, o quando si oppongano ragioni d'indole igienico-sanitaria, concernenti la madre o il bambino, oppure gravi motivi di ordine morale.

Art. 28. — L'allattamento materno può essere fatto nell'interno del brefotrofo o a domicilio della madre.

Nel primo caso la madre è ammessa ad un congruo trattamento, il quale è adeguato a quello stabilito per le nutrici interne

dell'istituto, qualora essa allatti, oltre al proprio, anche un altro bambino.

Nel secondo caso la madre sottoscrive l'atto di consegna del bambino come nutrice e riceve un corredo per il lattante ed un sussidio mensile, o le forme di assistenza previste dagli art. 133 e seguenti del regolamento 15 aprile 1926, n. 718. A tal uopo la Direzione del servizio di assistenza degli illegittimi deve prendere gli opportuni accordi con i Comitati di patronato di cui nel citato regolamento, o con la Federazione provinciale di cui all'art. 8 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277.

Art. 29. — Qualora non possano essere allattati dalla madre, i bambini immuni da malattie contagiose debbono essere di regola affidati, per l'allattamento naturale, alle nutrici.

Nel caso in cui il numero delle nutrici sia sproporzionato a quello dei bambini da allattare, si può ricorrere allo allattamento misto.

L'allattamento artificiale in modo permanente deve essere limitato ai bambini infetti o sospetti di sifilide, o di altra malattia contagiosa, per i quali non sia possibile l'allattamento materno o con nutrici sifilitiche.

Le modalità per l'allattamento sono stabilite nel regolamento di cui all'art. 11.

Art. 30. — Quando non sia possibile l'allattamento interno, i bambini debbono essere di regola affidati, per l'allattamento, a nutrici esterne abitanti in campagna, autorizzate ad esercitare il baliatico, a norma dell'art. 1 del regolamento 4 agosto 1918, n.° 1395, e dell'art. 180 del regolamento 15 aprile 1926, n. 718.

Alle nutrici esterne saranno corrisposti un corredo per l'infante e un compenso mensile e verranno applicate le norme in vigore per la tutela igienica del baliatico.

In mancanza di nutrici esterne, l'allattamento è fatto da nutrici interne nell'istituto.

Art. 31. — Ai bambini ai quali, durante il periodo di allattamento, venga a mancare l'alimentazione naturale materna sono applicate le norme di cui nei precedenti articoli 29 e 30.

Art. 32. — Trascorso il periodo di allattamento ritenuto necessario dal direttore sanitario dell'istituto, il bambino può essere trattenuto o ritirato dalla madre, che riceve in tali casi un sussidio mensile sino al compimento del periodo di assistenza di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798.

I divezzi, che non vengano ritenuti o ritirati dalle madri, sono di regola ricoverati, sino al terzo anno di età, in un distinto reparto del brefotrofio o in altri istituti, a cura del brefotrofio stesso, e allevati da apposito personale femminile che abbia seguito corsi di puericoltura.

Dopo il terzo anno, i fanciulli sono preferibilmente collocati in idonei istituti, tenuto conto delle designazioni fatte dalla giunta esecutiva della Federazione Provinciale, a norma dell'art. 94 del Regolamento 15 aprile 1926, n. 718.

Qualora non siano possibili le predette norme di assistenza, i fanciulli vengono affidati ad allevatori esterni, possibilmente abitanti in campagna, che hanno diritto ad una congrua retribuzione.

Solo quando non possa essere collocato presso la madre o la nutrice, il divezzo può essere affidato, per l'allevamento esterno, ad altra persona.

Art. 33. — Chiunque intenda assumere l'allevamento di un divezzo deve dimostrare di avere costantemente serbato buona condotta morale e civile e di disporre di un'abitazione conveniente e igienica e di mezzi economici sufficienti per provvedere al mantenimento del bambino ed al suo avviamento ad un mestiere o ad un'arte.

L'allevatore, che abbia ricevuto in consegna un divezzo, deve considerarlo e trattarlo come proprio figlio e deve obbligarsi a non affidarlo ad altri senza l'autorizzazione del brefotrofio, sottoponendosi, in caso di non osservanza, al rimborso delle retribuzioni ricevute ed a rispondere dei danni recati al bambino.

Art. 34. — Alle nutrici esterne e agli allevatori dei fanciulli illegittimi ammessi all'assistenza a norma del R. decreto-legge

8 maggio 1927, n. 798, sono applicabili le disposizioni contenute negli art. 18 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e 189 del regolamento 15 aprile 1926, n. 718, per quanto riguarda l'obbligo di notificare al locale Comitato di patronato l'assunzione dell'allattamento o all'allevamento di un fanciullo, il cambiamento di residenza ed eventualmente la morte o il ritiro del fanciullo.

Art. 35. — Qualora esista in un Comune un asilo infantile, i divezzi che abbiano compiuto il terzo anno di età debbono esservi inviati, a cura del brefotrofo o dell'allevatore.

I fanciulli, tanto se ricoverati nei brefotrofi, quanto se collocati presso allevatori esterni, debbono frequentare, quando abbiano raggiunto l'età prescritta, i corsi di insegnamento primario e popolare e possibilmente quelli professionali.

Art. 36. — L'Amministrazione incaricata del servizio di assistenza degli illegittimi deve prendere accordi con gli istituti che provvedono alla cura marina o montana dei bambini affetti da gracilità, rachitide, scrofolo, forme tubercolari cutanee e simili, per inviarvi quei bambini che, per le loro condizioni sanitarie, abbiano bisogno della detta cura.

Capo VI.

Vigilanza sui fanciulli collocati a baliatico o in allevamento esterno.

Art. 37. — Agli effetti dell'assistenza sanitaria prevista dall'art. 14 del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, il collocamento di un fanciullo a baliatico o in allevamento esterno deve essere immediatamente notificato, secondo i casi, a cura dell'istituto assistenziale o dell'organo dell'Opera nazionale che provvede all'assistenza del fanciullo, al podestà del Comune in cui viene effettuato il collocamento medesimo.

Salvo il caso di malattia, la visita sanitaria dei medici condotti è almeno mensile per i tattanti e le rispettive nutrici, bimestrale per i divezzi al terzo anno di età e quadrimestrale per i fanciulli dal quarto anno al quattordicesimo anno di età.

Art. 38. — Quando la nutrice non sia più in grado di continuare l'allattamento, o trascuri il buon governo del bambino,

oppure essa o il bambino presentino sintomi, anche sospetti, di sifilide, il medico condotto ne avverte immediatamente il locale Comitato di patronato e la direzione del brefotrofo, o della casa di recezione, che provvedono, in via di urgenza, al ritiro del bambino e, secondo i casi, al suo collocamento presso altra nutrice, od al suo allattamento artificiale, salvi i definitivi provvedimenti della detta direzione.

Art. 39. — Qualora un fanciullo sia allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone che per negligenza, immoralità, ignoranza o cattiva condotta o per altri motivi siano incapaci di provvedere alla sua educazione e istruzione o che lo maltrattino o sfruttino a scopo di lavoro o l'abbandonino al vagabondaggio, i patroni e gli ispettori di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, richiedendo, ove occorra, l'assistenza delle autorità di pubblica sicurezza, debbono provvedere al suo ritiro e al suo eventuale ricollocamento presso altra famiglia, informandone la direzione del brefotrofo o della casa di recezione.

Uguale provvedimento debbono adottare i patroni e gli ispettori predetti, quando le nutrici e gli allevatori si oppongano, senza giustificati motivi, alle loro visite, salvo l'applicazione a carico delle nutrici e degli allevatori delle pene previste nel Codice penale nei casi di abuso dei mezzi di correzione o di maltrattamenti verso i fanciulli, e nei casi di violenze o minacce verso i patroni e ispettori.

Art. 40. — I medici condotti che non adempiano agli obblighi o trascurino gli adempimenti prescritti dagli articoli precedenti sono passibili delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari sull'assistenza medico-chirurgica.

Art. 41. — Sono abrogate le disposizioni di statuti o di regolamenti contrarie a quelle del presente regolamento, il quale entrerà in vigore nel trentesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Entro sei mesi da tale pubblicazione, le Amministrazioni

provinciali e quelle dei brefotrofi autonomi e delle istituzioni di cui all'art. 8 dovranno procedere alla revisione dei rispettivi statuti e regolamenti ed al riordinamento dei servizi di assistenza, per renderli conformi alle disposizioni comprese negli articoli precedenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno

MUSSOLINI.

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

155. **Formazione delle liste elettorali.** (Circolare Prefetto di Salerno del 26 maggio 1928 n. 20603 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Essendo avvenuta nella Gazz. Uff. del 21 corr. n. 118 la pubblicazione della legge sulla riforma della Rappresentanza politica, è necessario che siano iniziate subito gli atti preparatori per la formazione delle liste elettorali, le quali, per mutato criterio fondamentale della riforma, debbono essere fatte interamente *ex novo*, potendo le vecchie liste finora in vigore essere utilizzate soltanto come guida. Con riserva di comunicare quanto prima le norme particolari per la fissazione dei termini legali per la formazione delle nuove liste, dispongo che codesto Ufficio municipale inizi subito la formazione dell'elenco previsto dall'art. 8 T. U. 1926, modificato con l'art. 10 della nuova legge, comprendendovi coloro che hanno compiuto o compiono entro 31 corr. il 21° anno, oppure il 18° se ammogliati con prole, e che siano compresi nel registro della popolazione stabile del Comune e vi abbiano la residenza. Lo adempimento predetto dovrà essere terminato entro il 30 giugno prossimo. Attendo assicurazione di adempimento entro 10 giugno assicurazione telegrafica che il lavoro è stato iniziato e che volge verso la metà del compimento. Raccomando personalmente alla S. V. massima diligenza e puntualità.

Il Prefetto — DE BIASE

156. **Consiglio di disciplina per gli impiegati comunali.** (C. P. S. n. 19340 del 23 maggio 1928 al Podestà della Provincia).

A termini dell' art. 101 del reg. 12 febbraio 1911, per la esecuzione della legge com. e prov., essendo scaduti, col 31 dicembre 1927, di carica i due segretari effettivi e i due segretari supplenti facenti parte del Consiglio di disciplina per gli impiegati comunali, occorrerà provvedere entro il 30 giugno p. v. per le elezioni dei nuovi rappresentanti.

All' uopo entro il predetto termine la S. V. vorrà trasmettere le schede, ciascuna in busta chiusa, contenente la designazione fatta dai singoli impiegati in pianta stabile di codesto Ufficio, accompagnandolo con l' elenco degli impiegati che non abbiano preso parte alla votazione.

Inoltre la S. V. vorrà farmi tenere nello stesso termine, riempito delle notizie richieste, un prospetto contenente le seguenti indicazioni:

- a) Denominazione del Comune;
- b) Cognome e nome degli impiegati di segreteria in pianta stabile;
- c) Qualifica;
- d) Data della delib. di nomina.

Attendo subito un cenno di ricevuta della presente.

Il Profetto — DE BIASE

157. **Uso del pungolo per spingere gli animali al macello.** (C. P. S. 7 Maggio 1928 n. 2156 ai Podestà e Commissari Prefettizi e per conoscenza e norma: al sig. Questore, al Comando delle Divisioni Interna ed Esterna dei RR. CC. ed al Veterinario Provinciale).

Risulta al Ministero che in alcune città è invalso l' uso di spingere col pungolo gli animali al macello, e che, a causa delle punture prodotte dall'acuminato strumento, la pelle, che non ha tempo di cicatrizzarsi, dato che l'animale viene subito abbattuto, subisce un deprezzamento rilevante, stimato dal 15 al 50 % del suo valore.

Non occorre mettere in rilievo come l'uso del pungolo, mentre

costituisce atto inutile, deplorabile e crudele, si risolve in danno per l'economia nazionale, diminuendo od annullando il valore di un importante prodotto.

E' intendimento pertanto del Ministero che le Autorità vigilino perchè il trasporto o l'invio degli animali al macello non abbia luogo con sistemi che importino strazio o sevizie, e, in particolare, che sia vietato l'uso del pungolo, che cade sotto le sanzioni dell'art. 1 della legge 12 giugno 1913, n. 611.

Le SS. LL. vorranno quindi impartire analoghe disposizioni avvertendo che ogni trasgressione dovrà essere severamente repressa, procedendosi ai sensi degli art. 1 della citata legge e 491 del codice penale.

Il Prefetto — DE BIASE

158. **Viabilità vicinale.** (C. P. S. del 22 maggio 1928 n. 20171 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Mentre il Governo Nazionale provvede a dare assetto alle strade di grande comunicazione, non sfugge al Governo stesso la necessità di pensare alle sorti della viabilità minore e più specialmente delle *strade vicinali*, per le quali l'assoluto abbandono, verificatosi nell'ultimo decennio, rende il problema ogni giorno più urgente.

Peraltro, mentre viene riconosciuta la impossibilità di addossare ai Comuni l'onere del ripristino e della manutenzione delle cennate strade, in vista delle condizioni finanziarie in cui generalmente esse versano, non appare giustificato un intervento dello Stato oltre i limiti segnati dal D. L. 1° settembre 1918, n. 1446.

Il Governo è quindi venuto nella determinazione di studiare nuove precise disposizioni di legge, le quali, tralasciando di imporre, come si era nel passato proposto, oneri ai piccoli Comuni che non potrebbero sopportarli, trasferiscano su tutti gli effettivi utenti delle strade vicinali gli oneri della manutenzione delle strade stesse, congegnando la costituzione di Comitati o Consorzi obbligatori e la esazione dei contributi in modo da evitare complicate formalità od ingiuste evasioni.

E poichè, evidentemente, non è la sola questione della ma-

nutenzione delle strade vicinali esistenti, che preoccupa il Governo in questo momento in cui tutti i problemi di valorizzazione della terra stanno in primo piano, ma anche quella della costruzione di adeguati mezzi di viabilità nelle regioni agricole che più ne hanno bisogno, è necessario raccogliere alcuni concreti dati sull'argomento, che possano servire ad un utile riesame del problema con criteri differenti da quelli fin'oggi studiati e formulati in varii disegni di legge, rimasti senza seguito.

A tal fine è urgente accertare, in via preliminare, la effettiva consistenza di questa forma di viabilità in funzione anche degli altri mezzi di comunicazione esistenti, mediante un *censimento* presso ciascun *Comune di tutte le strade vicinali soggette a pubblico transito*; censimento fin'oggi mai tentato.

Pertanto le SS. LL. dovranno far tenere a questa Prefettura, *non oltre il 1.º luglio p. v.*, un esatto ed accurato elenco contenente l'indicazione delle *strade vicinali soggette a pubblico transito*, indicando la *rispettiva lunghezza e larghezza, se carreggiabili, mulattiere o pedonali, lo stato di conservazione, la data di costituzione del Consorzio, l'importo globale delle quote di contributo*, facendo inoltre rilevare se i detti *Consorzi funzionino o meno regolarmente*.

Nello stesso elenco le SS. LL. dovranno indicare, *a parte*, quali delle esistenti *strade comunali potrebbero essere radiate dall'elenco delle strade comunali*, perchè non più rispondenti alle prescrizioni di legge, e quindi *trasferite nel numero delle vicinali*, con evidente vantaggio dei bilanci comunali.

Inoltre dovranno segnalare tutti i casi particolari che loro risultino di *strade vicinali non soggette a pubblico transito*, ma tuttavia rivestenti *grande utilità per lo sfruttamento collettivo dei fondi e per le quali si ravvisasse necessaria la costituzione di appositi Consorzi*.

E' superfluo fare presente alle SS. LL. l'importanza che il Ministero ammette alle cennate indagini, dalle quali il Governo spera trarre motivo per regolare su nuove basi tutta la materia della viabilità rurale.

Per ciò raccomando vivamente la *massima precisione e puntualità* nella compilazione e nella spedizione dell'elenco.

Gradirò frattanto un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

160. **Atti di chiamata prodotti da connazionali all' Estero. Autenticazione.** (C. P. S. 20 maggio 1928 n. 2711 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

In base a disposizioni emanate dal Ministero degli Affari Esteri, a corredo degli atti di chiamata prodotti da connazionali all'estero, debbono essere allegati documenti attestanti il grado di parentela che lega il chiamante al chiamato.

Tali documenti, se provenienti dall'Italia, debbono essere autenticati dal Prefetto e dal Ministero degli Affari Esteri.

Ora, nonostante tali disposizioni, si verifica che molti Podestà continuano a rilasciare gli accennati documenti senza farli munire delle prescritte autenticazioni; ciò che determina giuste proteste da parte degli interessati, ai quali da tale inadempienza deriva il danno della inefficacia dei loro atti di chiamata.

Ad evitare che per l'avvenire abbiano ancora a verificarsi inconvenienti del genere, richiamo su quanto precede l'attenzione delle SS. LL., con invito a dare opportune istruzioni ai dipendenti uffici di Segreteria.

Il Prefetto — DE BIASE

161. **Abburattamento farine.** (C. P. S. 26 maggio 1928 n. 20610 al Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Avvertesi che l'abburattamento delle farine all'82 per cento, di cui mia circ. pubbl. in copertina del n. 11 del Bollettino Amm. c. a. concerne i grani di peso kg. 74 ad ettolitro. Per i grani superiori il tasso di abburattamento dovrà, in relazione all'art. 1° del R. Decreto legge 13 agosto 1926 n. 1448 (1) essere proporzionalmente aumentato.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

162. **Estintori per incendio tipo « Milizia ...** (C. P. S. 25 maggio 1928 n. 2818 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Risulta al Ministero che il « Comitato nazionale per la difesa contro il fuoco » (con sede a Milano, Via Cirene, n. 4) continua a rivolgersi anche con recente circolare ai Podestà dei Comuni, ove non esistono corpi pompieristici, dichiarandosi incaricato di provvedere i Comuni stessi di estintori per incendio del tipo denominato « Milizia », per dotazione di appositi nuclei della locale Milizia Volontaria, che dovrebbero essere adibiti alle funzioni di vigili del fuoco. Tali estintori dovrebbero, secondo le vedute del menzionato Comitato, essere acquistati a spese dei Comuni ovvero mediante fondi raccolti per sottoscrizione fra i cittadini.

Avverto le SS. LL. che il Comando Generale della M. V. S. N. non ha accordato alcun patrocinio alla iniziativa in parola e che il Ministero ha dato disposizioni perchè essa non venga assecondata: per la qual cosa da parte di questo ufficio sarà negata l'approvazione alle deliberazioni per spese di acquisto dei cennati estintori.

Il Prefetto — DE BIASE

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 198.

163. **Cooperative iscritte nei registri della Prefettura — Appalti.** (C. P. S. 26 maggio 1928 n. 20920 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Prego la S. V. di voler disporre che agli appalti di lavori di costruzione e di manutenzione di forniture ecc. da effettuarsi a licitazione privata siano invitate anche le Cooperative di produzione e lavoro iscritte nei registri della Prefettura, ai sensi e per gli effetti della legge 12 maggio 1904 n. 178 e del regolamento 12 febbraio 1911 n. 278.

Tali Cooperative sono le seguenti:

Eboli — Società Anonima Cooperativa di produzione e lavoro — Società di lavoro edilizio, idraulico stradale.

Salerno — Società Cooperativa « Fratellanza Ex Combattenti; id. « La Vittoria »; id. « Edilizia Moderna »; id. « Nuova Italia ».

Roccapiemonte — Società Cooperativa « Muraria ».

Sarno — Società Cooperativa edilizia « Dino Andriani ».

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

Appalti, aste ecc.

Comune di Palomonte — *Appalto dazio consumo.* — Si rende di pubblica ragione che, essendosi nel giorno 26 maggio 1928 a. VI sperimentati i pubblici incanti per l'appalto del dazio consumo comunale, come da precedente avviso d'asta, venne fatta provvisoria aggiudicazione al Signor Grisi Francesco fu Nicola pel prezzo annuo di lire seimilasettecento.

I fatali per l'aumento del ventesimo sul predetto prezzo di aggiudicazione provvisoria scadranno il giorno 11 giugno 1928 a. VI, alle ore 12 antimeridiane. L'offerta di aumento dovrà essere presentata alla Segreteria Comunale accompagnata dai documenti e dalla prova dell'eseguito deposito prescritto dall'avviso d'asta.

Palomonte 27 maggio 1928.

Il Podestà — Alfano

Concorsi.

Comune di Castelcivita. — *Segretario Comunale.* — Concorso per titoli: stipendio lire 5500 al lordo delle ritenute di R. M. e Cassa Previdenza, aumentabile di un decimo ogni quattro anni e per 5 quadrienni. Domanda, diploma di abilitazione funzioni segretario comunale, titoli, tassa concorso lire 50,15 da inviarsi Segreteria Comune non oltre 30 giugno 1928. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Commissario Prefettizio—Avv. G. Poti

Comune di Sassano. — *Applicato di Segreteria* — Concorso per titoli, Stipendio annuo lire 3600 lordo ritenute, oltre cinque aumenti quadriennali del decimo. Documenti soliti. Scadenza 20 giugno 1928. Tassa di concorso lire 25,10. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria.

Sassano 20 maggio 1928. A. VI.

Il Podestà—Conte



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

164. Riforma della rappresentanza politica (L. 17 maggio 1928 n. 1019).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

165. Obbligatorietà della denuncia della trebbiatura a macchina del grano.
166. Tenuta dei registri prescritti dalla legge e dal regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli.
167. Statistica macellazioni 1928.
168. Distributori automatici di benzina.
169. Abburrattamento farine.

c) Atti Ufficiali della Federazione Prov. degli Enti Autarchici.

12. Istituzioni Ospitaliere -- Farmacie.

COPERTINA

Cont. atti uff. R. Prefettura N. 167 a N. 169—Risultato esami per Segretario Comunale — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

167. **Statistica macellazioni 1928.** (C. P. S. 30 maggio 1928 num. 18095 ai Podestà e Commissari Pref. della Provincia).

Con riferimento alle mie circ. N. 6887 e 18095, pubb. rispettivamente a pag. 88 e 188 del Bollettino Amm. del c. a. circa la statistica delle macellazioni, informo che non pervenendomi debitamente compilati mod. A con l'osservanza delle norme in dette circolari indicate, sarò costretto inviare sul posto persona a compilarli a spese del Comune.

In aggiunta a quanto è contenuto in dette circ. si ricorda che nelle colonne 15 e 18 del Mod. debbono essere indicati i dati relativi alle carni insaccate eventualmente entrate nel Comune o uscite dal Comune e che occorre richiamare l'attenzione del personale incaricato della compilazione dei mod. stessi sulla necessità di controllare il peso della pelle e dei quarti di almeno un animale macellato di media grandezza, per ciascuna categoria.

Attendo assicurazioni

Il Prefetto — DE BIASE

168. **Distributori automatici di benzina.** (C. P. S. 31 maggio 1928 n. 19971 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Pregasi di far conoscere con urgenza se e qual numero di distributori automatici di benzina esistano nella giurisdizione di cotesto Comune, per conto di quale ditta, azienda o società siano stati impiantati, chi sia il rappresentante della società o rivenditore che localmente gestisce l'impianto, se, da chi e in quale data abbia ricevuto la necessaria autorizzazione all'impianto.

Il Prefetto — DE BIASE

169. **Abburattamento farina.** (C. P. S. Salerno 1.º luglio 1928 n. 21790 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Viene segnalato che in alcuni Comuni non si osservano da parte degli industriali e dei mugnai le disposizioni circa l'abburattamento delle farine.

Richiamandomi alla precedente circ. del 18 aprile u. s. numero 14865 (1) prego la S. V. di intensificare la vigilanza, trasmettendo a questo ufficio i moduli delle contravvenzioni eventualmente elevate.

Attendo assicurazioni.

Il Prefetto — DE BIASE

(1) v. B. A. anno corr. cop. n. 11.

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

164. **Riforma della rappresentanza politica.** (Legge 17 maggio 1928 n. 1019 pubbl. G. U. 21 maggio 1928 n. 118).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Il numero dei deputati per tutto il Regno è di 400.

Tutto il Regno forma un collegio unico nazionale.

Art. 2. — La elezione dei deputati ha luogo:

1. con la proposta degli enti indicati negli articoli 3 e 4;

2. con la designazione del Gran Consiglio nazionale del

Fascismo;

3. con l'approvazione del Corpo elettorale.

Art. 3. — La facoltà di proporre candidati spetta anzitutto alle Confederazioni nazionali di sindacati legalmente riconosciute, a termini dell'art. 41 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Gli enti predetti propongono un numero complessivo di candidati pari al doppio dei deputati da eleggere.

Il riparto di tale numero fra le varie Confederazioni è stabilito con la tabella annessa alla presente legge.

La proposta dei candidati è fatta, per ciascuna Confederazione, dal rispettivo Consiglio generale o nazionale, regolarmente eletto e convocato a termine degli statuti.

Le riunioni indette per deliberare sulle proposte dei candidati hanno luogo in Roma. Nella votazione risultano proposte le persone, che riportano maggior numero di voti.

Un regio, notaro redige processo verbale della riunione e della votazione in essa avvenuta.

Art. 4. — Possono altresì proporre candidati gli enti morali legalmente riconosciuti e le associazioni, esistenti anche solo di fatto, che abbiano importanza nazionale, e perseguano scopi di cultura, di educazione, di assistenza o di propaganda.

La facoltà di proporre candidati è riconosciuta a tali enti ed associazioni con Regio decreto, su conforme parere di una Commissione di cinque senatori e cinque deputati nominati dalle rispettive assemblee. Il decreto di riconoscimento è soggetto a revisione ogni triennio.

Gli enti predetti possono proporre un numero complessivo di candidati pari alla metà dei deputati da eleggere. Il riparto di tale numero tra i vari enti riconosciuti e il modo della loro scelta è stabilito nel decreto di riconoscimento.

Art. 5. — Il termine, entro il quale gli enti indicati negli articoli 3 e 4 debbono procedere alla proposta dei candidati, è stabilito nel decreto che indice le elezioni, e che non può essere minore di venti, nè maggiore di quaranta giorni.

La Segreteria del Gran Consiglio, ricevute le proposte, forma un unico elenco di candidati per ordine alfabetico, indicando, accanto ad ognuno di essi, l'ente che lo ha proposto. Non si tiene conto delle proposte giunte fuori del termine stabilito nel decreto.

Il Gran Consiglio forma la lista dei deputati designati, scegliendoli liberamente nell'elenco dei candidati, ed anche fuori, quando ciò sia necessario per comprendere nella lista persone di chiara fama nelle scienze, nelle lettere, nelle arti, nella politica e nelle armi, che siano rimaste escluse dall'elenco dei candidati.

Delle deliberazioni del Gran Consiglio viene redatto processo verbale a cura del segretario del Gran Consiglio stesso.

La lista dei deputati designati, munita del segno del Fascio Littorio, conforme al modello prescritto per l'emblema dello Stato, viene pubblicata, senza spesa, nella *Gazzetta Ufficiale* ed affissa in tutti i Comuni del Regno a cura del Ministero dell'interno.

Art. 6. — La votazione per l'approvazione della lista dei deputati designati ha luogo nella terza domenica successiva alla pubblicazione della lista nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La votazione avviene mediante schede portanti il segno del Fascio Littorio e la formula: « approvate voi la lista dei deputati designati dal Gran Consiglio Nazionale del Fascismo? ».

Il voto si esprime in calce alla formula per sì e per no.

Art. 7. — La Corte d'appello di Roma, formata dal primo presidente e da quattro presidenti di sezione, è costituita in Ufficio elettorale nazionale. In caso di assenza o di impedimento, il primo presidente e i presidenti di sezione sono sostituiti dai magistrati che ne fanno le veci, a norma delle leggi sull'ordinamento giudiziario.

Alla Corte d'appello di Roma sono trasmessi, per il tramite dei pretori, i verbali degli uffici delle varie sezioni, in cui ha luogo la votazione.

La Corte d'appello fa la somma dei voti favorevoli e di quelli contrari riportati dalla lista dei deputati designati.

Se la metà più uno dei voti validamente dati è favorevole alla lista, la Corte d'appello la dichiara approvata e proclama eletti tutti i deputati in essa designati.

Se la metà più uno dei voti validamente dati è contraria alla lista, la Corte la dichiara non approvata.

La parità vale approvazione.

Art. 8. — Quando la lista dei deputati designati non risulti approvata, la Corte d'appello di Roma ordina, con suo decreto, la rinnovazione delle elezioni con liste concorrenti, e fissa la data della votazione non prima di trenta e non oltre quarantacinque giorni dalla data del decreto.

Il decreto è immediatamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed è affisso in tutti i Comuni del Regno, a cura del Ministero dell'interno.

Nella elezione rinnovata possono presentare liste di candidati tutte le associazioni e le organizzazioni, che contino cinquemila soci, i quali siano elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali.

Le liste dei candidati non possono comprendere più di tre quarti dei deputati da eleggere. Ogni lista deve essere accompagnata da un contrassegno, anche figurato.

Art. 9. — Alla nuova votazione si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 7 sull'Ufficio centrale nazionale.

Le liste dei candidati, con gli atti di accettazione, delle candidature e i documenti valevoli a provarne la regolarità, debbono essere presentate alla cancelleria della Corte d'appello di Roma funzionante da Ufficio centrale nazionale quindici giorni prima del giorno fissato per le elezioni. La Corte, verificata la regolarità delle liste, le ammette alla votazione.

Avvenuta la votazione, i verbali degli uffici delle varie sezioni elettorali del Regno sono trasmessi, per il tramite dei pretori, alla Corte di appello di Roma.

La Corte di appello fa la somma dei voti riportati da ciascuna lista e proclama l'esito della votazione.

Son dichiarati eletti tutti i candidati della lista, che ha ottenuto maggior numero di voti.

I posti riservati alla minoranza sono ripartiti tra le altre liste, in proporzione del numero dei voti riportati da ciascuna.

A tale effetto, si divide la somma dei voti ottenuti da tutte le liste, che concorrono alla ripartizione dei posti riservati alla minoranza, per il numero complessivo di tali posti. La cifra che si ottiene è il quoziente di minoranza. Si divide poi la somma dei voti riportati dalle singole liste per tale quoziente, e il risultato rappresenta il numero dei posti da assegnare a ciascuna lista. In ogni lista sono proclamati eletti i primi iscritti, entro i limiti dei posti assegnati alla lista.

Art. 10. — Hanno diritto al voto nelle votazioni previste dagli articoli 6 e 9 i cittadini italiani maggiori dei ventuno anni, e quelli minori dei ventuno, ma maggiori dei diciotto, ammogliati con prole, gli uni e gli altri quando siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) paghino un contributo sindacale, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, ovvero siano amministratori o soci di una società o di altro ente, che paghi un contributo sindacale a termini della legge stessa; nelle società in accomandita per azioni

ed anonime, solo le azioni nominative, intestate da almeno un anno, conferiscono il diritto elettorale;

b) paghino almeno cento lire annue di imposte dirette allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni, ovvero siano da almeno un anno proprietari o usufruttuari di titoli nominativi del debito pubblico dello Stato o di titoli nominativi di prestiti provinciali o comunali, per la rendita di 500 lire;

c) percepiscano uno stipendio o salario o pensione o altro assegno di carattere continuativo a carico del bilancio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altro ente sottoposto per legge alla tutela o alla vigilanza dello Stato, delle Provincie o dei Comuni;

d) siano membri del Clero cattolico, secolare o regolare, ovvero ministri di un altro culto ammesso nello Stato. (1)

Art. 11. — Tutte le disposizioni sulle incompatibilità parlamentari sono abrogate.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o con questa incompatibili.

Il Governo del Re ha facoltà, su conforme parere di una Commissione composta di nove senatori e nove deputati nominati dalle rispettive assemblee, di modificare la legge elettorale politica per coordinarla con le disposizioni della presente legge, di emanare le norme necessarie per l'attuazione della presente legge, e di pubblicare un nuovo testo della legge elettorale politica.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—ROCCO

Tabella.

Numero dei candidati che ciascuna Confederazione nazionale di sindacati legalmente riconosciuti può proporre per ogni cento candidati presentati dalle Confederazioni nel loro complesso.

1. — Confederazione nazionale degli agricoltori . . . N. 12
2. — idem idem degli impiegati e operai dell'agric. » 12

(1) v. per la preparazione delle liste la circ. 26 maggio 1928 n. 20603 a pag. 205 del B. A. anno corrente.

3. — Confederazione nazionale degli industriali . . .	N.	10
4. — idem idem degli impiegati e operai dell'industria »		10
5. — idem idem dei commercianti »		6
6. — idem idem degli impiegati ed operai del comm. »		6
7. — idem idem degli esercenti imprese di trasporti marittimi e aerei. »		5
8. — idem idem degli impiegati ed operai dei tra- sporti marittimi e aerei »		5
9. — idem idem degli esercenti imprese di trasporti terrestri e di navigazione interna. »		4
10. — idem idem degli impiegati ed operai dei tra- sporti terrestri e di navigazione interna . . . »		4
11. — idem idem bancaria »		3
12. — idem idem degli impiegati bancari »		3
13. — idem idem dei professionisti e degli artisti. . »		20

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo

Primo Ministro e Ministro per l'interno:

MUSSOLINI

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

165. **Obbligatorietà della denuncia della trebbiatura a macchina del grano.** (C. P. S. 6 giugno 1928 n. 22530 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Richiamando l'attenzione sulle disposizioni del R. D. L. 7 aprile 1927, n. 164, relative al suindicato oggetto, pubblic. nel Bollettino Amm. dell'anno 1927 a pag. 169, prego V. S. d'invitare chiunque eserciti la trebbiatura a macchina del grano, siano fondi propri che altrui, a denunciare alla Cattedra ambulante di Agricoltura della circoscrizione la quantità di grano trebbiato del raccolto corrente, facendo presente le penalità comminate ai contravventori, a norma degli articoli 2 e 3 del menzionato R.° Decreto.

Voglio inoltre far sapere ed intendere che la denuncia di cui trattasi ha scopo puramente statistico e niente affatto fiscale.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

166. **Tenuta dei registri prescritti dalla legge e dal regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli.** (C. P. S. 29 maggio 1928 num. 18242 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

Il Ministero della Guerra ha comunicato che dalle relazioni pervenutegli dai comandi territoriali circa i risultati della recente rivista quadrupedi, carreggi, finimenti e bardature, risulta che se la rivista stessa si è svolta, di massima, con la valida collaborazione delle autorità civili, la tenuta dei documenti relativi ai quadrupedi e veicoli non è stata riscontrata in tutti i Comuni regolare, come sarebbe desiderabile, al fine di evitare dannose ripercussioni sia sulle operazioni di rivista che su quelle eventuali di mobilitazione.

In massima, i principali inconvenienti riscontrati presso i singoli Comuni possono riassumersi come segue:

a) mancanza dei registri indicanti la consistenza del carreggio, finimenti e bardature;

b) scarso numero di variazioni registrate negli schedari e nei registri tenuti dai Comuni, dall'ultima rivista passate nel 1923;

c) mancanza del bollettario mod. 3 che raccoglie le denunce fatte dai proprietari sulle variazioni nel possesso dei capi posseduti;

d) modello molto antiquato di quasi tutti gli stampati posseduti dai Comuni.

Comunica altresì il Ministero della Guerra che al termine delle operazioni di rivista, per l'intervento delle Commissioni, tutti i documenti tenuti dai Comuni sono stati aggiornati, ma è evidente che, se i Comuni stessi non si compenetrano dell'importanza che ha agli effetti militari l'applicazione integrale delle prescrizioni vigenti, tale stato di ordine sarà fra non molto sorpassato.

E' pertanto necessario che la S. V. a mezzo del personale dipendente, provveda con la massima scrupolosità e diligenza alla tenuta dei registri ed atti resi obbligatori dal T. U. delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli, approvato con R. D. 31 gennaio 1926, n. 452 e dal relativo regolamento 11 dicembre 1927 n. 2598, nonchè alle altre incombenze loro commesse dalle cennate disposizioni.

Attendo assicurazione di adempimento.

(cont. 2.^a pag. cop.)

Il Prefetto — DE BIASE

c) Atti ufficiali della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici.

12. **Istituzioni Ospitaliere — Farmacie.** (C. 29 maggio 1928 n. 229 ai Presidenti delle Istituzioni Ospitaliere della Provincia).

Per intelligenza, comunico alle SS. LL. la seguente circ. della Conf. Gen. Enti Autarchici:

« Questa Conf. fece sua, alcuni mesi or sono la opportuna iniziativa della Fed. Prov. di Novara perchè le farmacie, se non tutte, almeno delle più importanti istituzioni Ospedaliere, fossero autorizzate allo smercio dei farmaci al pubblico.

La iniziativa suddetta era suffragata dall'interesse finanziario delle Pie Istituzioni, in quanto dallo smercio dei medicinali sarebbe ad esse derivato un cospicuo gettito di entrate, nonchè nell'interesse del pubblico, rappresentato dal minor prezzo dei farmaci delle Opere Pie Ospedaliere.

Sono lieto di comunicare alle SS. LL. che la nostra proposta è stata accolta dal Governo, il quale, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 29 marzo u., ha approvato un disegno di legge, con cui si dà facoltà ai Prefetti di autorizzare le O. P. Ospedaliere esercenti la beneficenza a favore dei poveri di tutto il Regno, o che hanno una entrata patrimoniale superiore alle L. 50.000, a gestire, nei Comuni superiori ai 10.000 abitanti, farmacie in eccedenza alla pianta organica. Occorre tuttavia che le dette O. P. abbiano in esercizio da più di 10 anni farmacie interne pel servizio dell'Ospedale.

Le concessioni per la gestione di farmacie in eccedenza alla pianta organica, da parte delle O. P. Ospedaliere, non potranno però superare il numero di una nei Comuni fino a 50.000 abitanti, di 2 in quelli da oltre 50.000 fino a 150.000 abitanti, di 3 nei Comuni da oltre 150.000 a 300.000 abitanti, di 4 nei Comuni maggiori.

Questa Conf. Gen. confida che questo successo da essa riportato sia il primo di altri ben più importanti a favore delle Pie Istituzioni, i cui giusti interessi singoli collettivi essa intende curare con opera assidua, cui son certo non mancherà il concorso delle SS. LL. ».

Saluti fascisti.

Il Podestà — Della Monica

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

R.^a Prefettura di Salerno

Risultato esami per Segretario Comunale

Elenco dei candidati che hanno ottenuta la idoneità negli esami di abilitazione alle funzioni di Segretario Comunale tenuti presso la R.^o Prefettura nei giorni 28 dicembre 1927 e seguenti:

— Voti riportati —

	<i>prove scritte su 250</i>	<i>orali su 30</i>
1. Anzillotta Pietro di Giacomo	» 181	» 24
2. Barbato Giuseppe fu Natale	» 175	» 26
3. Basile Giuseppe di Francesco	» 182	» 27
4. Battagliese Biagio fu Aniello	» 177	» 21
5. Bianchini Silvio di Domenico	» 175	» 30
6. Biondi Icilio fu Alfonso	» 178	» 27
7. Capobianco Leonzio di Gius. Ant.	» 175	» 25
8. Capone Fioravante di Saverio	» 182	» 23
9. Cappiello Attilio di Pasquale	» 175	» 29
10. Carfagna Gennaro di Pasquale	» 177	» 25
11. Carfora Ferdinando di Michele	» 199	» 27
12. Caruso Daniele fu Alfonso	» 175	» 25
13. Contaldo Alfonso di Carmine	» 190	» 23
14. Cozzi Paolo di Francesco	» 179	» 27
15. Curcio Antonio di Vincenzo	» 175	» 21
16. D'Aprile Francesco di Pietro	» 175	» 27
17. Del Giudice Biagio fu Nicola	» 176	» 26
18. Del Pizzo Silvio di Domenico	» 175	» 22
19. D'Onofrio Teodorico di Filiberto	» 175	» 23
20. Fioretti Renato di Riccardo	» 180	» 29
21. Fusco Vito Antonio di Donato	» 175	» 22
22. Giacchetti Gian Battista di Michele	» 186	» 27
23. Giunta Ferruccio di Italo	» 190	» 29
24. Grieco Nicola di Giuseppe	» 175	» 27
25. Inglese Francesco di Nicola	» 175	» 25
26. Lauria Francesco Ant. di Giovanni	» 182	» 26
27. Lancellotti Francesco di Giuseppe	» 175	» 25
28. Luongo Abele di Alfonso	» 175	» 25
29. Magaldi Vincenzo fu Prospero	» 176	» 26
30. Maggiore Angelo di Francesco	» 177	» 24
31. Malfa Corrado di Giuseppe	» 191	» 28
32. Manna Salvatore di Antonio	» 175	» 23
33. Marcelli Giuseppe di Antonio	» 180	» 22
34. Masi Liberale di Giuseppe	» 175	» 23
35. Mazzotta Giovanni di Vincenzo	» 189	» 24
36. Mileo Amedeo di Filippo	» 182	» 29
37. Musano Gaetano di Beniamino	» 184	» 26
38. Onorato Mario di Filippo	» 178	» 27
39. Palladino Luigi di Angelo	» 183	» 22

	<i>prove scritte su 250</i>	<i>orali su 30</i>
40. Pagliuso Alessandro Umberto di Dom.	175	» 21
41. Palmentieri Francesco di Pasquale »	181	» 21
42. Petraglia Olimpo di Angelo »	179	» 23
43. Pinto Vincenzo fu Beniamino »	176	» 26
44. Policastro Paolo fu Gregorio »	184	» 27
45. Ravelli Gino di Riccardo »	180	» 28
46. Rossi Luigi di Gaetano »	181	» 23
47. Russo Giovanni di Giacinto »	180	» 25
48. Russo Manlio di Giuseppe »	177	» 25
49. Russo Antonio di Pietro »	177	» 22
50. Russo Maurizio di Giacinto »	175	» 24
51. Sarno Luigi di Giuseppe »	177	» 27
52. Scorzelli Giovanni di Nicola »	175	» 26
53. Schiavazzi Alessandro di Lepoldo »	191	» 30
54. Scibona Francesco di Paolo »	179	» 26
55. Strianese Carmine di Domenico »	175	» 23
56. Vairo Ugo fu Antonio »	181	» 23
57. Vergati Giacinto di Giuseppe »	183	» 29
58. Vitolo Amedeo fu Girolamo »	180	» 28

Concorsi.

Comune di Torraca — *Medico condotto poveri* — Concorso per titoli, stipendio L. 7000,00, oltre quattro aumenti quadriennali. Scadenza presentazione domanda e documenti 15 luglio 1928. Per chiarimenti rivolgersi questa Segreteria.

Il Commissario Prefettizio — N. Cesarini

Comune di Perdifumo, — *Levatrice condotta* — E' aperto concorso per titoli al posto di Levatrice condotta pei poveri del Comune. Stipendio annuo lordo L. 2000 per un numero di poveri non eccedente il 20 o/o della popolazione residente. Documenti soliti. Tassa di concorso L. 25,10. Scadenza termine per presentazione domande: 31 luglio 1928.

Il Podestà: Avv. Cav. Giuseppe Giardulli

Comune di Montano Antilia. — *Messo-guardia municipale-campestre*. — Paga annua lire 2029, età 21-40, scadenza termine per presentazione domanda e documenti di rito: 30 giugno 1928. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Il Podestà: Cav. D.r Vincenzo Passarelli

Comune di Centola — *Guardia municipale-messo intimatore e servente del municipio*. — Concorso per titoli all'unico posto predetto. Stipendio iniziale lire 2500 annue al lordo, aumentabile a lire 3500. Domanda e documenti da presentarsi entro il mese di luglio 1928.

Il Podestà Rinaldi



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

170. Disposizioni per la lotta contro le mosche. (L. 20 marzo 1928 n. 858).
171. id. id. (Decreto del Capo del Governo 20 maggio 1928).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

172. Raccolta di fondi mediante sottoscrizioni, sussidi di enti pubblici, ecc.
173. Prevenzioni d'incendi nei boschi.
174. Afta epizotica. Vigilanza sanitaria.
175. The Morris Foreign Exchange C. Liscio.
176. Trattatrici agricole e stradali.
177. Cattura dei passerai per la protezione della cultura granaria.
178. Radio-audizioni.
179. Impianti molitori.

c) Atti Ufficiali della Federazione Prov. degli Enti Autarchici.

13. Comitato Naz. per la difesa contro il fuoco.

COPERTINA

Cont. atti uff. R. Prefettura N. 177 a N. 179 — Attestati e benemerenze —
Concorsi — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

177. Cattura dei passeri per la protezione della cultura granaria. (C. P. S. 5 giugno 1928 n. 21902 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Informo la S. V. che in forza di decreto 27 maggio 1928 di S. E. il Ministro dell' Economia Naz., a decorrere dal 1° corr. mese e fino al 14 agosto p. v., fermo restando il divieto di uso del fucile e della presa di nidi e piccoli nati, la cattura del passero è autorizzata nelle zone dove si coltiva il grano, purchè sia effettuato coi mezzi di aucupio non vietati dalle leggi vigenti.

Con l'occasione vorrà la S. V. portare a conoscenza degli interessati come l'autorizzazione della cattura dei nidi e piccoli nati del passero concessa col R. Decreto Legge 19 maggio 1927 n. 19, sia venuta a cessare con l'annata venatoria passata, e quindi, come mezzi di lotta ora consentiti, rimangano la cattura con reti, di cui nel decreto soprariportato, nonchè l'uso degli spari a salve, perchè opportunamente vigilato, onde sia evitato ogni abuso.

Il Prefetto — DE BIASE

178. Radio audizioni. (C. P. S. 5 giugno 1928 n. 21771 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Il Comitato superiore di vigilanza sulle radio audizioni emanerà prossimamente suggerimenti di carattere tecnico per l'impianto di apparecchi radiofonici riceventi ad uso di quegli enti pubblici che, essendo obbligati ai sensi R. D. 17 nov. 1927 n. 2207 di corrispondere un contributo obbligatorio all'Ente concessionario del servizio di radio audizioni circolari, desiderano provvedersi di detti apparecchi. Prego pertanto le SS. LL. voler partecipare quanto sopra agli enti che possono avervi interesse, informando anche che sarà prossimamente bandito un concorso per un tipo di apparecchio fra idonee ditte nazionali.

Il Prefetto — DE BIASE

179. Impianti molitori. (C. Pref. S. 16 giugno 1928 n. 23354 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Mi occorre conoscere:

1° il numero complessivo dei molini esistenti nel territorio di codesto Comune;

2° la classificazione richiesta dagli esercenti dei molini in applicazione dell'art. 3 del R. Decreto-legge 12 agosto 1927 n. 1580; (1)

3° la potenzialità complessiva di macinazione giornaliera di ciascuna classe dei molini;

4° il numero di molini, che sono stati già ispezionati dai tecnici dell'ente naz. per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

5° il fabbisogno giornaliero approssimativo di farina per il consumo della popolazione residente in codesto Comune.

Sarò grato alla S. V. se si compiacerà trasmettermi le richieste notizie entro il corrente mese.

Il Prefetto — DE BIASE

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

170. **Disposizioni per la lotta contro le mosche.** (Legge 20 marzo 1928 n. 858 pubb. G. U. 4 maggio 1928 n. 105).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Il Ministro per l'interno è autorizzato ad emanare, con proprie ordinanze, norme obbligatorie per la lotta contro le mosche, nei loro vari stadi di sviluppo, nei centri di popolazione agglomerata, con speciale riguardo:

a) agli istituti di ricovero e cura, pubblici e privati, e ad altre collettività;

b) agli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, alle fiere e mercati, agli esercizi pubblici, agli spacci di generi alimentari, alle stalle di qualsiasi specie.

Art. 2. — Le ordinanze di cui all'articolo precedente saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno e potranno avere vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.

Art. 3. — I contravventori alle norme di cui all'art. 1 saranno puniti con l'ammenda da L. 200 a L. 1000.

A coloro che, per due volte consecutive, sono stati puniti ai sensi del precedente comma, può, in via amministrativa, essere revocata la licenza od autorizzazione, rilasciata in base alle disposizioni vigenti, ed incamerata in tutto o in parte l'eventuale cauzione prestata ai sensi del R. decreto legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO—BELLUZZO

171. **Disposizioni per la lotta contro le mosche.** (Decreto del Capo del Governo 20 maggio 1928, che detta norme obbligatorie per l'attuazione della legge 23 marzo 1928, n. 858). (1)

IL CAPO DEL GOVERNO ecc.

Veduta la legge 23 marzo 1928, n. 858, contenente disposizioni per la lotta contro le mosche;

DECRETA:

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Della raccolta ed asportazione e dei depositi di immondizie e di materie putrescibili.

Art. 1. — Della nettezza urbana in genere.

Nei centri di popolazione agglomerata, la raccolta e la asportazione delle immondizie e delle materie putrescibili, nonchè la costituzione di depositi di detti materiali sono disciplinate dalle norme contenute negli art. che seguono.

Art. 2. — Della raccolta delle immondizie e delle materie putrescibili.

Le immondizie e le materie putrescibili provenienti dalle case, dagli esercizi pubblici e, in genere, dagli spacci di vendita al pubblico devono essere tenute, fino al momento della loro asportazione, in recipienti coperti.

Sono vietati il gettito delle immondizie e di materie putrescibili od il loro deposito, anche temporaneo, nelle pubbliche vie o nei terreni pubblici o privati.

Le aree scoperte entro i fabbricati o interposte ad essi, come pure le strade praticabili, sia private, sia consorziali, ed i tratti di spiaggia annessi a stabilimenti di bagni devono essere tenuti sgombri, a cura dei proprietari, amministratori o conduttori, da immondizie e da materie putrescibili.

Salvo quando è disposto nell'art. 12, nei riguardi degli stabilimenti di sostanze alimentari, il podestà, sentito l'ufficiale sa-

(1) Vedi pag. precedente

nitario, determina le norme obbligatorie, da attuarsi entro 2 mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza, per la tenuta, fino al momento nella loro asportazione, delle immondizie e delle materie putrescibili provenienti da stabilimenti industriali.

Art. 3. — Della asportazione delle immondizie e delle materie putrescibili.

L'asportazione delle materie di cui al precedente art. deve essere fatta con recipienti che non permettano disperdimenti.

L'allontanamento delle immondizie e delle materie putrescibili dai centri di popolazione agglomerata deve essere fatto giornalmente.

I carri destinati al trasporto di detti materiali devono avere i requisiti determinati dall'autorità locale, od essere costruiti secondo un modello approvato dal podestà, sentito l'ufficiale sanitario.

E' vietata, nell'abitato, la sosta dei carri, carichi di detti materiali, oltre il tempo necessario per la loro raccolta.

Nel caso in cui il trasporto dei suindicati materiali avvenga per ferrovia, o tranvia, o per via d'acqua, è obbligatorio il loro trattamento contro le mosche, da effettuarsi con mezzi atti ad ostacolarne la invasione e la moltiplicazione.

Art. 4. — Dei depositi di immondizie e di materie putrescibili.

Le aree destinate a deposito dei materiali di cui ai precedenti articoli sono designate dal podestà, sentito l'ufficiale sanitario, e devono distare dal centro di popolazione agglomerata non meno di 500 metri.

I depositi, compresi quelli annessi a scali ferroviari, tranviari, o portuali, devono essere costituiti per modo che sia possibile il trattamento contro le mosche, da effettuarsi obbligatoriamente, a regola d'arte, con mezzi diretti ad ostacolarne la invasione e la moltiplicazione.

Nei depositi esistenti attualmente, il trattamento obbligatorio contro le mosche deve essere attuato entro un mese dalla pubblicazione della presente ordinanza.

La cernita e la utilizzazione industriale o agricola delle im-

mondizie e delle materie putrescibili, di cui ai precedenti articoli, devono essere eseguite nelle aree e con le norme che saranno stabilite dal podestà, sentito l'ufficiale sanitario, entro 3 mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5. — Dei giardini urbani e dei terreni coltivati nel centro di popolazione agglomerato.

Il podestà, sentito l'ufficiale sanitario, potrà permettere la costituzione di depositi dei materiali di cui agli art. precedenti, per la loro utilizzazione come fertilizzanti, nella misura strettamente necessaria alle coltivazioni, nei giardini urbani ed in terreni coltivati siti a distanza minore di 500 metri dal centro della popolazione agglomerata.

Per detti depositi devono osservarsi le prescrizioni di cui all'art. precedente e quelle altre maggiori che il podestà, sentito l'ufficiale sanitario, ritenga di dover prescrivere ai fini di un più efficace trattamento contro le mosche.

CAPO II.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 6. — Delle scuderie e delle stalle.

Le scuderie e le stalle in genere, nei casi in cui il regolamento locale di igiene ne consenta la tutela nel centro di popolazione agglomerata, devono essere mantenute pulite ed avere le aperture esterne munite di dispositivi atti alla protezione contro le mosche, conformi alle prescrizioni emanate dal podestà, sentito l'ufficiale sanitario.

E' vietato di ammassare nelle scuderie e nelle stalle il letame: questo deve essere asportato giornalmente, nelle ore stabilite dal podestà, sentito l'ufficiale sanitario. Per il trasporto del letame, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 3.

Entro il termine di un mese dalla pubblicazione della presente ordinanza, le scuderie e le stalle attualmente esistenti nei centri di popolazione agglomerata devono uniformarsi alle prescrizioni di cui al precedente comma 1°.

Art. 7. — Dei depositi di pollame.

Il podestà, sentito l'ufficiale sanitario, concede la licenza di tenere depositi di pollame vivo o di altri piccoli animali, a scopo di industria o di commercio, nel centro di popolazione agglomerata, sempre previo accertamento che detti depositi siano in condizioni da potervisi attuare costantemente le norme che, caso per caso, saranno ritenute necessarie ai fini del trattamento contro le mosche.

Nei confronti di detti depositi si attuano le disposizioni di cui ai precedenti art. 2 e 3.

I depositi esistenti attualmente nel centro di popolazione agglomerata devono ottenere la licenza di cui al precedente comma 1°, entro 2 mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 8. — Delle fiere, delle feste, dei mercati.

Chiunque, in occasione di fiere, di feste o di mercati, intende aprire o condurre scuderie o stallaggi, o tenere stalle o depositi di sosta per animali equini, bovini, ovini o suini deve darne partecipazione, sette giorni prima, al podestà, per i provvedimenti che questi è tenuto ad emanare, sentito l'ufficiale sanitario, ai fini dell'opportuno trattamento contro le mosche.

E' vietato, di regola, di tenere fiere, feste o mercati nelle immediate vicinanze di istituti pubblici di ricovero e di cura.

Art. 9. — Degli esercizi pubblici.

Negli esercizi pubblici di cui all'art. 84 del T. U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848 comprese le latterie, oltre alle prescrizioni contenute nel regolamento locale di igiene, devono osservarsi le seguenti norme:

1° i locali nei quali si tengono, conservano o preparano i cibi e le bevande devono avere le aperture esterne munite di mezzi di protezione contro le mosche, conformi alle prescrizioni date dal podestà, sentito l'ufficiale sanitario. Ugualmente protetti contro le mosche e con mezzi conformi alle prescrizioni stesse,

devono essere i cibi in genere e le vivande preparate che si espongono in mostra;

2° le stoviglie e, in genere, gli accessori da tavola devono essere tenuti al riparo delle mosche;

3° i locali tutti, compresi i retrobottega, devono essere mantenuti puliti; i rifiuti e le spazzature devono essere raccolti a norma dell'art. 2; le biancherie sudice devono essere tenute in recipienti chiusi.

Gli esercizi pubblici attualmente esistenti devono uniformarsi alle prescrizioni che precedono entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 10. — Degli spacci di generi alimentari.

Negli spacci di vendita al pubblico di generi alimentari, all'ingrosso o al minuto, oltre alle prescrizioni contenute nel regolamento locale di igiene, devono osservarsi le seguenti norme:

1° i preparati di carne, il pane, le paste, i dolci, le frutta, le conserve, le verdure e, in genere, qualsiasi sostanza alimentare che si consumi senza previa cottura, o lavaggio, o dipellamento, o simile, devono essere protetti contro l'inquinamento ad opera delle mosche, con l'impiego di uno dei mezzi, come retine metalliche, campane di vetro, veli, carte moschicide, ventilatori o altri congegni adatti allo scopo, stabiliti, caso per caso, dal podestà, sentito l'ufficiale sanitario;

2° è vietata la esposizione all'aperto, fuori dello spaccio, delle sostanze di cui al precedente num. 1°;

3° i locali tutti adibiti alla vendita ed i rispettivi retrobottega devono essere mantenuti puliti ed i rifiuti e le spazzature raccolti a norma dell'art. 2.

Gli spacci di vendita attualmente esistenti devono uniformarsi alle prescrizioni di cui al precedente num. 1 entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Le prescrizioni del presente art. si applicano anche nei confronti delle macellerie e degli spacci che vendano comunque carni fresche.

Art. 11. -- Dei venditori ambulanti.

I venditori dei generi alimentari indicati nell'art. precedente, siano essi ambulanti, o a posto fisso, o in chioschi, o in banchette, o simili, devono uniformarsi, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, alle norme contenute nel num. 1 dell'art. 10, per quanto concerne la protezione dei generi alimentari, ivi completati, contro inquinamenti ad opera di mosche.

I locali nei quali detti venditori ripongono o confezionano la loro merce devono rispondere ai requisiti di cui al num. 3° dello stesso art. 10.

Art. 12. Degli stabilimenti di sostanze alimentari.

Negli stabilimenti per la produzione, lavorazione o preparazione di sostanze alimentari, in tutti i locali adibiti alla raccolta ed alla lavorazione delle materie prime ed in quelli di deposito delle materie in corso di lavorazione o già lavorate, oltre alle prescrizioni contenute nel reg. locale di igiene od in reg. speciali, devono osservarsi le seguenti norme:

1° le aperture esterne devono essere protette contro la penetrazione delle mosche;

2° i depositi dei rifiuti delle lavorazioni e dei residui suscettibili di ulteriore lavorazione, che non sia possibile di asportare giornalmente, devono essere protetti dalla invasione delle mosche. I mezzi da impiegarsi, caso per caso, per il trattamento contro le mosche, come idonee coperture delle materie stesse, carte o altre sostanze moschicide sopra o presso le materie in deposito, o altri congegni adatti allo scopo, sono indicati dal podestà, sentito l'ufficiale sanitario.

La disposizione che precede si applica anche nei confronti dei mattatoi, delle sardigne e dei depositi di pelli fresche e di residui animali.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, gli stabilimenti attualmente esistenti devono uniformarsi alle norme più sopra indicate.

Art. 13. -- Degli istituti di ricovero e di cura e delle collettività.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza,

gli istituti di ricovero e di cura pubblici e privati, nonchè le collettività in genere, devono:

1° proteggere contro ogni inquinamento ad opera delle mosche:

le dispense, le cucine, ed i locali comunque destinati alla preparazione ed alla distribuzione degli alimenti, delle bevande, e dei medicamenti;

i mezzi di trasporto interno delle bevande e degli alimenti;

2° difendere contro ogni inquinamento ad opera delle mosche le bevande, gli alimenti ed i medicamenti, nei locali destinati a ricovero e cura di infermi di malattie comuni;

3° proteggere meccanicamente contro le mosche le latrine e le camere mortuarie, nonchè i locali destinati a ricovero e cura di malati di malattie infettive;

4° attuare il trattamento contro le mosche nei confronti dei depositi delle immondizie, delle materie e dei rifiuti di qualsiasi genere.

Il prefetto, sentito il medico provinciale, stabilisce:

a) i mezzi da impiegarsi per l'attuazione di quanto sopra;

b) le norme obbligatorie, da attuarsi entro 2 mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza, per la raccolta, la rimozione e la distruzione, o l'eventuale recupero, dei materiali di medicatura usati.

Tutte le scuole primarie, pubbliche e private, debbono essere fornite, in ogni aula, di un esemplare del cartello di propaganda per la lotta contro le mosche, edito a cura del Ministero delle finanze (Provveditorato generale dello Stato).

CAPO III.

DISPOSIZIONE FINALE.

Art. 14.

I prefetti del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazz. Uff.* del Regno. (1)

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:

MUSSOLINI

(1) cioè il 21 maggio 1928.

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

172. Raccolte di fondi mediante sottoscrizioni, sussidi di Enti pubblici, ecc. (C. Prefetto di Salerno 6 giugno 1928 n. 2917 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Come è noto alle SS. LL., l'art. 157 della legge di P. S. (T. U. 6 nov. 1926, n. 1848) dispone che, senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, non possono essere fatte questue o collette di fondi e di oggetti, nemmeno a mezzo della stampa o di liste di sottoscrizione. Inoltre, l'art. 8 della stessa legge stabilisce che chiunque ottenga una autorizzazione di polizia, è tenuto ad osservare le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

S. E. il Capo del Governo ha ora disposto che qualsiasi autorizzazione a raccogliere fondi, mediante sottoscrizioni o contribuzioni di qualsiasi genere, partecipazione ai proventi di feste recite o spettacoli, e simili, sia sempre condizionata esplicitamente all'obbligo di presentare al Prefetto il rendiconto delle somme raccolte e delle erogazioni fatte, insieme con le relative giustificazioni.

Così quando la raccolta di fondi per un qualsiasi fine sia fatta mediante richiesta di contributi o sussidi ad Enti pubblici, senza che la richiesta stessa trovi il suo titolo o fondamento in una particolare disposizione di legge o di contratto, gli Enti pubblici non potranno concedere alcun contributo o sussidio senza l'esplicita condizione di un formale rendiconto al Prefetto, nei sensi suindicati.

Le SS. LL., rendendosi conto dell'importanza di tali disposizioni, le quali rispondono pienamente allo stile fascista di non limitare, nelle materie di che trattasi, l'intervento delle autorità governative ai soli casi di veri e propri reati, nè di abbandonare le eventuali quistioni al semplice sindacato della giurisdizione privata, vorranno dare vigile cooperazione perchè gli scopi che le anzidette disposizioni si prefiggono, possano essere pienamente raggiunti.

Invito comunque le SS. LL. ad attenersi scrupolosamente alle seguenti norme:

1.° Qualsiasi autorizzazione a raccogliere fondi dovrà essere rilasciata sotto la condizione esplicita di presentare regolare rendiconto delle somme raccolte e delle erogazioni fatte, insieme con le relative giustificazioni;

2.° Copia dell'autorizzazione rilasciata, nelle quale naturalmente dovranno essere chiaramente indicate tutte le altre prescrizioni imposte nel pubblico interesse a norma dell'art. 8 della ricordata legge di P. S., dovrà essere trasmessa immediatamente a quest'Ufficio per opportuna conoscenza;

3.° Trascorso il termine assegnato, che dovrà risultare dalla autorizzazione rilasciata, le SS. LL. trasmetteranno a quest'ufficio il rendiconto in duplice, presentato da chi di ragione, accompagnato da una succinta relazione, nella quale dovranno essere indicate le eventuali manchevolezze riscontrate;

4.° I rendiconti riconosciuti da quest'Ufficio regolari saranno dati alla stampa e la copia restituita al Comune per gli atti di ufficio. Nel caso contrario saranno adottati i provvedimenti necessari, compreso l'invio degli atti all'Autorità giudiziaria, nell'eventualità di sospetto di frode o di altri reati.

5.° Le SS. LL. denuncieranno immediatamente le eventuali inosservanze alle prescrizioni e condizioni imposte, per i provvedimenti di cui all'art. 2 della legge di P. S., posto che la tutela dell'ordine, del quale è cenno in detto art., non significa soltanto difesa dell'ordine pubblico in senso ristretto, ma difesa di tutti gli ordinamenti economici e civili dello Stato nazionale: e, tra le esigenze dell'ordine nazionale, ha importanza preminente la tutela della fede pubblica, che non deve essere in nessun modo sorpresa o deviata.

Attendo ricevuta della presente con assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

173. **Prevenzioni d'incendi nei boschi.** (D. Prefetto Salerno 6 giugno 1928 n. 22757 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Per le disposizioni di vigilanza e per l'esecuzione, comunico alla S. V. copia dell'odierno decreto relativo alla prevenzione degli incendi nei boschi.

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Considerato che l'eccezionale siccità del periodo estivo offre condizioni propizie per il divampare e propagarsi d'incendi nei boschi, fienili ed altri impianti agricoli, non solo con conseguente danno della economia in genere e del patrimonio silvano in ispecie, ma anche col pericolo delle persone, del bestiame e degli abitanti.

Ritenuto che il ripetersi di incendi, in simili condizioni, induce alla necessità di speciale prevenienze, atte ad evitare o limitare il pericolo ed i danni suddetti

ORDINA

1. Le disposizioni in materia d'incendi nei boschi e terreni vincolati contenute nel Reg. delle prescrizioni di massima per la coltura ed il taglio dei boschi e nel Reg. di Polizia forestale vigenti in provincia sono estese ai boschi non vincolati.

2. Nei terreni vincolati, nei pascoli, nei felceti, ginestreti, e cespuglieti, siano o no soggetti a vincolo forestale e di qualunque natura e specie, a cura del detentore del fondo sarà costituita una zona di rispetto completamente spoglia di vegetazione (foglie, rami, sterpi, ecc.) per tutta l'estensione confinante con i boschi e per una larghezza non inferiore a m. 5.

Art. 3. I detentori di cascinali, fienili, ricoveri, stallatici e di qualsiasi altra costruzione con impianto agricolo devono intorno a tale costruzione od impianto lasciare una zona di rispetto sgombra completamente di foglie, rami sterpi secchi per un raggio di almeno 10 metri.

Art. 4. La zona di rispetto, di cui al precedente art. dovrà essere lasciata anche nei felceti, ginestreti ed incolti siti ai lati delle linee e per tutta la lunghezza delle linee stesse.

Art. 5. E' vietato fare fuoco alle stoppie, alle foglie secche, ai felceti ecc. se prima la zona da bruciare non sia completamente isolata dal territorio circostante per mezzo di una fascia di terreno zappata, larga al minimo di m. 5.

Art. 6. E' vietato di accendere fuoco, gettare fiammiferi accesi attraversando i boschi, cespuglieti, felceti, ginestreti, pascoli e terreni incolti.

Art. 7. Ai sensi e per gli effetti degli art. 436 del Codice penale e 33 del R. D. 30 dic. 1923 n. 3267 ogni cittadino ha l'obbligo di prestare il proprio aiuto agli ufficiali, sottufficiali e militi forestali, nonchè agli ufficiali ed agenti di P. S. che ne facciano richiesta, nell'azione per lo spegnimento ed isolamento degli incendi dei boschi ed altre coltivazioni, come pure delle costruzioni ed impianti agricoli.

Art. 8. I contravventori al presente decreto saranno deferiti all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle penalità stabilite dal Codice Penale.

Art. 9. Il personale della milizia forestale, i funzionari ed agenti di P. S. l'Arma dei RR. CC. la milizia V. S. N. nonchè i sigg. Podestà della Provincia sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il Prefetto — DE BIASE

174. **Afta epizotica — Vigilanza sanitaria.** (C. Prefetto Salerno 8 giugno 1928 n. 22326 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Con riferimento alla mia circolare del 15 marzo c. a. n. 9142. pubblicata a pagina 102 del Bollettino Amm. dell'anno corr. prego la S. V. intensificare i servizi di vigilanza sanitaria sulle stalle dei negozianti di bestiame bovino esistenti in codesto Comune e specialmente quelle nelle quali vengono d'ordinario immessi animali provenienti dalle regioni dell'Italia settentrionale e centrale.

Poichè risulta che in dette regioni si sono verificati casi di afta epizootica con carattere d'eccezionale gravità, occorre adot-

tare speciali cautele per evitare che il bestiame proveniente da località limitrofe a quelle riconosciute infette, possa essere causa di diffusione della infezione nella Provincia. Epperò, per evitare il pericolo d'inadempienze alle disposizioni di polizia zoiatrica e di conseguenti responsabilità, prego la S. V. di significarmi subito se nel Comune esistano stalle di negozianti di bestiame bovino, provvedendo in tal caso affinchè nel territorio comunale risieda in permanenza un veterinario con l'incarico di esercitare efficace azione di vigilanza sanitaria sulle stalle, a senso dell'art. 16 del reg. di polizia veterinaria e di compilare alla fine di ciascuna settimana speciale rapporto nel quale saranno indicate le varie visite del bestiame e l'esito di ciascuna di esse. Di detti rapporti la S. V. trasmetterà copia a quest'ufficio alla fine di ciascuna settimana.

Al pagamento delle indennità spettanti al veterinario locale per missioni compiute in soprannumero di quelle ad esso imposte dal capitolato della condotta, prego la S. V. provvedere con i fondi del Comune e con le norme di cui alla mia circ. 12 marzo 1928 n. 9280 pubbl. a pag. 98 del Bollettino Amm. c. a. Quest'ufficio si riserva di concorrere nella spesa all'uopo anticipata dal Comune entro i limiti consentiti dalla disponibilità della somma messa a disposizione della Prefettura dal Ministero per la profilassi dell'afta epizootica, e nella misura corrispondente all'azione di vigilanza zoiatrica che risulterà spiegata nel Comune.

Prego inoltre di richiamare l'attenzione dei commercianti di bestiame di costà sulla necessità, prima di procedere ad acquisti d'animali bovini in altre regioni, d'assumere precise informazioni circa l'immunità delle località dove stabulano i bovini stessi; ciò per evitare pericoli di responsabilità, indipendentemente dai gravi danni economici che potrebbero derivare ai commercianti stessi.

Attendo assicurazioni con l'indicazione del nome del veterinario incaricato del servizio.

Il Prefetto — DE BIASE

175. **The Morris Foreign Exchange C. Liscio.** (C. S. P. Salerno 2 giugno 1928 n. 10361 ai Podestà della Provincia).

L'on. Ministero dell' Interno comunica:

« E' a conoscenza di questo Ministero che a vari segretari dei Comuni d' Italia viene inviata dalla Ditta The Morris Foreign Exchang C. Liscio e C. di New Jork, una circolare, con la quale erigendosi a tutelatrice degli interessi privati dei nostri connazionali residenti all'estero, ne chiede gli indirizzi per poter, quindi, offrire ad essi la propria opera nel disbrigo di affari con i parenti residenti in Italia.

Poichè dagli accertamenti disposti per mezzo del R. Console d' Italia a New Jork è risultato che la Ditta Morris non è meritevole di alcuna fiducia ed è, anzi, stata perciò segnalata alle autorità Americane di emigrazione, perchè ne sorvegliino le illecite attività, si ritiene sia opportuno che le EE. LL. provvedano ad informare i segretari comunali esistenti nella propria giurisdizione, di quanto precede, diffidandoli dall'aderire alle richieste della Ditta Morris, evitando in tal modo di prestarsi involontariamente ad illecite manovre a danno dei nostri connazionali ».

Gradirò assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

176. **Trattrici agricole e stradali.** (C. P. S. 2 giugno 1928 n. 15239 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Nel mentre interesse le SS. II. a rispondere subito alla circ. 27 aprile 1928 N. 16340, relativa alle trattrici agricole, (1) faccio presente che le trattrici stradali e le trattrici agricole, nel caso che queste, previ opportuni adattamenti, vengano adibite per trasporti di qualsiasi genere o per traino di rimorchi su strade ed aree pubbliche, acquistando così le caratteristiche delle trattrici stradali, sono sottoposte a tutte le speciali prescrizioni per i cerchioni di cui al richiamato 2° cap. dell'art. 10 del R. D. 31 dicembre 1922 N. 3043, nonchè alle disposizioni relative agli autoveicoli di cui al titolo 3° dello stesso R. D.

Prego le SS. II. di voler dare a quanto sopra la maggiore possibile diffusione.

Il Prefetto — DE BIASE

(1) v. B. A. anno corr. N, 12 cop.

(cont. 2.ª pag. cop.)

c) Atti ufficiali della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici.

13. Comitato nazionale per la difesa contro il fuoco. (C. 12 giugno 1928 n. 1114 ai Podestà dei comuni della Provincia).

Per intelligenza, comunico allo SS. LL. Ill.me la seguente circ. della Confederazione Gener. Enti Autarchici, in data del 4 corr. n. 3056:

Ill.mi Sigg. Presidenti e Commissari Straordinari delle Federazioni Prov. Enti Autarchici.

Sarà certamente noto alle SS. LL. Ill.me che fino al 4 gennaio u. s. uno speciale « Comitato Nazionale per la difesa contro il fuoco » avente sede a Milano, ha inviato a tutti i Podestà del Regno una circ. riflettente una particolare disciplina dei servizi di difesa contro gli incendi da affidarsi alla Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale, con la conseguente offerta ai Comuni di uno speciale estintore a mano denominato appunto « Milizia ».

Dal tenore della circ. stessa e dai nomi dei componenti il suddetto Comitato poteva ritenersi facilmente che l'invito avesse carattere ufficiale nel senso che all'iniziativa promossa poteva apparire avessero concesso la piena adesione, sia il Capo del Governo, che il Comando Generale della Milizia.

A togliere ogni dubbio su tale erronea interpretazione è intervenuto lo stesso Comando Gen. della Milizia con un comunicato alla stampa in data 27 aprile u. s. che ritengo opportuno trascrivere integralmente:

« Il Comitato Nazionale per la difesa contro il fuoco, avente sede a Milano, diramò tempo fa una circ. a tutti i Comuni del Regno offrendo con essa in vendita uno speciale tipo di estintore a mano e dando affidamento che al suo impiego in caso di incendio avrebbe provveduto la locale milizia fascista. Se l'affidamento di cui trattasi fu veramente dato dal Generale Bazan, Capo di Stato Maggiore della Milizia, non autorizzazione alcuna egli diede però sulle modalità seguite nell'offerta del tipo dell'estintore.

Anzi il Generale Bazan, per quanto esulasse dalla sua competenza, esigette ed ottenne che nel programma presentato dal Comitato al Ministero dell'Interno fosse compresa la clausola che l'acquisto del tipo di estintore sarebbe stato fatto a mezzo d'asta pubblica, alla quale avrebbero potuto accedere tutte le Ditte Nazionali.

E' bene avvertire che con la distribuzione di estintori a mano, qualunque ne sia il tipo, il Comando Gen. della Milizia e per esso il Capo di Stato Maggiore Gen. Bazan, non ha mai creduto potesse risolversi convenientemente il problema della difesa contro il fuoco, sia in pace che in guerra, per la quale difesa occorrono mezzi assai più potenti, che non siano dei semplici estintori idonei solo in alcune circostanze e in ambienti speciali.

Occorre infine far conoscere che gli Ufficiali della Milizia, che facevano parte del Comitato suddetto, hanno da tempo rassegnato le loro dimissioni.

Risultando però, che anche recentemente il suddetto Comitato promotore ha esercitato nuove pressioni verso i Comuni, nel dubbio che il Comunicato sopra trascritto non sia giunto a conoscenza di tutti i Sigg. Podestà, il Comando Gen. della Milizia si è rivolto a questa Confederazione affinché a mezzo delle SS. LL. Ill.me sia data la migliore diffusione ai chiarimenti diramati dallo stesso Comando Generale ».

Nel comunicare alle SS. LL. la circ. che precede, faccio presente che l'invito promosso dal « Comitato Nazionale per la difesa contro il fuoco » deve considerarsi come una comune iniziativa privata, e gli scopi, che in tale modo si è ritenuto raggiungere, non rappresentano certamente una adeguata soluzione al grave problema della repressione degli incendi. (1)

Coi più distinti saluti fascisti.

Il Presidente—ARTURO DELLA MONICA

(1) Vedi circolare prefettizia 25 maggio 1928 n. 2818 pubblicata nel B. A. anno corr. n. 15 copertina.

Attestati e benemerenze.

Il Sig. *Rispoli Alfredo*, Segretario comunale di Cicerale, ha avuto da S. E. il Prefetto una lusinghiera lettera di compiacimento e di pubblica lode per il modo come disimpegna le sue funzioni, con l'augurio che il Comune possa sempre e maggiormente contare sulla sua intelligente e laboriosa attività.

Congratulazioni.

Concorsi.

Amministrazione prov. di Salerno. *Un coadiutore ed un assistente presso la Sezione Micrografica e un coadiutore ed un assistente presso la Sezione Chimica del Laboratorio di igiene e di profilassi della Provincia.* Concorso per esami e per titoli. Trattamento economico: per i coadiutori lire 11600 stipendio annuo, aumentabile fino 13700 con 3 scatti quadriennali; per gli assistenti lire 9500 assegno annuo, aumentabile fino lire 11600 con 3 scatti quadriennali, oltre supplemento servizio attivo lire 2800 per i coadiutori e 2100 per gli assistenti ed indennità caroviveri come impiegati dello Stato. Domanda da presentarsi non oltre 8 agosto 1928, corredata dai titoli e documenti di rito, diploma abilitazione esercizio professione medicina e chirurgia conseguito entro 1924 oppure entro 1925 per coloro che si trovino condizione prevista art. 6 R. D. 31 dicembre 1925 n. 2909 per i posti di coadiutore e assistente Sezione medico micrografica; diploma abilitazione esercizio professione chimica, chimica farmacia o chimica industriale conseguito nel termine predetto, per i posti di coadiutore e assistente della Sezione Chimica. Età anni 35 salvo esenzioni di cui regolamento. Quitanza tassa concorso lire 50,15. Altri chiarimenti e regolamento esami presso l'ufficio di Segreteria dell'Amm. Prov.

Idem idem *5 posti di vigile sanitario presso il laboratorio di igiene e di profilassi.* — Concorso per esami e per titoli. Stipendio annuo 5600 aumentabile a 7000 con 4 scatti quadriennali. Supplemento servizio attivo lire 1400 annue, indennità caro viveri come per gl'impiegati dello Stato. Domanda da presentarsi non oltre 31 luglio 1928 corredata titoli, documenti di rito, diploma licenza ginnasiale o tecnica o d'istituto tecnico di grado inferiore o di scuola complementare, quietanza tassa concorso lire 25,15. Età non oltre 30, salvo eccezioni per combattenti ed invalidi. Esame consistente in prova scritta, prova orale e prova pratica secondo programma ostensibile Segreteria Amm. Prov.

Il Presidente della R. Commissione Straordinaria — *Valente*

Comune di Galdo — *Segretario comunale* — Concorso per titoli, Stipendio lire 4500 lorde. Domanda, documenti di rito ed altri titoli da presentarsi entro il 31 luglio 1928.

Richiedere chiarimenti alla Segreteria Comunale.

Il Podestà — *Lanzara*

Comune di Tortorella — *Segretario comunale* — Concorso per titoli. Stipendio lire 4500, oltre indennità caro viveri in atto e aumenti quadriennali del decimo dello stipendio. Limite di età anni 40. Scadenza presentazione domanda, documenti di rito, titoli e patente di abilitazione: 15 luglio 1928.

Il Podestà -- *Tancredi Nicola*

Comune di Roccafortosa. — *Condotta Ostetrica.* — E' aperto concorso per titoli al posto di Levatrice condotta pei poveri del Capoluogo e Frazione di questo Comune. Stipendio lordo L. 1200, più L. 300 per indennità, per un numero di poveri non eccedente il 20 o/o della popolazione residente. Documenti soliti, Tassa di concorso L. 25,10. Domanda e documenti da presentarsi entro il mese di Luglio 1928.

Il Podestà Cav. Giuseppe Balbi

Comune di Caggiano. — *Primo applicato.* — Stipendio annuo Lire 3200 oltre 4 aumenti quadriennali del decimo. Età 21 a 45 con eccezione per quelli in servizio presso altre ammin. comunali. Licenza ginnasiale o tecnica o prova di lodevole servizio presso ammin. comunali, per 10 anni. Istanza, documenti di rito, tassa esame lire 25,10, titoli da presentarsi non oltre 10 settembre 1928.

Caggiano 10 giugno 1928.

Il Podestà Avv. Antonio Carrano

Publicazioni.

Città di Salerno. — *Realizzazioni e sviluppi dell'attività comunale nel primo anno di Amministrazione podestarile.*

Con esposizione chiara, il primo Podestà di Salerno riferisce minutamente su tutti i problemi cittadini e sull'azione spiegata nel primo anno di amministrazione.

La relazione non si riduce ad un arida esposizione dei provvedimenti con i quali i numerosi problemi cittadini sono stati affrontati vigorosamente, ma tende a far conoscere ed amare la nostra città e segue, con opportuni raffronti, diagrammi e prospetti statistici, il cammino percorso dalla città di Salerno verso quel migliore avvenire, cui ha incontrastato diritto.

L'importantissima e interessante monografia, che tutti dovrebbero leggere, è interpolata da belle fotografie e, ciò che non guasta, stampata in edizione nitida ed elegante, lavoro encomiabile della Tipografia R. Beraglia.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 180. Formazione delle liste elettorali.
- 181. id. id. id.
- 182. Censimento del grano trebbiato.
- 183. Lotta contro la malaria.
- 184. Cerchioni dei veicoli.
- 185. Esposizione della bandiera nazionale.
- 186. Patentino di conducenti automobili. Elenco dei documenti.
- 187. Afta epizootica.

c) Atti Ufficiali della Federazione Prov. degli Enti Autarchici.

- 14. Campi sportivi del Littorio.

COPERTINA

Elenco dei Presidenti delle Congregazioni di Carità della Provincia. — Apalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

Presidenti delle Congregazioni di Carità nominati in esecuzione dell'art. 1 della Legge 4 marzo 1928 n. 423 (1)

Acerno Cav. Sansone Rodolfo; *Agropoli Del Vecchio* Ernesto fu Ludovico; *Albanella* Rizzi Francesco di Gaetano; *Alfano* Villano Nicola; *Altavilla Silentina* Pipino Saverio; *Amalfi Cav.* Camera Luigi; *Angri* Avv. Annarumma Gennaro; *Aquara D.r* Mirto Nicola; *Ascea* De Dominicis Antonio; *Atena Frezzoli* Rodolfo; *Atrani* Gambardella Giov. Battista; *Auletta* Apramolla Ettore; *Baronissi* Prof. Napoli Emilio; *Bellosguardo D.r* Morroni Guglielmo; *Braccigliano* Danise Silvestro; *Buonabitacolo* Prof. Radice Giovanni; *Caggiano* Caruzzi Giuseppe; *Calvanico Cav.* D'Orsi Giuseppe; *Camerota D.r* Diotaiuti Francesco; *Campagna Cav.* Ricciardi Guido; *Campora* Veltri Giuseppe; *Cannalonga* Avv. Magnacio Toribio fu Agostino; *Capaccio* Longobardi Angelo; *Casalbuono* Falci Cav. Panfilio; *Casaletto Spartano D.r* Gallotti Mario; *Caselle in Pittari* Orlando Avv. Pasquale; *Castelcivita* Costabile Forziati; *Castellabate* Pentone Giovanni; *Castelnuovo Cilento* Mastrogiovanni Francesco; *Castelnuovo di Conza* Pugliese Francesco; *Casteltruggiero* Gentile Vincenzo; *Castel San Giorgio* Fimiani Pellegrino; *Castel S. Lorenzo* Masi Federico; *Castiglione del Genovesi* Cav. Naddei Emilio; *Cava dei Tirreni* Avv. Coppola Francesco; *Celle Bulgheria D.r* Caputo Casimiro; *Centola* Prefice Carmelo; *Ceraso D.r* Digliuno Leonardo; *Cetara* De Crescenzo Luigi; *Cicerale* Valiente Francesco; *Colliano Cav.* Titi Augusto; *Conca Marini* Gambardella Raffaele; *Controne* Torrone Bernardino; *Corbara* Robuffo Giordano; *Cuccaro Vetere* Lombardi Antonio; *Eboli* Cav. Costa Nicola; *Felitto* Passarella Clemente; *Fisciano Cav.* Uff. De Falco Bernardino; *Furore* Cuomo Luigi; *Futani* Prof. Notarroberto Giuseppe; *Galdo* Fasano Vincenzo; *Giffoni Valle Piana* Fortunato Ferdinando; *Gioi* Scarpa Nicola; *Laureana Cilento* Cagnano Pasquale; *Laurino* Vesce Francesco; *Laurito* Speranza Francesco; *Laviano* Fuselli Gaudio; *Licusati* Gatto Pasquale; *Lustra Cav.* D.r Luigi Lebano; *Magliano Vetere* Marra Cav. Vito; *Maiori* Gen. Comm. Cerqua Guglielmo; *Minori* Lembo Francesco; *Moio della Civitella* Salzerano D.r Pasquale; *Montano Antilia* Bianchi Attilio; *Montecorvino Rovella* Capucci Bonaventura; *Monteforte Cilento* Rossi Domenico fu Donato; *Montesano sulla Marcellana* Prof. Riccio Giovanni; *Monte S. Giacomo* Forte Giuseppe; *Morigerati* Virgili Giovanni; *Nocera Inferiore* Angrisani Carlo; *Nocera Superiore D.r* Senatore Cirò; *Novi Velia* Crocomo Camillo; *Olevano sul Tusciano* De Sio Gaetano; *Oliveto Citra Cav.* D.r Clemente Michele; *Omignano* Cazzoli Angelo; *Orria* Pinto Vincenzo; *Ortodonico* Piccirilli Giovanni; *Ottati* Crescimbeni Enrico; *Padula* Prof. Amoruso Francesco; *Pagani Cav.* D.r Montefusco Pietro; *Palomonte* Carbone Angelo; *Pellezzano* Tortorella Gaetano; *Perdifumo* Materazzi Pasquale; *Perito* Apolito Nicola; *Pertosa* De Marco Giuseppe fu Francesco; *Petina* Gizzi Luca;

(1) v. B. A. anno corr. pag. 129.

Parte I.

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

180. **Formazione della lista elettorale.** (C. P. S. 11 giugno 1928, n. 20603 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

In continuazione delle istruzioni date con la circ. del 26 maggio u. s. n. 20603, pubbl. a pag. 205 del Boll. Amm. dispongo che codesto ufficio municipale compili entro lo stesso termine del 30 giugno, oltre l'elenco già prescritto, anche i relativi estratti da inviarsi ai tribunali per l'accertamento dei carichi penali, a termine dell'art. 9 del T. U. della legge elettorale 1926. Ad economia di tempo i singoli estratti potranno essere trasmessi a misura che vengono compilati senza attendere la data prefissata per il 30 giugno. A derimere qualche dubbio si chiarisce, pur essendo ovvio, che l'adempimento cui la precedente circ. su citata costituisce l'elenco preparatorio occorrente per accertare per ora il solo requisito dell'età. Pertanto esso dovrà comprendere tutti i cittadini di sesso maschile residenti nel Comune ed iscritti nel registro di popolazione, di qualunque età, purchè abbiano compiuto al 31 maggio ventuno anni o 18, se ammogliati con prole. Il modulo da adoperarsi potrà essere quello vigente, perfettamente adattabile.

p. Il Prefetto — LICATA

181. **Compilazione liste elettorali.** (C. P. S. 26 giugno 1928 n. 26113 ai Podestà e Commissari Prefettizi Comuni inadempienti Provincia).

Riferimento mia circ. 11 corrente n. 20603, pregasi telegrafare entro 2 luglio p. v. assicurazione avvenuta compilazione elenco preparatorio nuove liste elettorali, ed invio competenti tribunali relativi estratti per accertamento carichi penali.

Il Prefetto — LICATA

182. **Censimento del grano trebbiato.** (C. Pref. Salerno 21 giugno 1928 n. 25294 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Con riferimento alle prec. circ. (1) mentre si riconferma che il censimento del grano trebbiato a macchina ha scopo esclusivamente statistico, e precisamente quello di raccogliere tutti gli elementi di controllo per determinare meglio la produzione unitaria del grano, e quindi quella complessiva del Regno in rapporto alla superficie coltivata, si precisano con la presente le modalità in base alle quali nella corrente campagna il censimento dovrà eseguirsi, modalità che saranno concretate in apposito provvedimento legislativo.

Denuncia delle trebbiatrici — Licenze di trebbiatura. I proprietari delle macchine trebbiatrici, non più tardi del 22 corr., dovranno denunciare alla Cattedra Ambulante di Agricoltura della Provincia il numero delle macchine che intendono di adibire alla trebbiatura, la potenzialità ed il luogo di deposito di ciascuna di esse, nonché il cognome, nome e residenza della persona proposta come conducente a ciascuna macchina.

La Cattedra ambulante di agricoltura rilascerà ad ogni proprietario e per ogni macchina trebbiatrice una licenza di esercizio: la licenza dovrà sempre essere in possesso del macchinista, il quale dovrà presentarla ad ogni richiesta.

Nessuna macchina trebbiatrice potrà funzionare senza avere ottenuto la speciale licenza di trebbiatura dalla Cattedra ambulante di agricoltura provinciale.

La licenza di trebbiatura potrà essere revocata dalla Cattedra ambulante di agricoltura, qualora si riscontrino inadempienze agli obblighi prescritti.

Contro i provvedimenti della Cattedra ambulante riguardanti l'eventuale mancato rilascio o la revoca delle licenze di esercizio è ammesso ricorso, entro 15 giorni dal provvedimento, al Prefetto della Provincia, che deciderà in via definitiva.

Obblighi dei conducenti le trebbiatrici. Il conducente di ciascuna

(1) v. B. A. anno corr. pag. 214.

macchina trebbiatrice ha l'obbligo di denunciare alla Cattedra ambulante di agricoltura della Provincia, nella quale è esercitata la trebbiatura, la quantità di grano trebbiato espressa in quintali e non in misure locali, le generalità (cognome, nome, domicilio) del conduttore del fondo da cui il grano proviene e il Comune in cui il fondo si trova. A tal fine egli ha l'obbligo di tenere un bollettario ad una matrice e due taglianti, fornito a prezzo di costo dalla Cattedra ambulante di agricoltura.

La persona che porta il grano alla macchina trebbiatrice è tenuta a dichiarare al macchinista la denominazione del fondo e l'estensione del terreno seminato a grano, dal quale proviene il grano trebbiato.

Dei due tagliandi del bollettario contenenti le indicazioni suindicate, e che dovranno essere firmati dal macchinista e controfirmati da chi porta il grano alla trebbia, uno verrà consegnato a quest'ultimo e l'altro verrà trasmesso, alla fine di ciascuna settimana, alla Cattedra ambulante di agricoltura della Provincia nella quale si esercita la trebbiatura o ad una sua Sezione.

I tagliandi potranno essere anche consegnati all'Ufficio Comunale più vicino, il quale dovrà però subito trasmetterli alla Cattedra di agricoltura della Provincia.

Gli enti autorizzati a ricevere le denunce del grano trebbiato a macchina sono tenuti a rilasciare al macchinista ricevuta del numero dei tagliandi ritirati.

I bollettari devono essere riempiti con scrittura ad inchiostro o con lapis copiativo e non devono contenere correzioni.

Al termine delle operazioni di trebbiatura, i tronconi dei bollettari, contenenti le « madri » delle bollette, devono essere inviati alla cattedra ambulante di agricoltura, la quale ha facoltà di introdurre nel modello dei bollettari quelle modificazioni o integrazioni che riterrà necessarie in rapporto alle speciali condizioni locali, ferme però le indicazioni stabilite dall'Istituto.

Risultanti del censimento. Le Cattedre ambulanti di agricoltura provinciali sorveglieranno le operazioni di trebbiatura e, per l'accertamento delle quantità di grano denunciato, nonchè della re-

lativa superficie seminata a grano, potranno avvalersi anche dell'opera degli agenti di polizia giudiziaria. Esse procederanno allo spoglio e alla delibazione dei dati contenuti nelle denunce e, alla fine di ciascun mese, a partire da quello di agosto, trasmetteranno all'Istituto Centrale di statistica uno specchio riassuntivo, distinto per Comuni, del numero delle denunce presentate e della quantità di grano trebbiato nonchè dell'estensione del terreno da cui il grano trebbiato proviene.

L'Istituto si riserva, a scopo di controllo, di richiedere, quando crede, i tagliandi originali delle denunce, i quali pertanto dovranno essere conservati con cura dalle cattedre ambulanti.

Segreto di ufficio. Tutti gli uffici e le persone che, a qualsiasi titolo, vengono in possesso dei dati relativi alle denunce del grano trebbiato, hanno l'obbligo di tenersi vincolati al più scrupoloso segreto di ufficio. Le notizie raccolte non possono essere rese note per nessun motivo se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale. Esse possono essere soltanto comunicate all'autorità giudiziaria, ove questa ne faccia richiesta.

Sanzioni penali. Nulla viene mutato, per quanto riguarda le sanzioni penali alle disposizioni contenute negli art. 2 e 3 del R. D. legge 7 aprile 1927 n. 164. (1)

Si raccomanda in modo particolare alle SS. LL. di dare la massima e sollecita diffusione alle norme contenute nella presente circolare.

Si gradirà un cenno di ricevimento e di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

183. **Lotta contro la malaria.** (C. P. S. 25 maggio 1928 n. 11529 ai Podestà ed Ufficiali Sanitari dei comuni malarici).

Dai risultati della lotta contro la malaria svoltasi nel decorso anno constatato varie manchevolezze:

1° — molti comuni non hanno trasmesso all'amministrazione

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 169.

prov. l'elenco dei proprietari dei terreni in zone malariche o l'hanno trasmesso monco ed impreciso. Ciò ha determinato erronei riparti della spesa e relativi reclami degli interessati ;

2° — in vari comuni la distribuzione del chinino non è stata fatta con accorgimento e periodicamente, non è stata esercitata la necessaria vigilanza, per cui si è distribuito molto farmaco nel primo mese del periodo epidemico e si è arrestata la distribuzione nei mesi successivi ;

3° — in molti comuni non venne formato e composto l'esatto elenco di distribuzione del chinino, per modo che non resta traccia nell'archivio del comune del chinino distribuito e degli operai che ne hanno fruito.

4° — in alcuni comuni il chinino viene somministrato soltanto ai contadini ed operai che risiedono nelle zone malariche e non viene somministrato agli operai nomadi od avventizi, che frequentando anche per poco tempo zone malariche a scopo di lavoro vanno soggetti a contrarre la infezione.

5° non tutti i comuni hanno provveduto a impiantare ambulatori e dispensarii in proporzione delle effettive esigenze del servizio.

Dopo le istruzioni date annualmente con dettagliate circolari la Prefettura si riprometteva che inconvenienti simili non si sarebbero verificati. Onde è che si è costretti ritornare sull'argomento e ripetere i concetti informativi della lotta secondo la legislazione vigente.

Ad eliminare il primo inconveniente sta provvedendo l'Amministrazione prov. con la formazione di un esatto catasto malarico sulle scorte delle mappe catastali e sui R. D. di delimitazione delle zone malariche. La Provincia ha l'obbligo di acquistare il chinino occorrente per la cura e per la profilassi della malaria, ma deve ripetere le somme anticipate dai proprietari delle zone malariche, calcolando il costo del chinino inviato a ciascun comune e ripartendo la relativa spesa tra i proprietari terreni in zone malariche in proporzione della estensione da

ciascuno posseduta. Si è sicuri che con l'anno in corso il reparto sarà fatto in regola.

La Prefettura ha provocato dalla Provincia l'invio del chinino nella quantità chiesta dagli ufficiali sanitari e rettificata dal medico provinciale. Pertanto ogni comune avrà la sua scorta sufficiente ai bisogni. Se però nel corso dell'anno si constatasse che il quantitativo del farmaco non fosse sufficiente basterà darne tempestivo avviso alla Prefettura, la quale curerà di farlo spedire dalla Provincia.

Il chinino deve essere distribuito agli operai e contadini che vivono o comunque frequentino zone malariche a scopo di lavoro sia per prevenire la infezione palustre, sia per curarla.

Tale distribuzione va fatta dai medici condotti e da speciali distributori, sotto la vigilanza dell'ufficiale sanitario; i medici condotti nei dispensarii e negli ambulatorii, i distributori nelle campagne, per modo che i lavoratori possono essere provvisti del prezioso farmaco senza alcun disagio e senza perdita di tempo.

Gli ambulatorii e i dispensarii debbono essere aperti in giorni ed ore determinate e resi note al pubblico, per modo che ogni operaio sappia quando possa trovare il medico, per essere fornito di chinino, per essere curato e per avere consigli. Sulla porta di ogni dispensario o di ogni ambulatorio deve essere messo un avviso stampato e a carattere cubitali indicante i giorni della settimana e le ore di funzionamento.

Non è il caso di accennare alle modalità della cura dei malarici. La cura è di competenza dei medici. Ricordo soltanto che la cura, per riuscire efficace, deve essere *pronta, energica, razionale* e prolungata. Il chinino deve essere somministrato il più presto possibile, in dosi generose, nelle ore più opportune e per un periodo lungo, se si vuole avere una guarigione rapida e sicura. Il ritardo nell'inizio della cura indebolisce l'organismo e ne esaurisce l'energia. Le dosi piccole hanno pochissima influenza sulla vita parassitaria dei plasmodi.

La somministrazione del farmaco in pasticche va fatto di re-

gola nelle ore del mattino a digiuno, sei o sette ore prima dell'inizio del processo febbrile; in tal guisa il chinino si viene a trovare nella massima concentrazione nel torrente circolatorio quando vengono generati i parassiti giovani.

La cura deve essere prolungata, perchè la guarigione si ha quando tutti i parassiti esistenti nell'organismo sono distrutti, e tale distruzione avviene soltanto dopo un periodo abbastanza lungo di molti mesi di cura chininica.

Perciò i malarici devono continuare a prendere il chinino durante l'inverno successivo al periodo epidemico, all'occorrenza insieme a preparati arsenicali e ferruginosi; e bisogna tenere presente che, sino a che non si ha la completa bonifica organica, il malarico è una sorgente d'infezione.

La somministrazione di chinino per profilassi va fatta col metodo giornaliero o bisettimanale. Ma, per aversi un esito favorevole, occorre prendere il chinino durante l'ottavo periodo epidemico. L'interruzione anche di pochi giorni può rendere infruttuosa la profilassi.

Tali concetti devono essere divulgati dai medici e dai distributori, utilissime sarebbero brevi conferenze ai dopolavoristi e agli avanguardisti. Anche gli insegnanti e i parroci possono essere degli eccellenti ausiliari nella diffusione di tali concetti elementari.

Ogni medico e ogni distributore deve formare l'elenco del chinino distribuito indicando, volta per volta, la data, la persona cui il chinino è somministrato, la quantità e se per cura o per profilassi. L'ufficiale sanitario alla fine di ogni mese esaminerà e visterà gli elenchi e, fattone il riassunto, lo comunicherà al medico provinciale. Detti elenchi di distribuzione, alla fine di ciascun anno devono essere ritirati e conservati nell'archivio comunale. Essi costituiscono l'unico documento del consumo del chinino, che deve essere considerato come valore monetario.

La distribuzione del farmaco deve essere fatta con criteri di larghezza, al lavoratore non deve mancare in niun caso il chinino. Al chinino gratuito hanno dritto anche operai di altri comuni che

vi si recano per ragione di lavoro e costoro partendo dal comune malarico hanno dritto ad una scorta di farmaco almeno per sette giorni di cura o di profilassi.

Misure preventive sono, oltre la chinizzazione, la protezione meccanica e la bonifica soprattutto.

La profilassi meccanica è obbligatoria nelle località di malaria di maggiore intensità, e vanno protette meccanicamente dalla penetrazione delle anofele le abitazioni dei contadini e degli operai a cura dei proprietari dei terreni. La profilassi meccanica deve essere sorvegliata, perchè, per riuscire bene, deve essere completa e fatta con accorgimento.

Le bonifiche costituiscono un mezzo di capitale importanza nella lotta contro la malaria. La sistemazione degli scoli di acqua, accompagnata alla coltura estensiva, ha dato ottimi risultati sino a fare scomparire la malaria in località in cui mieteva vittime.

Oramai il problema malarico è legato a quello agrario.

Spesso la malaria nei centri abitati è mantenuta da piccoli specchi di acqua, cui non si dà alcun valore e che pure custodiscono un rilevante numero di larve anofeliche.

Colmando le depressioni di terreno ed espurgando i canali di scolo, in modo da favorire il deflusso delle acque, e distruggendo le zanzare con mezzi chimici (verde di Parigi) si elimina l'*habitat* necessario alla vita delle zanzare.

I comuni che compiono opere di piccola bonifica possono ottenere uno speciale sussidio dalla Prefettura.

Prego organizzare i servizi nei modi richiesti, e rinnovo il ricordo agli ufficiali sanitari specialmente:

- a) che la malaria è una malattia di cui è obbligatoria la denuncia, che va fatta come per qualsiasi altra malattia infettiva;
- b) che, alla fine di ogni settimana, deve essere trasmesso l'elenco delle cause di morte, compreso anche gli eventuali decessi per malaria.
- c) che alla fine di ogni mese deve essere mandato un prospetto dimostrativo della quantità di chinino distribuito nel mese

separatamente per cura e per profilassi e del numero di individui che ne fruiscono.

d) che almeno una volta al mese l'ufficiale sanitario deve informare il Medico provinciale dell'andamento della malaria nel comune.

Confido nell'interessamento delle SS. LL. e degli ufficiali sanitari perchè la lotta contro la malaria sia fatta col massimo interesse e con intelligenza, e mi sarà gradito un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

184. **Cerchioni dei veicoli.** (C. P. S. 19 giugno 1928 n. 23228 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Il Ministero dei LL. PP. con circolare 9 giugno corr., significa che intende siano applicate integralmente le norme sulla misura dei cerchi dei veicoli, di cui all'art. 17 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 3043.

Avverte che soltanto per i carri agricoli trainati da buoi continuano ad avere vigore le agevolazioni consentite dalla legge 18 dic. 1927 n. 2590, pubb. nella G. U. del 19 gennaio 1928, che ha convertito in legge, con modifiche, il R. D. 13 agosto 1926, n. 1479.

Particolare rigore si dovrà inoltre usare verso i fabbricanti di ruote, al fine di impedire loro, a termini del citato R. D. 13 agosto 1926, n. 1479, la fabbricazione di cerchi non regolamentari.

Sarà bene che venga data la *massima pubblicità* a questo preciso proposito del Governo di esigere la piena ed esatta applicazione delle norme di legge, senza alcuna neanche temporanea attenuazione, e di procedere inesorabilmente contro i contravventori. Attendo una copia del manifesto che la S. V. vorrà pubblicare in cotesto comune.

Il Prefetto — DE BIASE

185. **Esposizione della bandiera nazionale.** (C. P. S. 20 giugno 1928 n. 3197 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Si è rilevato che la bandiera nazionale viene esposta, spesso anche per parecchi giorni consecutivi, con eccessiva non giusti-

ficata frequenza, e che è invalso il deplorabile abuso di tenere esposti in via permanente drappi e bandiere dai colori nazionali, non tanto per sentimento patriottico, quanto per richiamare l'attenzione su pubblici esercizi.

Come è noto alle SS. LL., la esposizione della bandiera nazionale costituisce la manifestazione tradizionale e, di per sè, più significativa nelle feste nazionali e nelle solennità civili; e, perchè tale manifestazione possa conservare il suo alto significato patriottico, è necessario che essa sia riservata a celebrazioni di carattere nazionale ed altre consimili cerimonie nelle quali la esposizione della bandiera è consuetudinaria, nonchè a pubbliche festività, la cui importanza sia tale da giustificare una forma di manifestazione prescritta per la commemorazione dei grandi avvenimenti patriottici.

Si avverte, poi, che la esposizione della bandiera, nelle stesse occasioni anzidette, salvo casi speciali, nei quali di solito è il Governo che stabilisce la durata, non deve superare le 24 ore, ossia il giorno nel quale cade la ricorrenza da festeggiarsi.

Le SS. LL. vorranno, pertanto, impartire le opportune disposizioni, perchè, col necessario tatto, siano fatte osservare le norme anzidette, provvedendo, in special modo e rigorosamente, perchè sia impedito l'uso della bandiera nazionale a scopo di pubblicità commerciale, o per altri motivi non confacenti al prestigio del simbolo della Patria.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

186. **Patentino di conducenti automobili. Elenco dei documenti.** (C. P. S. 20 giugno 1928 n. 25230 ai Podestà e Commissari Prefettivi della Provincia).

Per norma delle SS. LL., e ad evitare una superflua corrispondenza al riguardo, comunico qui appresso l'elenco dei documenti occorrenti pel rilascio, da parte di questo ufficio, del patentino di conducente d'automobili:

1. Certificato d'abilitazione; 2. Certificato sanitario (legalizzato);

3. Certificato penale; 4. Certificato scolastico; 5. Certificato di nascita; 6. Certificato di cittadinanza; 7. Certificato di buona condotta; 8. Certificato di residenza; 9. Atto d'assenso se minore;
10. Libretto con fotografia e marca da L. 3.

Tutti i documenti vanno redatti in carta da bollo.

Il Prefetto — DE BIASE

187. **Afta epizootica.** (Decreto Prefetto Salerno 23 giugno 1928 n. 24365 ai Podestà della Provincia).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Considerato che in alcune provincie del Regno sono stati accertati casi d'afta epizootica con carattere di eccezionale gravità;

Riconosciuta la opportunità, a scopo di difesa degli allevamenti locali dal contagio aftoso, di disciplinare nei riguardi sanitari l'ingresso in questa provincia del bestiame qui proveniente da altre provincie a mezzo ferrovia o per via ordinaria;

Visto il reg. di Polizia veterinaria del 10 maggio 1914 n.° 533;

Visto l'art. 53 del reg. prov. di polizia sanitaria zoiotrica approvato con Decreto Pref. n. 13392 del 26 aprile 1928;

Visto il T. U. delle leggi sanitarie;

Vista la lettera del Ministero dell' Interno n. 24957/2929 del 15 corr.

DECRETA

L'ingresso nella Provincia di Salerno del bestiame proveniente da altre Provincie è disciplinato nei riguardi sanitari, e temporaneamente finchè perdura il pericolo del contagio, dalle seguenti norme:

1.° Chiunque intende immettere nei comuni di questa provincia bestiame bovino, ovino e caprino proveniente a mezzo ferrovia da altra provincia deve:

a) informare in precedenza il Podestà del Comune di destinazione del bestiame oppure il Podestà del Comune di transito di questa provincia se il bestiame risulta scaricato negli scali ferroviari non compresi nella circoscrizione territoriale del Comune di destinazione, indicando il numero e la specie degli animali, nonchè la precisa ubicazione della località destinata al ricovero degli animali stessi;

b) tenere gli animali di nuovo arrivo nel comune di destinazione o di transito in istato di isolamento e di osservazione per la durata di almeno 6 giorni. Detti animali non saranno ammessi a libera pratica se non dopo che il veterinario comunale avrà rilasciata la dichiarazione scritta di cui appresso (vedi N. 3 lettera e);

c) depositare all'ufficio com. ritirandone regolare bolletta di quietanza, una congrua somma in base alla tariffa annessa al reg. prov. di polizia sanitaria zootica, pel pagamento delle indennità spettanti al veterinario che sarà incaricato della visita del bestiame. Ciò indipendentemente dall'obbligo di denunciare con ogni sollecitudine al Podestà qualsiasi caso accertato o sospetto di malattie infettive del bestiame, a norma dell'articolo 2 del reg. di polizia veterinaria del 10 maggio 1914 n. 533.

2. Il Podestà del comune di destinazione o di transito degli animali deve:

a) appena ricevute informazioni dell'arrivo degli animali nel comune, affidare al veterinario com. o, in mancanza, ad altro veterinario condotto residente nei Comuni limitrofi, l'incarico della visita degli animali stessi;

b) disporre efficace servizio d'indagini specialmente negli scali ferroviari, inteso a scoprire eventuali arrivi di animali non denunciati, per le ulteriori provvidenze;

c) disporre la necessaria vigilanza per impedire che gli animali di nuovo arrivo durante il periodo di osservazione potessero avere comunque rapporti di contatto con quelli del comune;

d) informare la Prefettura con telegramma d'arrivo degli animali, con l'indicazione della specie di essi e della loro provenienza, nonchè dell'ubicazione della località in cui trovansi isolati.

3. Il veterinario incaricato della visita deve:

a) accertare subito lo stato di sanità e la provenienza degli animali;

b) compilare apposito prospetto, in doppio originale, indicandovi il numero, la specie e la provenienza degli animali, nonchè, per ciascun capo, il mantello, la razza, l'età, l'altezza approssimativa, il peso vivo approssimativo e lo stato di sanità. Una copia di tale prospetto sarà consegnata all'ufficio com. e l'altra al proprietario o negoziante interessato.

c) procedere dopo 5 giorni dalla prima visita (ed anche

prima in seguito ad eventuali richieste del Podestà o del proprietario) a nuova visita degli animali, prendendo la temperatura di ciascun capo e segnando nelle copie del prospetto di cui sopra il grado di temperatura rilevato;

d) informare subito il Podestà e la Prefettura di ogni eventuale eccezionale emergenza attinente all'incarico ricevuto;

e) rilasciare se del caso al negoziante o proprietario degli animali apposita dichiarazione, che sarà scritta sulle copie del su indicato ripetuto prospetto, comprovante avere gli animali superato con esito favorevole il periodo di osservazione.

4. Le eventuali richieste di macellazione degli animali, prima che scada il periodo di isolamento, debbono essere dirette alla Prefettura, che rilascerà se del caso l'autorizzazione.

5. Chiunque intende trasferire bestiame bovino, ovino o caprino da un comune all'altro di questa Provincia deve munirsi di apposita dichiarazione rilasciata in carta libera per uso sanitario dal Podestà del comune di partenza degli animali, comprovante che gli animali stessi sono rimasti da oltre 6 giorni nel territorio di questa provincia e provengono da località in cui non sono stati denunciati in data recente e non sono in atto casi di malattie infettive e diffuse del bestiame. Detta dichiarazione, a cura dell'interessato, deve essere consegnata subito al Podestà del comune di destinazione degli animali.

Ciò per evitare controversie circa la provenienza degli animali per via ordinaria. La dichiarazione non è richiesta quando si tratti di animali bovini condotti ai campi per lavori agricoli.

6. Gli animali provenienti per via ordinaria dalle limitrofe provincie e destinati alla macellazione, oppure ad essere immessi nei pascoli, oppure ad essere esposti sulle fiere e sui mercati dei comuni di confine di questa provincia, debbono essere scortati dal certificato di origine rilasciato dal Podestà del comune di partenza, comprovante che gli animali stessi sono rimasti da oltre 6 giorni in località immuni di detto comune, nonchè dalla dichiarazione di un veterinario comprovante l'inesistenza di manifestazioni riferibili all'afte epizootica.

Ogni eventuale inosservanza alle norme suindicate darà luogo ad azione giudiziaria.

I Signori Podestà dei comuni della provincia sono incaricati della esecuzione del presente decreto, di cui, a cura dell'autorità locale, saranno affisse copie nell'albo pretorio e nelle vicinanze degli scali ferroviari di ciascun Comune.

Il Prefetto — DE BIASI

c) Atti ufficiali della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici.

14. Campi sportivi del Littorio, (1) (C. 17 giugno 1928 n. 1156 ai Podestà della Provincia).

Per opportuna norma, comunico alle SS. LL. la seguente circ. della Confederazione Gen. Enti Autarchici, relativa alla costruzione dei campi sportivi, riferentesi alla circ. che in appresso si riporta, diramata sullo stesso oggetto dall'Ufficio sportivo del partito nazionale fascista in data 5 corr. N. 57:

« Rchiamandomi alle precedenti circ. N. 2942 del 2 settembre 1927 - V., N. 3491 del 4 ottobre 1927 - V., N. 3962 del 28 ottobre 1927 - V. e N. 4838 del 14 dicembre 1927 - V. con le quali venivano impartite norme per disciplinare ed agevolare la costruzione dei Campi sportivi del Littorio da parte dei Comuni, pregiomi comunicare alle SS. LL. che fino dal 30 gennaio u. s. l'ufficio sportivo del partito ha inviato a tutti gli enti sportivi provinciali delle federazioni fasciste con circ. n. 41 i progetti-tipo e le seguenti norme tecniche necessarie per la costruzione dei Campi stessi.

Ritenendo però che la pratica attuazione di tali progetti avrebbe potuto trovare serie difficoltà, specialmente di carattere finanziario, e particolarmente nei riguardi dei piccoli Comuni, questa Confederazione ha segnalato alcuni temperamenti ed un preciso coordinamento di azioni, proposte queste che sono state pienamente accolte dal citato ufficio sportivo del partito, che in proposito ha emanato ai propri enti dipendenti la circ. N. 57 del 5 corr. che si allega in copia. Con la circ. stessa è stato dato ordine agli enti sportivi provinciali di effettuare una speciale indagine *da compiersi in collaborazione con le nostre federazioni provinciali.*

Nel pregare pertanto le SS. LL. di voler prestare in proposito il migliore interessamento possibile onde la lodevole inizia-

(1) vedi B. A. anno 1927 pag. 360 e 376 e anno 1928 pag. 14.

tiva promossa consegua la più sollecita e completa realizzazione, pregiomi informarLe che per agevolare la costruzione dei campi sportivi del littorio il Governo ha presentato uno speciale progetto di legge, che, approvato dalle due Camere, sarà prossimamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Con tale provvedimento è reso possibile l'esproprio del terreno occorrente, nonchè l'esenzione da ogni tassa sugli affari nei confronti degli atti relativi all'esecuzione dell'opera.

Saluti fascisti.

Il Presidente — MARAVIGLIA

PARTITO NAZIONALE FASCISTA

Ufficio sportivo e dopolavoro.

Roma 5 giugno 1928 - VI.

Circolare N. 57.

A tutti gli enti sportivi provinciali delle Federazioni Fasciste.

Il progetto del campo sportivo comunale del Littorio ha suscitato entusiastici consensi in tutti gli ambienti sportivi ed anche da parte dei Comuni.

Parecchi di questi ultimi, anzi hanno addirittura provveduto alla costruzione del campo sportivo comunale, o sono in procinto di farlo, con l'accordo degli enti sportivi delle federazioni fasciste.

Qualche provvidenza è stata anche ottenuta a questo scopo, come il riconoscimento di opera di pubblica utilità dei campi medesimi, con la conseguente esenzione di pagamento della tassa sugli affari, come da decreto legge approvato alla Camera dei deputati nella seduta del 3 marzo c. a. (in corso di pubblicazione).

Tuttavia la iniziativa ha bisogno di essere profondamente esaminata e rapidamente tradotta in atto, perchè essa raggiunga in effetti quei risultati benefici che si propone.

E' necessario, a questo proposito, che gli enti sportivi rivolgano tutta la loro attenzione e tutte le loro cure allo studio di questo problema, perchè l'idea, presto tradotta in atto, rappresenti una delle più sane e concrete conquiste dello sport nel campo nazionale.

E poichè non è possibile dettare norme generali per la costruzione dei campi sportivi, dato che essa costruzione deve ri-

spondere alle particolari esigenze ed alle speciali risorse locali, varianti da provincia a provincia e da comune a comune, occorre segnalare con urgenza e precisione tutti gli elementi riguardanti l'attuazione del progetto del campo sportivo, siano essi elementi favorevoli o contrari.

Stabilisco dunque che ogni ente sportivo mi segnali, *dopo opportuna ricerca in collaborazione con le federazioni prov. degli enti autarchici, i seguenti elementi:*

1. Il numero dei campi sportivi comunali che ritiene possibile costruire nella Provincia;
2. il numero dei campi che, per la loro ubicazione, possono servire a due o più comuni contermini o possono essere costruiti col concorso dei comuni interessati;
3. le disponibilità di terreno;
4. il prezzo di ciascun terreno;
5. se trattasi di campo in zona montana;
6. le difficoltà di esproprio (legge 15 gennaio 1885 n. 2892 per il risanamento di Napoli, art. 12 e 13);
7. possibilità massima di spesa per ogni campo sportivo da costruire, tenendo presente come modello il progetto tipo;
8. tutte quelle altre notizie di carattere locale, che possono consentire la rapida costruzione del campo sportivo nei Comuni.

Tengasi presente, nella raccolta dei dati di cui sopra, che il progetto tipo del campo sportivo del Littorio, contenuto nel fascicolo del quale fu oggetto la circ. 41, Ufficio sportivo e Dopolavoro, non deve ritenersi obbligatorio per tutti i Comuni, molti dei quali non hanno, e non possono avere, che possibilità di attuazione di un progetto medio.

Ma si tenga anche presente che nello stesso fascicolo sono compresi altri tipi di campo di minore costo, la cui costruzione può essere possibile anche nei piccoli comuni.

Desidero la più attenta e sollecita azione a questo riguardo.

Terrò specialmente conto di quegli enti sportivi, i quali mi dimostreranno di avere compreso bene lo spirito della iniziativa, e di sapersi adoperare per la sua sollecita attuazione.

Il Segretario del partito — Turati

p. c. c. *Il Capo dell'Ufficio Sportivo e Dopolavoro* — M. Favia del Coro

Prego le SS. LL. segnarmi ricevuta della presente.

Saluti fascisti.

Il Presidente — ARTURO DELLA MONICA

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

Piaggine Soprane Vertullo Alessandro; *Pisciotta* Ciaccio Giovanni; *PolICASTRO del Golfo* Falconi Cristoforo; *Polla* Fasano Amilcare; *Pollica* Della Cortiglia Eugenio; *Pontecagnano Faiano* Avv. Sabato Gerardo; *Positano* Cafiero Daniele; *Postiglione* Avv. Contento Eduardo; *Prignano Cilento* Cardone Francesco; *Ravello* Fraulo Pantaleone; *Ricigliano* Meccia Beniamino; *Roccadaspide* Cav. Passari Francesco; *Roccella* Avv. Marotta Gennaro; *Roccapiemonte* Cav. D.r Egidio Andrea; *Rofrano* Grosso Raffaele; *Romagnano al Monte* D.r Casale Alfredo; *Roscigno* Resciniti Rocco; *Rutino* Nardoliani Antonio; *Sacco* D.r Anzanetti Ermenegildo; *Salento* Michele Mastrogiovanni; *Salerno* Cav. Bassi Cesare; *S. Cipriano Picentino* Cav. Marotta Guglielmo; *S. Giovanni a Piro* D.r Sorrentino Domenico; *S. Gregorio Magno* Niegari Camillo; *S. Mango Picomonte* Di Donato Antonio; *S. Marzano sul Sarno* D.r Ruggieri Andrea; *S. Mauro Cilento* Saluzzo Nicola; *S. Mauro la Bruca* De Santis Dionigi; *S. Pietro al Tanagro* Jannelli Michele; *S. Rufo* De Vita Giuseppe; *S. Angelo Fasanella* D.r Conti Pietro; *S. Arsenio* Verzolano Carlo; *S. Egidio del Monte Albino* Comm. Francesco Ferraioli; *S. Menna* Di Corcia Domenico; *S. Valentino Torio* Prof. Sorbillo Eugenio; *Sapri* Comm. Gaetani Roberto; *Sarno* Comm. D' Andrea Adolfo; *Sassano* D.r De Laurentis Francesco; *Scafati* Fienga Nicola; *Scala* Di Lascia Vincenzo; *Serramezzana* Marrone Gennaro; *Serre* Passannante Alfonso; *Sessa Cilento* Giuliani Salvatore; *Siano* Leone Sebastiano; *Sicignano* Rev. Germano Vincenzo; *Stella Cilento* Lippi Alfonso; *Stio* Trotta D.r Ernesto; *Tegiano* Cav. Cantelmi Crisostomo; *Torchiaro* Pavone G. Battista; *Torraca* Gravina Pietro; *Torreorsaja* Cav. Capobianco Luigi; *Tortorella* D.r Rocco Giuseppe; *Tramonti* Arpino Antonio; *Trentinara* Quirino Francesco; *Vallo della Lucania* Lebrano Amilcare; *Valle dell' Angelo* Palladino Arcangelo; *Valva* Grasso Rodolfo; *Vibonati* Guariglia Francesco; *Vietri sul Mare* Galuppi Pasquale.

Appalti, aste ecc.

Comune di Sacco. — *Appalto riscossione dazio di consumo* — Asta, a candela vergine, da sperimentarsi presso il Comune il 10 luglio prossimo, con unico esperimento, in aumento annuo canone lire 11000. Durata appalto fino 31 dicembre 1932. Dep. provv. lire 500. Termine utile ventesimo 26 luglio 1928.

Il Podestà G. Ansanelli

Concorsi.

Comune di Salerno. — *Ingegner. Capo* — Concorso per titoli, stipendio lire 15000, oltre 5 aumenti periodici del decimo per ogni quadriennio, indennità di disagio, indennità di carica lire 2000 annue, utile effetto pensione ed aumenti periodici, indennità lire 3000 annue per servizi a *forfait* nell'ambito del territorio del comune e diritto del 2 o/o per direzione dei lavori di importo su-

periore a lire 20 mila. Domanda, da presentarsi non oltre 26 luglio prossimo, dovrà essere corredata documenti di rito, laurea di ingegnere, estratto votazione conseguita negli esami di laurea, prova di aver tenuta per un triennio la direzione di un ufficio di importanza di quello messo a concorso, titoli, vaglia di lire 50. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Salerno 12 giugno 1928.

Il Podestà A. Conforti

Comune Atena Lucana. — *Segretario comunale* — Concorso per titoli, stipendio lire 4800, oltre indennità caro viveri lire 840. Cinque aumenti quadriennali del decimo. Età massima 40. Documenti di rito e diploma abilitazione. Scadenza 30 luglio 1928.

Il Podestà Di Santi

Comune di Caggiano. — *Primo applicato* — Al bando di concorso, pubblicato nel Bollettino Amm. N. 17 corr. anno si apportano le seguenti rettifiche: ove è detto *tassa di esame*, leggasì *tassa ammissione concorso* e ove è detto: *10 settembre 1928* leggasì invece: *10 luglio 1928*.

Il Podestà Avv. Antonio Carrano

Comune di Controne. — *Segretario comunale* — Concorso per titoli, stipendio lire 5000 al lordo della R. M. e M. P., oltre cinque aumenti quadriennali del decimo. Scadenza 30 luglio 1928. Per chiarimenti rivolgersi in Segreteria.

Il Podestà G. Conti

Comune di Morigerati. — *Segretario comunale.* — Concorso per titoli, stipendio lire 4500 con 5 aumenti quadriennali del decimo. Documenti di rito, diploma di abilitazione alle funzioni di Segretario comunale e tassa concorso di lire 50,15 da presentare entro il 26 luglio 1928.

Il Podestà Paladino

Comune di Nocera Superiore. — *Segretario comunale* — Concorso per titoli. Stipendio lire 9000 al lordo ritenute di legge, aumentabile di un decimo per ogni quadriennio e per 5 quadrienni, oltre indennità caro viveri come per impiegati statali. Età 21 a 30, fatta eccezione per impiegati in servizio o per quelli che siano stati dispensati dal servizio per esuberanza di personale giusta il R. D. L. 27 ottobre 1927 n. 2049. Domanda, documenti di rito, patente abilitazione ufficio Segretario com. e tassa lire 50 da presentarsi non oltre 30 luglio 1928. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria comunale.

Il Podestà Avv. A. Salvi i

Comune di Vibonati. — *Segretario comunale* — Concorso per titoli, stipendio lire 7000 al lordo ritenute, oltre indennità caro viveri come per impieghi statali. Lo stipendio sarà aumentato di un decimo per ogni quadriennio e per 5 quadrienni. Domanda, documenti di rito, patente segretario comunale, prova di aver prestato 24 mesi di servizio con funzioni di concetto presso pubbliche ammin., tassa di concorso lire 50,15 e titoli da presentarsi non oltre 10 luglio prossimo. Per chiarimenti rivolgersi segreteria comunale.

Il Commissario Prefettizio D. Marcialis



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 188. Spese facoltative degli enti locali.
- 189. Tassa di bollo. Processi verbali delle deliberazioni delle Consulte municip.
- 190. Segretari Comunali. Sta' o giuridico ed economico.
- 191. Liste elettorali. Invio ai Tribunali per rilascio certificati penali
- 192. id. Invio all'esattore comunale della copia dell'elenco preparatorio.
- 193. Tassa speciale animali caprini. Ruoli per gli esercizi 1927-28.
- 194. Inaugurazione Opere pubbliche.
- 195. Prezzo delle farine.
- 196. Disciplina del commercio. Validità delle licenze.
- 197. id. Cauzioni.
- 198. Patenti conducenti d'auto. Vidimazione.
- 199. Autoveicoli. Targhe di riconoscimento.
- 200. Vendita di calzature tipo.
- 201. Polizia veterinaria.
- 202. Chinino di Stato. Versamenti.
- 202. Inchiesta sulle famiglie che hanno 7 o più figli. (v. 2^a pag.)

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

204. Riscossione. Esattori imposte. Stemma Sabauda e Littorio.
 205. Archivio dell'ex monarchia Austro-Ungarico.
 206. Compilazione della statistica daziaria dell'anno 1927.
 207. Riscossione. Corso medio dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato del 2° semestre 1927, da accettarsi in cauzione pel 1° semestre 1928.
 208. Proroga per la cessazione del corso legale e per la prescrizione dei biglietti di Stato da lire 5 e 10.

COPERTINA

Cont. atti uff. R. Prefettura N. 205 a N. 208 — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

205. **Archivi dell'ex monarchia Austro-Ungarica.** (C. P. S. 28 giugno 1928 n. 3325 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Prego V. S. di portare a conoscenza del pubblico che è stato proceduto alla formazione dei nuovi registri ipotecari andati, come è noto, distrutti nell'incendio del Palazzo di Giustizia di Vienna nello scorso anno, relativo ad ulteriori 7420 reiscrizioni, il cui elenco è a disposizione degli interessati presso il Consolato Austriaco di Napoli.

Vorrà pure portare a conoscenza del pubblico che per le mancate ed erronee iscrizioni è ammesso ricorso in via giudiziaria sino a tutto il 15 agosto 1928.

Il Prefetto — DE BIASE

206. **Compilazione della statistica daziaria dell'anno 1927.** (C. P. S. 28 giugno 1928 n. 24195 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Con richiamo alle disposizioni degli art. 293 e 294 del regolamento gen. daziario 25 febb. 1924 n. 540, si fa iuvito a codesto Comune di procedere subito alla compilazione della statistica daziaria relativa al decorso anno 1927, sugli appositi stampati (mod. L. 15 pei comuni aperti e mod. K. 29 pei comuni chiusi) che le Intendenze dovranno distribuire ai comuni, in ragione di 2 esemplari per ciascuno.

Come per il passato, dei detti prospetti uno sarà trattenuto dal Comune e l'altro rimesso alla Intendenza di Finanza.

E' quasi superfluo aggiungere, nei riguardi dei comuni chiusi, che il fatto di avere essi già prodotto nel 1927 la statistica daziaria mensile, disposta con la circolare n. 170 dell' 11 novembre 1926, non li esime dall'obbligo di procedere ugualmente alla compilazione di quella riguardante l'intero anno 1927, che si richiede con la presente.

Il Prefetto — DE BIASE

Parte I.

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

188. **Spese facoltative degli enti locali.** (C. P. S. 25 giugno 1928 n. 23821 ai Podestà della Provincia).

Il Ministero dell' Interno — con circ. 11 gennaio scorso n. 2255 — insiste nuovamente perchè sia posto un freno a tutte le prestazioni di contributi e concorsi, periodici e saltuari, che si richiedono agli enti locali, e che non si fondano su un tassativo obbligo di legge e di contratto.

Le SS. LL. vorranno tenere stretto conto di tali precise disposizioni del Ministero, che si trascrivono, intanto, integralmente:

« Occorre fissare bene il concetto che non giova insistere sulla utilità di molte spese facoltative, poichè la questione non sta nel vedere se una determinata spesa sia utile o no, ma se gli Enti locali siano in grado di sopprimerli. Ora le condizioni finanziarie degli Enti locali, l'inelasticità dei loro bilanci, dei quali i più piccoli avvenimenti minacciano di turbare il pareggio, e la necessità assoluta di evitare ulteriori aggravii alla pressione tributaria, in questo periodo di progressivo assestamento della economia nazionale, esigono che la politica di diminuzione di spese, con la progressiva eliminazione di tutte quelle aventi carattere facoltativo, sia attuata senza incertezze, con piena coscienza della difficoltà, ma, al tempo stesso, della necessità di attuarla.

All' uopo, per tutti i Comuni che non applicano le sovrimposte fondiari e gli altri tributi entro il limite massimo consentito dalla legge, deve essere tenuto fermo rigidamente il divieto delle erogazioni di carattere facoltativo, poichè l' autorizzazione ad eccedere i limiti tributarii oltre i massimi stabiliti dalla legge

presuppone la dimostrata necessità di spese obbligatorie indeclinabili ed urgenti; onde appare contraddittorio eccedere, al tempo stesso, i limiti massimi tributari ed erogare spese facoltative.

Per i Comuni e le Provincie, che non eccedono i limiti massimi dei tributi fissati dalla legge, potranno essere autorizzate dalla Giunta prov. ammin. quelle sole spese non strettamente obbligatorie, che rispondano a fini di manifesta utilità generale e non appariscano differibili ».

Prego segnare ricevuta.

Il Prefetto — DE BIASE

189. Tassa di bollo: processi verbali delle deliberazioni delle consulte municipali. (C. P. S. del 2 luglio 1928 n. 25948 ai sigg. Podestà della Provincia).

E' stato mosso il quesito se i verbali originali delle Consulte municipali debbano essere redatti su carta bollata.

A termini dell'art. 103 della tariffa allegata A) alla legge 30 dicembre 1923 n. 3268, sono soggetti alla tassa di bollo di lire 2 i processi verbali originali delle deliberazioni delle provincie, dei comuni e di altre pubbliche amministrazioni o enti morali, quando tali deliberazioni siano soggette, per disposizione di legge, al visto o all'approvazione dell'autorità superiore.

Poichè le attribuzioni della Consulta hanno carattere meramente consultivo, i verbali originali delle sue adunanze non contengono che pareri, i quali, anche quanto siano obbligatori, costituiscono una semplice premessa o presupposto dell'atto deliberativo del Podestà. Perciò i processi verbali delle deliberazioni delle Consulte municipali devono ritenersi esenti dalla tassa di bollo.

Il Prefetto — DE BIASE

190. Segretari comunali. Stato giuridico ed economico. (C. P. S. 7 luglio 1928 n. 27595 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

Avendo il Governo presentato al Parlamento Nazionale il disegno di legge riguardante lo stato giuridico ed economico

dei segretari comunali, (1) tengo a segnalare alla S. V. la disposizione dell'ultimo comma art. 15, per cui agli effetti dell'applicazione della legge proposta, non si terrà conto dei provvedimenti delle amministrazioni comunali relativi alla carriera e al trattamento economico e di quiescenza dei segretari, che non siano divenuti definitivi al 1° giugno 1928. Intanto, per disposizione del Ministero dell'Interno, prego farmi tenere, non oltre il 20 corr., i seguenti dati (che dovranno essere controllati dalla S. V.) sulla situazione di codesto Segretario:

Comune; popolazione; cognome e nome del segretario; posizione del segretario al 1° giugno 1928 (se cioè stabile, in prova, interino o a scavalco); stipendio ed altri assegni pensionabili, indicando l'ammontare complessivo dello stipendio con gli aumenti periodici già maturati e con gli eventuali altri assegni utili a pensione attribuiti al segretario; supplemento di servizio attivo eventualmente goduto permanentemente in analogia a quello degli impiegati governativi; altre indennità eventuali fisse; caro viveri goduto di fatto al 1° giugno 1928; altre indennità temporanee; quota di diritti di segreteria attribuiti al segretario nell'esercizio 1927, o, almeno, nel 1926; indennità caro viveri eventuale spettante per le disposizioni vigenti sugli impiegati governativi, specificando gli elementi di fatto a base di tale indennità.

Attendo i dati improrogabilmente nel termine prefisso, e avverto che provvederò d'ufficio in caso di omissione.

Il Prefetto — DE BIASE

191. Liste elettorali. Invio ai tribunali per rilascio certificati penali. (C. P. S. 7 luglio 1928 N. 27730 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Viene segnalato che, malgrado le chiare disposizioni conte-

(1) Il disegno di legge è noto ed è da fare l'augurio che diventi presto legge. I segretari comunali vedono con esso elevata soprattutto la loro dignità, assicurata una decorosa carriera e la loro azione ed il loro lavoro giudicato da persone competenti, poste al di fuori e al disopra dell'elemento locale.

nute nelle mie circolari del 26 maggio ed 11 giugno n. 20603 (1) alcuni Comuni si sarebbero limitati a trasmettere ai Tribunali, per il rilascio dei certificati penali, gli estratti degli elenchi preparatori delle liste elettorali relative ai soli iscritti, che hanno maturato il requisito dell'età posteriormente alle liste del 1927, ritenendo sufficienti e tuttora validi per i vecchi elettori i certificati rilasciati al tempo della loro iscrizione. Devesi in proposito ripetere che, in applicazione della nuova legge, occorre compilare *ex novo* le liste elettorali, avendo perduto le vecchie liste ogni valore giuridico a seguito del mutato criterio posto a base dell'elettorato. Di conseguenza l'elenco preparatorio e i relativi estratti da inviare ai Tribunali debbono comprendere tutti i cittadini aventi l'età prescritta, senza alcuna distinzione tra vecchi e nuovi iscritti.

Prego, ciò premesso, d'inviarmi subito la esplicita dichiarazione che tanto gli elenchi che gli estratti sono stati redatti in conformità dell'esposto criterio e, qualora ciò non sia avvenuto, la invito a provvedere immancabilmente nel termine di giorni *dieci*, dandomi assicurazione.

Il Prefetto DE BIASE

192. **Liste elettorali — Invio all'esattore comunale della copia dell'elenco preparatorio.** (C. P. S. 7 luglio 1928 n. 27740 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Col 30 giugno p. p. è scaduto il termine per la compilazione dell'elenco preparatorio per la formazione delle liste elettorali e per l'invio ai tribunali dei relativi estratti. Ciò premesso, invito la S. V. a compilare entro breve termine e trasmettere all'esattore comunale copia del detto elenco per le annotazioni relative al pagamento del contributo sindacale, oppure delle imposte di cui all'art. 10 lett. a) e b) della legge 17 maggio 1928 n. 1019 (2).

Per facilitare il compito del comune e dell'esattore, si ritiene

(1) v. B. A. anno corr. pag. 205 e 233.

(2) v. B. A. anno corr. pag. 209.

opportuno riprodurre qui in calce il tracciato del modello da compilarli dagli uffici municipali. La semplicità del tracciato esclude la necessità di ogni chiarimento; solo si avverte che l'esattore dovrà limitarsi a indicare con l'apposizione della propria firma nelle apposite colonne n. 5 e 6 a ciò destinate, quali degl'iscritti si trovino compresi nominativamente nei ruoli dei contributi sindacali oppure in quelli degli imposte dirette erariali provinciali e comunali, per una somma globale non inferiore a lire 100. Non occorrono quindi altre notizie, essendo sufficiente la firma dell'esattore per attestare il possesso dei requisiti suddetti. E' evidente che l'esattore dovrà astenersi dall'apporre la firma in confronto di quegli iscritti che di tali requisiti non si trovino in possesso. E' poi superfluo avvertire che detto adempimento rientra negli obblighi stabiliti dall'art. 25 dei Capitoli normali, approvati con D. M. 18 settembre 1923, in base al quale gli esattori sono tenuti a fornire gratuitamente ai comuni, per la revisione delle liste, copia conforme di tutti i ruoli.

Gli esattori dovranno restituire ai comuni la copia annotata come sopra non più tardi del 15 agosto venturo.

Attendo assicurazione dell'esatto e tempestivo adempimento delle disposizioni contenute nella presente circolare, della quale vorrà dare comunicazione a codesto esattore.

Il Prefetto — DE BIASE

COPIA DELL'ELENCO DA TRASMETTERE ALL'ESATTORE COMUNALE

N. d'ordine	COGNOME (per ordine alfabetico)	NOME	PATERNITA'	Firma dell'esattore comunale attestante che l'iscritto paghi:		Osservazioni
1	2	3	4	un contributo sindacale, a termine della legge 3 aprile 1926 n. 563.	almeno cento lire annue tra imposte dirette erariali, provinciali e comunali.	7

193. **Tassa speciale animali caprini—Ruoli per gli esercizi 1927 e 1928.** (C. P. S. 21 giugno 1928 n. 23359 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Ho dovuto rilevare che parecchi Comuni della Provincia non hanno ancora fatto tenere a questa Prefettura, per il visto di esecutorietà, i ruoli 1927 della tassa speciale sugli animali caprini, istituito con R. D. L. 16 gennaio 1927 n. 100. (1) Con richiamo pertanto alla mia circ. 20 genn. 1928 num. 1162, pubblicata nel Bollettino Amm. a pag. 23, avverto che, per i Comuni che al 5 luglio p. v. risulteranno ancora inadempienti, disporrò, senz'altro avviso, l'invio di un Commissario, mettendo la relativa spesa a carico di chi risulterà responsabile dell'inadempimento stesso.

Ad evitare poi la restituzione dei ruoli per mancati od inesatti adempimenti, le SS. LL. tengano presenti le disposizioni impartite con mia Circ. n. 39434 del 3 gennaio c. anno, pubbl. nel Boll. Amm. a pag. 9, e non trascurino di segnare nei ruoli anche l'aggio, nella misura del 0,40 ‰, dovuto al Ricevitore Provinciale, aggio che va a carico dei contribuenti e dev'essere ripartito per ciascuna Ditta, calcolandolo sui tre quarti del carico netto.

Debbo poi far rilevare alle SS. LL. l'enorme ritardo già verificatosi nell'invio dei ruoli della tassa stessa per l'esercizio in corso da parte di diversi Comuni. Avverto in proposito che attenderò, pei Comuni ancora inadempienti, fino al 15 luglio p. v., elasso infruttuosamente il quale termine disporrò, senza altro avviso, l'invio di un Commissario, mettendo la spesa a carico di chi risulterà responsabile dell'inadempimento.

Assicurino.

pel Prefetto — LICATA

194. **Inaugurazione di opere pubbliche.** (C. P. S. del 5 luglio 1928 n. 1580 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia, al Sig. Presidente della Commissione Reale per l'Amministrazione Provinciale di Salerno).

S. E. il Capo del Governo ha disposto che tutte le opere

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 49.

pubbliche di una certa importanza, già ultimate od in corso di ultimazione, dovranno essere ufficialmente inaugurate il giorno 28 ottobre p. v.

Ciò comunico alle SS. LL. per opportuna norma, restando inteso, che le SS. LL. mi segnaleranno specificamente quali opere saranno da inaugurare nella propria giurisdizione.

Il Prefetto—DE BIASE

195. **Prezzo delle farine.** (C. P. S. del 2 luglio 1928 n. 26951 ai signori Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Si comunica che la Commissione provinciale annonaria, nella seduta del 2 corr., ha accertato il prezzo delle farine regolamentari per panificazione in lire 170 al quintale.

In base a tale prezzo delle farine le SS. LL. dovranno stabilire quello del pane.

Il Prefetto — DE BIASE

196. **Disciplina del commercio. — Validità delle licenze.** (C. P. S. 30 giugno 1928 n. 25973 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Sono stati prospettati al Ministero dell'Economia Naz. alcuni dubbi circa l'applicazione delle disposizioni che riguardano la revisione annuale delle licenze di esercizio, in merito ai quali dette Ministero ha dato i seguenti chiarimenti:

In linea di massima i commercianti dovranno presentare ogni anno all'autorità comunale il proprio certificato penale generale, per rendere possibile a questa di accertare:

1.° se il titolare della licenza abbia eventualmente perduto i requisiti, di cui agli articoli 10 e 90 del vigente T. U. delle leggi di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848;

2.° oppure se il medesimo sia stato punito per due volte consecutive per i reati elencati nell'art. 5 del R. Decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2174. (1)

Se nulla di questo risulterà dal certificato penale, l'autorità

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.

comunale apporrà sull'originaria licenza un visto per accertare che essa resta valida anche per l'anno in corso. In caso contrario la licenza sarà tolta.

Le suddette disposizioni avranno vigore a principiarsi dal 1° gennaio 1929, perchè, per il corrente anno 1928, si richiama quanto è stato disposto con la circ. 30 aprile 1928, n. 642, nel senso che gli esercenti siano dispensati dall'obbligo della presentazione dei documenti, salva però alle autorità competenti la facoltà di procedere ad una revisione d'ufficio.

Il Prefetto -- DE BIASE

197. **Disciplina del Commercio. Cauzione.** (C. P. S. 21 giugno 1928 n. 23355 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Da parecchie parti si fa il quesito se debbono rilasciarsi distinte licenze, e quindi imporsi il versamento di distinte cauzioni, a coloro che esercitano il commercio in apposito locale e contemporaneamente all'aperto in determinate località o sotto la forma ambulante o girovaga.

Il Ministero ritiene che non vi sia alcun dubbio che, allorché la vendita è fatta all'aperto in banchi, ma nelle immediate adiacenze del negozio, non occorre un'altra licenza per il proprietario del negozio dal quale vengono momentaneamente tolte le merci da vendere.

Invece occorre una nuova licenza ogni qualvolta la vendita all'aperto sia fatta lontano dal negozio sotto forma ambulante, perchè in questi casi la vendita sotto forma ambulante o girovaga deve considerarsi come uno spaccio autonomo, da trattarsi alla stessa stregua di una filiale della casa madre.

Il Prefetto -- DE BIASE

198. **Patente di conducenti d'auto. Vidimazione.** (C. P. S. 4 luglio 1928 n. 26201 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Di seguito a circ. del Ministero delle Comunicazioni, con le quali si danno disposizioni per la vidimazione delle patenti di conducente d'auto e pel pagamento della relativa tassa annuale, significo per norma:

1.° che dette patenti *devono* essere munite di visto ogni anno dalla Prefettura e le patenti sfornite di visto dovranno essere ritirate ed inviate a questa Prefettura pel provvedimento di legge.

2.° che il pagamento della tassa annuale in L. 18 deve essere eseguito entro il mese di febbraio di ciascuno anno, avvertendo che in caso di ritardo s'incorrerà nella multa (L. 100) che dovrà essere corrisposta all'Ufficio del Registro locale;

3.° che, pei conducenti non iscritti nella matricola della provincia di Salerno, dovrà presentarsi il certificato di residenza, e quello penale.

Gradirò un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

199. **Autoveicoli—Targhe di riconoscimento, smarrimenti.** (C. P. S. n. 22469 del 4 luglio 1928 ai Podestà della Provincia).

Per opportuna conoscenza a norma, trascrivo la seguente circ. del Ministero delle Comunicazioni (Ispettorato Generale ferrovie, tramvie ed automobili) in data 1.° corr. n. 626715917:

« Il R. D. 13 marzo 1927 n. 314 recante norme per la immatricolazione ed individuazione degli autoveicoli, nel prescrivere per il loro riconoscimento l'adozione di una targa ufficiale, ha abolito il sistema della piombatura, stabilendo, invece, che la targa debba essere fissata solidamente nella parte posteriore dell'autoveicolo a cura del proprietario.

Tale sistema ha reso più spedite le operazioni di immatricolazione, ma rende necessario, dato il carattere ufficiale della targa, precisare la procedura da eseguirsi nei casi di smarrimento di questa per munire in tali casi, che già cominciano a verificarsi, gli autoveicoli di nuova targa.

Al riguardo dispongo quanto appresso:

Il proprietario di un autoveicolo, che abbia smarrito la targa, deve farne denuncia entro il termine di 48 ore all'autorità di P. S. del luogo ove è stato constatato lo smarrimento della targa, fornendo le indicazioni idonee a rintracciarla; eguale denuncia

dovrà fare entro lo stesso termine, alla Prefettura presso la quale l'autoveicolo è immatricolato ed all'Ufficio dal quale ha avuto consegnata la targa.

L'autorità di P. S. rilascerà al denunciante una dichiarazione attestante la ricevuta denuncia. Tale dichiarazione, la quale, a richiesta, dovrà essere esibita agli agenti proposti alla vigilanza sulla circolazione stradale, insieme alla licenza di circolazione, sino all'espletamento delle pratiche di cui in appresso. La circolazione dell'autoveicolo potrà continuare con una targa di cartone della quale l'interessato dovrà fornirsi, a propria cura e spesa, portante su fondo bianco in caratteri neri, secondo le dimensioni prescritte, il numero e la sigla della targa smarrita.

Trascorsi dieci giorni dalla denuncia, il proprietario dello autoveicolo, ove non venga rintracciata la targa smarrita, deve chiedere all'Ufficio incaricato della distribuzione delle targhe un duplicato della targa stessa, che sarà consegnato contro ritiro della dichiarazione anzidetta, la quale dovrà essere rimessa, per l'annullamento, alla Prefettura presso la quale l'autoveicolo è immatricolato. Qualora si tratti invece di smarrimento di targa in prova, trascorsi i dieci giorni dalla denuncia, il concessionario deve chiedere alla Prefettura competente l'assegnazione di un nuovo numero, che dovrà essere riportato sul certificato di concessione, ed all'ufficio distributore delle targhe il rilascio della targa portante il nuovo numero. Il numero corrispondente a quello della targa smarrita sarà dalla Prefettura annullato e non potrà essere ulteriormente assegnato.

Prego le EE. LL. di voler dare le opportune disposizioni ai dipendenti uffici e curare, nel contempo, la massima pubblicità della presente ».

Resto in attesa di un segno di ricevuta.

Il Prefetto — DE BIASE

200. **Vendita di calzature tipo.** (C. P. S: 5 giugno 1928 n. 21059 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

E' noto alle SS. LL. che fra la Confederazione naz. fascista

dei commercianti e la Federazione naz. fascista dell'industria delle calzature, auspice il Partito naz. fascista e in pieno accordo col Ministero dell'Economia Naz., sono intervenuti accordi speciali per la vendita di calzature tipo, accordi che si ritiene opportuno di riportare qui appresso, nel loro testo integrale:

« 1) I fabbricanti di calzature, convenientemente attrezzati e nel limite delle loro possibilità tecniche e commerciali, metteranno in vendita ai negozianti i seguenti tipi di calzature al prezzo a fianco indicato:

Per uomo:

1) Polacco allacciato nero, cavallo o vitellone naz.

guardolo cucito L. 63,00

2) Scarponcino nero, cavallo o vitellone nazionale,

guardolo cucito » 59,00

3) Scarponcino colorato, cavallo o vitellone nazion.

guardolo cucito » 65,00

Per donne:

4) Scarponcino francesina, o Carlo IX, nero, cavallo

o vitellino, tacco legno o cuoio cucito Blake od a mano » 44,00

5) Scarponcino Carlo IX, colorato, cavallo o vitel-

lino, tacco legno o cuoio, cucito Blake od a mano » 51,00

I prezzi si intendono « loco fabbrica » imballaggio compreso. Per questi tipi di calzature le fatture dovranno essere fatte distintamente, a parte. Le Commissioni dovranno essere fatte per un quantitativo minimo di 6 paia per ciascuno articolo.

Le calzature porteranno impresso sulla suola il marchio « calzatura tipo » completato dal nome della Ditta produttrice.

Il marchio è di proprietà della Federazione naz. fascista dell'industria delle calzature e delle lavorazioni affini del cuoio, che ne autorizzerà o meno, insindacabilmente, l'uso alle singole ditte industriali rappresentate con le modalità che la stessa crederà di fissare;

2°) I negozianti di calzature, nel limite delle singole possibilità, manterranno sempre in negozio una scorta di tali calza-

ture, le esporranno in vetrina, ben visibili, con le indicazioni del marchio e dei prezzi fissati come in appresso:

Per uomo:

- | | |
|--|----------|
| 1) Polacco allacciato nero, cavallo o vitellone naz.
guardolo cucito | L. 74,00 |
| 2) Scarponcino nero, cavallo o vitellone nazionale,
guardolo cucito | » 68,00 |
| 3) Scarponcino colorato, cavallo o vitellone nazion.,
guardolo cucito | » 75,00 |

Per donna:

- | | |
|---|---------|
| 4) Scarponcino francesina o Carlo IX, nero, cavallo
o vitellino, tacco legno o cuoio cucito Blake od a mano » | 51,00 |
| 5) Scarponcino francesina o Carlo IX, colorato, ca-
vallo o vitellino, tacco legno o cuoio cucito Blake od
a mano | » 59,00 |

N. B. Nei prezzi non è compreso l'eventuale dazio comunale.

I prezzi stabiliti, di vendita al negoziante ed al pubblico, sono soggetti a revisione ogni qualvolta avvengano notevoli variazioni nelle condizioni del mercato delle materie prime.

In ciascuna provincia il controllo presso i negozianti, perchè si attengano alle disposizioni concordate, sarà esercitato da incaricati nominati dalle Federazioni prov. fasciste dei commercianti.

Le eventuali infrazioni saranno immediatamente e contemporaneamente segnalate alla Confederazione generale dei commercianti ed alla Federazione naz. fascista dell'industria delle calzature e delle lavorazioni affini del cuoio, che prenderanno, di accordo, i provvedimenti del caso.

Ora risulterebbe al Ministero predetto che le calzature tipo hanno trovato un certo favore nel pubblico, il quale, riscontrando, attraverso un apposito marchio apportato sulla suola o nell'interno della calzatura, le garanzie di buona qualità e durata di essa, ne fa già discreta richiesta ai negozianti, senonchè, nella vendita di dette calzature si verificano alcuni inconvenienti.

Occorre premettere che molto limitato è il margine di gua-

dagno riservato al negoziante sul prezzo di vendita prestabilito sulle calzature tipo, di guisa che scarso, in massima, è l'interesse del negoziante a fornirsi con una certa larghezza, e a rivendere le calzature in parola.

Da questo fatto consegue:

1.° che alcuni negozianti non si provvedono affatto di calzature tipo;

2.° che altri negozianti si provvedono in misura assai limitata, in guisa da non potere soddisfare le richieste del consumatore, se si considera il grande assortimento di misure che occorre anche per un solo tipo di calzature;

3.° che i negozianti, pur avendo talvolta nei loro esercizi di vendita un sufficiente assortimento di calzature tipo, non le pongono in piena evidenza in vetrina con apposito cartellino indicatore, o non vi segnano il prezzo di vendita, contravvenendo all'obbligo della pubblicità dei prezzi, oltre che ad uno dei precisi accordi stipulati fra le organizzazioni interessate;

4.° che, di frequente, accanto alle calzature esposte nelle vetrine dei negozi, vengono situate altre calzature, apparentemente similari, a prezzo più basso, ma di qualità senza dubbio inferiore, dando la sensazione al pubblico che le calzature tipo possano essere sostituite da altre pressochè identiche a prezzo più conveniente.

Ad eliminare questi inconvenienti, che tornano a danno del consumatore e anche del produttore, che rimane con scorte di merce invenduta e che frustrano anche gli accordi intervenuti fra le organizzazioni interessate, nonchè l'azione indirettamente calmieratrice che il Partito e il Ministero si sono proposti di raggiungere, particolarmente opportuno e prezioso si presenterebbe il concorso delle SS. LL. diretto a diffondere nel pubblico la piena conoscenza dell'iniziativa in atto e dei suoi vantaggi per il consumatore e a richiamare i rivenditori all'osservanza degli accordi delle due associazioni citate, vigilando attivamente perchè sia impedito ogni espediente rivolto ad ostacolare il successo della iniziativa.

Faccio, quindi, appello alle SS. LL., perchè vogliano collaborare con ogni loro influenza, anche in questo campo, che interessa l'economia delle famiglie medie e di quelle meno abbienti.

Gradirò un cenno di assicurazione.

Il Prefetto—DE BIASE

201. **Polizia veterinaria.** (C. P. S. 12 giugno 1928 n. 23212 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni nei quali esistono zone in montagna destinate al pascolo degli animali bovini).

Informo la S. V. che sono stati accertati in data recente casi d'afta epizootica nei Comuni di Sicignano e di Palomonte, mercè i casi di carbonchio sintomatico nel Comune di Postiglione. Per evitare il pericolo di diffusione delle epizoozie, specialmente nel momento attuale in cui sta per iniziarsi il movimento di monticazione del bestiame bovino, prego la S. V. di preordinare i servizi in modo che agli animali di nuovo arrivo nei pascoli montani siano assegnate zone distinte e che inoltre sia resa possibile la sorveglianza veterinaria degli animali stessi per la durata di almeno 8 giorni.

Attendo conoscere subito se esistono costà zone in montagna destinate al pascolo degli animali bovini, con la precisa indicazione della denominazione e dell'ubicazione delle zone stesse. La S. V. a suo tempo trasmetterà poi a quest'Ufficio apposito prospetto con le seguenti indicazioni:

- 1.° Numero e specie degli animali immessi nei pascoli;
- 2.° Comune di provenienza degli animali;
- 3.° Generalità dei proprietari.

Per evitare responsabilità, prego la S. V. di ricordare a tutti i proprietari l'obbligo che essi hanno di denunciare subito alla S. V. ogni eventuale caso di morte di animali per il necessario accertamento della diagnosi e per le conseguenti provvidenze di tutela del patrimonio zootecnico.

E' bene inoltre che la S. V. informi subito i Comuni donde d'ordinario provengono costà gli animali per la monticazione,

sull'opportunità di invitare i proprietari interessati a munirsi del certificato veterinario comprovante lo stato d'immunità di detti animali e della località donde provengono.

Attendo sollecito riscontro. *pel Prefetto* — FALCETTI

202. **Chinino di Stato. Versamenti.** (C. P. S. 25 giugno 1926 n. 25097 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Per conoscenza, comunico la seguente nota dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato :

« Ad evitare che nei pagamenti di prodotti chinacei dello Stato l'ammontare, per una eventuale erronea imputazione, affluisca ad un capitolo di entrata diverso da quello che per ciascun esercizio viene fissato; ed in considerazione che, a far tempo dal 1.º luglio 1928, l'Amministrazione dei Monopoli di Stato avrà bilancio proprio; si è venuti nella determinazione di riservare esclusivamente al Deposito centrale del chinino di Stato in Torino il compito della richiesta della quietanza di Tesoreria, che è il documento di afflusso delle diverse entrate dello Stato.

E pertanto, al pagamento delle partite di chinino fornite dallo Stato si dovrà provvedere d'oggi innanzi richiedendo all'ufficio postale un vaglia di servizio intestato alla Sezione di Tesoreria in Torino, con a tergo la motivazione del versamento.

Detto titolo dovrà essere inviato al Direttore del Deposito centrale del chinino di Stato in Torino ».

Tornerà gradito un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto — DE BIASE

203. **Inchiesta sulle famiglie che hanno avuto 7 o più figli.** (C. P. S. 4 luglio 1928 n. 11106 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

« Comunico la seguente circ. di S. E. il Capo del Governo:

L'Istituto Centrale di Statistica ha, con la mia approvazione, invitati i signori Podestà del Regno a compiere una inchiesta intesa ad accertare quante famiglie esistano nella rispettiva circoscrizione comunale, le quali, alla data del 30 giugno 1928, si trovino ad avere, o ad avere avuto, non meno di 7 figli.

Attribuisco a questa indagine una notevole importanza, e però desidero che essa sia ovunque compiuta con diligenza e precisione.

Ad assicurare poi la più assoluta obbiettività della rilevazione, reputo opportuno far presente che l'inchiesta ha finalità esclusivamente statistiche; essa tende cioè a rilevare un particolare aspetto demografico del problema della popolazione italiana; ne esula ogni finalità di natura diversa, trovando la soluzione dei problemi di carattere economico e finanziario, relativi alle famiglie numerose, adatta sede in altro campo della attività della Amministrazione centrale ».

Interesso quindi la S. V. a corrispondere, con la massima sollecitudine, a quanto sopra si prescrive, assicurandomene.

Il Prefetto — DE BIASE

204. **Riscossione. Esattorie delle Imposte. Stemma Sabauda e Littorio.** (C. P. S. 28 giugno 1928 n. 22756 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

In seguito all'emanazione del R. Decreto legge 27 maggio 1927 n. 1408 (1) contenente nuove disposizioni circa l'uso del Fascio Littorio da parte delle Amministrazioni dello Stato, è stata rivolta domanda se anche le esattorie, quali uffici pubblici, siano tenute a far uso degli stemmi Sabauda e Littorio.

In conformità di risoluzione già adottata dall'On. Presidenza del Consiglio dei Ministri, si dichiara che detti Uffici debbono osservare, quanto agli emblemi Sabauda e Littorio, le stesse norme in vigore per i comuni, per le provincie e per gli altri uffici municipali e provinciali.

Si pregano le SS. LL. di dare di quanto sopra comunicazione a codesto esattore per l'adempimento, dando, frattanto, un cenno di ricevuta.

Il Prefetto — DE BIASE

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 225.

207. **Riscossione — Corso medio dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato del 2° semestre 1927 da accettarsi in cauzione pel 1° semestre 1928.** (C. Ministero Finanze 9 marzo 1928 n. 1162).

Per opportuna norma si comunica che i titoli di Stato e garantiti dallo Stato, che sono stati o saranno dati in cauzione dagli agenti della riscossione nel primo semestre del corrente anno (1° gennaio-30 giugno 1928) dovranno essere computati, giusta l'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico di leggi per la riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, al corso medio del semestre anteriore (1° luglio-31 dicembre 1927) qui appresso indicato.

Tale corso medio risulta ridotto della prescritta deduzione del decimo.

TITOLI DI STATO

<i>Consolidati:</i>		Lire
1. Rendita Consolidato	3,50 ‰ (netto).	62,53
2. Id. id.	3,50 ‰ (1902).	57,34
3. Id. id.	3 ‰ (lordo)	35,52
4. Id. id.	5 ‰.	72,67
 <i>Redimibili:</i>		
5. Redimibile.	3,50 ‰ (netto).	283,97
6. Id.	3 ‰ (1910)	257,07
7. Obbligazioni	3,50 ‰ Venete	62,02
8. Prestito Nazionale	4,50 ‰ (1915)	64,99
9. Id. id.	5 ‰.	69,58
10. Buoni novennali	5 ‰ (scadenza 1931)	77,89
11. Id. id.	4,75 ‰ (id. 1932)	75,25
12. Id. id.	5 ‰ (id. 1934)	77,54

N. B — I titoli del Littorio, in mancanza di quotazione ufficiale, possono essere accettati come cauzione al prezzo di emissione, sotto deduzione del decimo, fino a tutto il 1° semestre 1928.

per il Ministro NICCOLI

208. **Proroga per la cessazione del corso legale e per la prescrizione dei biglietti di Stato da lire 5 e 10.** (C. P. S. 19 giugno 1928 n. 3155 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Con decreto ministeriale in corso, il termine per la cessazione dal corso legale dei biglietti di Stato da lire 5 e 10 viene prorogato al 31 dicembre 1928 e quello per la prescrizione al 30 giugno 1929.

Il termine per la prescrizione dei biglietti di Stato da L. 25 viene, invece, mantenuto al 30 giugno 1928. Dopo tale data i contabili erariali, nell'interno del Regno, hanno facoltà di versare in Tesoreria non oltre il 16 luglio successivo i biglietti da lire 25 ritirati. Per i Contabili delle Colonie tale facoltà viene accordata fino e non oltre il 31 luglio medesimo.

Si prega pertanto di voler dare a quanto sopra la massima diffusione.

Il Prefetto — DE BIASE

Appalti, aste ecc.

Comune di Giffoni Valle Piana — *Vendita taglio bosco Finmicello o Monaco* — Asta si terrà presso la R. Prefettura il 27 luglio p. v. col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di Lire 97,600. Offerte non inferiori a lire 100. Deposito provv. lire 10 mila, cauzione decimo importo aggiudica. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti presso la R. Prefettura di Salerno.

Comune di Galdo. — *Vendita taglio sezioni 3.^a e 4.^a bosco Costa Incoronata* — L'asta ad unico e definitivo incanto, ed a schede segrete, si terrà presso la R.^a Prefettura in aumento del prezzo di lire 76440. Cauzione provvisoria lire 7600, definitiva decimo prezzo aggiudica. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Laurino. — *Vendita taglio 1.^a sezione bosco Salandro* — L'asta, col sistema della candela vergine, si terrà presso la R.^a Prefettura in aumento del prezzo di lire 102,330. Cauzione provvisoria lire 5000, definitiva decimo prezzo di aggiudica. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio contratti R.^a Prefettura di Salerno.

Concorsi.

R. Prefettura di Salerno. — *Concorso per apertura ed esercizio di farmacie* — Concorso per titoli per le seguenti farmacie: 1) Consorzio Ravello Scala, con residenza a Ravello, ab. 3910, sussidio annuo lire 6000 dal Consorzio; 2) Petina, ab. 1292, sussidio annuo lire 8000, con uso del locale e l'impianto degli scaffali; 3) Sacco, ab. 2191, sussidio lire 3000; 4) Ceraso, ab. 2504; 5) Salento, ab. 1043, sussidio annuo lire 2000; 6) S. Rufo, ab. 1813, sussidio annuo lire 4000.—Domanda di ammissione al concorso da presentarsi alla R. Prefettura non oltre 8 agosto prossimo insieme documenti di rito, laurea in chimica farmacia o diploma in farmacia, certificato attestante iscrizione ad un albo di un ordine provinciale di farmacisti e titoli e documenti che dimostrino il possesso dei mezzi sufficienti per il regolare e completo esercizio della farmacia. Per chiarimenti rivolgersi R. Prefettura.

Comune di Ascea — *Segretario* — Concorso per titoli, stipendio lire 4500 con diritto all'aumento di un decimo per 4 quadrienni, Età da 21 a 45, salvo dispensa di cui all'art. 95 del reg. com. e prov. Domanda con documenti di rito, diploma abilitazione funzioni segretario comunale, titoli e tassa di concorso di lire 50, da presentarsi non oltre 15 agosto 1928. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria comunale. Il Podestà Cav. D.r A. Correale

Comune di Licusati. — *Segretario* — Concorso per titoli, stipendio lire 4500 lordo. Età da 21 a 45 salvo per coloro che si trovino in servizio presso altre Ammin. Com. — Termine presentazione domande, documenti di rito, titoli: il 30 luglio 1928. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Podestà R. Galato



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA 1° SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

209. Concessione di esenzioni tributarie alle famiglie numerose.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

210. Riordinamento del personale dei comuni in seguito a modificazioni di circoscrizione territoriale.

211. Vendita di tessuti tipo controllati dallo Stato.

212. id. id. id. id.

213. Costruzione di nuove case di abitazione, difesa della campagna.

214. Polizia veterinaria.

215. Carta da involgere.

COPERTINA

Cont. atti uff. R. Prefettura N. 212 a N. 215 — Appalti, asse ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

212. **Vendita dei tessuti tipo controllato dello Stato.** (C. P. S. 19 giugno 1928, n. 23636 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Facendo seguito alla mia circ. del 6 corr. N. 21058, (1) comunico che, su conforme parere del Comitato tecnico di controllo presso il Ministero dell'Economia Naz., sono state autorizzate a fabbricare stoffe aventi i requisiti richiamati nella citata circ. del 6 corr., quindi cedibili ai prezzi praticati, le seguenti ditte: lanificio V. E. Marzotto di Valdagno; lanificio Manerbio di Manerbio; lanificio Rossi di Schio; lanificio Giuseppe Rivetti e figli di Biella; Consorzio Fascista Industriali Lanieri Biellesi e Torinesi di Biella; Ditta Lenot di Borgosesia; Ditta Gioacchino Zoppi di Bergamo; Lanificio Veronese Fratelli Tiberghien di Verona; Società Anonima « *Il Tabbicone* » di Prato; Fratelli Bona di Carignano; Ditta Umberto Pietro e Figlio di Coggiola; Attilio Simonetti e figli di Adorno; Ditta Agostinetti e Ferrua di Tollegno (Biella); Ditta S. Mosca di Chiavanza; Filatura Biellese di Biella.

A tali fabbricanti, pertanto, dovranno essere rivolte le richieste di acquisto da parte dei commercianti grossisti di tessuti.

Il Prefetto — DE BIASE

213. **Costruzione di nuove case per abitazione, difesa della campagna.** (C. P. S. 13 luglio 1928 n. 3565 ai Podestà della Provincia).

E' noto alle SS. LL. quale e quanta importanza il Governo fascista annetta al problema del massimo sviluppo della produzione agricola per l'avvenire economico della Nazione.

Con la « Battaglia del grano », con l'incremento delle opere di bonifica, con le provvidenze relative al credito agrario, con tutte le altre disposizioni inerenti alla migliore utilizzazione e valorizzazione del patrimonio terriero, il Governo nazionale, per volontà del Duce, mira a rendere efficiente sino ai limiti del possibile l'agricoltura, quale fonte maggiore della ricchezza del Paese ed efficace mezzo perchè esso, tributario dell'estero per la grande deficienza di tanti prodotti e materie prime, possa ridurre al minimo le importazioni, che enormemente gravano sulla sua bilancia commerciale.

S. E. il Capo del Governo, osservando, a tale proposito, che l'estendersi dei centri urbani sottrae continuamente terreno fecondo alle campagne, intende che, dovunque sia possibile, si adotti come principio che le case operaie od economiche o per abitazioni civili non debbano avere meno di cinque piani, escluso il pianterreno.

Interesse pertanto le SS. LL. a dare opera perchè, chiunque imprenda nuove costruzioni di case, si attenga alla norma di cui sopra, norma che sarà bene includere nel regolamento edilizio locale.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

209. **Concessione di esenzioni tributarie alle famiglie numerose.** (L. 14 giugno 1928 n. 1312 pubbl. G. U. 22 giugno 1928 n. 1455).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — A coloro che si trovano in una delle condizioni stabilite dall'art. 2 sono accordate le seguenti esenzioni e agevolazioni tributarie:

a) Esenzione per lire 100 mila di reddito complessivo:

1. dall'imposta complementare progressiva sul reddito e dalla relativa addizionale comunale; 2. dalla tassa di famiglia.

b) Riduzione proporzionale dei redditi accertati in modo da mandare esente un reddito complessivo di lire 100 mila: 1. dalla imposta sui redditi di ricchezza mobile, nonchè dalla imposta comunale sulla industria con relativa addizionale provinciale e dalla tassa camerale o imposta a favore dei Consigli Provinciali dell'Economia, normalmente commisurate sullo stesso imponibile; 2. dalle imposte e sovrainposte comunali e provinciali sui terreni e sui fabbricati; 3. dalla imposta sui redditi agrari.

c) Esenzione totale: 1. dalla imposta comunale di patente; 2. dalla imposta comunale sul valore locativo; 3. dalle imposte comunali sul bestiame e speciale sugli animali caprini; 4. dai contributi sindacali; 5. dalle tasse e soprattasse per ogni ordine e grado di scuole e di istituti.

Art. 2. — Godono delle esenzioni accordate con la presente legge:

a) Gli impiegati e dipendenti, anche se pensionati dello Stato, civili e militari, di qualsiasi grado, gruppo e categoria, compresi quelli delle aziende e dei servizi aventi ordinamento autonomo, nonchè gli impiegati e dipendenti anche se pensionati degli enti autarchici e parastatali, quando abbiano a carico sette o più figli di nazionalità italiana;

b) Coloro che, pur non appartenenti al personale dello Stato o degli enti suindicati, abbiano a carico dieci o più figli di nazionalità italiana, ovvero abbiano avuto dodici o più figli vivi e vitali di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico.

L'esenzione di cui al n. 5 della lettera C del precedente articolo è però concessa indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico ed in base alla sola condizione del numero dei figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, stabilito dai due precedenti capoversi.

Art. 3. — Agli effetti delle esenzioni di cui nella presente legge, sono da computarsi nel numero dei figli, oltre i legittimi e legittimati, anche quelli naturali riconosciuti. Sono da considerarsi a carico i figli minorenni, nonchè quelli maggiorenni, maschi e femmine purchè nubili, quando risultino inabili al lavoro e privi di mezzi per provvedere direttamente al proprio sostentamento.

Art. 4. — Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1. luglio 1928.

Art. 5. — Con Decreto Reale su proposta del Capo del Governo Primo Ministro, Segretario di Stato e dei Ministri interessati, saranno stabilite le norme per l'attuazione della presente legge.
Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE — BELLUZZO

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

210. Riordinamento del personale dei comuni in seguito a modificazioni di circoscrizione territoriale. (C. P. S. 4 luglio 1928 n. 25976 ai Podestà della Provincia).

Sono stati prospettati al Ministero dubbi circa le norme ed i criteri da seguire per il riordinamento ed il trattamento del personale dei Comuni, in dipendenza di modificazioni di circoscrizione territoriale attuate in virtù del R. Decreto legge 17 marzo 1927, n. 383 (1).

Premesso che, non essendo in proposito contenuta nessuna disposizione speciale nel citato decreto-legge, le questioni che possono sorgere in ordine al trattamento da farsi al personale dei suddetti comuni vanno necessariamente risolte caso per caso, secondo le ordinarie norme generali e quelle dei singoli regolamenti organici, relative allo stato giuridico del personale stesso, il Ministero ha ritenuto opportuno segnare le seguenti direttive:

1. Per il caso di fusione di più comuni, è stato proposto il quesito se tutto il personale dei comuni soppressi debba intendersi licenziato per soppressione di posti, salvo il trattamento di quiescenza, cui possa avere diritto, ritenendosi cessato ogni rapporto di impiego del personale con l'ente, col quale tale rapporto era stato attivato, per il fatto che l'Ente stesso viene a perdere la propria personalità giuridica.

Il Ministero ha in proposito adottata la risoluzione che il personale appartenente ai Comuni soppressi non deve ritenersi senz'altro e globalmente licenziato, ma deve essere mantenuto in servizio limitatamente ai bisogni del nuovo Ente. Questo, pertanto, dovrà anzitutto provvedere alla formazione della nuova tabella organica in corrispondenza alle esigenze dei propri servizi, con l'approvazione a norma di legge, e dar corso, poi, alla dispensa del servizio soltanto nei riguardi di quegli impiegati, agenti e salariati, che risultano in eccedenza al numero dei posti fissati dalla nuova tabella organica ;

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 145.

2. Per i casi di aggregazione di Comuni, il Ministero ha ritenuto che debba essere mantenuto in servizio il personale appartenente al Comune ampliato, e che il personale dei Comuni soppressi possa essere licenziato soltanto quando non abbia potuto trovare sistemazione negli eventuali nuovi posti di organico creati in relazione ai maggiori bisogni derivanti dall'ampliamento della circoscrizione.

3. Quanto alle modalità da seguire in entrambi i predetti casi, per la sistemazione del personale dei cessati comuni in posti previsti dalla nuova pianta organica, il Ministero ritiene che il Podestà possa senza altro deliberare l'inquadramento del nuovo organico di quegli elementi, già appartenenti ai cessati comuni, che a suo giudizio ritenga meritevoli per capacità e rendimento. E' però evidente che tale inquadramento debba essere fatto tenendo conto della posizione acquisita nell'amministrazione dei cessati comuni dai singoli impiegati, agenti e salariati da inquadrare sistemando, quindi, definitivamente nella nuova pianta organica quelli che vi trovino posto e che nei cessati comuni avevano acquistato la stabilità, e mantenendo, invece, secondo il rispettivo rapporto coi cessati comuni, quegli impiegati, salariati ed agenti che nei comuni stessi si trovano in servizio a titolo precario (in prova, a tempo, interini ecc.) qualora se ne presenti la possibilità per mancanza di posti stabiliti dalla nuova pianta organica ed il comune ne ravvisi la convenienza.

E' poi ovvio che, per la nomina ai posti previsti dalla nuova pianta organica, che restino vacanti dopo il suaccennato inquadramento del personale stabile appartenente ai cessati comuni, debba osservarsi la regola generale della nomina in base al pubblico concorso.

4. Quanto al trattamento economico da farsi al personale dispensato, resta fermo che le relative questioni vanno necessariamente risolte caso per caso secondo le norme in proposito contenute nel regolamento organico del comune presso il quale gli impiegati dispensati si trovano in servizio.

E' stato formulato il quesito se nei casi in cui il regolamento

organico del cessato comune preveda il collocamento in disponibilità dell'impiegato per soppressione di posto, tale trattamento debba farsi anche al personale da dispensarsi in dipendenza delle suaccennate riforme di circoscrizione territoriale. Al riguardo il Ministero osserva che eventuali pretese degli impiegati a tale trattamento non possono, in linea di diritto, ritenersi fondate, poichè cessando ogni loro rapporto di impiego, per effetto della soppressione della persona giuridica con la quale esso era stato attivato, non sarebbe evidentemente ammissibile la posizione intermedia del collocamento in disponibilità. Poichè però non è da escludere che, nello ulteriore assestamento dei servizi del nuovo Ente, si presenti la necessità di ritocchi alla pianta organica stabilita immediatamente dopo la riforma della circoscrizione o che si facciano vacanti in tempo non lontano posti d'organico dalla pianta stessa previsti, e poichè tanto nell'uno che nell'altro caso può riuscire conveniente agli interessi del comune il riasorbimento nei posti, che si rendono così disponibili, degli impiegati dei cessati comuni, il Ministero ritiene che, sempre quando il regolamento organico del nuovo Ente preveda e regoli il trattamento di disponibilità, possano gli impiegati dei cessati comuni, che non trovino subito posto nella nuova pianta organica, essere confermati in servizio dal nuovo Ente e contemporaneamente collocati in disponibilità secondo il regolamento organico di questo. E' superfluo aggiungere che, quando ciò avvenga, deve escludersi in modo assoluto la concessione agli impiegati di qualsiasi altro assegno od indennità all'infuori del trattamento di disponibilità.

Si è chiesto anche se al personale dispensato, che non abbia acquistato diritto a pensione o ad altra indennità a sensi del regolamento organico, possa concedersi una indennità, una volta tanto, nella misura di cui all'art. 3 del Regio Decreto 27 maggio 1923, N. 1177 (1) (da due a sei mensilità dell'ultimo stipendio). Al riguardo il Ministero osserva che il richiamo alle disposizioni

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 153.

del citato decreto non è ammissibile, sia perchè questo ormai non è più in vigore, sia perchè le disposizioni in esso contenute, per il loro carattere eccezionale, in relazione alla straordinaria revisione delle tabelle organiche, ordinata in quell'epoca dallo stesso decreto, non sarebbero comunque suscettibili di interpretazione estensiva.

Il Prefetto — DE BIASE

211. Vendita di tessuti tipo controllati dallo Stato. (C. P. S. 6 giugno 1928 n. 21058 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Come è stato più volte annunciato dai giornali, il Governo nazionale, procedendo decisamente nell'attuazione di provvidenze intese a diminuire il costo della vita, ha deliberato di intervenire anche nel campo dei tessuti di lana, che è tra i più importanti che interessino la generalità dei consumatori.

A tale scopo, accogliendo le proposte presentate dalle competenti organizzazioni sindacali fasciste dell'industria e del commercio, ed esaminate da tecnici ed esperti espressamente designati dal Ministero dell'Economia Naz. è stato stabilito che per la prossima stagione invernale 1928-29 debbano essere messe a disposizione dei consumatori, attraverso gli organismi normali del commercio, ed a prezzi previamente controllati, alcune categorie di tessuti tipo, rispondenti a determinate caratteristiche tecniche.

Un'apposita commissione mista di industriali, commercianti e tecnici, presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'Economia Nazion., ha concretato come segue le categorie dei tessuti tipo, nonchè le caratteristiche e i prezzi rispettivi.

a) *Lanetta da donna:*

Tipo A — Paletot velluto tutta lana, tinto in pezza, gr. 440 al ml. altezza 130 cm. entro cimose, prezzo di vendita al consumatore L. 32,50.

Tipo B — Pettinato unito tinto in pezza, gr. 200 al ml. finezza media B. altezza 120 cm. entro cimose, prezzo di vendita al consumatore L. 22,00;

Tipo C — Pettinato unito tinto in pezza gr. 175 ai ml. finezza media A7B altezza 120 cm. entra cimose, prezzo di vendita al consumatore L. 22,00;

b) *Drapperie per uomo*:

Tipo D — Pettinato, finezza A7B gr. 460 al ml. altezza 140 cm. entro cimose prezzo di vendita al consumatore L. 58,00.

Tipo E — Pettinato, finezza incrociato 1711 gram. 450 al ml. altezza 140 cm. entro cimose, prezzo di vendita al consumatore L. 47,50;

Tipo F — Gardato 30% cotone, trama e catena ritorta, gram. 540 cm. entro cimose, prezzo di vendita al consumatore L. 23,75;

Tipo G — Paletot tutta lana, gr. 900 al ml. altezza 140 cm. entro cimose, prezzo di vendita al consumatore L. 48,00.

I tessuti tipo saranno contrassegnati da una speciale filettatura sul bordo esterno della cimosa, nei colori seguenti:

Lanerie:

pel tipo A—velluto da L. 32,50 filettatura in colore nero.

»	»	B—pettinato da L. 22,00 (gr. 200)	} filettatura in colore moulinè bianco e nero in cotone.
»	»	C— id. id. » (gr. 175)	

Drapperie:

pel tipo D — pettinato da L. 58 — filettatura in col. bleu Savoia.

» » E — » » » 47,50 » » » rosso.

» » F — cardato » » 25,75 » » » verde.

» » G — paletot » » 48,00 » » » giallo.

Ogni pezza dovrà avere un cartellino al principio ed alla fine, con la leggenda « tessuti tipo controllati dallo Stato » e con l'indicazione del prezzo di vendita al consumatore.

Nel caso che i grossisti debbano tagliare le pezze, essi vi applicheranno un cartellino con le medesime indicazioni.

Nelle esposizioni al pubblico dovranno essere apposte analoghe indicazioni su ogni pezza o taglio in modo ben visibile.

La Commissione ha pure stabilito che la percentuale riservata al commercio per la vendita dei tessuti tipo debba essere del 25 o/o sul prezzo di vendita al consumatore, complessivamente tra grossista e dettagliante. Tale percentuale è inclusa nei prezzi sopra elencati dei tipi di tessuti che saranno posti in commercio.

Tutti gli industriali lanieri italiani sono stati direttamente invitati a sottoporre alla commissione le migliori stoffe che essi sono in grado di produrre, in confronto dei diversi tipi stabiliti

ed ai prezzi fissati, ed essi hanno largamente corrisposto alle aspettative del Governo, collaborando con fervore al successo dell' iniziativa.

Un comitato tecnico di controllo, costituito dalla detta Commissione mista, ha preso in esame campionari delle stoffe presentate dalle varie ditte industriali, scegliendo tra essi quei tessuti che, oltre a possedere i requisiti obbiettivi stabiliti pei tessuti tipo, sono risultati meglio adatti, per la varietà delle tinte e per la modernità del disegno, a soddisfare le molteplici esigenze del pubblico delle diverse regioni d' Italia.

Considerate nel loro insieme, le scelte fatte dal Comitato tecnico costituiscono un assortimento larghissimo di stoffe, che può e deve incontrare il pieno favore del consumatore italiano, per la garanzia assoluta della convenienza del prezzo, e della qualità e durata del tessuto.

Il Governo Nazionale è persuaso che l' iniziativa dei tessuti tipo risponda pienamente all' interesse delle classi medie e meno abbienti, e però, intende assicurarne la migliore riuscita.

A tale scopo esso fa assegnamento, oltre che alla fervida e spontanea adesione degli interessati diretti, sull' azione di propaganda e di incitamento che le SS. LL. potranno e dovranno svolgere per ottenere da un lato che il commercio al dettaglio si rifornisca largamente dei tessuti tipo in parola, dall' altro, che il pubblico li preferisca nei suoi acquisti per la prossima stagione invernale.

In conseguenza è indispensabile che tutti i dettaglianti, indistintamente, beninteso ciascuno nei limiti delle proprie possibilità finanziarie e della propria normale attività commerciale, si provvedano a tempo debito dei tessuti tipo, in modo da poter poi soddisfare facilmente le richieste del consumo. Ciò va inteso nel senso che ogni dettagliante acquisti quel tipo o quei tipi che entrano nel suo abituale commercio, inquantochè, come si è detto da principio, le categorie dei tessuti tipo comprendono le stoffe da uomo e quelle da signora, le stoffe per abiti e quelle per paletots, i tipi fini e quelli più andanti.

Non occorre indugiarsi a spiegare che il successo della iniziativa è intimamente connesso alla fiducia, che può essere determinata presso i grossisti e gli industriali dalle richieste dei dettaglianti, i quali possono in ogni caso fare completo affidamento, per il facile collocamento della merce, sui requisiti di qualità e di convenienza economica, che indubbiamente determineranno il favore dei consumatori. *Il Prefetto — DE BIASE*

Direttore responsabile — R. Ruggi d' Aragona

214. **Polizia veterinaria.** (C. P. S 18 luglio 1928 n. 29060 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Con riferimento a prec. corrispondenza, prego intensificare i servizi di vigilanza zootica nel territorio Comunale per accertare con ogni esattezza lo stato sanitario del bestiame e di richiamare l'attenzione dei proprietari di costà sul mio decreto n. 24365 del 23 giugno c. m. pubblicato a pag. 243 del Bollettino Ammin. n. 18 del c. a. ricordando con pubblici avvisi che incorrerà in contravvenzione chiunque trasferirà in altri Comuni animali non scortati dalla speciale dichiarazione prescritta al n. 5 del suindicato decreto.

Il Prefetto -- DE BIASE

215. **Carta da involgere.** (C. Prefetto di Salerno 7 luglio 1928 n. 30192 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Prov. di Salerno).

Risulta al Ministero dell'Economia Nazionale che qualche Podestà avrebbe imposto il divieto agli esercenti della rispettiva giurisdizione di involgere i generi di ordinario consumo con carte paglia, per sostituire ad essa altre specie di carta e particolarmente quella detta pergamina.

Il provvedimento, che è palesemente dettato da esorbitanti ragioni di estetica e da eccessive preoccupazioni riguardanti la grammatura, si risolve in grave danno dell'industria nazionale, che attende alla fabbricazione della carta, industria che, nel tipo di quella prodotta con la paglia, ha da noi antiche tradizioni e conta piccoli ma numerosissimi opifici disseminati lungo i corsi dei fiumi e dei torrenti, particolarmente nella Lucchesia e nella Liguria.

Il Ministero predetto non può non preoccuparsi delle sorti di un'industria così largamente rappresentata, ond'è che prega la S. V. di invitare quei podestà, che avessero ordinato il divieto di cui è cenno, a dar corso a provvedimenti di revoca, tenuto anche presente che, con l'esclusione della carta paglia, si viene implicitamente a favorire l'uso dei tipi di carta assai più costosi e l'importazione estera di carte oleose o pergamenate. Si osserva per ultimo che la carta paglia è impiegata per involgere derrate povere, le quali agevolmente possono sopportare il carico della tara.

Comunque, quando si volesse spingere la tutela dell'interesse del consumatore fino al caso particolare, si dovrebbe, se mai, escogitare un sistema di tara, sempre però congegnato in modo che la sua applicazione non riuscisse, neppure indirettamente, lesiva agli interessi dell'industria cartaria nazionale.

Ma una risoluzione in tal senso non sembra raccomandabile dal punto di vista pratico, in quanto darebbe luogo ad una complicata bardatura di provvidenze per i limiti nella specie delle merci e per la tolleranza o il compenso nelle tare, rendendo difficili i controlli e dando luogo a continue contestazioni

Il Prefetto — DE BIASE

Appalti, aste ecc.

Comune di Valle dell'Angelo — *Vendita di legname del bosco Ausinito* — Il giorno 30 luglio 1928, alle ore 9, nella Segreteria del comune suddetto, avrà luogo la vendita, col sistema della candela vergine, del legname del bosco Ausinito di proprietà del comune stesso. La base d'asta è di lire 4380,50 e le offerte in aumento non devono essere inferiori a lire 30. Deposito provvisorio L. 500.

Il Podestà — Mazzei

Concorsi.

Comune di Sassano — *Applicato di Segreteria* — Il Podestà del Comune suddetto rende noto che il bando di concorso pubblicato nel Bollettino Amm. N. 15 del 21-31 maggio 1928 riflettente il posto di applicato di segreteria, scaduto il 30 giugno u. s. è stato prorogato al 30 luglio 1928.

Il Podestà — C. Conte

Comune di Valva — *Segretario* — Concorso per titoli, stipendio annuo lire 6000 lorde, suscettibile di 12 aumenti biennali del ventesimo. Età anni 21 a 45, salvo eccezioni previste legge. Domanda, documenti di rito, diploma abilitazione funzioni Segretario Comunale, titoli e tassa lire 50,15 da presentarsi non oltre 20 agosto 1928.

Il Podestà — Buonocore



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

216. Riordinamento delle norme che regolano lo scambio della corrispondenza postale tra gli uffici statali e i podestà.
217. Autorizzazione ai Comuni, alle Province, alle Congr. di Carità ed agli enti parastatali di far uso del Fascio Littorio.
218. Provvedimenti per la costruzione dei campi sportivi.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

219. Liste elettorali. Elenchi degli impiegati e pensionati dello Stato, Province e Comuni.
220. id. id. Elenchi degli impiegati e pensionati delle Opere Pie.
221. Bestiame: malattie infettive, raccolta ed invio di materiale patologico.
222. Carni classificate di bassa macelleria.
223. Tessuti tipo controllati dallo Stato.
224. Vendite di calzature tipo.
225. Tassa di macellazione, versamento quote, emissione di vaglia di servizio, revoca.
(v. 2^a pag.)

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

226. Opera nazionale dopolavoro, sviluppo ed incremento.
227. Norme sui cerchioni dei veicoli.
228. VI concorso nazionale per la vittoria del grano.
229. Rabbia canina, profilassi.

COPERTINA

Cont. atti uff. R. Prefettura N. 226 a N. 229 — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

226. **Opera Nazionale Dopolavoro; sviluppo ed incremento.** (C. Pref. Salerno 20 luglio 1928 n. 3602 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

L'Opera Naz. del Dopolavoro, com'è noto alle SS. LL., occupa, fra le istituzioni create dal Régime, uno fra i primissimi posti.

L'attività multiforme che essa esplica nel campo dell'educazione fisica, artistica, dell'istruzione, dell'assistenza dei lavoratori iscritti alla grande famiglia, è destinata al benessere del popolo, all'elevazione morale e materiale di esso.

Dati gli scopi umanitari e sociali cui tende l'istituzione, apprezzabili non potrebbero che esserne i risultati.

Con richiamo pertanto alle mie precedenti circ. 6 gennaio 1927, n. 69 (1), 16 febbraio successivo, n. 755, e 29 febbraio u. s. n. 954 (2), nuovamente raccomando alle SS. LL. di voler coadiuvare sempre ed in quanto possibile l'azione degli organi territoriali dopolavoristici per il maggiore sviluppo ed incremento di questa provvida e geniale istituzione, ideata e voluta dal Fascismo.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

227. **Norme sui cerchioni dei veicoli.** (C. P. S. 25 luglio 1928 n. 29199 ai Podestà e Commissari Pref. della Provincia di Salerno).

Di seguito alle disposizioni date dall'Azienda autonoma statale della strada, prego la S. V. di provvedere perchè sia intensificata la vigilanza circa l'applicazione delle norme sui cerchioni dei veicoli a trazione animale, assicurandomene. (3)

Il Prefetto — DE BIASE

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 61.
(2) » » corr. » 86.
(3) » » corr. » 241.

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

216. Riordinamento delle norme che regolano lo scambio della corrispondenza postale fra gli uffici statali e i podestà. (L. 14 giugno 1928 pubb. G. U. 4 luglio 1928, n. 154).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Ha corso in esenzione dalle tasse postali il carteggio ufficiale regolarmente contrassegnato indirizzato ai podestà dalle Amministrazioni centrali dello Stato e dalle altre autorità ed uffici statali la cui giurisdizione od ingerenza sia esercitata nel territorio dei Comuni destinatari.

Art. 2. — Il carteggio ufficiale, regolarmente contrassegnato, scambiato fra i podestà o da questi diretto agli uffici statali, le cui spese sono a totale carico del bilancio dello Stato, ha corso col pagamento della metà delle tasse di francatura stabilite per le corrispondenze private.

La francatura di tale carteggio è obbligatoria.

Ove il carteggio stesso non sia regolarmente francato, non ha corso ed è restituito ai mittenti.

La riduzione di tassa di cui al presente articolo non si estende ai diritti di raccomandazione e di assicurazione, ed a quelli di invio per espresso, per posta pneumatica o per posta aerea.

Art. 3. — Tutte le precedenti disposizioni in materia di tasse postali per il carteggio dei sindaci sono abrogate.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI

217. **Autorizzazione ai Comuni, alle Provincie, alle Congregazioni di Carità ed agli enti parastatali di far uso del Fascio Littorio.** (R. D. 14 giugno 1928 n. 1430 pubbl. G. U. 6 luglio 1928).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, che dichiara il Fascio Littorio emblema dello Stato; (1)

Visto il regio decreto 27 marzo 1927, n. 1048, contenente disposizioni circa l'uso del Fascio Littorio da parte delle Amministrazioni dello Stato; (2)

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I Comuni, le Provincie e le Congregazioni di carità sono autorizzati ad innalzare sui loro edifici e sulle opere da loro eseguite il Fascio Littorio, nonchè a fregiarne i sigilli e gli atti ufficiali.

Con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, possono essere autorizzati a fare analogo uso del Fascio Littorio gli enti parastatali che, per servizi resi alla Nazione, ne siano riconosciuti meritevoli.

Art. 2. — Il Fascio Littorio da usarsi dai Comuni, dalle Provincie, dalle Congregazioni di carità e dagli enti parastatali, autorizzati a norma dell'articolo precedente, deve essere caricato in palo, con la scure abbassata, sul bianco di uno scudo sannitico interzato in palo di verde, di bianco, di rosso.

Art. 3. — Qualora i Comuni, le Provincie, le Congregazioni di carità e gli enti parastatali, autorizzati a norma del presente decreto a far uso del Fascio Littorio, siano in possesso legittimo e riconosciuto di altro stemma, questo dovrà essere accollato ed a sinistra del Fascio Littorio.

Per altro, il Fascio Littorio può essere collocato staccato—

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 2.

(2) » » » 225.

purchè sempre a destra degli stemmi propri dei Comuni, delle Provincie, delle Congregazioni di carità e degli enti parastatali— nelle decorazioni monumentali, e quando ciò sia richiesto da esigenze architettoniche.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

218. **Provvedimenti per la costruzione dei campi sportivi.** (Legge 21 giugno 1928 n. 1580 pubb. G. U. n. 166 del 18 luglio 1928).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1. — I progetti per la costruzione o l'acquisto, l'adattamento e il restauro dei campi sportivi sono approvati con decreto del Prefetto, sentiti il Comitato olimpionico nazionale italiano (Federazioni sportive nazionali), l'ufficio del Genio civile, il medico provinciale ed il comitato provinciale dell'Opera nazionale Balilla.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Alle espropriazioni occorrenti si applicano le norme degli art. 12 e 13 della legge 15 giugno 1885, n. 2892 per il risanamento di Napoli.

Nel decreto di approvazione sono stabiliti i termini entro i quali devono incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.

Art. 2. — Gli atti degli enti pubblici per l'esecuzione delle opere contemplate dal precedente artic. 1 sono esenti da ogni tassa sugli affari.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

219. Liste elettorali - Elenchi degli impiegati e pensionati dello Stato, Provincie, Comuni ecc. (C. P. S. 18 luglio 1928 n. 28860 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

L'articolo 10 lettera C) della legge 17 maggio 1928 num. 1019, (1) stabilisce che hanno diritto al voto i cittadini maggiori degli anni 21 e quelli minori dei 21 ma maggiori dei 18 anni, se ammogliati con prole, i quali « percepiscono uno stipendio o salario o pensione o altro assegno continuativo a carico del bilancio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altro ente sottoposto per legge alla tutela o alla vigilanza dello Stato, delle Provincie o dei Comuni ».

Affinchè i Comuni possano provvedere alla iscrizione nelle liste dei cittadini, che si trovino nelle condizioni predette, sono stati interessati i singoli Ministeri perchè trasmettano o facciano trasmettere ai rispettivi Comuni, dove risiedono, gli elenchi degli impiegati sia di ruolo che straordinari od avventizi di sesso maschile, che prestino servizio presso le amministrazioni provinciali o locali. Lo stesso è stato disposto per tutti gli enti sottoposti per legge alla tutela e alla vigilanza dei singoli dicasteri. Le sezioni di tesoreria e degli altri uffici incaricati del pagamento delle pensioni ed assegni del bilancio dello Stato invieranno ai Comuni gli elenchi dei pensionati e degli altri percipienti.

I predetti elenchi perverranno entro il 15 agosto p. v. ai Comuni, i quali, per la iscrizione nelle liste degli impiegati in servizio attivo, provvederanno soltanto all'accertamento dell'età; mentre per i pensionati e simili sarà necessario quello della immunità penale. Nulla di particolare è da dire in ordine alla iscrizione nelle liste del personale alla dipendenza dei Comuni e dei suoi pensionati, poichè questi sono già in possesso di tutti gli elementi all'uopo necessari.

Attendo ricevuta della presente.

Il Prefetto — DE BIASE

(1) v. B. A. anno corr. pag. 209.

220. **Liste elettorali — Elenco degli impiegati o pensionati delle Opere Pie.** (C. P. S. 18 luglio 1928 n. 28886 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

Prego dare comunicazione al Presidente di codesta Congregazione di carità e ai Presidenti delle istituzioni di beneficenza del Comune, della seguente circolare:

« In adempimento delle disposizioni emanate dal Ministero dell' Interno, agli effetti dell' iscrizione nelle liste elettorali, prego la S. V. di far tenere entro il 15 agosto p. v. al locale ufficio municipale l' elenco degli impiegati dipendenti e dei pensionati, che per ordine alfabetico dovrà contenere cognome, nome, paternità e qualità ».

Il Prefetto — DE BIASE

221. **Bestiame : malattie infettive, raccolta ed invio di materiale patologico.** (C. P. S. 19 luglio 1928 num. 29298 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Sorgendo costà la necessità di provvedere all' accertamento della diagnosi in occasione di eventuali casi sospetti di malattie infettive del bestiame, prego la S. V. di dare rigorose disposizioni affinché, per la raccolta e per l' invio ai laboratori batteriologici, sia sempre provveduto per l' esatta osservanza delle norme contenute nel § x delle istruzioni per la polizia veterinaria, approvate con decreto del Ministero interno del 20 giugno 1914.

I recipienti contenenti materiali patologici saranno in ogni caso affidati ad agenti del Comune, che provvederanno per la spedizione o, all' occorrenza, alla consegna dei recipienti, direttamente e sotto la loro personale responsabilità al laboratorio di destinazione.

Prego dare comunicazione di quanto sopra all' ufficiale sanitario ed ai sanitari (medici e veterinari) esistenti nel Comune.

Attendo assicurazioni.

Il Prefetto — DE BIASE

222. **Carni classificate di bassa macelleria.** (C. P. S. 20 luglio 1928 n. 29903 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

Agli effetti dell'art. 20 del regolamento sulle carni, approvato con R. D. 21 luglio 1927 n. 1586, prego la S. V. di significarmi se durante gli scorsi 2 trimestri del c. a. si siano verificati costà casi di assegnazione di carni alla bassa macelleria, trasmettendomi, nell'affermativa, i verbali compilati dai veterinari ispettori.

Per evitare il pericolo d'inconvenienti per l'avvenire, prego la S. V. di dare disposizioni affinché la concessione di vendita nel Comune di carni per bassa macelleria sia sempre subordinata alla condizione dell'avvenuta consegna a codest'ufficio del verbale prescritto dal comma 7 del suindicato articolo 20 del reg. sulle carni.

Attendo riscontro.

Il Prefetto — DE BIASE

223. **Tessuti tipo controllati dallo Stato.** (C. P. S. 28 giugno 1928 n. 24025 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Con la circ. n. 21058 del 6 corr. (1) fu fatta rilevare alle SS. LL. l'utilità e l'importanza che il Governo attribuisce alla iniziativa per la vendita dei tessuti tipo controllati dallo Stato e fu fatto appello alla collaborazione e all'influenza dei Comitati prov. intersindacali per il buon successo dell'iniziativa stessa.

E poichè, come si è avuto occasione di far presente nella citata circ., tale successo è intimamente legato alla fiducia che i rivenditori riporranno sul largo smercio di tessuti tipo, è opportuno che le SS. LL. escogitino ogni forma di pubblicità e di persuasione presso i consumatori e presso i negozianti con la certezza di compiere opera che torni a vantaggio degli uni e degli altri, data la rigorosa selezione effettuata nella scelta dei campioni di tessuti tipo e le precise garanzie che presentano gli articoli prescelti.

(1) v. B. A. anno corr. pag. 270.

Fra i vari mezzi di diffusione della iniziativa, che saranno adottati dal Ministero dell'Econ. Nazionale e dall'Associazione Laniera, sembra che si presenta particolarmente utile avvertire fin d'ora i rivenditori di tessuti che è desiderio vivissimo del Governo che, in ogni vetrina di negozi di tessuti di tutte le città del Regno, sia fatta nell'ultima domenica del mese di settembre p. v., un'esposizione pubblica, riservata esclusivamente ai tessuti tipo controllati dallo Stato.

A tal fine, prego le SS. LL. di voler far presente ai negozianti la necessità che si provvedano tempestivamente dei tessuti tipo controllati dallo Stato, beninteso, nelle qualità e quantità che rientrano nel loro abituale commercio.

Gradirò un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

224. **Vendita di calzature tipo.** (C. P. S. 25 luglio 1928 n. 29391 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Con riferimento alla circ. n. 21059 in data 5 giugno u. s. publ. a pag. 258 del Bollettino Amm. del corr. anno, si comunica alle SS. LL., per opportuna notizia, che sono state finora autorizzate a produrre calzature-tipo, aventi i requisiti di cui alla circ. suddetta, le seguenti Ditte, alle quali pertanto i commercianti potranno rivolgere le loro richieste:

- 1.º Calzaturificio di Varese, Varese;
- 2.º Mario e Carlo Farzinetti, Milano—Viale Monza;
- 3.º Manifattura Pellami e Calzature, Torino—Via Miglietti 8;
- 4.º Vittorio Coen, Napoli—Piazza G. B. Vico 36;
- 5.º Calzaturificio Lombardo Vitale—Busto Arsizio;
- 6.º S. A. A. Angelo Vitale, Alessandria—Via Asti;
- 7.º Calzaturificio Lario G. Saibene, Cirimido (Como);
- 8.º Giuseppe Borri, Busto Arsizio—Via G. Verdi 8;
- 9.º Ugo Reina e C., Parabiago;
10. Figli Dell'Acqua fu C. & C., S. Vittore Olona (Milano);
11. Bertolini & Magnoni, Vigevano, Via Mulini 5;
12. Tori & Daverio, Gallarate;

13. « Elios » di Tascheri & Marino, Vigevano — Via Gro-
nia 24 ;
14. Cav. Pietro Giulini, Vigevano;
15. Calzaturificio Tradate di Pietro Martegani, Tradate;
16. Fratelli Martini di A. G. Fratelli Rossi, Verona — Via
Cesare Bettoloni.
17. Crimi & Masla, Parabiago;
18. Giovanni Verde, Napoli—Via Marco Aurelio Severino 43;
19. Fratelli Gambino, Pegli (Genova)—Via XX Settembre 12;
20. Calzaturificio Acerra di Fusi & Provasi—Cerro Maggiore;
21. Giuseppe Nicola, Varese—Via Carreggia 15 G;
22. G. Frattini & C. Varese—Via Bertini 2;
23. « Aurora » di Speroni & Cozzi, Busto Arsizio — Via
G. Fanti ;
24. Fratelli Mainardi, Vigevano—Corso Novara 40 ;
25. Calzaturificio Elio, Luino ;
26. Produzione calzature e tomaie Giunta, Valenza Po ;
27. Carlo Rossi & C., Alessandria—Via G. Solero 17;
28. Cipollini Pietro, Vigevano — Via Lucrezia de' Bastici 5;
29. Salvatore Alberto, Napoli—Via Scipione Rovito 31;
30. Parigino Menesini & Figli, Via Vincenzo Gioberti n. 77
Firenze.

Il Prefetto — DE BIASE

225. **Tassa di macellazione. Versamento quote. Emissione di vaglia di servizio. Revoca.** (C. Prefetto Salerno 20 luglio 1928 n. 29035 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

Il Ministero delle Comunicazioni, d'intesa con quello delle Finanze, ha disposto che dal 1° corr. resta revocata la disposizione circa la emissione dei vaglia di servizio a richiesta dei Podestà ed a favore dei Tesorieri prov., per il versamento delle quote di tassa di macellazione.

Di quanto sopra si dà comunicazione a V. S. per norma.

Il Prefetto — DE BIASE

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

228. VI. **Concorso nazionale per la vittoria del grano.** (C. Prefetto Salerno 19 luglio 1928 n. 3622 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Anche quest'anno S. E. il Capo del Governo ha bandito il Concorso nazionale per la vittoria del grano e l'ufficio competente ha già predisposto l'invio a tutti i Comuni del materiale di propaganda, del quale le SS. LL. dovranno opportunamente servirsi per la maggiore diffusione e pubblicità del concorso stesso.

Ritengo superfluo richiamare l'attenzione delle SS. LL. sull'importanza di tale concorso, del quale S. E. il Capo del Governo ne segue passo passo l'organizzazione, dandone le direttive e pertanto, son certo, che vorranno non solo provvedere all'affissione dei manifesti, ma anche, e soprattutto, svolgere la più efficace azione di propaganda, valendosi, come nel decorso anno, della collaborazione dei segretari politici, delle organizzazioni sindacali, della milizia e dei parroci.

Le SS. LL. mi terranno poi informato dell'attività svolta e dei risultati conseguiti; intanto attendo ricevuta della presente con assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

229. **Rabbia canina, profilassi.** (C. P. S. 28 luglio 1928 n. 30721 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia.).

Cominciano di nuovo a verificarsi con frequenza nei Comuni della Provincia casi di morsicature inferte a persone da cani sospetti rabidi.

Per evitare il pericolo di responsabilità, richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni in vigore circa la profilassi della rabbia canina e specialmente sulle norme contenute nella mia circ. N. 14463, pubb. nel Bollettino Amm. N. 13 del giugno 1927 [copertina].

Attendo un cenno di ricevuta e d'assicurazione.

p. Il Prefetto — LICATA

Appalti, aste ecc.

Comune di Laurino. — *Vendita taglio 1.^a sezione del bosco Salandro*—Essendo andato deserto il 1.^o esperimento di asta, il giorno 14 agosto 1928 si terrà presso questa R.^a Prefettura un secondo incanto, col sistema della candela vergine, per la vendita del detto bosco, in aumento del prezzo di lire 102,330. Cauz. provvisoria lire 5000, definitiva decimo prezzo di aggiudica. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.^a Prefettura di Salerno.

Comune di Giffoni Valle Piana. — *Vendita 4.^a sezione bosco Ogliara e Favale* — L'asta si terrà presso la R.^a Prefettura il 21 Agosto 1928 col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 279,700. Offerte non inferiori a lire 500. Deposito provvisorio lire 25000, definitivo decimo prezzo di aggiudica. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.^a Prefettura di Salerno.

Comune di Giffoni Valle Piana. — *Vendita taglio bosco Fiumicello o Monaco* — Essendo andato deserto il 1.^o incanto, la 2.^a asta si terrà presso la R.^a Prefettura il 18 agosto p. v. col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 97,600. Offerte non inferiori a lire 100. Deposito provvisorio lire 10 mila, cauzione decimo importo aggiudica. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti presso la R. Prefettura di Salerno.

Concorsi.

Comune di Pontecagnano. — *Segretario* — Concorso per titoli. Stipendio lire 9000 aumentato di un decimo ogni quattro anni e per 5 quadrienni. Età da 21 a 40 tranne eccezioni previste legge. Domanda da presentarsi non oltre 30 agosto 1928 insieme con documenti di rito, patente abilitazione funzioni segretario comunale, titoli e tassa di ammissione concorso di lire 50. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria comunale.

Il Podestà Avv. Felice Sabato

Comune di Roccaspide. — *Segretario e Vice Segretario* — Concorsi per titoli ai posti di segretario e vice-segretario. Stipendio annuo per il primo lire settemila e per il secondo lire seimila, al lordo di ritenuta, aumentabili del decimo ogni quadriennio e per quattro quadrienni. Documenti: diploma di Segretario Comunale e tutti gli altri di rito. Età anni ventuno compiti e non oltrepassati i 45, fatta eccezione per coloro che si trovano in servizio con nomina stabile. Tassa di concorso lire 50,15. Scadenza termine pres. domanda e documenti 31 agosto 1928.

Il Podestà — Cav. Uff. G. Giuliani

Comune di S. Rufo. — *Međico - chirurgo condotto.* — Concorso per titoli. Stipendio annuo lire 7000 ridotto a lire 6700 a termine del R. D. 23 giugno 1923 n. 1152 per l'obbligo della cura dei poveri fino al 20 o/o della popolazione, suscettibile di 4 aumenti quadriennali del decimo. Nel caso di nomina ad ufficiale sanitario compenso lire 500 annue. Domanda da presentarsi entro 7 settembre 1928 alla Segreteria comunale di S. Rufo insieme con documenti di rito, diploma di laurea in medicina e chirurgia, titoli e tassa di concorso lire 50.

Il Podestà P. Spinelli



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

230. Regolamento per i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine (R. D. 14 giugno 1928 n. 1399).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

231. Liste elettorali. Elenchi dei cittadini che pagano il contributo sindacale.

232. Liste elettorali. Notizie per rendite nominative.

233. Misure di polizia veterinaria per la lotta contro l'afta epizootica ed altre epizoozie.

234. Concessione della cittadinanza italiana.

235. Prezzo farina e pane.

236. Campi sportivi. Norme per l'approvazione dei progetti.

237. Disciplina del commercio. Restituzione delle cauzioni per indigenza,

238. Dazio di consumo sulle polveri e sugli agglomerati di carbone vegetale e animale.

c) Atti Ufficiali della Federazione Prov. degli Enti Autarchici.

15. Opere Pie. Assicurazioni sugli incendi dei beni di loro proprietà.

COPERTINA

Cont. atti uff. R. Prefettura N. 235 a N. 238 — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

235. **Prezzo farina e pane.** (C. P. S. 3 agosto 1928 n. 31502 ai Podestà della Provincia di Salerno).

La Commissione prov. annonaria, in seduta 1.º corr. ha accertato il prezzo della farina regolamentare in lire 165 a quintale.

In base a tale nuovo prezzo le SS. LL. dovranno fissare una ulteriore riduzione del prezzo del pane.

Il Prefetto — DE BIASE

236. **Campi sportivi. Norme per l'approvazione dei progetti.** (C. P. S. 27 luglio 1928 n. 3749 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

La Gazz. Uff. del 18 luglio 1928, n. 166 pubblica la legge 21 giugno 1928, n. 1580, (1) con la quale si dettano norme per l'approvazione dei progetti dei campi sportivi, si estendono ai campi in parola le provvidenze in vigore per le opere igieniche e per l'edilizia scolastica e si dichiarano esenti da ogni tassa sugli affari gli atti degli enti pubblici attinenti alla costruzione ed all'acquisto dei campi stessi.

Su tali disposizioni richiamo la speciale attenzione delle SS. LL. e con l'occasione rammento le raccomandazioni loro rivolte con la mia circ. 12 sett. 1927, n. 3715, (2) circa la creazione dei campi sportivi del littorio: iniziativa, questa, della quale deve specialmente avvantaggiarsi lo sport meridionale, che, per difetto di mezzi idonei e per incuria dei passati regimi, finora ha vissuto una vita assai grama e tuttora si dibatte fra gravi difficoltà.

Sui campi sportivi, che il Fascismo, per superiori fini nazionali, vuole creati per il maggiore sviluppo della educazione fisica della gioventù italiana, dovranno trovare ospitalità tutte quelle manifestazioni indette da organizzazioni giovanili, avanguardie, balilla, scuole, enti dopolavoristici, ecc.

Invito pertanto nuovamente le SS. LL. a spiegare il massimo inter essamento per rendere più agevole e rapida l'attuazione della iniziativa, chiedendo all'uopo istruzioni direttamente all'Ente sportivo provinciale presso la Federazione provinciale fascista.

Il Prefetto — DE BIASE

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 275.

(2) v. B. A. anno 1927 pag. 309.

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

230. Approvazione del regolamento per i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine. (R. D. 14 giugno 1928 n. 1399 pubb. G. U. 5 luglio 1928 n. 155).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Veduto il T. U. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e della Provincia, approvato con R. D. 15 ottobre 1925, n. 2578; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il regolamento per i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine annesso al presente decreto e vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Regolamento per i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine.

TITOLO I.

Del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine.

Capo I.

Estensione del servizio.

Art. 1. Sotto la denominazione di pubbliche affissioni si comprende l'esposizione di cartelli, stendardi, avvisi (stampati, litografati o manoscritti) sui muri prospicienti le pubbliche strade o piazze, o affissi sul suolo pubblico, o collocati in modo da essere permanentemente e totalmente visibili dalle strade o piazze pubbliche.

Art. 2. Ai fini del presente regolamento non vengono considerati come pubbliche affissioni le insegne, mostre, ed avvisi di carattere permanente, di cui al R. decreto 11 febbraio 1923, n. 352, che ai sensi dello stesso decreto sono colpiti dalla tassa sulle insegne, nonchè i cartelli, gli avvisi e gli altri mezzi di pubblicità esposti nei locali di commercio, compresi in essi i caffè, bar ristoranti ed osterie, nelle finestre dei medesimi, nell'interno o all'esterno delle vetrine, quando si riferiscano al commercio esercitato nei locali stessi.

Qualora però i cartelli e gli avvisi esposti nelle vetrine o nelle finestre dei locali di commercio superino la superficie di 50 decimetri quadrati potranno essere assoggettati alla tassa di affissione in base alla tariffa normale della pubblicità permanente senza aumento di categoria.

Art. 3. La pubblicità di cui al primo comma dell'art. 2, eseguita con mezzi visibili completamente dal suolo pubblico, potrà essere considerata pubblica affissione, quando non si riferisca al commercio esercitato nei locali in cui è esposta. Sono in ogni caso, e qualunque sia la loro forma e superficie, esclusi dalla tassa di affissione e pubblicità di qualsiasi specie, i cartelli e gli avvisi esposti nelle vetrine e nelle finestre dei locali di commercio e che si riferiscano ad articoli fabbricati dallo stesso commerciante.

Art. 4. I regolamenti comunali potranno contenere disposizioni che stabiliscano l'esenzione totale o parziale delle tasse per le affissioni od altra forma di pubblicità in occasione di determinate ricorrenze (fiere, feste religiose o civili, ecc.).

Art. 5. Per gli avvisi di carattere strettamente commerciale la licenza di affissione, rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza del Comune nel quale detti avvisi sono stampati, è valida anche per l'affissione in altri Comuni, a condizione che risultino dagli avvisi stessi gli estremi della ottenuta autorizzazione.

Art. 6. I committenti industriali o commercianti possono utilizzare le singole affissioni o altre forme di pubblicità per la

propaganda, oltrechè di tutti i prodotti da essi fabbricati o commerciati, anche dei prodotti di altre ditte, che siano con quelli collegati per ragioni di carattere tecnico-industriale o di convenienza commerciale, quando abbiano a tal fine ottenuto il consenso di tali ditte.

Capo II.

Norme generali per le concessioni e le tassazioni.

Art. 7. Nei riguardi della tariffa pel servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine i Comuni del Regno sono divisi nelle seguenti classi:

1. Governatorato di Roma e capoluoghi di Provincia con popolazione non inferiore ai 150 mila abitanti;
2. Altri capoluoghi di Provincia non compresi nella prima classe, con popolazione non inferiore a 40,000 abitanti;
3. Rimanenti capoluoghi di Provincia e Comuni con popolazione non inferiore a 15,000 abitanti;
4. Altri Comuni.

Con decreto del Ministro per l' interno, sentito il Ministero dell' economia nazionale, determinati comuni, in considerazione della loro importanza industriale o commerciale, potranno essere assegnati alla classe immediatamente superiore a quella a cui dovrebbero appartenere secondo la popolazione.

Art. 8. Nelle stazioni di cura, soggiorno o turismo, ai sensi della legge 1° luglio 1926, n. 1318, durante il periodo stagionale potrà la tariffa normale per le affissioni e pubblicità di durata inferiore ad un anno essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento

Art. 9. E' in facoltà dei Comuni di concedere uno sconto sui prezzi delle tariffe, quando trattasi di pubblicità riguardante la produzione sia agricola, sia industriale, offerta dal produttore direttamente al pubblico.

Art. 10. Di regola il pagamento totale dell' importo per ogni commissione deve eseguirsi anticipatamente.

Per le commissioni, però, di durata semestrale o annuale o dell'importo non inferiore :

a L. 2000 per i Comuni di 1^a classe;

a L. 1000 per i Comuni di 2^a classe;

a L. 500 per i Comuni di 3^a e 4^a classe.

il pagamento medesimo può effettuarsi in rate trimestrali anticipate, la prima nella misura stabilita dalla tariffa trimestrale, mentre per le rimanenti si farà luogo al pagamento della differenza per raggiungere la tariffa semestrale o annuale.

Potrà essere consentita l'apertura di conti correnti attivi, garantiti con anticipazioni per quei clienti, che per la molteplicità delle loro commissioni trovassero più conveniente tale sistema di pagamento, in confronto di quello che si dovrebbe effettuare per ogni ammissione.

Art. 11. Per diritto di commissione il Comune o la impresa concessionaria potrà percepire al massimo la somma di L. 2 per ogni singola commissione, ancorchè questa comprenda più ordinazioni.

Art. 12. Sono esentati dal pagamento dei diritti stabiliti dalla tariffa i manifesti delle autorità, delle Associazioni sindacali costituite a norma della legge 3 aprile 1926, n. 563, delle Associazioni autorizzate a norma dell'art. 92 del R. decreto 1.^o luglio 1926, n. 1130, e quelli per cui l'esenzione sia stabilita da disposizioni vigenti.

Art. 13. Qualora si tratti di pubblicità affissa o sporgente sul suolo pubblico non sarà dovuta la tassa di affissione, quando sia dovuta quella per occupazione di suolo pubblico, prevista dall'art. 193, num. 5 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Non potranno essere sottoposte alle tasse previste nel presente regolamento le affissioni o la pubblicità di qualunque natura impiantate o da impiantarsi lungo le strade statali fuori degli abitati ed in vista di esse; lungo le autostrade e sul suolo stesso di proprietà autostradale, lungo le ferrovie sia statali sia

esercitate dall'industria privata o nell'interno dalle stazioni e delle altre sedi delle ferrovie medesime.

Art. 14. Per i manifesti e la pubblicità di quelle associazioni di carattere nazionale, per le quali non sia applicabile l'art. 12, e delle Società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, per i manifesti di spettacoli a totale beneficenza, festeggiamenti patriottici, conferenze, corsi scolastici gratuiti, ecc., e per i manifesti di qualunque specie, riguardanti l'Istituto Nazionale Dopo-lavoro ed il Consorzio nazionale fra i Comuni Stazioni di Cura, soggiorno e turismo, i Comuni dovranno concedere uno sconto fino al 50 per cento sulle tariffe, eccettuate però le commissioni della durata di un sol giorno.

Art. 15. Per ordinazioni fatte da una stessa ditta, anche se per pubblicità di diversi prodotti di proprietà della medesima

da L. 1000 a L. 2000 nei Comuni di 1^a classe;

da L. 500 a L. 1000 nei Comuni di 2^a classe;

da L. 200 a L. 500 nei Comuni di 3^a e 4^a classe;

deve essere concesso uno sconto minimo del 5 per cento.

Per ordinazioni come sopra:

da L. 1000 a L. 2000 nei Comuni di 1^a classe;

da L. 1000 a L. 2000 nei Comuni di 2^a classe;

da L. 500 a L. 1000 nei Comuni di 3^a e 4^a classe,

deve essere concesso uno sconto minimo del 10 per cento.

Art. 16. Per i manifesti e le iscrizioni aventi scopo di pubblicità, redatti in lingua straniera, i diritti di tariffa sono quadruplicati.

TITOLO II.

Pubbliche affissioni.

Norme per la pubblicazione dei manifesti.

Art. 17. L'autorità comunale, sentita la locale commissione edilizia, determinerà, previo consenso dei proprietari, i luoghi in cui sarà permessa l'affissione.

Nei locali degli uffici municipali delle affissioni dovranno essere esposti, in modo da potersi facilmente consultare dal pub.

blico, la tariffa delle affissioni ed un elenco sul quale dovranno essere indicati con precisione tutti gli spazi su tabelle, che il Municipio ha per le affissioni e la categoria alla quale gli spazi stessi appartengono.

Art. 18. I Comuni appartenenti alle classi prima e seconda potranno agli effetti della tariffa per le affissioni suddividere gli spazi su tabelle e su lamiere per esse disponibili, in relazione alla diversa centralità ed all'importanza dei luoghi dove sono poste, in due categorie:

una categoria (normale) comprendente almeno il 90 per cento di tutti gli spazi predisposti dal Comune, a cui sarà applicata una tariffa non superiore alla tariffa normale;

un'altra categoria (speciale) comprendente non più del 10 per cento degli spazi predisposti, a cui sarà applicata una tariffa più elevata, non superiore al triplo della tariffa normale.

Al committente di affissioni in spazi della categoria speciale dovrà essere preventivamente comunicato l'elenco delle posizioni di detta categoria che il Municipio potrà mettere a sua disposizione, ed egli avrà diritto di rifiutare quegli spazi che non gli convenissero.

Qualora il committente voglia fissare tassativamente determinati spazi su una determinata tabella posta nella categoria normale, sempre che essi siano disponibili, dovrà corrispondere il doppio della tariffa, tanto per i Comuni di prima classe, quanto per i Comuni di seconda classe.

Per le altre classi di Comuni si avrà categoria unica e tariffa normale.

Art. 19. Le affissioni della durata da uno a quindici giorni devono essere eseguite nel giorno successivo a quello in cui sono consegnati o pervengono all'ufficio i manifesti e sempre dopo che sia stato eseguito il pagamento a norma di tariffa.

Alle affissioni di manifesti commerciali dai quindici giorni a un anno sarà dato corso con la massima sollecitudine compatibilmente con le esigenze del servizio. Il ritardo causato dal per-

sistente cattivo tempo o dalla mancanza di spazi disponibili è considerato caso di forza maggiore. Qualora il ritardo previsto superi quindici giorni dalla data di ordinazione, il Municipio dovrà darne subito avviso al committente, il quale, se lo riterrà opportuno, potrà annullare l'ordine.

La durata dell'affissione, però, in ogni caso, decorrerà dal giorno in cui sarà stata eseguita al completo, con una tolleranza motivata di ritardata affissione del 10 per cento per la sola categoria normale.

Art. 20. Per eventuali affissioni richieste per il giorno stesso in cui sono stati consegnati i manifesti, o entro il periodo di due giorni per le affissioni commerciali della durata da quindici giorni a un anno, quando sia possibile eseguirle, è dovuto, oltre al prezzo della tariffa, un compenso in ragione di :

L. 20 per i Comuni di 1^a classe;

L. 15 per i Comuni di 2^a classe;

L. 10 per i Comuni di 3^a e 4^a classe,

per ogni cento fogli o frazione di cento fogli.

Per le affissioni di urgenza, richieste per eseguirsi di notte o nei giorni festivi, sempre nel caso che sia possibile eseguirle, il compenso è di :

L. 50 per i Comuni di 1^a classe;

L. 40 per i Comuni di 2^a classe;

L. 30 per i Comuni di 3^a e 4^a classe,

per ogni cento fogli o frazione di cento fogli.

Art. 21. Per le affissioni da eseguirsi a richiesta del committente in località sita al di là di tre chilometri fuori dei centri abitati del Comune, potrà essere richiesta, oltre i diritti di tariffa, una indennità di trasferta pari a L. 25 per ogni cento fogli o frazione di cento fogli.

Art. 22. Quando un medesimo avviso raggiunge il numero di 6 fogli del formato 70 per 100 o la superficie equivalente, verrà applicato l'aumento del 50 per cento. Se raggiunge il numero di 9 fogli, il prezzo verrà raddoppiato. Se raggiunge il numero di 12 fogli, verrà triplicato.

Art. 23. L'Ufficio municipale delle affissioni ha l'obbligo di ricambiare gratuitamente i manifesti stracciati o, comunque, deteriorati. Quando un manifesto dovesse essere dal Comune sostituito per essere stato sciupato o stracciato, e presso l'Ufficio municipale non esistessero manifesti di ricambio, il Comune dovrà subito avvertire le ditte interessate, e, nell'attesa di ricevere i manifesti, dovrà tenere a disposizione lo spazio, coprendolo con un foglio di fondo.

Art. 24. Ogni variazione o aggiunta apportata al manifesto già affisso, e che non sia di normale ricambio, sarà soggetta al pagamento di un supplemento nella misura da determinarsi dall'Ufficio municipale delle affissioni, secondo l'entità delle variazioni od aggiunte, ed in ogni caso non superiore alla metà della tariffa normale stabilita per un giorno di un foglio 70 per cento.

Capo II,

Tariffa per le affissioni.

Art. 25. I Comuni sono liberi di stabilire quella tariffa normale che ritengono più opportuna, ma essa non potrà mai essere superiore alla seguente:

L'unità di misura è di un foglio di cm. 70 per 100.

Le frazioni di foglio vengono computate come fogli interi.

Comuni 1 giorno 3 giorni 7 giorni 10 giorni 15 giorni

1. classe	0,40	0,60	1.—	1,40	2.—
2. »	0,40	0,60	1.—	1,30	1,70
3. »	0,40	0,55	1.—	1,25	1,40
4. »	0,40	0,55	1.—	1,15	1,25

Comuni 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno

1. classe	3.—	7.—	10.—	17.—
2. »	2,50	6.—	9.—	15.—
3. »	2,10	5,50	8.—	13.—
4. »	2.—	5,25	7,50	12.—

Art. 26. I Comuni di 1^a e 2^a classe per ogni commissione inferiore ai 50 fogli di formato 70 per 100, escluse quelle riflet-

tenti i pubblici spettacoli, potranno applicare la tariffa con l'aumento del 50 per cento.

Art. 27. Le affissioni per pubblici spettacoli godranno di uno sconto del 50 per cento sulla tariffa calcolata per ciascun foglio ed al giorno.

Per tali affissioni i Comuni hanno facoltà di applicare la tariffa normale, anche quando le affissioni stesse siano effettuate in spazi compresi nella categoria speciale di cui all'articolo 18.

TITOLO III.

Pubblicità eseguite con altri mezzi.

Capo I.

Norme generali.

Art. 28. I Comuni di 1. e 2. classe, agli effetti della tariffa per la pubblicità, potranno dividere le vie e le piazze dell'abitato, in base al loro sviluppo lineare, in due categorie, in relazione alla diversa centralità ed all'importanza delle varie località:

Una categoria (normale), comprendente almeno il 90 per cento delle vie o piazze del Comune, a cui sarà applicata la tariffa normale;

Un'altra categoria (speciale), comprendente non più del 10 per cento delle vie e piazze del Comune, a cui sarà applicata una tariffa più elevata, non superiore al triplo della tariffa normale.

Le tariffe dovranno contenere l'elenco delle vie e piazze considerate di categoria speciale.

Nelle altre due classi di Comuni la tariffa sarà unica.

Art. 29. La superficie della pubblicità agli effetti della tassa verrà calcolata a metro quadrato. Le frazioni verranno arrotondate a quarto di metro quadrato.

La superficie verrà calcolata in base al minimo poligono entro il quale può essere circoscritto l'avviso fatto con pittura o qualsiasi altro mezzo.

Così pure per fac-simili giganti di biboni, di barattoli, di bottiglie, ecc., verrà calcolata la superficie del poligono regolare entro il quale può essere circoscritto l'oggetto.

Art. 30. La tariffa riflette soltanto i diritti dovuti al Comune per l'esposizione del materiale di pubblicità. Pertanto qualora lo spazio della pubblicità sia concesso sull'area di stabili di proprietà municipale o di edifici demaniali dati in concessione al municipio, il Comune potrà pretendere inoltre, quando ne sia il caso, un compenso da fissarsi dall'Ufficio comunale, a titolo di affitto.

Capo II.

Publicità ordinaria e pubblicità con luce.

Art. 31. Salvo quanto è disposto dall'art. 28 del presente regolamento per la pubblicità eseguita nelle zone di categoria speciale, per l'esposizione di cartelli, targhe, tabelle, quadri, standardi, ecc., fac-simili giganti di bidoni, di barattoli, ecc., i Comuni dovranno adottare una tariffa non superiore alla seguente per ogni metro quadrato:

Comuni	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno
1. classe	4.—	10.—	14.—	20.—
2. »	3.—	7.—	10.—	18.—
3. »	2.50	6.—	9.—	12.—
4. »	2.—	5.—	7.—	10.—

Le frazioni di metro quadrato verranno arrotondate a quarto di metro quadrato.

I Comuni potranno per questa specie di pubblicità convenire con i committenti forme speciali di abbonamento.

Art. 32. Per la concessione di potere eseguire pubblicità luminosa o illuminata su suolo pubblico o esposta stabilmente in modo da essere permanentemente o totalmente visibile dalle vie e piazze pubbliche, vigeranno le seguenti tariffe massime per ogni metro quadrato:

Publicità luminosa

Comuni	3 mesi	6 mesi	1 anno
1. classe	30.—	50.—	80.—
2. »	25.—	40.—	65.—
3. »	20.—	30.—	50.—
4. »	15.—	20.—	30.—

Pubblicità illuminata

Comuni	3 mesi	6 mesi	1 anno
1. classe	20.—	28.—	40.—
2. »	14.—	20.—	32.—
3. »	12.—	18.—	24.—
4. »	10.—	14.—	20.—

Le frazioni di metro quadrato verranno arrotondate a quarto di metro quadrato.

I Comuni potranno per questa specie di pubblicità convenire con i committenti forme speciali di abbonamento.

Per pubblicità illuminata s'intende quella che è resa visibile di notte da una fonte apposita di luce, e per pubblicità luminosa quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce.

Art. 33. La tariffa della pubblicità luminosa od illuminata non è applicabile ai globi luminosi od illuminati, contenenti la sola indicazione del nome, ditta o marca del prodotto, quando siano collocati in luoghi dove viene fatta la vendita o distribuzione del prodotto stesso.

(cont. prossimo fascicolo)

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

231. Liste elettorali — Elenchi dei cittadini che pagano il contributo sindacale. (C. P. S. 8 agosto 1928 n. 31773 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

Con circ. 7 scorso mese n. 27740, pubbl. nel n. 19 del Bollettino della Prefettura, sono state date disposizioni perchè, agli effetti della formazione delle liste elettorali, l'esattore comunale, nella copia dell'elenco preparatorio trasmesso dal Comune, fornisca l'indicazione relativa a coloro che pagano il contributo sindacale mediante ruoli, a termini degli art. 25 e 26 del R. D. 1° luglio 1926, n. 1130.

Siccome però soltanto i contributi dei datori di lavoro agricolo vengono riscossi a mezzo dell'esattore comunale, mentre la riscossione degli altri contributi sindacali avviene con modalità

diverse da quelle stabilite nei citati articoli, Il Ministero delle Corporazioni, opportunamente interessato da quello dell'Interno, ha fin dal 16 luglio p. p. disposto che le dipendenti associazioni ed organizzazioni facciano tenere agli uffici municipali delle rispettive residenze l'elenco dei datori di lavoro e dei lavoratori maschi, aventi l'età richiesta, i quali siano obbligati al pagamento del contributo predetto.

Tale elenco, in cui saranno indicati, per ordine alfabetico, il nome, cognome e paternità e la qualifica di datori di lavoro o lavoratori di ciascun iscritto, dovrà pervenire ai Comuni non più tardi del 15 corrente mese.

Nel dare di ciò notizia alla S. V. la prego di provvedere affinché, ove non vi abbia in precedenza provveduto in sede di estratti dell'elenco preparatorio, sia, per ciascun iscritto compreso nel detto elenco, richiesto il certificato penale di cui all'art. 9 della legge elettorale.

Con l'elenco suddetto vengono completati gli adempimenti preparatori disposti dal Ministero, anche per quanto riguarda i requisiti al cui accertamento si può procedere d'ufficio; il possesso degli altri requisiti (rendite nominative, appartenenza a società anonime, al clero, ecc.) dovrà essere comprovato a cura degli interessati con la esibizione dei relativi titoli e documenti a corredo della *domanda d'iscrizione*, da presentarsi nel termine che sarà stabilito nel manifesto, da pubblicarsi nei Comuni *quando il Ministero dell'Interno ne darà ordine e le istruzioni relative*. I Comuni dovranno perciò astenersi da ogni iniziativa in proposito.

Si avverte infine che il Ministero non ha ritenuto di dare disposizioni per l'esecuzione di quanto prescriveva l'art. 9, penultimo comma, del testo unico del 1926, relativamente ai ricoverati negli istituti di beneficenza ed assistenza ed a coloro che sono abitualmente a carico degli istituti stessi e delle Congregazioni di Carità, nella considerazione che i criteri informativi della nuova legge escludono, in massima, che possano verificarsi, per gl'iscrivendi nelle liste, le condizioni indicate nel comma predetto.

Il Prefetto -- DE BIASE

232. **Liste elettorali. Notizie per rendite nominative.** (C. P. S. 28 luglio 1928 n. 30159 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

La Direzione generale del debito pubblico comunica che molti Comuni si sono ad essa rivolti per richiedere notizie su rendite nominative a *scopo formazione liste elettorali*. Poichè il Ministero dell'Interno intende disciplinare esso solo il lavoro di formazione delle nuove liste, invito la V. S. a curare che il procedimento della formazione delle liste si svolga attuando esclusivamente le singole disposizioni; che vanno emanandosi di volta in volta, in attesa della pubblicazione del nuovo testo unico di legge elettorale tuttora in elaborazione. Gli uffici dovranno astenersi da ogni iniziativa riguardante materia non ancora contemplata da istruzioni ministeriali.

Il Prefetto — DE BIASE.

233. **Misure di polizia veterinaria per la lotta contro l'afta epizootica ed altre epizoozie.** (C. P. S. 30 luglio 1928 n. 30842 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Per fare argine alla diffusione dell'afta epizootica e di altre epizoozie di cui, con frequenza, le scorse settimane è stata segnalata la comparsa in parecchi Comuni della Provincia, con riferimento a precedente corrispondenza, richiamo l'attenzione della S. V. sulla imprescindibile necessità di spiegare con ogni energia efficace azione intesa ad ottenere che le misure di polizia veterinaria siano ora più che mai attuate in codesto Comune con quel senso d'ordine e di disciplina che caratterizza i nuovi tempi.

A tal fine ricordo che spetta alla S. V.:

1) di rivolgere, mercè pubblici avvisi o con altri mezzi a disposizione, particolare incitamento ai proprietari ed ai commercianti di bestiame di codesto Comune perchè nella lotta contro le epizoozie portino la loro efficace cooperazione senza di cui gli sforzi migliori andrebbero dispersi, ricordando che ad essi, giusta le disposizioni di legge in vigore, incombe l'obbligo di denunciare subito alla S. V. qualsiasi caso accertato o sospetto di

malattie infettive del bestiame, nonchè qualsiasi caso di morte d'animali, e che è buona norma, prima di procedere a nuovi acquisti di bestiame, di assumere precise informazioni circa l'immunità dei luoghi di stabulazione del bestiame stesso e di tenere poi, in ogni caso, gli animali di nuovo acquisto in locali separati per la durata di almeno 10 giorni.

2) disporre efficace servizio di vigilanza e di controllo in tutto il territorio comunale, comprese le località destinate alla monticazione degli animali, chiedendo all'occorrenza la cooperazione dell'arma dei R.R. CC. e della M. V. S. N., per accertare con ogni esattezza lo stato sanitario del bestiame, denunciando alla competente autorità giudiziaria i proprietari che, nonostante i reiterati avvisi, seguitino ad incorrere in infrazioni alle disposizioni di polizia veterinaria in vigore;

3) di curare che sia sempre aggiornato il registro delle denunce prescritto dall'art. 5 del regol. di polizia veterinaria;

4) di provvedere subito, appena avuta comunque la conoscenza di casi accertati o sospetti d'epizoozie, a norma degli art. 6 e 7 del reg. di polizia veterinaria, disponendo la numerazione ed il sequestro degli animali, nonchè il divieto di allevare quelli infetti o sospetti in corsi d'acqua, le disinfezioni ecc., ed affidando l'incarico dell'accertamento della diagnosi ad un veterinario, che provvederà, all'occorrenza, alla raccolta ed all'invio, con l'osservanza delle cautele prescritte dal par X delle istruzioni per la polizia veterinaria approvate con decreto del Ministero dell'interno del 20 Giugno 1914, del materiale patologico a laboratori batteriologici;

5) di dare, con telegramma, indipendentemente dall'invio del bollettino sanitario del bestiame, sollecita comunicazione a quest'ufficio d'ogni nuova denuncia di casi accertati o sospetti d'epizoozie, con le notizie relative ai provvedimenti adottati da V. S. e con la esatta indicazione della località in cui è stata osservata la malattia per le ulteriori provvidenze di mia competenza.

6) d'intensificare i servizi di vigilanza zootrica in occasione di fiere e di mercati di bestiame, chiedendo in precedenza ai

Comuni donde d'ordinario provengono gli animali precise assicurazioni circa lo stato sanitario del bestiame del Comune.

7) di trasmettere in Prefettura il bollettino sanitario settimanale del bestiame, anche nel caso che risulti negativo.

Tale bollettino, fino a nuova disposizione, sarà trasmesso *raccomandato* all'ufficio del veterinario provinciale entro il lunedì successivo alla settimana cui si riferisce.

Faccio affidamento sul concorso di premuroso zelo da parte di tutte le autorità comunali per lo svolgimento dell'azione sanitaria nella lotta contro le epizoozie, ricordando che queste sono apportatrici di danni incalcolabili al patrimonio zootecnico della provincia con conseguente ripercussione sul patrimonio Nazionale.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

234. **Concessione della cittadinanza italiana in base all' art. 4 della legge 13 giugno 1912 n. 555.** (1) (C. P. S. 1° agosto 1928 n. 30816 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Di seguito alle circ. 28 maggio 1927 n. 18225 (2) e 25 luglio 1927 n. 25234 (3) si comunica che, giusta l' art. 9 della nuova legge francese sulla cittadinanza « Nouvelle loi sur la nationalité et la naturalisation » del 10/14 agosto 1927, per la perdita della cittadinanza francese è sempre necessaria l' autorizzazione del Governo francese.

Detta autorizzazione (svincolo) dovrà pertanto d' ora innanzi essere presentata anche da quei francesi che intendessero conseguire la naturalizzazione italiana e che avessero oltrepassato il 34° anno di età.

Al N. 5 delle « Osservazioni » contenute nella prima delle suddette circ. sarà quindi da cancellare quanto si riferisce alla Francia.

Il Prefetto — DE BIASE

(v. 2^a pag. cop.)

(1) v. B. A. anno 1912 pag. 65 e 71.
 (2) » » 1927 » 187.
 (3) » » » » 249.

c) Atti ufficiali della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici.

15. Opere pie. Assicurazioni sugli incendi dei beni di loro proprietà. (L. 3 agosto 1928 n. 1448 ai Presidenti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza della Provincia di Salerno).

Da notizie pervenute a questa Federazione risulterebbe che molte Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della Provincia non hanno finora provveduto per l'assicurazione sugli incendi dei propri beni, e che per alcune di esse i contratti di assicurazione sono stati stipulati con Compagnie estere e con Società assicuratrici, che non danno sufficienti garanzie.

La Confederazione Nazionale degli enti autarchici, nell'intento di coordinare questa materia, pur riconoscendo il più ampio diritto di libera concorrenza alle Compagnie estere ed alle Compagnie private Italiane, ha ritenuto suo dovere di valersi all'uopo di un Istituto quale « Le Assicurazioni d'Italia » emanazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, cioè di un Ente parastatale.

Pertanto, la Confederazione ha preso accordi con « Le Assicurazioni d'Italia », acciocchè i due organismi, possano, nell'interesse degli Enti predetti, agire in perfetta collaborazione, e richiama l'attenzione delle SS. LL., come sia urgente:

1) Procedere alla totale copertura del rischio sul valore reale ed attuale dei beni di proprietà delle predette Istituzioni.

2) Accertare la regolarità e validità dei contratti in corso;

3) Aggiornare la rubrica scadenario dei contratti di Assicurazione in corso, per evitare la tacita rinnovazione dei medesimi, che se da un lato potrebbe imputarsi ad incuria degli Amministratori, nel caso di insufficiente copertura, dall'altro lascia il dubbio di eccezione di invalidità del contratto per inosservanza delle formalità di legge.

4) In ogni caso, sia per contratti nuovi, sia per rinnovazione di contratti scaduti e debitamente disdetti, sia infine per polizze integrative di maggior valore, è bene che le SS. LL. trattino con « Le Assicurazioni d'Italia » onde accertarsi della convenienza della scelta, nell'esclusivo interesse dell'Ente amministrato, prima di concludere con altre Compagnie.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente.

Saluti fascisti.

Il Presidente — ARTURO DELLA MONICA

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

237. **Disciplina del commercio. Restituzione delle cauzioni per indigenza.** (C. P. S. 26 luglio 1928 n. 29765 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

La Confederazione naz. dei Sindacati fascisti comunica che molti comuni del Regno non prendono in considerazione e non vogliono neanche sottoporre all'esame delle Commissioni comunali, istituite con l'art. 3 del R. D. L. 16 dicembre 1926, num. 2174, (1) le domande di quei venditori ambulanti ed in genere di quei modesti commercianti, i quali dovettero in un primo momento versare la cauzione per ottenere la licenza commerciale, ricorrendo anche a debiti e ad impegni di vario genere, e che, in appresso, dopo la emanazione delle circolari ministeriali 22 febbraio 1927 n. 69, (2) e 24 marzo 1927 n. 155, (3) ne chiedono la restituzione adducendo le loro tristi condizioni economiche.

Ciò premesso, significo alle SS. LL. che tali domande debbono sempre essere ricevute ed esaminate, come quelle di coloro che chiedono la esenzione dal versamento della cauzione nell'atto stesso in cui chiedono la licenza, perchè non sarebbe giusto che fossero esclusi dalle agevolazioni stabilite nelle citate circ. proprio quelli che, pur essendo più poveri, furono immediatamente ossequienti alla legge.

Il Prefetto — DE BIASE

238. **Dazio di consumo sulle polveri e sugli agglomerati di carbone vegetale e fossile.** (C. P. S. 26 luglio 1928 n. 29326 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

In seguito a vive lagnanze rivolte al Ministero delle finanze dalle industrie interessate, è stato constatato che vari Comuni comprendono, nelle locali tariffe daziarie, le polveri di carbone vegetale o fossile ed i carboni artificiali (ossia le mondiglie, cenice, spazzature ed i cosiddetti agglomerati) nelle voci « carbone di legna » e « carboni fossili » di cui alla tariffa tipo annessa alla legge daziaria.

Siffatta assimilazione importa che sulle polveri di carbone e sui carboni artificiali, aventi di solito un valore commerciale inferiore di molto a quello dei comuni tipi di carbone, si viene ad imporre un dazio di consumo in misura eccessiva e sproporzionata al loro prezzo di rivendita.

Ora, in vero, le dette voci e le relative aliquote fisse di dazio, indicate dalla tariffa tipo, non possono riferirsi che ai carboni genuini di legna o fossili allo stato di pezzatura normale e di

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.

(2) » » » » 90.

(3) » » » » 103.

utilizzazione immediata e non già alle polveri di carboni, in genere non adatte, in tale stato, alla combustione ed ai carboni artificiali composti da un miscuglio di varie sostanze, i quali prodotti debbono invece classificarsi sotto la voce della detta tariffa-tipo « *altri combustibili non nominati* » e trattarsi, in caso, con l'aliquota di dazio *ad valorem* entro il limite massimo del 5 per cento.

E' d' uopo pertanto che la S. V. uniformi prontamente le tariffe locali alle suesposte direttive, curando previamente di sentire i Consigli provinciali dell' economia in ordine al valore da assegnare ai prodotti suddetti.

Pregasi di favorire un cenno di assicurazione al riguardo.

Il Prefetto — DE BIASE

Concorsi.

Comune di Pagani — *Concorso per titoli al posto di Ingegnere-Direttore Ufficio Tecnico* — Stipendio annuo lordo lire 12.000,00. Indennità trasferte a « forfait » nel territorio del Comune, lire tremila. Compenso 2 % direzione lavori importo superiore alle L. 25 mila a totale carico Comune stesso. Aumenti decimo sullo stipendio ogni quattro anni e per quattro volte. Età anni 45, salvo eccezioni legge. Documenti rito e inoltre certificati punti esami speciali di laurea. Certificato di almeno tre anni esercizio professionale. Tassa L. 50. Scadenza 30 agosto 1928. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Podestà — *D.r Fazio*

Comune di Morigerati — *Medico condotto* — Concorso per titoli. Stipendio L. 7000, oltre indennità cavalcatura L. 2000 pel servizio alla frazione. Quattro aumenti quadriennali del decimo. Scadenza 30 agosto 1928. Documenti di rito.

Morigerati 6-8-1928 — Anno VI.

Il Podestà — *Paladino*

Comune di Roccapiemonte — *Segretario* — Concorso per titoli. stipendio lire 7000 con diritto all'aumento di un decimo per cinque quadrienni. Domanda con documenti di rito, diploma abilitazione funzioni Segretario Comunale e tassa di concorso di Lire 50,00 da presentarsi non oltre il 31 agosto 1928. Per chiarimenti rivolgersi presso questa Segreteria Comunale.

Il Podestà — *Pascarelli dott. Andrea*

Comune di Salento — *Segretario* — Concorso per titoli, stipendio lire 4500 con diritto all'aumento di un decimo per ogni quadriennio fino a 3 decimi. Domanda, con documenti di rito, diploma abilitazione funzioni segretario comunale, titoli e tassa di concorso lire 50 da presentarsi alla Segreteria del comune non oltre il 31 agosto 1928. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria comunale.

Il Podestà *Guido Scarpa De Masellis*



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

239. Regolamento per i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine (R. D. 14 giugno 1928 n. 1399) — *cont. e fine.*
240. Provvedimenti a favore delle Province, dei Comuni e dei concessionari di opere di bonifica. (L. 28 giugno 1928 n. 1608).
241. Sistemazione dei servizi di riscossione dei dazi interni di consumo nei Comuni unificati. (L. 21 giugno 1928 n. 1581).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

242. Stato giuridico ed economico dei segretari comunali.
243. Liste elettorali, elenchi dei pensionati.
244. id. id. , inclusione di datori di lavoro del commercio.
245. Regolamento generale per i servizi comunali delle pubbliche affissioni.
246. Bollettino sanitario settimanale del bestiame.
247. Nuove norme per il carteggio postale ufficiale.
248. Autorizzazione a fure uso del fascio littorio.
249. Popolazione: movimento mensile.
250. Presidenti Congregazioni di Carità. Sostituzione.
251. Contributo a favore della cattedra ambulante di agricoltura di Salerno.
252. Invio da parte di editori o direzioni di periodici di pubblicazioni non richieste. *segue*

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

Parte II.

Commenti pratici di leggi, giurisprudenza, dottrina ecc.

Gravami agli atti podestarili. *A. Barbadoro.*

COPERTINA

Cont. atti uff. R. Prefettura N. 249 a N. 252 — Concorsi.

249. **Popolazione - Movimento mensile.** (C. Prefetto Salerno 17 agosto 1928 n. 25688 ai Podestà e Commissari prefettizi della Provincia).

Fino dal luglio u. s. furono trasmessi agli uffici Comunali N. 7 cartoline pel movimento mensile della popolazione occorrenti pei mesi da luglio a dicembre 1928.

Tali moduli saranno d'ora innanzi forniti dalla Prefettura e dovranno essere inviati a questa Prefettura (Divis. 1.^a) il primo d'ogni mese, coi dati statistici in essi indicati.

Attendo un cenno di assicurazione.

Il Prefetto - FALCETTI

250. **Presidenti Congregazioni di Carità. Sostituzione.** (C. P. S. 9 agosto 1928 n. 30450 ai Presidenti Cong. Carità dei Comuni della Provincia).

Alcuni uffici hanno chiesto se, in attesa della costituzione del Comitato dei patroni, i Presidenti delle Congregazioni di Carità, di recente nominati a norma della legge 4 marzo 1928 n. 413, (1) possono delegare a persona idonea l'incarico di sostituirli in caso di assenza od impedimento.

In proposito è da osservare che l'art. 6 di detta legge dispone che la delega delle funzioni di presidente debba avvenire a favore di uno dei patroni.

Presentemente però, non essendo state emanate norme per la designazione delle terne da parte delle Associazioni sindacali e restando quindi sospesa la nomina del Comitato dei patroni, deve, invece dell'art. 6 su riferito, trovare applicazione per analogia, il terzo comma dell'art. 7 di detta legge 4 marzo 1928, n. 413. In conseguenza, deve ritenersi che, in attesa della nomina del Comitato dei patroni, il Presidente della Congregazione di Carità possa delegare le proprie funzioni, con l'approvazione del Prefetto a persona che possenga i requisiti per la nomina a patrono.

Il Prefetto — DE BIASE

(1) v. B. A. anno corr. pag. 129.

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

239. Regolamento per i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine. (R. D. 14 giugno 1928 n. 1399, pubb. G. U. 5 luglio 1928 n. 155).

(cont. vedi pag. 261)

Capo III.

Pubblicità eseguita con sistemi speciali.

Art. 34. La concessione di potere esporre trasversalmente alle vie, corsi, piazze, ecc., tele di pubblicità non potrà essere rilasciata, se non quando per la ubicazione e per le dimensioni, i disegni e le iscrizioni delle tele, esse non possano nuocere all'estetica ed al decoro urbano.

Art. 35. Per le concessioni di cui all'articolo precedente verrà applicata una tariffa non superiore a quella seguente:

Comuni di 1. classe L. 6 per ogni giorno;

Comuni di 2. classe L. 5 per ogni giorno;

Comuni di 3. classe L. 4 per ogni giorno;

Comuni di 4. classe L. 3 per ogni giorno.

Art. 36. Qualora non si oppongano motivi di pubblica sicurezza, nè ragioni di decoro o di polizia urbana, riconosciute dall'autorità comunale, a far circolare persone con cartelli, stendardi, scritture, ecc., il Comune potrà riscuotere per la relativa concessione un diritto fisso di non oltre L. 5 al giorno per ogni persona, qualunque sia la misura del quadro.

La stessa tassa è dovuta al Comune per la pubblicità eseguita mediante distribuzione a mano di manifestini o biglietti per le vie o piazze pubbliche.

Quando la distribuzione sia fatta dalle persone indicate al 1. comma del presente articolo, non è dovuto per essa altro diritto, oltre quello ivi contemplato.

Art. 37. I veicoli di trasporto con iscrizioni a fine di pubblicità, relativa all'Azienda cui il veicolo serve, od al prodotto da esso trasportato, sono soggetti alla seguente tariffa di pubblicità nel solo Comune dove ha sede l'Azienda, e non sono ulteriormente tassabili dai Comuni dove sono di transito o di sosta.

Non è considerata pubblicità la semplice indicazione, apposta sui veicoli di cui sopra, del nome, dell'indirizzo della ditta e della marca del prodotto.

Tariffa unica annuale:

1. Autoveicoli L. 100 annue;
2. Furgoncini o carri trainati da forza non meccanica L. 50 annue;
3. Furgoncini spinti da velocipedi o carretti L. 25 annue.

Per la pubblicità eseguita in vetture tramviarie, automobili in uso pubblico, battelli ed altri veicoli pubblici o privati, sempre che essa sia visibile dalle vie e piazze pubbliche e sia fatta all'esterno e non nell'interno di dette vetture, battelli o veicoli, sarà applicata la tariffa normale di cui all'art. 31, triplicata.

Qualora si tratti invece di veicoli esclusivamente adibiti a fine di pubblicità per conto di terzi, ogni Comune nel quale circolerà il veicolo applicherà, a seconda della superficie della pubblicità circolante, la tariffa della pubblicità permanente sestuplicata, con un minimo di tassa di tre mesi.

Qualora trattisi di pubblicità ambulante luminosa o illuminata, ai diritti di tariffa di cui sopra dovranno aggiungersi i diritti della tariffa base per la pubblicità luminosa o illuminata, stabilita al capo II del presente titolo.

Art. 38. L'importo massimo dei diritti per eventuali forme di pubblicità non comprese nelle tariffe stabilite dal presente regolamento sarà fissato con decreti Reali, su proposta del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Stato.

Titolo IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 39. Entro 4 mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, i Comuni provvederanno alla revisione dei propri regolamenti speciali per coordinarli con le nuove disposizioni di cui agli articoli precedenti.

E' data facoltà ai Prefetti di concedere le necessarie proroghe del predetto termine a quei Comuni che, alla data della pubblicazione del presente regolamento, abbiano in corso regolari contratti per il servizio delle affissioni, salvo ai Comuni stessi l'esercizio del diritto di riscatto ai sensi dell'art. 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, approvato col R. decreto 15 ottobre 1923 n. 2378.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

Il Capo del Governo, Ministro per l'Interno :
Mussolini.

240. **Provvedimenti a favore delle Provincie, dei Comuni e dei concessionari di opere di bonifiche.** (L. 28 giugno 1928 n. 1608, pubbl. Gazz. Uff. 23 luglio 1928, n. 170)

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. L'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile concessa dall'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, e dall'art. 43 del regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3256, per gli interessi dei mutui che, per il conseguimento delle finalità d'interesse pubblico da tali articoli indicate, le Provincie, i Comuni ed i concessionari di opere di bonifica possono contrarre con le Casse di risparmio, è estesa, a far tempo dal 1° gennaio 1928, agli interessi dei mutui che per i medesimi fini i predetti enti abbiano contratto o siano per contrarre con qualsiasi istituto di credito o con privati.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI

241. Sistemazione dei servizi di riscossione dei dazi interni di consumo nei Comuni unificati. (L. 21 giugno 1928 n. 1581 pubb. G. U. 19 luglio 1828 n. 167).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I contratti per la riscossione dei dazi interni di consumo in corso nei Comuni unificati con disposizioni emanate anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere dichiarati cessati con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno, sentita la Commissione istituita con l'art. 87 del R. Decreto 24 settembre 1923, n. 2030.

La cessazione avrà effetto dal giorno in cui il prefetto della Provincia avrà stabilito l'inizio dei corrispondenti servizi nella nuova circoscrizione comunale.

Ogni eventuale controversia, dipendente dall'applicazione del 1.º comma del presente art., è deferita, nonostante qualsiasi patto in contrario, ad un Collegio di tre arbitri, che giudicheranno come amichevoli compositori e che saranno designati, uno dall'Amm. Com., l'altro dall'appaltatore uscente, e, qualora questo non vi provveda, dal Presidente del Tribunale, ed il terzo dal prefetto della Provincia.

La gestione daziaria dei Comuni unificati potrà essere conferita all'appaltatore di uno dei Comuni preesistenti, alle condizioni stabilite dal contratto in corso, salvo l'applicazione, ove necessario, dell'art. 306 del reg. per la riscossione dei dazi interni di consumo, approvato con R. Decreto 25 febbraio 1924, n. 540.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

242. **Stato giuridico ed economico dei Segretari Comunali.** (C. Pref. Salerno 20 agosto 1928 n. 27595 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Prego inviare subito situazione famiglia codesto Segretario, indicando con precisione data nascita dei figli.

p. Il Prefetto — FALCETTI

243. **Liste elettorali — Elenchi dei pensionati** — (C. Prefetto Salerno 18 Agosto 1928 N. 33551 ai Podestà e Commissari prefettizi della Provincia).

Con la circ. 18 luglio u. s. N. 28860, pubb. a pag. 276 del Boll. Amm. anno corr. il Ministero dell' Interno, nell'intento di promuovere l' iscrizione nelle liste del maggior numero possibile di elettori, aveva interessato quello delle Finanze per disporre l' invio ai Comuni da parte delle Sezioni di Tesoreria e degli altri Uffici pagatori, degli elenchi di coloro che percepiscono una pensione o altro simile assegno a carico del bilancio dello Stato.

Il Ministero delle Finanze fa presente ora soltanto che difficoltà di ordine tecnico non consentono, come in un primo momento sembrava possibile, di aderire alla richiesta sudetta. Lo stesso Ministero aggiunge che d'altra parte i Comuni debbono essere in grado di procedere all'accertamento di coloro che si trovano nella condizione di cui sopra, tenuto conto che ad essi vengono, di volta in volta, trasmessi all' Intendenza di Finanza, per la consegna all' interessato, i libretti di pensione, a norma dell'art. 378 del Reg. di contabilità gen. dello Stato: di questi libretti i Comuni dovrebbero possedere un regolare notamento, sia per poter provvedere al rilascio dei certificati di esistenza in vita, nei casi nei quali sono prescritti, sia per l'obbligo che essi hanno di notificare all' Intendenza di Finanza e alle Amministrazioni centrali competenti i decessi e gli eventuali cambiamenti di stato degli interessati, a norma dell'art. 115 del R. D. 25 novembre 1865 N. 2602 sull' ordinamento dello stato civile.

In vista di quanto precede, il Ministero non ha potuto che accogliere tali concetti, ed ha disposto che i Comuni procedano direttamente all'accertamento dei pensionati e dei percipienti altri assegni congeneri a carico dello Stato e delle Amministrazioni autonome dello Stato, ai fini della iscrizione d'ufficio nelle liste. A tale uopo, nulla vieta che i Comuni, i quali non fossero

in possesso di elementi sufficienti, inviino un proprio incaricato, per completarli, presso gli Uffici delle Sezioni di Tesoreria, o presso gli Uffici postali o altri uffici pagatori, se fuori del capoluogo della provincia, avvertendo che sono stati interessati il Ministero delle Finanze e quello delle Comunicazioni a dare disposizioni ai dipendenti uffici perchè tali incaricati siano, in ogni modo possibile, agevolati nelle loro ricerche. Pei pensionati di guerra i Comuni potranno anche avvalersi della cooperazione delle locali Sezioni dell'Associazione Nazionale dei combattenti.

Per il cennato adempimento resta fissato il termine del 31 agosto corrente.

Il Prefetto — DE BIASE

244. **Liste elettorali. Inclusione dei datori di lavoro del commercio.** (C. P. S. 13 agosto 1928 n. 30617 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

Il sig. Presidente della Federazione Prov. dei Commercianti, mi invia, con preghiera di pubblicazione, il seguente comunicato diretto alle SS. LL. :

« Ai sensi dell'art. 10 del R. D. 17 maggio 1928 n. 1019, (1) hanno diritto al voto tutti i cittadini italiani che pagano un contributo sindacale ai sensi della legge 3 aprile 1926 n. 563.

La Federazione Prov. Fascista dei Commercianti, per l'inclusione dei datori di lavoro del Commercio, da essa giuridicamente rappresentata, prega le SS. LL. di voler riportare sull'elenco i nominativi di coloro che alla data del 15 agosto risultano in possesso della licenza di commercio con versamento della relativa cauzione, prevista dal R. D. 16 dicembre 1926 n. 2174, (2) ed inoltre di trascrivere i nominativi inclusi negli appositi ruoli, in questi giorni trasmessi agli Esattori Comunali, per la riscossione dei contributi sindacali.

Per ogni eventuale schiarimento le SS. LL. potranno rivolgersi direttamente alla Segreteria Prov. della Federazione Fascista dei Commercianti ».

Il Prefetto — DE BIASE

(1) v. B. A. anno corr. pag. 209.

(2) » » » » » 3.

245. Regolamento generale per i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine. (C. P. S. 14 agosto 1928 n. 28356 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

La Gazz. Uff. del 5 luglio pubblica il regolamento per i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine approvato con R. Decreto 14 giugno scorso n. 1399. (1)

Il Regolamento stabilisce norme generali obbligatorie per tutti i Comuni per la disciplina del servizio delle pubbliche affissioni, che, a sensi del T. U. 15 ottobre 1925 n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, i Comuni hanno facoltà di assumere in gestione diretta anche con diritto di privativa.

L'ordinamento di questo servizio non aveva finora un'organica e completa disciplina di carattere generale per la mancanza di norme che ne regolassero l'esercizio da parte dei Comuni all'infuori delle disposizioni degli art. 445 e 446 del Cod. penale e dell'art. 114 della legge di p. s., le quali, però, considerando le pubbliche affissioni prevalentemente in rapporto alle esigenze di ordine pubblico, si limitano a vietare l'affissione senza licenza dell'autorità, ovvero fuori dei luoghi permessi, di stampati, disegni ecc. la lacerazione di essi e la loro sostituzione.

Tale lacuna ha fatto sì che i Comuni abbiano finora adottato, con i rispettivi regolamenti speciali, disposizioni e tariffe molto difformi, determinando una situazione di vivo disagio particolarmente nel campo delle attività industriali e commerciali, che, avendo bisogno di una estesa pubblicità, incontra gravi difficoltà ad eseguirla attraverso l'attuale varietà di norme e di tariffe.

Il nuovo Regolamento generale tende, pertanto, ad eliminare questi inconvenienti e, nel tempo stesso, a disciplinare l'esercizio del servizio da parte dei Comuni in modo corrispondente all'importanza degli interessi che vi sono connessi, ai limiti già imposti in materia da speciali disposizioni di legge, ed alla necessità di tutelare il decoro estetico degli aggregati urbani.

Il nuovo regol. generale si divide in 4 titoli, comprendenti

(1) v. B. A. anno corr., pag. 281 e 297.

il 1.° le disposizioni generali e comuni alle pubbliche affissioni ed alle altre forme di pubblicità; il 2.° le norme e le tariffe massime cui sono soggette le affissioni; il 3.° le norme per la pubblicità eseguita con altri mezzi (luce, sistemi speciali) e le relative tariffe; il 4.° le disposizioni transitorie per la prima applicazione del regolamento stesso.

E' superfluo soffermarsi ad illustrare, qui, le singole disposizioni del regolamento.

Si rende invece necessario richiamare la particolare attenzione della S. V. sull'art. 39 del regol., il quale stabilisce che, entro 4 mesi dalla sua pubblicazione, i Comuni dovranno provvedere alla revisione dei propri regolamenti speciali per coordinarli con le nuove disposizioni del regol. generale, e dà tuttavia facoltà ai Prefetti di concedere le necessarie proroghe del detto termine a quei Comuni che abbiano attualmente in corso regolari contratti per il servizio delle affissioni.

E' intendimento del Ministero che questa revisione dei regolamenti speciali segua con la maggiore sollecitudine, in modo da essere ultimata entro il prefisso termine di 4 mesi. La suaccennata facoltà di prorogare detto termine, avendo carattere eccezionale, dovrà essere intesa nel senso più restrittivo, e potrà, quindi, essere esercitata soltanto nei casi di assoluta necessità, quando non si ravvisi corrispondente agli interessi dell'Ente la risoluzione dei contratti in corso per il servizio in parola o mediante l'esercizio del diritto di riscatto di esso, a termini dell'art. 24 del T. U. 15 ottobre 1925, n. 2578, oppure per effetto delle clausole nei contratti stessi inserite a norma della circolare 5 aprile 1927 n. 10889. (1)

La S. V. vorrà pertanto provvedere subito per tale revisione.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 133.

246. **Bollettino sanitario settimanale del bestiame.** (C. P. S. 16 agosto 1928 n. 33239 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

Quest' Ufficio ha rilevato che molti Comuni provvedono alla compilazione del bollettino sanitario settimanale del bestiame su stampati non conformi al Mod. prescritto.

Prego provvedere affinchè per l'avvenire detti bollettini, se positivi, siano sempre compilati in conformità del Mod. qui appresso trascritto, ricordando che gli stampati relativi sono vendibili presso le tipografie di questa città o altrove.

Il Prefetto — DE BIASE

Comune di _____

**Bollettino sanitario del bestiame N.° relativo
alla settimana dal al**

Malattie	Specie degli animali (1)	Numero delle stalle o dei pascoli infetti		<i>Annotta- zioni</i>
		Rimasti dalle settimane precedenti (2)	Nuovi denunciati	

(1) B. bovini; Buf. bufalini; O. ovini; Capr. caprina; S. suina; E. Equina; P. pollame; Can. canina; fl. felina.

(2) Nella colonna 3 dev'essere riportato il numero delle stalle e dei pascoli, precedentemente denunciati nei quali permangono animali ammalati o sospetti.

247. **Nuove norme per il carteggio postale ufficiale.** (C. P. S. 7 agosto 1928 n. 30985 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

Per opportuna conoscenza, si trascrive la seguente circ. 10 luglio p. p. n. 389383 S. 2 d., diramata alle Direzioni provinc. dipendenti dal Ministero delle Comunicazioni (Direzione Gener. delle Poste e dei Telegrafi):

« Con la legge 14 giugno 1928, n. 1394, (1) che andrà in

(1) v. B. A. anno corr. pag. 273.

vigore il 19 luglio corr., sono state emanate nuove norme per il carteggio che i Podestà scambiano sia nei rapporti fra loro che con gli uffici statali, a totale carico dell'Erario.

In base a tali norme è ammesso alla esenzione di tassa il carteggio ufficiale, regolarmente contrassegnato, indirizzato ai Podestà dalle Amministrazioni centrali e dalle Autorità ed uffici statali a totale carico dell'Erario, che esercitino la loro competenza o giurisdizione nel territorio dei rispettivi Comuni.

E' ammesso, invece, alla riduzione a metà delle tasse normali (escluse però quelle di raccomandazione, assicurazione, espresso, posta pneumatica e posta aerea) il carteggio ufficiale, regolarmente contrassegnato, che i Podestà si scambiano tra loro o che essi indirizzano a qualunque ufficio statale a totale carico dell'Erario. La francatura del carteggio ufficiale spedito dai Podestà è, però, obbligatoria, e pertanto, ove non sia regolarmente francato, non ha corso e va restituito ai mittenti.

Si tenga ben presente che le agevolazioni predette riguardano esclusivamente il carteggio ufficiale e non possono, quindi, essere ammessi a riduzione di tasse gli invii che i Podestà eseguono nell'interesse di terzi, come sarebbero quelli contenenti gli atti da registrare, le dichiarazioni di successione, le domande di volture catastali, le domande di iscrizione e radiazione di ipoteche, gli atti da legalizzare, le domande di licenze militari, ecc.

Con la legge in parola vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia di tasse postali per il carteggio dei Sindaci e perciò dalla predetta data del 19 corr. decadono le relative norme contenute nel Testo Unico delle leggi postali, nel regolamento generale, nella istruzione per il servizio delle corrispondenze postali e nelle circolari e paragrafi dei bollettini e della Rivista delle Comunicazioni.

Sfrondata in tal modo la complessa materia e con la pubblicazione che molto prossimamente sarà effettuata nella Rivista degli uffici che, per essere a totale carico dell'Erario, hanno titolo alle esenzioni di tassa, gli uffici postali saranno posti in grado

di assolvere con sicurezza e prontezza il loro compito, sicchè qualunque negligenza in tale ramo di servizio non potrà più avere in avvenire alcuna attenuante.

E poichè la riduzione a metà della tassa normale per il carteggio spedito dai Podestà può condurre alla applicazione delle frazioni di mezzo decimo, le Direzioni Provinciali debbono subito provvedere a dotare sufficientemente i dipendenti uffici dei francobolli da cent. 7 $\frac{1}{2}$ coi quali si potranno comporre le riduzioni a metà di tutte le tasse attuali.

Le Direzioni dirameranno subito la presente circ. agli Uffici dipendenti, i quali ne accuseranno ricevuta alle direzioni stesse, e cureranno di recapitarne una copia ai Podestà dei rispettivi Comuni ».

Il Prefetto — DE BIASE

248. **Autorizzazione ai Comuni, alle Provincie, alle Congregazioni di carità ed agli enti parastatali di far uso del Fascio del Littorio.** (C. P. S. 19 agosto 1928 n. 4117 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia; al sig. Presidente della Commissione Reale per la Provincia di Salerno).

Con R. Decreto 14 giugno 1928, n. 1430, pubb. nella Gaaz. Uff. del 6 corr., n. 156 (1) sono stati autorizzati i Comuni, le Provincie e le Congregazioni di carità ad innalzare sui loro edifici e sulle opere da loro eseguite, il Fascio Littorio, nonchè a fregiarne i sigilli e gli atti ufficiali, ed è stata data facoltà al Capo del Governo di autorizzare gli enti parastatali che, per servizi resi alla Nazione, ne siano riconosciuti meritevoli, a fare analogo uso del Fascio medesimo.

Tale provvedimento, appagando l'aspirazione insistentemente ed in vari modi manifestata dagli enti autarchici e parastatali, dà giuridico riconoscimento e disciplina uniforme all'uso dell'emblema della Rivoluzione Fascista da parte degli enti predetti, uso che, sebbene non consentito dalle disposizioni anteriori alla

(1) v. B. A, anno corr. pag. 274.

emanazione dell'accennato decreto, era già generalizzato, espressione del sentimento di devozione della Nazione verso il simbolo della idealità del Regime.

A seguito della entrata in vigore del R. D. 14 giugno 1928, n. 1430, è, però, necessario che tutti gli enti i quali, a norma del citato decreto, sono autorizzati o possono essere autorizzati, a fare uso del Fascio Littorio, si uniformino alle norme contenute nel decreto, sia per quanto riguarda le modalità di uso, sia per quanto riflette la foggia dell'emblema, e che sia rigorosamente impedito a qualsiasi altro ente, che non abbia ottenuto la prescritta autorizzazione, di servirsi comunque del Fascio Littorio, alto segno di onore per gli enti che, istituiti o rinnovati dal Regime, con fede e tenacia, collaborano all'opera di ricostruzione nazionale,

Per l'applicazione del decreto in questione dovranno essere tenute presenti le norme che seguono:

I Comuni, le Provincie e le Congregazioni di Carità, essendo stati autorizzati dal decreto, indistintamente e senza riserva, ad usare il Fascio Littorio, possono, senza che occorra alcuna altra particolare autorizzazione, usarlo. E' ovvio che l'autorizzazione non è limitata soltanto alle sedi municipali, delle Provincie e delle Congregazioni di Carità e per gli atti delle amministrazioni degli enti predetti, ma si estende a tutti gli uffici, servizi, istituti, aziende (uffici daziari, biblioteche comunali, ospedali, manicomî, aziende municipalizzate ecc. ecc.) dipendenti dagli enti stessi.

Per quanto riguarda, invece, l'autorizzazione agli Enti parastatali, essendo la concessione rimessa al giudizio discrezionale del Capo del Governo, è necessario che gli enti che vi aspirino presentino, per il tramite di questa Prefettura, regolare domanda corredata dai seguenti documenti in quadrupliche esemplare:

1.º copia dello statuto, atto costitutivo, regolamento, con l'annotazione del provvedimento col quale detti atti siano stati eventualmente approvati dagli organi dello Stato;

- 2.° copia del bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
- 3.° elenco nominativo delle cariche sociali ;
- 4.° una relazione sull'attività svolta dall'Ente richiedente.

Per gli enti parastatali, che svolgono attività in tutto il Paese ed all'Estero, ed hanno, quindi, organi centrali ed organi periferici, la domanda deve essere presentata dagli organi centrali (consiglio generale, comitato nazionale, comitato esecutivo, ecc.) e l'autorizzazione data all'Ente si estende alle organizzazioni che da esse dipendono. Quelli degli enti predetti, che sono sottoposti alla vigilanza dei Ministeri, debbono presentare la domanda ed i relativi allegati al Ministero che esercita la vigilanza su di essi. Tutti gli altri enti dovranno presentare la domanda, corredata dagli atti anzidetti, al Prefetto della Provincia ove l'Ente ha la sua sede centrale.

Per quanto riguarda poi la foggia del Fascio Littorio, che il decreto prescrive per gli enti autarchici e parastatali, basta tener presente che essa è quella medesima fissata dalla tavola I unita al R. D. 27 marzo 1927, n. 1048, senza però l'aquila, per stabilire una differenza dell'emblema, che è proprio delle amministrazioni dello Stato. Si rammenta, infine, che gli enti autarchici e quelli parastatali, autorizzati a far uso del Fascio Littorio, i quali non abbiano uno stemma proprio, debitamente riconosciuto e registrato alla Consulta araldica, possono soltanto usare il Fascio Littorio prescritto dal R. D. 14 giugno 1928, n. 1430. Quelli, invece, di detti enti, che abbiano uno stemma proprio, possono continuare ad usarlo accollato al Fascio Littorio, ed in modo che questo sia collocato al posto d'onore, *ossia alla destra araldica* (sinistra di chi guarda il disegno).

Gli Enti ai quali la presente è diretta sono invitati ad uniformarsi, al più presto, alle norme del decreto 14 giugno u. s..

I Signori Podestà sono pregati a dare integrale comunicazione della presente a tutte le Istituzioni di beneficenza esistenti nel Comune, richiedendo ricevuta con assicurazione dell'adempimento da trasmettersi a quest'ufficio.

p. Il Prefetto — LICATA

(v. 2^a pag. cop.)

Parte II.

Gravami agli atti podestarili (1)

Contro gli atti podestarili sono ammessi:

1. — L'opposizione.

E' un ricorso speciale analogo al ricorso gerarchico ammesso nei casi stabiliti dalla legge e dai regolamenti, tanto contro la legittimità quanto contro il merito degli atti, che si fa alla stessa autorità che ha emesso l'atto ed è previsto:

- a) all'art. 163 del regolamento 12 febbraio 1911 n. 297;
- b) all'art. 121 della legge comunale e provinciale 1915;
- c) all'art. 131 n. 12 della legge stessa.

Può decidere il podestà stesso sull'opposizione: altrimenti l'opposizione deve essere inoltrata all'autorità superiore, a cura del podestà, insieme alla deliberazione impugnata.

Norme:

L'opposizione deve essere scritta su carta bollata da L. 2 e presentata alla sede del comune, possibilmente prima che scada il termine della pubblicazione, ma non vi sono termini perentori.

2. — Ricorso gerarchico.

E' noto che le deliberazioni comunali, non soggette ad approvazioni speciali, erano ritenute provvedimenti definitivi e perciò impugnabili soltanto con ricorso straordinario o contenzioso. Di contro resta ormai assodato che quando le deliberazioni sono soggette ad approvazione, possono essere impuginate, unitamente all'atto dell'autorità del controllo, con ricorso gerarchico.

E poichè *tutte* le deliberazioni podestarili sono soggette ad approvazione, sono impugnabili con ricorso gerarchico, quando sia già intervenuta l'approvazione.

Se la deliberazione rientra nella competenza della G. P. A. si applica l'art. 69 del R. D. 30 dicembre 1923 per il quale è ammesso ricorso al Ministro competente, che decide definitivamente; se rientra invece nella competenza del Prefetto, si applica l'art. 113, che ha una identica dicitura.

(1) dalla « Rassegna di Legislazione per i comuni » pubblicazione quindicinale, edita dalla Casa Editrice R. Nocchioli — Empoli.

Il ricorso deve essere presentato da chi ha nell'atto un interesse giuridico diretto.

Il ricorso gerarchico vale contro un provvedimento non definitivo: in caso diverso occorre produrre il ricorso straordinario al Re o contenzioso.

Norme:

Il ricorso gerarchico, sia al Prefetto che al Ministero, deve essere prodotto nel termine *perentorio* di giorni 15 dalla notifica o comunicazione dell'atto o provvedimento che si impugna ed in bollo competente (L. 2 pel Prefetto od altre autorità locali della Provincia) e L. 3 pel Ministero. Se non presentato personalmente, è bene mandarlo in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, indirizzandolo al Governo del Re, con indicazione del Ministero competente sulla materia del ricorso.

Si allega in copia in carta libera il provvedimento impugnato.

3. — Ricorso al Re.

Contro tutti gli atti amministrativi sui quali sieno esaurite o non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica è ammesso il ricorso al Re, detto anche *ricorso straordinario al Re*, appunto perchè è un rimedio straordinario consentito soltanto dopo l'esperimento e l'esito negativo del ricorso gerarchico.

Il ricorso straordinario al Re vale contro la *illegittimità* degli atti di giurisdizione contenziosa.

Norme:

Il ricorso straordinario al Re va steso su carta da bollo da L. 6 previo pagamento all'ufficio del registro della tassa di L. 30.

Si presenta al Governo del Re indirizzandolo al Ministro competente sulla materia del ricorso, nel termine perentorio di 180 giorni da quello in cui il ricorrente ebbe comunicazione dell'atto o del provvedimento che si impugna, osservando di notificare copia del ricorso (la copia pure in carta da L. 6) all'autorità che ha emesso il provvedimento ed a chi vi abbia interesse diretto e di dare prova dell'eseguita notifica.

4. — Ricorso contenzioso.

Il ricorso contenzioso è più frequente ed in 1° grado viene deciso dalla G. P. A. ed in 2° grado dalle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

Esso mira ad aprire una vera e propria contesa.

Le funzioni della G. P. A. sono espressamente indicate e limitate dalla legge 26 giugno 1924 n. 1058 art. 1, 2 e 3. (1)

(1) v. B. A. anno 1925 pag. 97.

Norme :

I ricorsi alla G. P. A.

si stendono in bollo da L. 4 e vanno presentati nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del provvedimento che si impugna; devono notificarsi all'autorità che ha emesso il provvedimento ed alle persone interessate, con obbligo di depositare presso la segreteria della G. P. A. nel termine di giorni 10 dalle avvenute notifiche il ricorso e tutti i documenti di appoggio. Tali ricorsi non hanno effetto sospensivo.

E' prescritto il pagamento della tassa di L. 20 per ogni ricorso principale e di L. 12 per ogni domanda incidentale.

I ricorsi al Consiglio di Stato,

Valgono le stesse norme indicate pei ricorsi contenziosi dinanzi alla G. P. A. salvo che il termine per la presentazione del ricorso è di giorni 60 e per il deposito di giorni 30 dalle notifiche.

Tali ricorsi non hanno effetto sospensivo.

E' prescritta la tassa di L. 40 per ogni domanda principale e di L. 18 per ogni domanda incidentale.

Il Consiglio di Stato mediante le due Sezioni 4^a e 5^a decide sulla legittimità o sul merito degli atti impugnati.

I poteri e le limitazioni sono chiaramente specificati nel T. U. 26 giugno 1924 n. 1054.

5. — Denuncia.

E' l'atto con cui si informa l'autorità superiore di un provvedimento amministrativo ritenuto illegale o dannoso; a differenza dei ricorsi si presenta, senza osservanza di termini o di procedura, in carta libera ed anche da chi non abbia interesse alcuno sul provvedimento denunciato. I ricorsi amministrativi presentati fuori termine o ad autorità incompetenti od in bollo insufficiente o da chi non ha interesse valgono come denuncia.

6. — Azione popolare.

E' la facoltà che spetta ad ogni cittadino di far valere diritti che a lui spettino non *uti singuli* ma *uti cives*.

La legislazione amministrativa ammette le seguenti specie di azione popolare:

1. in materia elettorale;
2. in materia patrimoniale del Comune;
3. in materia fiscale;
4. in materia di beneficenza ed assistenza pubblica.

Mercatello (Pesaro) 8 luglio 1928 - anno VI.

Aldo Barbadoro
Segretario Comunale

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

251. **Contributo a favore della Cattedra ambulante di agricoltura di Salerno.** (C. P. S. 13 agosto 1928 n. 25824 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

Con riferimento alla mia circ. 15 scorso marzo n. 950, pubbl. a pag. 121 del Bollettino Amm. di questa Prefettura, prego la S. V. di voler adottare, qualora non vi abbia ancora provveduto, apposita deliberazione in ordine alla concessione del contributo in oggetto.

Ne attendo l'invio.

Il Prefetto -- DE BIASE

252. **Invio da parte di editori o direzioni di periodici di pubblicazioni non richieste.** (C. P. S. 11 agosto 1928 n. 4003 ai Podestà, Commissari Prefettizi e Presidenti delle Istituzioni pubbliche di Beneficenza della Provincia; al Presidente della Commissione Reale per l'amministrazione della Provincia).

Il Ministero ha rilevato che da parte di alcune Case editrici e delle direzioni di talune riviste e di periodici vari, è invalsa l'abitudine, intensificatasi in questo ultimo tempo, di inviare, di propria iniziativa, ad enti pubblici, amministrazioni statali o parastatali, associazioni politiche, sindacali, ecc., copie di libri o numeri di saggio di pubblicazioni, con clausole impegnative in caso di mancata restituzione dei numeri inviati; oppure proposte di abbonamenti o di acquisto delle pubblicazioni medesime, usando forme di incitamento, spesso poco simpatiche, e che talvolta assumono finanche il carattere di vere coercizioni morali.

Inoltre, non di rado, le Case editrici e le amministrazioni dei periodici in questione, non esitano ad emettere tratte a carico di enti, amministrazioni o persone rivestite di pubbliche cariche, presumendole abbonate solo perchè non hanno respinte le pubblicazioni.

Poichè è fermo intendimento del Ministero che cessi tale abuso, le SS. LL. restano autorizzate a respingere senz'altro quelle riviste e quelle pubblicazioni, del cui invio non abbiano fatto preventiva, esplicita richiesta, e delle quali ritengano non necessario l'acquisto o l'abbonamento.

Il Prefetto — DE BIASE

Appalti, aste ecc.

Comune di Giffoni Valle Piana. — *Vendita 4.^a sezione bosco Ogliara e Fevola* — Essendo andato deserto il 1.^o incanto, la 2.^a asta si terrà presso la R.^a Prefettura il 14 settembre 1928 col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 279.700, definitivo decimo prezzo di aggiudica. Per altro chiarimento rivolgersi Ufficio Contratti R.^a Prefettura di Salerno.

Comune di Sacco. — *Appalto riscossione dazio di consumo* — Essendo andato deserto il primo esperimento di asta, si rende noto che il 2.^o incanto avrà luogo, a candela vergine, il 2 settembre 1928, con unico esperimento, in aumento annuo canone lire 11.000. Durata appalto fino 31 dicembre 1932. Dep. provv. lire 500. Termine utile ventesimo 18 settembre 1928.

Il Podestà G. Ansanelli

Comune di S. Angelo Fasanello. — *Vendita 2500 piante di alto fusto di faggio del bosco Montagna, località Fontana delle Tacce* — L'asta, ad unico e definitivo incanto, ed a schede segrete, si terrà il 1.^o settembre p. presso la R. Prefettura di Salerno in aumento del prezzo di lire 99 mila. Cauzione provvisoria lire 5000, definitiva decimo prezzo di aggiudica. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Valle dell'Angelo. — *Vendita legname del bosco Ausinito* — Il giorno 27 agosto corr., alle ore 9, nella Segreteria del Comune suddetto, avrà luogo il 2.^o esperimento di asta per la vendita, col sistema della candela vergine, del legname del bosco Ausinito, di proprietà del Comune stesso. La base di asta è di lire 4380,50 e le offerte in aumento non devono essere inferiori a lire 30. Deposito provvisorio lire 500.

Il Podestà Mazzei

Concorsi.

Comune di Tramonti (popol. legale 5438 abit.). — *Segretario Comunale* — Concorso per titoli. Stipendio L. 5104 al lordo ritenute di legge, suscettibile di quattro aumenti quadriennali del decimo, ad esso aggiunte L. 2500, da corrispondersi dalla locale Congregazione di Carità per il servizio di Segretario di detto Ente e dell'annessa Opera « Conservatorio SS. Giuseppe e Teresa ». Domanda, documenti di rito, patente segretario Comunale e tassa di L. 50,20 da presentarsi non oltre 18 settembre p. v.

Per chiarimenti rivolgersi Podestà.

Il Podestà Bove



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —

Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

253. Ordinamento podestarile. Modifica art. 10 legge 6 febbraio 1926 n. 237. (L. 21 giugno 1928 n. 1485).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

254. Liste elettorali: elenchi preparatori inviati al Tribunale.
255. Liste dei giurati.
256. Afta epizootica.
257. Epidemie di Dengue.
258. Prezzo delle farine.
259. Profilassi della rabbia. Ordinanza prefettizia n. 3165 del 27 gen. 1927.
260. Servizi pubblici urbani tramviari ed automobilistici.
261. Disciplina del commercio, cauzioni.
262. Orfani di guerra. Censimento.
263. Campagna bacologica.
264. Pubblicazione dell'Opera Naz. Dopolavoro.
265. Norme per i teatri.
266. Liste elettorali. Compilazione elenchi dei lavoratori manuali.

COPERTINA

Cont. atti uff. R. Prefettura N. 262 a N. 266 — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

262. **Orfani di guerra. Censimento.** (C. P. S. 16 agosto 1928 n. 297 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Poichè i dati del censimento generale degli orfani di guerra, eseguito nell'anno 1919, più non rispondono all'odierna condizione di fatto, questo Comitato Prov. in seguito alle istruzioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha disposto si avvenga ad un censimento *ex novo*, assumendo tutti gli elementi e dati indispensabili; in considerazione che quelli raccolti in precedenza si arrestano a quasi un decennio.

Siffatto nuovo accertamento è ritenuto tanto più necessario in quanto è noto che non tutti gli uffici comunali hanno atteso con piena diligenza alle mansioni di loro competenza; o quanto meno lo hanno fatto in maniera incompleta.

Pertanto prego le SS. LL. di voler procedere ad una precisa constatazione della consistenza degli orfani di guerra residenti nei rispettivi Comuni alla data del 31 luglio 1928, ed in base ai risultati di essa faranno compilare un apposito elenco, in doppio esemplare, sui moduli uniti alla presente.

Per poter poi questo Comitato Prov. apportare al suo registro generale le modificazioni che verranno ora accertate, allo elenco dovrà unirsi un prospetto delle singole modificazioni ora appurate in raffronto agli elenchi compilati nell'anno 1919, dando per ciascuna di esse apposita spiegazione, a seconda si tratti di trasferimento, decesso, maggiore età, passaggio a matrimonio od altro.

Ricordo che nello elenco devono includersi gli orfani di guerra assenti perchè ricoverati in istituti di cura, orfanotrofi o convitti.

Confido sul valido interessamento delle SS. LL. e degli uffici di Segreteria, acciò non si verifichino omissioni e neanche indebite iscrizioni nello elenco, che avranno cura di farmi tenere senz'altro pel 15 settembre venturo; ed in tale occasione vorranno assicurarmi della regolare tenuta dello schedario presso la Segreteria comunale.

Intanto vogliono le SS. LL. favorirmi un cenno di assicurazione dello adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

253. Modifica dell'art. 10 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, concernente l'ordinamento podestarile. (Legge 21 giugno 1928 n. 1485 pubb. G. U. 14 legge 1928 n. 164).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera hanno approvato ;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Articolo unico. — All'art. 10 della legge 4 febbraio 1926 n. 237 (1) è aggiunto il seguente capoverso :

« In via eccezionale tale facoltà può essere esercitata anche quando la popolazione complessiva dei comuni finitimi superi i 5000 e non i 10.000 abitanti: ma in tal caso il numero dei Comuni affidati all'amministrazione di un solo podestà non può essere superiore a tre ».

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE III

MUSSOLINI

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

254. Liste elettorali — Elenchi preparatori inviati al Tribunale (C. P. S. 23 agosto 1928 n. 32990 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Prego la S. V. di comunicarmi *di urgenza* il numero degli elenchi preparatori per la compilazione delle nuove liste elettorali inviati al Tribunale pel rilascio dei certificati penali e il numero degli iscritti negli elenchi stessi.

Il Prefetto — DE BIASE

(1) v. B. A. anno 1925 pag. 27.

255. **Liste dei giurati.** (C. P. S. 20 aprile 1927 n. 32604 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

L'art. 14 del R. D. 22 gennaio 1922, n. 85 stabilisce la permanenza quinquennale della lista dei giurati. Tale periodo di permanenza, iniziato coll'anno 1924, viene a scadere con le liste formate per l'anno corr., sicchè alla compilazione delle liste che debbono servire per l'anno 1929 deve procedersi *ex novo* e non per revisione.

Su quanto sopra si richiama la particolare attenzione delle SS. LL. affinchè, insieme alle Commissioni Comunali, ne abbiano norma per la formazione del nuovo elenco dei giurati per l'anno 1929, con invito altresì a curare che alla compilazione del cennato elenco sia provveduto con la maggiore esattezza e con la rigorosa osservanza dei termini stabiliti dalla legge sui giurati 8 giugno 1874, n. 1937.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

256. **Afta epizootica.** (C. Prefetto Salerno 27 agosto 1928 n.º 33816 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Prov. di Salerno).

Il Ministero dell'Interno, corrispondendo a mia analoga richiesta, ha disposto l'invio a questa Prefettura di 15 litri di siero antiaftoso, nonchè d'una anticipazione di lire 2500 per far fronte alle spese per la lotta contro l'afta epizootica.

Il siero suindicato sarà distribuito gratuitamente ai Comuni minacciati dell'epizoozia, che ne faranno richiesta, nel quantitativo corrispondente alle esigenze locali.

Circa l'impiego del siero suindicato, occorre tener presente che esso ha azione essenzialmente preventiva e deve perciò essere usato prevalentemente a scopo profilattico su animali esenti da movimento febbrile, che appartengono a stalle ove il contagio sia già penetrato, oppure che si trovino in località direttamente esposte al pericolo del contagio.

Il siero stesso potrebbe essere utilizzato anche a scopo curativo. Al riguardo però occorre tener presente che l'intervento

del siero per riuscire efficace deve essere immediato e cioè effettuato nei primi momenti della malattia; l'uso di detto siero nei casi in cui la malattia sia già in istato avanzato non è consigliabile e ciò specialmente in considerazione dell'attuale costo di produzione del siero stesso, del grande quantitativo che d'ordinario si richiede per la cura e dei risultati finora conseguiti.

Per facilitare l'applicazione degli ordinari mezzi curativi, che di volta in volta potranno essere suggeriti dal veterinario locale e specialmente per facilitare ed incoraggiare la pratica delle disinfezioni quest'Ufficio si riserva di concedere ai Comuni, che ne faranno richiesta, una congrua somma a titolo di parziale rimborso di spese sostenute per l'acquisto di medicinali e disinfettanti.

Essendo stato già in varie ricorrenze d'afta epizootica nella Provincia sperimentato con pieno successo per la cura degli animali aftosi l'uso del siero normale di cavallo, quest'ufficio ha incaricato la stazione sperimentale di Portici di provvedere alla preparazione di litri 6 per ora di detto siero, che sarà poi distribuito ai Comuni.

Prego la S. V. di dare comunicazioni di quanto sopra al veterinario dipendente da codesto Comune al quale, a suo tempo, saranno, se richieste, trasmesse le istruzioni per l'uso del siero.

Il Prefetto — DE BIASE

257. **Epidemia di Dengue.** (C. Prefetto Salerno 28 agosto 1928 n. 34574 ai Podestà e Ufficiali sanitari dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno, con circ. telegrafica n. 28356, comunica che in Grecia è in atto diffusa una epidemia di Denque, caratterizzata da febbre ciclica regolare, dolori muscolari ed articolari ed esantema polimorfo. La prognosi dell'infezione è benigna.

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. su tale manifestazione morbosa affinché, se eventuali casi di detta malattia avessero a verificarsi nella Provincia, siano prontamente riconosciuti dai sanitari locali e segnalati a questa Prefettura.

Gradirò un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

258. **Prezzo delle farine.** (C. Pref. Salerno 28 agosto 1928 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

La Commissione Prov. Annonaria in seduta del 24 corr. ha accertato il prezzo della farina regolamentare in lire 158 al q.le

In base a tale nuovo prezzo le SS. I.L. dovranno fissare una riduzione del prezzo del pane.

p. Il Prefetto - FALCETTI

259. **Profilassi della rabbia. Ordinanza prefettizia n. 3465 del 27 gennaio 1927.** (C. P. S. 20 agosto 1928 n. 33450 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Per la intensificazione dei servizi di profilassi della rabbia canina richiamo l'attenzione delle SS. I.L. sulle mie varie circ. e specialmente sulla mia ordinanza n. 3465 del 27 gennaio 1927, tuttora in vigore, che, per facilità di ricerca, qui appresso trascrivo:

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Visto il notevole aumento di denunce di morsicature inferte da cani sospetti rabidi a persone, delle quali alcune sono decedute con sintomi di rabbia;

Ritenuto che ciò debbasi attribuire al mancato coordinamento da parte dei Comuni delle misure di profilassi disposte, essendosi constatato che l'opera diligente di alcuni Comuni è stata frustrata dalla deficiente azione di vigilanza e punitiva dei Comuni vicini;

Considerato che nelle presenti condizioni debbano essere ritenuti infetti e sospetti tutti i Comuni della Provincia, e che occorre adottare provvedimenti eccezionali per soffocare la grave malattia;

Visti gli articoli 125 e 126 del T. U. delle leggi sanitarie;

Sentito il parere dell'Ufficio Prov. Sanitario;

ORDINA

1. I Signori Podestà, Sindaci e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia, ciascuno entro i limiti della propria giurisdizione sono obbligati:

a) di osservare e fare osservare le istruzioni date dalla

Prefettura con la circ. 6 marzo 1926 n. 5144, 8 ottobre n. 33744 e 13 novembre successivo n. 33744 pubbl. rispettivamente sui n. 5-6, 19-20 e 21-22 del Bollettino Amm. della R. Prefettura del 1926.

b) di affidare ad uno o più agenti municipali l'incarico di accertare l'esistenza nel Comune di cani non denunziati agli effetti della tassa sui cani, di cui al R. D. 12 settembre 1918 numero 2393, e di elevare verbale di contravvenzione a carico dei proprietari trasgressori, da trasmettersi all'Autorità giudiziaria,

c) di affidare ad uno o più persone l'incarico di accalappiare e uccidere i cani, che non si trovano nelle condizioni prescritte.

2. E' obbligatorio munire i cani di solida e sicura museruola e di un collare con la indicazione della matricola del Comune.

Sono eccettuate dall'obbligo della museruola i cani da pastore e da caccia, quando vengono utilizzati rispettivamente per la guardia dei greggi fuori dell'abitato e per la caccia, nonchè i cani destinati per servizi di pubblica ricurezza, soltanto nelle ore in cui compiono tale servizio.

3. I cani vaganti, sprovvisti di museruola e di collare, sono considerati sospetti, e debbono essere accalappiati e uccisi immediatamente, restando ferme le responsabilità dei proprietari per la mancata osservanza della presente ordinanza.

Agli incaricati dell'accalappiamento e della uccisione dei cani sarà corrisposto dal Comune un compenso non inferiore a lire 15 per ogni cane accalappiato e ucciso, salvo la rivalsa a carico dei proprietari.

4. I cani e i gatti morsicati da cani, anche semplicemente sospetti, saranno senz'altro uccisi.

5. E' vietato il trasporto sui tramvai e sulle automobili destinati a servizi pubblici di cani sprovvisti di museruola, di collare e che non siano tenuti a guinzaglio.

6. E' vietato condurre nei caffè e nei cinematografi cani, ancorchè muniti di museruola e di collare e tenuti a guinzaglio.

I Signori Podestà, Sindaci, Commissari Prefettizi, e gli agenti comunali e della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Le contravvenzioni alla presente ordinanza saranno punite a termine dell'art. 129 del T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 1° agosto 1907 n. 636.

Il Prefetto — DE BIASE

260. **Servizi pubblici urbani tramviari ed automobilistici.** (C. P. S. 17 agosto 1928 n. 31333 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Comunico la seguente circ. del Ministero delle Comunicazioni in data 3 luglio u. s. n. 17370:

« Lo sviluppo e l'importanza, che i servizi tramviari urbani e quelli con automobili da piazza sono venuti ad assumere nel campo dei mezzi ordinari di comunicazione, mettono sempre più in rilievo la necessità di speciali provvedimenti intesi ad un maggiore e più uniforme loro disciplinamento, per corrispondere ancor meglio alle esigenze del pubblico ed alla regolarità dei servizi stessi.

Non v'ha dubbio che, nel vasto movimento odierno dei mezzi di trasporto, s'impone una maggiore e più sicura individuazione delle vetture dei pubblici servizi, al fine di rendere a chiunque agevole il riconoscimento della loro speciale destinazione,

Tale finalità può conseguirsi stabilendo per tutti gli autoveicoli adibiti a servizi di piazza un'unica caratteristica di individuazione, che sia facilmente e dovunque rilevabile e che può ottenersi con una verniciatura delle vetture a tinta eguale, estendendo tale obbligo anche alle vetture tramviarie, per quella disciplina, che serve a conferire maggior decoro ai pubblici servizi urbani di trasporto, aventi un unico fine, e lasciando alle aziende o ditte esercenti la facoltà di usare dei contrassegni speciali che valgano, ove ne sia necessità, a distinguere l'azienda o la ditta cui appartengono.

Per il raggiungimento di così importante scopo, non può poi

prescindersi dall'assoggettare il personale, cui è affidato il materiale funzionamento dei servizi, a speciali segni esteriori uniformi, caratterizzanti la funzione collettiva, alla quale esso è addetto.

Oltre le ragioni di decoro, pur così preminenti, specie nei centri importanti, la esperienza insegna che in tal caso il personale si sente maggiormente vincolato agli obblighi derivanti dal servizio.

A simiglianza pertanto di quanto viene praticato per il personale di tutti gli altri mezzi di comunicazione, occorre che anche il personale addetto ai pubblici servizi urbani di trasporto, sia tramviari sia con automobili di piazza, venga munito di una speciale divisa,

Premesso quanto sopra, si dispone:

1. Le vetture in servizio su tutte le linee tramviarie urbane e gli autoveicoli in servizio pubblico da piazza, devono, in occasione della prossima verniciatura e comunque non oltre il 31 dicembre 1929, essere, a cura delle aziende esercenti, contraddistinte mediante verniciatura a tinta eguale, per tutte analoga a quella prescritta dal Governatore di Roma per le vetture tramviarie e gli automobili da piazza della Capitale, ed essere inoltre fornite in maniera uniforme degli speciali distintivi caratterizzanti il servizio pubblico. Il tutto secondo le modalità e le caratteristiche di dettaglio, di cui al disegno allegato alla presente.

2. Gli agenti tramviari, (conducenti, fattorini, controllori) ed i conducenti degli autoveicoli da piazza, devono indossare in servizio una speciale divisa (di cui all'unito disegno) del tipo e del colore di quella degli agenti del movimento delle Ferrovie dello Stato, con berretto a visiera, portante lo stemma del Comune, nel caso di servizi comunali o semplicemente la sigla dell'azienda o ditta esercente.

I conducenti degli automobili da piazza devono avere calzoni corti con gambali ed, ove occorra, possono fare uso di uno spolverino color grigio.

Si pregano, pertanto, le SS. LL. di provvedere perchè da

parte degli enti pubblici e privati e delle ditte esercenti linee tramviarie e servizi pubblici da piazza con autoveicoli siano rigorosamente osservate le prescrizioni di cui sopra.

Vorranno in conseguenza le LL. SS. invitare, nel frattempo, le amministrazioni comunali dipendenti ad introdurre nei loro regolamenti, a termini dell'art. 91 del R. Decreto 31 dicembre 1923 n. 3043, norme intese a disciplinare nei sensi suesposti la materia di cui si tratta, sotto comminatoria del ritiro della licenza comunale, in caso di inosservanza da parte degli esercenti ».

Nel mentre resto in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione, avverto che il disegno, di cui è cenno nella suddetta circolare, è visibile in questa Prefettura (Div. IV) dalle ore 9 alle 12 di ciascun giorno feriale.

Il Prefetto — DE BIASE

261. **Disciplina del Commercio. Cauzioni.** (C. P. S. 20 agosto 1928 n. 30617 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Da notizie pervenute è risultato che gli Uffici di alcuni Comuni, erroneamente interpretando le disposizioni di legge, hanno trattenuto e tuttora trattengono presso di loro i certificati provvisori ritirati dai commercianti, anzicchè versarli alla locale Intendenza di Finanza, come d'obbligo.

Altri, invece, hanno trattenuto i titoli, ed hanno passato semestralmente ai commercianti interessati le cedole dei medesimi.

Altri, poi, per il rilascio della licenza, si sono semplicemente accontentati della esibizione del titolo da parte del commerciante, il quale lo ha perciò trattenuto presso di sè, riscuotendone, come s'intende, i cuponi.

Qualora in codesto Comune si verifichi qualcuno dei casi sopraccennati, prego di regolarizzare senz'altro la situazione nel duplice interesse dell'ossequio alle disposizioni di legge in materia di licenze di esercizio e della finanza della Federazione Provinciale.

Il Prefetto — DE BIASE

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

263. **Campagna bacologica.** (C. P. S. 24 agosto 1928 n. 31847. ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Prego la S. V. di provvedere, ove cotesto Comune non vi abbia ancora adempito, alla restituzione all'Ente Nazionale Serico a Milano del questionario riflettente la campagna bacologica testè chiusasi, debitamente riempito delle chieste notizie, assicurandomene.

p. Il Prefetto — FALCETTI

264. **Pubblicazioni dell'Opera Nazionale Dopolavoro** (C. P. S. 21 agosto 1928 n. 4110 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Con la mia circ. del 29 febbraio u. s., N. 954, inserita a pag. 86. del Bollettino Amm. dell'anno corr., ho rivolto preghiera ai Sigg. Podestà della Provincia a non respingere, come avviene molto spesso, le pubblicazioni di propaganda, i bollettini e specialmente il settimanale « Il Dopolavoro » che l'O. N. D. spedisce, perchè possa seguirsi lo sviluppo delle iniziative che essa svolge.

Ho anche fatto presente che quando i destinatari non possono abbonarsi al settimanale e pagare l'importo dei bollettini, possono ugualmente trattenere le pubblicazioni stesse, che si intenderanno, in questo caso, inviate a titolo gratuito.

Ciò nonostante risulta che ancora giornalmente vengono respinte dai Podestà numerose copie delle pubblicazioni sopra indicate.

Pertanto, con richiamo alla mia recente circ. del 20 luglio, N. 3602, (1) rinnovo vivissima raccomandazione alle SS. LL. perchè sia eliminato in modo definitivo il lamentato inconveniente, ricordando che tutti devono interessarsi delle manifestazioni dopolavoristiche e facilitarne lo sviluppo, per rendere possibile la realizzazione del volere di S. E. il Primo Ministro, che l'opera Nazionale ha voluto.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

265. **Norme per i teatri.** (C. P. S. 27 agosto 1928 n. 32410 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

La Gazz. Uff. del 20 luglio u. s. N. 168 pubblica la legge 21 giugno 1928 N. 1587 con la quale si dettano norme per i teatri di proprietà comunale.

Su tali disposizioni si richiama la speciale attenzione delle SS. LL.

pel Prefetto — FALCETTI

(1) v. B. A. anno corr. n. 21 copertina.

266. **Liste elettorali. Compilazione elenchi dei lavoratori manuali.** (C. Pref. Salerno 31 agosto 1928 n. 34770 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

Prego la S. V. di curare che codesto Segretario com. abbia a coadiuvare efficacemente il fiduciario dell'Ufficio Prov. della Confederazione dei Sindacati Fascisti nella compilazione degli elenchi dei lavoratori manuali agricoli e di quelli dipendenti dalle aziende industriali, commerciali e di trasporto, i quali pagano un contributo sindacale; fermo restando ai detti fiduciari la responsabilità della esattezza degli elenchi, i quali dovranno riportare il visto dell'organo ufficiale rappresentante ogni singola organizzazione.

Lo stesso dicasi per le richieste che per lo stesso oggetto pervengono dalle federazioni autonome delle Comunità Artigiane e dalle altre federazioni sindacali.

Gradirò assicurazione di adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

Concorsi.

Comune di Sala Consilina — *2° Applicato* — Concorso per titoli. Stipendio annuo lire 4200. Età minima anni 18, massimo anni 35. Domanda, documenti di rito, certificato di classifica della 5^a ginnasiale o licenza tecnica, tassa concorso lire 25,15, titoli eventuali, da presentarsi non oltre 23 settembre p. v.

Comune di Positano — *Applicato di Segreteria.* — Concorso per titoli. Stipendio annuo lordo lire 2300,00 con cinque aumenti di un decimo per ogni quadriennio. Età massima anni 45. Documenti di rito e licenza media inferiore, ovvero un attestato comprovante che il concorrente proviene da altre amministrazioni Com. Prov. o Gov. dove ha prestato servizio, anche come scritturale avventizio, per un periodo almeno di due anni. Tassa di lire 25,10 — Scadenza 30 settembre p. v. — Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Podestà — M. Perrella

Comune di Postiglione — *Levatrice condotta* — Concorso per titoli ad un posto di levatrice condotta per i poveri. Stipendio lire 2000, al lordo R. M. e contributo C. P., per un numero di poveri non eccedente 20 o/o popolazione, addizionale lire 2 per ogni povero in più. 4 aumenti quadriennali del decimo. Domanda, da presentarsi non oltre 31 ottobre 1928 alla Segreteria del Comune, insieme con documenti di rito, diploma di levatrice originale e titoli. Capitolato visibile presso Segreteria Comunale.

Il Podestà Cav. Uff. A. Liguori



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

- 267. Norme per l'applicazione della legge 14 giugno 1928 n. 1312 concernente esenzioni tributarie alle famiglie numerose. (R. D. 10 agosto 1928 n. 1944)
- 268. Disciplina dell'industria della panificazione. (R. D. Legge 29 luglio 1928 n. 1843).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 269. Nuove norme di stato giuridico dei segretari comunali. Concorsi
- 270. Elenchi preparatori per la formazione delle liste elettorali.
- 271. Disciplina dei calmieri del pane.
- 272. Disciplina dell'industria della panificazione.
- 273. Avvisi d'asta.
- 274. Liste elettorali. Elenchi preparatori.
- 275. Revisione dei prezzi dei contratti degli enti locali. (D. M. 25 giugno 1928)
- 276. Uffici di consulenza.

COPERTINA

Cont. atti uff. R. Prefettura N. 273 a N. 276 — Appalti, aste — Concorsi

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

273. **Avvisi d'asta.** (C. P. S. 30 agosto 1928 n. 33819 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

Dal Ministero delle Finanze, d'accordo con quello delle Corporazioni, è stata riconosciuta l'opportunità che, negli avvisi d'asta e negli inviti alle licitazioni private, sia sempre stabilito che i concorrenti iscritti alle organizzazioni sindacali debbano presentare il certificato d'iscrizione alla organizzazione dei datori di lavoro od a quella professionale, a seconda che si tratti di appalti di opere pubbliche o di forniture di un certo rilievo, o di cottimi fiduciari.

Convenendo in tale opportunità, la prego di attenersi alla norma anzidetta ed all'uopo si richiama l'art. 68 del reg. di contabilità gen. dello Stato, in base al quale l'Amministrazione appaltante escluderà dalla gara coloro che non abbiano esibito il predetto certificato, salvo le eccezioni che si ritenga eventualmente di consentire nell'esclusivo interesse del servizio.

Si avverte infine che la norma suesposta non può trovare applicazione nei riguardi in genere degli assuntori di appalti per prestazioni d'opera o di servizi di carattere pubblico, i quali non possono per le vigenti disposizioni appartenere ai sindacati, ma soltanto iscriversi ad associazioni autorizzate.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

274. **Elenchi preparatori per la formazione delle liste elettorali.** (C. P. S. 3 settembre 1928 n. 35534 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

Per rimuovere difficoltà incontrate dalle organizzazioni sindacali del Commercio, nella compilazione degli elenchi degli aventi diritto all'iscrizione nelle liste elettorali, si presenteranno alla S. V. due delegati delle organizzazioni predette, ai quali la S. V. vorrà prestare la necessaria cooperazione per l'apprestamento degli elementi in possesso di codesto Ufficio, ai fini dell'accertamento della qualifica di commerciante.

Confido nell'esatto adempimento delle disposizioni contenute nella presente.

Il Prefetto — DE BIASE

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

267. Norme per l'applicazione della legge 14 giugno 1928 n. 1312, concernente esenzioni tributarie alle famiglie numerose. (R. D. 10 agosto 1928 n. 1944, pubb. G. U. 24 agosto 1928 n. 187).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 5 della legge 14 giugno 1928 n. 1312, concernente esenzioni tributarie alle famiglie numerose (1) ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Salvo quanto è in particolare disposto per le tasse e sovratasse scolastiche all'art. 7 del presente decreto, le esenzioni e le agevolazioni tributarie, di cui all'art. 1 della legge 14 giugno 1928 n. 1312, spettano alle famiglie che al 1° luglio 1928 si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2 della citata legge, ovvero che vengano a trovarvisi posteriormente.

Nel primo caso le esenzioni ed agevolazioni suddette decorrono dal 1° luglio medesimo, nel secondo caso dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste, e cessano in entrambi i casi con il 31 dicembre dell'anno in cui dette condizioni sono venute a cessare.

Art. 2. — Le condizioni ed agevolazioni di cui all'art. 1 si estendono, entro i limiti complessivi previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 1 della legge, alle imposte, tasse e contributi dovuti da entrambi i genitori, allorchè il numero dei figli necessario per godere del beneficio tributario sia raggiunto tenendo conto dei soli figli germani.

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 265.

Quando invece per raggiungere tale numero minimo legale sia necessario tener conto anche di figli uterini o consanguinei o naturali riconosciuti, le esenzioni ed agevolazioni spettano soltanto per le imposte e tasse e contributi dovuti dal solo genitore di questi ultimi.

Allorchè una famiglia da considerarsi numerosa, ai sensi dell'art. 2 della legge, sia priva di padre e di madre, i quali se viventi godrebbero tuttavia dei benefici di legge, questi vengono accordati proporzionalmente entro i limiti complessivi indicati alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1 della legge, ai redditi propri dei figli minori od inabili permanentemente, che concorrono a formare il numero minimo legale, di cui all'art. 2 della legge medesima.

Art. 3. — Le esenzioni ed agevolazioni di cui trattasi devono essere richieste dagli interessati ai singoli uffici competenti con istanza in carta libera, allegando lo stato di famiglia ed i documenti atti a dimostrare la permanente inabilità dei figli maggiori a carico.

Agli effetti delle imposte dirette detta istanza deve essere presentata all'Ufficio distrettuale delle imposte che applica l'imposta complementare progressiva ovvero a quello del luogo ove risiede la famiglia.

Nel primo caso la domanda di esenzione o di agevolazione si intende estesa, oltre che all'imposta complementare, a tutte le imposte ordinarie inscritte a ruolo nominativamente ed alle relative sovrimposte ed addizionali applicate sui cespiti, che concorrono alla formazione del reddito complessivo colpito dall'imposta complementare.

L'istanza presentata all'Ufficio distrettuale del luogo della residenza vale anche per i cespiti tassati nominativamente per ruolo presso altri uffici ed alle relative sovrimposte ed addizionali, purchè l'istanza contenga indicazioni sufficienti alla loro identificazione.

Per l'esenzione dai tributi applicati per ritenuta diretta l'istanza documentata deve essere presentata dagli interessati all'ufficio o all'ente debitore del reddito.

Per l'esenzione dalle imposte tassate con sistema della rivalsa al nome del debitore del reddito, la denuncia all'ufficio competente sarà fatta da quest'ultimo, in seguito a tempestiva e documentata richiesta dell'interessato.

Per ottenere le esenzioni ed agevolazioni accordate per le imposte e tasse comunali e provinciali, gli interessati dovranno rivolgere domanda ai competenti uffici del Comune e della Provincia.

L'esenzione dall'imposta camerale e quella dai contributi sindacali dovranno essere rispettivamente richieste al Consiglio provinciale dell'Economia Nazionale ed alla Regia Prefettura competente.

Art. 4. — Le istanze di cui al precedente articolo vanno presentate entro il 31 ottobre o nei tre mesi successivi al verificarsi delle condizioni legali per godere delle esenzioni.

Le istanze presentate fuori detto termine saranno considerate valide per l'anno successivo a quello per il quale vennero presentate.

Art. 5. — I contribuenti, che hanno ottenuto le esenzioni e agevolazioni previste nei precedenti articoli, sono tenuti a denunciare, agli uffici indicati all'art. 3, la cessazione delle condizioni che vi hanno dato origine, entro tre mesi dal giorno in cui la cessazione si verifica.

In caso di omissione di tale denuncia gli uffici possono procedere entro un quinquennio al recupero delle imposte, tasse e contributi che hanno indebitamente continuato a sfuggire alla tassazione, applicando altresì una sovratassa penale non inferiore alle lire 200 nè superiore a lire 2000.

Art. 6. — La risoluzione di tutte le controversie relative alla concessione delle esenzioni ed agevolazioni di cui trattasi spetta alle Commissioni per le imposte dirette.

Art. 7. — Sono ammessi al beneficio dell'esenzione totale dalle tasse o sovratasse scolastiche, di cui all'art. 1 lettera c), n. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1312, i giovani appartenenti a

famiglie che si trovino nelle condizioni indicate all'art. 2 della legge stessa.

Agli effetti della predetta esenzione sono computati nel numero dei figli non solo i germani ma anche quelli uterini, con sanguinei e naturali riconosciuti.

L'esenzione è concessa indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico e in base alla sola condizione del numero dei figli, nati vivi e vitali, di nazionalità italiana.

L'istanza per ottenere l'esenzione dev'essere presentata in carta libera, ai competenti capi degli istituti e delle scuole, nel termine prescritto per il pagamento delle tasse e soprattasse, e dev'essere corredata dai documenti anagrafici comprovanti che il richiedente si trova nelle condizioni volute per l'ammissione al beneficio.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MOSCONI — BELLUZZO — MARTELLI

268. **Disciplina dell'industria della panificazione.** (R. D. Legge 29 luglio 1928 n. 1843 pubbl. Gazz. Uff. 18 agosto 1928 n. 192.

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3 della legge 31 genn. 1926 n. 100 ecc. (1)

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'esercizio dell'industria della panificazione è soggetto alla vigilanza e controllo dell'autorità governativa, che la esercita a mezzo del Prefetto e del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per l'interno.

Art. 2. — Non si può esercitare l'industria della panificazione senza licenza del Prefetto. La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.

Oltre alle condizioni stabilite nel presente decreto, chiunque ottenga la licenza è tenuto ad osservare le prescrizioni che il Prefetto ritiene di imporgli, nel pubblico interesse, in relazione all'oggetto della autorizzazione.

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

Art. 3. — Le domande per ottenere la speciale licenza per eseguire la panificazione dovranno essere dirette al Prefetto della Provincia e contenere la descrizione dei locali e dell'impianto, nonchè l'indicazione della potenzialità di produzione giornaliera di pane.

La domanda dovrà essere vidimata dalla autorità comunale per attestare la veridicità delle dichiarazioni.

Art. 4. — Nei Comuni che hanno una popolazione superiore ai 10,000 abitanti è vietata l'apertura dei nuovi forni, che:

a) non possiedano:

1.° impianto a riscaldamento indiretto;

2.° impastatrice meccanica, formatrice e spezzatrice;

3.° potenzialità minima di produzione di 25 quintali giornalieri di pane;

b) non soddisfino:

4.° a tutte le esigenze di carattere igienico-sanitario, previste dalle vigenti disposizioni;

5.° alle altre condizioni che, per singole località o per tutta la Provincia, potranno, per esigenze e consuetudini locali, essere eventualmente stabilite dal Prefetto, sentito il Consiglio prov. dell'economia.

L'accertamento dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 sarà compiuto dal Prefetto attraverso l'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio; mentre l'accertamento dei requisiti di cui al n. 4 sarà compiuto dal Prefetto stesso, attraverso gli organi tecnici a sua disposizione.

Art. 5. — Agli effetti dell'applicazione dell'art. precedente gli esercenti dovranno sottoporre preventivamente al Prefetto le piante, i disegni e le descrizioni dei locali e del macchinario relativi al nuovo forno, di cui si chiede l'impianto.

I Prefetti, su parere favorevole dell'Ispettorato dell'Industria e del lavoro, concederanno il loro visto sul progetto, con riserva del rilascio della licenza dopo gli accertamenti diretti da compiersi ai locali e agli impianti ultimati, a norma del comma ultimo del precedente art. 4.

Art. 6. — I forni esistenti, i quali non abbiano i requisiti prescritti dal precedente art. 4, debbono, nello spazio di 5 anni, trasformarsi in armonia con le nuove prescrizioni o cessare l'esercizio dell'industria della panificazione.

Tale trasformazione dovrà essere constatata con appositi accertamenti tecnici disposti dal Prefetto, a norma del precedente art. 4, su richiesta dell'esercente.

Il presente art. non si applica ai forni esistenti nei Comuni e nei centri abitati con popolazione inferiore ai 20,000 abitanti, la cui trasformazione resta pertanto facoltativa.

Art. 7. — E' ammessa la vendita del pane in aziende che vendono promiscuamente altri generi alimentari purchè in reparti separati e con l'osservanza delle norme igieniche che saranno prescritte dalle autorità locali, nei riguardi della tenuta dei locali medesimi e del trasporto del pane dai forni al negozio.

La vendita ambulante del pane o sui pubblici mercati è vietata in tutti i Comuni con popolazione superiore ai 10,000 abitanti. Negli altri Comuni tale vendita è ammessa a meno che il Prefetto non ritenga di stabilirne il divieto, quando le condizioni dell'ambiente lo rendano possibile.

Art. 8. — La cottura dei pani nei forni per conto di terzi o per privati è vietata in tutti i Comuni che hanno una popolazione superiore ai 20,000 abitanti, salva facoltà al Prefetto di variare tale limite per determinati Comuni della Provincia, nei quali si ravvisino particolari esigenze di carattere locale.

La disposizione di cui al precedente comma non pregiudica in alcun modo la facoltà degli enti o istituti assistenziali, delle aziende industriali e delle associazioni in genere di chiedere ed ottenere l'autorizzazione a fabbricare, con le modalità fissate nel presente decreto, il pane necessario rispettivamente pei propri ricoverati, operai ed associati.

Art. 9. — Ai forni che risponderanno ai requisiti previsti dal precedente art. 4 sono applicabili le disposizioni sul lavoro notturno, contenute nel R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 386, e con la procedura in esso stabilita.

Art. 10. — Nei confronti delle maestranze addette ai forni che siano in possesso dei requisiti elencati nell' art. 4 è abolita di diritto la retribuzione per quintale prevista nei contratti di lavoro.

Entro 60 giorni dall' entrata in vigore del presente decreto, le Associazioni sindacali interessate concorderanno i nuovi compensi sulla base della retribuzione oraria.

Art. 11. — La licenza prevista dall'artic. 2 del presente decreto ha la durata di un anno computato secondo il calendario comune, a decorrere dal giorno del rilascio, salvo rinnovo in tempo utile.

Gli esercenti di forni, però, che si trovino nelle condizioni di cui all' art. 4 o che si siano trasformati a tenore dell'artic. 6, sono esonerati dalla rinnovazione annuale della licenza, la quale diventa pertanto definitiva.

Art. 12. — Qualsiasi modificazione che interessa la entità degli impianti e dei locali deve essere dall'esercente notificata al Prefetto, esibendo la descrizione dettagliata delle modificazioni stesse.

Art. 13. — Il rilascio ed il rinnovo annuale della licenza sono soggetti alle seguenti tasse di concessione governativa:

per i forni che possono produrre fino a 2 quintali al giorno di pane rilascio L. 15; rinnovo L. 10;

id.	id.	id.	5 q.li	rilascio L. 25; rinnovo L. 20;
id.	id.	id.	10 q.li	rilascio L. 50; rinnovo L. 40;
id.	id.	id.	30 q.li	rilascio L. 75; rinnovo L. 65;
id.	id.	id.	50 q.li	rilascio L. 100; rinnovo L. 90;
id.	id.	id.	100 q.li	rilascio L. 150; rinnovo L. 130;
id.	id.	id.	150 q.li	rilascio L. 200; rinnovo L. 180;
id.	id.	oltre a	150 q.li	rilascio L. 400; rinnovo L. 350.

Art. 14. — Le domande per ottenere la licenza per l'esercizio dell' industria della panificazione debbono essere redatte in carta da bollo di L. 2 e debbono altresì essere corredate dalla quietanza comprovante il pagamento presso l' Ufficio del registro della tassa stabilita al precedente art. 13.

Art. 15. — Il Prefetto nega la licenza quando i forni che si desidererebbero impiantare ed esercitare non posseggano i requisiti richiesti.

La licenza può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento in caso di abuso del titolare. Costituisce abuso della licenza qualsiasi fatto del titolare in contrasto sia con le condizioni particolari della autorizzazione, sia col pubblico interesse, specie nei riguardi della tutela igienica e sanitaria.

Contro i provvedimenti del Prefetto gli interessati possono ricorrere, entro 15 giorni dalla notizia del provvedimento stesso, al Ministro per l'economia nazionale. Il ricorso non sospende però l'esecuzione del provvedimento.

La decisione del Ministro dell'economia nazionale ha carattere definitivo.

Art. 16. — Le autenticazioni delle autorità comunali, di cui al precedente art. 3, e le licenze per l'esercizio della panificazione sono esenti da tassa di bollo.

Art. 17. — Coloro che esercitano legittimamente l'industria della panificazione alla data di entrata in vigore del presente decreto devono, entro 60 giorni dalla data stessa, chiedere al Prefetto della Provincia, nella quale ha sede l'impianto di panificazione, il rilascio della licenza prescritta nell'art. 2.

Art. 18. — Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per l'interno, saranno dettate le norme eventualmente occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 19. — Per provvedere alle spese necessarie per l'applicazione del presente decreto è autorizzato lo stanziamento della somma annua di L. 400,000 nello stato di previsione del Ministero dell'economia nazionale. Alla iscrizione di detta somma nei capitoli esistenti, o in altri da instituirsi, sarà provveduto, per l'esercizio corr., con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 20. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazz. Uff. del Regno.

Esso sarà presentato al parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—MARTELLI—MOSCONI—ROCCO

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

269. Nuove norme di stato giuridico dei segretarii comunali. Concorsi. (C. Prefetto Salerno 1° settembre 1928 n. 4412 ai Podestà e Commissarii Prefettizii della Provincia).

Per effetto della disposizione contenuta nell'art. 15 del R. D. L. 17 agosto 1928, n. 1953, pubb. nella Gazz. Uff. del 28 stesso mese (1) e che disciplina *ex novo* lo stato giuridico ed economico dei segretarii comunali, s'intende cessata da detto giorno la competenza delle SS. LL. per la nomina dei segretarii, secondo le nuove disposizioni.

Consegue da ciò che tutti i concorsi per detti posti, che alla data anzidetta risultarono ancora pendenti, s'intendono *sospesi e revocati di diritto*.

Le SS. LL. dovranno pertanto astenersi da ogni ulteriore cura per la costituzione dell'apposita commissione e dal convocarla, qualora essa fosse stata già costituita.

Provvederanno però, e con semplice lettera, a rendere edotti della intervenuta sospensiva del concorso tutti gli interessati, che vi parteciparono.

Vorranno infine le SS. LL. trasmettermi, se del caso, gli atti di quelle nomine già deliberate prima della precitata data di pubblicazione del R. D. L. e per effetto di concorsi regolarmente espletati, potendo essi aver corso ed essere resi esecutivii ai sensi delle norme vigenti.

Il Prefetto — DE BIASE

(1) Pubblicheremo il decreto nel prossimo fascicolo.

270. **Elenchi preparatori per la formazione delle liste elettorali.** (C. P. S. 3 settembre 1928 n. 35534 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Col 31 agosto p. p. è scaduto il termine assegnato pel completamento del lavoro preparatorio, che dovrà servire di base per la formazione degli elenchi definitivi. E poichè il nuovo testo unico della legge elettorale politica, d'imminente pubblicazione, ha soppresso le Commissioni elettorali comunali ed ha affidata la formazione dei detti elenchi ai Podestà assistiti dal Segretario Comunale, dovrà la S. V., non appena ricevuta la presente, iniziare senz'altro la formazione dell'elenco primo di iscrizione degli elettori, incominciando da quelli per i quali (tutti i maggiorenni e i diciottenni ammogliati o vedovi con prole residenti nel Comune) è stato già effettuato l'accertamento delle immunità penali. Si passerà poi, in base allo stato degli atti ed anche prima che tutte le associazioni sindacali si mettano completamente in regola nell'invio degli elenchi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ciò che avverrà nella prima decade del mese, ad iscrivere la massa, non indifferente per numero *a)* dei contribuenti di imposte dirette allo Stato, alla Provincia ed ai Comuni, *b)* degl'impiegati e pensionati delle categorie menzionate, *c)* dei contribuenti sindacali dell'agricoltura, industria e commercio, trasporti ecc.. Con tale somma di elementi la S. V. avrà una mole di lavoro che impiegherà senza dubbio tutto il mese corrente.

Nello stesso mese di settembre perverranno alla S. V. gli elenchi dei lavoratori appartenenti ad organismi sindacali ancora in ritardo nell'invio, e cioè: datori di lavoro dell'industria, trasporti, navigazione, banche, commercio.

Gli elementi di questo secondo gruppo affluiranno a cotesto ufficio municipale entro il mese in corso.

La S. V. potrà in tutto il successivo mese di ottobre provvedere alle riepilogazioni e alle correzioni, in modo che gli elenchi definitivi degl'iscritti possano andare in pubblicazione dal 1.º al 15 novembre p. v..

Le istruzioni di cui nella presente non sono che una semplice traccia per mettere in grado la S. V. di iniziare subito il lavoro di formazione dell'elenco primo, mentre fra breve sarà pubblicato il T. U. della Legge elettorale, che sarà accompagnato da apposita circolare esplicativa della riforma.

A completare il quadro delle operazioni che rimangono a compiersi, si preannunzia che saranno date quanto prima istruzioni per la pubblicazione entro settembre del solito manifesto per le iscrizioni nella lista su domanda.

Richiamo la particolare attenzione della S. V. sulla presente circolare e sulle norme in essa contenute, affinchè ne sia curata l'esatta applicazione, ed attendo assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

271. **Disciplina dei calmieri del pane.** (C. P. S. 30 agosto 1928 n. 33822 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Nell'intento di eliminare disparità di criteri che attualmente si verificano per la determinazione dei prezzi di calmiera del pane da parte delle SS. LL., il Ministero dell'Economia Naz. è venuto nella determinazione di stabilire, nell'interesse del consumatore ed anche di quello delle organizzazioni professionali interessate, i criteri di massima e la procedura, che debbono servire di norma per la fissazione dei prezzi di calmiera del pane.

Il calmiera del pane dovrà essere determinato sui tre elementi base: a) prezzo della farina — b) dato di panificazione — c) resa in pane di un quintale di farina.

a) *Prezzo della farina:* Come è noto alle SS. LL. il prezzo della farina viene già accertato in ciascuna provincia dalle Commissioni prov. annonarie, secondo norme ed istruzioni impartite a suo tempo.

b) *Dato di panificazione.* Questo fattore, che rappresenta il riassunto di tutte le spese di produzione, è troppo mutevole da Comune a Comune e da stagione a stagione, anche nelle singole voci di spesa, perchè si possa stabilire un criterio uniforme ed unica nomenclatura di voci di spesa.

E' necessario pertanto che il dato di panificazione debba essere determinato studiando obbiettivamente *in luogo* le entità delle singole voci di spesa.

A titolo indicativo dirò che, in massima, le voci che concorrono a costituire il dato di panificazione possono essere:

Fitto di fabbrica e magazzino; deperimento impianto, manutenzione e interesse capitale; perdite di lavorazione, farinaccio e pane scarto; pane consumato e asportato dai lavoratori; spese diverse; amministrazione, pesatura e ripartizione pane; imposte e tasse; lievito, sale e combustibile; mano d'opera; assicurazione e cassa di previdenza operai; luce, forza motrice e manutenzione motori; trasporto pane alle rivendite; trasporto farina dal molino al panificio; utile del fabbricante.

c) *Resa in pane di un quintale di farina:* Quest'ultimo fattore, che costituisce il dato di resa, e sul quale influiscono sopra tutto le qualità delle farine impiegate nella panificazione, il grado di umidità e la varietà delle forme di pane in uso presso ciascun Comune, presenta anch'esso gravi difficoltà pratiche di determinazione.

Pertanto, anche questo dato deve essere studiato e determinato obbiettivamente in luogo, analogamente a quanto deve praticarsi per la determinazione del dato di panificazione.

Stabiliti i tre elementi sopra elencati, ed ammesso, a titolo di esempio, che il prezzo di un quintale di farina (X), accertato dalla Commissione Provinciale Annonaria, sia di lire 170; che il dato di panificazione (Y), accertato localmente, sia di lire 45,00; che la resa in pane di 1 quintale di farina (Z) pure accertato localmente, sia di kg. 123, il prezzo di 1 kg. di pane risulterà determinato dalla formola:

$$\frac{X + Y}{Z} \quad \text{e cioè} \quad \frac{170 + 45}{123} = \text{lire } 1,74.$$

Come le SS. LL. possono facilmente rilevare da quanto si è detto, si tratta dell'accertamento di fattori, per i quali è indispensabile il consiglio dei tecnici.

Per l'accertamento del prezzo della farina già provvede la Commissione Provinciale Annonaria, che funziona in ciascuna provincia.

Per l'accertamento del dato di panificazione e del dato di resa sorge dunque la necessità che le SS. LL. ricorrano al parere di una apposita Commissione comunale tecnica, di carattere esclusivamente consultivo.

A far parte di detta Commissione, che sarà presieduta dalle SS. LL. o da un loro rappresentante, saranno chiamati: un rappresentante dei panificatori commercianti, un rappresentante dei lavoratori panettieri, un rappresentante degli industriali, ove esistono nel Comune, tutti designati dalle rispettive organizzazioni sindacali locali, un rappresentante delle Cooperative di Consumo, ove esistano nel Comune, designato anch'esso dalla competente Federazione prov. delle Cooperative.

Prego pertanto le SS. LL. di voler provvedere con sollecitudine alla nomina della Commissione tecnica consultiva, con i criteri sopra accennati, e perchè d'ora innanzi i prezzi di calmiera del pane siano deliberati sulla base del prezzo della farina accertato dalla Commissione prov. annonaria, del dato di panificazione e di quello di resa in pane di un quintale di farina, studiati e definiti *in luogo* delle nuove Commissioni comunali tecniche consultive.

Al fine poi di seguire da vicino le variazioni dei prezzi di calmiera del pane, praticati nei singoli Comuni e di esaminare i prezzi stessi in rapporto al dato di panificazione o al dato di resa, prego le SS. LL. di volere, d'ora innanzi, segnalare, insieme con i prezzi del grano, della farina e del pane, di cui alla precedente circolare, anche l'ammontare del dato di panificazione e l'entità del dato di resa, accertati dalla Commissione di cui sopra.

Gradirò un cenno di assicurazione per l'adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

272. R. Decreto legge 26 luglio 1928 n. 1843 che disciplina l'industria della panificazione. (C. Prefetto Salerno 29 agosto 1928 n. 33821 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia Salerno.

Si comunica alle SS. LL., per norma, la seguente circ. del Ministero dell'Economia Nazionale diretta ai Prefetti:

« La Gazz. Uff. del 18 agosto 1928 n. 192 ha pubb. il R. Decreto legge 29 luglio 1928 n. 1843 che disciplina l'industria della panificazione (1). Tale provvedimento fa seguito a quello sull'abburattamento delle farine e a quello dell'industria della macinazione e completa il ciclo delle provvidenze che il Governo fascista ha promesse per la maggiore utilizzazione del grano e per assicurare al consumatore il pane al minimo prezzo possibile.

Non occorre indugiarsi a dimostrare quanta importanza rivesta, soprattutto in regime di alto tasso abburattamento delle farine, nei rapporti del gusto del consumatore, e conseguentemente dell'integrale utilizzazione del pane, la razionale lavorazione e cottura di esso.

Da ciò la necessità che anche l'industria della panificazione si avvii, sia pure gradatamente, verso quella selezione e quei perfezionamenti, che sono necessari a garantire l'igiene e la massima utilizzazione del pane.

Il provvedimento in oggetto, come già per i molini, assoggetta a vigilanza e controllo governativo l'esercizio dei forni per panificazione, imponendo agli esercenti l'obbligo di munirsi di speciale licenza, la quale viene rilasciata dai Prefetti a norma dell'art. 2.

Nei Comuni con popolazione superiore ai 10,000 ab. non potranno d'ora innanzi essere aperti forni per panificazione, che non posseggano i requisiti di cui all'art. 4. Tale divieto dovrà condurre nei centri abitati di una certa importanza alla costituzione di aziende attrezzate meccanicamente, nelle quali l'accenramento della produzione di pane e l'alto rendimento degli impianti dovranno anche influire sul risparmio di spese generali.

Gli impianti esistenti poi dovranno a norma dell'art. 6 trasformarsi meccanicamente nello spazio di 5 anni o cessare da ogni attività.

A tal riguardo, è opportuno far presente alle LL. EE. che, mentre sarà indispensabile, agli effetti della trasformazione, che

(1) Vedi innanzi pag. 324.

gli impianti esistenti ottemperino a tutte le prescrizioni dell'art. 4, per quanto ha tratto, invece, alla potenzialità di produzione giornaliera di pane, di cui al n. 3 del citato art. 4, sarà opportuno considerare il minimo di produzione con una certa larghezza, in guisa da lasciare sopravvivere anche forni che producano pochi quintali di pane al giorno, purchè si attrezzino razionalmente e rispondano a tutti gli altri requisiti prescritti.

Ciò allo scopo di non determinare, anche per gli impianti esistenti, un eccessivo accentramento di produzione di pane che, in un primo momento, potrebbe avere sfavorevoli ripercussioni sul costo del pane derivante dalle spese di una troppo radicale trasformazione degli impianti e per impedire che in molte località debba risultare un complesso di forni per panificazione di gran lunga superiore alle reali esigenze del consumo.

In rapporto, poi, ai nuovi forni, che saranno impiantati a norma dello art. 4, occorre tener presente che le Autorità locali dovranno, in deroga alle limitazioni vigenti, concedere le rispettive licenze di vendita al minuto del pane, previste dal R. Decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2174. (1)

Se il rilascio di tali licenze fosse negato dalle predette autorità locali, è evidente che risulterebbe ostacolato il sorgere di nuovi impianti razionali per panificazione, in contrasto con le finalità del provvedimento.

L'obbligo perentorio della trasformazione dei forni, non aventi i requisiti previsti dall'art. 4 o della loro cessazione nel termine di 5 anni non riguarda i Comuni, che hanno popolazione sino ai 20,000 ab. perchè si è ritenuto che in tali Comuni l'industria panaria modernamente attrezzata non avrebbe potuto trovare adeguato compenso nel troppo esiguo consumo di pane.

Le norme contenute negli art. 7 e 8 disciplinano la confezione del pane per conto terzi o per privati, che viene consentita nei Comuni con popolazione non superiore ai 20,000 ab., salva la facoltà al Prefetto di variare tale limite per esigenze locali ed altre disposizioni sono dirette a meglio disciplinare la vendita del pane, ammettendola nei negozi di generi alimentari promiscui ma in apposito reparto separato e vietando la vendita ambulante o sui pubblici mercati per ovvie ragioni di igiene, nei Comuni

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.

con popolazione superiore ai 10,000 ab., salva facoltà al Prefetto di stabilire anche per essi il divieto, se praticamente attuabile.

Gli art. 9 e 10 risolvono due questioni fondamentali per l'industrializzazione dei forni, quella relativa alla retribuzione per quintalato alla mano d'opera e quella della estensione dell'orario notturno al lavoro nei forni.

E' noto che con la retribuzione per quintale (cioè in rapporto al massimo di farina che ogni operaio può lavorare) gli oneri della produzione del pane (spese d'impianto, acquisti di macchinari, consumo energia, ecc.) restano a carico della azienda modernamente attrezzata, mentre i vantaggi (maggiore produzione e minore fatica) vanno ad esclusivo beneficio degli operai.

Con le limitazioni poi imposte sull'orario dalla legge sul lavoro notturno e dal contratto di lavoro non sarebbe stato possibile sfruttare a pieno gli impianti meccanici, con pregiudizio sul costo di produzione del pane.

Tali quistioni, come si è detto, vengono convenientemente risolte dagli art. predetti, i quali, beninteso, si preoccupano soltanto dei forni di nuovo impianto, di quelli esistenti, che possiedono i requisiti voluti, e di quelli che trasformeranno in armonia con le nuove prescrizioni.

Il provvedimento contiene infine le sanzioni penali necessarie a garantire l'osservanza delle disposizioni da emanarsi, sanzioni che, oltre al diniego e alla revoca della licenza, prevedono la sospensione della licenza.

Tenuta presente la gravità del provvedimento, si è ritenuto opportuno di ammettere il ricorso al Ministero dell'Economia Nazionale contro il provvedimento del Prefetto.

La tenue tassa di licenza graduata secondo quanto risulta dall'art. 13 è tale da non costituire un onere degno di rilievo per l'industria della panificazione, mentre è apparsa necessaria per procurare all'erario i mezzi finanziari per l'esercizio della vigilanza, che, se si vuol rendere efficace, deve essere di carattere continuativo.

Tali sono le linee del provvedimento, che arrecherà sicuri vantaggi alla buona confezione del pane e alla riduzione delle spese generali di lavorazione, e che dà la duplice fiducia di potere influire sull'integrale utilizzazione dei prodotti della panificazione e sul prezzo del pane ».

Il Prefetto — DE BIASE

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

275. **Decreto Ministeriale 25 giugno 1928 per la revisione dei prezzi dei contratti degli enti locali** (C. P. S. 27 agosto 1928 n. 33041 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

La Gazz. Uff. del 3 corr., n. 180, ha pubblicato il decreto Ministeriale 25 giugno 1928, che stabilisce le norme per l'applicazione ai contratti degli Enti locali (Province, Comuni, Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza, Consorzi fra detti enti Aziende in amministrazione diretta delle Province e dei Comuni, Enti ed istituzioni amministrate e mantenute da quelli predetti) delle disposizioni del R. D. Legge 21 luglio 1926, n. 1316, per la revisione obbligatoria dei prezzi quando, nel corso dell'appalto, si verifichi, in confronto dei prezzi correnti al tempo della stipulazione del contratto, una diminuzione superiore al 10 % nel complesso del lavoro e della fornitura.

Come è espressamente stabilito nell'art. 1°, le norme del decreto si applicano ai contratti relativi all'esecuzione sia di opere pubbliche sia di forniture di qualunque specie per gli enti suindicati, esclusi però (art. 8 del decreto):

a) gli appalti per opere pubbliche degli Enti stessi eseguite con sussidi concorsi ed agevolazioni finanziarie da parte dello Stato, poichè per questi appalti la revisione dei prezzi resta soggetta alle disposizioni del decreto interministeriale 31 marzo 1928, pubbl. a pag. 1949 della Gazz. Uff. del 4 maggio scorso, n. 105;

b) gli appalti relativi a forniture per le quali la revisione dei prezzi e tariffe sia disciplinata da speciali norme di legge e di regolamenti generali (come ad esempio le forniture di energia elettrica già sottoposte a revisioni periodiche di tariffe, a termini del R. D. Legge 4 marzo 1926, n. 681).

Le modalità e la procedura da seguire per la revisione dei prezzi sono chiaramente precisate negli art. 2 e 7 del decreto e non sembra che le relative norme richiedano particolare illustrazione.

Si richiama, tuttavia, l'attenzione sulle disposizioni dell'art. 7 che stabiliscono l'applicazione delle norme in parola anche ai contratti in corso all'entrata in vigore del decreto, e dichiarano

abrogate di diritto le clausole eventualmente in essi contenute per la revisione dei prezzi, salvo che l'amministrazione dell'ente interessato preferisca avvalersene, adottando all'uopo apposita deliberazione da approvarsi nei modi indicati nello stesso articolo.

Quanto all'entrata in vigore del decreto, è ovvio che, non essendo in questo contenute particolari disposizioni al riguardo, essa resta stabilita, secondo i principi generali, al quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione del decreto stesso e cioè al 18 corr.

La prego di avvalersi delle facoltà conferite dal decreto in tutti i casi in cui vi sia convenienza.

Il Prefetto -- DE BIASE

276. **Uffici di consulenza.** (C. P. S. 5 settembre 1928 n. 4529 Gab. ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia, al sig. Presidente della Commissione Reale e sig. Questore di Salerno).

Facendo seguito alla circolare del 17 dicembre 1927, n. 5042, inserita nel Bollettino Amm. di questa R. Prefettura, anno corr. a pag. 11, dispongo che da parte delle SS. LL. non si dia alcun seguito alle richieste di documenti e di informazioni che eventualmente loro pervengano da tale **Domenico Zavattero**, dirigente una Agenzia d'affari in Marsiglia, Rue Vacon n. 12.

Il Prefetto -- DE BIASE

Appalti, aste

Comune di Scafati. — *Appalto servizio Tesoreria Comunale* — Quinquennio 1929-1933. Stipendio lordo L. 4800 annue. Obbligo « scosso pel non riscosso ». Asta fissata 29 settembre corrente, ore 10, confronto almeno due concorrenti — Offerte schede segrete — Aggiudicazione offerente maggior ribasso stipendio — Cauzione come per legge — Deposito conto spese L. 500. Altre condizioni risultanti dal Capitolato, visibile presso la Segreteria Comunale.

Podestà Vitiello

Concorsi.

Comune di Roccagloriosa — *Levatrice condotta per i poveri.* — Concorso per titoli. Stipendio annuo L. 2000, al lordo, per un numero di poveri non eccedente 20‰ popolazione. 4 aumenti quadriennali del decimo dello stipendio base. Domanda da presentarsi non oltre il 31 ottobre 1928 unitamente ai documenti di rito, diploma di levatrice originale e titoli.

Il Podestà — cav. G. Balbi



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

277. Stato giuridico ed economico dei Segretari comunali (R. D. L. 17 agosto 1928 n. 1953).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

278. R. D. L. 17 agosto 1928 sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali. Anzianità di servizio dei segretari.

279. Liste elettorali. Decorati al valore con soprassoldo.

280. Adempimenti elettorali.

281. Compilazione del bilancio 1929.

282. Propaganda agraria cinematografica.

283. Distributori automatici di benzina. Rilascio licenze di esercizio e versamento di cauzione.

284. Tenuta dei registri anagrafici.

285. Cartello di propaganda per la lotta contro le mosche.

286. Epidemia di Dengue.

287. Ruoli comunali.

COPERTINA

Cont. atti uff. R. Prefettura N. 285 a 287 — Appalti, aste — Concorsi ed esami — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

285. **Cartello di propaganda per la lotta contro le mosche.** (C. P. S. 5 settembre 1928 n. 34776 ai Podestà della Provincia di Salerno).

Con riferimento a circ. n. 26331 in data 2 luglio u. s. relativa al cartello di propaganda contro le mosche, del quale devono essere fornite tutte le scuole, si fa presente che il Provveditorato Generale dello Stato (Ministero delle Finanze) ha informato che pochi Comuni hanno sinora ordinati detti cartelli. Sollecito pertanto le SS. LL. a procedere subito alle ordinazioni relative, allo scopo di evitare che alla riapertura delle scuole l'affluenza delle richieste impedisca di dar corso a tutte tempestivamente.

Circa le modalità da seguire per le ordinazioni le SS. LL. dovranno attenersi a quanto è detto nella circ. sopracitata.

Rinnovo la preghiera di segnalare a questa Prefettura il numero delle aule scolastiche pubbliche e private esistenti nel Comune e di assicurarmi della richiesta del corrispettivo numero di esemplari del cartello.

pel Prefetto — SANNA

286. **Epidemia di Dengue.** (C. P. S. 13 settembre 1928 n. 34574 ai Podestà e Ufficiali Sanitarii dei Comuni della Provincia).

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulla circ. 34574 pari oggetto, pubb. sul n. 24 del presente Bollettino. L'epidemia di Dengue si è diffusa dalla Grecia all'isola di Rodi e ad altre località marittime del Mediterraneo orientale. La malattia è caratterizzata da febbre alta con inizio improvviso, che cede al settimo giorno, e da un esantema che compare nel primo o nel secondo giorno della malattia. Le misure di profilassi da adottare anche nei casi sospetti sono le seguenti: isolamento dell'infermo con l'obbligo della zanzariera, disinfezioni degli ambienti e degli oggetti d'uso degli ammalati; distruzione delle zanzare, che pare siano il veicolo della infezione. Intanto, in vista della esistenza dell'epidemia in località prossime a noi, si pregano le SS. LL. di intensificare i servizi igienici in generale e di disporre larghe disinfezioni e distruzione delle zanzare.

pel Prefetto — LICATA

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

277. Stato giuridico ed economico dei segretari comunali. (R. D. L. 17 agosto 1928 n. 1953 pubb. G. U. 28 agosto 1928 n. 200).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (1)
Veduta la legge comunale e provinciale;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla emanazione delle disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Al segretario comunale è attribuita la qualifica di funzionario dello Stato, ed il suo stato giuridico ed economico è regolato dalle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2. — I segretari comunali sono nominati dal Prefetto della Provincia.

Art. 3. — Per ciascuna Provincia il Prefetto forma il ruolo organico dei segretari comunali in conformità alla tabella A, annessa al presente decreto e vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

A ciascun Comune è assegnato, secondo la sua popolazione, un segretario di grado corrispondente a quello indicato nella predetta tabella. Per i Comuni consorziati, il grado del segretario è determinato in base alla popolazione complessiva.

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

Ai Comuni capoluoghi di provincia, o sedi di stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, o di importanti uffici pubblici, o di notevoli presidi militari, o che siano centri di notevole attività industriale e commerciale, i quali dimostrino di provvedere convenientemente ai pubblici servizi e si trovino in condizioni finanziarie tali da poter sostenere senza notevole aggravio per i contribuenti la maggiore spesa, può essere assegnato, per decreto Reale promosso dal Ministro per l'interno, un segretario di grado immediatamente superiore a quello stabilito dalla predetta tabella.

Per l'assegnazione e la classificazione dei segretari e per la formazione dei relativi ruoli, si ha riguardo alla popolazione legale dei Comuni accertata coi censimenti decennali. (1) Tra un censimento e l'altro non è ammessa altra variazione che non sia derivante da modificazioni della circoscrizione territoriale dei Comuni.

Art. 4. — Le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato sono estese ai segretari comunali, salve le modificazioni ed aggiunte stabilite negli articoli seguenti o che verranno emanate in virtù dell'articolo 16.

Art. 5. — Le attribuzioni conferite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, al Ministro sono esercitate, per i segretari comunali, dal Prefetto.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Prefetto o, per sua delega, dal vice-Prefetto; ne fanno parte l'ispettore provinciale, il consigliere preposto al servizio dei Comuni, il ragioniere capo della Prefettura ed il Podestà del capoluogo della Provincia; un funzionario della Prefettura, designato dal Prefetto, disimpegnerà le mansioni di segretario.

(1) cioè col censimento del 1921, i cui risultati furono pubblicati con R. D. 28 agosto 1924 n. 1353. Vedi B. A. anno 1924 pag. 236. Secondo tali risultati e tenuto conto delle recenti variazioni di comuni, abbiamo nella Provincia 158 comuni, di cui 64 con popolazione fino a 2000 ab.; 64 da 2001 a 5000; 21 da 5001 a 10,000; 5 da 10,001 a 20,000; 3 da 20,001 a 50,000 e 1 da 50,001 a 100,000.

La Commissione di disciplina è costituita dal vice-Prefetto, presidente, dall'ispettore provinciale e di un segretario comunale di grado non inferiore a quello del segretario sottoposto a procedimento disciplinare, da nominarsi di volta in volta dal Prefetto e scelto, ove sia necessario, anche fuori della Provincia.

Art. 6. — Nessuno può essere nominato segretario comunale se non sia in possesso del titolo di cui all'art. 161 della legge com. e prov., testo unico 4 febbraio 1915, num. 148, modificato dall'art. 34 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Le nomine ai posti del grado iniziale della carriera hanno luogo in seguito a pubblico concorso per titoli.

I posti di grado superiore sono conferiti per promozione fra i segretari compresi nello stesso ruolo provinciale, i quali abbiano almeno tre anni di permanenza nel grado immediatamente inferiore.

Quando non sia possibile provvedere per promozione, od il Prefetto, sentito il Consiglio di amministrazione, non ne ravvisi l'opportunità, il posto viene conferito in seguito a pubblico concorso per titoli, se trattasi di posto di grado 7° e, per i gradi superiori, in seguito a concorso per titoli al quale sono ammessi a partecipare i segretari comunali, anche degli altri ruoli provinciali, dello stesso grado, e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado.

Sono ammessi a partecipare a detti concorsi, secondo le modalità che verranno stabilite con le norme di esecuzione del presente decreto, anche gli impiegati di cui agli ultimi due commi dell'art. 34 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonché i vice-segretari ed i capi ripartizione titolari, in servizio presso i Comuni e forniti del titolo di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7. — La prima assunzione in servizio in seguito a pubblico concorso ha luogo a titolo di esperimento per il periodo di un anno, al termine del quale il Prefetto, su parere favore-

vole del Consiglio di amministrazione, può conferire la nomina definitiva.

Qualora l'esperimento non sia ritenuto soddisfacente, il segretario è dispensato dal servizio, a meno che il Prefetto, sentito il Consiglio di amministrazione, non creda di prorogare per un altro anno la durata dell'esperimento.

Durante il periodo di esperimento spettano ai segretari gli assegni corrispondenti al rispettivo grado secondo la tabella A, annessa al presente decreto.

Art. 8. — Indipendentemente da quanto dispongono gli articoli precedenti, il segretario comunale può essere trasferito ad altro Comune provvisto di segretario di pari grado.

Il trasferimento nella stessa Provincia è disposto dal Prefetto, sentiti i Podestà dei Comuni interessati.

Il trasferimento del segretario da un Comune all'altro di Provincie diverse è disposto dal Ministro per l'interno, sentiti i Podestà dei Comuni stessi.

Art. 9. — In caso di vacanza del posto di segretario, e fino a quando non possa provvedersi alla nomina a termini degli articoli 6 ed 8, il Prefetto ha facoltà, sentito il Podestà, di destinare al posto stesso un incaricato, fornito dei requisiti e dei titoli prescritti, assegnandogli un compenso mensile non superiore allo stipendio iniziale ed al supplemento di servizio attivo per il relativo grado.

Per i posti vacanti di grado 7° ed 8° il Prefetto, sentiti il Podestà ed il Consiglio di amministrazione, può anche provvedere affidando la reggenza dei posti stessi a segretari titolari di Comuni vicini.

Al reggente è corrisposto, a carico del Comune, un compenso mensile da determinarsi dal Prefetto in misura non superiore ai due terzi dello stipendio e del supplemento di servizio attivo stabiliti per il segretario titolare del comune stesso, senza altre indennità nè rimborso di spese di viaggio.

Art. 10. — Gli stipendi dei segretari comunali sono stabiliti,

per ciascun grado, in conformità alla tabella *A* annessa al presente decreto.

Gli aumenti periodici di stipendio nel grado sono conferiti al compimento dei periodi di anzianità nella tabella stessa indicati.

Ai segretari che abbiano raggiunto lo stipendio massimo nel rispettivo grado, possono essere assegnati, su parere del Consiglio di amministrazione, con riguardo alle loro specifiche attribuzioni, diritti accessori, nei termini e nella misura annua indicati nella tabella *B* annessa al presente decreto e vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

In aggiunta allo stipendio, è assegnato al segretario il supplemento di servizio attivo nella misura fissata nella tabella *A*. Ai segretari dei Comuni con popolazione superiore ai 450.000 abitanti è inoltre attribuita una indennità di carica di annue L. 6000. Il supplemento di servizio attivo, l'indennità di carica, i diritti accessori di cui al comma 3° non sono cedibili, nè pignorabili, nè computabili agli effetti di pensione. Il supplemento di servizio attivo non è corrisposto al segretario in congedo straordinario, sospeso dallo stipendio o che si trovi in una posizione che non possa considerarsi di servizio attivo.

In caso di passaggio da un Comune ad un altro, con lo stesso grado, sono conservati al segretario gli aumenti periodici di stipendio e non è interrotto il periodo in corso per il conseguimento del successivo aumento. Questa disposizione si applica anche per i diritti accessori di cui al comma 3°.

Al segretario promosso a grado superiore i predetti diritti accessori sono mantenuti limitatamente alla differenza fra il loro ammontare e l'aumento di supplemento di servizio attivo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti periodici di stipendio.

Sono inoltre dovute ai segretari comunali le indennità temporanee di caro viveri nella misura stabilita per gli impiegati governativi.

Per le missioni compiute per ragioni di servizio e debita-

mente autorizzate, sono dovute al segretario le indennità stabilite per i funzionari governativi provvisti di uguale stipendio.

Le norme vigenti per la concessione ferroviaria speciale C a favore del personale che presta servizio esclusivamente per lo Stato ed è retribuito dallo Stato stesso non sono applicabili ai segretari comunali.

Art. 11. — Gli assegni spettanti al segretario, a termini degli articoli precedenti, sono a totale carico del Comune, salvo quanto è disposto dagli articoli 6 e 9 del R. decreto-legge 16 aprile 1925, n. 667. (1)

Gli stipendi, il supplemento di servizio attivo, i diritti accessori, l'indennità di carica e le indennità caro viveri di cui all'articolo precedente, sono assegnati con decreto del Prefetto, che costituisce titolo per l'iscrizione della relativa spesa nel bilancio del comune e per l'emissione dei mandati d'ufficio da parte della Giunta Prov. Amm. in caso di inadempimento dell'Ammin. comunale.

E' vietata la concessione al segretario di compensi di qualsiasi natura e per qualsiasi causa all'infuori di quelli stabiliti negli articoli precedenti, salvo quanto verrà disposto con le norme da emanarsi in virtù dell'art. 16 per gli emolumenti previsti dall'art. 169 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 12. — Nulla è innovato a quanto dispongono le leggi ed i regolamenti generali e speciali per le pensioni dei segretari comunali, anche per quanto riguarda i contributi a carico sia dei Comuni sia dei segretari.

Agli impiegati di cui agli ultimi due commi dell'art. 34 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, che conseguano la nomina a segretario comunale, si applicherà ai fini della pensione l'art. 49 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 13. — Le disposizioni del presente decreto non si applicano al Governatorato di Roma.

(1) riferiscesi ai Comuni dell'Alto Adige.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 14. — Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, i Prefetti provvederanno alla formazione dei ruoli dei segretari comunali ed alla sistemazione del personale attualmente in servizio, in conformità alle disposizioni del presente decreto.

A tale effetto, i Prefetti hanno facoltà di dispensare dal servizio i segretari che siano riconosciuti non idonei per qualsiasi causa. Contro il provvedimento di dispensa è ammesso soltanto il ricorso al Ministero per l'interno, che decide con provvedimento definitivo non suscettibile di gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

I segretari dispensati dal servizio saranno ammessi a liquidare la pensione od indennità loro spettante ai sensi di legge e dei rispettivi regolamenti organici. Sarà inoltre corrisposta loro, a carico del Comune, una indennità la cui misura sarà fissata dal Prefetto, ma che non potrà in nessun caso essere superiore a sei nè inferiore a due mensilità dell'ultimo stipendio.

Gli altri segretari sono dal Prefetto confermati in servizio presso il rispettivo Comune ed inquadrati nei ruoli organici col grado indicato nella tabella A. E' attribuita al segretario, in tale grado, l'anzianità corrispondente al periodo di servizio prestato come titolare nello stesso Comune ed in quelli con popolazione non inferiore al minimo indicato nella tabella A per il suddetto grado. Al segretario è assegnato lo stipendio con gli aumenti corrispondenti, secondo la tabella A, all'anzianità predetta, nonchè il supplemento di servizio attivo stabilito per il rispettivo grado.

Ai segretari che, all'entrata in vigore del presente decreto, siano provvisti di stipendio ed assegni fissi di carattere permanente complessivamente superiori all'ammontare complessivo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo loro spettante a termini del comma precedente, e dell'indennità di carica di cui all'art. 10, è conservata la differenza a titolo di assegno personale da riassorbire coi successivi aumenti di stipendio e di

supplemento di servizio attivo, nonchè coi diritti accessori di cui all'art. 10 anche se attribuiti con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli assegni pensionabili da valutarsi ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza e della corresponsione dei contributi e delle ritenute per le pensioni dei segretari comunali, relativamente ai servizi resi posteriormente al 31 dicembre 1928, non possono essere inferiori a quelli goduti alla detta data.

Art. 15. — Il presente decreto entra in vigore il 1.º gennaio 1929.

Per i posti di segretario comunale vacanti alla data della sua pubblicazione o che si renderanno vacanti prima della sua entrata in vigore, sarà provveduto con nomine provvisorie nei modi stabiliti dall'art. 9.

Agli effetti dell'applicazione del presente decreto, non si terrà conto dei provvedimenti delle Amministrazioni comunali, relativi alla carriera ed al trattamento economico e di quiescenza dei segretari, che non siano divenuti definitivi al 1º giugno 1928.

Art. 16. — E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni integrative ed esecutive del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Capo del Governo Primo Ministro, Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

TABELLA A

C O M M U N I		Grado e qualifica del segretario assegnato al comune		S T I P E N D I O						Supplemento di servizio attivo
		Grado	Qualifica	Stipendio iniziale del grado	Stipendio con gli aumenti periodici					
					al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	anni richiesti per gli aumenti	
Con popolazione eccedente i 300,000 abitanti	I	Segret. gen. di 1ª classe	21,000	23,000	»	»	»	»	4	7,500
Con popolazione da 100,001 a 300,000 abitanti	II	Segret. gen. di 2ª classe	17,800	19,000	20,500	»	»	»	4	5,500
Con popolazione da 50,001 a 100,000 abitanti	III	Segret. capo di 1ª classe	16,000	16,800	17,800	»	»	»	4	4,200
Con popolazione da 20,001 a 50,000 abitanti	IV	Segret. capo di 2ª classe	13,700	14,300	15,100	16,000	»	»	4	3,500
Con popolazione da 10,001 a 20,000 abitanti	V	Segret. capo di 3ª classe	11,600	12,200	12,900	13,700	»	»	4	2,800
Con popolazione da 5,001 a 10,000 abitanti	VI	Segretario di 1ª classe	9,500	10,100	10,800	11,600	»	»	3, 3, 4	2,100
Con popolazione da 2,001 a 5,000 abitanti	VII	Segretario di 2ª classe	7,000	7,600	8,200	8,800	9,500	2,2,3,3		1,700
Con popolazione non superiore ai 2,000 abitanti	VIII	Segretario di 3ª classe	5,600	5,900	6,200	6,600	7,000	2		1,400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: Mussolini.

TABELLA B.

G R A D I	DIRITTI ACCESSORI		
	al 5° anno dopo raggiunto lo stipendio massimo	al 10° anno dopo raggiunto lo stipendio massimo	al 15° anno dopo raggiunto lo stipendio massimo
1. — Segretario gen. di 1 ^a classe	»	»	»
2. — Segretario gen. di 2 ^a classe	»	»	»
3. — Segretario capo di 1 ^a classe	1,500	»	»
4. — Segretario capo di 2 ^a classe	1,000	2,000	»
5. — Segretario capo di 3 ^a classe	800	1,600	»
6. — Segretario di 1 ^a classe . .	700	1,400	»
7. — Segretario di 2 ^a classe . .	600	1,200	»
8. — Segretario di 3 ^a classe . .	400	800	1,200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: Mussolini.

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

278. R. D. L. 17 agosto 1928 sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali. (C. P. S. 10 settembre 1928 n. 36368 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Il Ministero dell'Interno desidera conoscere di urgenza i dati relativi all'anzianità dei segretari comunali attualmente in servizio, agli effetti dell'art. 14 comma 4° del decreto legge 17 agosto 1928.

Pertanto, al ricevere della presente, tutti i segretari comunali *titolari* (stabili o in prova) esclusi, quindi, gli interini, o comunque in servizio provvisorio o di scavalco, rilasceranno e invieranno

a questo ufficio in doppia copia, e in piego raccomandato, una dichiarazione conforme al modello che segue, controfirmata dalle SS. LL. In ogni modo tali dichiarazioni dovranno pervenire a quest'ufficio non più tardi del 24 corrente, e confido di non dover rilevare ritardi e, perciò, negligenze degli interessati.

Il Prefetto — DE BIASE

Provincia di Salerno, Comune di..... (popolazione legale secondo il censimento 1921: abitanti.....).

Il sottoscritto....., segretario titolare del predetto Comune, dichiara, agli effetti del R. Decreto legge 17 agosto 1928, n. 1953 (art. 14, comma 4°) di aver prestato i seguenti periodi di servizio come titolare presso questo stesso comune e nei seguenti altri aventi popolazione non inferiore al minimo..... abitanti stabilito dalla tabella A annessa al predetto decreto legge in rapporto al grado..... al sottoscritto spettante presso questo Comune:

1° dal giorno..... al giorno....., presso il Comune di..... (Provincia di.....) avente popolazione di..... abitanti.....).

2° Dal giorno..... al giorno....., presso il Comune di..... (Provincia di.....) avente popolazione di..... abitanti;

....., addì..... Settembre 1928, VI.

Il Segretario Comunale

(Firma per esteso).....

Visto: Il Podestà

279. **Liste elettorali. Decorati al valore con soprassoldo**, (C. Prefetto Salerno 7 settembre 1928 n. 18720 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

E' stato proposto il quesito se i decorati di medaglia al valore con soprassoldo abbiano titolo alla iscrizione nelle liste elettorali.

Il Ministero ritiene non esservi dubbio per la soluzione affermativa, trattandosi di assegno continuativo a carico del bilancio dello Stato, a termine dell'art. 10 lettera C della legge 17 maggio 1928 N. 1019. (1)

p. Il Prefetto — SANNA

(1) B. A. anno 1928 pag. 209.

280. **Adempimenti elettorali.** (C. Prefetto Salerno 16 sett. 1928 n. 36691 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Prov. di Salerno).

Con Decreto Min. 8 corr., in applicazione della facoltà prevista dall'art. 127 del nuovo testo unico della legge elettorale, sono stati fissati i termini definitivi per singoli adempimenti, e cioè: giorno 24 settembre scade termine pubblicazione manifesto, di cui art. 14 testo unico. Giorno 9 ottobre scade termine utile per presentazione domande iscrizione liste. Giorno 8 novembre scade termine per formazioni elenchi definitivi e liste sezionali e pubblicazione relativi avvisi. Giorno 23 novembre scade termine per compimento pubblicazione atti relativi formazione elenchi e liste sezionali.

Le SS. LL. vorranno personalmente sorvegliare per la rigorosa osservanza dei termini suddetti, i quali, contenendo ogni possibile larghezza in rapporto ai lavori già disposti, o da compiersi, in seguito, sono insuscettibili di qualsiasi proroga.

Attendo ricevuta della presente.

p. Il Prefetto — LICATA

281. **Compilazione del bilancio 1929.** (C. P. S. 14 settembre 1928 n. 36451 ai Podestà dei Comuni ed al Presidente della Reale Commissione Amministrativa della Provincia di Salerno).

S. E. il Capo del Governo, Ministro dell'Interno, ha, in data dei 6 c. m. diretto ai Prefetti del Regno la seguente circ. relativa alla compilazione dei bilanci com. e prov., la tempestiva ed esatta compilazione dei quali è garanzia di quella giustizia, legalità e regolarità che i nuovi ordinamenti fascisti richiedono in sommo grado anche e soprattutto nella pubblica Amministrazione.

La legge com. e prov. disponeva che i bilanci dei Comuni dovessero essere deliberati nella sessione di autunno dei Consigli comunali, che andava dal settembre al novembre. Del pari stabiliva che i bilanci delle Province dovessero essere deliberati nella sessione ordinaria dei Consigli Provinciali, che si iniziava il secondo lunedì di agosto.

Queste disposizioni non sono state mai regolarmente osser-

vate; ed i bilanci dei Comuni e delle Provincie venivano, di regola, presentati all'approvazione delle Autorità tutorie a esercizio già inoltrato. Tale abuso aveva finito col rendere il controllo sui bilanci degli Enti autarchici privo di ogni seria efficacia. E' uno tra i tanti esempi che dimostra la profonda illegalità del Regime democratico e liberalistico.

Nei nuovi ordinamenti fascisti tutto ciò deve cessare. L'ordinamento podestarile deve significare soprattutto giustizia e legalità nell'Amministrazione. Dispongo che al più tardi entro il mese di ottobre i bilanci dei Comuni e delle Provincie siano compilati, onde l'esame della Giunta Prov. Amm., a termini di legge, possa avvenire entro il novembre; ed entro il dicembre successivo l'ulteriore esame del Ministero delle Finanze, nel caso in cui i bilanci abbiano bisogno della speciale autorizzazione del Ministero stesso, in conformità alle vigenti disposizioni, per eccedenza dei limiti legali stabiliti in materia di tributi.

Per quanto riguarda il contenuto dei bilanci, richiamo la tassativa osservanza delle disposizioni impartite con la mia cir. del 16 aprile u. s. n. 123-514, e chiarite con la successiva circ. dell' 11 giugno 1928 n. 123-514. (1)

Prego le EE. LL. di spiegare ai Podestà e agli amministratori delle Provincie che considero come uno dei capisaldi del Regime il regolare funzionamento amministrativo e finanziario degli Enti autarchici territoriali.

Giudicherò come grave deficienza la inosservanza delle disposizioni impartite allo scopo di realizzare al più presto tale finalità.

Prego pertanto le SS. LL. di immediatamente approntare gli elementi ed i dati per il bilancio 1929, ciò che permetterà alle SS. LL. di compilarlo e trasmetterlo a questa Prefettura non più tardi della fine del mese di ottobre prossimo, come ha disposto S. E. il Capo del Governo.

(1) Circolare relativa alle spese facoltative degli Enti locali inserita nel Bollettino Amm. 1928 a pag. 249.

Mentre richiamo le SS. LL. a ben considerare le dichiarazioni di Lui a riguardo di quegli amministratori che comunque si rendessero inosservanti alla Sua disposizione, riserbomi di comunicare tra qualche giorno alcuni dati da tener presente sia per la comunicazione a questa Prefettura della sovrimposta occorrente al pareggio del bilancio 1929 e sia per la redazione dello stesso bilancio.

Avverto che al bilancio 1929, da compilarsi quest'anno in tempo in cui non è noto il risultato dell'esercizio 1928, è obbligatorio, a termini dell'art. 194 del Regol. Com. e Prov., applicare il disavanzo di amministrazione, che risultasse dalla chiusura dell'esercizio 1927; mentre ove da tale chiusura risultasse un avanzo, è lasciata facoltà di applicarlo al bilancio 1929, destinandolo però a spese che hanno carattere straordinario e transitorio per un solo esercizio.

Attendo ricevuta della presente.

Il Prefetto -- DE BIASE

282. **Propaganda agraria cinematografica.** (C. Prefetto Salerno 17 settembre 1928 n. 36101 ai Podestà e Commissari Prefettizi Prov.).

Comunico alle SS. LL. che l'Opera Nazionale Combattenti iniziò in questa Provincia uno dei suoi cinemambulanti per compirvi un giro di propaganda e di istruzione agraria.

Oltre a pellicole sulle principali e più diffuse colture agrarie, si avvicenderanno sullo schermo proiezioni di films patriottiche, atte a porre in evidenza la multiforme e provvida attività del Governo Nazionale.

Il cinemambulante inizierà il giorno 9 settembre p. v. il giorno di propaganda.

Poichè il successo dell'iniziativa, che ha riscosso l'alta parola di plauso e di incitamento del Duce, è strettamente connesso alla collaborazione delle SS. LL., prevo voler interporci per la migliore riuscita della iniziativa medesima con ogni mezzo a loro disposizione.

p. Il Prefetto - LICATI

283. **Distributori automatici di benzina. Rilascio licenze di esercizio e versamento di cauzione.** (C. Pref. di Salerno 6 settembre 1928 num. 35451 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia.

Per l'esecuzione in quanto di competenza, trascrivo la seguente circ. del Ministero dell'Economia Nazionale:

« La vendita della benzina, effettuata direttamente al consumatore col mezzo di distributori automatici, costituisce senza dubbio un vero e proprio esercizio di vendita al pubblico, e come tale sarebbe soggetta alle norme nel R. D. Legge 16 dicembre 1926, N. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico. (1)

Senonchè, come è noto, col R. D. Legge 26 agosto 1927, N. 1774, speciali disposizioni sono intervenute a disciplinare, fra l'altro, il collocamento e l'esercizio dei distributori automatici di benzina. Particolarmente, la facoltà concessa a questo Ministero dal citato R. D. Legge per la concessione dell'impianto ed esercizio di detti distributori è stata delegata ai Prefetti, i quali vi provvedono con criteri fissati da norme ed istruzioni emanate da questo Ministero.

Il fatto che più leggi intervengono a disciplinare la materia dei distributori automatici di benzina potrebbe far sorgere dubbi ed incertezze, specialmente per quel che concerne l'esercizio della facoltà di giudicare in materia di concessione di licenze per la vendita della benzina al consumatore.

Questo Ministero perciò ritiene opportuno chiarire che il giudizio di merito delle concessioni per l'impianto e l'esercizio dei distributori automatici di benzina, che sono già regolate dalle speciali disposizioni del R. D. L. 26 agosto 1927, n. 1774, applicate dai Prefetti per delega di questo Ministero, sfugge alle norme sul rilascio delle licenze di esercizio, stabilite dal R. D. L. 16 dicembre 1926, n. 2174.

Trattasi dunque di una attribuzione particolarmente disciplinata ed affidata ad un organo gerarchicamente superiore alle

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.

Autorità comunali, la cui competenza pertanto deve intendersi superata, almeno per quanto riguarda il rilascio delle licenze di esercizio.

Ma, premessi tali chiarimenti, reputo necessario rammentare che i distributori automatici di benzina, già muniti di concessione cadono anch'essi sotto le norme sancite dal R. D. L. 16 dicembre 1926, n. 2174, quanto all'obbligo del versamento della cauzione, poichè nessun esercizio di vendita al pubblico, che sia già autorizzato, può essere sottratto a tali norme, anche se altre disposizioni, aventi finalità diverse, ne regolino l'attività.

Sarà dunque in tal caso lasciato integro all'Autorità comunale il compito di stabilire l'ammontare della cauzione, a carico degli esercenti i distributori automatici di benzina, seguendo in ciò i criteri fissati all'uopo dall'articolo 2 del R. D. L. 16 dicembre 1926, n. 2174, dall'analogo articolo del Decreto Ministeriale 31 dicembre 1926, che ne detta le norme di esecuzione.

Prego V. E. di voler dare in proposito sollecite disposizioni ai dipendenti Podestà, curando che nessun titolare di distributore automatico di benzina dia inizio alla vendita del carburante al consumatore, senza avere prima ottemperato anche all'obbligo della costituzione del deposito cauzionale.

Il Prefetto — DE BIASE

284. **Tenuta dei registri anagrafici.** (C. P. S. 13 settembre 1928 n. 30610 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Dopo le reiterate premure di questa Prefettura, e le formali assicurazioni di V. S., devo ritenere che il lavoro di aggiornamento dei registri di anagrafe sia stato compiuto.

Attendo in ogni modo, anche perchè devo dare precisa assicurazione al Ministero, di conoscere con precisione, ove il lavoro non sia stato ancora completato, per quali cause ed a responsabilità di chi si è arrestato e quanto tempo occorre, nel caso che sia in corso, per il suo compimento.

Gradirò una sollecita risposta.

pel Prefetto — FALCETTI

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

287. **Ruoli comunali.** (C. Prefetto Salerno 13 settembre 1928 n. 36835 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Continuano a pervenire a quest' Ufficio, pel prescritto visto di esecutorietà, ruoli comunali che occorre restituire perchè incompleti negli atti e documenti relativi.

Per ovviare a simile inconveniente, prego le SS. I.L. di richiamare il Segretario comunale e gli impiegati addetti al corrispondente servizio, di adempiere esattamente alle prescrizioni date da questa Prefettura per la esecutorietà dei ruoli suddetti e cioè: che al ruolo, qualunque esso sia, deve unirsi la matricola debitamente pubblicata per 15 giorni consecutivi, e due certificati attestanti il primo che nel ruolo non vi sono partite non definite o comunque contestate e l'altro che la matricola fu pubblicata senza opposizioni per il periodo prescritto.

Nel frontespizio del ruolo dovrà essere trascritta la tariffa menzionata la deliberazione che la stabilisce e deve essere citato il provvedimento che l'approva.

Non appena poi il ruolo sarà reso esecutorio da quest' Ufficio, cotesto Segretario curerà, che siano trasmessi il certificato di pubblicazione di esso, e la ricevuta dell'esattore.

Raccomando l'esatto adempimento di quanto sopra.

pel Prefetto — LICATA

Appalti, aste

Sessa Cilento — Confraternita SS. Rosario. — *Vendita 121 piante alto fusto di castagno del bosco Acqua del Ferrara.* — L'asta si terrà presso la R. Prefettura il 5 ottobre 1928 col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 10.265. Deposito provvisorio lire 1500, definitivo decimo prezzo di aggiudica. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Concorsi ed esami.

Regia Prefettura di Salerno. — *Esami per commesso od agente daziario* — (Bando Prefetto Salerno 11 settembre 1928 n. 36531, ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

A termini dell'art. 327 del regolamento gen. daz. è indetta presso questa Prefettura la sessione ordinaria di esami per l'abilitazione alle funzioni di agente o commesso daziario.

Gli aspiranti dovranno, a termine del citato art., presentare, non oltre il 20 ottobre p. v., domanda in carta da bollo da lire 2, corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante ha compiuto il 18.º anno di età;

- b) certificato di cittadinanza ;
- c) certificato di sana costituzione fisica , da provarsi mediante dichiarazione del medico comunale;
- d) certificato di buona condotta ;
- e) certificato penale generale.

I documenti di cui alle lettere c, d, e, devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di scadenza della loro presentazione.

Gli aspiranti dovranno altresì esibire un vaglia cartolina di lire 23,05 intestato al sig. Presidente della Commissione Esaminatrice agenti e commessi daziari presso la R.^a Prefettura di Salerno per tassa di esame e marca alla patente. A quelli che non avranno conseguita l'approvazione saranno restituite lire 3, importo della marca.

Prego la S. V. di dare la massima diffusione al presente avviso, assicurandomene.

Il Prefetto -- DE BIASE

Comune di Positano. — *Applicato di Segreteria.* — Essendo stato ommesso nell'avviso di concorso al posto di applicato di questa Segreteria Com. del 24 agosto 1928, pubblicato nel Bollettino Ammin. n. 24, parte del n. 7, questo, in conformità del Regolamento organico, approvato dalla G. P. A. il 20 luglio u., s'intende così precisato:

7. « Licenza media inferiore, ovvero un attestato comprovante che il concorrente proviene da altre Ammin. Comun. Provinc. o Governative, dove ha prestato servizio anche come scritturale avventizio, per un periodo almeno di due anni.

Sono dispensati dalla esibizione di detto titolo i Sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dei CC. RR., della Guardia di Finanza e delle Milizie Volontarie Fasciste ».

Positano, 6 settembre 1928—A. VI.

Il Podestà Perrella

Pubblicazioni.

Codice delle Pensioni. — Raccolta sistematica completa di tutte le norme vigenti sulle pensioni civili, militari e di guerra, a cura della Corte dei Conti.

Pubblicazione ufficiale della Libreria di Stato. **Prezzo L. 30.**



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

288. Disciplina della panificazione. Tasse sulle concessioni governative. (R. D. L. 29 luglio 1928 n. 1843).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

289. Liste elettorali: elenchi dei prenditori di lavoro delle industrie.

290. idem iscrizioni di componenti della famiglia.

291. idem notizie risultanti dai ruoli da parte degli elettori.

292. Dazio consumo. Sistemazione dei servizi di riscossione nei comuni unificati.

293. Dazio consumo. Esenzione per i materiali impiegati nella costruzione di linee elettriche.

294. Tassa speciale sugli animali caprini.

295. Comunicazioni da farsi dagli uffici municipali relativamente ai militari in congedo.

296. Servizi elettorali. Franchigia telegrafica.

297. Cauzioni dei commercianti.

298. Patenti d'automobili.

299. Corso medio dei titoli di Stato. 1° semestre 1928.

COPERTINA

Cont. atti uff. R. Prefettura N. 294 a 299 — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

294. **Tassa speciale sugli animali caprini.** (C. P. S. 14 settembre 1928 n. 23359 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Non ancora diversi Comuni di questa Provincia hanno spedito a questa Prefettura, pel visto di esecutorietà, i ruoli a tutto il 1928 della tassa sugli animali caprini.

Invito pertanto i sigg. Podestà dei Comuni ritardatari a disporre che sia provveduto subito alla compilazione e trasmissione a quest'Ufficio dei ruoli predetti, evitando così corrispondenza inutile o provvedimenti di ufficio a spesa dei responsabili.

Rilevo, inoltre, che qualche Comune, nella compilazione dei ruoli in oggetto, non si attiene alle norme già impartite. Per evitare ritardi nella riscossione, invito le SS. LL. a vigilare che i ruoli siano compilati conformemente a quanto dispone la mia circ. n. 39434 del 3 gennaio, pubbl. a pag. 9 del Bollettino Amm. del corr. anno.

p. il Prefetto — LICATA

295. **Comunicazioni da farsi dagli uffici municipali relativamente ai militari in congedo.** (C. P. S. 17 settembre 1928 n. 4768 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Il Ministero della Guerra, allo scopo di assicurare la più esatta rispondenza fra la situazione della forza in congedo, quale risulta dai ruoli tenuti dai Distretti di residenza, e quella che effettivamente è nella realtà, ha, con recenti disposizioni, richiamato l'attenzione delle autorità militari dipendenti sull'osservanza, da parte dei Comuni, delle norme dettate dal n. 692 della "raccolta di disposizioni in vigore sul reclutamento del R. E. ", e dai "paragrafi 39 e 40 art. 10 delle istruzioni ai capi delle amministrazioni comunali per lo invio dei militari dai comuni ai comandi dei distretti e corpi ,,,

Di massima, da parte dei Comuni non vengono però osservate con la voluta diligenza tali norme relative alla *comunicazione di decesso e di cambiamento di residenza dei militari in congedo*: norme ricordate con apposite circolari dirette a tutti i Capi delle Amministrazioni Comunali comprese nella giurisdizione dei dipendenti Distretti.

Or poichè tale inadempienza da parte degli uffici municipali è, com'è intuitivo, cagione sovente di inconvenienti, le SS. LL. sono pregate di raccomandare alle dipendenti Segreterie la diligente e scrupolosa osservanza delle istruzioni, di cui trattasi, essendo obbligo dei Comuni, per la parte che ad essi compete, di dare sempre all'autorità militare la più zelante ed efficace collaborazione.

b. il Prefetto — LICATA

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

288. **Tasse sulle concessioni governative. Regio decreto legge 29 luglio 1928 n. 1843 sulla disciplina della panificazione.** (C. Ministero Finanze 21 agosto 1928 n. 63051 ai Prefetti) (1).

Nella Gazz. Uff. del 18 agosto corr. n. 197 è stato pubbl. il Regio decreto legge 29 luglio 1928, n. 1843 che disciplina l'industria della panificazione, che è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazz. Uff. e, cioè, il giorno 19 agosto 1928. (Art. 20).

Nel riportare qui di seguito il detto R. decreto legge (2) credesi opportuno richiamare l'attenzione su alcune disposizioni, in esso contenute, che hanno carattere tributario.

E innanzi tutto si fa presente essersi stabilito (art. 2) che nessuno può esercitare l'industria della panificazione senza licenza del prefetto, e che la licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati. Diguisachè occorrono **tante licenze** quanti sono i locali distinti nei quali viene esercitata l'industria, sebbene essi appartengano ad un solo proprietario.

La licenza ha la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, a decorrere dal giorno del rilascio, ed alla fine dell'anno va rinnovata (art. 11).

Non è prescritto la rinnovazione della licenza pei forni aventi i requisiti di che all'art. 4 del decreto e pei forni che si siano trasformati a termini dell'art. 6 dello stesso decreto.

La licenza **per i forni già esistenti all'entrata** in vigore del pre-

(1) Pubblichiamo dell'importante circolare la parte che può interessare i Comuni e gli esercenti l'industria della panificazione.

(2) v. B. A. anno corr. pag. 324.

sente decreto, deve essere **chiesta** entro 60 giorni da questa data e cioè entro il 18 ottobre 1928 (art. 17). Per i forni che verranno aperti **dopo**, la domanda sarà da presentarsi prima dell'apertura (art. 2).

E poichè le licenze sono soggette alla tassa di concessione governativa, la domanda per ottenerla deve essere corredata (art. 14) della quietanza comprovante il pagamento della detta tassa, nella misura indicata nell'art. 13 del R. D.

La domanda per ottenere la licenza, va redatta in carta bollata da L. 2 (art. 14) e deve contenere la descrizione dei locali e dell'impianto, la indicazione della potenzialità di produzione giornaliera e la vidimazione dell'autorità comunale per attestare la veridicità delle dichiarazioni.

La dichiarazione di vidimazione tanto se venga rilasciata di seguito alla domanda quanto in folio a parte è esente da tassa (art. 16 del decreto).

Anche la domanda per ottenere l'apertura di nuovi forni deve essere redatta sulla carta bollata da L. 2.

E poichè, essa deve essere anche corredata ai sensi dell'art. 5 del Regio decreto, da piante, disegni, descrizione dei locali e del macchinario, per dimostrare che il forno da impiantarsi trovasi nelle condizioni volute dal precedente art. 4, anche i documenti di corredo, al pari delle domande, debbono scontare ciascuno la tassa di bollo che gli è propria.

La licenza per l'esercizio della panificazione è soggetta, come abbiamo visto, alla tassa di concessione governativa, ma non a quella di bollo (art. 16).

Il Direttore Generale — V. MARANGONI

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

289. **Liste elettorali. Elenchi dei prenditori di lavoro delle industrie.** (C. P. S. 22 settembre 1928 n. 37158 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Come alle S. V. è noto, i datori di lavoro delle industrie

avevano preso l'impegno di trasmettere agli Uffici municipali gli elenchi dei dipendenti lavoratori allo scopo della iscrizione nelle liste elettorali.

Nell'eseguire l'incarico, però, la Confederazione Nazionale delle industrie non ha potuto distinguere esattamente i lavoratori a seconda del loro comune di residenza, mancandole altri elementi ed ha dovuto, perciò, limitarsi a consegnare gli elenchi stessi al Comune ove hanno sede gli stabilimenti e lasciare a questo ultimo Comune il compito di fare lo smistamento dei nomi, in modo da trattenere presso di sé i nomi dei lavoratori residenti nel proprio territorio e comunicare poi gli altri nomi agli uffici municipali della effettiva residenza dei singoli lavoratori dell'industria.

Molti Podestà, in ossequio alla desiderata collaborazione, ripetutamente raccomandata da questo Ufficio, hanno aderito alla richiesta della Confederazione Naz. dell'Industria, mentre altri Podestà si sono rifiutati.

Avverte al riguardo il Ministero dell'Interno che ritiene obbligatoria tale forma di collaborazione, essendo inderogabile dovere di tutti gli organi dello Stato di concorrere, per quanto meglio ciascuno possa, a superare le innegabili difficoltà della prima formazione delle liste elettorali sulla base corporativa.

Prego le S. V. di provvedere di conformità.

p. Il Prefetto - LICATA

290. **Liste elettorali. Iscrizioni di componenti della famiglia.** (C. P. S. 21 settembre 1928 n. 33079 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

E' stata fatta presente l'opportunità che per facilitare l'applicazione della disposizione contenuta nella mia circ. del 26 agosto n. 33679 sia necessario ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di ottenere sollecitamente dai podestà il rilascio dello stato di famiglia, per stabilire immediatamente quali siano gli altri componenti della stessa famiglia, che abbiano titolo, nei casi previsti, all'iscrizione nella lista insieme col capo di famiglia. Ritenendo la richiesta meritevole di considerazione, prego provvedere di conformità.

p. il Prefetto — LICATA

291. **Liste elettorali. Notizie risultanti dai ruoli da parte degli elettori.** (C. P. S. 21 settembre 1928 n. 37809 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

La Confederazione naz. fascista degli agricoltori ha chiesto al Ministero che siano autorizzati gli esattori a dare gratuitamente le notizie risultanti dai ruoli ai rappresentanti di detta confederazione, allo scopo di agevolare le ricerche per la formazione degli elenchi degli inscrivendi nelle liste elettorali. Poichè non ricade attualmente l'epoca della scadenza delle imposte, il Ministero autorizza la consultazione dei ruoli sotto la condizione che gli esattori adottino opportune garanzie per salvaguardare l'integrità dei medesimi. Prego di dare conformi disposizioni a codesto esattore.

p. il Prefetto — LICATA

292. **Dazio consumo - Sistemazione dei servizi di riscossione nei Comuni unificati.** (C. P. S. 24 agosto 1928 n. 31614 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

Per intelligenza, si comunica integralmente la seguente circ. del 25 luglio u. s. n. 8324 del Ministero delle Finanze:

« La Gazz. Uff. del 19 corr. mese n. 167 ha pubblicato la legge 21 giugno 1928, n. 1581, con la quale si provvede alla sistemazione dei servizi di riscossione dei dazi interni di consumo nei Comuni unificati, (1) in applicazione del R. Decreto legge 17 marzo 1927, n. 383 (2).

Il criterio al quale sono informate le disposizioni racchiuse nella detta legge, criterio pure seguito per le analoghe disposizioni già emanate col R. Decreto legge 3 novembre 1927 n. 2042, (3) per le Esattorie delle Imposte Dirette e Tesorerie comunali, è precisamente quello di evitare, per quanto possibile e conveniente, la risoluzione dei contratti di appalto in corso, ciò che avrebbe certamente apportato grave turbamento e molteplici complicazioni

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 300.

(2) » » 1927 » 145.

(3) » » 1927 » 385.

al normale andamento ed alla continuità dei servizi di riscossione daziaria, specie in vista delle molto numerose unificazioni già effettuate e che stanno effettuandosi sotto le varie forme di aggregazione, fusione, riunione e simili.

Detti contratti pertanto, giusta il provvedimento in esame, rimangono di regola in vita inalterati nelle loro condizioni e durata, salva però, quando le circostanze lo consigliassero, la facoltà del Ministro delle Finanze, di concerto con quello dell'Interno e sentita la Commissione Centrale dei dazi di consumo, di dichiararli cessati mediante apposito decreto.

E, se del caso, la gestione daziaria dei Comuni medesimi potrà essere conferita all'appaltatore di uno dei Comuni preesistenti, con gli stessi patti delle convenzioni in corso, salva ancora l'applicazione, all'occorrenza, delle disposizioni dell'art. 306 del reg. gen. daziario 25 febbraio 1924, n. 540, che disciplina i reciproci diritti ed obblighi dei Comuni e degli appaltatori nella eventualità della imposizione di nuovi o maggiori dazi durante il corso degli appalti.

Tali disposizioni che, notisi bene, per esplicita dichiarazione dell'articolo unico della nuova legge, possono avere applicazione anche in confronto dei Comuni unificati anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge, rivestono puramente carattere transitorio, e vanno così considerate come una temporanea deroga, consigliata dalle ragioni e circostanze suaccennate, alle norme organiche daziarie ed in particolare agli art. 73, primo comma, della legge 24 settembre 1923, n. 2030 e 3 e 305 del relativo reg. gen., secondo cui l'appalto, ad eccezione del solo caso previsto dal comma 2° dei richiamati articoli 73 della legge e 305 del reg., deve essere unico in ciascun Comune.

Conseguentemente le disposizioni medesime sono da ritenersi valevoli nei riguardi soltanto dei contratti di appalto in corso, per modo che si dovrà in ogni caso ritornare alla gestione unica dei dazi in ciascun nuovo Comune, man mano che verranno a scadere gli attuali contratti che si sarà ravvisato opportuno e conveniente di lasciare in vita.

E' da rilevare inoltre che la definizione delle eventuali controversie, che insorgessero in dipendenza della decretata cessazione dei contratti di appalto, è deferita dalla legge, nonostante qualsiasi patto in contrario, ad apposito Collegio arbitrale, e ciò allo evidente scopo di ottenere la desiderata semplicità e speditezza nella soluzione di simili vertenze, lasciandosi il più largo campo ad apprezzamenti equitativi secondo le varie contingenze.

Quanto poi alle modalità da seguirsi per ottenere, in caso, il decreto di cessazione degli appalti, si procederà come appresso.

Allorchè da parte dell'amministrazione di un Comune unificato si ravvisi la convenienza di far cessare tutti o taluno degli appalti daziari tutt'ora in corso, stipulati da vecchi Comuni assorbiti, dovrà l'amministrazione stessa rivolgere circostanziata e motivata proposta al sig. Prefetto della Provincia.

A sua volta la Prefettura, dopo gli opportuni accertamenti e dopo aver diligentemente raccolti tutti gli elementi d'istruttoria, dovrà, con apposito rapporto, riferire a questo Ministero unendo gli atti relativi ed esprimendo il proprio parere in merito alla proposta del Comune.

Non è peraltro escluso che il sig. Prefetto possa anche di propria iniziativa promuovere da questo Ministero provvedimenti della specie; tuttavia dovrà essere sempre sentito in proposito il Comune interessato, le cui deduzioni saranno allegate agli atti.

Non appena la Prefettura abbia ricevuto comunicazione del decreto ministeriale ordinante la cessazione dell'appalto, essa dovrà disporre la pronta notifica al Comune ed all'appaltatore interessati e provvederà inoltre a stabilire la data dell'inizio della nuova gestione, con invito al Comune a deliberare pel conferimento della nuova gestione, a termini dell'ultimo comma della ripetuta legge, o negli altri modi ordinari.

Firchè la nuova gestione non avrà inizio, l'appaltatore cessante sarà tenuto a continuare il servizio del dazio secondo i patti del contratto dichiarato cessato, salvo i diversi provvedimenti che il Prefetto avesse eventualmente creduto di dover

adottare nei sensi e nelle forme previste dalla legge daziaria organica.

E' d'uopo infine avvertire che, dovendo la riscossione dei dazi essere fatta in tutto il territorio del nuovo Comune sulla base di nn'unica tariffa, giusta il combinato disposto degli art.li 3 e 13 del citato reg. gener. daziario, occorrerà in ogni caso e quindi, anche quando permangano due o più gestioni nel Comune unificato, procedere alla compilazione della nuova tariffa con riguardo alla classe del Comune ampliato e da valere uniformemente, in sostituzione delle singole vecchie tariffe, per tutto il territorio della nuova circoscrizione comunale.

Pregasi di dare un pronto cenno di ricevuta della presente, che dovrà essere subito portata a conoscenza dei Comuni interessati ».

Il Prefetto — DE BIASE

293. **Dazio consumo. Esenzione per i materiali impiegati nella costruzione di linee elettriche.** (C. P. S. 17 settembre 1928 n. 35947 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

E' a conoscenza del Ministero delle Finanze che vari Comuni esigono il pagamento del dazio sui materiali impiegati nella costruzione di linee elettriche ad alta tensione per la trasformazione e distribuzione dell'energia attraversanti il loro territorio, dando così luogo a contestazioni dannose al normale sviluppo di questo importante ramo dell'industria nazionale.

A tale proposito, allo scopo di eliminare ulteriori contestazioni del genere, il Ministero reputa opportuno far presente quanto appresso :

Per il combinato disposto degli articoli 16, n. 4, dell'all. A al R. D. L. 24 settembre 1923 n. 2030 e 58, n. 4, dell'all. A al R. D. L. 24 settembre 1923 n. 2030 e 58, comma 3° del relativo reg. gen. 25 febbraio 1924, n. 540, nei Comuni aperti e nelle frazioni aperte dei Comuni chiusi sono esenti da dazio consumo i materiali impiegati nelle costruzioni e nelle riparazioni di opifici industriali. E per l'art. 59, lettera a) del reg. medesimo, sono

da considerarsi opifici industriali, a tale effetto, fra gli altri, le officine per la produzione dell'energia elettrica.

Niun dubbio, quindi, che i materiali impiegati nella costruzione e nella riparazione di dette officine siano esenti da dazio comunale.

Ora il carattere di opificio industriale, attribuito e riconosciuto dalla citata disposizione regolamentare alle officine delle quali si tratta, non può restringersi ai soli locali adibiti ad officina e a quelli contigui ed uniti, ma anche a tutto il complesso della costruzione avente speciale struttura e ritenuta indispensabile, come nel caso delle linee elettriche, pel conseguimento dello scopo finale che l'industria si propone, che è quello della trasmissione e distribuzione dell'energia.

Ed invero la conduttura elettrica è intimamente connessa con l'officina dell'energia, di guisa che, nel complesso, essa costituisce un tutto organico, che mette capo ad un'opera stabile, della quale è indubbiamente parte essenziale e integrante.

Perchè, infatti, l'officina in tanto ha ragione di essere in quanto appunto per mezzo della conduttura trasmette ai vari punti l'energia elettrica, che produce e trasforma, e le condutture o linee, alla loro volta, in tanto possono funzionare ed hanno ragione di essere, in quanto esiste l'opificio generatore che lo alimenta.

Da quanto sopra emerge chiaramente che, costituendo le linee o condutture parte integrante delle officine di produzione o di trasformazione, i materiali tutti impiegati nella loro costruzione sono esenti da dazio consumo, al pari di quelli impiegati nella costruzione degli edifici costituenti le officine.

Si prega pertanto di portare quanto sopra a conoscenza delle dipendenti amministrazioni daziarie, perchè nei casi ricorrenti vi si uniformino.

Sarà gradito un cenno di ricevuta e di assicurazione al riguardo.

p. il Prefetto — LICATA

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

296, **Servizi elettorali. Franchigia telegrafica.** (C. Prefetto Salerno 24 settembre 1928 n. 38050 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

S. E. il Ministro delle Comunicazioni ha concesso franchigia di telegrammi servizi elettorali, a termini dell'art. 1 R. D. 27 febbraio 1924 n. 360, pubbl. Gazz. Uff. 24 marzo stesso anno.

I dispacci dovranno portare la qualifica « Stato servizio elettorale » e dovranno essere spediti in casi veramente urgenti e con ragionevole concisione. Sono ammessi al beneficio della franchigia telegrafica i Prefetti, gli Ispettori generali del Ministero dell'Interno, gli Ispettori provinciali, i Podestà, i Presidenti di Corte d'appello, i Pretori, i Presidenti Commissioni prov. elettorali, i Presidenti seggi elettorali.

p. il Prefetto — LICATA

297. **Cauzioni dei commercianti.** (C. Prefetto Salerno 24 settembre 1928 n. 34501 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

S' invitano le SS. LL. a provvedere d'urgenza al ricupero dai commercianti inadempienti delle somme anticipate dalla Federazione Prov. Fascista dei Commercianti per la regolarizzazione di ufficio delle cauzioni incomplete e al sollecito versamento delle somme già recuperate, come da elenco trasmesso dalla predetta Federazione con circ. 22 agosto 1928 n. 41661198.

Attendo assicurazione di adempimento.

pel Prefetto — LICATA

298. **Patenti d'automobili.** (C. Prefetto Salerno 1° settembre 1928 n. 36215 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Con la fine del corr. anno i conducenti d'autoveicoli dovranno sottoporre al prescritto visto della Prefettura i rispettivi patentini.

Per ottenere tale visto, che sarà apposto dopo eseguito il pagamento della relativa tassa, dovrà essere presentata analoga domanda in bollo, corredata del certificato penale, sanitario e di buona condotta, per accertare se sussistano le prescritte condizioni di idoneità fisica, politica e morale.

Prego la S. V. di dare la massima pubblicità alla presente, assicurandomene.

pel Prefetto — LICATA

299. **Riscossione. Corso medio dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato del 1° semestre 1928 d'accettarsi in cauzione per il 2° semestre 1928.** (C. Ministero Finanze 15 settembre 1928 n. 5017).

Si comunica che i titoli di Stato e garantiti dallo Stato, che sono stati o saranno dati in cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre del corr. anno (1° luglio-31 dicembre 1928) dovranno essere computati, giusta l'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico di leggi per la riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, al corso medio del semestre anteriore (1° gennaio-30 giugno 1928) qui appresso indicato.

Tale corso medio risulta ridotto della prescritta deduzione del decimo.

Titoli di Stato.

CONSOLIDATI:		Lire
1. Rendita Consolidato	3,50 % ₁₀ (netto)	67,48
2. id. id.	3,50 % ₁₀ (1902).	62,25
3. id. id.	3 % ₁₀ (lordo).	40,23
4. id. id.	5 % ₁₀	77,06
REDIMIBILI:		
6. Redimibili	3,50 % ₁₀ (netto)	323,50
7. id.	3 % ₁₀ (1910)	295,03
8. Obbligazioni	3,50 % ₁₀ Venete	69,07
9. Prestito Nazionale	4,50 % ₁₀ (1915)	76,63
10. id. id.	5 % ₁₀	79,99
11. id.	Littorio	76,93
12. Redimibili	4,75 % ₁₀	384,75

Buoni del Tesoro.

1. Novennali	5 % ₁₀ Scadenza 1931	88,81
2. id.	4,75 % ₁₀ id. 1932	86,10
3. id.	5 % ₁₀ id. 1934	88,93

p. il Ministro NICCOLI

Concorsi.

Comune di S. Marzano sul Sarno — Medico chirurgo condotto — Concorso per titoli — Stipendio lire 6500, aumentabile del decimo ogni quadriennio e per 4 quadrenni. Domanda da presentarsi non oltre 15 ottobre p. v. alla Segreteria Comunale di S. Marzano sul Sarno, insieme con documenti di rito, diploma di laurea in medicina e chirurgia, titoli e tassa concorso lire 50,15. Per altri chiarimenti rivolgersi Comune.

Il Podestà — *Celentano*



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

300. Modificazioni alle aliquote dell'addizionale governativo al dazio sul consumo delle bevande vinose ed alcoliche e della birra. (R. D. L. 24 settembre 1928 n. 2112).
301. Aumento dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti. (B. D. L. 24 settembre 1928 n. 2113).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

302. Bilanci comunali e provinciali 1929.
303. Istruzioni per l'applicazione del R. D. L. 29 luglio 1928, che disciplina l'industria della panificazione.
304. Liste elettorali. Contribuenti sindacali morosi.
305. idem Iscrizioni componenti azienda tipo familiare.
306. Industria panificazione. Licenza.
307. Vigilanza sanitaria sulla produzione e commercio di carni insaccate.
308. Esposizione di tessuti tipo controllati dallo Stato.
309. Carteggio concernente i comuni già appartenenti alla Provincia di Lucca ed ora compresi nella giurisdizione della Provincia di Pistoia. (cont.)

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

c) **Atti Ufficiali della Federazione Prov. degli Enti Autarchici.**

15. Legge 21 giugno 1928 n. 1580. Provvediment, per i campi sportivi.

16. Costruzione dei campi sportivi e dei boschi del Littorio.

COPERTINA

Cont. atti uff. R. Prefettura N. 306 a 309 — Nel personale della R. Prefettura e della R. Questura — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

306. **Industria della panificazione — Licenze.** — (C. P. S. 8 ottobre 1928 n. 40217 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

Prego la S. V. di rendere noto agli esercenti dell'industria della panificazione di codesto Comune che col 18 corr. scadono i termini assegnati dall'art. 17 del R. D. L. 29 luglio 1928 num. 1843 per la presentazione delle istanze per ottenere il rilascio della licenza prescritta dall'art. 2 del R. D. predetto.

Voglia avvertirli personalmente che la domanda deve essere redatta in carta di lire 2, secondo il modello trascritto nella circ. 28 agosto 1928 n. 4911 della Federazione Provin. Fascista dei Commercianti e contenere in ogni caso le indicazioni di cui all'art. 3 del cennato R. D. L.; deve essere vidimata in esenzione da bollo dall'autorità comunale e corredata della quietanza dell'ufficio del Registro comprovante il pagamento della tassa di concessione, di cui all'art. 19 del R. D. L.

La prego inoltre di diffidare sin da ora detti esercenti che non ottemperando a quanto sopra nel suindicato termine non potranno più continuare nell'industria della panificazione.

Per gli opportuni riscontri poi la S. V. vorrà farmi tenere subito un elenco degli attuali esercenti nel Comune della industria della panificazione, indicando le generalità di ciascuno, la sede dell'esercizio e la potenzialità giornaliera di produzione di pane.

Il Prefetto -- DE BIASE

307. **Vigilanza sanitaria sulla produzione e sul commercio di carni insaccate.** (C. P. S. 29 settembre 1928 n. 39077 ai Podestà della Provincia di Salerno).

Avvicinandosi la stagione in cui d'ordinario si pratica nella provincia la preparazione di carni insaccate destinate poi al commercio, con riferimento a precedente corrispondenza e specialmente alla mia circ. n. 42128 pubb. a pag. 395 del Bollettino del 1927, prego la S. V. di richiamare l'attenzione degli interessati sulle disposizioni in vigore per cui saranno senz'altro esclusi dal commercio gli insaccati non provvisti dei prescritti contrassegni, disponendo inoltre efficace servizio di vigilanza per evitare inosservanze a dette disposizioni.

p. Il Prefetto — LICATA

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

300. **Modificazioni alle aliquote dell'addizionale governativo al dazio sul consumo delle bevande vinose ed alcoliche e della birra.** (R. D. L. 24 settembre 1928 n. 2112 pubb. G. U. 25 settembre 1928 n. 2231)

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visti i Regi decreti 13 febbraio 1925, n. 117, (1) e 6 maggio 1926, n. 769, (2) concernenti l'addizionale governativo al dazio sul consumo delle bevande vinose ed alcoliche e della birra;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (3)

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare talune modificazioni alle aliquote di detto addizionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per l'economia nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Alla tabella delle aliquote dell'addizionale governativo al dazio di consumo, annessa all'art. 1 del R. decreto 13 febbraio 1925, n. 117, è sostituita la seguente:

(1) V. B. A. anno 1925 pag. 25, cop. fasc. 3-4, pagg. 86 e 90; B. A. anno 1926 pagg. 59, 69 e 78.

(2) V. B. A. anno 1926 pag. 98.

(3) » » 1926 » 74.

	Unità	Comune di	
		1. ^a e 2. ^a	3. ^a e 4. ^a
		classe	classe
		Lire	Lire
Vino.	Ettolitro	25 —	20 —
Vini fini in bottiglia	Una	0,50	0,50
Alcool, acquavite e liquori in fusti fino al 25. ^o dell'alcoolometro di Gay-Lussac.	Ettolitro	25 —	20 —
Id. id. da 26. ^o a 50. ^o id. id.	»	50 —	40 —
Id. id. da 51. ^o a 75. ^o id. id.	»	75 —	60 —
Id. id. oltre 75. ^o id. id.	»	100 —	80 —
Alcool, acquavite e liquori in bottiglia.	Una	1 —	1 —
Birra.	Ettolitro	15 —	10 —

Per i generi designati nella nota (2) alla tariffa massima dei dazi annessa al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, esclusa l'uva secca, il detto addizionale è dovuto nelle stesse proporzioni ivi fissate in confronto alla voce « vino ».

Art. 2. — La misura massima dell'addizionale comunale al dazio di consumo, di cui all'artic. 6 del R. decreto 13 febbraio 1925, n. 117, resta invariata nel limite del terzo delle aliquote dell'addizionale governativo portate dalla tabella precedentemente in vigore.

Art. 3. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—MOSCONI—MARTELLI

301. Aumento dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti. (R. D. L. 24 settembre 1928 n. 2113 pubb. G. U. 25 settem. 1928 n. 223).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (1)

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni all'attuale regime fiscale degli spiriti; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. -- La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la corrispondente sopratassa di confine sono stabilite nella misura di L. 1800 per ogni ettolitro anidro alla temperatura di gradi 15,56 del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite la tassa interna di fabbricazione e la sopratassa di confine per l'alcool metilico e ogni altro alcool diverso dall'etilico, raffinati in guisa da poter essere impiegati nella preparazione di bevande.

Per lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto le aliquote, di che all'art. 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1921, n. 1165, sono aumentate similmente di L. 300 per ettolitro anidro.

Gli abbuoni per le perdite di fabbricazione a favore delle fabbriche di 2.^a categoria sono mantenuti nella loro somma effettiva risultanti dalle disposizioni vigenti.

Art. 2. -- Sugli spiriti anche aggiunti ai vermut e marsala o già trasformati in liquori o altre bevande alcoliche come pure in profumerie, che nel giorno dell'applicazione del presente decreto esisteranno in magazzini vincolati alla finanza, l'ammontare della tassa o sopratassa di fabbricazione, di cui sieno gravati, sarà aumentato di L. 300 per ogni ettolitro anidro.

Lo stesso aumento si applica pure sugli anzidetti liquidi, esistenti nei depositi liberi e nei negozi nel giorno di applicazione del presente decreto, in quantità eccedente 100 litri idrati.

All'uopo si adotteranno le seguenti proporzioni per ettolitro idrato:

(1) V. B. A. anno 1926 pag. 74.

Cognac, rhum, acquavite, anesone, mistrà e simili: gradi 40;

Altri liquori dolcificati o aromatizzati: gradi 25;

Marsala, vermut, vini liquorosi e liquori tonici aperitivi:
gradi 4;

Profumerie alcooliche: gradi 50.

E' però riservata la facoltà al contribuente di richiedere l'accertamento del grado effettivo.

Art. 3. — Agli effetti del secondo comma del precedente articolo 2, chiunque, alla data ivi prevista, detenga più di 100 litri idrati complessivamente tra spirito ed altri liquidi alcoolici è obbligato a denunciare nel termine di 5 giorni le quantità possedute all'autorità finanziaria locale.

In caso di omissione o d'infedeltà della denuncia e, comunque, di tentata sottrazione all'obbligo del pagamento, è applicabile una multa nella misura dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si tentò di frodare.

L'aumento d'imposta dovuta sarà pagato entro il termine di 30 giorni dalla liquidazione, decorso il quale si renderà applicabile la pena pecuniaria del 4 per cento sulla somma non pagata.

Art. 4.—La restituzione della tassa per i prodotti contenenti spirito, ammessi a tale beneficio quando si esportano, continuerà ad effettuarsi in base all'aliquota di tassa fin qui in vigore per le esportazioni, che avranno luogo fino al 30 novembre 1928.

Art. 5.—Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MOSCONI

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

302. **Bilanci 1929.** (C. Prefetto Salerno 8 ottobre 1928 n. 39674 ai Podestà e Commissari prefettizi dei Comuni e al Presidente della Reale Commissione per la Provincia di Salerno).

Comunico, per opportuna norma delle SS. LL., il testo della circ. 26 febbraio u. s. N. 15200-11 del Ministero dell'Interno (Direzione gen. dell'Ammin. civile) inviata ai Prefetti del Regno circa i bilanci 1929:

« Nella corr. sessione il Consiglio dei Ministri ha deliberato due provvedimenti in materia di finanza locale.

Col 1° vengono prorogate al 1° gennaio 1930 le disposizioni di cui al 1° e 3° comma dell'art. 1 del R. D. L. 27 ottobre 1927, n. 2045 (1), riguardanti l'inizio della riduzione delle sovrimposte eccedenti il 2° limite stabilito dall'art. 10, 2° comma, del R. D. L. 16 ottobre 1924, n. 1613 (2). Conseguentemente i Comuni e le Provincie, che hanno in applicazione sovrimposte che sorpassano tali limiti, ma non superano L. 6,00 per ogni lira d'imposta terreni e L. 1,50 per ogni lira d'imposta fabbricati, possono rinviare ancora, con l'approvazione della Giunta P. A., la riduzione di cui all'art. 11, 1° comma, del predetto R. D. L. 16 ottobre 1924 n. 1613, mentre i Comuni e le Provincie, che hanno in applicazione sovrimposte, che sorpassano i limiti suaccennati, debbono ridurre di almeno un quinto l'eccedenza, salva al Ministero delle Finanze la facoltà di consentire, su parere favorevole della G. P. A., qualora concorrano eccezionali ed inderogabili necessità di bilancio, che l'inizio della riduzione sia prorogato al 1° genn. 1930. Rimane fermo, peraltro, l'obbligo di ridurre le eccedenze precedenti vincolate in garanzia dei mutui contratti anteriormente alla pubblicazione del citato R. D. L. 27 ottobre 1927 n. 2045, in correlazione alla graduale estinzione dei mutui stessi.

Al riguardo, ad evitare le errate interpretazioni, che si è

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 387.

(2) » » 1924 » 241.

avuto occasione di rilevare in numerose, recenti circostanze, questo Ministero ritiene opportuno chiarire ancora una volta la reale portata delle disposizioni emanate col citato R. D. L. 27 ottobre 1927, n. 2045. Tale decreto, infatti, non ha inteso di elevare i limiti massimi delle sovrimposte stabiliti dall'art. 10 del R. D. L. 16 ottobre 1924, n. 1613, ma ha dettato soltanto delle norme per regolare, in relazione alla situazione di fatto esistente per gli enti, nei quali tale contributo risultava applicato in misura eccedente tali limiti, la riduzione del contributo stesso.

Col 2.^o provvedimento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, vengono prorogate, per il quinquennio 1929-1933, le disposizioni contenute negli art. 7 del R. D. 24 sett. 1923, n. 2030 e 2 del R. D. 16 dic. s. a. n. 2720, concernenti l'ordinamento dei dazi di consumo, limitatamente all'aumento del 4.^o delle aliquote fissate dalla tabella annessa al primo dei decreti predetti.

Col 31 dic. p. v. cessa, pertanto, la facoltà di applicare dazi extra tariffa. In relazione alla mancata proroga di tale facoltà il provvedimento contiene disposizioni per la revisione dei contratti in corso nei Comuni che abbiano dato in appalto la riscossione del dazio e che, nella determinazione del canone o dell'introito minimo garantito dall'appaltatore ad aggio, abbiano conglobato, il gettito dei dazi in tariffa e quello dovuto all'aumento del quarto, col gettito dei dazi extra tariffa.

In attesa che siano tradotti in concreti atti legislativi, il Ministero richiama sui due provvedimenti suaccennati la speciale attenzione dell'E. V. perchè li segnali sollecitamente alle amministrazioni dipendenti, affinchè queste ne abbiano norma nel predisporre i bilanci 1929, per la cui tempestiva compilazione ed approvazione S. E. il Capo del Governo ha, con circ. 6 corr., n. 483811, (1) impartite le disposizioni precise e tassative.

Le direttive alle quali le amministrazioni interessate dovranno attenersi nel predisporre detti bilanci sono state tracciate da S. E. il Capo del Governo col telegramma 2 detto n. 20365 e non am-

(1) V. B. A. anno corr. pag. 348.

mettono deroghe. Qualora, pertanto, i cespiti tributari, quali risultano dai bilanci dell'esercizio in corso, non offrano le disponibilità necessarie, non soltanto dovranno essere eliminate tutte le spese facoltative, anche quelle consentite dalle disposizioni vigenti nei riguardi dei comuni e delle provincie che, eccedono il 1.° limite delle sovrimposte, ma dovranno essere opportunamente contenute anche le spese obbligatorie, rinviando alle gestioni future quelle che non presentino inderogabili esigenze. Fermo restando tale criterio, in relazione ai quesiti formulati da talune Prefetture, il Ministero ritiene opportuno di far presente che i limiti massimi delle sovrimposte fondiarie, cui accenna il 4.° cap. della circ. 11 giugno 1928, n. 123514, debbono intendersi quelli fissati dal 2.° comma dell'art. 10 del R. D. L. 16 ottobre 1924, num. 1613 (terreni: Comuni cent. 300, Provincie cent. 200; fabbricati: Comuni e Provincie, cent. 75) riferibili al regime permanente di dette sovrimposte, anche nei casi in cui i limiti stessi superino quelli delle sovrimposte bloccate a norma del R. D. 18 febbraio 1923, n. 419. (1)

Tuttavia, poichè durante il periodo transitorio di cui all'art. 11 del citato R. D. L. modificato con i successivi RR. DD. LL. 20 ottobre 1925 n. 1044, (2) 14 ottobre 1926, n. 1887 e 27 ottobre 1927, n. 2045, è stato consentito ai Comuni ed alle provincie di applicare, con l'autorizzazione della G. P. A. le sovrimposte bloccate eccedenti i succennati limiti normali massimi, questo Ministero ritiene che gli Enti predetti, che abbian provveduto con mezzi adeguati alle esigenze dei servizi obbligatori, possono eccezionalmente riproporre nei bilanci 1929, salvo l'approvazione tutoria, le spese facoltative ammesse dall'art. 313 della legge comunale e provinciale modificato dall'art. 98 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, tranne che i bilanci predetti siano pareggiati con sovrimposte bloccate, che sorpassino le aliquote di L. 6,00 per i terreni e di L. 1,50 per i fabbricati o con

(1) V. B. A. anno 1923 pag. 52.

(2) » « 1925 » 241.

sovrimposte eccedenti tanto i limiti bloccati quanto i limiti massimi autorizzati dal citato art. 10 del R. D. L. 20 ottobre 1924, n. 1944 (1) e salvo, in ogni ipotesi, quanto ai Comuni, il disposto degli articoli 7 (2.º comma) ed 8 del R. D. L. 20 ottobre 1925; n. 2644.

Dalle spese facoltative suaccennate e da quelle ammissibili nei riguardi dei Comuni e delle provincie, le cui sovrimposte non eccedano le aliquote di cui al 1.º comma dell'artic. 10 del più volte richiamato R. D. L. 16 ottobre 1924, n. 1613, debbono intendersi esclusi, in modo assoluto, in applicazione delle disposizioni impartite da S. E. il Capo del Governo con telegramma 16 aprile 1928, n. 123 514, confermato con la recente circ. 6 corr., n. 483811, i contributi e concorsi periodici o saltuari, che non si fondino su di un tassativo obbligo di legge a favore dei vari patronati, associazioni e confederazioni.

Dalle spese predette debbono intendersi del pari esclusi, a norma della circ. 30 agosto p. p. n. 15700—5, i contributi a favore dell'Istituto Naz. delle Assicurazioni, connessi alle speciali forme di assicurazione per gli impiegati, secondo il tipo di contratto concordato fra la Confederazione Naz. degli Enti autarchici e l'Istituto predetto.

In risposta ad altri quesiti formulati circa la riserva di cui all'ultima parte della circ. 11 giugno p. p. n. 123 514, si fa presente che, in relazione ad apposito disegno di legge, già presentato alla Camera dei Deputati ed a studi in corso, il Governo si propone di prendere in esame, nel suo complesso, tutta la materia delle spese obbligatorie e facoltative, la cui classificazione più non risponde alle esigenze dei nuovi tempi ed al ritmo più intenso impresso dal fascismo all'attività degli enti autarchici. In attesa che siano concretate le nuove norme in parola, le amm. locali dovranno attenersi alle disposizioni degli art. 198, 199, 263 e 329 della legge com. e prov..

Com'è stato già rilevato in risposta ad analoghe richieste,

(1) V. B. A. anno 1924 pag. 241.

avendo l'art. 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, assegnati per intero all'azienda autonoma statale della strada i proventi delle tasse automobilistiche e del contributo di miglioramento stradale a carico degli autoveicoli e dei velocipedi a motore, istituito con l'art. 2 del R. D. L. 27 dicembre 1927, n. 2446, nei bilanci 1929 non dovranno essere riproposti gli stanziamenti riferibili alle quote di compartecipazione già attribuite ai comuni ed alle provincie sull'importo delle tasse predette, mentre quelli attinenti ai contributi di utenza autorizzati dagli art. 9 e 10 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2338 dovranno essere ridotti alle sole quote dovute per veicoli a trazione animale.

I quesiti pervenuti finora al Ministero nei particolari riguardi dei bilanci comunali si riferiscono all'applicazione delle tasse di esercizio e rivendita e di famiglia, agli stanziamenti relativi al trattamento economico dei segretari comunali ed a quelli concernenti le indennità di caro vivere agli altri impiegati ed ai salariati.

Circa il 1° si comunica che è da escludere che per il prossimo esercizio le provvidenze emanate col R. D. L. 20 ottobre 1925, n. 1944 subiscano ulteriori modificazioni e, pertanto, i Comuni che non abbiano istituita l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e quelli che non abbiano istituita l'imposta sul valore locativo potranno avvalersi, anche per 1929 delle disposizioni degli art. 5 e 7 di tale decreto ed applicare rispettivamente le tasse di esercizio e rivendita e quella di famiglia, limitatamente quest'ultima, ai contribuenti non colpiti dall'imposta complementare di Stato.

In ordine al 2° si fa presente che gli stipendi, i supplementi di servizio attivo, le indennità di caro viveri ed, eventualmente, le indennità di carica ed i diritti accessori, da stanziarsi nei bilanci di cui trattasi a favore dei segretari comunali potranno essere determinati in via approssimativa dalle Amm. interessate ed ammesse in linea puramente contabile dalle G. P. A. in attesa dei provvedimenti di competenza delle LL. EE. i Prefetti, a norma

degli art. 2, 3, 7, 11 e 14 del R. D. L. 17 agosto 1928 n. 1953 (1).

Quando al 3.^o quesito è da tenere presente che, nell'attribuire ai segretari comunali le indennità di caro vivere nella stessa misura stabilita per gli impiegati governativi, il 7.^o comma dell'art. 10 del citato R. D. Legge 17 agosto 1928, n. 1953 nulla innova alle disposizioni vigenti nei riguardi del trattamento di caro-vivere degli altri impiegati e salariati dei Comuni.

Pertanto, detto personale continuerà a percepire, durante il 1929, le indennità di caro vivere eventualmente assegnategli, salvo, s'intende, le riduzioni e soppressioni di cui ai RR. DD. 23 giugno (2) e 29 dicembre 1927, n. 1159 e 2672 (3).

Per quanto riguarda i bilanci delle provincie questo Ministero ritiene di dover richiamare la speciale attenzione alle LL. EE. i Prefetti sulle ripercussioni che il funzionamento dell'Azienda autonoma stradale avrà sulla finanza e sui servizi di detti enti.

Come è noto a V. E., l'articolo 17 della citata legge 17 maggio 1928, n. 1094 ha stabilito che il contributo di 180 milioni di cui alla lettera C) del precedente art. 16 deve essere, fino alla concorrenza di 70 milioni rimborsato dalle Provincie. E' noto anche all'E. V. che per l'art. 17 del R. D. 1.^o giugno 1928, n. 1139 le provincie hanno continuato a provvedere alla manutenzione delle strade statali anche nell'esercizio finanziario 1928-29.

Poichè avvalendosi della facoltà di cui al 3.^o comma di quest'ultimo art. l'Azienda assumerà col 1.^o gennaio p. v. la manutenzione delle strade in parola, nei bilanci prov. 1929 mentre dovranno essere iscritte le quote risultanti dal reparto dei 70 milioni (con decreto in corso la quota di codesta Provincia è stata fissata in lire 310.000), non dovranno essere riprodotte le somme previste nel 1927 e retro, per contributi a carico dello Stato per la manutenzione delle strade di 1.^a classe, già gestite dalle provincie e per contributi allo Stato per le strade predette affidate

(1) v. B. A. anno corr. pag. 337.

(2) » » 1927 » 241.

(3) » » 1928 » 41.

in manutenzione al Genio Civile, quelle riferibili alle provviste di materiali attinenti alle strade passate all'Azienda e quelle riguardanti i salari, le indennità di caro vivere e gli altri compensi accessori dovuti al personale dei cantonieri addetti alle strade stesse che, per l'art. 13 del più volte richiamato decreto 1° giugno 1928, n. 1139 passerà alla dipendenza dell'Azienda statale. In relazione a quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 17 del decreto predetto, nella parte straordinaria dei bilanci in parola dovranno essere invece, previsti, in entrata, i contributi a carico dello Stato per le opere straordinarie sulle strade di prima classe, ed, in uscita, le spese relative; eventualmente non stanziati nei bilanci 1928. Contenute nei limiti del fabbisogno delle sole strade proprie, le dotazioni dei bilanci provinciali 1929 dovranno essere svolte in appositi allegati dimostrativi dai quali dovrà desumersi la lunghezza di ciascuna strada ed il rispettivo costo chilometrico di manutenzione, comunque costituito (compreso le spese del personale di sorveglianza e custodia).

In seguito all'istituzione dell'Azienda stradale, in non poche provincie il personale degli uffici tecnici potrà essere opportunamente ridotto in relazione alla diminuita efficienza dei servizi. Fa d'uopo, pertanto, che le Amm. prov. prendano al più presto in esame la questione e concretino le variazioni da apportarsi alle relative piante organiche. Delle deliberazioni che al riguardo verranno adottate le prefetture cureranno l'invio al Ministero, che si riserva di segnalarle alla Presidenza dell'Azienda per le proposte del caso prima che siano sottoposte alla G. P. A. per i provvedimenti di competenza.

Talune Prefetture hanno rappresentato a questo Ministero i dubbi sorti circa l'obbligo da parte delle provincie di continuare a corrispondere, anche dopo l'emanazione del R. D. 31 maggio 1928, n. 1627, determinati contributi (mantenimento Cattedre Ambulanti di agricoltura, istituti e scuole in genere, agrarie industriali, commerciali ed altri istituti in cui siano obbligatoriamente consorziati il Ministero della Economia Naz. ed altri Ministeri).

Com'è noto, il 2° comma dell'art. 18 della legge 18 aprile 1926, n. 731 aveva disposto che i contributi prov. suaccennati fossero consolidati nelle cifre risultanti dai bilanci 1925 e fossero devoluti ai Consigli prov. dell'economia. Poichè l'art. 17 del D. L. 16 giugno 1927, n. 1071, pur avendo abrogato detto secondo comma e quelli successivi dell'art. 18 della citata legge 18 aprile 1926 n. 731, non ha apportata alcuna innovazione alle disposizioni dei R.R. DD. 27 novembre 1919, n. 2265, 21 ottobre 1923, n. 2471, 30 dicembre 1923, n. 3214 e della legge 14 luglio 1907, n. 513, e poichè l'art. 1 del citato R. D. 31 maggio 1928, n. 1627, precisando la disposizione, di cui alla lettera e) del 1° comma dello stesso art. 18, ha stabilito che il contributo di un centesimo della sovrimposta prov. deve far carico alle provincie, nei bilanci prov. 1929, oltre a tale contributo, dovranno essere stanziati quelli riferibili alle cattedre di agricoltura, agli istituti agrari ecc.

E' stato segnalato, infine, come, nonostante le precise istruzioni diramate con la circ. 13 settembre 1927, n. 15200.9 l'assistenza ai ciechi non procede dovunque secondo le norme dell'art. 80 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839. Ad evitare ogni dubbio sull'interpretazione di dette norme occorre ricordare nuovamente alle provincie l'obbligo che loro incombe di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ciechi in età dell'obbligo scolastico (dai 3 ai 16 anni ed a quella professionale dei ciechi adulti (dai 16 ai 45 anni) ed occorre precisare che l'insegnamento deve essere imparito, in conformità della disposizione dell'art. 76 del T. U. 5 febbraio 1928, n. 577, esclusivamente presso quegli Istituti che, per essere stati prescelti o dichiarati enti d'istruzione o di educazione, sono alla diretta dipendenza del Ministero della Pubblica istruzione ed equiparati, a tutti gli effetti, alle scuole elementari.

Per quanto riguarda gli stanziamenti relativi alle quote di compartecipazione sul provento della tassa scambi, nel confermare le istruzioni impartite con le circ. 25 giugno e 31 ottobre 1927 e 8 settembre 1928, si richiama nuovamente l'attenzione

delle LL. EE. i Prefetti sulle disposizioni di cui al 4° capoverso di quest'ultima circ.

+

Premesso quanto sopra, perchè questo Ministero possa seguire il lavoro di compilazione ed approvazione dei bilanci degli enti locali, prega le LL. EE. i Prefetti di far tenere, nei primi 5 giorni di ciascun mese, la situazione dei bilanci presentati nel mese precedente e quella dei bilanci approvati nello stesso mese e trasmessi al Ministero delle Finanze per le risoluzioni di competenza ».

Il Prefetto -- DE BIASE

303. Istruzioni per l'applicazione del R. D. L. 29 luglio 1928 n. 1843 che disciplina l'industria della panificazione. (C. P. S. 1.° ottobre 1928 n. 37018 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

Con circ. n. 33821 del 30 agosto u. s. pubb. a pag. 333 del Bollettino Amm. del corr. anno, sono stati chiariti gli scopi del R. D. L. 29 luglio 1928, n. 1843, (1) che disciplina l'industria della panificazione, e sono state impartite alcune istruzioni per l'applicazione del citato provvedimento.

Poichè alcune questioni, che non formarono argomento della prec. circ. potrebbero nell'applicazione pratica del provvedimento dar luogo a dubbi, incertezze o a disparità di criteri, il Ministero dell'Economia Naz. tiene opportuno segnalare alcune direttive che potranno riuscire particolarmente utili:

1.° *Trasferimenti di esercizi di panificazione*: Il comma 2.° del R. D. L. in parola stabilisce che « la licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati ».

E' bene tener presente che con tale disposizione il legislatore non ha voluto legare indissolubilmente e permanentemente l'esistenza e il funzionamento di un esercizio di panificazione a determinati locali, ma ha voluto invece subordinare al consenso

(1) V. B. A. anno corr. pag. 324.

dell'Autorità, incaricata della vigilanza sull'industria della panificazione, gli eventuali spostamenti degli esercizi.

In conseguenza, in via di principio, il trasferimento da un locale ad un altro di un determinato impianto di panificazione e della relativa licenza deve essere ammesso, sempre che nulla osti da parte dell'Autorità Prefettizia.

2.° *Popolazione dei comuni.* — Come le SS. LL. avranno potuto rilevare dal testo del provvedimento, in vari articoli sono considerati alcuni limiti numerici della popolazione comunale. Ad evitare incertezze, si chiarisce che il numero degli abitanti deve essere ricavato dalle risultanze ufficiali dell'ultimo censimento della popolazione del Regno, considerato, peraltro, che dove siano, successivamente al censimento, intervenute aggregazioni o separazioni territoriali, saranno fatti gli opportuni computi degli abitanti, sempre riferendosi ai dati risultanti dall'ultimo censimento.

3.° *Licenze nei comuni sotto i 10,000 abitanti:* L'esonero accordato ai Comuni inferiori ai 10,000 abitanti dall'osservanza delle norme contenute nell'art. 4 del R. D. L. da parte di chi si propone di aprire nuovi forni, potrebbe determinare l'inconveniente del sorgere in piccoli Comuni di una plethora di impianti di panificazione primitivi, i quali potrebbero confidare di assicurare il loro funzionamento con la fabbricazione di pane che, più che al consumo locale, verrebbe destinato ai Comuni vicini.

Tale inconveniente occorre in ogni caso evitare. Pertanto poichè anche per i forni, che sorgeranno nei Comuni inferiori ai 10 mila abitanti, è previsto l'obbligo che gli esercenti si muniscano di licenza, ne sarà rifiutato il rilascio, ogni qualvolta si sarà da quest'Ufficio convinto che gli impianti di panificazione esistenti sono sufficienti alle esigenze locali, a meno che non si tratti della istituzione di un forno attrezzato meccanicamente e rispondente ai requisiti previsti dall'art. 4, che merita di essere in tal caso facilitata.

4.° *Produzione minima giornaliera di pane* — E' stato segnalato il dubbio che il requisito previsto dal n. 3 dell'art. 4 e cioè la

potenzialità di produzione minima di 25 quintali giornalieri di pane debba riferirsi alla produzione che può verificarsi in un turno di 8 ore di lavorazione, anzichè alla produzione possibile nelle 24 ore di lavorazione continua.

A tal riguardo, resta precisato che la produzione di 25 quintali giornalieri di pane va riferita alle 24 ore di lavorazione continua e cioè alla produzione che può essere ottenuta dal forno, ove fossero istituiti tre turni di lavoro nelle 24 ore.

p. Il Prefetto - LICATA

304. **Liste elettorali. Contribuenti sindacali morosi.** (C. P. S. 30 settembre 1928 n. 38607 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

E' stato segnalato che qualche organizzazione sindacale ha escluso dall'elenco preparatorio degli elettori i contribuenti sindacali morosi. Si richiarisce al riguardo che il criterio giuridico posto a fondamento della iscrizione nella liste è soltanto l'obbligo del contribuente indipendentemente dallo effettivo pagamento.

Difatti non mancano norme nelle leggi sindacali per costringere al pagamento i contribuenti morosi, mentre d'altra parte la morosità nel pagamento non costituisce indegnità elettorale.

Del resto anche per i proprietari di terreni e fabbricati è sufficiente la loro iscrizione nei ruoli indipendentemente dal pagamento delle imposte.

pel Prefetto — LICATA

305. **Liste elettorali. Iscrizioni componenti azienda tipo familiare.** (C. P. S. 30 settembre 1928 n. 38608 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

E' stato fatto il quesito se per i commercianti e gli esercenti in genere, la cui azienda venga condotta a tipo familiare, si possa ai componenti della famiglia, aventi i requisiti generali per essere elettori, tenere in conto per la iscrizione nelle liste del contributo sindacale posto a carico del capo di famiglia. La soluzione affermativa è evidente, in quanto gli altri componenti della famiglia concorrono a costituire il reddito della azienda.

pel Prefetto — LICATA

(cont. circolari in copertina).

c) Atti ufficiali della Federazione Provinciale degli Enti Autarchici.

15. Legge 21 Giugno 1928 N. 1580. Provvedimenti per i Campi Sportivi. (C. 1° agosto 1928 n. 1445 ai Podestà dei Comuni della Prov.)

Con riferimento alla circ. 17 giugno 1928, N. 1156, inserita a pag. 246 del Bollettino Amm., ritengo opportuno richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulla legge 21 giugno 1928, N. 1580, pubblicata nella Gazz. Uff. del 18 luglio pp., N. 166, che reca provvedimenti per la costruzione dei Campi sportivi.

Tale legge è stata pubblicata nel Bollettino Amm. dell'anno corr. a pag. 275.

Saluti fascisti.

Il Presidente — ARTURO DELLA MONICA

16. Costruzione dei Campi sportivi e Boschi del Littorio. (C. 5 ottobre 1928 n. 1766 ai Podestà dei Comuni della Provincia).

Richiamandomi alle prec. circ. 17 giugno 1928, n. 1156 e 1° agosto 1928, n. 1445, (1) circa il controindicato oggetto, prego le SS. LL. significarmi se e quali disposizioni abbiano preso relativamente alla costruzione del campo sportivo.

Sul proposito rammento alle SS. LL., che la costruzione dei campi sportivi comunali non esclude la possibilità di procedere alla creazione dei boschi del Littorio, che potranno sorgere in terreni sassosi, scoscesi, ove nessuna cultura potrà eseguirsi, dove non sarà possibile sfruttare il terreno per i campi sportivi, ed in ogni Comune già provvisto di campo sportivo comunale.

Debbo altresì ricordare, che l'Ufficio sportivo del Partito nazionale fascista ha inviato all'Ente sportivo provinciale della Federazione fascista Salernitana i progetti-tipo e le norme tecniche necessarie per la costruzione dei campi sportivi.

Le SS. LL. pertanto, potranno rivolgersi direttamente all'Ente predetto, per quanto potrà loro occorrere al riguardo.

In attesa di un cortese sollecito riscontro porgo alle SS. LL. saluti fascisti.

Il Presidente

ARTURO DELLA MONICA

(1) V. B. A. anno corr. pagg. 14 e 246.

308. **Esposizione di tessuti tipo controllati dallo Stato.** (C. P. S. 29 settembre 1928 n. 37627 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

Risulta al Ministero delle Comunicazioni che le Ditte autorizzate a fabbricare stoffe controllate dallo Stato non hanno ancora fatte le consegne delle stoffe medesime ai commercianti, o che pertanto questi ultimi si trovano nella materiale impossibilità di effettuare in ottemperanza alla circol. n. 24025 del 28 giugno e pubb. a pag. 278 del Bollettino Ammin. del corr. anno, la esposizione al pubblico dei tessuti tipo, disposta dal detto Ministero per l'ultima domenica del mese di settembre.

Ciò considerato, il Ministero ha ritenuto opportuno rinviare la esposizione in parola alla domenica del 21 ottobre prossimo.

Prego le SS. LL. di voler notificare quanto sopra agli esercenti di rivendita al minuto dei tessuti tipo di codesto Comune per norma e perchè vi ottemperino.

p. il Prefetto — LICATA

309. **Carteggio concernente i Comuni già appartenenti alla Provincia di Lucca ed ora compresi nella giurisdizione della Provincia di Pistoia.** (C. P. S. 24 settembre 1928 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Avviene non di rado che il carteggio concernente i Comuni di Monsummano, Pieve a Nievole, Montecatini Valdinievole, Bagni di Montecatini, Buggiano, Pescia, Uzzano, Massa e Cozzile, Vallano e Ponte Buggianese, venga tuttora indirizzato alla Prefettura di Lucca, anzichè a quella di Pistoia, alla quale, come è noto, i Comuni suddetti furono, con R. Decreto 8 gennaio 1928, n. 2, aggregati.

Si pregano le SS. LL. di voler richiamare l'attenzione dei dipendenti uffici di segreteria, perchè curino sempre l'esatto indirizzo della corrispondenza nei riguardi dei Comuni suindicati, allo scopo di ovviare, nell'interesse del regolare e spedito andamento del servizio, al rilevato inconveniente.

b. il Prefetto — LICATA

NEL PERSONALE DELLA R. PREFETTURA E DELLA R. QUESTURA

Il Cav. Uff. D.r Vincenzo Giuliano, Veterinario Provinc. , è stato promosso al grado 6.° con decreto ministeriale del maggio scorso.

Il Cav. D.r Alfonso Molina, Vice questore, con decreto ministeriale del 6 maggio scorso è stata insignito della medaglia di bronzo della fondazione Carnegie con la seguente motivazione: « il 26 marzo 1924 in Amalfi, in occasione del violento nubifragio abbattutosi nella zona Amalfitana, causando non lievi danni, si distingueva per slancio e sprezzo del pericolo nelle difficili operazioni di salvataggio di persone rimaste travolte tra le macerie della frana ».

Congratulazioni vivissime ai due distinti funzionari.

Appalti, aste ecc.

Comune di Scafati — *Appalto servizio esattoria comunale* — E' indetto pel 31 Ottobre 1928, ore 10, il secondo incanto alle stesse condizioni riportate nel presente Bollettino del 1°-10 settembre u. s. n. 25, meno per l'aggiudicazione alla quale si addiverrà anche presentandosi un solo concorrente — Il Podestà — *Vitiello*.

Sessa Cilento — *Confraternita SS. Rosario.* — *Vendita 121 piante alto fusto di castagno del bosco Acqua del Ferraro* — Essendo andata deserta l'asta indetta per il 5 corr., si rende noto che si terrà un nuovo esperimento di asta presso la R. Prefettura il 27 corr., col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 10265. Deposito provvisorio lire 1500, definitivo decimo prezzo di aggiudica. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Valle dell'Angelo — *Vendita del legname del bosco Ausinito* — Il giorno 15 corr., alle ore 9, avrà luogo un terzo esperimento di asta per la vendita del bosco predetto. Base d'asta lire 3580, offerte in aumento non minori di lire 30. Deposito provvisorio lire 500.

Il Podestà — *Mazzei*

Concorsi.

Comune di Oliveto Citra. — *Guardia municipale e campestre* — Concorso per titoli — Salario per la guardia municipale lire 1000 annue e per la guardia campestre lire 2000 annue, oltre per entrambi caro viveri di legge. Età da 21 a 35, elevata a 39 per i combattenti, salvo eccezioni di legge. Domanda, documenti di rito, certificato proscioglimento obbligo istruzione elementare, quitanza tassa concorso lire 25 da presentarsi Segreteria Com. non oltre 10 novembre p. v.

Il Podestà Cavaliere



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

310. Revoca dell'esenzione dalle tasse di bollo e da ogni altra tassa pel rilascio del passaporto per gli emigranti che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie. R. D. 21 giugno 1928 n. 1730.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 311. Spese facoltative degli Enti locali.
- 312. Compilazione liste elettorali. Termini ed adempimento.
- 313. Liste elettorali. Impiegati pubblica amministrazione.
- 314. Liste elettorali. Rendite nominative. Rilascio di certificati.
- 315. Richieste nell'interesse di connazionali residenti all'estero.
- 316. Bestiame. Afta epizootica e vaiolo ovino. Demonticazioni.
- 317. Certificati penali relativi a cittadini italiani nati all'estero.
- 318. Cessazione dal 1929 dei contributi a favore della confederazione enti autarchici e del patronato medico-legale.
- 319. Tassa speciale sulle capre. Rilascio delle licenze da parte dell'autorità comunale.
- 320. Commercianti non provvisti di licenze.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

- 321. Stato giuridico ed economico dei segretari comunali.
- 322. Calendario della Croce Rossa Italiana.
- 323. Aumento dell'imposta di fabbricazione degli spiriti.
- 324. Circolazione autoveicoli.
- 325. Dazio consumo. Addizionale governativo.
- 326. Circoscrizione R. Consolato Generale in Buenos Ayres o R. Consolato in La Plata.
- 327. Patentini per condurre autoveicoli.

COPERTINA

Cont. atti uff. R. Prefettura N. 324 a 327 — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

324. **Circolazione autoveicoli.** (C. P. S. 27 settembre 1928 num. 36958 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

Per opportuna conoscenza e norma, comunico la seguente circ. 10 corr. n. 16469 dell'On. Ministero delle Comunicazioni:

1.° I rimorchi veri e propri e cioè quelli che sono costantemente trainati da un veicolo trattore, senza limitazione di velocità, non possono superare la larghezza massima di m. 2,20 stabilita dall'art. 14 del R. D. 31 dicembre 1923 n. 3043;

2.° I veicoli destinati normalmente alla trazione animale e che saltuariamente ed in casi speciali sono trainati da autocarri, ma con velocità limitata, possono raggiungere la larghezza massima di m. 2,50;

3.° Le catene, così dette di sicurezza, a complemento degli attacchi regolamentari tra veicolo trattore e rimorchio, non sono prescritte dalle vigenti disposizioni e pertanto non può essere dichiarato in contravvenzione chi circoli con veicolo trattore o rimorchio sprovvisto di catene.

I circoli ferroviari si asterranno dall'inserire nei certificati di approvazione dei trattori e dei rimorchi l'obbligo dell'applicazione delle catene in parola.

4.° I rimorchi veri e propri di autoveicoli per trasporto merci debbono essere muniti, anziché di due, di un solo freno, essendo l'azione frenante di quest'ultimo sufficiente a garantire la sicura e regolare circolazione dei detti veicoli.

Prego le EE. LL. di provvedere che quanto sopra sia portato a conoscenza degli agenti incaricati alla sorveglianza sulla circolazione stradale, ad evitare che siano elevate contravvenzioni, che non potrebbero essere confermate dall'Autorità giudiziaria, in quanto non fondate su violazione di precise disposizioni di legge ».

Prego accusare ricevuta della presente.

p. il Prefetto — LICATA

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

310. Revoca dell' esenzione dalle tasse di bollo e da ogni altra tassa, pel rilascio del passaporto per gli emigranti che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie. (R. D. 21 giugno 1928 n. 1730 pubb. G. U. 31 luglio 1928 n. 177).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 ;

Visto l'art. 46 della tabella allegato *B* alla legge di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268 ;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628 ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

E' revocata l' esenzione dalla tassa di bollo e da ogni altra tassa, concessa con l'ultimo capoverso dell'art. 15 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, e con l'art. 46 della tabella allegato *B* alla legge di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, nelle premesse ricordati, per gli atti necessari ad ottenere il rilascio del passaporto per gli emigranti che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie. (1)

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI

(1) in conseguenza gli atti necessari ad ottenere il rilascio di passaporto per l'estero per gli emigranti e le loro famiglie sono soggetti alle tasse di bollo

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

311. **Spese facoltative degli Enti locali — Scuole di avviamento professionale.** (C. P. S. 15 ottobre 1928 n. 40622 ai Podestà ed ai Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia di Salerno).

Per norma, comunico alle SS. LL. il seguente telesspresso ai Prefetti del Regno in data 4 c. m., del Ministero dell' Interno relativo all'oggetto:

A termini dell'art. 94 del R. Decreto 5 febb. 1928 n. 577 recante il T. U. delle leggi sulla istruzione elementare e post-elementare e sulle sue opere di integrazione, possono essere istituite classi integrative oltre la 6.^a e sino all' 8.^a a scopo di avviamento professionale, sempre che il Comune, con eventuale concorso di altri Enti, si impegni a dotare la scuola di mezzi didattici e di personale sussidiario.

Con richiamo istruzioni impartite circ. 11 giugno u. s. n. 123 514, si avverte che le spese relative hanno carattere facoltativo e rispondono a fini di manifesta utilità generale. Pertanto, esse potranno essere autorizzate per quei Comuni e Provincie che non eccedano limiti massimi tributari fissati dalla legge, con l'avvertenza che, stante necessità dare incremento cultura professionale, spese di che trattasi devono essere considerate degne di preferenza nei limiti legali surricordati ».

Il Prefetto — DE BIASE

312. **Compilazione liste elettorali. Termini ed adempimento.** (C. P. S. 16 ottobre 1928 num. 39276 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

In ordine alla compilazione delle liste elettorali, credo opportuno ricordare alla S. V.:

1.° che col giorno 8 novemre p. v. scadono i termini entro i quali la S. V. deve aver provveduto alla formazione degli elenchi 1.° e 3.° degli elettori, ai sensi dell'art. 28 della Legge elettorale politica 3 settembre 1928 n. 1983;

2.° che non più tardi dello stesso giorno 8 novembre:

A) deve affiggersi nell'albo pretorio l'avviso di cui all'art. 22 della legge, riflettente la presentazione dei reclami contro gli elenchi ;

B) deve da V. S. provvedersi alla ripartizione del Comune in sezioni ed agli altri incombenti, di cui al 1.° comma dello art. 32 della legge, nonchè all'affissione nell'albo pretorio dell'avviso, di cui allo stesso art. 32 (comma 6.°), riflettente i reclami contro la ripartizione del Comune in sezioni etc..

3.° che il giorno 9 novembre la S. V. deve telegrafare a questo ufficio l'avvenuta affissione degli avvisi di cui sopra;

4.° che il giorno 23 novembre scadono i termini di pubblicazione degli atti relativi alla formazione degli elenchi e delle liste di sezione, ai termini dell'art. 22 (2.° comma) e 32 (comma 6.° della legge ;

5.° che non più tardi del 24 novembre la S. V. deve trasmettere alla Commissione elettorale provinciale :

A) I verbali relativi alle operazioni e deliberazioni di compilazione degli elenchi degli elettori e degli altri atti e documenti indicati all'art. 28 della legge;

B) i verbali delle deliberazioni riflettenti il reparto del Comune in sezioni, determinazione della circoscrizione etc. con i documenti relativi, di cui all'art. 32 (comma 9) della legge;

6.° che nello stesso termine del 24 novembre devono essere trasmesse alla Commissione elettorale provinciale le liste di sezione, ai termini dell'art. 34 comma 3.° della legge.

Avverto che la S. V., anche se scaduto il termine fissato, può accettare domande d'iscrizione nelle liste, trasmettendo alla Commissione Provinciale, per i provvedimenti di sua competenza, quelle che eventualmente pervenissero dopo la definitiva compilazione degli elenchi. Si aggiunga pure che se il numero delle domande risulti basso, la S. V. può procedere ad accertamenti diretti per procurarsi elementi necessari per la iscrizione d'ufficio degli elettori.

Attendo ricevuta della presente con assicurazione di adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

313. **Liste elettorali. Impiegati pubbliche amm.** (C. P. S. 15 ottobre 1928 n. 4128 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Risulta che alcuni Comuni avrebbero escluso delle liste elettorali gl'impiegati delle pubbliche amministrazioni, benchè compresi negli elenchi da queste trasmessi, perchè non iscritti nel registro della popolazione stabile. Al riguardo si osserva che la mancata iscrizione nel registro della popolazione, la quale se di regola va attribuita a negligenza degli interessati, non esclude la manchevolezza degli uffici municipali, non può costituire motivo di esclusione dalle liste elettorali, quando da attestazione ufficiale risulti comprovata la condizione della residenza, che del resto è un dato di fatto facilmente controllabile. Pertanto essendo del massimo interesse che le liste comprendano il maggior numero possibile di aventi diritto, prego la S.^a V.^a di procedere senz'altro alla iscrizione nelle liste di tutti gli appartenenti alle pubbliche amministrazioni, sia civili che militari, aventi il requisito della età, i quali, pur non risultando iscritti nel registro della popolazione, siano compresi negli elenchi a suo tempo comunicati dalle amministrazioni stesse a codesto Comune e non abbiano dichiarato di volere essere iscritti in altro Comune, e ciò senza pregiudizio dell'applicazione delle prescritte sanzioni per omessa denuncia all'ufficio anagrafe.

pel Prefetto — SANNA

314. **Liste elettorali-Rendite nominative-Rilascio di certificati.** (C. P. S. 10 ottobre 1928 n. 40221 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

L'art 16, penultimo comma del T. U. della legge elettorale politica 2 settembre 1928, n. 1993, stabilisce che i certificati attestanti le proprietà o l'usufrutto di titoli nominativi del debito pubblico dello Stato, agli effetti dell'art. 2 lett. b) del T. U. medesimo, sono esenti, al pari di tutti gli altri documenti necessari per corredare le domande di iscrizione nelle liste elettorali, da qualunque tassa e spesa.

Per il rilascio di tali certificati, da farsi dalle Sezioni di R.

Tesoreria Prov., dovranno essere osservate le seguenti norme del Ministero dell'Interno concordate con la Direzione Gen. del Debito Pubblico.

La richiesta del certificato dev'essere dall'interessato rivolta non direttamente alla rispettiva Sezione di Tesoreria, ma all'ufficio municipale del Comune, nel quale egli risiede, mediante una dichiarazione, da lui sottoscritta conforme al modulo seguente.

La dichiarazione, munita del visto del Podestà e del bollo del Comune, sarà inviata *d'ufficio* alla Sezione di Tesoreria Provinc. presso la quale sono esigibili gli interessi sulla rendita o sulle rendite denunziate.

La Tesoreria rilascerà in calce l'attestazione di conformità o meno della dichiarazione con le risultanze dei documenti in suo possesso, restituendo subito al Comune la dichiarazione stessa.

Tale sistema, mentre esime il richiedente dal corrispondere direttamente con la R. Sezione di Tesoreria o dal recarsi personalmente presso la medesima, riesce molto più semplice e sicuro e certamente più sbrigativo.

Per quanto riguarda il modo di calcolare il periodo di un anno (di cui al citato art. 2 lett. b), è stato stabilito, per ragioni di ordine pratico, che esso debba decorrere dal primo giorno del semestre o del trimestre in corso al momento dell'iscrizione della rendita, ossia dalla data del godimento.

Si aggiunge, infine, che le disposizioni che precedono si applicano a tutti i titoli amministrati dalla Direzione Gener. del Debito Pubblico, ad eccezione dei seguenti: Rendite miste, obbligazioni per le ferrovie Livornesi, obbligazioni dei Comuni per le ferrovie Romane, obbligazioni per la ferrovia Torino-Savona-Acqui, obbligazioni per la ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria, obbligazioni per le ferrovie Lucca-Pistoia, obbligazioni per la ferrovia di Cuneo, 2.^a emissione, obbligazioni ferroviarie 3 0/0, debiti dei corpi morali di Sicilia ed assegni alle comunità di Reggio e Modena.

Per tali titoli, non avendo le Sezioni di R. Tesoreria gli elementi necessari, provvederà direttamente la Direzione Gener. predetta, alla quale, pertanto, i Comuni dovranno trasmettere le dichiarazioni di cui sopra

Il Prefetto — DE BIASE

COMUNE DI

Provincia di

Iscrizione nelle liste elettorali politiche (art. 2 lett. b. e art. 16, penultimo comma, del Testo Unico della legge elettorale politica approvato con R. D. 2 settembre 1928, n. 1993).

Il sottoscritto (nome, cognome e paternità), domiciliato in (Provincia di) dichiara di essere proprietario, (oppure) usufruttuario dei seguenti titoli *nominativi* del Debito Pubblico dello Stato:

1.º) (indicazione del Debito) N.º
 d'iscrizione, per la rendita annua di L.
 avente decorrenza originaria da oltre un un anno;

2.º) ;

3.º) ;

(data)

(firma)

V.º IL PODESTÀ

Sezione di R. Tesoreria Provinciale di

Si certifica che la suesposta dichiarazione concorda (oppure) non concorda con le risultanze dei documenti e registri di quest' Ufficio.

. 1928—VI.

IL CAPO DELLA SEZ. DI R. TESORERIA
 PROVINCIALE

315. **Richieste nell' interesse di connazionali residenti all' Estero.** (C. P. S. 8 ottobre 1928 n. 5084 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Con le circ. del 17 dic. 1927, n. 5042, e del 13 marzo u. s.

n. 1174 (1) fu richiamata l'attenzione delle SS. LL. non solo sulla necessità di corrispondere alle richieste di atti nello interesse di cittadini italiani residenti all'estero *soltanto* nel caso che essi pervenissero pel tramite dei Regi uffici consolari, dalla Segreteria gen. dei fasci italiani all'estero, od anche direttamente dagli interessati, esclusa, pertanto, ogni e qualsiasi ingerenza dei cosiddetti *uffici di consulenza* ed altri uffici consimili, anche se diversamente denominati), *ma di curare altresì, ed esattamente, che il recapito degli atti richiesti venisse effettuato sempre per mezzo delle competenti autorità consolari.*

Da alcuni consoli è stato segnalato al Ministero degli affari esteri che non tutti gli uffici comunali si attengono rigorosamente alle disposizioni impartite.

Occorre, perciò, che le SS. LL. si uniformino per l'avvenire alle istruzioni ricevute, con diffida che, in caso d'ulteriore inadempienza, saranno adottate le sanzioni del caso.

Si resta in attesa, frattanto, d'un cenno di ricevuta e d'assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

316. **Bestiame. Afta epizootica e vaiolo ovino. Demonticazione,** (D. P. S. 13 ottobre 1928 n. 41135).

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Visti gli atti d'ufficio, dai quali emerge che nella Provincia sono in atto focolai sparsi d'afta epizootica e di vaiuolo ovino e che sta ora per iniziarsi il movimento di demonticazione degli animali;

Riconosciuta la necessità di disciplinare nei riguardi sanitari tale movimento;

Visto l'art. 25 del regolamento di polizia veterinaria del 10 maggio 1914 n. 535

Ordina

A tutti i proprietari o conduttori di bestiame, che debbono trasferire gli animali dai pascoli di montagna nelle sedi invernali di:

(1) V. B. A. anno corr. pag. 101.

1.º) Munirsi di apposito certificato di sanità comprovante che gli animali sono stati visitati e riconosciuti sani. Tale certificato, per essere riconosciuto valido, deve essere rilasciato sul mod. 6 prescritto dal regolamento di polizia veterinaria del 10 maggio 1914 n. 533 e deve essere munito della firma d'un veterinario condotto di questa Provincia, oppure, se gli animali provengono da altra Provincia, della firma d'un veterinario autorizzato dal Prefetto della Provincia di provenienza degli animali.

2.º) Presentare, almeno 10 giorni prima dello spostamento degli animali, al Podestà del Comune, ove il bestiame si trova, apposita domanda, indicandovi il numero, la specie ed il luogo di destinazione degli animali, nonchè l'itinerario da percorrere. Tale domanda dovrà essere estesa su foglio conforme al mod. 5 prescritto dal suindicato regolamento di polizia veterinaria. La domanda stessa, a cura del Podestà del Comune di partenza degli animali, sarà subito comunicata al Podestà del Comune di destinazione di detti animali.

3.º) Chiedere pel tramite dei sigg. Podestà dei Comuni, dove trovansi gli animali, speciale autorizzazione a quest'Ufficio, per lo spostamento di mandrie o greggi infette, tenendo presente che lo spostamento di animali ovini infetti o sospetti di vaiuolo non sarà consentito nei riguardi di ciascun Comune, se non dopo che risulterà cessato il movimento di demonticazione dei greggi sani.

I Sigg. Podestà dei Comuni della Provincia sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Salerno, 13 ottobre 1928. Anno VI.

Il Prefetto — DE BIASE

317. **Certificati penali relativi a cittadini italiani nati all'estero.** (C. P. S. 13 ottobre 1928 ai Podestà e Commissari prefettizi della Provincia).

Il Ministero della Giustizia ha rilevato che pervengono continuamente al casellario giudiziario centrale richieste di certificati penali al nome di *cittadini italiani nati all'estero*. Tali richieste si

sono testè intensificate in occasione della formazione delle liste elettorali.

In proposito si avverte che il casellario centrale non ha più alcuna competenza in materia: competenza che è stata, fin dal 1.º gennaio 1906, devoluta al *casellario giudiziario presso il Tribunale di Roma*. (1) Eppertanto le richieste relative al rilascio di detti certificati, sia per fini elettorali sia per altri scopi, devono essere indirizzate direttamente al *Cancelliere Capo del Tribunale anzidetto*.

Prego le SS. LL. di richiamare su ciò l'attenzione dei dipendenti uffici di segreteria.

Il Prefetto — DE BIASE

318. **Cessazione dal 1929 dei contributi a favore della Confederazione Enti Autarchici e del Patronato medico legale.** (C. P. S. 8 ottobre 1928 n. 39387 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Con recentissima disposizione di S. E. il Capo del Governo, i contributi a favore della Confederazione Gen. Enti Autarchici e Patronato medico legale, sono aboliti, a decorrere dal 1.º genn. 1929.

Prego perciò le SS. LL. di tener conto di quanto sopra nella formazione del preventivo.

Il Prefetto — DE BIASE

319. **Tassa speciale sulle capre. Rilascio delle licenze da parte della autorità comunale.** (C. P. S. 12 ottobre 1928 n. 39032 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Il Ministero delle Finanze, su analogo quesito fattogli dal Ministero dell'Economia Naz. ha dichiarato che le licenze, che, in applicazione dell'art. 3 del R. D. Legge 16 gennaio 1927 n. 100, (2) convertito nella legge 16 giugno 1927 n. 1123, vengono rilasciate dall'autorità comunale ai possessori di animali caprini per autorizzarne il pascolo nei boschi e terreni designati dal Consiglio provinciale dell'economia, rivestono il carattere di atti

(1) v. B. A. anno 1927 cop. n. 18 e 27.

(2) V. B. A. anno 1927 pag. 49.

richiesti nell'interesse esclusivo delle parti e, quindi, devono essere scritte su carta da bollo da lire 2, a norma dell'art. III, tariffa A, allegata alla legge sul bollo 30 dicembre 1923 n. 3268.

Si pregano le SS. LL. di dare assicurazione d'esatto adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

320. **Commercianti non provvisti di licenza.** (C. P. S. 9 ottobre 1928 num. 39519 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Viene segnalato al Ministero dell'Economia Naz. che talvolta le autorità comunali restano in dubbio sulle sanzioni da adottarsi a carico di coloro che non abbiano provveduto a richiedere la licenza commerciale e a versare il prescritto deposito cauzionale ai termini del R. D. Legge 16 dic. 1926, n. 2174 (1) e relativo regolamento 31 dicembre 1926.

L'indecisione a imporre la chiusura definitiva del negozio deriverebbe dal fatto che i Podestà non trovano nei suddetti decreti alcun articolo relativo agli inadempienti.

Ciò non corrisponde al vero: il R. D. Legge 16 dic. 1926, n. 2174, ha introdotto un requisito essenziale per l'esercizio del commercio: la licenza. Chi tale requisito non possieda, non può implicitamente esercitarlo e quindi il negozio deve essere chiuso d'ordine dell'autorità comunale competente a rilevare la trasgressione.

La chiusura deve essere naturalmente preceduta dall'ordine regolarmente notificato. Ove il commerciante intimato non ottemperi poi a tale ordine o comunque riapra l'esercizio già chiuso può essere denunciato in base all'art. 434 del codice penale per aver trasgredito ad un ordine legalmente impartito dall'autorità.

Il Prefetto — DE BIASE

321. **Stato giuridico ed economico dei Segretari Comunali.** (C. P. S. 18 ottobre 1928 N. 27595 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Invito le SS. LL. di comunicare a vista, sotto personale responsabilità, se la moglie del dipendente Segretario Comunale abbia a percepire indennità caro-viveri di sorta.

il Prefetto — DE BIASE

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.

322. **Calendario della Croce Rossa Italiana.** (C. P. S. 8 ottobre 1928 n. 5083 ai Podestà e Commissari prefettizi della Provincia).

La Croce Rossa Italiana, che, come nei decorsi anni, si appresta a pubblicare il calendario per il 1929, ha fatto premure perchè esso trovi diffusione presso tutti gli uffici pubblici.

La pubblicazione tende a procurare alla benemerita associazione nuovi mezzi per intensificare la lotta contro la tubercolosi e la malaria e provvedere in genere alle opere di assistenza sociale e sanitaria.

Per il 1929, poi, il calendario, senza aumento di prezzo è ancora migliorato ed è tale da suscitare viva ammirazione in tutti coloro, che amano l'arte italiana, così abilmente riprodotta nei due tipi che verranno stampati,

In considerazione, quindi, degli scopi patriottici e profilattici, cui sarà informato il calendario, raccomando vivamente sia secondata, nel miglior modo possibile, la pregevole iniziativa, mediante l'acquisto della pubblicazione.

Attendo un cenno di riscontro.

Il Prefetto — DE BIASE

323. **Aumento dell'imposta di fabbricazione degli spiriti.** (C. P. S. 1° ottobre 1928 n. 18691 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

Con decreto-legge 24 settembre 1928 n. 2143, (1) vengono stabilite nella misura di lire 1800, per Ett.l. anidro, per la imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovratassa di confine sugli spiriti.

L'aumento di lire 300 va applicato sugli spiriti, sia puri sia in forma di cognac, rhum, acquavite, anesone, mistrà e simili o comunque aggiunti ai vermut e marsala o già trasformati in liquori dolcificati o aromatizzati di altra specie dei precedenti, nonchè le profumerie alcoliche, che nel giorno di applicazione in parola si trovino in depositi liberi da imposta, purchè in quantità eccedente in complesso 100 litri idrati.

(1) V. pag. 363.

Per i depositi liberi eccedenti il detto limite (sia che si tratti di prodotti nazionali sia di nazionalizzati) i detentori hanno l'obbligo di farne denuncia all'autorità finanziaria locale, nel termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione del decreto anzidetto. In caso di omissione o di infedeltà della denuncia, e comunque, di tentata sottrazione all'obbligo del pagamento, è applicabile una multa nella misura dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si tentò di frodare.

Agli effetti della liquidazione per i depositi liberi gli uffici adotteranno le seguenti percentuali, salva al contribuente la facoltà di richiedere l'accertamento del grado effettivo:

Cognac, rhum, acquavite, anesone, mistrà e simili: gradi 40;

Altri liquori dolcificati o aromatizzati: gradi 25;

Marsala, vermut, vini liquorosi e liquori tonici aperitivi; gradi 4;

Profumerie alcooliche: gradi 50.

L'aumento di cui trattasi dovrà essere pagato entro il termine di giorni 30 dalla data di liquidazione, decorsi i quali si renderà applicabile la pena pecuniaria del 4 o/o sulla somma non pagata.

Per lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto, le aliquote di cui all'art. 3 del R. Decreto Legge 21 agosto 1921, n. 1165, sono aumentate di lire 300.

Nei riguardi degli spiriti gravati, l'aumento è applicato indistintamente e, senza alcun limite di quantità, a tutti gli spiriti puri od aggiunti a vermut o comunque trasformati in liquori, bevande o profumerie alcooliche, anche se per avventura sia stata già pagata la tassa ma non compiuta la estrazione. E' d'uopo poi avvertire che lo aumento dovrà applicarsi anche agli spiriti viaggianti con bolletta di cauzione, dovendo essi durante il viaggio esser considerati come ancora custoditi in magazzini vincolati alla finanza delle ditte mittenti.

Prego di informare di quanto sopra gli interessati, avvertendoli dell'obbligo della denuncia degli stochs liberi e delle pene comminate in caso di trasgressione.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente.

p. il Prefetto — LICATA

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

325. **Dazio consumo-Addizionale governativo.** (C. P. S. 3 ottobre 1928 n. 39129 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Col R. D. L. 24 corr. n.2112 pubb. in data 25 settembre sc. nella Gazz. Uff. (1) ed entrato in vigore il giorno successivo alla predetta pubblicazione, sono state aumentate in ragione di 213 tutte le aliquote di addizionale governativo sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra, fissate con l'art. 1.º del R. D. L. 13 febbraio 1925 n. 116, nel mentre che restano immutate nella misura massima di un terzo della vecchia aliquota gli addizionali comunali sulle medesime bevande vinose, alcooliche e sulla birra.

Si comunica quanto sopra a V. S. per conveniente norma, avvertendo che per l'applicazione dello aumento dell'addizionale governativo saranno impartite istruzioni dalla Intendenza di Finanza.

p. il Prefetto — LICATA

326. **Circoscrizione Regio Consolato Generale in Buenos-Ayres e R. Consolato in La Plata.** (C. P. S. 6 ottobre 1928 n. 4990 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

L'on. Ministsro degli Esteri ha rilevato che molti enti pubblici del Regno, nel trasmettere le pratiche relative ai connazionali residenti nelle varie città della Provincia di Buenos-Ayres, si dirigono al R. Consolato Generale in quella città, anzichè al R. Consolato in La Plata.

Al riguardo si richiama l'attenzione delle SS. LL. sul R. Decreto 11 marzo 1928, n. 970, pubb. nella Gazz. Uff. del Regno del 29 maggio scorso, relativo al riordinamento dei RR. Uffici Consolari all'Estero. Si rileva da tale decreto come la città e il territorio federale di Buenos-Ayres siano compresi nella circoscrizione del R. Consolato generale in Buenos-Ayres, mentre la provincia di Buenos - Ayres è compresa nella circoscrizione del R. Consolato in La Plata.

Il Prefetto — DE BIASE

327. **Patentini per condurre autoveicoli.** (C. P. S. 5 ottobre 1928, n. 39919 ai Podestà e commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

E' a conoscenza della Prefettura che non tutti i conducenti

(1) Vedi pag. 361.

di autoveicoli hanno cura di presentare al visto la licenza in conformità dell'art. 9 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 3283.

Il visto annuale prescritto dal R. D. suindicato ha lo scopo di accertare, *almeno una volta all'anno*, che i conducenti autoveicoli continuino ad avere, sia nel fisico che nel morale, le doti di capacità cui è subordinato il rilascio della patente, per applicare, in caso contrario, le disposizioni di che agli art. 60 e 61 del R. D. 31 dicembre 1923 n. 3043.

Ove il richiesto adempimento di legge sia omesso, la patente rilasciata deve senz'altro essere ritirata.

Non è chi non rileva infatti la grave responsabilità di lasciare condurre autoveicoli a chi abbia perduto uno dei requisiti prescritti pel rilascio della relativa licenza.

Pertanto prego la S. V. disporre per un accurato servizio di vigilanza, affinché sia represso, nel modo più energico, tale grave abuso.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto — DE BIASE

Appalti, aste ecc.

Comune di Giffoni Valle Piana. - *Vendita taglio bosco Fiunicello o Monoco* — Asta si terrà presso la R. Prefettura il 3 Novembre p. v., col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 87840.—Offerte non inferiori a lire 100. Deposito provvisorio lire 10 mila, cauzione decimo importo di aggiudica. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti presso la R. Prefettura di Salerno.

Comune di Valle dell'Angelo. — *Vendita legname bosco Ansinito* — L'appalto è rimasto provvisoriamente aggiudicato a Pastore Giovanni pel prezzo di lire 3640. Termine scadenza ventesimo ore 12 del 22 ottobre 1928.

Il Podestà Mazzei

Concorsi.

Comune di Maiori — *Applicato di 1.^a, applicato di 2.^a - dattilografo, messo comunale.* Concorso per titoli, per titoli ed esami pel 2.^o applicato dattilografo, il quale dovrà sostenere la prova di sapere correttamente e celeramente scrivere a macchina sia in dettato che in copia. — Stipendio annuo lire 4000 per l'applicato di 1.^a, lire 3000 per l'applicato di 2.^a e lire 2500 per il messo, oltre assegno temporaneo di caroviveri del 21 % sullo stipendio per gli applicati e del 24 % per il messo. Età da 18 a 40. Titoli di studio: pel 1.^o applicato licenza scuola media inferiore; pel 2.^o applicato licenza scuole elementari superiori; pel messo certificato di prosiegliamento dall'obbligo dell'istruzione elementare. — Domanda, documenti di rito, titoli, da presentarsi Segreteria municipio entro 12 novembre 1928.

Il Podestà D'Amato



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

328. Disposizioni per la sistemazione dei servizi di esattoria di imposte dirette e di tesoreria dei comuni unificati. (C. M. F. 30 nov. 1927 n. 7871).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

329. Unificazione dei comuni di Camerota e Licusati.

330. Moduli liste elettorali.

331. Statistica delle macellazioni.

332. Disciplina del commercio, vendita dell'uva.

333. Opera nazionale Dopolavoro.

334. Elenchi generali 1929 Cassa di Previdenza.

335. Rabbia: profilassi.

336. Classificazione dei mulini in seguito alla sospensione della legge sull'abburrattamento della farina.

337. Spese per rimpatrio indigenti ed accompagnamento delle ammalate celtiche in luoghi di cura.

338. Spacci delle istituzioni dopolavoristiche.

339. Municipio di Vienna. Richieste di bollettini statistici.

340. Concentramento invalidi di guerra a Roma per decennale Vittoria.

COPERTINA

Cont. atti uff. R. Prefettura N. 336 a 340 — Consiglio di amministrazione dei Segretari comunali — Concorsi. — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

338. **Spacci delle istituzioni dopolavoristiche.** (C. P. S. 15 ottobre 1928 n. 40355 ai Podestà e Commissari Prefettizi Comuni Provincia di Salerno).

E' stato prospettato al Ministero dell' Economia Naz. il quesito se debbano considerarsi esenti dagli obblighi stabiliti dagli art. 1 e 2 del R. D. L. 16 dic. 1926, n. 2174, (1) le istituzioni dopolavoristiche, le quali somministrino ai soci bevande, pasti, merci in genere, per sottrarre soci stessi alla speculazione privata, e ciò in armonia con i fini assistenziali assegnati all'Opera Naz. del Dopolavoro dal R. Governo.

In proposito è da ricordare che gli art. 1 e 2 del citato decreto-legge limitano l'obbligo della licenza e della cauzione agli enti privati e alle persone, che esercitano il commercio.

Ora, nella specie, per le alte finalità che persegue, per la composizione e la nomina dei suoi organi amministrativi, per la vigilanza che su di essa esercita lo Stato, non può disconoscersi all'Opera Naz. del Dopolavoro il carattere di ente con fini di interesse pubblico e tale carattere l'Opera comunica anche alle istituzioni, che da essa promanano, previste dall'art. 1 del R. D. L. 1 maggio 1925, n. 582, le quali per tutto il Regno ne realizzano gli scopi.

Per queste ragioni, che hanno del resto già indotto il Ministero dell'Interno a esentare gli spacci delle istituzioni dopolavoristiche dalle autorizzazioni della Pubblica Sicurezza, detti spacci non debbono ritenersi soggetti all'obbligo della licenza di esercizio e al versamento della cauzione.

Tanto comunico ad opportuna norma.

Il Prefetto — DE BIASE

339. **Municipio di Vienna. Richiesta di bollettini statistici.** (C. P. S. 18 ottobre 1928 n. 5219 ai Podestà e Commissari dei Comuni della Provincia ed al Presidente Commissione Reale Ammin.ne Prov. di Salerno).

Risulta al Ministero dell'Interno che di recente l'Ufficio Municipale di Vienna ha richiesto a Comuni del Regno l'invio di bollettini statistici.

Poichè non si ravvisa opportuno che i Comuni entrino in relazione col Municipio della Capitale austriaca, prego le SS. LL. di volersi astenere dal corrispondere direttamente, anche se richiesti, col predetto Municipio, senza avere prima ottenuto il nulla osta del Ministero, da chiedersi pel tramite di questo Ufficio.

Il Prefetto — DE BIASE

(1) V. B. A. anno 1927 pag. 3.

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

328. **Disposizioni per la sistemazione dei servizi di esattoria di imposte dirette e di tesoreria nei comuni unificati.** (C. Min. Finanze 30 Nov. 1927 n. 7871 ai Prefetti).

Per effetto del R. D. L. 17 marzo 1927 n. 383, il Governo del Re ha facoltà di provvedere per la durata di un biennio ad una revisione generale delle circoscrizioni comunali per disporre l'ampliamento o la riunione, o, comunque, la modificazione anche all'infuori dei casi previsti dalla legge c. e p. e dall'art. 8 del R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e senza l'osservanza della procedura ivi prescritta.

Le variazioni di circoscrizioni comunali già introdotte e quelle che potranno ulteriormente essere disposte in forza di detto decreto, hanno richiesto l'adozione di norme speciali per la sistemazione dei servizi di esattoria di imposte dirette e di tesoreria nei comuni unificati, dettate con R. D. L. 3 nov. 1927 n. 2042 pubbl. nella Gazz. Uff. del 12 nov. successivo n. 262, (1) per la applicazione del quale si danno le seguenti istruzioni.

Si premette, richiamando in modo speciale l'attenzione degli Uffici, che per le variazioni di circoscrizioni verificatesi in forza delle disposizioni precedenti al R. D. L. 17 marzo 1927 num. 383, (2) questo Ministero ha costantemente seguito il criterio di mantenere inalterati i contratti d'appalto esistenti con gli esattori, in modo che a ciascun esattore rimanesse per tutto il decennio od il quinquennio in corso la circoscrizione esistente all'inizio della gestione.

(1) V. B. A. anno 1927 pag. 385.

(2) „ „ „ „ 145.

Tale criterio, che ha avuto lo scopo di non turbare nei riguardi dell'erario e degli enti il delicato servizio della riscossione, sarà bene sia seguito in massima anche per le variazioni di circoscrizioni originate dall'applicazione del R. D. L. 13 marzo 1927 n. 383, quante volte si tratti, beninteso, di mutamenti di limitata importanza e sia possibile di mantenere in carica gli esattori senza che perciò ne derivi aggravio eccessivo agli uffici od al comune unificato, anche nei riguardi della formazione di ruoli separati in luogo di ruoli unificati.

Soltanto nei casi in cui i Sigg. Prefetti sentiti, per maggior garanzia, anche i Sigg. Intendenti di Finanza, siano convinti della necessità e della convenienza di unificare l'esattoria e la tesoreria di ciascuna nuova circoscrizione richiederanno a questo Ministero l'applicazione del 1° comma dell'art. 1 del decreto legge di cui è parola e questo Ministero, previo concerto con quello dell'Interno, deciderà circa la cessazione dei contratti relativamente ai comuni o consorzi interessati o anche semplicemente, secondo le contingenze dei casi speciali, del solo comune principale o degli altri comuni o frazioni ad esso aggregati, lasciando quanto al resto intatti i contratti esistenti.

Non appena i Sigg. Prefetti avranno comunicazione del decreto ministeriale ed entro i limiti tracciati da esso stabiliranno la data d'inizio della nuova gestione e vedranno se sia il caso di fare senz'altro applicazione della larga facoltà di assegnare l'esattoria della nuova circoscrizione d'ufficio, a' termini dei due ultimi commi del ripetuto art. 1 del decreto, oppure d'invitare il comune ad emettere le deliberazioni indicate dal 2° comma per predisporre il conferimento nei modi ordinari.

Nel raccomandare l'esatta osservanza della presente, si prega di dare un cenno di ricevuta.

p. il Ministro — NICCOLI

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

329. **Unificazione dei Comuni di Camerota e Licusati.** (C. P. S. 16 ottobre 1928 n. 5113 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Per opportuna notizia, informo la S. V. che con decreto reale del 10 agosto u. s. i Comuni di *Camerota e Licusati* sono stati riuniti in un unico Comune, con denominazione e capoluogo « Camerota », e che con decreto odierno ho affidata la temporanea amministrazione del nuovo Ente ad un Commissario, nominato in persona del sig. Mazzeo dott. Luigi, già Podestà di Camerota.

Nei prossimi giorni avranno inizio le operazioni per la unificazione dei servizi e per il trasferimento degli uffici del soppresso comune di Licusati a Camerota, e con la data del 1.º novembre cesseranno ufficialmente dalle loro funzioni i Podestà dell'uno e dell'altro Comune. (1)

Il Prefetto — DE BIASE

330. **Moduli liste elettorali.** (C. F. S. 15 ottobre 1928 n. 41081 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Informo V. S. che i modelli della lista generale, della lista di sezione e dei fogli susseguenti possono essere acquistati anche presso la Libreria dello Stato in Roma, al prezzo di centesimi 60 ciascuno modello della lista generale e di centesimi 40 gli altri due modelli. Le ordinazioni devono essere dirette alla

(1) I mutamenti di circoscrizione nella nostra Provincia, nel corrente anno, oltre quello predetto, sono stati:

1) la separazione della frazione *Valle di Pompei* dal comune di *Scafati* e la sua costituzione in comune separato col nome di *Pompei* alla dipendenza della Provincia di *Napoli*.

2) l'unione dei comuni di *Ispani* e *S. Marina* avvenuta con R. D. 1.º marzo 1928 nel comune di *Policastro del Golfo*.

3) con R. D. 6 settembre 1928 i comuni di *Conca Marini* e di *Furore* sono stati uniti in un unico comune con denominazione e capoluogo « *Conca Marini* ».

Libreria dello Stato, accompagnate da ricevuta del versamento del relativo importo a conto corrente postale del Provveditorato gener. dello Stato, portante il numero 1 - 2640.

Il Prefetto — DE BIASE

331. **Statistica delle macellazioni.** (C. P. S. 15 ottobre 1927 n.° 36446 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Per la esatta compilazione dei prospetti Mod. A relativi alla statistica sulle macellazioni, allo scopo di evitare rilievi, con riferimento alla mia circ. pubbl. a pag. 188 n. 14 del Boll. Amm. del c. a., ricordo tra l'altro che la statistica riguarda le macellazioni per uso pubblico e per uso privato e che pertanto in ciascuno di detti prospetti deve essere indicato il numero preciso complessivo dei suini macellati nel Comune per uso pubblico e per uso privato.

Prego inoltre richiamare l'attenzione del personale dipendente sulle disposizioni contenute nel n. 6 della suindicata circ., nonchè in quella prec. n. 6887, pubbl. a pag. 88 del Boll. Amm., per cui debbono sempre essere riempite, preve indagini, le caselle 19 e 20 del Mod. riguardanti rispettivamente il consumo del pollame e dei conigli.

Il Prefetto — DE BIASE

332. **Disciplina del commercio, vendita dell' uva.** (C. P. S. 9 ottobre 1928 n. 39672 ai Podestà e Commissari Prefettizi Comuni della Provincia).

La Confederazione naz. fascista dei commercianti fa presente che l'azione svolta dalla Federazione naz. del Commercio enologico, per un maggiore incremento della vendita dell' uva (vendita da eseguirsi anche nei caffè, bars, osterie e simili), troverebbe qualche ostacolo nella eccezione che alcuni Podestà muoverebbero a tale vendita per il fatto che la licenza di commercio di cui sono forniti gli spacci suddetti non fu loro rilasciata per tale scopo.

Le eccezioni fatte dai podestà trovano, è vero, la loro giustificazione nelle disposizioni emanate dal Ministero della E. N. ed illustrate anche con la circ. n. 47236 del 29 dicembre 1927. (1)

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 6.

Considerato, però, le finalità igieniche e propagandistiche che hanno determinato tale vendita, la quale, inoltre, viene effettuata a cagione della deperibilità del genere, in via del tutto temporanea il Ministero della Ec. Naz. reputa opportuno consentire che venga fatta eccezione alle norme di indole generale emanate; ciò onde assicurare la maggiore riuscita della iniziativa.

In tal senso si pregano le SS. LL. di voler dare le opportune istruzioni ai dipendenti.

Il Prefetto — DE BIASE

333. **Opera Nazionale dopolavoro.** (C. P. S. 10 ottobre 1928 n.° 5051 ai Podestà e Commissari prefettizi della Provincia).

Ho dovuto constatare che l'organizzazione del dopolavoro trova difficoltà non lievi in molti Comuni, le cui autorità, se non ostacolano, certo non favoriscono, come si conviene, lo sviluppo della importantissima istituzione, la quale, senza dubbio, va considerata come una delle più significative ed originali creazioni del Regime.

Evidentemente, gli scopi che l'O. N. del dopolavoro si prefigge, i lineamenti programmatici che la caratterizzano, lo sviluppo che nella realizzazione pratica hanno assunto i principii ed i criteri ispiratori dell'istituto, i modi ed i mezzi attraverso i quali esso esplica la sua azione e regola le varie attività, non sono ancora noti a tutti, come non a tutti è ancor nota forse la importanza che annette all'Opera il Governo nazionale. Così solo possono spiegarsi le indubbiezze e gli ostacoli, che incontra in in molti centri l'organizzazione dopolavoristica, all'incremento della quale ritengo che molti Podestà non concorrono, mentre dovrebbero essi riconoscere come loro compito anche quello di interessarsi dell'assistenza, dell'educazione e della elevazione delle masse.

Con mie prec. circ. (1) già ebbi a porre in rilievo quali benefici morali, culturali ed anche materiali l'O. N. D. arrechi alle masse dei lavoratori, siano essi intellettuali o manuali. Occorre

(1) v. B. A. anno corr. pag. 86 e cop. n. 21 e 24.

quindi far meglio conoscere il significato racchiuso nel programma dell'Opera; diffondere quest'organismo, che accoglie nel proprio seno i lavoratori desiderosi di impiegare con profitto le ore di riposo, a seconda del loro gusto e della loro convenienza sociale e professionale; attrezzarlo in modo che possa facilitare il processo di sana evoluzione dei lavoratori stessi, affinchè essi, nell'interesse della Nazione, assimilino tutti gli elementi che caratterizzano l'umana dignità.

Alle SS. LL., che certamente non possono disinteressarsi dei più importanti ed essenziali problemi, che riguardano la vita nazionale, rivolgo pertanto nuova preghiera vivissima di dare tutta la loro fervida collaborazione ai Commissari dell'Opera Naz. Dopolavoro, che può considerarsi vero potenziatore della generazione sociale.

Il Prefetto — DE BIASE

334. **Elenchi generali 1929 (VII) Cassa previdenza.** (C. P. S. 27 ottobre 1928 num. 43176 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

A norma dell'art. 26 parte I del R. D. L. 16 aprile 1926 n. 679, ogni Comune deve inviare a questo ufficio, entro il mese di gennaio, l'elenco dei propri dipendenti, per poter provvedere alla liquidazione dei contributi dovuti alla Cassa di Previdenza.

Poichè l'esattezza e la solerzia delle suddette comunicazioni, permette di far eseguire il lavoro senza che si incorra, nel corso dell'anno, a modifiche od aggiunte per contributi erroneamente liquidati e non liquidati affatto, e poichè le manchevolezze contenute nei prospetti, di cui è cenno innanzi, vanno a costituire intralcio nella liquidazione della pensione, con evidente pregiudizio dei terzi, invito le SS. LL. di trasmettere, entro il 10 gennaio 1929, l'elenco dei dipendenti del Comune, comprendendovi i medici, gli ufficiali sanitari, le levatrici, gli impiegati e salariati tutti.

Per ognuno dei dipendenti si indicherà: il nome, il cognome, lo stipendio, compreso gli assegni pensionabili, escludendo le indennità temporanee,

Infine dovrà farsi espressa menzione dei posti vacanti e dello assegno di organico.

Raccomando l'esatto adempimento di quanto sopra.

Il Prefetto — DE BIASE

335. **Rabbia profilassi.** (C. P. S. 29 ottobre 1928 n. 33450 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

Rilevo con rincrescimento che, nonostante le tassative disposizioni contenute nel n. 4 della mia ordinanza n. 3465 del 27 gennaio 1927, alcuni Comuni della Provincia continuano a disporre il mantenimento in osservazione di cani morsi da altri animali riconosciuti rabbiosi e rimasti ignoti.

Nel richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulla suindicata ordinanza e sulla mia circolare n.º 14463 del 27 maggio 1927, rinnovo la preghiera di curare la precisa osservanza delle disposizioni in esse contenute, per evitare pericoli di responsabilità.

Ricordo che l'ordinanza e la circolare di cui sopra sono pubblicate rispettivamente nel Bollettino Amm. n. 13 (copertina) del 1927 e a pag. 316 del Bollettino ammin. del c. a..

Il Prefetto — DE BIASE

336. **Classificazione dei molini in seguito alla sospensione della legge sull'abburrattamento delle farine.** (C. P. S. 18 ottobre 1928 n. 41079 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Stante la disposta sospensione dell'applicazione della legge sull'abburrattamento delle farine, che ridà agli industriali mugnai libertà di produrre farine di diversi tipi, ed avendo, inoltre il Governo Naz. limitato il calmieramento ad un tipo di pane comune, che desidera venga venduto al minor prezzo possibile, chiedendo d'altra parte ai mugnai di rivalersi del minor ricavo di prezzo sui tipi di lusso, si rende necessario armonizzare la legge sulla macinazione coi criteri suddetti.

A tale scopo sono state già date all' A. N. P. I. opportune istruzioni per l'emissione dei pareri che detta Associazione deve dare sui molini, istruzioni che nelle linee generali si possono riassumere come appresso:

1.º Resta rigidamente confermato il divieto stabilito con la circ. n. 47234 del 20 dic. 1927, pubbl. a pag. 7 del Bollettino Amm. del corr. anno, di aprire nuovi impianti molitori;

2.º Per la classificazione degli impianti detta Associazione dovrà basarsi esclusivamente sulla capacità di estrazione da parte dei molini di tutto il contenuto farinoso. A quelli soltanto che corrisponderanno alle esigenze tecniche volute sarà concessa la produzione delle farine abburrattate, di vario tipo. Tutti gli altri molini saranno classificati nella II categoria, cioè dovranno attendere alla macinazione del grano a resa integrale, sempre che abbiano i requisiti prescritti e precisamente possano garantire la sufficiente pulitura e l'assenza assoluta di abburrattamento.

Si reputa, inoltre, necessario richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 12 agosto 1927 n. 1580, (1) che, data l'inevitabile maggiore assegnazione di molini a tale categoria, impone una più rigida osservanza delle disposizioni, per quanto ha attinenza al lato igienico.

Constando infine che molti esercenti non si attengono alle prescrizioni di cui all'art. 8 di detta legge, si pregano le SS. LL. di volere vigilare perchè sia garantita l'osservanza di tale disposizione.

Il Prefetto — DI BIASE

337, Spese per rimpatrio indigenti ed accompagnamento ammalate celtiche in luoghi di cura. (C. P. S. 17 ottobre 1928 n. 41869 ai Podestà della Provincia).

Allo scopo di evitare intralci e ritardi, già prima verificatisi, nel rimborso delle spese anticipate dai Comuni per i servizi di cui all'oggetto, avverto, per opportuna norma, le SS. LL. che le relative distinte contabilità debbono essere trasmesse a questa Prefettura entro il quinto giorno dalla scadenza del trimestre, con a corredo tutti i documenti giustificativi originali.

Dell'eventuale inadempienza riterrò responsabili i segretari comunali.

Il Prefetto — DE BIASE

(1) V. B. A. anno 1927 pag. 330.

340. **Concentramento invalidi di guerra a Roma per decennale Vittoria.**
(C. P. S. 24 ottobre 1928 N. 5307 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Per l'esatta osservanza, comunico la seguente circ. del Ministero dell'interno:

« Pregasi disporre che dipendenti Uffici ed Enti sottoposti vigilanza considerino giustificata assenza servizio impiegati ed agenti invalidi di guerra, che con appositi documenti dimostreranno aver partecipato concentramento invalidi indetto in Roma dall'Associazione nazionale mutilati guerra, occasione celebrazione decennale Vittoria e inaugurazione Casa madre Mutilati ».

Il Prefetto — DE BIASE

R.^a Prefettura di Salerno

Consiglio di amministrazione dei Segretari comunali, costituito a norma dell'art. 5 del R. D. L. 17 agosto 1928 n. 1953 sullo stato giuridico ed economico dei Segretari comunali.

Con decreto di S. E. il Prefetto di Salerno del 9 ottobre 1928 il Consiglio di Amm.ne predetto è stato così costituito:

Presidente — Prefetto.

Componenti — Cav. Uff. D.r Falcetti Francesco, Vice Prefetto Ispettore; Cav. D.r Petrocelii Emilio, Consigliere addetto ai Comuni, Cav. Uff. Rag. Incoronato Arturo, Ragioniere Capo di Prefettura; Sig. Conforti Antonio, Podestà di Salerno.

Segretario — Rag. Arturo Maniscalco, Ragioniere di Prefettura.

Concorsi.

Comune di Montecorvino Rovella. — *Concorso al posto di Medico Condotta del 1.º Reparto* — Concorso per titoli. Documenti di rito. Laurea in medicina e chirurgia in originale o copia notarile. Tassa concorso L. 50. Stipendio L. 6500. Età non oltre i 35 anni. Nessun limite di età per coloro che hanno prestato o prestano servizio in altre Condotte. Scadenza 30 Novembre 1928.

Montecorvino Rovella li 24 Ottobre 1928—Anno VI.

Il Podestà—Armando Meo

Comune di S. Valentino Torio. — *Medico condotto* — Concorso per titoli, stipendio annuo lire 6500 lordo R. M. e M. P. aumentabile di un decimo per quadrennio e per 4 quadrenni. Residenza nel comune obbligatoria. Domanda, documenti di rito, diploma di laurea in medicina e chirurgia, certificato universitario dei punti riportati nelle singole materie ed esame di laurea, titoli e vaglia di lire 50-15, da presentarsi non oltre 15 dicembre 1928. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria comunale.

Il Podestà Formosa

Comune di Valle dell' Angelo. — *Levatrice condotta* — E' aperto il concorso per titoli al posto di levatrice condotta dei poveri di questo Comune. Lo stipendio, gravato dalle ritenute di R. M. e C. P., è di lire 2000 annue per un numero di poveri non eccedente il 20 o/o della popolazione. Per ogni povero in più sarà corrisposta un addizionale di lire due. Documenti di rito. Tassa di concorso lire 25,10. Il termine utile per la presentazione dei documenti scade il 18 Novembre 1928.

Il Podestà Mazzei

Publicazioni.

Cav. Uff. V. Pintozzi. — *Segretario Capo di Cava dei Tirreni* — **Bilancio preventivo comunale** — con note e richiami alle vigenti disposizioni legislative — Tip. Cav. A. Volpe e Figli Salerno.

A distanza di 3 anni, si è pubblicata la 3.^a edizione di questo lavoro, accolto con vero favore dagli uffici comunali. In questa nuova edizione l'opera è arricchita da nuovi prospetti pratici ed aggiornata diligentemente dai richiami alle numerose nuove disposizioni legislative. Certe parti, come la materia delle tasse comunali, è stata rifatta *ex novo*. Il bilancio, pur compilato sul modello ufficiale, è semplificato e sfrondato di ogni superfluità e la sua compilazione è resa semplice e spedita, anche per le sobrie e chiare annotazioni, che accompagnano ogni articolo, sia nella entrata che all'uscita.

Prof. Dr. Achille Guerra. — **Le leggi sull'amministrazione Comunale e Provinciale** — Tip. Ed. Ostinelli di C. Nani — Como — L. 10.

Sistemazione organica in testo coordinato dal T. U. 4 febbraio 1915 n. 148, del R. Decreto 30 dicembre 1923 n.º 2839, delle leggi sul Podestà, sui Segretari Comunali e di tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari emanate e vigenti fino al 30 settembre 1928, con aggiunte sulle riforme dell'Amministrazione Provinciale.

Note, richiami, tabelle di riferimento e indice analitico alfabetico.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

341. Modificazioni agli articoli 2, 11 e 13 del T. U. 2 settembre 1928 n. 1293 della legge elettorale politica. (R.D. 30 settembre 1928 n. 2225).
342. Norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro. (R. D. 26 febb. 1928 n. 478).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

343. Finanze locali.
344. Concessioni stradali.
345. Contributi alle Gattedre ambulanti di agricoltura.
346. Enti locali. Abbonamenti a riviste.
347. Inchiesta sulle acque potabili.
348. Distributori automatici di benzina, licenze e cauzioni.
349. Vaccinazione antitifida.
350. Importazione di carni insaccate in Svizzera.
351. Cauzioni commerciali.
352. Denunce degli artigiani per il 1928.

COPERTINA

Cont. atti uff. R. Prefettura N. 351 a 352 — Nomine provvisorie di Segretari comunali — Appalti, aste — Pubblicazioni — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

351. **Cauzioni commerciali.** (C. Prefetto Salerno 31 ottobre 1928 n. 41825 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

Ad evitare abusi che vengono denunciati, invito le SS. LL. a non emettere ordinanze di restituzione di cauzioni commerciali prima di aver esaminato bene i motivi della richiesta, essersi assicurato dell'avvenuta definitiva e non momentanea cessazione del commercio da parte dei richiedenti, nonchè di aver loro ritirata la prescritta licenza di esercizio.

Avvertesi che tali ordinanze favorevoli alla restituzione delle cauzioni devono essere precedute dal parere della Commissione, di cui all'art. 30 del R. D. 16 dicembre 1926 n. 2174(1) e che per essere esecutive devono essere munite del visto di questo ufficio.

Il Prefetto — DE BIASE

352. **Denunce degli artigiani per il 1928.** (C. P. S. 7 Nov. 1928 n. 19066 ai Podestà della Provincia).

Per il regolare inquadramento degli artigiani della Provincia, il Segretario provinciale della Federazione Autonoma delle Comunità artigiane ha avuto cura di trasmettere alle SS. LL. i moduli di denuncia per il 1928, che i padroni di botteghe artigiane sono tenuti a compilare, a senso e per gli effetti degli art. 1 e 2 del R. D. 27 luglio 1928 n. 1802.

Prego le SS. LL. disporre che detti moduli di denunce siano compilati dagli interessati entro il termine di 5 giorni dalla ricevuta della presente, sostituendosi ad essi di ufficio, nel caso di inadempienza, e denunciandomi contemporaneamente i nominativi dei contravventori all'obbligo della denuncia, perchè la Commissione Provinciale possa deferirli all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926 n. 563.

Le SS. LL. vorranno portare questo sopra a conoscenza degli interessati con i mezzi più adatti, e trasmettere alla segreteria dell'artigianato e a quest'ufficio i moduli di denunce, e l'elenco dei contravventori.

Il Prefetto — DE BIASE

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

341. **Modificazioni agli articoli 2, 11 e 53 del testo unico 2 settembre 1928, n. 1993, della legge elettorale politica.** (R. Decreto 30 settembre 1928 n. 2225, pubbl. G. U. 18 ottobre 1928 n. 203).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Veduto l'art. 11 della legge 17 maggio 1928, n. 1019; (1)

Veduto il testo unico 2 settembre 1928, n. 1993;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e per le corporazioni, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.—Gli articoli 2, primo comma, 11, 53, ultimo comma, del testo unico 2 settembre 1928, n. 1993, della legge elettorale politica sono rispettivamente modificati come appresso:

« Art. 2. — Sono elettori tutti i cittadini che abbiano compiuto il ventunesimo anno o lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste, o che, essendo minori degli anni ventuno, ma maggiori dei diciotto, siano ammogliati o vedovi, in entrambi i casi con prole, e che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti: ».

« Art. 11. — Nell'ottobre di ogni anno il Podestà, a mezzo del segretario comunale, compila l'elenco di coloro i quali, essendo compresi nel registro della popolazione stabile del Comune e avendovi la residenza, hanno compiuto il ventunesimo anno o lo compiano al 31 maggio dell'anno successivo. Nel detto elenco

(1) v. B. A. anno corr. pag. 209.

dovranno essere compresi anche coloro che siano minori dei ventun anni ma maggiori dei diciotto, quando risultino ammogliati o vedovi, in entrambi i casi con prole ».

« Art. 53. — Il voto si esprime in calce alla formula per sì o per no con le modalità prescritte dall'art. 72 ».

Art. 2. — Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO

342. **Norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro.**
(R. D. 26 febbraio 1928 n. 478, pubbl. G. U. 22 marzo 1928, num. 69).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926 n. 100;

Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Disposizioni generali.

Art. 1. I collegi dei probiviri e le commissioni per l'impiego privato, rispettivamente costituiti con la legge 15 giugno 1893, n. 295, e col R. D. legge 2 dic. 1923, n. 2686, sono soppressi.

Le controversie individuali, che attualmente sono di competenza della giuria dei probiviri, quelle relative a rapporti derivanti dal contratto di impiego privato, quale che ne sia il valore, e ogni altra controversia individuale, derivante da rapporti soggetti a contratti collettivi di lavoro o ad altre norme che abbiano valore o effetti di contratti collettivi, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del R. decreto 1.º luglio 1926, n. 1130, saranno decise dai pretori o dai tribunali, nei limiti della rispettiva competenza per valore, secondo le norme contenute nel presente decreto.

I pretori e i tribunali conosceranno altresì, secondo le norme anzidette, delle azioni promosse dalle Associazioni legalmente

riconosciute contro i datori di lavoro o lavoratori per la responsabilità civile loro incombente, giusta l'art. 10, comma 5, della L. 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2. Salvo il disposto dell'art. 23, i pretori e i tribunali, nella trattazione delle controversie indicate nell'art. prec., sono assistiti da 2 cittadini esperti nei problemi del lavoro, uno appartenente alla categoria dei datori di lavoro, e l'altro a quella dei lavoratori, scelti fra gli iscritti in appositi albi, da formarsi secondo le disposizioni degli art. 20 e seguenti, avuto riguardo alle specialità di imprese a cui appartengono le parti in causa.

L'assistenza dei due cittadini non è tuttavia richiesta a pena di nullità della sentenza, a meno che, nell' prima udienza, le parti facciano espressa richiesta di tale assistenza e designino, di accordo, le persone aventi i requisiti prescritti per l'ufficio. La designazione non vincola la scelta del giudice, ma rende necessaria l'assistenza, salvo che le persone indicate non accettino, per qualsiasi causa, l'ufficio o non possano adempierlo e si verifichi la prima delle ipotesi prevedute nell'art. 23, 1° comma.

Art. 3. Le controversie indicate nel 1.° cap. dell'art. 1 si possono compromettere in arbitri, dalle parti, a norma degli art. 8 e seguenti del Codice di proc. civile.

Sono tuttavia nulle le clausole dei contratti collettivi di lavoro e delle norme assimilate, con le quali sia stabilito che le controversie individuali, derivanti dall'applicazione del contratto collettivo, vengano risolte da arbitri o da collegi nominati dalle Associazioni contraenti, o comunque siano sottratte alla competenza dell'autorità giudiziaria secondo le norme del presente decreto.

L'appello dai lodi arbitrali, pronunciati su controversie individuali del lavoro in conformità del 1.° comma del presente art. non è ammesso, se l'oggetto della controversia non ecceda il valore di L. 2000.

L'appello, quando è ammesso a termini del presente decreto e del Codice di proc. civile, si propone davanti la magistratura del lavoro.

Ai lodi arbitrari anzidetti sono inoltre estese le disposizioni dell'art. 87 del R. decreto 1.º luglio 1926, n. 1130, per i casi di annullamento e di revocazione ivi indicati.

Dell' azione e del procedimento.

Art. 4. Nelle materie indicate nel 1.º cap. dell'art. 1, l'azione, quando sia fondata sull' inadempimento di un contratto collettivo di lavoro, non può essere proposta, se prima non sia stato denunciato l' inadempimento all' Associazione legalmente riconosciuta della categoria, a cui appartiene l'attore, anche se questo non sia socio.

La denuncia è fatta con lettera raccomandata. L'Associazione comunica all' interessato se intende interporre i suoi uffici per la composizione della controversia per il tramite dell' Associazione della categoria, a cui appartiene il convenuto.

In ogni modo, trascorsi 15 giorni dalla spedizione della denuncia, l' interessato può proporre l' azione in giudizio. Questo, tuttavia, deve essere sospeso, su richiesta dell' Associazione o delle parti, qualora la definizione della causa sia connessa ad una vertenza collettiva, per la quale penda giudizio davanti il magistrato del lavoro tra le Associazioni interessate, giusta l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Le Associazioni legalmente riconosciute possono però fare sempre intervento nel giudizio.

Art. 5. Le controversie, contemplate dal presente decreto, sono proposte innanzi al pretore o al tribunale della circoscrizione, nella quale si trova l'azienda, lo stabilimento o l'impresa, a cui è addetto il lavoratore.

Se la domanda è proposta innanzi al pretore, e la parte attrice non abbia in essa indicato il valore della causa, si presume che la domanda sia contenuta entro i limiti della competenza del pretore, e la condanna eventuale non può in nessun caso essere pronunciata per somma che ecceda tali limiti.

Nel caso di domanda presentata innanzi al tribunale, la eccezione di incompetenza per valore non può essere elevata d' ufficio.

Art. 6. Le parti possono stare in giudizio personalmente o a mezzo di rappresentante. La rappresentanza può essere conferita anche al segretario dell'Associazione legalmente riconosciuta, in carta libera, con sottoscrizione autenticata dallo stesso segretario dell'Associazione, e comprende la facoltà di consentire alla composizione della vertenza.

Le parti, o coloro che stanno in giudizio per esse, possono comparire in giudizio personalmente o farsi rappresentare da un procuratore legale. Nei giudizi avanti i tribunali possono essere assistiti da un avvocato.

In ogni caso e in qualunque momento, il pretore o il presidente del tribunale può ordinare la comparizione personale delle parti.

Il minore che abbia compiuto i 15 anni, è considerato come maggiorenne a tutti gli effetti nelle controversie contemplate dal presente decreto. Il pretore o il presidente del tribunale, tuttavia, può ordinare, ove lo reputi conveniente, che il minore sia assistito da chi legalmente lo rappresenta.

Art. 7. La domanda introduttiva del giudizio è proposta mediante ricorso, sottoscritto dalla parte o dal procuratore, il quale deve contenere il nome delle parti e la loro residenza, le ragioni e l'oggetto della domanda.

Il ricorso è depositato nella cancelleria della pretura o del tribunale competente, secondo l'art. 5.

Copia del ricorso, con l'indicazione dell'udienza di comparizione, che il pretore o il presidente del tribunale fissa in calce al ricorso stesso, è notificata immediatamente, di ufficio, a spese della parte attrice, con lettera raccomandata, agli interessati, osservati i termini prescritti dal Codice di proc. civile.

Art. 8. L'intervento in causa si propone mediante ricorso, che deve contenere il nome, cognome e domicilio degli intervenienti, l'indicazione delle parti tra cui verte la causa, l'esposizione dei motivi, che giustificano l'intervento, e le domande degli intervenienti.

Il ricorso è depositato, insieme con gli atti e documenti su cui si fonda, presso la cancelleria della pretura o del tribunale ed è notificato, d'ufficio, a termini dell'art. 7.

Art. 9. Nel giorno fissato per l'udienza, le parti compariscono innanzi al pretore o al presidente del tribunale.

Ivi la parte convenuta deve anzitutto:

a) dichiarare se aderisce alla domanda attrice, o se ne chiede la reiezione;

b) proporre le questioni intorno alla competenza del magistrato, alla legittimazione della parte attrice, alla procedibilità dell'azione e ogni altra questione pregiudiziale.

A sua volta, la parte attrice deve:

a) dichiarare se insiste nella sua domanda o se vi rinunzia;

b) proporre le questioni intorno alla legittimazione della parte convenuta e ogni altra questione pregiudiziale.

La parte attrice, in questa udienza, può chiarire e modificare i termini della domanda, e il pretore o il presidente può, ove occorra, invitarla a ciò fare. In questo caso, nel verbale saranno indicati i precisi termini della controversia.

L'interveniente dichiara se insiste nella domanda, e può chiarirla, anche in seguito a invito del pretore o del presidente; in tal caso, nel verbale saranno indicati i precisi termini della richiesta dell'interveniente. Questo può altresì proporre le questioni indicate nella lettera b) dei commi precedenti.

Se le questioni, indicate nella citata lettera b), non sono proposte nella prima udienza, la parte decade dal diritto di proporre successivamente, salvo che si tratti di questioni, che il giudice deve sollevare di ufficio.

Art. 10. Se le parti insistono nella controversia, il pretore o il presidente deve cercare, anzitutto, di indurle ad un equo componimento. Questo tentativo deve essere rinnovato durante il giudizio ogni qualvolta se ne manifesti l'opportunità.

Se il componimento non riesce, il pretore o il presidente,

qualora le parti lo richiedano e la causa sia matura per la decisione, può disporre la discussione immediata, che ha luogo nella stessa udienza innanzi al pretore o nella prima udienza del collegio, davanti al quale le parti sono rimesse dal presidente, osservandosi le disposizioni dell'art. seguente.

Qualora non si proceda a termini del preced. comma, il pretore o il presidente rimette le parti ad un'udienza successiva da tenersi non oltre dieci giorni, e nomina, quando sia possibile, i due cittadini, che devono assistere all'udienza, sentite eventualmente le parti nelle loro osservazioni in proposito. Il presidente può inoltre nominare il relatore.

Le parti hanno 3 giorni di tempo per depositare le proprie deduzioni scritte, che devono essere notificate alle altre parti.

Nelle loro deduzioni le parti possono limitare, ma non ampliare, nè in alcun modo mutare, le richieste fatte nel ricorso introduttivo, nella risposta o nell'atto di intervento, ovvero precisate nel verbale dell'udienza preliminare.

I termini stabiliti in questo artic. non sono in alcun modo prorogabili.

(continuaz. num. seguente)

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

343. **Finanze locali.** (C. P. S. 7 novembre 1928 num. 44429 ai Podestà dei comuni della Provincia di Salerno).

Come è noto alle SS. LL., in questi ultimi anni sono state addossate agli enti locali non poche spese che in precedenza facevano carico al bilancio dello Stato, mentre altre hanno subito sensibili aumenti.

Perchè tale situazione possa formare oggetto di studio da parte del Ministero, ai fini di un'eventuale riforma, occorre valutare nel loro complesso, in base a dati esatti, le ripercussioni che tali nuovi e maggiori oneri hanno avuto sulle condizioni finanziarie dei Comuni.

A tal fine comunico alle SS. LL. il seguente elenco delle 26

maggiori e nuove spese imposte ai Comuni dal 1922 ad oggi, con preghiera di disporre sia compilato apposito prospetto indicante per codesto Comune le somme stanziare per ciascuna delle spese di cui trattasi, rispettivamente nei bilanci 1922 e 1928 e la relativa differenza. E' superfluo avvertire che per gli oneri di nuova imposizione (N. 1-3-4-5-8-12-14 ecc.) sarà riportato il solo stanziamento del bilancio 1928, e tale stanziamento sarà riprodotto nella colonna del prospetto riservata alla differenza tra le assegnazioni 1922-1928.

Tale prospetto dovrà essere infallantemente trasmesso a questo ufficio non oltre il **14 novembre** corr., sarà redatto con l'indicazione di quelle sole tra le dette 26 maggiori e nuove spese che riguardano codesto Comune, richiamando per ogni spesa il numero ordinale corrispondente segnato nell'elenco che segue; sarà addizionato nelle 3 colonne contenenti le cifre e conterrà la dichiarazione che per le rimanenti spese dell'elenco non vi sono stati stanziamenti nei bilanci 1922 e 1928 del Comune.

Inoltre i Comuni che non hanno istituita l'imposta sul valore locativo e che, a norma dell'art. 7 del R. D. L. 20 ottobre 1925 n. 1944 sono stati autorizzati ad applicare il fuocatico ai contribuenti non colpiti con la complementare di Stato, indicheranno infine del prospetto le somme riscosse nel 1923 per tassa fuocatico e quelle realizzate nel 1928 per la stessa tassa e per addizionale alla complementare di Stato.

Confido che i rilevamenti statistici suaccennati saranno eseguiti con la maggiore diligenza e che il chiesto prospetto mi sarà inviato nel termine assegnato, onde possa da questo ufficio essere riassunto tutto il materiale dei dati e fornito al Ministero nel termine da esso stabilito.

Il Prefetto — DE BIASE

Elenco delle 26 nuove e maggiori spese addossate ai Comuni dal 1922 ad oggi.

1.° Somministrazione locali e mobili degli uffici giudiziari e spese per il riscaldamento ed illuminazione dei detti locali (RR. DD. 3 marzo 1923 n. 1042 e 24 gennaio 1924 n. 375).

2.° Somministrazione e manutenzione locali, illuminazione, riscaldamento e provvista acqua potabile RR. Scuole industriali (R. D. 13 ottobre 1923 n. 2523).

3.° Somministrazione locali, illuminazione e riscaldamento scuole professionali giovani contadini (R. D. L. 3 aprile 1924 num. 534).

4.° Contributi per la Milizia Nazionale forestale (R. D. L. 16 maggio 1926 n. 1076).

5.° Contributi a favore dell'ente italiano per le audizioni racionafiche a carico dei comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti (D. D. L. 17 novembre 1927 n. 2207).

6.° Somministrazione e manutenzione locali, illuminazione e riscaldamento e provvista di acqua RR. Scuole medie commerciali (R. D. L. 15 maggio 1924 n. 749).

7.° Contributi RR. Scuole medie commerciali ed Istituti Superiori di Scienze Economiche e Commerciali (R. D. L. 13 maggio 1924 n. 749 e R. D. 8 giugno 1925 n. 1227).

8.° Spese per la lotta contro la formica argentina (R. D. L. 1.° luglio 1926 n. 1266).

9.° Personale di segreteria delle scuole complementari situate nei comuni capoluoghi di provincia, oppure nei Comuni aventi una popolazione totale superiore ai 30 mila abitanti (R. D. 6 maggio 1923 n. 1054).

10.° Somministrazione, manutenzione ed arredamento locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie di ufficio scuole complementari situate nei comuni capoluoghi di provincia, oppure aventi una popolazione totale superiore ai 30 mila abitanti, licei ginnasi situati nei capoluoghi di provincia ed istituti magistrali (R. D. 6 maggio 1923 n. 1054).

11.° Contributi allo Stato per le Scuole complementari situate nei capoluoghi di provincia, oppure nei comuni aventi una popolazione superiore ai 30 mila abitanti, per i locali ginnasi nei capoluoghi di provincia e per gl'istituti magistrali (R. D. L. 11 marzo 1923 n. 685).

12.° Arredamento, illuminazione, riscaldamento, custodia e polizia locali ispettori scolastici e direttori didattici governativi (T. U. 5 febbraio 1928 n. 577).

13.° Contributi a favore RR. Università ed Istituti d'istruzione superiore (RR. DD. 30 settembre 1923 n. 2102 e 6 aprile 1924 n. 674).

14.° Concorso nella maggiore spesa derivante dall'applicazione del R. D. L. 31 marzo 1925 n. 360 che ha elevato il supplemento di servizio attivo a favore degli insegnanti delle scuole elementari amministrate dai R. Provveditorati agli studi con un aggravio di L. 400 per ciascun posto d'insegnante.

15.° Concorso nelle spese per le opere di bonificazione di 2^a categoria (T. U. 30 dicembre 1923 n. 3656 e R. D. L. 5 febbraio 1925 n. 5-febbraio 1925 n. 166).

16.° Spesa per l'esecuzione delle opere necessarie alla provvista dell'acqua potabile nel territorio bonificato (T. U. 30 dicembre 1923 n. 3256).

17.° Somministrazione e arredamento locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie di cancelleria per le sedute dei Consigli di leva e delle Commissioni di arruolamento (R. D. 27 maggio 1923 n. 1302).

18.° Alloggio personale R. Aeronautica, Guardie di Finanza e Milizia volontaria sicurezza nazionale (R. D. 4 maggio 1926 n. 775 e regolamento 16 gennaio 1927 n. 374).

19.° Somministrazione ed adattamento sedi istituti nautici, mobili e materiale non scientifico, illuminazione, riscaldamento, provvista acqua, oggetti segreteria, registri e moduli (R. D. 21 ottobre 1923 n. 2539).

20.° Istituzione di dispensari per le profilassi e la cura gratuita della sifilide e delle malattie veneree nei comuni capoluoghi di provincia ed in quelli aventi una popolazione superiore ai 20 mila abitanti ed in quelli nei quali sia stata ravvisata, per speciali circostanze locali o per notevole diffusione delle malattie suddette la necessità di tale istituzione (R. D. 23 marzo 1923 num. 846).

21.° Contributo alle provincie, pari a due terzi delle spese, dei laboratori d'igiene e profilassi (artic. 5 R. D. 30 dicembre 1923 n. 2889).

22.° Spese di manutenzione delle concimaie (art. 4 R. D. L. 16 agosto 1926 n. 1605).

23.° Spese per la distribuzione del chinino di Stato (art. 69 R. D. 30 dicembre 1923 n. 2889).

24.° Contributo al Consorzio provinciale antitubercolare (art. 3 legge 23 giugno 1927 n. 1726).

25.° Somministrazione locali comitati patronato per la protezione della maternità ed infanzia (artic. 11 legge 10 dicembre 1925 n. 2277).

26.° Locali comitati comunali Opera nazionale Balilla (art. 14 legge 3 aprile 1926 n. 2247).

344. **Concessioni stradali.** (C. P. S. 3 novembre 1928 n. 43117 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Pervengono a questo Ufficio numerose istanze tendenti ad ottenere la concessione di potere eseguire lavori, come costruzione di case, cavalcafossi, attraversamenti con condutture di acqua ecc. oppure per occupazione temporanee di zone stradali e per utilizzazione di acque di rifiuto di pubbliche fontane.

Quasi sempre esse istanze non contengono elementi sufficienti per giudicare sulla possibilità o meno di accoglierle, e per decidere sulle condizioni da imporre al concessionario.

Ciò evidentemente rende necessario un sopraluogo di un funzionario tecnico, anche quando un preliminare esame dell'istanza, se corredata di elementi sufficienti, potrebbe far decidere per il rigetto o per l'accoglimento di essa, evitando all'interessato il dispendio per il sopraluogo.

Ad evitare tali inconvenienti, reputo necessario che la S. V. porti a conoscenza del pubblico quanto segue:

1.° Le domande di concessione di qualsiasi genere lungo le strade statali (ex di 1.^a classe) debbono essere indirizzate, nella competente carta da bollo, a S. E. il Prefetto della Provincia;

2.º Ogni domanda deve contenere l'indicazione esatta della concessione, che si domanda, ed essere corredata di una planimetria, pure bollata, dalla quale risulti l'ubicazione, rispetto alla strada ed ai suoi termini di confine, nonchè le modalità costruttive delle opere e dei lavori, che si intende eseguire;

3.º In caso che la concessione riguardi l'occupazione temporanea o trentennale di una zona di pertinenza della strada, la domanda dovrà far risultare l'ubicazione e la estensione della zona stessa;

4.º Nella domanda occorre che sia dichiarato che il richiedente sia disposto a sostenere le spese dell'eventuale sopraluogo occorrente da parte di questo Compartimento della Viabilità, nonchè a pagare quel canone, che sarà superiormente stabilito;

5.º Le domande di costruzione di fabbricati a distanza minore di quella prescritta dal regolamento di polizia stradale, anche se in prosecuzione di case esistenti, non potranno essere prese in considerazione.

Gradirò un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

345. **Contributi alle cattedre ambulanti di agricoltura.** (C. P. S. 31 ottobre 1928 n. 40625 ai Podestà dei Comuni ed al Presidente della Commissione Reale della Provincia di Salerno).

Comunico, per opportuna norma delle SS. LL., il telesspresso 6 ottobre c. n. 123 514 del Ministero dell'Interno, Gabinetto (Uffici Studi e Legislazione) relativo all'oggetto:

« Per esatta applicazione istruzioni impartite con circ. 26 aprile 1928, 11 giugno 1928 n. 123-5-4, 26 settembre 1928 num. 15200-11 e 30 settembre 1928 n. 32403, ricordo EE. LL. che, come già trovasi accennato a pagina 5 e 6 della circ. 26 settembre 1928 n. 15200-11 (riportata a pag. 365 del Bollettino Amm. anno corr.) a norma articolo 3 R. D. L. 27 novembre 1919 n.º 2265 ed art. 1 R. D. L. 21 ottobre 1923 n. 2471, i contributi delle Provincie e dei Comuni per il mantenimento delle Cattedre

dre ambulanti di agricoltura, nei limiti fissati negli articoli stessi, hanno carattere obbligatorio e, pertanto, devono essere conservati anche nei bilanci di quei comuni e provincie, che eccedono limiti massimi sovrimposta ed altri tributi locali ».

Il Prefetto — DE BIASE

346. **Enti Locali. Abbonamenti a Riviste.** (C. P. S. 30 ottobre 1928 n. 5390 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Perchè se ne tenga norma, comunico la seguente circ. dell'on. Ministero dell' Interno del 24 volgente n. 523-819, cui all'oggetto :

« Da qualche Prefetto mi è stato chiesto se le spese di abbonamento a riviste di cultura professionale debbono considerarsi come facoltative o, in conseguenza, eliminate dai bilanci degli enti locali, in osservanza delle disposizioni impartite con la circ. dell' 11 giugno 1928 n. 123-514. (1)

« Ove si tratti di riviste professionali, di carattere tecnico-amministrativo, necessarie agli uffici per la stessa trattazione degli affari quotidiani, mi sembra che esse possano ben essere considerate quali spese di ufficio, e perciò obbligatorie. Ed, invero, in tal caso la rivista non è meno necessaria di quello che siano gli oggetti di cancelleria per la trattazione diligente degli affari. Naturalmente, spetta agli organi di controllo e, in particolar modo, alla Giunta provinciale amministrativa, in relazione anche alla importanza dei singoli uffici, di valutare se concorrano gli estremi suindicati ».

Il Prefetto — DE BIASE

347. **Inchiesta sulle acque potabili.** (C. P. S. 5 Nov. 1928 num. 43082 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con circ. 26 Settembre 1928 VI comunicai che il Ministero dell'Interno aveva disposto un' inchiesta sulle acque potabili me-

(1) v. pag. 249 B. A. corr. anno.

dante apposito questionario del quale si trasmisero due esemplari.

Il Ministero lamenta che molti comuni del Regno gli mandano direttamente le risposte ai quesiti, contravvenendo alle disposizioni date, e creando un dannoso intralcio allo svolgimento procedurale della inchiesta, dovendo il Ministero inviare i questionari alle Prefetture per gl' incombenti di competenza degli uffici provinciali di sanità.

Interessa pertanto le SS. LL. di ottemperare esattamente alle prescrizioni date, e cioè:

1.° I questionari dovranno essere datati il 1.° Gennaio 1929. e corrispondere esattamente allo stato di fatto esistente alla stessa data.

2.° I questionari dovranno essere firmati dai compilatori delle risposte e, comunque, sempre, dall'ufficiale sanitario.

3.° I questionari dovranno essere trasmessi *direttamente a questa Prefettura in doppio esemplare tra il 1.° e il 10 Gennaio.*

Avverto che la inosservanza di tali disposizioni mi costringerà di adottare provvedimenti di ufficio.

Il Prefetto — DE BIASE

348. **Distributori automatici di benzina, licenze e cauzioni.** (C. P. S. 7 Nov. 1928 n. 39539 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Ad eliminare dubbi circa l'applicazione della circ. n. 35431 6 sett. u. s. pubblicata a pagina 351 del Boll. Amm. sulla disciplina della vendita della benzina a mezzo dei distributori automatici, ritengo opportuno richiamare alle disposizioni emanate con precedenti circolari.

Queste ultime stabiliscono che l'Ente o persona, che eserciti il proprio commercio per mezzo di filiali, agenzie, ecc. dovrà munirsi di altrettante licenze o versare altrettante cauzioni quante sono le filiali agenzie ecc., mentre l'ammontare della cauzione a carico di esse sarà computata dalla competente Commissione

comunale, non già in base al reddito globale dell'ente o persona, ma alla quota di reddito da attribuirsi a ciascun esercizio.

Tale principio deve essere applicato anche al commercio di vendita della benzina al consumatore a mezzo di distributori automatici, e pertanto a prescindere dall'osservanza delle disposizioni del R. D. L. 26 agosto 1927 n. 1774, e ferma la facoltà delegata ai Prefetti per il rilascio delle concessioni ai titolari dei distributori automatici medesimi, ognuno di questi, agli effetti del R. D. L. 16 dicembre 1926, n. 2174, deve essere considerato come esercizio di vendita soggetto all'obbligo della licenza e della cauzione.

Premessa però questa norma generale, è ovvio che quando, per la sua ubicazione o per altre circostanze rilevabili in luogo, il distributore automatico faccia manifestamente parte integrante di una azienda che, avendo nell'oggetto del suo commercio anche la vendita della benzina, sia già munita di licenza di esercizio ed abbia già effettuato il deposito cauzionale, in tal caso il distributore stesso non dovrà essere considerato come esercizio distinto dal negozio principale, e non occorrerà quindi una seconda licenza ed una seconda cauzione, trattandosi più che altro di un modo di erogazione del carburante praticato dal negozio principale medesimo.

Il Prefetto -- DE BIASE

349. **Vaccinazione antitifca.** (C. P. S. 26 ottobre 1928 n. 42812 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei comuni della Provincia).

Con circ. 29 luglio 1927 n. 28110 questa Prefettura dava comunicazione integrale alle SS. LL. del decreto di S. E. il Capo del Governo 2 dicembre 1926 relativo alla vaccinazione antitifca obbligatoria a determinati gruppi della popolazione, e trascriveva anche le relative istruzioni tecniche del Ministero dell'Interno.

Poichè la immunità della vaccinazione antitifca ha la durata di circa un anno, occorre che le SS. LL. provvedano a ripetere la vaccinazione agli obbligati.

Voglio sperare che le SS. LL. abbiano organizzato il servizio

curando le istruzioni annesse alla circ. suddetta, che il censimento degli obbligati sia aggiornato a cura dell'ufficiale sanitario, e che ogni comune abbia impiantato l'apposito registro, che mi riservo di richiedere.

Gradirò un cenno di riscontro e di assicuzione.

Il Prefetto — DE BIASE

350. **Importazione di carni insaccate in Svizzera.** (C. P. S. 31 ott. 1928 n. 4183 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« Per accordi intervenuti con il Governo federale Svizzero, i certificati sanitari scortanti le spedizioni di carni insaccate dirette in territorio elvetico, a partire dal giorno 25 ottobre, continueranno, come per il passato, ad essere rilasciati dai Veterinari comunali incaricati della ispezione delle carni negli stabilimenti da cui gli insaccati provengono e dovranno portare, oltre alle normali indicazioni, una dichiarazione attestante che nella preparazione degli insaccati stessi non è stata impiegata carne con gelata.

Tale dichiarazione, da stendersi di proprio pugno dal Veterinario ispettore, con scrittura facilmente leggibile, dovrà essere inserita nello spazio esistente fra le altre attestazioni portate dal certificato e la firma del Veterinario ».

Ne informo la S. V. con preghiera di darne comunicazione agli interessati e di invigilare nei riguardi sanitari la produzione di carni insaccate, e specialmente di quelle destinate ad essere esportate o comunque ad essere vendute.

Il Prefetto — DE BIASE

R.° Prefettura di Salerno

Nomine provvisorie di Segretari Comunali in esecuzione degli articoli 9 e 15 del R. D. L. 17 agosto 1928 n. 1953.

Con decreto prefettizio 30 ottobre 1928 :

1. Poti D.r Gabriele, nominato segretario provv. a *Controne*,
2. De Feo Francesco, id. id. a *Omignano*,
3. Del Pizzo Silvio, id. id. a *Praiano*,
4. Mileo Rag. Amedeo, id. id. a *Ogliastro Cilento*,
5. D'Aprile Francesco, id. id. a *Conca Marini*,
6. Inglese Francesco di Nicola, id. a *Felitto*,
7. Carfora Rag. Ferdinando id. a *Roccapiemonte*.

Con decreto prefettizio 8 Nov. 1928:

8. Russo Manlio fu Giuseppe nominato segretario provvisorio a *Stella Cilento*.

Con decreto prefettizio 9 Nov. 1928 :

9. Petraglia Angelo, nominato segretario provvisorio a *Valle dell' Angelo*.

Appalti, aste ecc.

Comune di Giffoni Valle Piana. — *Vendita taglio bosco Fiumicello o Monaco.* — Essendo andato deserto il 1.° incanto, si rende noto che il 23 corr. si terrà presso questa R. Prefettura un 2° incanto per detta vendita, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 87840. Offerta non inferiori a lire 100. Deposito provvisorio lire 10 mila, cauzione decimo importo aggiudica. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti presso la R. Prefettura di Salerno.

Publicazioni.

Prof. D.r Achille Guerra. — **Le leggi sull'Amministrazione Comunale e Provinciale** — Tip. Ed. Ostinelli di C. Nani — Como — Lire 10.

Sistemazione organica in testo coordinato del T. U. 4 febbraio 1915 n. 148, del R. Decreto 30 dicembre 1923 n. 2839, delle leggi sul Podestà, sui Segretari Comunali e di tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari emanate e vigenti fino al 30 settembre 1928, con aggiunte sulla riforma dell'Amministrazione Provinciale.

Note, richiami, tabella di riferimento e indice analitico alfabetico.

Concorsi

Comune di Vallo della Lucania. — *Veterinario consorziale dei Comuni di Vallo-Lucania, Ceraso, Moio della Civitella, Novi Velia, Castelnuovo Cilento e Cannalonga.* — Concorso per titoli — Stipendio annuo lire 6000, al lordo delle ritenute di legge, suscettibile di 3 aumenti quadriennali del decimo. Indennità cavalcatura lire 2500 e lire 1000 indennità di residenza. Domanda, documento di rito, diploma abilitazione esercizio professionale, titoli, da presentarsi entro 31 dicembre 1928. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale di Vallo.

Vallo della Lucania 1° novembre 1928 - Anno VII.

Il Podestà del Comune Capo-Consorzio — Avv. Scarpa de Masellis

Comune di Polla. — *Veterinario consorziale dei Comuni di Polla — S. Arsenio — S. Pietro al Tanagro* — Concorso per titoli — Stipendio annuo lire 6000, al lordo delle ritenute di legge, suscettibile di 4 aumenti quadriennali del decimo. — Indennità di viaggio lire 1500. — Età non superiore 35 anni, salvo per chi provenga da altra condotta. Domanda, documenti di rito, diploma abilitazione esercizio professionale, titoli, da presentarsi entro ore 14 del 30 novembre 1928 alla Segreteria del Comune di Polla.

Polla 31 ottobre 1928 - a. VII.

Il Presidente del Consorzio — D.r Sarno

Comune di Ricigliano. — *Medico condotto* — Scadenza 15 dicembre p. v. — Stipendio lire 7000 più lire 500 quale ufficiale sanitario e lire 100 per la tenuta dell'armadio farmaceutico. Documenti di rito. Età massima anni 42, salvo eccezioni di legge. Tassa di concorso lire 50.

Il Podestà — Pintozzi

Comune di Laureana Cilento. — *Levatrice condotta.* — E' aperto il concorso per titoli al posto di levatrice condotta con lo stipendio annuo di lire 2000, oltre casa di abitazione nel centro di questo Capoluogo e diritto di parto dagli abbienti. Documenti soliti. Scadenza 15 dicembre 1928. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Podestà M. Cagnano



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

353. Norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro. (R. D. 26 febbraio 1928 n. 478) *cont. e fine.*

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

354. Liste elettorali 1928. Revisione.

355. Disciplina del commercio. Cauzione.

456. Fiere e mercati.

357. Società « Libri Fecondi ». Annuario commerciale e industriale.

358. Id. id. id. id.

359. Sottoscrizione pro danneggiati eruzione Etna.

360. Vertenze in corso tra produttori-distributori e consumatori energia elettrica.

361. Cessione alla Croce Rossa delle liste elettorali.

COPERTINA

Cont. atti uff. R. Prefettura N. 357 a 361 — Nomine provvisorie di Segretari comunali — Esami di abilitazione alle funzioni di agente o commesso daziario: dichiarati idonei nella sessione di novembre 1928.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

357. Società « Libri Fecondi ». **Annuario commerciale e industriale.** (C. P. S. 10 nov. 1928 n. 5581 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni, al Sig. Presidente Consiglio della Economia ed al Sig. Presidente della Commissione Reale della Prov. di Salerno).

La Società Anonima « Libri Fecondi » di Milano, essendosi accinta a pubblicare un annuario commerciale ed industriale di gran mole, dal titolo « Guida d'Italia », richiederà prossimamente alle autorità locali alcuni dati e notizie perchè l'opera risulti più completa.

Ritenendosi opportuno secondare il lavoro di compilazione di tale annuario, che potrà, eventualmente, costituire un utile strumento per l'attività economica della Nazione, si pregano le SS. LL. di voler fornire alla Società « Libri Fecondi » i dati di cui sia loro fatta richiesta.

Il Prefetto -- DE BIASE

358. Società « Libri Fecondi » — **Annuario commerciale e industriale.** (C. P. S. 18 Nov. 1928 n. 5712 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni, al sig. Presidente del Consiglio dell'Economia ed al sig. Presidente della Commissione Reale della Provincia di Salerno).

Facendo seguito alla circ. n. 5584 del 10 corrente, si precisa che le SS. LL. potranno aderire alle richieste di dati e notizie che ad esse verranno rivolte dalla Società anonima « Libri Fecondi » per la compilazione della « Guida d'Italia », sempre che le richieste stesse siano dalla suddetta Società avanzate per il tramite dell'Istituto Centrale di Statistica, attraverso il quale altresì le predette SS. LL. dovranno inviare alla Società « Libri Fecondi » dati e notizie statistiche di carattere individuale raccolte dalle cx Camere di Commercio e dai Comuni in occasione del censimento industriale e commerciale, poichè tali dati e notizie, a termine di quanto ha disposto l'art. 7 del R. Decreto-legge 20 marzo 1927, n. 458 « sono vincolate al più scrupoloso segreto di ufficio e non possono essere rese note per nessun titolo, se non in forma collettiva ».

Si gradirà in proposito un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

353. **Norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro.**
(R. D. 26 febb. 1928 n. 478 pubb. G. U. 22 marzo 1928 n. 69).

(Continuaz. vedi num. prec. a pag. n. 398)

Art. 11. Nell'udienza per la discussione, stabilita a termini dell'art. 10, precede, innanzi al collegio, la relazione della causa, quando vi sia stata nomina del relatore. Il collegio quindi, o il pretore, udite le parti:

a) decide innanzi tutto, qualora siano state proposte, le questioni previste nell'art. 9, lettera b);

b) ordina, quando ne sia il caso anche d'ufficio, i mezzi istruttori che ritenga necessari, compresa la produzione di documenti, che le parti giustificchino di non aver potuto prima esibire, e stabilisce i modi e i termini per l'*espletamento* dei mezzi istruttori ordinati, nominando, quando la natura o la complessità delle indagini lo richieda, uno o più consulenti tecnici, che lo assistano per tutta la istruzione, come per i singoli atti di questa;

c) se non siano ordinati mezzi istruttori, decide la causa nel merito.

La discussione e la decisione possono aver luogo separatamente per ciascuno dei punti indicati nelle lettere a), b), c), ovvero insieme per tutti o per alcuni di tali punti, secondo che sarà ordinato dal pretore o dal presidente.

Chiusa la discussione, qualora abbia avuto luogo l'assistenza degli esperti, giusta l'art. 10, essi esprimono, in camera di consiglio, il loro parere sulla decisione della causa e possono anche redigerlo per iscritto, nel qual caso si forma processo verbale, a

cui rimane alligato il parere scritto. Quindi il pretore o il collegio delibera sulla decisione. Il dispositivo, se non è letto immediatamente in pubblica udienza, deve essere depositato, entro i successivi tre giorni, in cancelleria, dove le parti possono prenderne visione.

Qualora l'udienza non sia sufficiente per la trattazione della causa, questa può essere rinviata a una o più udienze successive.

Altri rinvii non sono ammessi per nessuna ragione.

Art. 12. L'esecuzione delle prove può farsi, tanto ad opera del collegio, quanto ad opera di uno o più tra i componenti di questo, a ciò particolarmente delegati. Gli esperti assistono, quando occorra, all'esecuzione delle prove.

Art. 13. Finita l'istruttoria, il pretore o il collegio, ovvero il giudice delegato, rimette le parti per la decisione della causa ad una udienza, da tenersi non oltre dieci giorni dal compimento dell'istruttoria stessa.

Quando sia stata ordinata solo la produzione di documenti, l'udienza è fissata nella ordinanza che la dispone.

Le parti hanno 5 giorni di tempo, dal compimento della istruttoria, per depositare le proprie deduzioni scritte e per notificarle alle altre parti.

I termini, stabiliti in questo art., possono essere abbreviati con ordinanza del pretore o del presidente. In nessun caso possono essere prorogati. All'udienza fissata il pretore o il collegio decide, udite le parti.

A questa udienza e alla decisione si applicano le norme degli ultimi tre capoversi dell'art. 11.

Art. 14. Quando il magistrato decide, in tutto o in parte, una controversia, emette una sentenza. Egualmente emette una sentenza quando, per incompetenza o per qualunque altro motivo, dichiara di non poter decidere la controversia.

Quando provvede intorno al processo, emette una ordinanza. Le ordinanze sono revocabili e modificabili.

L'ordinanza non è motivata. La sentenza è motivata succintamente. La sentenza definitiva può condannare il soccombente nelle spese del giudizio, o compensare queste in tutto o in parte. Può pure accordare una provvisoria alla parte, che l'abbia richiesta. La sentenza appellabile può essere eseguita solo per ciò che concerne la provvisoria.

L'originale della sentenza, sottoscritto dai giudici o dal cancelliere, deve essere depositato in cancelleria, non più tardi di dieci giorni dalla deliberazione.

La notificazione della sentenza è fatta d'ufficio dalla cancelleria, mediante invio a tutte le parti di una copia per plico assicurato con ricevuta di ritorno.

Art. 15. Se, nell'udienza preliminare fissata nel ricorso, la parte attrice non compare, la causa è cancellata dal ruolo, salvo che il convenuto ne domandi il proseguimento in contumacia dell'attore.

Se alla predetta udienza non compare il convenuto, o se, in altra qualsiasi udienza, compare solo una delle parti, la causa prosegue in contumacia dell'altra.

Se in una qualunque delle udienze non compare nè la parte attrice, nè la parte convenuta, la causa è cancellata dal ruolo.

Qualora la parte non comparsa intervenga nell'ulteriore corso della causa, essa può proporre le sue ragioni e conclusioni, ma le sentenze o ordinanze già pronunziate nel giudizio conservano il loro effetto.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso, in cui l'intervento abbia luogo dopo l'udienza fissata per la comparizione delle parti. Lo intervento, peraltro, non può ritardare, in alcun caso, il giudizio della causa principale, quando questa sia in istato di essere decisa.

Art. 16. In caso di urgenza, il pretore o il presidente del tribunale può, con proprio decreto, ammettere al beneficio del gratuito patrocinio la parte che risulti in condizioni di povertà, a termini del R. D. 30 dic. 1923, n. 3282.

Quando l'oggetto della controversia non eccede il valore di L. 2000, le sentenze sono inappellabili.

Contro le sentenze, che eccedano il valore di lire 2000, può essere proposto appello al magistrato del lavoro nel termine di giorni 15 dalla notificazione. Le decisioni interlocutorie sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva.

L'appello è proposto secondo le norme degli art. 74 e seguenti del R. D. 1° luglio 1926, n. 1130. Nello stesso modo sono proposte le domande di annullamento o di revocazione, previste dall'art. 87 del decreto medesimo.

La domanda di revocazione, per i motivi indicati nel comma 3° del menzionato art. 87, è ammessa anche contro le sentenze appellabili, passate in giudicato per mancanza di appello proposto tempestivamente dalla parte.

Contro le sentenze pronunziate dalla magistratura del lavoro nei giudizi di appello, di annullamento e di revocazione, è ammesso ricorso per cassazione, a norma degli art. 90 e 91 del citato R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 18. Nei giudizi preveduti dal presente decreto si applicano i diritti e le tasse di qualsiasi genere, stabiliti per i giudizi innanzi al pretore o al tribunale, ovvero per i giudizi innanzi alla corte di appello, salvo le seguenti modificazioni.

Gli atti e le sentenze sono redatti in carta da bollo di L. 2, nei giudizi innanzi al pretore, e di L. 3 nei giudizi innanzi al tribunale o in grado di appello.

La tassa di bollo e quella di registro, gravanti sulle sentenze, sono ridotte alla metà.

I documenti prodotti dalle parti sono esenti da tassa di bollo e di registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a tassa di bollo sino dall'origine o a registrazione a termine fisso.

Qualora, peraltro, nei giudizi innanzi al pretore l'oggetto della controversia non ecceda il valore di L. 2000, i relativi giudizi sono completamente esenti da qualsiasi diritto o tassa e non potranno, in alcun caso, essere posti a carico del soccombente i

diritti e gli onorari, che possano spettare al procuratore, dal quale l'altra parte si sia fatta rappresentare o assistere nel giudizio. Se l'oggetto della controversia ecceda il valore di L. 2000, nel caso di condanna del soccombente alle spese, il pretore, secondo le circostanze, determinerà se, fra le spese, siano da comprendere, in tutto o in parte, anche i diritti e gli onorari del procuratore.

Art. 19. Nei giudizi per cassazione di sentenze pronunciate dalla magistratura del lavoro si osservano le norme del Codice di proc. civile, salvo quanto è disposto dagli art. 90 e 91 del R. D. 1° luglio 1926, n. 1130, e non è richiesto il deposito per multa, prescritto nell'art. 521 del Codice di proc. civile.

La disposizione che precede si applica anche ai giudizi per cassazione di sentenze pronunciate dalla magistratura del lavoro in controversie relative ai rapporti collettivi del lavoro ovvero sulle domande di annullamento o di revocazione prevedute dall'art. 87 del R. decreto 1° luglio 1926. L'esenzione da ogni tassa di registro e bollo, stabilita nell'art. 17, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, è applicabile anche ai giudizi per cassazione indicati in questo comma.

In tutte le controversie, prevedute dal presente decreto, il ricorso contro le sentenze della magistratura del lavoro pronunciate in grado di appello o gli atti del giudizio per cassazione, comprese le sentenze, sono redatti su carta da bollo da L. 6 e tutti gli altri diritti e tasse sono ridotti alla metà, salva l'applicazione del penultimo comma dell'art. precedente.

Degli albi dei cittadini esperti.

Art. 20. Ogni 2 anni, sulle indicazioni delle diverse Associazioni professionali legalmente riconosciute, la Sezione lavoro e previdenza sociale dei consigli prov. dell'economia designa le persone esperte nei problemi del lavoro, idonee alla funzione di assistenza nella trattazione delle cause completate dal presente decreto. Esse sono scelte fra le categorie dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori, avuto riguardo alle varie specialità di imprese esistenti nella Provincia.

Le persone designate sono distribuite fra gli albi dei tribunali e delle preture della Provincia, secondo la loro residenza. Nelle città, che sono sedi di tribunale, viene costituito un solo albo per il tribunale e per le preture, che hanno la loro sede nel capoluogo del circondario. In detto albo sono iscritti tutti coloro, che hanno residenza nella circoscrizione delle dette preture. Qualora il numero degli iscritti risulti insufficiente, possono pure essere iscritte nel detto albo, per prestare la loro opera esclusivamente presso il tribunale, persone residenti nella circoscrizione di altre preture del circondario.

In ciascun albo gli iscritti appartenenti alla categoria dei datori di lavoro devono essere in numero eguale agli iscritti appartenenti alla categoria dei lavoratori.

Gli albi per ciascun tribunale e per ciascuna pretura sono approvati con decreto del primo presidente della corte di appello, sentito il parere del presidente della magistratura del lavoro. Si osservano le disposizioni dell'art. 62 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Gli albi si rinnovano per un terzo ogni biennio, la prima volta mediante estrazione a sorte e successivamente per anzianità e per la rinnovazione degli albi si osservano le disposizioni precedenti.

Art. 21. Non possono essere scritti nell'albo coloro che non siano cittadini italiani, non abbiano raggiunta l'età di anni 25 compiuti, non risiedano da almeno tre anni nella circoscrizione della pretura o del tribunale, non diano garanzia di capacità, nè coloro i quali abbiano subito nel biennio precedente provvedimenti disciplinari da parte delle Associazioni professionali, a cui appartengono, o si trovino in istato di fallimento, ovvero non risultino di buona condotta morale e politica.

Non possono nemmeno essere iscritti nell'albo coloro che occupano cariche direttive in un'Associazione sindacale.

Decadono dalla carica coloro rispetto ai quali venga a verificarsi alcuna delle condizioni indicate precedentemente.

Gli iscritti, sottoposti a procedimento penale per reati pu-

nibili con pena restrittiva della libertà personale, sono sospesi di diritto dall'esercizio delle loro funzioni per la durata del procedimento, salvo, in caso di condanna, l'applicazione del precedente capoverso.

La iscrizione negli albi dei consiglieri esperti, preveduti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, è incompatibile con la iscrizione negli albi regolari dal presente decreto.

Art. 22. Non possono essere prescelti per l'ufficio di assistente gli iscritti, che siano interessati nella controversia, o siano datori di lavoro o dipendenti o rappresentanti di una delle parti, ovvero parenti fino al 4.^o grado di una delle parti medesime.

Non possono neppure essere prescelti gli iscritti quando, nel triennio precedente, essi o loro parenti o affini nei gradi innanzi menzionati abbiano avuto controversie civile o penale con una delle parti o con parenti o affini di questa nei gradi medesimi.

Nei casi preveduti dal presente articolo, è ammessa la ricusazione, la quale può anche essere proposta per ragioni di convenienza. Sulla ricusazione decide il pretore o il presidente con provvedimento non soggetto a gravame.

Art. 23. Quando, per il limitato numero di iscritti nell'albo, tenuto conto dei motivi di esclusione indicati nell'articolo precedente e di ogni altra ragione di convenienza, non sia possibile scegliere persone pienamente idonee all'ufficio di assistenza, in considerazione pure della particolare natura della controversia, ovvero quando le parti vi rinunziano, o quando le persone prescelte non intervengano all'udienza, il pretore o il tribunale può procedere senza l'assistenza o scegliere persone non iscritte nell'albo.

Coloro che, debitamente invitati, non intervengono all'udienza fissata, senza giustificato motivo, possono essere condannati con provvedimento del pretore o del presidente del tribunale, non soggetto a gravame, ad un'ammenda fino a L. 500.

Agli assistenti, che intervengono alla trattazione della causa,

è dovuta una medaglia di presenza e, ove occorra, una indennità di trasferta, oltre il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita per gli impiegati dello Stato di grado 8.^o, se si tratti di assistenza al tribunale, o del grado 9.^o, se si tratti di assistenza al pretore.

Art. 24. Con decreto del Ministero per le finanze saranno iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia le spese occorrenti per l'assistenza dei cittadini esperti stabilita dalle precedenti disposizioni.

Con successivi decreti Reali potranno essere date le ulteriori norme, che occorressero per disciplinare il procedimento e le controversie individuali nascenti dai rapporti di lavoro.

Disposizioni transitorie e penali

Art. 25. I primi albi, preveduti nell'art. 20, devono essere formati entro il 30 settembre 1928. A decorrere dal 1.^o ottobre 1928 hanno applicazione tutte le altre norme contenute negli articoli precedenti.

I collegi di probiviri e le commissioni per l'impiego privato continuano, tuttavia, a funzionare per la definizione delle controversie pendenti, ma non oltre il 31 marzo 1929.

Le controversie, che nel detto giorno non fossero definite, saranno devolute, nello stato in cui si trovano, all'autorità giudiziaria competente, secondo le disposizioni del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano al tribunale industriale della città di Trieste.

Le impugnazioni che, a sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686, sono ammesse contro le decisioni delle commissioni provinc. per l'impiego privato, dovranno essere proposte, dopo il 30 settembre 1928, con ricorso alla magistratura del lavoro nel termine stabilito dall'art. medesimo. Ma la Commissione centrale continuerà a funzionare fino al 31 marzo 1929, per la trattazione dei ricorsi e degli appelli presentati anteriormente. Le cause, che in tal giorno non fossero ancora definite, saranno devolute, nello stato in cui si trovano, alla magistratura del lavoro competente per territorio.

Eguualmente continueranno a funzionare, fino al 31 marzo 1929, per l'espletamento degli affari in corso, le Commissioni interprov., istituite dal R. decreto 19 ottobre 1923, n. 311, per la decisione delle controversie individuali fra personale, aziende esercenti pubblici servizi di trasporto. Dopo tale data, le controversie pendenti innanzi alle dette Commissioni interprovinciali, saranno devolute alla competenza dell'autorità giudiziaria, secondo le disposizioni del presente decreto.

Dalla data indicata nel precedente comma tutte le controversie, contemplate nel presente decreto, che, alla data medesima, siano tuttora pendenti innanzi a qualsiasi organo giurisdizionale, saranno devolute, nello stato in cui si trovano, all'autorità giudiziaria, la quale provvederà secondo le norme del decreto medesimo.

Resta ferma la competenza dell'autorità portuaria, a termine del Codice della marina mercantile e dei provvedimenti che lo modificano, come pure quella preveduta dal R. decreto-legge 1.º febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, circa gli uffici del lavoro portuale, e nel R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, sul Consorzio autonomo del porto di Genova.

Art. 26. Fermo l'art. 22 della legge 3 aprile 1926, n. 563, per il rifiuto di eseguire le decisioni del magistrato del lavoro, i datori di lavoro e i lavoratori, che dolosamente si rendano inadempienti ai patti contenuti in un contratto collettivo di lavoro, o alle norme emanate dagli organi corporativi, sono puniti con la multa da lire 100 a 5000, senza pregiudizio delle norme di diritto comune sulla responsabilità civile per inadempimento, e dell'art. 10, quinto comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Costituisce inadempimento a norma del comma precedente l'assunzione di lavoratori a condizioni inferiori a quelle stabilite dal contratto collettivo.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—ROCCO—VOLPI
—BELLUZZO—CIANO

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

356. **Liste elettorali 1928. Revisione.** (C. P. S. 17 novembre 1928 n. 46099 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Dai primi risultati delle iscrizioni nelle liste elettorali, comunicati dalle Prefetture, il Ministero dell'Interno ha rilevato che il numero degli elettori finora iscritti è in media assai inferiore a quello degli elettori risultanti dalle liste del 1927.

Tale sensibile riduzione di numero si presume debba ascrivere in parte alla mutata base giuridica dell'elettorato, ed in parte alle difficoltà incontrate dagli enti sindacali nella prima applicazione della legge.

Detto Ministero si rende conto di tali difficoltà nonchè delle incertezze incontrate nella prima fase, inevitabilmente tumultuosa del lavoro, a causa principalmente della ristrettezza dei termini e della organizzazione non sempre completa degli enti sindacali alla periferia. Ritiene però che una revisione del lavoro finora compiuto possa essere produttiva di efficace risultato e determinare un nuovo notevole apporto di elettori. A tale uopo il Ministero mentre avverte di avere già interessato quello delle Corporazioni affinchè i rappresentanti locali delle Associazioni sindacali riprendano in esame gli elenchi già trasmessi ai Comuni, allo scopo di farle completare dei nomi e delle indicazioni omesse, dispone quanto segue:

Gli uffici municipali, ora che hanno espletato il compito principale ad essi affidato dalla legge, devono procedere ad un diligente confronto fra le vecchie liste elettorali e i nuovi elenchi, allo scopo di accertare se gli esclusi abbiano eventualmente titolo per essere elettori ai termini della nuova legge sulla rappresentanza politica.

A tale effetto, senza ricorrere all'ausilio di altri organi, le SS. LL. costituiranno col personale dipendente (in prevalenza guardie municipali) un corpo d'investigazione, più o meno numeroso a seconda dell'importanza del Comune. Agli agenti co-

stituenti il detto corpo sarà data la disposizione precisa di recarsi al domicilio di coloro che erano iscritti quali elettori nelle liste degli anni precedenti (il domicilio di costoro risulta dall'indicazione della lista stessa) e di eseguire un'indagine diretta sulla condizione sociale di essi e precisamente:

- a) se paghino un contributo sindacale;
- b) se paghino imposte dirette;
- c) se siano eventualmente impiegati, salariati o pensionati dello Stato, delle provincie o dei Comuni;
- d) se rivestano la qualità di membro del Clero.

Sulla base di tali referti scritti e giurati dagli agenti, le SS. LL. trasmetteranno, dopo i necessari accertamenti penali, gli atti relativi a questa Commissione Provinciale per l'iscrizione d'ufficio.

Avverto altresì che a mezzo della Direzione del Partito sono stati interessati i segretari dei singoli fasci affinchè prendano in esame gli elenchi attualmente in pubblicazione e segnalino alle SS. LL. i nomi di coloro che a loro giudizio abbiano titolo alla iscrizione nelle liste.

Le SS. LL., premessi i necessari accertamenti, segnaleranno a loro volta tali nomi alla Commissione Provinciale.

Gli uffici municipali infine dovranno cercare di utilizzare ai fini della iscrizione nelle liste tutti quei nominativi che nel primo momento non abbiano potuto trovare posto nelle liste stesse per mancanza di più preciso elemento, ma che in questa seconda fase di lavoro dopo indagini più complete possono formare oggetto d'iscrizione da parte della Commissione Provinciale.

Raccomando alle SS. LL. di attendere nel modo più efficace alla esecuzione di tali disposizioni, le quali tendono ad ottenere che le liste elettorali comprendano nella loro intierezza il corpo elettorale quale è stato voluto dalle nuove norme della legge sulla rappresentanza politica.

Attendo per ora ricevuta della presente ed a suo tempo una breve relazione sui risultati ottenuti.

Il Prefetto — DE BIASE

355. **Disciplina del commercio. Cauzione. Non applicabilità delle disposizioni relative all'esenzione tributaria alle famiglie numerose.** (C. P. S. 13 nov. 1928, n. 44108 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza, si comunica che nelle disposizioni legislative concernenti le esenzioni tributarie alle famiglie numerose non è contemplato il deposito cauzionale, che a norma del R. D. 16 dicembre 1926 (1) deve essere corrisposto indistintamente da tutti i commercianti.

Riguardo allo interesse sul deposito cauzionale esso non va corrisposto al depositante ma bensì viene devoluto in parte alla Confederazione Prov. dei Commercianti e in parte al Ministero delle Corporazioni e ad opere assistenziali varie del Partito Fascista.

Il Prefetto — DE BIASE

356. **Fiere e mercati.** (C. P. S. 15 nov. 1928 ai Podestà e Commissari dei Comuni della Provincia di Salerno).

Agli effetti del num. 19 del reg. di polizia veterinaria del 10 maggio 1914 n. 533 e dell'art. 46 del reg. di polizia sanitaria zoiiatrica di questa Provincia del 26 aprile 1928 n. 13392, prego trasmettermi l'elenco delle fiere e dei mercati di bestiame, che avranno luogo nel Comune durante l'anno 1929, indicandovi per ciascuna fiera e ciascun mercato:

- 1° La data dell'istituzione;
- 2° La data in cui avrà luogo;
- 3° L'ubicazione e la denominazione del campo in cui si svolgerà;
- 4° Il numero approssimativo e la specie di animali, che presumibilmente potranno esservi condotti.

Nel caso che dopo l'invio dell'indicato elenco saranno in-detti altri mercati o fiere o esposizioni d'animali, ricordo che deve esserne data sollecita comunicazione all'ufficio sanitario di questa Prefettura.

Il Prefetto — DE BIASE

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.

359. **Sottoscrizione pro danneggiati eruzione Etna.** (C. P. S. 11 nov. 1928 n. 5614 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Per l'esatta osservanza, comunico la seguente circ. della Presidenza del Consiglio dei Ministri :

« Cominciano a pervenire notizie di private iniziative per sottoscrizioni in favore danneggiati eruzione Etna. S. E. Capo Governo, pur apprezzando nobiltà sentimenti generosi promotori, non può consentire che siffatte iniziative abbiano seguito, intendendo che alle necessità delle regioni colpite debba, in quanto possibile, provvedere il Governo .

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

360. **Vertenze in corso tra produttori - distributori e consumatori energia elettrica.** (C. P. S. 17 novembre 1928 n. 41915 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Prego la S. V. segnalarmi, di urgenza, vertenze in corso, o che dovessero determinarsi, in seguito, tra produttori, distributori e consumatori di energia elettrica.

pel Prefetto — SANNA

361. **Cessione alla Croce Rossa delle liste elettorali.** (C. P. S. 8 nov. 1928 n. 40704 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Salerno).

Si comunica che è stata fatta presente l'opportunità della cessione alla Croce Rossa Italiana delle vecchie liste permanenti tuttora esistenti presso i Comuni ed, inoltre, degli atti preparatori relativi all'annuale revisione delle liste. Questo materiale per la maggior parte costituisce un inutile ingombro e l'Ufficio scrivente conviene nella opportunità della eliminazione.

Siccome, però, la eliminazione degli atti che si custodiscono presso gli enti locali è disciplinata dall'art. 74 del regolamento 2 ottobre 1911 n. 1163, occorre che i Comuni si uniformino alle norme ivi contenute, adottando la prescritta deliberazione, da sottoporre all'approvazione di questo ufficio.

Dalla detta eliminazione dovranno essere escluse l'ultima lista generale permanente approvata e i fascicoli individuali dei

singoli iscritti, nonché le deliberazioni della Commissione elettorale comunale; tutto il restante materiale, compresi gli elenchi preparatori previsti dagli art. 8, 9 e 17 del precedente testo unico della legge elettorale 1926, potrà essere senz'altro ceduto.

Prego la S. V. di provvedere di conformità.

Il Prefetto — DE BIASE

R.^o Prefettura di Salerno

Nomine provvisorie di Segretari Comunali in esecuzione degli articoli 6 e 15 del R. L. 17 agosto 1928 n. 1953.

Con decreto prefettizio 15 Novembre 1928:

10. Caiafa Cav. Giovanni — nominato segretario provvisorio a **Tortorella.**

11. Capone Fioravante id. id. a **Scala.**

Con decreto prefettizio 20 Novembre 1928:

12. La Sala Luigi nominato segretario provv. a **Castelcivita.**

13. Sarno Luigi di Giuseppe id. id. a **Magliano Vetere.**

Candidati che hanno riportata la idoneità negli esami di abilitazione alle funzioni di agente o commesso daziario, tenutisi nei giorni 8, 9, e 10 novembre 1928.

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Altieri Vincenzo. | 18. Gambardella Luigi. |
| 2. Amato Sabato. | 19. Garzia Eduardo. |
| 3. Barbato Roberto | 20. Giordano Arturo. |
| 4. Cioffredo Gennaro. | 21. Giovagnoli Achille. |
| 5. Coppola Bernardino. | 22. Jannece Michele. |
| 6. Coscia Alfredo. | 23. Lanzalunga Antonio. |
| 7. Cosenza Salvatore. | 24. Laudano Pasquale. |
| 8. Crescenzo Tommaso. | 25. Lupo Corrado. |
| 9. De Caprio Raffaele. | 26. Mele Giuseppe. |
| 10. De Rosa Giovanni. | 27. Miraglia Salvatore. |
| 11. De Santis Raffaele. | 28. Palombo Domenico. |
| 12. Di Gilio Catello. | 29. Prisco Aniello. |
| 13. Di Maio Vincenzo. | 30. Rescigno Antonio. |
| 14. Di Vietri Gaetano. | 31. Returi Giovanni. |
| 15. Esposito Michele. | 32. Sicignano Giuseppe. |
| 16. Fardelli Gaetano. | 33. Volpe Nunzio. |
| 17. Feniello Michele. | |



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

362. Addizionale governativo bevande. R. D. L. 24 settembre 1928 n. 2112.
(C. M. F. 28 settembre 1928 n. 96).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

363. Ricorsi di materia d'inquadramento sindacale.

364. Scarti di archivio.

365. Disciplina del commercio. Cauzione. Riconoscimento dell'esenzione tributaria ai capi di famiglia numerose.

366. Autoveicoli. Obbligo degli apparecchi per riduzione dei rumori e per evitare esalazioni moleste.

367. Industria della panificazione.

Parte II.

Commenti pratici di leggi, giurisprudenza, dottrina ecc.

Diritto di fida nella Provincia di Salerno — *G. D'Alessio*.

COPERTINA

Contin. Atti Uff. R. Prefettura N. 364 a N. 367 — Concorsi — Pubblicazioni

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

364. **Scarti d'archivio.** (C. P. S. 20 novembre 1928 n. 43075 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Prov.; ai Presidenti delle istituzioni pubbliche di beneficenza della Provincia; al Presidente Comm. Reale—Salerno).

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sull'art. 16 del R. Decreto Legge 10 agosto 1928 n. 2034, andato in esecuzione il 4 ottobre scorso, in forza del quale, per la durata di anni 5 e cioè fino al 30 giugno 1931, tutta la carta e gli stampati delle amministrazioni dello Stato, degli stabilimenti ed Enti dipendenti dallo Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza e di tutti gli altri Enti posti sotto il controllo della vigilanza dello Stato, delle quali carte e stampati sia stata legalmente riconosciuta l'inutile ulteriore conservazione, sia agli effetti amministrativi, sia per scopo di studio, nonchè la così detta carta da cestino, devono essere ceduti, senza corrispettivo, alla Croce Rossa Italiana.

Raccomando pertanto alle SS. LL. di voler corrispondere con la maggiore premura e sollecitudine alle richieste che in oggetto saranno per pervenire, sia dal Comitato Centrale che per il tramite delle organizzazioni dipendenti.

Gradirò un cenno di assicurazione.

pel Prefetto—LICATA

365. **Disciplina del commercio. Cauzione. Riconoscimento dell'esenzione tributaria ai sensi del R. D. 14 giugno 1928.** (C. P. S. 22 Novembre 1928 n. 45501 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

In relazione a quanto fu comunicato con circ. 13 corr. N.º 44108, (1) si fa conoscere che la Confederazione Fascista dei commercianti, con recente circ., ha riconosciuto ai commercianti soggetti al deposito cauzionale il diritto di poter usufruire delle agevolazioni tributarie, di cui al R. D. 14 giugno 1928, per quanto riguarda i contributi sindacali.

p. Il Prefetto — LICATA

(1) v. B. A. anno eorr. pag. 424.

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

362. **Addizionale governativo bevande** — R. Decreto-Legge 24 settembre 1928 n. 2112 (C. Min. Finanze 28 settembre n. 96 agli Intendenti di Finanza e ai Prefetti).

Giusta il R. D. Legge 24 sett. corr. n. 2112, pubb. nella Gazz. Uff. del 25 stesso mese, n. 223, (1) ed entrato in vigore il successivo giorno 26, alle aliquote dell'addizionale governativo al dazio consumo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra, portate dall'art. 1 del R. D. Legge 13 febbraio 1925, n. 117, (2) sono state sostituite le seguenti:

Vino — Per ettolitro: Comuni di 1^a e 2^a cl. L. 25; Comuni di 1^a e 2^o cl. L. 20.

Vini fini in bottiglia — Ciascuna bottiglia: Comuni di 1^a e 2^a cl. L. 0,50; Comuni di 3^a e 4^a cl. L. 0,60.

Alcool, acquavite e liquori in fusti — Per una bottiglia: Comuni dalla 1^a alla 4^a cl. L. 1,00.

Birra — Per ettolitro: Comuni di 1^a e 2^a cl. L. 15; Comuni di 3^a e 4^a cl. L. 10,00

Come si è preannunziato col telegramma n. 11340 del 25 volg. dette nuove aliquote corrispondono in effetti a quelle precedentemente in vigore, aumentate di due terzi, con avvertenza che, a sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del nuovo decreto, tale aumento dovrà anche applicarsi sui generi indicati nella nota (2) alla tariffa massima annessa al R. Decreto 24 sett. 1923 n. 2030, esclusa l'uva secca, e cioè: l'aceto, il sidro, le altre bevande ri-

(1) B. A. anno corr. pag. 361.

(2) » » 1925 « 25.

cavate dalle frutta, il mosto, l'uva fresca, il vinello, la posca, l'agresto e le vinacce, nelle stesse proporzioni ivi fissate in rapporto alla voce « vino ».

In altri termini, ed a titolo di esempio, posto che l'aliquota della addizionale sul vino, nei Comuni di 3^a e 4^a classe, ammonta a L. 20 per El.: il mosto, l'uva fresca, l'aceto, il vinello, debbono scontare l'addizionale nelle rispettive misure del 90, del 65, del 60 e del 50 per cento di detta aliquota di L. 20, pari cioè a L. 18, a L. 13, a L. 12 ed a L. 10 per El., e così analogamente nei Comuni di 1^a e 2^a classe, in rapporto all'aliquota della addizionale sul vino, fissata in L. 25 l'El.

Come è stato pure avvertito col citato telegramma nessun'altra modificazione è stata apportata alle norme che attualmente regolano l'applicazione di detto addizionale; e pertanto è ovvio che per tutto quanto concerne le modalità di accertamento, liquidazione ed esazione del tributo stesso, debbano valere le norme portate dai RR. DD. 13 febbraio 1925, n. 117, e 6 maggio 1926, n. 769, (1) e dalle relative istruzioni; mentre giova anche chiarire, che nessuna apposita disposizione essendo stata inserita nel nuovo decreto, è da escludersi che possano formare oggetto d'impostazione per la quota di aumento delle aliquote, le quantità dei generi regolarmente sdaziate prima della entrata in vigore del decreto stesso.

Il compito delle Intendenze e correlativamente, quello delle Aziende daziarie, non vien pertanto a risentire, in dipendenza del decretato aumento delle aliquote, particolari aggravii, in quanto occorrerà solo provvedere e vigilare, con la dovuta attenzione, che per gli sdaziamenti dei generi soggetti alla addizionale governativa, eseguiti a partire dal giorno 26 settembre corrente, tanto nei Comuni chiusi quanto per le riscossioni a tariffa nei Comuni aperti, siano senz'altro applicate le nuove aliquote, mentre che per le riscossioni dipendenti da abbonamenti singoli, o da contratti collettivi sia per classi che per consorzi di esercenti,

(1) B. A. ann 1926 pag. 98.

basterà variare *sempre beninteso con effetto del 26 sett. corr.* il canone per addizionale governativo, aumentandolo di una quota pari ai due terzi di quello già determinato (così che, ad esempio, un canone di addizionale governativo in L. 120 mensili rimane senz'altro aumentato di due terzi, e portato così a L. 200 mensili, con decorrenza dalla citata data).

L'art. 2 del nuovo decreto è volto ad evitare un equivoco che, senza una esplicita statuizione, avrebbe facilmente potuto sorgere dal disposto dell'art. 6 del citato R. Decreto 13 febbraio 1925 n. 117, che stabilisce nel terzo dell'addizionale governativo la misura massima dell'addizionale che a loro volta, e sotto determinate condizioni, i comuni sono facoltati ad imporre per proprio conto. Viene così chiarito che la quota massima di addizionale comunale rimane invariata in ragione del terzo delle vecchie addizionali governative.

Sempre infine in coerenza di quanto già detto circa la portata del provvedimento, limitata al solo aumento delle aliquote, è da rilevare che il nuovo decreto ha lasciata invariata la misura dell'aggio spettante ai Comuni ed agli appaltatori daziari a titolo di rimborsi di spese di gestione, e pertanto continuerà ad essere applicato, anche sulle riscossioni aumentate, l'aggio secondo la scala decrescente fissata con l'art. 6 del R. Decreto Legge 6 maggio 1926, numero 769.

Non sfuggirà certamente che per tal modo le Aziende daziarie, nulla essendo immutato nel congegno di applicazione del tributo, verranno ad ottenere un più remunerativo compenso pel servizio ad esse commesso nell'interesse dell'Erario.

Più che mai devesi quindi confidare e pretendere che le Aziende medesime provvedano con assoluta regolarità e precisione, non disgiunte da ogni maggior zelo, agli adempimenti di loro spettanza, perchè dal disposto provvedimento abbia a derivare quel maggiore rendimento del tributo, concorrente a mantenere salda la compagine del bilancio dello Stato, in corrispondenza ai maggiori oneri imposti per alte finalità sociali.

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

363. Ricorsi in materia d' inquadramento sindacale. (C. P. S. 26 novembre 1928 n. 46340 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Pervengono e perverranno alle SS. LL., per la pubblicazione, gli elenchi dei datori di lavoro delle organizzazioni sindacali, comprendenti gli elementi relativi alle successive compilazioni delle matricole e ruoli.

Occorre che sulla pubblicazione sia richiamata con i mezzi più adatti l'attenzione del pubblico e degli interessati, rendendosi altresì ben noto che per il disposto dell' art. 9 del R. D. L. 27 luglio 1928 n. 1802, contro le risultanze degli elenchi è data facoltà di ricorrere alla Commissione centrale interconfederale presso il Ministero delle Corporazioni, ed il ricorso può concernere « sia l' iscrizione nell' elenco dei datori di lavoro o la determinazione del numero dei dipendenti, sia la classifica fra i datori di lavoro o fra i lavoratori, e sia l' inquadramento nelle diverse associazioni degli uni o degli altri ».

I ricorsi, redatti in carta libera, devono essere presentati esclusivamente alle SS. LL., che dovranno farli tenere a quest'ufficio, con un elenco nominativo di accompagnamento.

A ciascun ricorso dovrà essere unito da parte delle SS. LL.

- 1.º un rapporto informativo su quanto il ricorrente deduce;
- 2.º una dichiarazione comprovante che il reclamo fu presentato nel termine di cui all'art. 9 del R. D. sopra citato;
- 3.º la indicazione degli estremi dello elenco in pubblicazione presso il Comune.

Pregasi tenere stretto conto di tali disposizioni, assicurandone.

Il Prefetto — DE BIASE

(cont. circolari in copertina).

Parte II.

Diritto di fida nella provincia di Salerno

In molti Comuni della parte orientale e meridionale della Provincia, si esercita dai cittadini il *diritto di fida* per l'uso del pascolo nei beni di proprietà comunale.

Quasi tutti questi Comuni hanno adottato il regolamento di cui agli art. 178 e 217 n. 7 della legge com. e prov., il quale determina le condizioni dell'uso, mediante il pagamento di un *corrispettivo*.

Con il regolamento, si provvede, fra l'altro, alla procedura per la decisione delle controversie relative all'esercizio di tale diritto, indicandosi l'organo competente in primo grado e quello in grado di appello.

In tale indicazione vi è poca uniformità e vi è illegalità. Alcuni regolamenti prescrivono che, avverso la matricola compilata dalla *Giunta comunale*, è ammesso il reclamo alla *Commissione per i tributi locali* e, contro il ruolo, è ammesso il ricorso alla *Giunta comunale*. (1)

Altri regolamenti stabiliscono che la *Giunta municipale* compila l'elenco del bestiame e lo pubblica per 15 giorni, durante i quali possono presentarsi reclami alla stessa *Giunta* in 1° grado, salvo l'appello alla *Giunta Amministrativa*.

Si osserva che la podestà regolamentare dei Comuni non può spingersi sino al punto d'investire di nuove competenze organi istituiti dalla legge, che ne ha determinata anche la sfera di azione.

Potrebbe, forse, riconoscersi la competenza della *Giunta municipale* e della *Commissione per i tributi locali*, organi aventi giurisdizione nell'ambito del territorio comunale; ma altrettanto non può dirsi per la *Giunta Provinciale Amministrativa*: istituita dalla legge 30 dicembre 1888, ebbe da questa assegnate le attribuzioni

(1) V. decis. 30 marzo 1928 della G. P. A., *Boll. Amm.* pag. 175.

le quali vennero accresciute di numero e di indole — competenza in sede giurisdizionale — per effetto di altre leggi. Così che le accennate disposizioni regolamentari, che chiamano la G. P. A. come giudice di secondo grado, sono illegali.

Il *diritto di fida* trae origine dalle disposizioni degli art. 188 e 191 e 231 della legge sull'Amministrazione Civile del Regno delle Due Sicilie 12 dicembre 1816. Esso costituisce un'entrata patrimoniale, alla cui riscossione, per l'art. 204 della legge com. e prov., devono osservarsi le disposizioni della legge 14 aprile 1910 n. 639 sulla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali degli enti pubblici. (1)

Per l'art. 30 di questa legge, rimane in vigore, degli antichi ordinamenti, la parte riguardante le norme di conservazione vultura, rinnovazione ed efficacia dei ruoli esecutivi per la riscossione dei cespiti mobiliari.

Degli antichi ordinamenti, devono tenersi presenti:

- a) l'art. 242 della citata legge sull'Amministrazione Civile;
- b) il decreto 30 gennaio 1817 n. 622; (2)
- c) il Real rescritto 26 aprile 1834; (3)
- d) la circolare del Ministero dell'Interno 14 agosto 1849; (4)
- e) idem 10 ottobre 1857 comunicata dall'Intendenza di Salerno addì 24 successivo; (5)
- f) il Real rescritto comunicato dal Ministero dell'Interno addì 15 maggio 1860 n. 1413 e dall'Intendenza il 21 successivo. (6)

Da queste disposizioni risulta che:

a) La rendita del *diritto di fida* può darsi in appalto. In mancanza può farsi luogo alla *fida volontaria*, giacchè siffatto metodo, lungi dall'essere in opposizione della legge, raggiunge me-

(1) *Boll. Amm.* 1913 pag. 203, con commento del Cav. R. Ruggi d'Aragona.

(2) Circolari ecc. sulle I. P. di B., pubblicazione del Ministero Interno, 1903, pag. 792.

(3) Petitti, *Rep. Amm.* Napoli, 1856, vol. IV, pag. 317.

(4) *Idem* pag. 544.

(5) *Giornale dell'Intendenza*, p. 505.

(6) *Idem*, p. 129.

glio lo scopo che non si ottiene con la *fida forzosa*, essendo in sostanza un tacito contratto volontario di locazione tra l'Amministrazione ed i cittadini e perciò di niuna gravanza per costoro, che è il fine precipuo cui tende la legge nel volere sempre preferita la *locazione alla fida forzosa*. (1)

b) Il ruolo doveva compilarsi dal Decurionato, cui ora deve intendersi sostituito il Podestà.

c) Del ruolo doveva farsi la pubblicazione, durante la quale poteva prodursi reclamo per « minoramento di fida o per esenzione di essa ».

d) Il ruolo veniva inviato per l'approvazione all'Intendenza, cui ora deve intendersi sostituita la Prefettura. Al ruolo dovevano alligarsi: 1. la deliberazione decurionale sulla tariffa per ciascuna specie di animali da ammettersi al pascolo; 2. il verbale negativo di appalto; 3. la deliberazione decurionale di approvazione del ruolo; 4. gli avvisi di pubblicazione; 5. i reclami e le decisioni sugli stessi.

e) I reclami dovevano discutersi dal Consiglio d'Intendenza, cui ora deve intendersi sostituito « il Prefetto sentito il Consiglio di Prefettura » ai sensi dell'articolo 5 della legge comunale e provinciale.

f) La riscossione doveva aver luogo secondo le disposizioni degli art. 242 e 243 della citata legge 1816, cui ora deve intendersi sostituito l'art. 204 della legge com. e prov. e quindi la citata legge 14 aprile 1910.

Inoltre, è da tenersi presente che con gli art. 23 e 24 del R. D. 18 Novembre 1923 n. 2538, (2) si provvede ad unificare per tutti i *tributi* comunali la procedura contenziosa amministrativa, per cui la decisione di ogni controversia relativa all'applicazione di tali tributi spetta in primo grado alla Commissione comunale ed in grado di appello alla G. P. A..

Il *tributo*, non potendo confondersi con il *corrispettivo* o con

(1) Circol. 10 ottobre 1857 cit.

(2) v. B. A. anno 1924 pag. 73.

il *diritto di fida* — secondo la dizione del legislatore del 1816 — la decisione delle controversie non può spettare, in grado di appello, alla G. P. A..

Nè deve indurre in equivoco l'espressione impropria — *tassa fida* — usata in alcuni regolamenti, invece di *corrispettivo* o *diritto di fida*.

Intanto, se la risoluzione dei reclami in prima ed in seconda istanza sia dal regolamento affidata ad organi locali, dovrebbe la G. P. A. — alla quale si presenti istanza di appello — dichiarare la propria incompetenza.

Ma se il regolamento stabilisce che la decisione spetti in grado di appello alla G. P. A., la dichiarazione d'incompetenza priverebbe il cittadino della garanzia del duplice grado di giurisdizione e si risolverebbe in *denegata giustizia*. Così la G. P. A. dovrebbe ritenersi competente.

Ora sarebbe opportuno che si provvegga a mettere le disposizioni dei regolamenti comunali in armonia dei principi degli antichi ordinamenti sovra riassunti. L'iniziativa dovrebbe prendersi dagli stessi Comuni.

Se ne gioverebbero tutti i cittadini ed i Comuni. E sarebbe agevolato il compito dei Podestà e dell'Ufficio superiore.

GENNARO D'ALESSIO

366. **Autoveicoli. Obbligo degli apparecchi per riduzione dei rumori e per evitare esalazioni moleste.** (C. P. S. 24 novembre 1928 n. 47392 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con preghiera di curarne la rigorosa osservanza, comunico la seguente circ. dell' On. Ministero dell' Interno:

« Com'è noto, l'art. 33 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 3043, dispone che ogni autoveicolo sia fornito di apparecchi atti a ridurre, nei limiti praticamente tollerabili, i rumori e le esalazioni moleste, per quanto è possibile (silenziatore). Fa inoltre divieto dello scappamento libero.

Risulta, però, che alla citata disposizione di legge non è data da tutti gli automobilisti la debita osservanza.

Non pochi di essi procedono con le macchine a scappamento libero, anche per le vie affollate degli abitati, arrecando serio disturbo ai cittadini con il fracasso dei motori e con le nauseabonde esalazioni dei gas.

Su tale grave inconveniente, che disturba la tranquillità dei cittadini, arreca pregiudizio alla salute di essi e genera frequenti, vibrante e giustificate proteste, si richiama la personale attenzione delle EE. LL. perchè vogliano impartire categoriche disposizioni agli organi, cui è affidata l'osservanza del regolamento di polizia stradale, affinchè procedano con rigore e senza titubanze in confronto di chiunque mostri di non curarsi dovutamente della norma in parola ».

Attendo un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

367. **Industria della panificazione. Licenze.** (C. P. S. 23 Nov. 1928 n. 46852 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla prec. circ. dell' 8 ottobre u. s. n. 40217, relativa al controdistinto oggetto, pubbl. in copertina del n. 28 del Bollettino Amm. del corr. anno, comunico che il Ministero dell' Economia Nazionale, per dar modo agli esercenti panificatori inadempienti di uniformarsi alle prescrizioni del R.° Decreto Legge 29 luglio 1928 n. 1843, (1) ha prorogato al 31 dicembre corr. il termine per la presentazione delle domande già fissato al 18 ottobre u. s. con l'art. 17 del citato decreto.

Prego la S. V. di rendere di pubblica ragione la detta facilitazione.

Il Prefetto — DE BIASE

(1) v. B. A. anno corr. pag. 324.

R.^o Prefettura di Salerno

Nomine provvisorie di Segretari Comunali in esecuzione degli articoli 6 e 15 del R. D. 17 agosto 1928 n. 1953.

- Con decreto prefettizio 24 Novembre 1928 :
14. Rag. Turco Biagio, nominato seg. provv. a **Castelnuovo Cilento**.
Con decreto prefettizio 29 Novembre 1928 :
15. D.r De Finis Giuseppe, nominato seg. provv. a **Giffoni 6 Casali**.
16. Rag. Perillo Eugenio. id. id. id. a **Roccadaspide**.
17. Rag. Battagliese Biagio fu Aniello id. a **Pisciotta**.

Concorsi

Comune di Eboli. — *Vigile Sanitario.* — Concorso per titoli, stipendio lire 5000 annue, aumentabili di un decimo ogni 4 anni e per 5 quadrenni consecutivi, oltre indennità caroviveri e quella del 10 per cento sullo stipeudio a titolo di massa vestiaria. Domanda, da presentarsi non oltre **19 dicembre 1928**, insieme con documenti di rito, con certificato attestante che il candidato possieda la capacità tecnica intorno alle principali cause d'insalubrità del suolo e delle abitazioni, alle più comuni alterazioni e falsificazioni delle bevande e degli alimenti, al modo di prelevare i campioni ed intorno ai regolamenti relativi alle ispezioni sanitarie, con certificato compimento corso elementare inferiore, con ricevuta eseguito versamento 25,15 per tassa di esame, con altri titoli che reputi opportuno produrre a prova della capacità ed attitudine al posto cui aspira.

Eboli 19 Novembre 1928. A. VII.

Il Commissario Pref. M. Amendola

Pubblicazioni.

A. G. Bertolotti. — **Come adornare il mio pensiero.** — Tipog. Ed. Ostinelli di C. Nani — Como — L. 20.

L'opera è un prezioso e ricco « formulario » di utili e pratiche cognizioni artistiche e letterarie, che i Podestà ed i Segretari di tutti i Comuni dovrebbero possedere e consultare.

Ottima guida che dà il modo di arricchire le cognizioni e di conseguire una erudizione atta ad adornare artisticamente la struttura sintetica dello stile, il respiro ampio e compassato della frase e la necessaria efficacia d'eloquio.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

368. Proroga del termine per la riduzione delle eccedenze di sovrimposta com. e prov. (R. D. L. 1° nov. 1928 n. 2486).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

369. Mostra del fascismo.

370. Liste elettorali. Indebite esclusioni di lavoratori esentati dai contributi sindacali.

371. R. D. L. 3 agosto 1928 n. 1922: modifica della legge sul reclutamento del R. Esercito.

372. Tasse per occupazione spazi pubblici.

373. Congedo al personale sanitario.

374. Distributori automatici di benzina: licenze e cauzioni.

375. Licenze di macinazione: rinnovazione.

376. Industria della panificazione. Elenco esercenti.

377. Disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.

378. Dazio di consumo e addizionale governativa bevande. Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini.

379. Afta epizootica.

380. Carni insaccate. Vigilanza sanitaria nella macellazione dei suini.

381. Denunce tardive di nascite.

382. Servizio veterinario.

v. 2^a pag.

COPERTINA

Contin. Atti Uff. R. Prefettura N. 381 a N. 382 — Nella R. Questura — Aste, appalti — Concorsi.

381. **Denunce tardive di nascita.** (C. P. S. 6 dicembre 1928 n. 47588 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Prov.)

Il Podestà di Palermo, con lodevole iniziativa il 7 dicembre 1927, A. VI, pubblicò un « Avviso » alla cittadinanza in cui dichiarava di avere impartito rigorose disposizioni all'Ufficio centrale dello stato civile e agli uffici delle Sezioni rurali, affinché, per ovviare al mal costume delle ritardate denunce di nascita nel mese di dicembre, gli Ufficiali di stato civile, nei mesi di gennaio e febbraio, richiedessero, oltre alla presentazione del neonato prescritta dall'art. 371 del C. C., un attestato rilasciato dal medico o dalla levatrice, con l'indicazione del giorno e dell'ora di nascita.

In conseguenza di ciò si ebbe una sensibile diminuzione di denunce ritardate. Infatti mentre le denunce di nascita del dicembre 1926 furono 851, con un aumento di 229; le denunce di nascita del gennaio 1927 furono 1352, mentre quelle del gennaio 1928 furono di 1056 con una diminuzione di n. 296.

Anche quest'anno il Podestà di Palermo ha pubblicato in data 3 novembre lo stesso « Avviso » e non v'ha dubbio che i risultati saranno ancora più soddisfacenti.

Nel comunicare quanto sopra a V. S., la prego di vedere se non sia consigliabile l'adozione dello stesso provvedimento per codesto Comune, nel caso che il fenomeno delle ritardate denunce di nascita avesse ad assumere una maggiore proporzione. E' necessario che questo malcostume scompaia: perciò ritengo utile che, oltre alle disposizioni già emanate dal Governo Centrale, e a quelle che sono in corso di studio, esplichino la loro energia anche le autorità locali.

Il Prefetto — DE BIASE

382. **Servizio veterinario.** (C. P. S. 7 Dic. 1928 n. 49121 ai Podestà e Commissari dei Comuni della Provincia).

Di seguito alla mia circ. n. 47034 del 21 Nov. u. s., per assicurare con carattere di continuità il regolare funzionamento del servizio veterinario nei Comuni, che ne sono provvisti, ricordo che la concessione di congedi ai veterinari consorziali deve essere sempre deliberata dall'assemblea del Consorzio.

I Sigg. Podestà dei comuni aventi a carico spese per servizio veterinario comunicheranno subito a quest'ufficio le seguenti indicazioni:

1.° Numero delle condotte veterinarie esistenti nel Comune, agli effetti dell'art. 43 del R. D. 30 dic. 1923 n. 2889;

2.° Data di nomina di ciascun veterinario, significando se il veterinario nominato risiede nell'ambito della condotta e se abbia altri incarichi che l'obbligano ad assentarsi con frequenza dalla residenza o se, comunque, si trovi in congedo.

Il Prefetto — DE BIASE

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

368. **Proroga del termine per la riduzione delle eccedenze di sovrimposte provinciali e comunali.** (R. D. L. 1.º novembre 1928, n. 2486 pubb. G. U. del 22 novembre 1928, n. 272).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (1)

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2045; (2)

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare per l'anno 1929 l'applicazione delle norme per la riduzione delle eccedenze di sovrimposte sui terreni e sui fabbricati; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni dell'art. 1, primo e terzo comma, del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2045, riguardanti l'inizio della riduzione delle eccedenze di sovrimposta comunale e provinciale sui terreni e sui fabbricati, sono prorogate al 1.º gennaio 1930.

Resta ferma la facoltà data ai Comuni ed alle Provincie col secondo comma dell'articolo stesso di mantenere in applicazione la sovrimposta eccedente il secondo limite quando sia vincolata con delegazioni in pagamento di mutui contratti, salvo l'obbligo di ridurre la eccedenza oltre il detto limite in correlazione al graduale ammortamento dei mutui stessi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—MOSCONI

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

(2) v. » » 1927 » 387.

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

369. **Mostra del Fascismo.** (C. P. S. 1.° dic. 1928 Gab. ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Com'è certamente noto alle SS. LL., il 23 marzo 1929, in occasione del X.° annuale della fondazione dei Fasci Italiani di Combattimento, sarà inaugurata a Milano la Mostra del Fascismo per l'organizzazione della quale la Segreteria del Partito ha delegato l'Istituto Fascista di Cultura.

La Mostra, che sarà sviluppata secondo un rigido criterio di sintesi, al fine di raccogliere maggiormente l'attenzione del visitatore, dovrà costituire uno dei principali elementi destinati a celebrare la gloriosa data.

Nel dare comunicazione di quanto sopra, prego le SS. LL. di volersi adoperare facendo pervenire a quest'ufficio notizia di quel materiale documentario esistente nel Comune e riflettente:

- 1.° Interventismo e neutralismo (1914-1915);
- 2.° Guerra 1915-1918;
- 3.° Gli albori del Fascismo e la sua lotta per la salvezza della Nazione (1918-1922);
- 4.° La Marcia su Roma (luglio novembre 1922);
- 5.° La rigenerazione dell'Italia operata dal Fascismo (1922-1929).

Avverto che il materiale sarà preso in consegna dall'Istituto Fascista in Milano dietro rilascio di regolare ricevuta e sarà restituito a mostra ultimata.

Resto in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

370. **Liste elettorali. Indebite esclusioni di lavoratori esentati dai contributi sindacali.** (C. P. S. 29 novembre 1928 n. 47700 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Viene riferito che in alcune provincie Commissione, di cui art. 17 R. D. 24 febbraio 1928 n. 241, avrebbe esentato paga-

mento contributi sindacali lavoratori oltre 65 anni, i quali perciò sarebbero stati esclusi dalle liste elettorali. Al riguardo si comunica che tale esenzione, come è stato riconosciuto dal Ministero Corporazioni, deve ritenersi arbitraria, in quanto non ha alcun fondamento nella legge sindacale. Pertanto non potendosi privare del diritto elettorale operai predetti, che siano in possesso requisiti generici per essere elettori, prego la S. V. di accertare nei singoli casi se i medesimi siano sottoposti obbligo generico contributo sindacale, trasmettendo, nell'affermativa, atti a questa Commissione provinciale per necessaria regolarizzazione posizione giuridica detti lavoratori.

Il Prefetto — DE BIASE

371. R. Decreto Legge 3 agosto 1928, n. 1922: modifica alla legge sul reclutamento del Regio Esercito. (C. P. S. 5 dicembre 1928 n. 47709 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il R. D. Legge 3 agosto 1928, n. 1922, modificando la legge sul reclutamento del R. Esercito, dà facoltà al Ministro della Marina, quando lo creda opportuno, di ordinare, col concerto del Ministero della Marina, che siano iscritti nelle liste di leva di una data classe, in tutti i Comuni del Regno, e in parte di essi, sulla base delle segnalazioni dell'Istituto Centrale di Statistica, i cittadini nati all'inizio dell'anno successivo a quello della classe a cui si riferiscono le liste.

Tale provvedimento legislativo è derivato dal fatto, già notato da molti anni, che le frequenze giornaliera delle nascite maschile e femminili presentano un notevole abbassamento durante gli ultimi giorni di dicembre, seguito poi da un repentino sollevamento nei primi giorni del gennaio successivo. La causa di questo fenomeno, che, studi comparativi sulla distribuzione giornaliera delle nascite, hanno individuato nelle false dichiarazioni della data di nascita, va ricercata in un sentimento di vanità, che spinge i genitori a dare maggiore solennità familiare alla ricorrenza festiva del Capo d'Anno, fatto confermato dalla forte depressione che si verifica molte volte per il 2 gennaio, in confronto

della esagerata elevatezza della cuspide del giorno precedente sia anche e soprattutto, nell'intento di far godere al neonato dei presunti vantaggi in frode alle disposizioni legislative. Comunque, la falsa denuncia costituisce sempre una grande infrazione, che va necessariamente repressa: tanto più che può essere sintomo di violazioni forse più gravi ad altri obblighi di legge, relativi agli atti dello Stato Civile e ai registri anagrafici della popolazione.

Il R. D. in oggetto è venuto opportunamente a frustrare le conseguenze del mal costume di ritardare le denunce di nascita per i nati alla fine dell'anno, e che, in alcune regioni d'Italia, andava assumendo proporzioni impressionanti, in quanto dà facoltà ai Ministri della guerra e della Marina di ordinare la iscrizione nelle liste di leva dei cittadini nati all'inizio dell'anno successivo a quello della classe a cui si riferiscono le liste stesse.

Il R. Decreto in oggetto, oltre a rendere vane le conseguenze delle ritardate denunce di nascita fatte per il passato, ha anche lo scopo di evitare che si continui nel mal costume. Ma tale scopo, come è evidente, il R. Decreto stesso si propone di raggiungere più in via preventiva che in via repressiva, il che può conseguirsi solo facendo largamente conoscere, fra tutte le classi sociali, le disposizioni in esso contenute.

La popolazione del Regno, edotta del provvedimento di legge, si convincerà che è cosa inutile ritardare la denuncia di nascita dei maschi, specialmente allo scopo di far loro ritardare il servizio militare. Tanto più che la facoltà di limitare, sulle indicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica, il provvedimento ad alcuni Comuni soltanto, ha lo scopo di includere nella iscrizione anticipata solo i giovani nati nei primi di gennaio, in quei Comuni ove il mal comune delle denunce false impera.

Si richiama ancora l'attenzione delle SS. LL. sul fatto che l'eccezionale diffusione, che il fenomeno ha assunto in qualche zona, non può essersi verificata senza colpa degli Ufficiali di stato civile, oltre che delle persone che dichiarano il falso, donde

la necessità di segnalare anche ad essi, in modo particolare, che il fenomeno non può sfuggire all'osservazione dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno.

Si comunica, infine che nel progetto di riforma del Codice penale sono incluse, per esplicita volontà di S. E. il Capo del Governo e di S. E. il Ministro della Giustizia e degli Affari di Culto, precise disposizioni, che puniscono severamente sia i falsi denunciatori, sia i pubblici ufficiali che si rendono colpevoli della registrazione della falsa denuncia.

Prego la S. V. di rendere di pubblica ragione quanto sopra, dandomene assicurazione.

Il Prefetto -- DE BIASE

372. **Tasse per occupazione spazi pubblici.** (C. P. S. 27 Novembre 1928 n. 45237 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per norma comunico la seguente circ. del Ministero dell'Economia Nazionale :

« Risulta a questo Ministero che alcune amministrazioni comunali sogliono esigere canoni talvolta rilevanti, a titolo di tassa per occupazione di spazi pubblici, per le fermate che gli autobus, adibiti sulle linee automobilistiche, regolarmente concesse od autorizzate, sono costretti a fare nel territorio dei Comuni che attraversano.

Con l'esazione di tale tassa non solo non si terrebbe nel dovuto conto, da parte dei Comuni, il fatto che i servizi pubblici automobilistici, anche quando non sussidiati dallo Stato, soddisfano ad esigenze di pubblico interesse, che in genere sono prive di altre linee di trasporto, ma la tassa stessa non sarebbe in armonia con le istruzioni ministeriali sulle corrispondenti disposizioni contenute nella legge comunale e provinciale.

Infatti la circ. a stampa del cessato Ministero di Agricoltura Industria e Commercio, inviata a tutte le Prefetture del Regno il 30 maggio 1886, rilevava, trattando della materia della tassa per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche, che non tutti gli

usi del suolo e dello spazio pubblico sono tassabili, ed alla lettera b) n. 8, è esplicitamente detto che la tassa per l'occupazione di spazi pubblici non può colpire le vetture pubbliche e private, che sostano sulle vie o piazze dell'abitato.

Tali fermate però potrebbero essere sottoposte a tassa quando si prolungassero oltre un certo numero non interrotto di ore, ed in tal caso si potrebbe fissare nei regolamenti il numero delle ore di tolleranza, salvo ad abbreviarle per i luoghi di maggiore frequenza, quando le fermate riuscissero di ostacolo alla circolazione ».

Il Prefetto — DE BIASE

373. **Congedo al personale sanitario.** (C. P. S. 23 Nov. 1928 num. 47034 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei comuni della Provincia).

Constato che spessissimo sono accordati congedi ordinari al personale sanitario comunale senza alcuna deliberazione, o con deliberazione presa a congedo iniziato, e, spesso, anche finito.

Ciò dà luogo ad inconvenienti, anche perchè in molti comuni il medico condotto è ufficiale sanitario, e, come tale, non può, in niun caso, allontanarsi dalla residenza senza l'autorizzazione del Prefetto, al quale soltanto spetta di provvedere alla nomina legittima del medico incaricato di supplire il titolare assente.

Per regolarizzare tale servizio dispongo quanto appresso:

Il congedo ordinario ai medici, ai veterinari e alle levatrici condotte deve essere accordato sempre con regolare deliberazione, inviata almeno 15 giorni prima dello inizio del congedo, alla Prefettura, per la prescritta approvazione. Con la deliberazione deve essere indicato il sanitario incaricato della supplenza e il relativo onorario.

Mancando l'approvazione del Prefetto, il congedo non può avere luogo. A tal uopo ricordo che occorre incaricare del servizio di supplenza sanitari liberi esercenti e non sanitari condotti di co-

muni vicini, ai quali non consento in modo assoluto di fare servizio a scavalco nelle condotte limitrofe.

Il congedo agli ufficiali sanitari *deve essere accordato esclusivamente dalla Prefettura*; e i Podestà, nello inviare le domande, esprimeranno il loro parere facendo le proposte del caso.

Prego le SS. LL. di prendere atto della presente circ. assicurandomi l'adempimento, e di darne integrale comunicazione a tutto il personale sanitario, perchè ne abbia conoscenza.

Il Prefetto — DE BIASE

374. **Distributori automatici di benzina: licenze e cauzioni.** (C. P. S. 28 novembre 1928 n. 44055 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

E' stato proposto al Ministero dell'Economia Naz. il quesito se la cauzione per i distributori automatici di benzina e carburanti in genere deve essere versata, oltre che per quelli gestiti direttamente da una Società o Ditta qualsiasi, anche per quelli che restano in proprietà di una Ditta, ma sono affidati in concessione ad esercenti di altri generi, i quali si sono già procurati la licenza per il proprio commercio ed hanno quindi versato la relativa cauzione.

Il Ministero ritiene che la questione debba essere esaminata caso per caso, tenendosi conto della forma del commercio effettivamente esercitato, prima di aver ottenuto la concessione di gestire il distributore.

Così se la licenza è stata concessa ad una Ditta, la quale ha nell'oggetto del suo commercio la vendita di generi diversi, tra cui, per affinità, possono essere inclusi la benzina e i carburanti in genere, oppure risulti che la Ditta, tra le merci eterogenee di cui fa commercio, ha sempre venduto anche la benzina, in questi casi il distributore non dovrà essere considerato come un esercizio distinto dal negozio principale, ma un accessorio di esso. E' se occorrerà pur sempre chiedere la concessione alla Prefettura, ai sensi del R. D. L. 26 agosto 1927, n. 1774, non occorrerà invece effettuare un altro deposito cauzionale.

Se invece il concessionario ha avuta la licenza di commercio per vendere merci determinate, che nulla hanno a che vedere con la benzina e con i carburanti in genere (ad esem. cappelli, generi di cartoleria ecc.) nessun dubbio che, in questi altri casi, il distributore debba essere considerato come esercizio a sè, per il quale, oltre alla concessione speciale, occorre anche il versamento di una cauzione a parte.

il Prefetto — DE BIASE

375. **Licenze di macinazione Rinnovazione.** (C. P. S. 30 Nov. 1928 n. 47591 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei comuni della Provincia).

Nell'imminenza dello scadere delle licenze di macinazione rilasciate per l'anno corr. prego la S. V. di ricordare agli interessati che, ove intendano continuare l'esercizio della macinazione, dovranno provvedere, in tempo utile, alla rinnovazione delle domande, corredandole della ricevuta della tassa prescritta.

Nell'occasione, si fa presente che, nel caso di cambiamento del titolare della licenza, avvenuto prima dello scadere dell'anno corr. in dipendenza della vendita del molino e della cessazione degli affitti, che di solito vengono conclusi per la durata dell'anno agrario, o per altro motivo, colui che subentra nell'esercizio di un impianto molitorio usufruirà, senza ulteriore pagamento di tassa di licenza fino alla scadenza dell'anno solare, della licenza rilasciata al precedente proprietario, od affittuario od altri che gestiva il molino.

Però, in simili casi di trapasso di esercizio di un mulino, dovranno essere fornite a questo Ufficio le necessarie notizie per le variazioni da apporsi sulla licenza, a causa dell'avvenuto cambiamento di gestione. Il nuovo concessionario dovrà naturalmente provvedere, tempestivamente, al rinnovo della licenza di macinazione, pagando la tassa relativa.

Attendo assicurazione dell' eseguita comunicazione di quanto sopra agli interessati.

Il Prefetto Presidente del Consiglio Prov. dell'Economia

DE BIASE

376. **Industria panificazione — Elenco esercenti.** (C. P. S. 7 dicembre 1928 n. 40217 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con riferimento all'ultima parte della mia circ. n. 40217 dell'8 ottobre u. s. relativa al suindicato oggetto, pubb. nel fascic. 28 cop. del Bollettino Amm., prego la S. V. di farmi tenere, senz'altro ritardo, un elenco degli attuali esercenti l'industria della panificazione in codesto Comune, indicando le generalità di ciascuno, la sede dell'esercizio e la potenzialità giornaliera di produzione di pane.

Il Prefetto — DE BIASE

377 **Disciplina della vendita delle carni fresche e congelate** — (Ordinanza 27 Nov. 1928 n. 31244 ai Podestà e Commissari dei Comuni della Provincia)

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Visto il R. D. L. 19 maggio 1927 n. 868, convertito ora nella legge 20 maggio 1928 n. 1131, che disciplina la vendita delle carni fresche e congelate;

Vista la propria ordinanza del 30 giugno 1927 (1) con la quale furono concretate le direttive per l'applicazione, nell'ambito della Provincia, delle disposizioni contenute nella legge suindicata;

Viste le circ. dell'on. Ministero dell'Economia Nazionale 15 giugno 1927 n. 331, 4 luglio 1927 n. 430, 18 luglio 1927 n. 479 e 30 novembre 1927, n. 853;

Vista l'altra circ. del Ministero stesso n. 1696-25 del 30 luglio 1928, con la quale si impartiscono norme per assicurare il funzionamento dei servizi di vendita delle carni fresche e congelate e per facilitare i servizi di vigilanza sul commercio d'una derrata, che per la sua natura si presta agli scambi fraudolenti di qualità e di prezzo;

Considerato che con detta circ. del 30 luglio il Ministero dispone la revisione, nel corr. anno, delle concessioni già fatte

(1) V. B. A. anno 1927 pag. 235.

nella provincia di Salerno in via temporanea nella prima fase dell'applicazione della legge, per eliminare era quelle che abbiano dato luogo ad abusi, e per fare nuove concessioni riconosciute rispondenti ai legittimi interessi degli allevatori di bestiame, in armonia con gli scopi e finalità della legge stessa;

Sentita la Commissione Annonaria Provinciale;

DISPONE

Alla suindicata ordinanza prefettizia del 30 giugno 1927 sono apportate le seguenti modifiche ed aggiunte:

1.° — Sono sostituite le lettere a) e b) dell'art. 1° con le seguenti:

Sono classificate di 1.^a qualità le carni e relative frattaglie provenienti:

a) Bovinì T — da vitelli e vitelle lattanti o no, che abbiano però raggiunto l'età di un mese ed in generale i bovini maschi castrati d'età non superiore a 9 anni e da femmine d'età non superiore a 6 anni. Nella 1.^a qualità debbono inoltre comprendersi le carni e le frattaglie provenienti da maschi non castrati, che vanno sotto il nome generico di vitelloni, purchè non adibiti alla monta e non abbiano in ogni caso più di due denti d'adulto. Per l'ammissione alla 1.^a qualità delle carni bovine è condizione indispensabile che esse provengano da animali macellati in ottimo stato di nutrizione e d'ingrassamento. — Per l'ammissione alla 1.^o qualità delle carni provenienti da bovini adulti si richiede che il loro stato di nutrizione e d'ingrassamento sia del tutto eccezionale.

b) B. bufalini — da maschi che abbiano tutti i denti da latte e da femmine che non abbiano più di 4 denti e sempre in ottimo stato di nutrizione e d'ingrassamento.

2.° E' soppresso il 1.° comma dell'art. 3 sostituendolo col seguente:

Art. 3. — Ogni Comune, a norma dell'art. 16 del Regolamento sulle carni, approvato con R. D. L. 21 luglio 1927 numero 1586, deve essere provvisto di un bollo portante la siglia

V. S. (visita sanitaria) e di un altro portante la sigla B. M. (bassa macellazione). Il 1.^o servirà per bollare con colore rosso le carni di 1^a qualità e con colore nero le carni di 2^a qualità. L'altro, quello portante la sigla B. M., servirà per bollare con colore rosso le carni di 2^a qualità inferiore di cui al seguente articolo 9 e con colore nero le carni di bassa macelleria.

3.^o Sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 8. — E' obbligatorio, salvo speciali ed eccezionali autorizzazioni del Podestà, di vendere le frattaglie negli spacci corrispondenti di carni, escluse le trippe e la testa, che possono essere vendute liberamente.

Art. 9. — E' consentita la suddivisione della 2^a qualità delle carni bovine in 2^a ordinaria ed in 2^a inferiore. Le carni di 2^a inferiore potranno essere vendute o in speciali locali all'uopo designati provvisoriamente dal Podestà oppure negli spacci di bassa macelleria e sempre che i locali stessi siano scrupolosamente sgombri di qualsiasi altro pezzo di carni e visceri. — Pel trasporto da un Comune all'altro delle carni di 2^a inferiore saranno osservate le disposizioni al riguardo in vigore per le carni di bassa macelleria.

Le frattaglie provenienti da animali classificati di 2^a inferiore saranno sempre vendute nello spaccio destinato alla vendita delle relative carni.

Art. 10. — E' data facoltà ai sigg. Podestà di consentire soltanto in linea eccezionale l'ammissione in uno spaccio di 2^a qualità delle carni già bollate e classificate di 1.^a Tali carni dovranno in tal caso essere vendute al prezzo stabilito per quello di 2^a qualità. Durante il periodo di vendita delle carni di 1^a qualità in uno spaccio di 2^a sarà disposto efficace servizio di vigilanza per evitare eventuali abusi da parte degli esercenti nei riguardi del prezzo di vendita.

Art. 11. — E' vietato autorizzare cambiamento di qualità degli spacci di carni. — Quelli autorizzati di 1^a e di 2^a debbono rimanere tali. — Per ogni eventuale variazione di classifica degli

spacci i sigg. Podestà provvederanno con speciale deliberazione da sottoporre all'approvazione della Prefettura.

Art. 12. — Le voci delle tariffe di minuta vendita delle carni macellate fresche saranno limitate in ogni Comune al minimo indispensabile per rendere possibile anche al consumatore di poter identificare i vari tagli in rapporto al prezzo.

Le tariffe debbono d'ordinario essere prestabilite per le carni di 1^a, 2^a e 3^a ed essere fissate caso per caso per le carni di bassa macelleria.

Art. 13. — E' obbligatorio in tutti i Comuni della Provincia l'osservanza delle disposizioni riguardanti la classifica e la bollatura con i colori rosso e nero di tutte le carni e specialmente di quelle destinate ad essere immesse in altri Comuni.

Art. 14. — Per la vendita promiscua delle carni di prima qualità in uno stesso spaccio nei centri con popolazione agglomerata fino a 15 mila abitanti i sigg. Podestà, oltre le facoltà di cui alla presente ordinanza, potranno avvalersi di quelle contenute nel 2° comma dell' art. 3 del R. D. L. 19 maggio 1927 n. 868.

Il Prefetto — DE BIASE

378. Dazio consumo e addizionale governativo bevande-repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini. (C. P. S. 20 novembre 1928 n. 43430 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia di Salerno).

Comunico, per norma, la seguente circ. del Ministero delle Finanze:

« Come è noto, il recente R. D. Legge 24 sett. u. s. num. 2112 (1) ha aumentato di due terzi le aliquote dell'addizionale governativo al dazio consumo sul vino, di cui all' art. 1 del R. D. Legge 13 febb. 1925, n. 117. (2)

A seguito di tale aumento è ovvio che rendesi piú che mai necessaria l'intensificazione della vigilanza per impedire ed, oc-

(1) v. B. A. anno corr. pag. 361.

(2) » » 1925 » 25.

correndo, reprimere energicamente, le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini perpetrate specie nei Comuni chiusi, mercè adulterazioni e sofisticazioni di vario genere ed ancor più comunemente mediante allungamento con acqua dei vini aventi in origine notevole gradazione alcoolica, pratica questa, che è bene ricordarlo, alterando sensibilmente, anche in piccole dosi, la composizione del vino, è vietata in modo assoluto dalle vigenti norme per la difesa dei vini genuini, e rendesi passibile delle sanzioni penali previste dalle stesse norme.

Ai fini, pertanto, oltre che della tutela della pubblica igiene e dell'onestà e correttezza commerciale, anche della regolare imposizione del tributo daziario e del relativo addizionale governativo, che dalle accennate frodi vengono pure a risentire gravi danni, devonsi richiamare per l'esatta e rigorosa loro applicazione, le disposizioni del R. D. Legge 15 ott. 1925, n. 2033 (pubb. nella puntata 167 del Boll. Uff. delle Dogane per l'anno 1925) convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e del relativo reg. approvato col R. Decreto 1° luglio 1926, n. 1361 (pubb. nella puntata n. 119 del Boll. Uff. delle Dogane per l'anno 1926), concernenti la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e più particolarmente le disposizioni contenute nel Capo II del R. D. Legge e nel Capo VII del Reg. succitati, che espressamente trattano delle bevande vinose.

Per quanto sia ormai cessata nei riguardi delle Intendenze di Finanza la speciale giurisdizione, che esse ripetevano dal R. D. 14 sett. 1924 n. 1374 (convertito nella Legge 20 dic. 1925 n. 2364) in conseguenza appunto degli art. 44 e 66 del menzionato D. Legge dell'ottobre 1925 che, abrogando ogni altra precedente diversa disposizione, hanno deferito esclusivamente all'autorità giudiziaria la competenza a giudicare sui reati della specie (veg. circ. 10 giugno 1926 n. 32 dell'Ufficio Centrale del Personale), ciò non esime affatto le Intendenze medesime, anche nei riflessi della esatta applicazione del tributo, dall'esercitare attiva

e costante azione di sorveglianza per la repressione delle accennate frodi, pur considerato che, a parte la collaborazione di tutti gli altri funzionari ed agenti indicati negli art. 41 del ripetuto Decreto e nell'art. 93 del relativo reg., l'art. 42 dello stesso Decreto espressamente domanda alla R. Guardia di Finanza il servizio di polizia e di prelevamento dei campioni per l'accertamento delle eventuali frodi.

Converrà perciò che le Intendenze prendano all'uopo opportuni accordi e si mantengano in continuo contatto dei competenti Comandi del detto Corpo per meglio raggiungere e con maggiore efficacia il desiderato intento.

In rapporto poi alla particolare azione degli agenti comunali e daziari, che loro incombe per i compiti ad essi affidati sia con le cennate disposizioni di legge, sia anche con l'art. 39 della legge daziaria 24 settembre 1923, n. 2030, in forza del quale sono tenuti ad esercitare speciale vigilanza sui locali di deposito e di vendita di vino e di bevande vinose, sarà bene d'altro canto che le RR. Prefetture richi amino in proposito l'attenzione dei Sigg. Podestà e degli appaltatori daziari, anche nell'interesse stesso dell'esatta percezione del dazio di consumo.

Ricordasi infine il decreto ministeriale 12 marzo u. s. (pubb. nella pntata 44 del Boll. Uff. Dogane, corr. anno), col quale la Confederazione Naz. del Commercio Enologico è stata autorizzata a costituirsi parte civile nei procedimenti per infrazioni alle disposizioni concernenti la preparazione ed il commercio dei vini in tutto il territorio del Regno, per cui ogni qual volta ricorra il caso di denunce all'autorità giudiziaria per siffatte infrazioni, dovrà darsene pronta notizia alla detta associazione.

Si confida nella solerte e volenterosa cooperazione di tutti gli organi interessati, perchè, tanto a salvaguardia della salute dei cittadini ed in obbedienza ai sani principi di moralizzazione dei rapporti fra esercenti e consumatori, quanto per la precisa osservanza dei doveri tributari, siano comunque e dovunque inesorabilmente perseguite le accennate infrazioni.

Si prega di segnare ricevuta della presente, dando assicurazione di adempimento.

pel Prefetto — LICATA

379. **Afta epizootica.** (D. P. S. 27 Nov. 1928 n. 47410 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Visto il proprio decreto n. 24365 del 23 giugno c. a. (1) col quale furono emesse disposizioni di carattere eccezionale per disciplinare, nei riguardi sanitari, l'ingresso nella Provincia del bestiame proveniente da altre Provincie per mezzo ferrovia o per via ordinaria, a scopo di difesa degli allevamenti locali dal contagio aftoso, di cui era stata segnalata la comparsa in alcune zone, con carattere d'insolita gravità;

Vista la lettera n. 24957 del 15 giugno c. a. con la quale il Ministero dell'Interno, nel consentire l'emanazione del suindicato decreto, specificò doversi dare ad esso carattere temporaneo in correlazione con la persistenza del pericolo del contagio;

Visti gli atti di ufficio dai quali emerge che sono cessate ora le cause che determinarono il provvedimento e che pertanto debbonsi ritenere sufficienti per la tutela del patrimonio zootecnico le misure di polizia veterinaria in vigore nel Regno e specialmente quelle che si riferiscono ai servizi di vigilanza zootecnica nei singoli Comuni

D e c r e t a

Il suindicato decreto prefettizio n. 34365 del 23 giugno c. a. è revocato.

Il Pretetto — DE BIASE

380. **Carni insaccate. Vigilanza sanitaria sulle macellazioni dei suini.** (C. P. S. 30 Nov. 1928 n. 47780 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Risultando già iniziato in questa Provincia il periodo di macellazione di suini, con riferimento alla mia circ. n. 39077, pubb.

(1) v. B. A. anno corr. pag. 243.

in copertina del Bollettino Amm. n. 28 del c. a., prego le SS. LL. di richiamare l'attenzione dei proprietari e dei commercianti interessati sul mio decreto n. 12874 del 2 aprile 1928, pubbl. a pag. 152 del Bollettino Amm. del c. a., ricordando che, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 6 di detto decreto, è vietato a chiunque, compresi i piccoli proprietari produttori diretti, di esporre in vendita gli insaccati sprovvisti dei contrasegni prescritti dall'art. 55 del regolamento sulle carni, approvato con R. D. 21 luglio 1927 n. 1586.

Prego inoltre di significarmi se da parte delle SS. LL. siano state disposte le opportune misure di vigilanza per assicurare l'adempimento delle suindicate disposizioni, specificando come viene provveduto nel Comune di propria giurisdizione ai servizi di vigilanza sanitaria sulle macellazioni dei suini, compresa quella per uso privato. Al riguardo si ricorda che le norme relative sono indicate nella mia circ. n. 2280 del 18 gennaio c. a. pubb. nel Bollettino Amm. 1928 n. 2 (cop.) e che giusta quanto è contenuto nel n. 3 di detta circ., è d'ordinario vietata la macellazione dei suini in giorni ed in ore fuori l'orario di macellazione stabilito nei singoli Comuni. Si ricorda inoltre che soltanto in occasione di eventuali autorizzazioni rilasciate dalle SS. LL. per le macellazioni di suini fuori l'orario in vigore nel Comune, i sanitari incaricati della visita hanno diritto a carico dei privati al compenso, nella misura che sarà stabilita dalle SS. LL..

Tale compenso dovrà essere sempre riscosso pel tramite del Comune dopo che risulterà praticata la visita; la misura del compenso stesso non potrà in ogni caso superare quella stabilita con la mia circ. n. 9280 del 12 marzo 1928, pubbl. a pag. 98 del Bollettino Amm. del c. a.; specialmente nei casi di visite praticate a richiesta di vari proprietari.

Attendo assicurazioni.

Il Prefetto — DE BIASE

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

Nella R.^a Questura

Il Cav. D.r Alfonso Molina, vice-questore nella nostra R. Questura, con decreto ministeriale del 12 ottobre scorso, ha conseguito un attestato di merito speciale. Ecco la motivazione del fatto che ha dato luogo all'ambita ricompensa: « Colpito gravemente alla fronte da un sasso lanciaiogli dalla folla tumultuante ed aggressiva, che ostacolava il trasporto degli atti amministrativi dal soppresso comune di Santa Marina a quello di Policastro del Golfo, manteneva il suo posto di responsabilità e di comando; anzi con elevato spirito di sacrificio e di coraggio, s'interponeva tra il fuoco dei carabinieri e la folla dei dimostranti per far cessare il fuoco e condurre a termine il pericoloso compito affidatogli ».

Congratulazioni all' egregio funzionario.

Appalti, aste ecc.

Comune di Sicignano. — *Vendita selva cedua castagnale « Lagodorso ».* Asta, col sistema della candela vergine, si terrà presso la R.^a Prefettura di Salerno ore 10 del 29 dicembre 1928 in aumento del prezzo di base di lire 472,565,00. Offerte in aumento non inferiori lire 500. Deposito provvisorio lire 12000, cauzione definitiva lire 60,000. Pagamento prezzo in 4 rate, termine taglio e sgombrò 24 mesi. Per altri chiarimenti rivolgersi ufficio contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Pagani. — *Appalto riscossione dazio di consumo quinquennio 1929 - 33.* — Asta, col sistema della scheda segreta, sarà tenuta presso ufficio municipale di Pagani, ore 11 del 20 dicembre 1928, in aumento base 350,000 annue comprensivo in tale canone dell'addizionale governativo sulle bevande alcoliche e vinose. Deposito provvisorio lire 10,000, cauzione definitiva corrispondente a 3 rate del canone di appalto, che risulterà dalla definitiva aggiudicazione. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Podestà D.r A. Fazio

Comune di Sanza. — *Vendita del bosco ceduo misto di castagno, cerro, ontano ecc. del bosco « Acquasparta » dell'azienda speciale comunale Silvo pastorale.* — Asta, col sistema dell'offerta segreta, sarà tenuta presso Ufficio comunale di Sanza, ore 10 del 22 dicembre 1928, in aumento del prezzo netto di macchiatico di lire 250,000,00. Deposito provvisorio lire 3800. Canzione definitiva pari decimo prezzo aggiudica. Taglio e sgombrò entro 24 mesi dalla consegna. Pagamento prezzo in 4 rate. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Podestà e Presidente dell'Azienda—Prof. G. Radice

Comune di Laurino. — *Appalto lavori di restauro del tronco strada comunale innesto strada provinciale Fogna.* — Asta si terrà nella sede comunale l'11 dicembre corr., a candela vergine, sulla base di lire 19,319,92. Deposito provvisorio lire 1000, cauzione definitiva un decimo dell'ammontare del deliberamento.

2.º *Vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio del bosco ceduo Farneta* — Asta si terrà nella sede comunale, a candela vergine, in aumento della base di lire 12293,69 alle ore 12 dell'11 dicembre 1928. Deposito provvisorio lire 1000, cauzione definitiva un decimo dell'ammontare del deliberamento e fideiussione. Taglio e sgombrò entro 6 mesi. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Laurino 22 Novembre 1928 — A. VII.

Il Podestà F. Pesce

Comune di Galdo — *Vendita 3.ª e 4.ª sezione del bosco Incoronata* — Asta col sistema della scheda segreta si terrà presso la R. Prefettura di Salerno alle ore 10 del 22 dicembre 1928 in aumento del prezzo di base di lire 68800. Offerte in aumento non inferiori lire 60. Deposito provvisorio lire 6.880, cauzione definitiva decimo prezzo aggiudica. Pagamento prezzo in due rate, termine taglio e sgombrò mesi 12. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura.

Comune di Castiglione del Genovesi — *Appalto dei lavori di costruzione dell'acquedotto comunale Fuorni-Pizzi e Fontanone-Zana.* — Asta ad unico e definitivo incanto, a schede segrete secondo l'art. 73, lettera C, del regolamento per la contabilità generale dello Stato. Offerte di ribasso da presentarsi o far pervenire al Comune per le ore 11 del giorno 19 dicembre corr. Base d'asta L. 86583,88. Documenti di rito soliti. Deposito per le spese lire 3000, oltre lire 9000 per cauzione a garanzia della offerta. Per chiarimenti o visione degli atti che regolano l'appalto rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Il Podestà - Parrilli

Concorsi

Comune di Positano — *Guardia-Messo* — Concorso per titoli — Salario annuo lire 1200, suscettibile di quattro aumenti di un decimo per ogni quadriennio, oltre il 10 % per l'uniforme. Età dai 21 ai 45 anni, salvo eccezioni di legge.

Documenti di rito, prova di saper leggere e scrivere correttamente. Sono dispensati dalla detta prova i Sottufficiali. Tassa di lire 25. Scadeuza 26 dicembre 1928.

Il Podestà M. Perrella



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

383. Ordinamento e attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo (L. 9 dic. 1928 n. 2696).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

384. Politica demografica.

385. Toponomastica.

386. Spese per i servizi igienico-sanitari: anno 1928.

387. Proroga della facoltà di autorizzare l'aumento fino ad un quarto delle aliquote daziarie normali e divieto di imporre altri dazi sui generi di consumo locali extra tariffe.

388. Esazione della quote dovute dagli impiegati degli enti locali all'associazione gen. fascista del pubblico impiego.

389. Divieto di concessione di licenze di commercio.

390. Passaggio di servizi in materia di monopolio di Stato dall'Intendenza di Finanza agli uffici compartimentali di ispezione.

391. Pesca in acque dolci. Licenze per il 1929.

392. Divieto nei macelli di manipolare o prelevare sangue a scopo di preparazione di prodotti medicinali.

393. Norme circa preparazione di insaccati contenente carne congelata.

394. Celebrazione del pane.

v. 2^a pag.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

395. Prospetto mod. A: statistica macellazioni 1928.

396. Rinnovamento della licenza di posteggio nei mercati: iscrizione ai Sindacati.

397. Autoveicoli: copia mod. 6.

COPERTINA

Contin. Atti Uff. R. Prefettura N. 395 a N. 397 — Aste, appalti — Concorsi.

395. **Prospetto mod. A statistica macellazioni 1928** (C. P. S. 17 dic. 1928 n. 18095 div. Sanità ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per la esatta compilazione del prospetto statistico sulle macellazioni del mese in corso, ricordo che in esso debbono essere riportati i dati relativi alle macellazioni degli animali per uso pubblico e per uso privato e quindi anche quelli riguardanti i suini macellati per uso privato.

Debitamente compilato e firmato attendo detto prospetto entro il giorno 5 gennaio p. v. (1).

Il Prefetto — DE BIASI

396. **Rinnovamento della licenza di posteggio nei mercati-iscrizione ai Sindacati**. (C. P. S. 10 dicembre 1928 n. 48186 ai Podestà dei comuni della Provincia).

E' stato denunziato al Ministero delle Corporazioni che in certe città, tra gli uffici provinciali dei sindacati e le amministrazioni comunali, sarebbero intervenuti accordi, pei quali i Podestà avrebbero contratto l'impegno di non rinnovare la licenza di posteggio nei mercati ai rivenditori non iscritti nei sindacati.

Ora S. E. il Ministro delle Corporazioni dichiara che accordi siffatti, oltre a rendere obbligatoria l'iscrizione alle associazioni sindacali, lasciata invece libera dalla legge, sarebbero in pieno contrasto con l'inquadramento dei rivenditori a posto fisso, stabilito dalle Confederazioni dei Commercianti e dei Sindacati con accordo del maggio 1927, ratificato dal Ministero delle Corporazioni, in forza del quale appartengono ai sindacati semplicemente i venditori ambulanti veri e propri, cioè senza posto fisso, senza mezzi meccanici pel trasporto della loro mercanzia e senza magazzino di vendita o deposito di merci, e alla Federazione dei Commercianti tutti gli altri rivenditori.

Nel richiamare sull'argomento l'attenzione delle SS. LL. avverto altresì che per le esposte considerazioni del Min. delle Corporazioni nessuna efficacia devesi attribuire agli impegni eventualmente contratti in materia.

Si attende assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASI

(1) Nell'ordinanza prefettizia del 27 nov. u. s. n. 31244, riportata a pag. 441 del B. A. occorre rettificare i seguenti errori a pagina 442: alla riga 16.^a al posto di 9 intendere invece 8; alla riga 28.^a al posto di *denti* leggere *anni*.

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

000. **Ordinamento e attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo.** (Legge 9 dic. 1928 n. 2698 pubbl. G. U. 11 dic. 1928 n. 287).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Gran Consiglio del Fascismo è l'organo supremo, che coordina e integra tutte le attività del Regime sorto dalla Rivoluzione dell'ottobre 1922. Esso ha funzioni deliberative nei casi stabiliti dalla legge, e dà, inoltre, parere su ogni altra questione politica, economica o sociale di interesse nazionale, sulla quale sia interrogato dal Capo del Governo.

Art. 2. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è, di diritto, il Presidente del Gran Consiglio del Fascismo. Egli lo convoca quando lo ritiene necessario e ne fissa l'ordine del giorno.

Art. 3. Il Segretario del Partito Nazionale Fascista è Segretario del Gran Consiglio.

Il Capo del Governo può delegarlo a convocare e presiedere il Gran Consiglio in caso di sua assenza od impedimento, o di vacanza della carica.

Art. 4. Sono membri del Gran Consiglio per un tempo illimitato:

1.° i quadrumviri della Marcia su Roma;

2.° coloro che, per la loro qualità di membri del Governo abbiano fatto parte del Gran Consiglio per almeno tre anni;

3.° i Segretari del Partito Nazionale Fascista usciti di ufficio dopo il 1922.

Art. 5. Sono membri del Gran Consiglio a cagione delle loro funzioni e per tutta la durata di queste:

1.° il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati;

2.° i Ministri Segretari di Stato;

3.° il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio;

4.° il Comandante generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

5.° i membri del Direttorio del Partito Nazionale Fascista;

6.° il Presidente dell'Accademia d'Italia e il Presidente dell'Istituto fascista di cultura;

7.° il Presidente dell'Opera nazionale Balilla;

8.° il Presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

9.° i Presidenti delle Confederazioni nazionali fasciste di sindacati legalmente riconosciute;

10.° il Presidente dell'Ente nazionale per la cooperazione.

Art. 6. La qualità di membro del Gran Consiglio alle persone indicate nei tre precedenti articoli è riconosciuta con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo. Con le stesse forme, il riconoscimento può essere, in ogni tempo, revocato.

Art. 7. Possono, con decreto del Capo del Governo, essere nominati membri del Gran Consiglio, per la durata di un triennio, e con facoltà di conferma, coloro che abbiano bene meritato della Nazione e della causa della Rivoluzione Fascista. Con le stesse forme, la nomina può essere, in ogni tempo, revocata.

Il Capo del Governo ha, altresì, facoltà di chiamare a partecipare ai lavori del Gran Consiglio, per determinati argomenti, persone particolarmente competenti nelle questioni sottoposte al suo esame.

Art. 8. La qualità di membro del Gran Consiglio è compatibile con quella di senatore e di deputato.

Art. 9. Nessun membro del Gran Consiglio può essere arrestato, salvo il caso di flagrante reato, nè sottoposto a procedi-

mento penale, nè assoggettato a provvedimenti di polizia, senza l'autorizzazione del Gran Consiglio.

Nessuna misura disciplinare contro un membro del Gran Consiglio, quale appartenente al Partito Nazionale Fascista, può essere adottata, se non con deliberazione del Gran Consiglio.

Art. 10. Le funzioni di membro del Gran Consiglio sono gratuite.

Nessuna spesa è richiesta allo Stato per il funzionamento del Gran Consiglio.

Le sedute del Gran Consiglio sono segrete. Un regolamento interno, approvato dal Gran Consiglio, stabilisce le altre norme per il suo funzionamento.

Art. 11. Il Gran Consiglio delibera:

1.° sulla lista dei deputati designati, ai termini dell'art. 2 della legge 17 marzo 1928, n. 1019;

2.° sugli statuti, gli ordinamenti e le direttive politiche del Partito Nazionale Fascista;

3.° sulla nomina e la revoca del Segretario, dei Vice Segretari, del Segretario amministrativo e degli altri membri del Direttorio del Partito Nazionale Fascista.

Art. 12. Deve essere sentito il parere del Gran Consiglio su tutte le questioni aventi carattere costituzionale.

Sono considerate sempre come aventi carattere costituzionale le proposte di legge concernenti:

1.° la successione al Trono, le attribuzioni e le prerogative della Corona;

2.° la composizione e il funzionamento del Gran Consiglio, del Senato del Regno e della Camera dei deputati;

3.° le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

4.° la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

5.° l'ordinamento sindacale e corporativo;

6.° i rapporti tra lo Stato e la Santa Sede;

7.° i trattati internazionali, che importino variazione al territorio dello Stato e delle Colonie, ovvero rinuncia all'acquisto di territori.

Art. 13. Il Gran Consiglio, su proposta del Capo del Governo, forma e tiene aggiornata la lista dei nomi da presentare alla Corona, in caso di vacanza, per la nomina del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato.

Ferme restando le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo, il Gran Consiglio forma altresì e tiene aggiornata la lista delle persone che, in caso di vacanze, esso reputa idonee ad assumere funzioni di Governo.

Art. 14. I Segretari, i Vice Segretari, il Segretario amministrativo, e gli altri membri del Direttorio del Partito Nazionale Fascista sono nominati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previa deliberazione del Gran Consiglio, a norma dell'art. 11. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Con le stesse forme, possono essere, in ogni tempo, revocati.

Con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, il Segretario del Partito Nazionale Fascista può essere chiamato a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri.

Art. 15. La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—ROCCO

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

384. **Politica demografica.** (C. P. S. 7 dicembre 1928 n. 47707 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

S. E. il Capo del Governo ha rilevato che sono tuttora in vigore vecchie disposizioni, le quali escludono le donne maritate dall'ammissione agli impieghi in alcune amministrazioni dello Stato, di Enti autarchici e Parastatali, di altri Enti ed Associa-

zioni, sottoposti alla vigilanza dello Stato, o sanciscono la decadenza dall'impiego delle donne, che contraggono matrimonio posteriormente all'assunzione in servizio.

Esistono altresì disposizioni che accordano ai celibi una preferenza nell'ammissione ad impieghi, e che concedono speciali agevolazioni (per il conferimento di borse di studio, per la durata del servizio militare ecc.) ai figli unici.

Ed anche recentemente da qualche Amministrazione, nella emanazione di norme esecutive in materia di personale e nella approvazione degli statuti di Enti, associazioni, sindacati, ecc., sono stati seguiti i su accennati criteri.

E' ovvio che tutto ciò contrasta con la politica demografica della crescente natalità, attuata dal Governo fascista con una serie di importanti provvedimenti ed ispirata ad alte considerazioni, oltre che di carattere politico, di ordine economico ed etico sociale. In conseguenza, S. E. il Primo Ministro ha stabilito che siano rivedute ed abrogate tutte le disposizioni, che escludono dagli impieghi le donne maritate, o che accordino preferenze alle nubili o ai figli unici, ed ogni altra norma analoga, che non sia compatibile con i principii demografici del Regime.

Prego, pertanto, di provvedere, in conformità di quanto sopra, nei riguardi del personale dipendente e di curare che alle direttive anzidette si uniformino tutti gli istituti, opere, associazioni, sindacati, enti, ecc. la cui attività si esplichino in codesto Comune.

Resto in attesa di notizie sui provvedimenti che al riguardo saranno adottati.

Il Prefetto — DE BIASE

385. **Toponomastica.** (C. P. S. 12 dicembre 1928 n. 48478 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero della Pubblica Istruzione comunica quanto appresso:

« In seguito ad un voto espresso dalla Commissione per lo studio delle riforme da apportare al R. D. 21 sett. 1901, n. 445

sulla tenuta dei registri di popolazione e ad evitare le gravi e continue perturbazioni che l'istabilità della toponomastica cittadina arreca ai registri anagrafici, questo Ministero è venuto nella determinazione di non consentire più il mutamento di nome di vie o piazze, se non in casi di assoluta *necessità*; e ciò almeno sino all'esecuzione del VII censimento generale della popolazione, che avrà luogo nel 1931.

Di questa decisione di massima dò notizia alla S. V. affinché la tenga presente e la faccia presente ai Comuni che presentino domanda per il mutamento di nomi di vie o piazze, nei casi che la S. V. potrà inviare al Ministero la proposta del Comune, negli altri potrà direttamente rispondere in senso negativo ».

Tanto per norma di V. S..

Il Prefetto -- DE BIASE

386. **Spese per i servizi igienico-sanitari: anno 1928.** (C. P. S. 7 dicembre 1928 num. 48481 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Prego la S. V. di inviarmi, quando più presto possibile, in ogni modo entro il 31 corr. mese, un prospetto dal quale appaiano le somme stanziare da codesto Comune nel proprio bilancio 1928 per la « polizia locale ed igiene » distintamente per spese obbligatorie ordinarie, per spese obbligatorie straordinarie, per spese facoltative ordinarie e per spese facoltative straordinarie.

Nel raccogliere tali notizie, prego di tener presente che dal totale delle spese della predetta categoria dovrà essere dedotto l'importo delle seguenti spese, che si riferiscono più particolarmente alla polizia locale:

- 1.° Contributo pel servizio forestale;
- 2.° Spese per il personale delle guardie campestri ed urbane;
- 3.° Corredo ed alloggio;
- 4.° Spese per la illuminazione, non che di quelle altre spese, che fossero comprese nell'anzidetta rubrica, ma che non si riferiscono ai servizi igienico-sanitari.

il Prefetto — DE BIASE

387. **Proroga della facoltà di autorizzare l'aumento fino ad un quarto delle aliquote daziarie normali e divieto d'imporre altri dazi sui generi di consumo locale extra tariffa tipo.** (C. P. S. 18 dic. 1928 n. 49431 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia)

Con il 31 dic. 1928 scadrà, com'è noto, la facoltà concessa, per un quinquennio, al Ministero delle Finanze dall'art. 7 del R. D. Legge 24 sett. 1923 n. 2030.

Nel mentre è in corso di approvazione un disegno di legge che proroga per un altro quinquennio la facoltà di autorizzare l'aumento fino ad un quarto delle aliquote daziarie normali, cesserà invece definitivamente all'anzidetta data la facoltà di autorizzare l'imposizione di altri dazi su generi di consumo locale extra tariffa tipo.

E' necessario pertanto che le SS. LL. curino con ogni sollecitudine a radiare dalle locali tariffe daziarie, dal 1.º gennaio 1929, le eventuali voci attinenti a generi di consumo locale non compresi nella tariffa tipo annessa alla vigente legge daziaria. Nel contempo, ove cotesto Comune si trovi nelle condizioni volute dall'art. 7 predetto e 2 del successivo decreto 16 dic. 1923 n. 2720, (1) V. S. dovrà presentare subito a questa Prefettura motivata domanda diretta al Ministero delle Finanze per ottenere la prescritta autorizzazione ad aumentare fino ad un quarto le aliquote daziarie normali durante l'anno 1929.

Si gradirà un sollecito cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto — DE BIASE

388. **Esazione delle quote dovute dagli impiegati degli Enti locali all'associazione generale fascista del pubblico impiego.** (C. P. S. 17 dicembre 1928 n. 48819 ai Podestà e Commiss. Prefet. dei comuni della Provincia).

L'Associazione Gen. Fascista del pubblico impiego, la cui costituzione è stata autorizzata con decreto di S. E. il Capo del Governo del 23 feb. 1927 (Gazz. Uff. n. 57 del 10 marzo 1927)

(1) v. B. A. anno 1924 pag. 1.

ha rivolte premure al Ministero dell' Interno perchè le amministrazioni degli enti locali siano autorizzate a fare esigere dai dipendenti uffici di cassa o di tesoreria le quote dovute alla associazione da quei dipendenti di detti enti i quali, all' atto della loro iscrizione all'Associazione gen. fascista del pubblico impiego ne abbiano fatta specifica richiesta.

Fermo restando il principio che non possono essere fatte comunque trattenute o ritenute forzose sugli stipendi e salari degli impiegati e salariati degli enti locali per le quote sociali dovute all' associazione fascista del pubblico impiego, poichè a ciò contrasterebbero le vigenti disposizioni sugli stipendi e salari, i quali non possono essere diminuiti o sottoposti a ritenute e sequestri se non in virtù di tassative disposizioni di legge, il Ministero dell' Interno non ha difficoltà a consentire che gli uffici di cassa e di tesoreria degli enti locali siano autorizzati a trattenere, sulle competenze spettanti agli impiegati e salariati dipendenti dagli enti stessi, quelle quote sociali dovute all' associazione gen. fascista del pubblico impiego che gli impiegati e salariati in parola abbiano consentito spontaneamente a rilasciare all'atto della loro iscrizione. Naturalmente resta sempre aperta agli interessati la possibilità giuridica di revocare, in ogni tempo, tale consenso, dandone notizia agli uffici pagatori.

Prego le SS. LL. di tener conto di quanto il Ministero ha disposto, assicurandomene.

pel Prefetto — SANNA

389. **Divieto di concessione di licenze. Legge 16 dic. 1926, n. 2174.** (C. P. S. 12 dic. 1928 n. 47591 ai Podestà e Commissari Prefettivi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell' Economia Naz. comunica quanto segue:

« Viene segnalato che, nonostante la sospensiva disposta con la prec. circ., (1) alcune Commissioni Comunali procederebbero al rilascio delle licenze di esercizio per l'apertura di nuovi

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 413.

spacci. Ora tali concessioni, che non sarebbero giustificate da ragioni di assoluta, inderogabile necessità, non possono che aggravare quello stato di cose che la legge 26 dicembre 1926 num. 2174 (1) si è proposto appunto di eliminare.

Ciò stante, si rivolge preghiera alle EE. LL. di volere richiamare il divieto sancito con la su ricordata circ. alle Autorità dipendenti, le quali, come è noto, potranno fare luogo al rilascio delle licenze per l'esercizio del commercio di vendita soltanto quando si tratti di entiannonari, di cooperative di consumo, di consorzi di produttori, di spacci interni di stabilimenti industriali e di spacci gestiti dall'Opera Nazionale Dopo-lavoro.

Qualunque deroga a favore di privati esercenti dovrà essere giustificata da ragioni di *estrema necessità o di improrogabile urgenza* ».

Il Prefetto — DE BIASE

390. Passaggio dei servizi in materia di monopoli di Stato dall'Intendenza di Finanza agli uffici compartimentali di ispezione. (C. P. S. 7 dicembre 1928 n. 48173 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per norma, comunico la seguente circ. dell'Intendenza di Finanza di cui all'oggetto:

« In seguito ai chiarimenti ora forniti dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli dei sali, tabacchi e chinino, onde il passaggio di attribuzione in materia, dalle Intendenze agli Uffici Compartimentali di Ispezione, si è limitato esclusivamente ai servizi di cui trattasi.

Non essendo nulla innovato nei riguardi degli altri servizi esercitati ancora dall'Amministrazione dei Monopoli, quali quelli relativi ai fiammiferi, apparecchi di accensione e pietrine focaie, cartine per sigarette, ne consegue che i servizi stessi ora citati devono seguire il loro normale svolgimento, come in passato, continuando cioè ad essere di competenza di questa Intendenza e dell'Ufficio Tecnico di Finanza, a cui pertanto dovrà rivolgersi chiunque ne abbia interesse ».

Il Prefetto — DE BIASE

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.

391. Pesca in acque dolci. Licenze pel 1929. Tasse sulle concessioni governative. (C. P. S. 7 dicembre 1928 n. 49797 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Faccio noto alla S. V. che per ottenere la rinnovazione delle licenze di pesca in acque dolci, che scadono col 31 corr. mese, gli interessati devono presentare a questa Prefettura apposita istanza su carta da bollo da lire 2 corredata dalla vecchia licenza e da una marca doppia di concessione governativa di lire 12 o di lire 30, secondo che si tratti di pescatori di mestiere o di dilettanti.

Per le nuove domande, da redigersi pure su carta da lire 2, occorre inoltre un foglio da lire 3 per la licenza e due copie fotografia del richiedente formato 6x8.

Il Prefetto — DE BIASE

392. Divieto nei macelli di manipolare o prelevare sangue a scopo di preparazione di prodotti medicinali. (C. P. S. 4 dicembre 1928 num. 48440 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei comuni della Provincia).

Nella Gazz. Uff. del 27 Ottobre p. p. N. 276 è stato pubbl. il decreto ministeriale 24 Novembre, che vieta nei mattatoi qualsiasi manipolazione e prelevamento di sangue a scopo di diretta preparazione di prodotti medicinali.

Nel trascrivere qui di seguito il detto decreto, ne esigo la stretta osservanza.

Prego pertanto dare le opportune istruzioni agli ufficiali sanitari e ai direttori dei macelli, assicurandomi.

Il Prefetto — DE BIASE

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato,
Ministro per l'Interno.

Veduto il T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 1.º agosto 1907, n. 636;

Veduto il regolamento per l'esecuzione della legge sulla fabbricazione e vendita di sieri, vaccini, virus, tossine e prodotti affini, approvato con R. D. 18 giugno 1905, n. 407;

Veduto il R. D. 7 agosto 1925, n. 1732, convertito nella legge 9 gennaio 1927 n. 876 ed il relativo regolamento approvato con R. D. 3 marzo 1927, n. 478;

Veduto il regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con R. D. 21 luglio 1927, n. 1586;

Considerato che per la preparazione di alcuni prodotti medicinali vengono impiegati sangue od elementi di sangue prelevati da animali macellati a scopo alimentare;

Ritenuto che il favorevole accertamento sanitario degli animali prima dell'abbattimento e quello delle loro carni dopo la macellazione, se offrono assoluta garanzia per l'uso della carne, non possono però dare, in ogni caso, una perfetta sicurezza per lo speciale diretto impiego del sangue o degli elementi del sangue nella produzione di medicinali.

Decreta

E' vietata nei mattatoi qualsiasi manipolazione del sangue ottenuto dal dissanguamento degli animali macellati, fatta a scopo di trarne elementi o sostanze da adibirsi alla diretta preparazione di prodotti medicinali.

E' inoltre vietato nei mattatoi stessi ogni prelevamento di sangue i cui elementi debbano in tutto o in parte essere impiegati per lo scopo sopra indicato.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e S. E. il Governatore di Roma sono incaricati della esecuzione del presente decreto che entra in vigore dal giorno della sua pubbl. nella Gazz. Uff. del Regno.

Roma addì 24 Novembre 1928 — VII.

pel Ministro — BIANCHI

393. Norme circa preparazione d'insaccati contenenti carni congelate (C. P. S. 2 dicembre 1928 n. 48350 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con decreto del Ministero dell'Interno del 23 Novembre u. s. pubb. nella Gazz. Uff. del 26 u. s., sono state emanate dispo-

sizioni intese ad identificare gli insaccati contenenti carni congelate, messi in commercio.

Con detto decreto è stabilito che:

1.° I proprietari di laboratori di carni insaccate, nei quali s'impieghino carni congelate, debbono darne immediata notifica al Podestà del Comune dove ha sede il laboratorio;

2.° Gli insaccati destinati al commercio, quando contengono carni congelate, devono aver fissato, nello stesso spago, accanto al bollo di piombo prescritto dall'art. 55 del reg. sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R. D. 21 luglio 1927 n. 1586, un secondo bollo metallico portante da un lato la scritta: « *carne congelata* » e dall'altro le lettere iniziali delle specie animali, le cui carni congelate entrano a fare parte dell'insaccato.

Prego le SS. LL. di curare l'applicazione delle disposizioni suindicate, segnalandomi, all'occorrenza, eventuali modifiche di funzionamento nel Comune di laboratori di carni insaccate, nei quali s'impieghino carni congelate.

Il Prefetto -- DE BIASE

394. **Celebrazione del pane.** (C. P. S. 14 dicembre 1928 n. 6056 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

In seguito ad autorizzazione di S. E. il Capo del Governo, avrà luogo, anche nella primavera del prossimo anno, e cioè il 13, 14 e 15 aprile, la « *Celebrazione del Pane* » a beneficio dell'Opera Nazionale Pro-Oriente.

E' intendimento di S. E. il Capo del Governo che con opportuna azione preparatoria sia nel miglior modo assicurato il successo della benefica iniziativa.

A tal uopo invito le SS. LL. a promuovere sollecitamente la costituzione dei Comitati locali, ai quali saranno impartite direttamente, dalla Direzione dell'Opera, istruzioni circa le modalità in base alle quali dovrà essere preordinata ed attuata l'accennata manifestazione.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto -- DE BIASE

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

397. **Autoveicoli. Copia Mod. 6.** (C. P. S. 7 dicembre 1928 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Prego la S. V. disporre mi sia trasmesso per ogni veicolo a motore (trazione meccanica) esistente in codesto Comune, una copia del modello 6, di cui allo art. 9 del R. D. 11 dicembre 1927 n. 2598.

Il modulo dovrà essere stampato e potrà acquistarsi dalla Tipografia Volpe di Salerno.

Il Prefetto — DI BIASE

Appalti, aste ecc.

Comune di Pagani — *Appalto riscossione dazio di consumo quinquennio 1929-33.* Si rende noto che l'asta stabilita per il 20 corr. è prorogata al 28 corr. — Restano ferme le altre condizioni del precedente avviso pubblicato nel fascicolo 34 del Boll. Amm.

Il Podestà D.r A. FAZIO

Concorsi

R. Prefettura di Salerno — *Concorsi per ufficiale sanitario* — Sono aperti i concorsi per titoli ed esami pel posto di ufficiale sanitario nei seguenti comuni e consorzi intercomunali, con lo stipendio e la indennità indicata nel prospetto seguente e quattro aumenti quadriennali del decimo sullo stipendio:

1.° Comune di *Vietri sul Mare*, popolazione 8838, ab., stipendio lire 4000;

2.° Comune di *Montecorvino Rovella*, popolazione 8467, stipendio lire 5000 oltre lire 3000 indennità di cavalcature;

3.° Comune di *Montecorvino Pugliano*, popolazione 2676 ab., stipendio lire 3000;

4.° Comune di *Campagna*, popolazione 9945 ab., stipendio lire 4000;

6.° Consorzio tra i comuni di *S. Angelo Fasanella, Corleto Monforte, Bellosguardo, Aquara e Ottati*, popolazione 8759 ab., stipendio lire 6000 oltre lire 3000 indennità di cavalcatura.

Scadenza del concorso **30 gennaio 1929 VII.** Per chiarimenti rivolgersi all'ufficio provinciale di sanità.

Amministrazione Prov. di Salerno — *Direttore Sezione Medico-Micrografica dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi* — Concorso per esame e per titoli. Stipendio annuo 13700, aumentabile fino a 16000, attraverso tre scatti quadriennali; supplemento servizio attivo 3500, indennità caroviveri come impiegati statali. Domanda da inviarsi non più tardi ore 15 del **30 gennaio 1929** corredata documenti di rito, diploma abilitazione professione medico-chirurgo o diploma laurea medicina e chirurgia conseguito entro 31 dicemb. 1924, oppure entro 31 dicembre 1925 da coloro i quali si trovarono nelle condizioni previste art. 6 del R. D. 31 dic. 1923 n.° 2909, vaglia per tassa di concorso di lire 50.15. Età non superiore 45 anni, salvo il disposto dell'art. 42 del R. D. 30 settembre 1922 n. 1290, e speciali esenzioni di cui al capitolato. Titoli scientifici e di carriera da descriversi in doppio elenco. I programmi e le norme di esami sono quelli stabiliti con D. M. 9 maggio 1927. La commissione giudicatrice formerà la graduatoria dei concorrenti, designando per la nomina i primi 3 per ordine di merito e la nomina cadrà su uno dei tre designati. Per visione regolamenti e chiarimenti rivolgersi ufficio di segreteria.

Il Direttore Capo Div. Amm.

Il Pres. della R. Comm. Straor.

GALELLA

VALENTE

Comune di Ricigliano — *Levatrice condotta* — Scadenza **30 genn. 1929**.

Stipendio lire 2000 più lire 800 per indennità di alloggio — documenti di rito.

Il Podestà — PINTOZZI

Comune di Pertosa. — *Primo applicato* — Concorso per titoli. Stipendio annuo 1200, oltre 4 aumenti quadriennali del decimo. Domanda, da presentarsi non oltre **16 gennaio 1929**, su competente bollo, deve contenere accettazione obblighi regolamento organico impiegati e salariati comunali. Età da 21 a 45, salvo eccezioni impiegati in servizio presso amministrazioni pubbliche. Documenti di rito e Certificato condotta ultimo triennio. Diploma licenza tecnica o ginnasiale o titolo equipollente.

Pertosa 16 dicembre 1928. Anno VII.

Il Podestà Carrano



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura, della Federazione degli Enti Autarchici
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 30,45

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

- 398. Professioni sanitarie ed arti ausiliarie.
- 399. Disciplina della panificazione.
- 400. Rilascio di documenti ed informazioni di connazionali residenti all'estero.
- 401. Unificazione dei Comuni di Cannalonga, Moio della Civitella, Novi Velia e Vallo della Lucania.
- 402. Polizia veterinaria.

COPERTINA

Contin. Atti Uff. R. Prefettura N. 400 a N. 402 — Nel personale della Regia Questura — Aste, appalti — Concorsi.

INDICE ANALITICO ALFABETICO PER L'ANNO 1928

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

400. **Rilascio di documenti ed Informazioni a connazionali o ad Autorità straniere residenti all'estero.** (C. F. S. 16 dic. 1928 n. 6085 ai Podestà e Commissari Pref. nei Comuni della Provincia, al Presidente della Commissione Reale di Salerno e al Questore di Salerno).

Il Ministero degli Affari Esteri ha nuovamente segnalato che, contrariamente alle disposizioni impartite dall'ufficio scrivente con circ. 17 dic. 1927, n. 5042 e 13 marzo 1928 n. 1174, recentemente rinnovate con quella dell'8 ottobre u. s. n. 5084, (1) alcune autorità comunali del Regno corrispondono ancora direttamente a richieste di informazioni e di documenti, inoltrate da privati o da autorità straniere residenti all'Estero, senza seguire, come è stato invece tassativamente prescritto, il tramite dei R.R. Uffici Consolari all'Estero.

Rinnovo alle SS. LL. le istruzioni già impartite al riguardo, avvertendo che dovranno essere osservate nel modo più rigoroso e che, in caso di accertate ulteriori inadempienze, saranno adottate severe misure disciplinari a carico dei segretari com. ed impiegati responsabili, mentre il Ministero dell'Interno da parte sua, non mancherà di adottare, *anche nei riguardi dei Podestà adeguate sanzioni.*

Richiamo inoltre la particolare attenzione dei Podestà sulla necessità di evitare che anche congiunti od amici dei connazionali all'estero possano chiedere, nell'interesse di questi ultimi, copie di documenti per spedirli agli interessati direttamente. A tale scopo gli uffici com. dovranno sempre richiedere che sia dichiarata la residenza delle persone nel cui interesse vengono richiesti i documenti, ed ove risulti che questi risiedano all'estero dovranno rifiutare il rilascio di documenti, avvertendo che le richieste del genere non possono aver corso se non per il tramite dei competenti uffici consolari.

Si resta in attesa di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

(1) v. B. A. anno corr. pag. 383.

Parte I.

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

398. **Professioni sanitarie ed arti ausiliarie** (C. P. S. 8 dic. 1928 n. 50215 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Per comunicazione e per la esatta osservanza, trascrivo la circolare 5 luglio 1928 n. 20400-3 del Ministero dell'Interno:

1. — ESERCIZIO ABUSIVO.

T. U. delle leggi sanitarie del 1° agosto 1907, n. 636.

Il T. U. delle leggi sanitarie del 1° agosto 1907, n. 636 circonda di opportune cautele l'esercizio di tutte quelle forme di attività professionali (medicina, farmacia, ecc.) che sono dirette alla tutela ed alla cura della umana salute (art. 52 e 53).

Le sanzioni punitive, però, che tale legge contempla a carico degli abusivi esercenti oggi più non rispondono alla necessità di una efficace repressione di siffatta illecita attività.

A colmare tali deficienze, provvede, ora, una serie notevole di provvedimenti legislativi, intesi a dare, per la prima volta, una salda disciplina non solamente alle vere e proprie professioni sanitarie, ma anche a quelle forme minori di attività, che si esercitano ai margini della medicina e che di tale professione costituiscono l'indispensabile sussidio: si intende, cioè, alludere alle arti ausiliarie dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista, dell'odontotecnico e dell'infermiere, comprese, in tale categoria, le specialità del massaggiatore e del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

I provvedimenti, ai quali si accenna sono stati concretati:

a) nella legge sulla repressione dell'abusivo esercizio delle professioni sanitarie del 6 maggio 1928, n. 1074;

b) nella legge sulle arti ausiliarie delle professioni sanitarie del 23 giugno 1927, n. 1264;

c) nel reg. per l'esecuzione della legge sulle arti ausiliarie, approvato con R. decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

Legge 6 maggio 1928. n. 1074.

La legge sulla repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie porta, adunque, (art. 1), quell'inasprimento di pene, a carico degli abusivi esercenti, che era indispensabile per infrenare la loro attività illecita e dannosa alla pubblica salute. Essa, inoltre, introduce una netta distinzione tra le diverse forme di abusivo esercizio, e, più specialmente, tra quella forma che si concreta nell'esercizio della professione da parte di colui che è sprovvisto di ogni titolo e costituisce, quindi, un vero pericolo sociale, e quell'altra forma minore, per la quale l'esercente abusivo è, sì, munito del prescritto titolo di studio o di abilitazione, ma, dovendosi considerare in difetto soltanto di fronte alle formalità e alle restrizioni di legge (art. 3), non spiega opera socialmente pericolosa: la prima forma di attività è stata, pertanto, considerata delittuosa, la seconda soltanto contravvenzionale.

E' stata cura speciale del legislatore di dare alle singole disposizioni della nuova legge quel carattere di comprensività indispensabile, affinché nessuno degli espedienti che sono stati posti in essere fino ad oggi, per eluderne l'osservanza, sfugga alla meritata sanzione.

Il delitto di esercizio abusivo della professione sanitaria è adunque colpito (art. 1) da pene che variano da un minimo di L. 500 di multa, per la prima infrazione, ad un massimo di L. 5000 di multa e di tre mesi di detenzione, nel caso di recidiva.

L'ipotesi del sanitario che, quantunque personalmente autorizzato all'esercizio di una professione sanitaria, presti comunque il suo nome o la sua attività, allo scopo di permettere o di solo agevolare lo abusivo esercizio della professione, da parte di persona sprovvista di titolo, è espressamente contemplata dall'art. 2 della legge; il complice, quivi, in deroga ai principii generali

della correatà, è colpito con la stessa pena sancita per l'autore principale.

Invero, l'illecito esercizio di alcune forme professionali, ed in specie della farmacia e della odontoiatria, è stata finora enormemente facilitato dalla compiacente complicità di professionisti regolarmente abilitati, i quali, dimentichi degli alti doveri morali che si connettono all'esercizio della loro nobile arte, non hanno esitato a dare il loro nome a gabinetti dentistici, di fatto, esercitati da persone senza titoli, o ad assumere l'apparente figura del direttore responsabile di farmacie, abbandonate, invece, alla gestione di proprietari senza titoli, o di semplici assistenti, abilitati soltanto alla supplenza temporanea del titolare: il rigore della legge è, quindi, non solo giustificato, ma indispensabile, perchè il male sia colpito alle sue radici.

Ma perchè l'intervento punitivo dello Stato sia pronto ed efficace, l'art. 1° della legge, estensibile all'ipotesi configurata all'art. 2, opportunamente stabilisce che, in attesa della sentenza dell'autorità giudiziaria, il materiale adoperato per commettere il reato, che è confiscabile a norma di detto art., può essere sequestrato per ordine del Prefetto, e il locale, nel quale il reato di abusivismo sia stato consumato, chiuso per ordine della stessa autorità.

E' superfluo, a questo proposito, far rilevare all'EE. LL. l'efficacia intimidatrice di un pronto intervento dell'autorità amm., appena il reato sia stato accertato e denunciato all'autorità giudiziaria, e pertanto, non si dubita che le EE. LL. faranno giusto e pronto uso degli speciali poteri che la legge loro conferisce.

Estremi dell'abusivo esercizio.

E' sorto il dubbio se le sanzioni della legge colpiscano l'abituale esercizio illecito delle professioni sanitarie, o anche l'atto isolato, che rientri nell'orbita di tali professioni, se, cioè, gli estremi del reato si verifichino mediante la consumazione di un atto isolato di abusivo esercizio, oppure se occorra, all'uopo, tutta una

serie di atti, diretti allo scopo unico della esplicazione di una illecita attività abituale.

Del dubbio si è reso autorevole interprete l'Ufficio Centrale del Senato, il quale ha, altresì, rilevato come, non solo con atti e pratiche manuali, si possa compiere esercizio abusivo delle professioni sanitarie, ma anche con la semplice prestazione di consigli attinenti a tali professioni.

Scopo della legge è, invero, l'inibizione dell'esercizio professionale a coloro che non siano in possesso del dovuto titolo. L'entità obbiettiva del reato si verifica, quindi, soltanto quando vi sia esercizio professionale dell'arte sanitaria: quando, cioè, l'attività, che costituisce il contenuto di tale arte, sia esplicata come occupazione abituale dell'agente, esplicantesi, in modo palese o clandestino, non importa se per personale utilità o vantaggio, od anche a scopo semplicemente filantropico. L'atto isolato è, quindi, colpito dalle sanzioni della legge quando, dall'insieme delle circostanze intrinseche ed estrinseche del fatto, emerge che esso costituisce una manifestazione od un momento di siffatta abituale attività: che, anzi, a questo riguardo, può ben affermarsi che, di solito, soltanto pel fatto isolato è possibile l'accertamento e la conseguente denuncia, in quanto non si verifica davvero con frequenza il caso di un abusivo esercente che offra alla pubblica autorità gli elementi probatori della continuità del proprio reato.

Entro gli esposti sensi, è evidente come l'atto di abusivo esercizio — dalla legge punito come tale — può subbiettivamente verificarsi, tanto da parte di colui che esercita direttamente la professione, per la quale è sprovvisto di titolo, quando da parte di chi, esercitando legittimamente un'arte o professione, sconfinava entro l'orbita di un'altra professione, per la quale è richiesto speciale titolo.

L'atto isolato attinente all'arte salutare, occasionalmente compiuto, all'infuori di ogni esercizio professionale dell'arte stessa, può essere, invece, colpito da sanzioni penali, in quanto infrange altri dettami di legge, ma non già in applicazione delle norme

di diritto che disciplinano l'esercizio professionale; quivi, infatti manca all'agente l'intenzione di compiere quello speciale reato che tali norme prevedono e che consiste, appunto, nell'esercitare, a scopo professionale, un'arte sanitaria, alla quale non si sia abilitato.

Perchè un determinato fatto rivesta gli estremi del reato di abusivo esercizio di professione sanitaria occorre, adunque:

1° che l'atto sia stato compiuto a scopo professionale;

2° che il medesimo rientri nell'orbita delle finalità che la legge e la scienza riconoscono ad una delle professioni suddette, e dei mezzi che la tecnica insegna pel conseguimento di siffatte finalità.

Della prima condizione, si è già detto quanto era necessario: per precisare, invece, se un determinato fatto, considerato nella sua entità materiale, costituisca atto di professione sanitaria, occorre, innanzi tutto, conoscere quali siano le professioni sanitarie e, possibilmente, indicare per ciascuna di essa, gli elementi che ne determinino il contenuto.

II. — PROFESSIONI SANITARIE.

Professioni in genere.

La legge sulla repressione dell'abusivo esercizio fa cenno genericamente di professioni sanitarie, ma non indica quali siano tali professioni; soccorre, però, l'art. 53 del Testo unico delle leggi sanitarie del 1.º agosto 1907, n. 636.

Le professioni quivi contemplate, ed alle quali si riferiscono le disposizioni punitive della nuova legge sono, adunque, quelle del medico chirurgo, del farmacista, del veterinario e della levatrice.

Medicina e chirurgia.

Non è egualmente agevole precisare il contenuto delle suddette professioni: in genere, può dirsi che è compito del medico l'accertamento diagnostico delle malattie dell'uomo, la prescrizione della cura di tali malattie e la stessa esecuzione della cura, salvo il concorso delle minori arti ausiliarie, ed, in ispecie, di

quella dell'infermiere, per quegli atti od interventi che più che alla cura diretta dell'ammalato, sono rivolte all'ausilio del sanitario che la cura persegue, e sono contemplati dallo speciale regolamento approvato con R. decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

Quando si dice medico, si dice anche dentista, in quanto il possesso della laurea in medicina e chirurgia, costituisce, a norma della legge 31 marzo 1912, n. 298, confermata dal R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1755, la indispensabile condizione alla quale è subordinato l'esercizio dell'arte stessa.

Odontoiatria.

Senonchè, per questo speciale ramo della professione medico-chirurgica, si presenta una particolarità che non è comune alle altre branche della medicina, e che consiste nella esistenza di un certo numero di antichi esercenti, i quali, quantunque sprovvisti di laurea, possono egualmente esercitare la loro specialità; compito di costoro, dei quali si dirà più dettagliatamente in appresso, a proposito dei titoli professionali, si deve intendere, adunque, limitato all'accertamento e alla cura delle malattie dentarie.

Zooiatria.

Ciò che si è esposto a proposito dei medici valga anche per i veterinari, con che naturalmente si intenda detto per le malattie degli animali, ciò che, a proposito del medico, si è osservato nei riguardi della diagnosticazione e della terapia delle malattie degli uomini.

La veterinaria, è, infatti, considerata professione sanitaria, in quanto la cura degli animali è diretta al supremo fine della pubblica salute, sia perchè con ciò si tutela l'uomo dal pericolo del contagio delle malattie, delle quali è possibile la ricettività dal bestiame, sia in quanto si evita il nocimento che alla umana salute può produrre l'uso alimentare delle carni provenienti da animali ammalati, e dei loro derivati.

In quanto la veterinaria è diretta a tali finalità salutari, va compresa tra le professioni sanitarie e l'esercizio ne è inibito ai

non laureati, sotto comminatoria delle penalità della legge 6 maggio 1928, n. 1074.

Farmacia.

Pei farmacisti, previa l'autorizzazione prescritta dall'art. 2 della legge 22 maggio 1913, n. 468, la competenza professionale è nettamente definita dall'art. 18 della legge stessa: « La vendita al pubblico dei medicinali a dose e forme di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve effettuarsi nella farmacia, sotto la responsabilità del titolare dell'esercizio. Sono considerati come medicinali a dose di medicamento anche i medicinali composti e le specialità medicinali messi in commercio, già preparati secondo la formula prestabilita dal produttore ».

La spedizione delle ricette, adunque, oltre, bene inteso, alla preparazione dei medicamenti, è compito riservato al farmacista: una sola eccezione, oltre a quella della vendita del chinino di Stato da parte dei rivenditori di generi di privativa, è ammessa dalla legge e concerne l'esercizio degli armadi farmaceutici.

(continua)

399. **Disciplina della panificazione.** (C. P. S. 27 dicembre 1928 n. 51343 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

In seguito ad alcuni dubbi manifestati, il Ministero della Economia Naz., ad evitare ritardi nella applicazione del R. D. Legge 29 luglio 1928 n. 1843, (1) ha reputato opportuno chiarire i punti di tale decreto legge che hanno dato luogo ad incertezze.

Rilascio di licenze di panificazione. Come è noto alle SS. LL. il R. D. L. su citato è entrato in vigore dal 19 agosto u. s., giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazz. Uff.

Per l'applicazione del provvedimento sarà opportuno che le SS. LL. si richiamino alle istruzioni che sono state man mano impartite con apposite circ., (2) senza attendere eventuali norme

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 324.

(2) » » » 333, 373, cop. n. 28 e 33 e pag. 441.

organiche che potranno essere emanate in base all'art. 18 del R. D. L. in parola.

In merito al rilascio delle licenze, tenuto conto che con telegramma circ. n. 3847 del 17 nov. u. s. il termine per la presentazione delle relative domande per l'esercizio dei forni già esistenti è stato prorogato al 31 corr., le SS. LL. ricorderanno ai ritardatari che hanno di tempo fino al 31 corr. per presentare le istanze.

Per il combinato disposto degli art. 3 e 14 le domande, redatte su carta da bollo da lire 2, dovranno contenere la descrizione dei locali e dell'impianto, nonchè l'indicazione della potenzialità di produzione giornaliera di pane. Ad esse, inoltre dovrà essere unita la quietanza comprovante l'eseguito pagamento della tassa prescritta.

Visite per accertare se i forni soddisfino a tutte le esigenze di carattere igienico e sanitario. Alcuni Podestà hanno ritenuto che prima di far luogo al rilascio della conferma delle domande, ogni panificio dovesse essere visitato dall'Ufficiale Sanitario, per accertare, preventivamente, la sussistenza del requisito di cui all'art. 4 n. 4 del ricordato R. D. L..

A questo proposito si deve far presente che la predetta disposizione è applicabile ai forni di nuovi impianti, mentre per quelli già in funzione all'atto della emanazione del citato decreto legge dovrà prescindersi da tali accertamenti che le autorità potranno peraltro disporre in base alle leggi e ai regolamenti sanitari in vigore.

Ben si intende, però, che la inosservanza da parte degli esercenti fornai delle norme igieniche e sanitarie, in qualunque modo accertata, avrà come sanzione anche la sospensione o la revoca della licenza agli effetti dell'art. 15 del R. D. L. n. 1843.

Il Prefetto -- DE BIASE

401. **Unificazione dei Comuni di Cannalunga, Mojo della Civitella, Novi Velia e Vallo della Lucania.** (C. P. S. 25 dicembre 1928 n. 5956 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Per norma si comunica che con R. Decreto 8 novembre 1928 i Comuni di Cannalunga, Mojo della Civitella, Novi Velia e Vallo della Lucania sono stati riuniti per formare un unico Comune denominato « Vallo della Lucania » con capoluogo in Vallo della Lucania (1).

Il funzionamento delle amministrazioni dei quattro Comuni riuniti cesserà a partire dal 1° gennaio p. v., cominciando a funzionare con la stessa data l'amministrazione del nuovo Ente, la cui gestione temporanea è stata con mio decreto odierno affidata ad un Commissario Prefettizio, nominato in persona dell'attuale Podestà di Vallo della Lucania.

Il Prefetto — DE BIASE

402. **Polizia veterinaria.** (C. P. S. 21 dicembre 1928 N. 51078 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Prego disporre indagini per accertare, con ogni esattezza, stato sanitario bestiame esistente circoscrizione territoriale Comune, specialmente nei riguardi afta epizootica, vaiuolo ovino e malattie infettive dei suini, dandomi telegrafica comunicazione eventuali casi morte bovini, indipendentemente dallo invio del bollettino sanitario settimanale del bestiame, che deve essere sempre trasmesso in Prefettura, anche nel caso che risulti negativo, entro il lunedì successivo alla settimana cui si riferisce.

pel Prefetto -- SANNA

Nel personale della R. Questura.

Il Comm. *Luigi Martin*, Questore di 1^a classe, Capo del nostro Ufficio di Questura, è stato collocato a riposo, con decorrenza dal 31 del mese corrente, per limite di età, in esecuzione del R. D. 23 gennaio 1927.

Vediamo con dispiacere allontanare il Comm. *Martin* dall'Ufficio della R. Questura, della quale è stato a capo per molti anni, facendosi apprezzare da tutti per le preclari sue doti di funzionario e di gentiluomo.

(1) Vedi per le altre unificazioni di Comuni nella Provincia a pagina 391 del B. A. dell'anno corrente.

Appalti, aste ecc.

Comune di Corleto Monforte — *Vendita bosco ceduo Costa del Monte di proprietà promiscua con gli eredi Giuliano* — Asta seguirà col sistema della candela vergine alle ore 10 del 14 gennaio pross. v., presso la R. Prefettura di Salerno, in aumento del prezzo di lire 60 mila offerto dal Sig. Sica Alberto, che ne diverrà aggiudicatario qualora non vi siano altri offerenti. Cauzione provv. lire 6000, definitiva decimo prezzo aggiudica. Taglio e sgombrò entro 12 mesi consegna. Per chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Acerno — *Vendita legname danneggiato dal fuoco nel bosco Vallebona.* — L'asta si terrà presso la Segreteria del Comune il 12 gennaio 1929 col sistema delle candele vergini, in aumento del prezzo di lire 19.713. Offerte non inferiori a lire 50. Deposito provvisorio lire 500, cauazione decimo importo aggiudica. Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Podestà — Pasquale Lupo

Concorsi.

Comune di Sarno — *Medico chirurgo 1^a condotta* — La condotta comprende tutto il centro urbano del Comune — Concorso per titoli — Stipendio L. 6000 oltre 4 aumenti quadriennali del decimo dello stipendio iniziale. Domanda da presentarsi entro ore 14 del **31 gennaio 1929** corredata documenti di rito, diploma di laurea in originale o copia notarile, certificato dei punti di laurea, vaglia lire 50,15, tassa concorso e altri documenti o titoli che concorrente crederà presentare suo interesse. Età da 21 a 45 anni, ad eccezione per coloro che hanno prestato o prestano servizio presso pubbliche amministrazioni. Per maggiori chiarimenti rivolgersi segreteria comunale.

Sarno 20 dicembre 1928 a. VII.

Il Podestà — Masi

